This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

45. 1741.

CENNI STORICI

DELLE

LEGGI SULL'AGRICOLTURA.

ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. 83. nota 1. — Gaii Instit. lib. 1, 138. 141. — « Superest ut de inter- « dictis dispiciamus. — Certis igitur « ex causis prætor, aut proconsul « principaliter auctoritatem suam « finiendis controversiis præponit.. « Propter similitudinem..	Gaii Instit. lib. IV, 138-141. — « Su- « perest ut de interdictis dispicia- « mus. Certis igitur ex causis præ- « tor aut proconsul principaliter aucto- « ritatem suam finiendis controver- « siis præponit.. » — Vuy Op. cit. pag. 53, not. 98. « Propter simili tu- « dinem....
Pag. 274. vers. 23 Aurelio Vittore (Epist. Tom. I.)	Aurelio Vittore (Epit. I.)

La presente opera è posta sotto la salvaguardia delle leggi che tutelano la proprietà letteraria.

CENNI STORICI

DELLE

LEGGI SULL'AGRICOLTURA

DAI TEMPI ROMANI FINO AI NOSTRI

DELL'AVVOCATO ENRICO POGGI.

Tomo I.

FIRENZE

COI TIPI DI FELICE LE MONNIER.

1845.

45. 1741.

CENNI STORICI

DELLE

LEGGI SULL'AGRICOLTURA.

ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. 83. nota 1. — Gaii Instit. lib. I, 138, 141. — « Superest ut de inter- « dictis dispiciamus. — Certis igitur « ex causis prætor, aut proconsul « principaliter auctoritatem suam « finiendis controversiis præponit... « Propter similitudinem...	Gaii Instit. lib. IV, 138-141. — « Su- « perest ut de interdictis dispicia- « mus. Certis igitur ex causis prætor « aut proconsul principaliter aucto- « ritatem suam finiendis controver- « siis præponit... » — Vuy Op. cit. pag. 53, not. 98. « Propter simili- « dinem....
Pag. 274. vers. 23 Aurelio Vittore (Epist. Tom. I.)	Aurelio Vittore (Epit. I.)

ente opera è posta sotto la salvaguardia delle leggi che tutelano
la proprietà letteraria.

CENNI STORICI

DELLE

LEGGI SULL'AGRICOLTURA

DAI TEMPI ROMANI FINO AI NOSTRI

DELL'AVVOCATO ENRICO POGGI.

Tomo I.

FIRENZE

COI TIPI DI FELICE LE MONNIER.

1845.

Al Chiarissimo Signore Avvocato

FEDERIGO DEL ROSSO

PROFESSORE DI PANDETTE E DI FILOSOFIA MORALE

Nell' Imp. e R. Università di Pisa.

Signore

Memore di quanto faceste per la mia educazione intellettuale negli anni da me passati all' Università Pisana, ardisco offrirvi in questo tenue lavoro un attestato della mia gratitudine. Non vorrete, io spero, giudicarlo con la severità di quel sapiente Giureconsulto, che vi siete mostrato nel *Saggio di Diritto Privato Romano Attuale.*

Poichè se in voi non avessi veduto che l' Autore di un' Opera egregia, la quale onora la nostra Toscana e l' Italia tutta, non avrei avuto ardimento d' intitolare del vostro nome la mia debole fatica. Ma confortato dalla bontà dell' animo che in voi è uguale al sapere, e dall' amicizia che nutriste pel mio fratello *Girolamo*, anco di re-

cente da voi rammentato con dolore, non ho temuto di raccomandarvela.

La storia della legislazione agraria, di cui imprendo a dar brevi cenni, mi è sembrata feconda d'immensi vantaggi sì per l'economia rurale come per la giurisprudenza del nostro paese. Che se non m'avvenisse di rilevarne, come bramerei, tutta

l' importanza, accagionatene la pochezza di mie forze, non il difetto di buon volere, e continuate la vostra benevolenza a chi si pregia di protestarsi

Firenze 20 *Maggio* 1845.

Vostro Aff^mo^ ed Obblig^mo^ Serv^re^ ed Alunno
A. ENRICO POGGI
Sostituto Regio Procurator Generale.

PREFAZIONE.

1. L' agricoltura considerata come l'arte che ha per iscopo di render fruttifere le campagne, e di farle sorgente copiosa di privata e di pubblica ricchezza, può in ogni stato esser presa di mira tanto dalla legislazione economico-politica, quanto dalla civile. Imperocchè quest' arte opera mediante il concorso di tre agenti insieme combinati, cioè:

1° Del colono che è l'artefice.

2° Del terreno il quale è il subietto materiale su cui si esercita l'industria dell'artefice.

3° Del capitale mobile composto dei semi, dei bestiami, dei rustici arnesi, che sono l'istrumento per mezzo di cui si trasmette l' azione del colono alla terra, e se ne eccita la fecondità.

Ora questi tre agenti possono esser investiti:

1° Dalla legislazione economico-politica, inquantochè mirando a far servire la produzione agraria all' interesse dello stato, giudica conveniente, o l'esercitare un' influenza sopra di essi, ovvero remuovere gli ostacoli che potrebbero turbarne l' azione naturale e libera.

2° Dalla legislazione civile, ogniqualvolta l'agricoltore trovandosi sprovvisto del fondo coltivabile, e dell'istrumento inserviente alla cultura, è obbligato a ricercarli presso chi li possiede. Donde nata l'occasione di prestarsi scambievoli servigi tra i privati, si rende necessario l'intervento della legge civile per definire i diritti di ciascuna delle parti, dirigerne l'esercizio e debitamente tutelarli.

2. Questi due rami di legislazione sono poi intimamente connessi tra loro, giacchè il massimo utile sociale dall'agricoltura non è ottenibile senza l'aiuto d'una buona legge direttiva dei contratti colonici; e d'altra parte il fine che questa si propone d'un'equa attribuzione dei diritti fra i diversi interessati nelle intraprese agrarie non può conseguirsi, finchè ostacoli economico-politici esistono a paralizzare e diminuire le forze efficienti della produzione. Laonde il perfezionamento simultaneo di ambedue sembra necessario alla prosperità dell'arte agraria.

3. Lo studio di siffatte leggi può essere con profitto intrapreso sotto più e diversi aspetti dai Giureconsulti e dagli Economisti di qualunque paese: ma per noi Toscani interessa principalmente sotto l'aspetto storico. Imperocchè ci lamentiamo oggidì della condizione stazionaria in cui si trova da molti anni la nostra agricoltura, e della man-

canza di particolari e complete teoriche di gius civile colonico. Si è finora molto disputato intorno alle cagioni che hanno prodotto questi due mali e che li mantengono; ma quel che n'è stato detto non raggiunge pur anco tutto il vero, e non lo accerta. Nè poteva essere altrimenti, tostochè si trascurava di rintracciare nel passato la sorgente primitiva di essi, e d'indagare se una qualche connessione per avventura fra loro esistesse. Le notizie, che possono emergere da tali indagini, a parer mio, porrebbero in chiaro la vera origine e natura di quei mali, ed inoltre riuscirebbero utilissime per avvisare con tranquillo e sicuro giudizio alla qualità dei rimedj abili a distruggerli. Ma non è dato raccoglierle con successo senza tessere un'istoria accurata della legislazione agraria nelle due parti superiormente distinte.

4. Una tale istoria è la sola capace di mostrare, come e quanto l'influenza politica esercitata *dai* Governi sull'arte agraria ha nociuto o giovato alla sua prosperità, come e fino a qual punto siano stati remossi gli ostacoli elevati a danno suo nei secoli decorsi, e come questi possano avere impedito la formazione e l'incremento delle buone teoriche di gius colonico. Una tale istoria è altresì la sola, che col lume degli esempj e colla dottrina dell'esperienza può prevenire il ritorno delle leggi perniciose all'agricoltura, additar le vie per

farla progredire, e servir di guida alla formazione del miglior diritto agrario.

5. Io ho tentato di far cosa utile al mio paese con dar brevi cenni istorici di questa legislazione, non sentendomi forze bastevoli a concepire, non che ad eseguire, il piano di una istoria particolarizzata, ed in ogni sua parte completa. E quantunque io m'abbia per tal modo minorate d'assai le difficoltà del lavoro, egli è rimasto pur sempre superiore alla mia tenuità: tantochè un grave timore mi contrista di aver troppo osato nell'intraprenderlo, e di troppo confidar oggi nella benignità del pubblico a cui lo sottopongo. Ma se in vista del motivo che mi spinse a sì ardua impresa otterrò indulgenza dal lettore, mi chiamerò abbastanza ricompensato delle lunghe fatiche.

INTRODUZIONE.

6. Con somma sapienza è stato detto, che il sorger dell'arte agraria nelle società umane aprì la via ai governi civili (1), perchè fu opera sua la fissazione stabile dei popoli sopra determinati territorj, non che l'emancipazione della gente industriosa, per l'avanti costituita in stato quasi servile. Onde comprendere come sì grandi benefizj si debbano da lei riconoscere, è d'uopo ricercare le verosimili cagioni che spinsero gli uomini lungo tempo vissuti coi prodotti della caccia e della pastorizia ad intraprendere la cultura dei terreni, ed è pur d'uopo indagare i modi pei quali siffatta mutazione potè operarsi (2).

(1) Romagnosi — Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento — Par. I, pag. 19. — Introduzione al diritto pubblico, pag. 345 e seg.

Micali — Storia degli antichi popoli italiani, cap. 26.

Rossi — Cours d'Économie politique, tom. 2, première leçon.

(2) Reynier — De l'Économie publique des Arabes et des Juifs, chap. 2.

Tacito — De moribus Germanorum, cap. 15.

Romagnosi. — Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento — Par. I, pag. 20. — Assunto primo della scienza del diritto naturale pag. 10. —

Tocqueville — De la démocratie en Amérique, tom. 2, pag. 323, 325.

zioni fossero assai gravose, perchè molte erano le famiglie dei Capi: e in quei tempi di frugali costumi la vita di ciascun uomo, sia d'umile, o d'elevata condizione, coi soli prodotti della pastorizia si sostentava.

9. La terza classe degli uomini della tribù era composta degli schiavi, i quali vivevano il più delle volte nel seno delle famiglie, incaricati insieme colle donne delle domestiche faccende. Ad essi i padroni potevano infliggere qualunque gastigo, e impunemente togliere la vita, sicchè il loro stato era abiettissimo (1).

10. Queste poche notizie intorno alla condizione economico-civile dei popoli nomadi sembrano sufficienti a far comprendere la verosimil cagione che gl'indusse in progresso a mutar genere di vita. Imperocchè questo regime di convivenza conteneva in se un germe d'inevitabile dissoluzione. I prodotti della pastorizia essendo per natura limitatissimi, non potevano a lungo sopperire ai bisogni di popolazioni ognora crescenti, e la stabilità di quei governi doveva rimaner compromessa appena si verificava un eccesso nel numero dei consumatori sopra la quantità delle annue produ-

(1) Levitico — Cap. 25, par 39.
Reynier — De l'Économie publique et rurale des Grecs, chap. 1.

zioni (1). Moltiplicatesi infatti le famiglie dei magnati, dovevano aumentar l'esazioni a carico degli industriosi, i quali cresciuti essi pure di numero, rimanevano esposti al pericolo di morir per fame. A preservarli dal quale due soli espedienti si offrivano, o d'emigrare in traccia di nuovi paesi non tocchi ancora da piede umano per quivi fissare le sedi, o di obbligare i Capi a divider con esso loro le terre per ridurle a cultura.

11. Presero per un tempo il partito dell'emigrazioni, e le istorie antiche ne segnalano moltissime (2); ma quando per la lontananza dei paesi vuoti d'abitatori l'emigrazione diveniva un rimedio inefficace a sodisfare alle imperiose necessità, rivolsero il pensiero alla cultura delle campagne. E poichè i signori per una mal intesa ambizione ed avarizia si rifiutarono alla divisione dei terreni, suscitossi nel cuor degli oppressi un sentimento di fierezza e d'indipendenza. Osarono d'insorgere contro i renitenti, e infranto il vincolo della suddittanza seppero ben presto astringerli a cedere,

(1) Romagnosi — Osservazioni sulla scienza nuova del Vico.
Sismondi — Études d'Économie politique, tom. 1, III, essai.
Giraud. — Recherches sur le droit de propriété chez les Romains, Aix 1838.

(2) Dion. Halicarn. — Antiq. lib. 1.
Vico — Op. cit. cap. 2, par. 24, 32, 35, 36.
Rossi — Op. cit. tom. 1, XIII leçon.
Niebhur — Op. cit. tom. 2, pag. 25, 145.
Romagnosi — Assunto primo del diritto naturale, par. 10.

ed assegnar loro una parte delle terre. Di qui ebbe origine l'esercizio dell'arte agraria, e la conversione delle genti industriose nelle prime plebi delle città (1).

12. Accennate in cotal guisa le cause e i modi del passaggio dei popoli dalla vita pastorale all'agricola, mi accingo a tesser l'istoria legislativa dell'arte agraria, movendola dalla fondazione della città di Roma, e conducendola fino ai nostri giorni. E per servire alla maggior chiarezza del lavoro, credo utile il dividerlo nei sette seguenti periodi.

1° Dalla fondazione di Roma fino all'Impero.

2° Dall'Impero fino alla sua caduta in occidente.

3° Dalla caduta dell'Impero d'occidente fino alle repubbliche toscane.

4° Dalle repubbliche toscane fino al governo Mediceo.

5° Dal governo Mediceo fino a quello di Pietro Leopoldo.

6° Dal governo di Pietro Leopoldo fino a quello di Ferdinando III.

7° Dal governo di Ferdinando III fino ai dì nostri.

(1) Vico — Op. cit. cap. 2, par. 51, 53.
Reynier — De l'Économie publique des Grecs, chap. 1.
Romagnosi — Dell'indole e dei fattori dell' incivilimento. Par. 1. — Assunto primo del diritto naturale par. 10.

PERIODO PRIMO.

DALLA FONDAZIONE DI ROMA FINO ALL'IMPERO.

C'est à son économie nationale plus encore qu'à toute autre cause que Rome a dû sa prompte décadence, et ses terribles catastrophes politiques.

ROSSI — Cours d'Économie polit. tom. II, treizième leçon.

13. Roma che vide un tempo soggetti al suo impero i popoli i più civili della terra, fu nei suoi primordj umile, ristretta in angusti confini, e spregiata perfino dalle antiche genti del Lazio. Il destino di sua futura grandezza venne fermato dal momento in cui la moltitudine degli uomini industriosi sottrattasi al giogo dei signori si diè alla cultura dei terreni, perchè d'allora in poi divenuti essi gelosi di conservare la nuova industria e l'acquistata libertà, si addestrarono nella difesa dei proprj diritti, e in breve si resero capaci di gloriose imprese. Ma per una singolarità non più intesa dalle istorie, l'ingrandimento della romana gente appena cominciato riuscì funesto all'industria che lo aveva procurato, ed è forza affermare che l'arte agraria, mentre aprì ai Romani insieme

colla civiltà la via della gloria, fu ancora la prima vittima del loro inalzamento. Tutto il corso di questo periodo chiaramente lo mostrerà.

14. Come ed in qual modo la vita agricola ivi s'instaurasse, non è dato stabilirlo, essendo troppo scarse le notizie storiche fino a noi pervenute. Pure a maggior chiarezza dell'argomento, sentendo il bisogno di una qualche ipotesi che non sia affatto ideale, ma combini con le tradizioni comuni intorno alle origini di Roma, dirò come io reputi seguito cotale avvenimento. Il territorio su cui sorse quella città era nel suo principio di piccola estensione, ed occupato da popolazioni dedite alla pastorizia. Le quali si componevano dei signori, conosciuti poi sotto il nome di patrizj, degl'industriosi a quelli sottoposti ed in appresso chiamati plebei, e degli schiavi. La classe degl'industriosi si era formata di quei miseri che per mancanza d'alimenti o per evitare un imminente servaggio avevano abbandonato le contrade vicine, e si erano refugiati là dove la protezione dei signori offriva loro un ricovero, ed un asilo. Quivi sottopostisi volentieri alla dominazione di costoro ne ricevettero in custodia gli armenti, e per questa via si procurarono una onesta sussistenza. La loro condizione non differiva punto da quella degli uomini semi-schiavi delle tribù pastorali poc'anzi rammentati. Imperocchè mancavano

di qualunque dominio dei terreni, non avevano parte al governo dello stato, nè esercitavano le funzioni del sacerdozio. Il dominio, la sovranità, il potere sacerdotale spettava alle sole famiglie dei magnati. — Di questa forma di reggimento v'è traccia non dubbia nelle storie romane (1).

15. E durò finchè i prodotti della pastorizia bastarono al sostentamento di tutto il popolo. Cresciuto questo oltremisura, convenne provvedere alla mancanza dei viveri. L'emigrazione di una parte degl'industriosi non era possibile, perchè il territorio italiano era tutto abitato da numerose popolazioni da lungo tempo educate alla vita civile. Intorno ai Romani stavano gli Etruschi e i Latini, più in là gli Umbri, e i Sanniti; in una parola era vano cercare per l'Italia un vasto spazio di terreno non occupato (2). Frattanto i signori non volevano cedere agl'industriosi la proprietà di una parte delle terre, la quale si esigeva da loro come condizione necessaria ad intraprender l'agricoltura. In tale stato di cose la guerra civile appariva

(1) Niebhur Tom. 1, pag. 402 e seg.; tom. 2, pag. 25, 26, 67, 69, 143, 145, 147, 162 e 393.

Straesser — Essai sur les plébéiens romains des premiers temps — Extrait publié par Golbery après Niebhur. Tom. 7, pag. 82 e seg.

Giraud — pag. 61 in not. e pag. 53, 80, 81.

Warnkoening — Histoire externe du droit romain. Bruxelles 1835, par. 23, 25, 34.

(2) Micali — Op. cit. cap. 6 e seg.

Denina. — Rivoluzioni d'Italia, Tom. 1, p. 29.

tuno dividere il periodo in due epoche. La prima abbraccerà tutto il tempo del governo regio, e conterrà l'esposizione succinta delle istituzioni e costumanze agrarie, che sotto i re s'introdussero. La vedremo feconda di favori e di protezioni d'ogni maniera per la nuova classe dei liberi coltivatori. La seconda comprenderà tutto il tempo del governo repubblicano, e in essa saranno esposte le vicende a cui andò incontro l'industria agraria, la guerra che a lei mossero i patrizj, la sua lenta decadenza, e la totale rovina al cadere della repubblica.

EPOCA PRIMA.

Governo regio.

18. Conforme la distinzione superiormente stabilita dei due rami di legislazione agraria, discorrerò in prima delle costumanze e istituzioni agrarie economico-politiche, poi delle civili, rammentando che tra le prime intendo annoverare tutte quelle che avevano in mira di far servire l'agricoltura all'interesse dello stato, tra le seconde quelle che tendevano a regolare e garantire le diverse convenzioni stipulate fra i privati a fine di moltiplicare le imprese agrarie.

§ 1.

Istituzioni agrarie economico-politiche.

19. Le assegne dei terreni ai plebei furono l'ordinamento primo con cui i re attivarono l'esercizio dell'arte agraria nella campagna romana, e crearono una classe di coltivatori proprietarj. Questa verità per altro è sfuggita all'acume dei

più distinti scrittori moderni; in quantochè alcuni parlando delle assegne hanno mancato di ravvisare in esse il fatto primitivo che diè causa all'iniziamento dell'agricoltura, ed altri hanno impugnato che i plebei avessero il dominio dei campi assegnati. Le quali due opinioni, siccome si allontanano di troppo dal vero in un punto dei più interessanti per la presente istoria, vogliono essere con diligenza schiarite e rettificate. Riguardo alla prima è da avvertirsi che il sig. Niebhur certamente uno dei più dotti investigatori delle antichità romane, per aver riscontrato che le assegne dei terreni venivano fatte ai soli plebei, e non ai patrizj, ha supposto che fosse un privilegio accordato ai primi onde compensarli d'altri privilegi che i soli patrizj godevano (1). Ma pure l'opinione di Varrone, ch' egli ben conobbe, è molto diversa dalla sua, poichè questo accurato scrittore dichiara, le assegne essere state dirette a provveder la plebe di terreni coltivabili, e a darle in sostanza un collocamento (2). Ed è molto facile raggiunger

(1) Tom. 2, pag. 161, 220, 337.

(2) De L. Lat. cit. da Niebhur tom. 2, pag. 161, 162. — Vuolsi avvertire che questo scrittore parla d'assegne di terreni seguite sotto Servio Tullio, ma questa circostanza non che toglier forza al mio argomento l'accresce. Se le distribuzioni di terre fatte da quel re ebbero in mira lo scopo indicato da Varrone, tanto più è da credersi che l'avessero le antecedenti; perchè ai tempi di Servio una gran parte della plebe era provvista, e ai tempi di Romolo e di Numa Pom-

il motivo per cui essa sola ricevette le terre dal re. Imperocchè posto, com'è stato detto di sopra, che i patrizj fossero padroni di tutto l'agro romano, ne conseguiva che i re, volendo darne a coltivare una porzione alla plebe, la dovessero togliere a costoro. I quali perciò non potevano aver parte in quelle assegne siccome fatte di terreni una volta a loro appartenenti. E quando si determinarono a coltivar la residua campagna, della quale pure godevano il dominio, non abbisognò che l'autorità sovrana l'assegnasse loro, ma bastò che procedessero a dividersela amichevolmente. Sembra dunque inesatta l'asserzione che dichiara le assegne un privilegio della gente plebea.

20. Nè meno erronea è l'altra opinione che dice sprovvisti i plebei di qualunque dominio sui campi in cotal guisa ottenuti. Imperocchè tutti gli antichi scrittori concordemente attestano che lo ebbero pienissimo e libero da qualunque aggravio (1); contro le quali autorevoli testimonianze non si può muover dubbio senza rischio di sovvertire ogni storica fede, e senza incorrer

pilio non possedeva, per quanto si congettura, un solo jugero di terreno.

Ved. Cicero — De republica lib. 2, 14, 18.

(1) Dion. Halicarn. Antiquit. Rom. Lib. 2, par. 62. — Var. de LL. loc. cit. — Niebhur Tom. 2, pag. 162, 391: Tom. 3, pag. 218: Tom. 4. pag. 418.

Giraud — Op. cit. p. 15, 28, 33, 41.

la taccia d'impugnare un fatto apertamente conforme alle leggi ordinarie della natura umana. Ed invero, che uomini liberi e nuovi alle penose fatiche dell'agricoltura volessero aver la certezza di raccoglierne per l'intero i prodotti, e di posseder liberamente i fondi da loro dissodati, è agevolissimo l'ammetterlo e il crederlo avvenuto; mentre se si configura l'ipotesi contraria di un possesso incerto dei fondi, e di una parziale percezione dei frutti, difficilmente ci persuaderemo che codesti uomini si piegassero al lavoro, e che la vita agricola sotto sì tristi auspicj s'instaurasse. Ma probabilmente coloro che scesero in questa opinione furon tratti in errore dal non aver distinto nelle istorie antiche il tempo in cui un popolo visse dei soli prodotti della pastorizia, dall'altro cui s'era dato all'esercizio dell'agricoltura, ond'è che confusero gli industriosi mezzoschiavi esistiti in quella prima età con i plebei indipendenti e liberi della seconda. Oppure essi sono stati tratti in inganno dall'aver confuso i plebei coltivatori dei proprj fondi con alcuni proletarj, che in progresso, ricevute dai patrizj le terre di dominio del pubblico per coltivare, si costituirono in istato di volontaria dependenza da quelli. — Ora il primo di questi errori mi do a credere d'averlo dileguato con le notizie esposte di sopra intorno all'emancipazione degl'industriosi

all'attivarsi della vita agricola, e confido del pari di rettificare il secondo con quel che sarò per dire in appresso intorno alla condizione dei lavoratori dei campi altrui (1).

21. Appena emanata la legge che ordinava le assegne a favor dei plebei, gli auguri procedevano a recarla in atto, perchè volevasi che sotto gli auspicj della religione si costituissero le prime proprietà private. Si portavano costoro nei terreni assegnati, ed ivi tracciavano diverse linee rette in modo che le une si intersecassero colle altre, e formassero tanti distinti quadrati comprensivi di una porzione di terra sufficiente alla lavorazione ed al mantenimento di una famiglia plebea. Quella striscia di suolo su cui veniva tracciata ciascuna linea era destinata a rimanere incolta, sia per servire all'uso di via o di fossa per lo scolo

(1) Il sapientissimo Vico, certamente uno dei più benemeriti scrittori della storia del diritto, è caduto egli pure nell'errore di confondere la vita pastorale dei popoli con l'agricola (di che lo rimprovera giustamente, sebben con troppa asprezza, il Romagnosi nel suo opuscolo intitolato — Osservazioni sopra la scienza nuova) e di parificare i clienti romani ai plebei contro le più solenni e ripetute dichiarazioni degli storici antichi. – Ved. Tit. Liv. passim. Niebhur, op. cit. Tom. 2. Warnkoenig, op. cit. pag. 33, 34. – Ma se si pensa al tempo in cui quel sommo visse e alle tante verità compendiate in poche pagine, di cui egli arricchì la sapienza italiana quasi un secolo prima che fiorissero gli studj storici negli altri paesi, noi, anzi che tener conto di questi e d'altri errori in cui è caduto, gli porgeremo un tributo d'eterna gratitudine per avere il primo gettato le basi della scienza dell'istoria.

delle acque, sia per ricevere le pietre angolari ed i termini, che fissavano il punto di separazione di un fondo dall'altro. Con quest' unico sistema i terreni si rendevano suscettivi di privato dominio, e la consegna che di quelli andava a farsi ai plebei importava l' attribuzione immediata della piena e libera proprietà (1).

22. Agli agricoltori plebei fu inoltre conceduto il diritto di portare le armi nelle guerre nazionali, affinchè animati dal desiderio di conservare le proprietà respingessero con successo le invasioni nemiche (2). E di più venne prescritto che ogni qualvolta nei combattimenti trionfassero e l'inimico disperdessero, fossero messi a parte della preda e dei terreni conquistati (3). I quali ordini

(1) Dion. Halicarn. lib. 2.

Higin. — De limit. apud Goesium rei agr. script. pag. 117.

Niebhur. Tom. 4, pag. 426 e seg., pag. 434 e seg.

Giraud — Op. cit. pag. 103, 107.

Anche in Grecia il diritto di proprietà fu consacrato nella maniera la più solenne. — Giraud, pag. 35 e seg.

(2) Dion. Halicarn. lib. 2 e lib. 9.

Garzetti — Della condizione d' Italia sotto gl' Imperatori Romani. Ediz. 1, Tom. 2, p. 125.

Niebhur, Tom. 2, pag. 188.

Hullmann après Niebhur Tom. 7, pag. 199.

Chi era radiato dalle tribù rustiche perdeva il diritto di servire nelle legioni, giacchè dalle tribù urbane non si traevano mai i guerrieri, meno i casi straordinarj. (Niebhur tom. 2, pag. 299.)

(3) Il diritto della plebe alla distribuzione di una parte dei terreni conquistati era correspettivo al servizio militare gratuito che

mirabilmente concordano colle necessità di quegli uomini di recente iniziati alla vita agricola. Imperocchè la partecipazione alle prede era un compenso ai danni che tuttodì risentivano dagli ostili saccheggi; e la concessione di nuove terre sodisfaceva ai bisogni delle famiglie plebee non abbastanza provviste, le provviste rendeva più agiate. In questo modo si rendeva utile a pro dell'agricoltura anco il male inevitabile delle guerre.

23. Fu pure statuito per il decoro dei plebei di tenerli separati dai liberti, e dagli uomini di straniera origine non ascritti alla cittadinanza, i quali esercitavano le arti meccaniche. Quelli furono tutti annoverati nelle tribù rustiche, perchè la loro abituale residenza era nelle campagne; questi nelle urbane, perchè risedevano in città ed

prestava, e fu riconosciuto e sanzionato dal momento in cui essa venne costituita un corpo libero e indipendente dello stato. (Frontin. Strateg. IV, 3, 12. Nieb. Tom. 3, pag. 217 e seg., Tom. 5, pag. 26. Dion. Halicarn. lib. 4, 9, 10. Tit. Liv. lib. 1, 46.) Quella parte del terreno conquistato che sopravanzava alla distribuzione fatta alla plebe diveniva proprietà della repubblica per l'uso di cui parleremo in appresso. Sotto i re le distribuzioni di terre furono spesso rinnovate, e sotto i primi consoli pure fu fatta una nuova assegna. (Plinio Hist. natur. lib. 18. Tit. Liv. lib. 1, 43; lib. 3, 34; lib. 5, 24, 30. Dion. Halicarn. lib. 3 e 4. Passim. lib. 16, 31, 32. Guarini.—Trattato storico legale della finanza del popolo romano, Napoli 1841, pag. 7. Niebhur, Tom. 2, pag. 85, 311; Tom. 4, pag. 169, 339.) — In seguito le assegne divennero rare oltremodo, poi cessarono affatto. — Nella seconda epoca di questo periodo ne vedremo le ragioni; ci basta per adesso di aver richiamato l'attenzione del lettore sopra questo diritto importante della plebe agricola.

ebbero l'espresso divieto d'intrudersi tra gli agricoltori, e di portare le armi (1). Nè alla dignità del cittadino coltivatore nuoceva la presenza dei servi sulle terre appartenenti a molti senatori e patrizj, quasichè questi ve gli avessero posti in segno del loro disprezzo per la nuova industria. I patrizj, comunque non vedessero di buon'occhio prosperare a cagione di essa la plebe, e consolidarsi insieme la sua libertà, pure seppero di subito riconoscere ed apprezzare i profitti che nel proprio interesse potevano ritrarre dalla coltivazione delle terre. Ond'è che fino dai primi tempi la intrapresero con ardore, e se alcuni usarono l'opera dei servi nel disbrigo delle faccende le più materiali, e più lunghe, lo fecero perchè i pubblici affari li costringevano a dimorare per molto tempo in città. Però non tralasciavano nei momenti d'ozio di recarsi alla campagna per vegliare le famiglie rustiche, e dirigerle con utili precetti nella esecuzione delle opere le più difficili e le più interessanti; dimodochè la parte nobile dell'artefice agrario, quella richiedente l'uso delle facoltà razionali fornivanla essi, non i servi. Molte e non dubbie testimonianze offre la storia dell' alta considerazione in cui gli antichi patrizj tennero l'agricoltura. Istituirono a bella posta le feste saturnali per dare talvolta ai servi l'autorità di padroni, quasi in

(1) Plin. Histor. natur. lib. 18, cap. 3.

omaggio dell'arte a cui prestavano il loro ministero (1). Non poche fra le cospicue famiglie di quell'ordine vuolsi che traessero il nome da quella specie di lavori, o di culture in cui primeggiarono; quali furono a cagion d'esempio le famiglie dei Fabj, dei Lentuli, dei Pisoni, e dei Giunj. E finalmente viene attestato che anco nei secoli quarto e quinto, quando già l'arte agraria cominciava a decadere, emergevano fra i notabili patrizj i Quinzj, i Fabricj, i Curj Dentati coltivatori dei proprj poderi, i quali non si vergognavano di cambiare alternamente le insegne consolari e dittatorie con i rustici arnesi (2). Cotali esempj dimostrano che l'esercizio dell'industria agricola nei primi tempi non riceveva alcuna macchia per la parte che ad esso prendevano i servi dei ricchi.

24. Il popolare insegnamento aveva per iscopo primario il progresso e l'amore per l'agricoltura, e la religione sovra tutte le arti la estolleva. Dodici divinità maggiori si credeva che proteggessero le campagne, e ciascheduna con special

(1) Dion. Halicarn. lib. 1.
Niebhur – Tom. 2, pag. 28.
(2) Plin. Histor. natur. lib. 18, cap. 2; lib. 33, 54.
Valer. Max. lib. IV, 4, n° 7.
Columella — De re rust. lib. 1 in princ.
Niebhur — Tom. 6, pag. 324, 325.
Hullmann après Nieb. Tom. 7, pag. 109.
Giraud — Op. cit. p. 45.

culto veniva onorata. A Cerere prima patrona dell'ordine plebeo fu a bella posta eretto e consacrato un tempio nel foro, ove s'implorava di continuo l'abbondanza delle messi e la prosperità delle campagne. La custodia dei confini dei poderi era gelosamente raccomandata al Dio Termine, onde chi gli avesse violati incorreva nell'ira del nume, e sottostava a pena capitale. Molte altre Deità minori avevano particolar cura dei bestiami e dei servi rustici, alle quali pure si inalzavano altari, e si dirigevano preghiere per averle propizie (1).

25. A questi principali ordini ed istituti, tendenti per vie dirette a rendere onorevole e quasichè sacrosanto l'esercizio dell'arte agraria, aggiungevasene altri secondarj.— Alcuni miravano ad impedire che gli agricoltori fossero sviati dal campo nei momenti più preziosi, altri gli eccitavano a migliorare i prodotti, e provvedevano insieme a difenderli dalle insidie dell'altrui rapacità. Infatti s'erano istituite le ferie per la raccolta delle

(1) Dion. Halicarn. lib. 2, 9.

Brissonio — De formulis romani juris, lib. 1, par. 92.

Cassini — Diritto Papisiano, Napoli 1837, pag. 275.

Badolisani — Considerazioni sugli ordini antichi, e le leggi dei Romani, pag. 18, 19.

Giraud — Op. cit. p. 72, 80 e seg. 119.

Laboulaye — Histoire du droit de propriété en Occident, liv. 2, chap. 2.

Niebhur — Tom. 2, pag. 439.

messi, e per le vendemmie, proibiti i comizj e le assemblee della plebe nei giorni di mercato, e di fiera, e stabilito che guerre non s'imprendessero fuorchè in quei tempi dell'anno in cui si fecondavano i germi nei terreni (1). Fu pure ordinato, per quanto credesi, da Numa Pompilio che il vino da usarsi nelle libazioni sacre fosse fatto con le uve della vite potata. E questo egli prescrisse per risvegliare negli agricoltori l'utile desiderio di bene apprendere l'arte di potare le viti, insinuando loro che gli Dei sdegnassero una libazione impura quale giudicavasi quella fatta col vino della vite mal coltivata (2). Finalmente furono sancite severissime pene contro chi derubava le messi od altri prodotti dei campi, e contro chi introduceva gli armenti nelle terre frumentarie (3). Non dee quindi far meraviglia se in mezzo a tanti favori e protezioni l'industria agricola procedè con assai prosperità, e potè profittare di una pacifica esperienza per migliorare di anno in anno le sue produzioni.

(1) Plin. Hist. natur. lib. 18, cap. 3.
Dion. Halicarn. lib. 10, 11.
Badolisani, pag. 119.
(2) Plin. Hist. natur. lib. 14, cap. 12.
Cassini — Op. cit. pag. 262, 264.
(3) Dion. Halicarn. lib. 2, 10.
Tit. Liv. lib. 3, 55.
Plin. Histor. natur. lib. 18, cap. 3.
Niebhur. Tom. 5, pag. 54.
Giraud — Op. cit.pag. 120.

Un testimonio non dubbio della sapienza acquistata dagli antichi romani coltivatori ce l'offre Catone nel suo libro sull' agricoltura, il quale benchè vivesse in un secolo in cui l'arte era al sommo decaduta, raccolse e fece tesoro di quegli assiomi agrarj, che i suoi antenati in tempi più felici avevano dietro lunghe e ripetute osservazioni stabilito (1).

26. Di un'ultima istituzione resta a parlare, la quale benchè presenti un' indole tutta politica, pur nonostante fu inventata e diretta allo scopo di consolidare la plebe nell'esercizio di quest'arte benefica ed incivilitrice. Essa fu la istituzione del censo e delle centurie, creduta giustamente opera del re Servio Tullio, con la quale gli agricoltori plebei vennero ammessi al godimento dei diritti politici. Egli è certo che per l'innanzi non potevano prendere alcuna parte alla formazione delle leggi, alla elezione dei magistrati, nè agli altri affari di stato, i quali si trattavano tutti e si decidevano dai re in unione agli ottimati. Ora la istituzione accennata conferì ai plebei molti diritti politici, e diè loro una fondata speranza di eguagliare in progresso la condizione dei patrizj. Imperocchè Servio procedè a distribuir tutto il popolo in cinque distinte classi, ciascuna delle quali differiva dall'altra per la quantità delle ricchezze

(1) Cato — de re rustica per tot.
Ved. Illustrazione I in fine del volume.

possedute dai cittadini che v'erano ammessi. Il censo della prima classe doveva ammontare almeno a centomila assi, quello della seconda a settantacinquemila, quello della terza a cinquantamila, quello della quarta a venticinquemila, quello della quinta a circa dodicimila. Sicchè la proporzione fra le sostanze patrimoniali delle diverse classi era tale, che tre individui della prima ne possedevano una quantità uguale a quella di quattro della seconda, di sei della terza, di dodici della quarta, di ventiquattro della quinta. — Inoltre il re suddivise ciascuna classe in centurie, facendone cento nella prima, benchè comprensiva di un numero di famiglie minore di quello delle altre, facendone venti nella seconda, ed altrettante nella terza e nella quarta, trentatre poi nella quinta. Ad ogni centuria attribuì un numero eguale di suffragi, e volle che i partiti si vincessero alla semplice maggiorità sul totale delle voci distribuite *fra le* diverse centurie. Tutte le classi si doveano convocare per eleggere i principali magistrati, e per deliberare sui più gravi affari di stato. Ma poichè la votazione incominciava sempre dalle centurie della prima classe, e dopo si passava per ordine alle altre, così dipendeva dalla volontà e dalla buona intelligenza dei più facoltosi il rendere spesse volte inutili i suffragi delle ultime classi. I comizj in cotal guisa costituiti si chiamarono centuriati.

27. La plebe che in quei tempi scarseggiava di sostanze patrimoniali fu descritta quasi tutta nelle ultime classi; ed esercitò per allora una ben piccola influenza nelle pubbliche deliberazioni. Ma conobbe che questa innovazione l'era sommamente favorevole, inquantochè distruggeva ogni privilegio di casta, e prometteva il potere a chi sapesse mediante l'industria arricchire. Laonde si ripromesse che l'esercizio indefesso dell'agricoltura cotanto protetta in quei tempi dalle leggi, ed unica sorgente di onesta ricchezza per ogni condizion di persone, l'avrebbe grado a grado condotta a dividere coi patrizj la politica sovranità dello stato (1). Un nuovo eccitamento fu questo all'amor suo per l'arte agraria, alla quale si affezionò in guisa che l'esercizio d'ogni altra arte le comparve d'allora in poi indecoroso ed umiliante, e con fermezza lo ricusò (2). È quindi giusto il concludere che l'ordine economico dei Romani sotto il governo regio ebbe per base fondamentale l'agricoltura, e l'ordine politico pure si appoggiò ad un sistema normale di leggi agrarie (3).

(1) Ved. Illustrazione II in fine del volume.

(2) Dion. Halicarn. lib. 2 e lib. 9.

Niebhur — Tom. 2, pag. 391, 392, 393.

(3) Garzetti — Tom. 2, pag. 125.

Montesquieu — Considérations sur les causes de la grandeur des Romains, chap. 3.

§ 2.

Diritto agrario-civile.

28. Prima di cominciare l'istoria del diritto agrario-civile, debbo avvertire che le mie indagini si restringeranno a quelle sole parti di esso che propriamente riguardano l'esercizio dell'arte agraria. E queste parti pare a me non essere più che due. Imperocchè l'artefice campagnuolo per due principali cagioni può impegnare altri a prestare un servigio convenzionale: la prima, quando egli manchi del terreno su cui esercitare la propria industria, o all'incontro ne abbia del superfluo; la seconda, quando sia sprovvisto di quel bestiame che è istrumento necessario alla cultura, e si trovi costretto a ricercarlo da chi lo possiede. Laonde i rami del diritto agrario-civile che formeranno soggetto della presente istoria, si residueranno a quello che ha per subietto i modi di far valere le terre mediante l'opera dei proletarj, ed all'altro che si occupa delle contrattazioni dei bestiami rustici, e dei modi di tutelarle.

29. Le istituzioni agrarie civili, invalse fino dai primi secoli nella campagna romana, consistono nella *colonia parziaria* conosciuta allora sotto il nome di precario, e nella *redibitoria*. Quella fu il

primo contratto con cui si rese produttiva la terra per mano di chi non era proprietario; questa il primo rimedio per assicurare l'utilità del commercio dei bestiami e dei servi rustici considerati come parte dell'istrumento del fondo.

30. Il primo bisogno d'affidare all'industria dei proletarj la cultura delle proprietà fundiarie nacque per causa delle pubbliche terre. Imperocchè fra gli usi che i re di Roma introdussero, ad imitazione degli altri popoli agricoli dell'antichità, vi fu quello di rilasciare alcune porzioni del territorio nazionale in assoluta proprietà dello stato, sottraendole affatto a qualunque diritto di privato dominio (1). Quest'uso, alquanto singolare, mirava ad un savio fine: dal quale, se non l'avessero le passioni politiche distolto, sarebbero alla repubblica derivati immensi vantaggi. La rendita di tali fondi era destinata al culto degli Dei, al mantenimento dei sacerdoti, ed insieme alla sodisfa-

(1) Aristotel. — OEconom. II, tom. 2, 389 ex edit. Casaub.
Tit. Liv. lib. 2, 25, 31, 41; lib. 8, 1; lib. 38, 48.
Dion. Halicarn. lib. 8, 76.
Sicu. Flac. — De condit. agror. apud Gœsium, pag. 2.
Sigonio — De antiquo jure Italiæ, lib. 1, cap. 16; lib. 2, cap. 4.
Nieb. Tom. 2, pag. 55, 161; Tom. 3, pag. 182, 215.
Giraud — Op. cit. pag. 160.
Laboulaye — Histoire du droit de propriété en Occident. lib. 2, cap. 1.
Guarini — Op. cit. pag. 6, 19.
Boechk — De l'Économie politique des Athéniens — tom. 2, chap. 2; Paris 1828.

zione delle pubbliche necessità, senza che occorresse disastrare con annui tributi i patrimonj dei cittadini. Ai Re, come capi supremi dello Stato, e sommi sacerdoti insieme, spettava l'amministrazione delle pubbliche terre, ciò che è probabile delegassero ai patrizj, insinuando loro di concederle a cultura alle famiglie plebee rimaste a caso sprovviste di terreni (1). Quindi ebbe vita il primo contratto colonico, imitato in seguito dai privati; le notizie intorno al quale, sebbene non da altri documenti attinger si possano che dai posteriori al governo regio, pure non può venirmi per ciò rimprovero d'anacronismo, raccogliendosi da molti luoghi degli antichi scrittori che esso fosse il solo usato nei primi tempi dell'era agricola (2).

31. Fu detto poc'anzi che questo contratto sotto il nome di *precario* ebbe l'indole giuridica della *colonia parziaria*. Quel nome gli fu impresso perchè i plebei, onde ottener le terre pubbliche, costumavano di pregare i patrizj amministratori a

(1) Festus in ver.—Patres—Patres senatores ideo appellati sunt, quia agrorum partes tenuioribus tribuebant perinde ac liberis propriis.—

Dion. Halicarn. lib. 1.

Guarini — Op. cit. p. 11.

Ved. Illustrazione III in fine del volume.

(2) Dion. Halicarn. lib. 2.

Cato — De re rustica cap. 136, 137.

Cicero — Act. 1, e 2 contra Verrem passim.

Appian. — De bello civil. lib. 1.

concederle loro (1). Riguardo all'indole giuridica v'ha chi ha creduto di ravvisar in essa un'enfiteusi o un censo, anzichè la colonia parziaria (2). Perciò è d'uopo dimostrare, che i lavoratori dei fondi altrui non ebbero mai alcun diritto di proprietà su quelli, ma la semplice facoltà di ritenerli per un anno; e che dividevano coi proprietari i frutti per parti in ragione dei capitali respettivamente conferiti nelle rurali imprese. Ove sia posto in chiaro che questi due elementi costituivano l'essenza di quel contratto, diverrà evidente ch'era la colonia parziaria, e non l'enfiteusi o il censo, essendo incontrastabile che quelli soli caratterizzano l'indole giuridica della medesima.

32. I campi pubblici dei Romani erano vaste parti di territorio non circoscritte da alcun termine artificiale, nè divise con le regole e coi riti osservati nell'assegna dei campi ai privati, cosicchè per l'incertezza dei loro confini potevano sempre accrescersi con nuove aggiunte di terreni occupati ai nemici; onde si chiamarono occupatorj ed arcifini « ab arcendis finibus ». Nei primi

(1) Ved. not. 1 pag. 33, e Illustrazione IV in fine del volume.
(2) Vinnii — Instit. lib. 3, tit. 25, n° 7.
Vertot — Révolutions Romaines. T. 1, lib. 3, pag. 203, Paris 1806.
Laboulaye — Op. cit. p. 76, 77.
Merimée — Essai sur la guerre sociale. Paris 1841, pag. 15, 16.
Garzetti — Op. cit. tom. 2. p. 117, 331.
Guarini — Op. cit. p. 19.

tempi in cui il numero n'era scarso, e mediocre l'estensione, si usò di concederli a chi primo li richiedeva. Più tardi, moltiplicatisi per le conquiste i campi pubblici, si cominciarono ad emanar editti, nei quali era dichiarata la quantità degli jugeri che lo stato destinava alla cultura. Ma in ambedue queste età è certo che niun diritto sui terreni pubblici fu mai accordato ai lavoratori, e che alla fine di ogni anno potevano essere scacciati a piacere. La continua permanenza sui fondi anco per un tempo lunghissimo non migliorava la loro condizione giuridica, poichè erano sempre amovibili ad arbitrio tanto alla fine del primo come del centesimo anno. Innumerevoli prove di questa verità possono raccogliersi dalle opere di Cicerone, fra le quali è sommamente rimarchevole una tolta dall'orazione sulla legge agraria contro Rullo. Volendo quell'accorto aristocratico impedire la divisione dei campi pubblici della Campania e di quelli di Sicilia, che il Tribuno Rullo aveva proposta a favore della plebe romana, levò a cielo i meriti e le virtù dei lavoratori di quelle contrade. Disse che ivi erano nati e cresciuti, che erano esperti delle cose agrarie, ed insieme valorosi militari; ma pure gli fu forza di riconoscere l'assoluto diritto della repubblica a scacciarli a piacer suo senza commettere un'ingiustizia. Egli sconsigliò il progetto come impolitico

ed improvido, non già come iniquo (1). Ed a risparmio d'una più lunga dimostrazione di questa verità, vaglia avvertire che nei passati tempi essa fu riconosciuta dall'illustre Sigonio, e ai dì nostri è stata posta in più chiara luce dai Signori Niebhur e Savigny (2).

33. E se si pone mente alla condizione economica del paese in quei tempi, sarà facile com-

(1) Cicer. de Leg. agraria contra Rullum—passim—e Orat. I, par. 7. « Non queror diminutionem vectigalium, non flagitium hujus jacturæ, » atque damni; prætermitto illa quæ nemo est quin gravissime et » verissime conqueri possit; *nos caput patrimonii publici, pulcherri-* » *mam populi romani possessionem, subsidium annonæ, horreum* » *belli*, sub signis claustrisque reipublicæ positum vectigal, servare non » potuisse; eum denique nos agrum P. Rullo concessisse ec. »

Orat. II par. 2, ivi. « Qui agrum recentoricum possident *vetu-* » *state possessionis*, NON JURE, *misericordia senatus*, NON AGRI CON- » DITIONE DEFENDUNT. Nam illum agrum publicum esse fatentur; *se* » *moveri possessionibus, amicissimis sedibus ac diis penatibus ne-* » *gant oportere.* »

E par. 31 ivi. « Sic enim dico: si Campanus ager dividatur, » exturbari et expelli plebem ex agris, non constitui et collocari. Totus » enim ager Campanus colitur et possidetur a plebe, et a plebe optima » et modestissima; quod genus hominum *optime moratum, optimo-* » *rum et aratorum et militum* ab hoc plebicola tribuno funditus » ejicitur. Atque illi miseri *nati in illis agris et educati*, glebis subi- » gendis exercitati, quo se subito conferant non habebunt. His robu- » stis et valentibus et audacibus decemvirum satellitibus agri Campani » possessio tota tradetur. »

(2) Sigonio — De antiquo jure civium romanorum. lib. 1, 16; lib. 2, 4.

Niebhur — Tom. 3, p. 182, 191, 195 e seg.

Savigny — Diritto del possesso trad. in ital. dal prof. Conticini pag. 174.

Giraud — Op. cit. p. 160, 161, 185, 186.

prender la ragione per cui il primo contratto colonico trasferì nei lavoratori sì pochi diritti. L'*uso* e *il frutto* furono i diritti inerenti al dominio che soli allora si apprezzarono come utili. L'*uso* consisteva nel diritto di percipere dal terreno lavorato una quantità di prodotti sufficienti a procacciare la sussistenza; il *frutto* significava il diritto di percipere la quota sopravanzante al bisogno della sussistenza per procacciarsi maggiori agi e comodità della vita (1). Gli altri diritti che in appresso si aggiunsero a questi due non poterono nei primi tempi essere appresi per tali. Non il diritto di abuso del fondo (jus abuti), perchè sarebbe stato un assurdo inconcepibile in tempi di frugali costumi, e di scarsezza di fortune; non quello di alienarlo, perchè ogni proprietario doveva esser geloso di conservarsi le terre, unica sorgente della sua ricchezza, e della sua consistenza politica. Solo un'imperiosa necessità sì pei privati proprietarj, come per lo Stato poteva costringere alla vendita delle terre. Laonde posto che in quei due soli diritti si

(1) È certo che in origine queste due parole use-frutto erano staccate, e ciascuna esprimeva un' idea sua propria quale ho riferita di sopra. La parola frutto non divenne che più tardi sinonimo di usufrutto, perchè anticamente chi aveva il solo frutto di una cosa produttiva mancava dell' uso di essa.

Niebhur — Tom. 3, p. 186, 187.

Giraud — Op. cit. p. 190, 191.

Vicat Vocabularium juris. v. usus.

sostanziasse l'utilità primitiva del dominio dei fondi, ne conseguiva che qualunque proprietario, il quale si determinasse a renderli produttivi mediante l'opera altrui, dovesse concedere in correspettività il solo diritto d'*uso*, riservando per se quello del *frutto*. E l'uso appunto fu accordato sotto il nome di *possesso* ai lavoratori delle terre altrui, attestando Elio Gallo che la parola *possesso* in origine esprimeva la concessione di quest'unico diritto (1), e che la denominazione di *possessori* data ai coloni corrispondeva a quella d'*utenti*. Dietro le quali osservazioni di leggieri si raggiunge anco il motivo per cui il contratto avesse la semplice durata d'un anno. Era questo il tempo puramente necessario per l'esercizio del diritto d'uso ceduto agli agricoltori, vale a dire per raccogliere dal fondo coltivato tutta quella rata dei prodotti agrarj capace a sodisfare alle necessità della vita per un anno: trascorso il qual tempo tornava a rivivere nel proprietario la facoltà di riunire a pro suo il diritto dell'uso con quello del frutto.

(1) Festus — V. *possessio possessiones* — Possessio est, ut definit Ælius Gallus, usus agri aut ædificii — Possessiones appellantur agri late patentes publici privatique, quia non mancipatione, sed usu tenebantur et ut quisque occupaverat colibebat.

L. 115. ff. de verb. signif. — Possessio ergo usus, ager proprietas loci est. — Ved. anche le LL. 1, 2. ff. de precario.

Savigny—Op. cit. p. 174, 175 e seg.—Niebhur T. 3, p. 191 e seg. Giraud. Op. cit. p. 191.

34. Posto in chiaro il primo elemento della colonia parziaria in quel contratto, che è il possesso precario dei fondi presi a cultura dai proletarj, più agevole si rende il dimostrare l'altro della divisione dei prodotti in quote parti fra lavoratori e padroni. È indubitato che un tal metodo di reparto dei prodotti industriali ebbe la sua origine fra i popoli nomadi. Ne fu dato un cenno *di sopra* (1) discorrendo delle condizioni alle quali i magnati davano in custodia i bestiami agli uomini semi-schiavi delle campagne. Ora le cagioni che lo introdussero fra i popoli pastori, lo resero pur necessario fra gli agricoli appena sorse la necessità di affidare la cultura delle terre ai proletarj. Ed invero in quei due, comunque diversi, stadj della vita economica delle nazioni i prodotti dei terreni e dei bestiami componevano tutta la rendita sì dei privati come del pubblico; e perciò chiunque dava altrui dei fondi a coltivare, o dei bestiami a custodire, doveva in correspettività esigere la prestazione di una rendita annua in *natura*. La quale non poteva essere convenuta nè percetta che in uno di questi due modi; o in una quantità fissa ed invariabile di prodotti da pagarsi, astrazione fatta dalla particolare raccolta dell'anno, o in certe determinate parti di ciò che ogni anno si produceva e si raccoglieva, come per

(1) Ved. Introduz. par. 8.

esempio la quarta, la quinta, la sesta, la settima parte ec. La stipulazione della rendita *in quantità* dava luogo ad un gravissimo inconveniente che facilmente doveva essere avvertito dagl' interessati, quello di aggravare un solo dei contraenti di tutto il peso dei fortuiti negli anni sterili e calamitosi. Nè si poteva evitarlo col pattuire una diminuzione della rendita in simili contingenze, giacchè si mancava di un misurator comune dei valori pubblicamente riconosciuto, che aiutasse ad effettuarla nelle giuste proporzioni. Invece la stipulazione della rendita *in quote parti* si presentava come conciliatrice in sommo grado dell' interesse di ambedue i contraenti, e come atta ad operare naturalmente la più equa possibile divisione non solo dei danni rilevanti e delle perdite eventuali, ma anco dei lucri straordinarj che talvolta si verificassero. Imperocchè il proprietario convenendo per esempio di percipere un quinto, un sesto, un settimo sulla intiera massa dei prodotti annui non conseguiva mai una rendita costante ma variabile a seconda dei proventi o delle raccolte ottenute. Talchè se un anno queste erano più scarse del consueto, la rendita scemava proporzionalmente, ed al contrario cresceva nel caso d' insolita abbondanza. Questi pregj che in se riuniva la divisione dei prodotti industriali in quote-parti la resero preferibile all' altro metodo presso

le tribù dei pastori, e fecero che fosse accolta anco dai popoli agricoli appena si sentì la necessità di un contratto colonico (1). I Romani nelle concessioni dei fondi pubblici, ed anco in quelle dei fondi privati certamente l'usarono, siccome lo attestano gli antichi scrittori, e in special modo Catone, Cicerone, Appiano (2).

35. Ed è ora tempo di esporre, per quanto lo permette la scarsità di particolari e precise notizie, quali fossero i patti e le condizioni con cui il reparto dei prodotti fra i proprietarj e lavoratori si eseguisse, e quali vedute economiche lo regolassero. La collazione dei capitali necessari ad ottenere la produzione agricola si faceva dagli interessati quasi sempre in una stessa maniera. Il proprietario, o fosse un privato, o fosse la repubblica, conferiva in queste imprese agrarie soltanto il terreno, il lavoratore conferiva l'industria ed il capitale mobile essenzialmente necessario per conseguir l'annuo prodotto, e consistente nel bestiame da lavoro, negli utensili rustici, nei semi (3). Le

(1) Niebhur — Tom. 3, p. 184, 185.
Genesi — Cap. 37, n° 19, 27. — Lib. de'Maccabei I, 10, 39.
Polybius — Histor. I, 72.
Tucidide — lib. 8, 54.
Plutarco — Vita di Solone, traduz. del Pompei.
(2) Cato — De re rustica cap. 16-136, 137.
Cicero in Verrem — passim.
Appian. — De bello civili lib. 1.
(3) Quanto ai terreni dello Stato dati a colonia ciò si rileva con

normè che si seguitavano nello stabilire il reparto dei frutti erano le seguenti. Primieramente si aveva riguardo al numero dei capitali conferiti da ciascun socio nell'impresa: così il lavoratore che ne conferiva due, riceveva una quota-parte di prodotti maggiore di quella del proprietario. Si prendeva pure in considerazione la maggiore o minor fertilità naturale del terreno dato a coltivare. E per questo motivo facevasi luogo ad un aumento, o a un decremento sensibile nella rendita del proprietario; perchè se il terreno come fertile richiedeva minori cure e fatiche per parte del coltivatore, ed un minor capitale mobile, il proprietario dovea risentirne il vantaggio; mentre il contrario si pra-

tutta chiarezza dalle orazioni di Cicerone contro Rullo, e contro Verre, e specialmente dal cap. 21, 52; lib. 2, Action. 3 in Verrem.

Quanto a quelli dei privati si desume da un passo di Dionisio d' Alicarnasso, e da un altro di Catone.

Il primo nelle sue Antichità Romane lib. 9 racconta quanto segue — Antiates qui urbana et rustica prædia habebant, manserunt in eis, colentes non modo sibi relictos sed etiam novis colonis adsignatos agros, *pro locatione pendentes certam partem fructuum*. An. di R. 288. — Ora è da credersi che i nuovi coloni di cui parla Dionisio, locassero a quelli del paese le terre assegnate, perchè non avessero ancora mezzi sufficienti per fornirle degl' istrumenti necessari alla cultura, o forse perchè non volessero allontanarsi da Roma. Nel primo caso i proprietarj dei terreni certamente non somministravano agli Anziati il capitale mobile; nel secondo pure è da dirsi lo stesso, perchè non avevano interesse a provvedere d' istrumenti i fondi lontani.

Catone poi nel suo trattato *de re rustica* al cap. 137 ci fa sentire che il parziario portava sul fondo preso a colonia i bovi di sua proprietà; — ma di questo terrò parola più a lungo nell'Illustrazione V in fine del volume.

ticava nel caso inverso. Catone in questo proposito insegnava a distinguere i terreni in mediocri, in buoni, in ottimi, e ne stabiliva un reparto proporzionale (1). Inoltre si aveva riguardo alla qualità dei prodotti che formavano soggetto di cultura. Imperocchè in ogni concessione dei fondi pubblici fu sempre osservato il principio che il lavoratore percipesse maggiori parti delle derrate le più necessarie alla sua sussistenza, che non delle altre. Così la quota del grano che a lui si rilasciava, era sempre superiore a quella degli altri prodotti, giacchè mentre percipeva per esempio quattro quinti della raccolta delle fave e dell'orzo, e del frutto delle viti e degli olivi, otteneva nove decimi di quella del grano (2). Sembra infine che si avesse riguardo allo stato di cultura, o di selvatichezza dei terreni che si consegnavano ai lavoratori, e che per questo lato diversificassero alquanto le società agrarie stabilite fra privati e privati, da *quelle* dei privati col governo. Il governo concedendo quasi sempre fondi incolti, non pretendeva dai lavoratori che una piccola parte

(1) Cap. 136.

(2) Cicer.—Action. II in Verrem, lib. 3, cap. 16, 29, 47 e Action. III, cap. 7.

Appiano — De bellis civ. lib. 1.

Niebhur — Tom. 5, p. 21 e 22 not. 15.

Dureau De la Malle — Économie Politique des Romains Tom. 2, p. 357.

Guarini — Op. cit. p. 19, 24.

dei frutti, come la detta decima del frumento e la quinta delle altre derrate; laddove i privati allogando terre già ridotte a cultura richiedevano la settima, la sesta, la quinta parte del frumento, e in proporzione una quota degli altri frutti maggiore di quella percetta dallo Stato (1).

S'ignora poi qual fosse il sistema tenuto nei primi secoli dai privati proprietarj, e dai patrizj amministratori per riscuoter le rendite dei fondi dati a colonia. Ma è da congetturarsi che non volendo rimaner defraudati d'alcuna parte di esse, vegliassero da per loro la divisione delle raccolte (2).

36. Resta così dimostrato che anco il secondo elemento caratteristico della colonia parziaria consistente nella divisione dei frutti per parti, si riscontra nel primo contratto colonico usato fra i Romani. E le cose finquì discorse conducono necessariamente a concludere, che le quote dei prodotti percette dai proprietarj delle terre, comunque oggi appariscano tenui a segno da esser qualificate come tributi o come semplici recognizioni di dominio, costituirono in realtà le vere e prime rendite fundiarie, e corrisposero al frutto del terreno

(1) Ved. Illustrazione V in fine del volume.

(2) Guarini — Op. cit. p. 11.

Il sistema di mettere all'incanto le rendite dei fondi pubblici, fu stabilito dai censori più tardi, come sarà detto nell'epoca successiva.

da quelli conferito nelle imprese rurali. Solo potrà dirsi che allora l'industria era meglio retribuita di quel che non sia oggidì, e che la più antica delle istituzioni coloniche invalse fra i popoli agricoli, riuniva in se due massimi pregi; d'assicurare agli agricoltori una quota di prodotti bastante a sodisfare alle necessità della vita, e comprensiva ancora di un discreto frutto del capitale mobile da essi impiegato nelle coltivazioni, e di riconoscer poi in quel che avanzava a queste due prelevazioni il vero contingente della rendita. Così venivasi a rendere omaggio ai più giusti principj d'economia pubblica, ed anco si rispettavano le condizioni dei tempi, le quali, non permettendo al coltivatore cittadino l'esercizio di altre industrie, necessitavano che dai prodotti del campo avesse non incerto sostentamento (1).

37. Il rimedio della *redibitoria* è il secondo uso o istituto civile meritevole di speciale esame che s'introdusse nei primi secoli di Roma a difesa del commercio agrario. Qualche traccia di esso riscontrasi anche oggidì nel titolo delle Pandette che tratta dell'editto degli Edili Curuli emanato negli ultimi anni della Repubblica; ed anzi è certo che l'azione redibitoria di cui li si discorre è una derivazione di quell'antichissimo rimedio. Quando e perchè fosse introdotto, è d'uopo con-

(1) Ved. Illustrazione VI in fine del volume.

getturarlo dietro poche notizie che l'istoria fornisce.

38. Si vuole comunemente che nell'anno 260 di Roma fosse istituita la magistratura degli Edili plebei destinata ad invigilare sulla regolarità e sull'ordine dei mercati che si tenevano di frequente in città, ed a reprimere gli abusi e le frodi (1). Ma la necessità che di quel magistrato doveva sentire un popolo di fresco iniziato alla vita agricola, fa credere che fosse più antico, e risalisse ai tempi dei Re (2). Tutto il commercio fra i privati cittadini si faceva allora per mezzo di permute, e ognuno direttamente cambiava il proprio superfluo col superfluo altrui. La moneta rappresentativa dei valori appena era in uso, e circolava in ben poca quantità (3). La qual condizione

(1) Dion. Halicarn. Lib. 6, 9.
Gravinæ — De ortu et progressu juris civ. p. 39.
Heineccii — Antiquitates romanæ lib. 1, tit. 2, n° 25, 26.
Romagnosi — Opusc. di dir. Filosof. pag. 85. Firenze 1833.
(2) Dion. Halicarn. lib. 4.
Niebhur tom. 2, p. 168 e seg. 438.

(3) Origo emendi vendendique a permutationibus cœpit. Olim enim non (ita) erat nummus, neque aliud merx, aliud pretium vocabatur; sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum, utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit ut quod alteri superest alteri desit; sed quia non semper nec facile concurrebat, ut, quum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est cuius publica ac perpetua æstimatio difficultatibus permutationum, æqualitate quantitatis subveniret: eaque materia forma publica percussa, usum dominiumque non tam ex substantia præbet quam ex quantitate. Nec ultra merx

del primo commercio doveva facilmente dar luogo al pernicioso inconveniente che uno dei permutanti ricevesse in baratto una cosa incapace a soddisfare al bisogno per cui l'aveva espressamente ricercata. Se il pericolo di questo danno non si fosse per tempo remosso, le contrattazioni si rendevano oltremodo rare e difficili, e col languire di esse veniva meno nel suo nascere la principale sorgente della vita civile. Perciò è d'uopo supporre, che istituiti di buon'ora i magistrati vegliatori dei mercati, prendessero alcuni provvedimenti per riparare a questo male (1).

39. E a vero dire sembra ch'essi distinguessero con opportunità le contrattazioni dei minuti prodotti agrarj, e di facile consumazione, da quelle che avevan per subietto i bestiami ed i servi rustici. Riguardo alle prime pensarono che l'interesse delle parti contraenti poteva essere abbastanza garantito con la sanzione di alcune multe da pa-

utrumque, sed alterum prætium vocatur. L. 1. ff. de contrahenda emptione.

La prima moneta d'argento fu coniata in Roma nell'anno 485. — Fino a quest'epoca non si usarono che monete composte di rame e di zinco aventi un piccolissimo valore—T. Liv. Epit. XV.—Niebhur Tom. 6, pag. 318, 319.

(1) Può essere che durante il governo regio questi magistrati avessero un nome diverso da quello di Edili Plebei con cui son conosciuti sotto la repubblica; ma ciò poco importerebbe, bastando all'uopo mio di poter ritenere che anco sotto i re vi fu una magistratura rivestita di quella giurisdizione, che più tardi venne esercitata dagli Edili Plebei.

garsi a favor di colui che avesse risentito un danno ingiusto. E queste furono tassate in una determinata quantità di metalli aventi o come specie o come moneta un valore eguale a quello dei prodotti contrattati. Le tariffe delle indennità venivano pubblicate ogni anno con un apposito editto (1). Per ovviar poi al danno più grave che fosse per avvenire nelle permute dei bestiami e dei servi rustici, costituenti una parte del capitale mobile inserviente all'agricoltura, stabilirono il rimedio poc'anzi accennato della redibitoria (2).

40. Questa parola deriva dal verbo latino *redhibere* che significa far riavere ad alcuno la cosa che per l'avanti aveva (3). Onde la redibitoria, applicata alle permute in discorso, altro non fu che la restituzione coatta dell'animale, o del servo rustico stato soggetto del cambio (4). Si accordava dal magistrato ogni qualvolta uno dei permutanti aveva riconosciuto il servo, o l'animale poco o punto adatto a prestar l'uso per cui lo aveva espressamente ricercato. E ciò potendo derivare tanto da malattia di cui fosse infetto,

(1) Gravinæ — De ortu et progressu juris civilis. p. 39.

(2) Ved. Illustrazione VII in fine del volume.

(3) Calvino — Lexicon juridicum — V. *Redhibitio* —

Redhibere est facere ut rursus habeat venditor quod habuerit. Et quia reddendo id fiebat, idcirco redhibitio est appellata quasi redditio. L. 21. ff. de ædilitio edicto.

(4) Ved. Illustrazione sud. in fine.

quanto dalla mancanza di qualità contemplate, in ciascuno di questi casi la redibitoria veniva concessa. Così ella serviva a procurare la riparazione dei danni di qualunque specie risentiti ingiustamente da una delle parti in simili contratti.

41. Non nascondo che un tal rimedio può apparire a prima vista illusorio ed anco nocevole nella maggior parte dei casi al commercio rurale, inquantochè tutelava le contrattazioni rescindendole. Ma ove si ponga mente alla condizione di quegli antichi tempi, sarà facile persuadersi che era non meno necessario che utile. Infatti non si poteva stabilire il sistema delle indennità pecuniarie, giacchè la moneta di bronzo allora in corso era sì poca e d'un valore sì piccolo da non essere accettata in cambio dei bestiami rustici, aventi un valor commerciale superiore a quello d'ogni altro oggetto mobile (1). Non si poteva neppure prescrivere che a titolo d'indennità si consegnassero animali di specie diversa da quelli stati subietto della contrattazione, perchè il permutante leso poteva esserne provvisto, o l'altro non possederne dei superflui. Non rimaneva quindi

(1) Galiani — Della Moneta — ediz. di Milano 1803, Tom. 1, cap. 1, pag. 36, 40.

Romagnosi — Osservazioni sulla Scienza Nuova di Vico, par. 4.

Blum — Introduction à l'ancienne histoire de Rome après Niebhur tom. 7, p. 76.

Warnkoenig Op. cit. pag. 25 e seg.

altro partito da prendere per ristabilir l'alterata eguaglianza fra i contraenti, fuorchè quello di obbligare ciascuno a ripigliare la cosa sua. Però finchè lo stato economico del popolo romano non migliorava, il rimedio della redibitoria doveva arrecare un'utilità positiva al commercio rurale, siccome quello che preservava i contraenti di buona fede da un danno ingiusto, e tratteneva i male intenzionati dall'uso frequente degl'inganni e delle frodi, rendendone difficile la riuscita. Laonde è chiaro che s'introdusse in forza del bisogno legittimo promotore di tutti i civili istituti, e che ebbe nel suo nascere una stretta relazione coll'arte agraria. Dirò in appresso come fosse denaturato dall'editto degli Edili Curuli che successero agli Edili Plebei, e più ancora dalla giurisprudenza formatasi sotto l'Impero (1).

(1) Ved. Illustrazione sud. in fine del volume.

EPOCA SECONDA

Governo repubblicano.

Vicende delle istituzioni agrarie.

42. Non a lungo ebber vita pacifica in Roma le istituzioni agrarie finora esposte, perchè dopo l'abolizione del governo regio l'ordine patrizio mosse loro un' acerrima guerra; la quale fu lungamente e con varia fortuna combattuta dai plebei che ben conoscevano dipendere da quelle istituzioni la prosperità dell'arte che loro assicurava la sussistenza e la libertà. Ed avrebbero certamente trionfato nella lotta, se questa non fosse stata accortamente troncata dai patrizj con una artificiosa transazione che fruttò a costoro una lenta ma sicura vittoria. Infatti l'arte agraria cominciò a decadere nella campagna romana verso la metà del secolo quarto, ai tempi della guerra di Vejo, ma la sua totale rovina non si compiè che negli ultimi anni della repubblica; nel quale intervallo di tempo prosperò notabilmente nelle conquistate campagne d'Italia per opera di quelli

stessi che l'avevano avvilita e degradata nel territorio romano. Onde sarà mio ufficio adesso il narrare con brevità la cagione e il modo della sua decadenza nel territorio romano; la sua passeggera prosperità nelle provincie italiche; e infine la sua rovina assoluta in quello ed in queste al cadere della repubblica.

43. Mostrai di sopra con qual serie di savissime leggi ed istituti fosse provvisto a rendere l'agricoltura non solo una copiosa sorgente di ricchezza per la plebe, ma ben anche un istrumento efficace a procurarle il potere politico. Perdurante il governo regio ella risentì tutti i vantaggi di questa benefica legislazione (1); ma cessato che fu, la esecuzione di essa venne di subito contrastata ed impedita dai patrizj, cupidi di conservare nel loro ordine la riconquistata sovranità dello

(1) Un solo fatto attestato da Dionisio d'Alicarnasso conferma la verità di quanto ho asserito. Egli dice che poco dopo l'espulsione dei re più di quattrocento plebei arricchiti pervennero a pagare il censo dei cavalieri, e furono ascritti a quest'ordine. (Antiquit. Rom. lib. 6, 44.) Se perciò si fosse continuato ad osservare fedelmente le leggi e costumanze introdotte dai re, ben presto le sostanze dei plebei avrebbero eguagliato quelle dei patrizj, e la comunione perfetta del potere politico fra le due classi del popolo in breve sarebbesi stabilita. Ma i patrizj non tollerarono che ciò seguisse, e tutto, come vedremo, posero in opera per sovvertirle, e per ridurre la plebe alla miseria. — Ved. Vico, Scienza Nuova, cap. 2°, par. 36, 45. — Niebhur, Tom. 2, pag. 90, 113. — Straesser: Essai sur les plébéiens romains des premiers temps, après Niebhur, Tom. 7, p. 88.

Stato. Di qui ebbero origine quelle lunghe e fierissime contese che agitarono per più di un secolo la città di Roma. Le quali comunemente si credono promosse ed alimentate dalle sfrenate voglie della plebe a partecipare in un tratto al governo della repubblica, mentre ebbero ben altre e più giuste cagioni. Imperocchè i patrizj per raggiunger l'intento di escluderla dal godimento del potere, presero a manomettere le leggi e le costumanze fautrici dell'industria agraria, giudicandole le sole capaci a partorire col tempo la temuta democrazia. D'altra parte la plebe volendo perseverare nell'esercizio dell'agricoltura ad onta degli ostacoli che le vennero frapposti, si fece a desiderare più presto di quel che non doveva il potere; a ciò movendola, non un'ardente e precoce cupidigia di esso, ma la necessità di rassicurare per questa via la troppo vacillante sua libertà industriale. Queste furono le vere cause delle liti e discordie *civili* fra le due classi del popolo.

44. Il primo espediente posto in opera per avvilire l'industria agricola fu quello di spogliare i plebei delle terre con modi in apparenza legittimi. Ed ecco come i patrizj lo usarono. Accadeva sovente che le annate sterili, e più di tutto i saccheggi e le devastazioni, cagionate dalle frequenti scorrerie dei nemici, diminuissero tanto le rendite dei piccoli poderi dissodati di recente, da non

bastare al mantenimento delle famiglie dei lavoratori (1). A questi mali sarebbe stata di un qualche compenso la partecipazione alle prede che si facevano nelle guerre gloriosamente combattute, e che per disposto della legge dovevano distribuirsi fra i nobili ed i plebei. Ma i patrizj, violando arditamente tal legge, introdussero bentosto il costume di appropriarsele tutte sotto colore di destinarle al culto degli Dei (2). Laonde i plebei, rimasti privi di questa sorgente di legittimo guadagno, si trovarono costretti a domandar degli imprestiti, e a indebitarsi per provvedere alle

(1) Dall' anno 245 fino al 260 frequenti furono le scorrerie dei nemici sul territorio romano, e molti i danni che per questa causa il popolo risentì.

Tit. Liv. lib. 2, passim.

Dion. Halicarn. passim.

Dureau De La Malle. Op. cit. Tom. 2, pag. 67.

Michelet—Histoire Romaine. Première Partie, pag. 105, Paris 1831.

(2) Tit. Liv. lib. 2, 42; — 3, 31; — 4, 53.

Niebhur Tom. 2, pag. 385-430.

Mi è d' uopo avvertire che segnalando questo espediente come il primo posto in opera per ridurre in miseria la plebe, non ho inteso di asserire con certezza che avesse un' assoluta precedenza nell'ordine dei tempi, mancandomi di questo notizie sicure. — Può ben essere che si cominciasse a violar la legge della divisione del bottino nel tempo stesso in cui si violò l'altra della rinnovazione delle assegne dei terreni. Ma intanto ho creduto più verosimile che quella fosse la prima a rimaner compromessa, inquantochè la sua violazione meno delle altre offendeva i diritti della plebe, e più facilmente si colorava con qualche pretesto. È vecchio nell' istoria del dispotismo umano l'uso di conculcar prima gli ordinamenti politici di poca entità, per farsi poi strada a manomettere con piena speranza di successo i maggiori.

necessità della vita. Ciò li pose di buon'ora in balìa dei loro nemici, inquantochè gl'imprestiti conveniva cercarli dai patrizj, soli capitalisti in quei tempi, e sottostare alle condizioni che ad essi piaceva d'imporre: le quali erano dure oltremodo e gravose. Esigevano infatti pei valori mutuati usure eccessive, onde impinguarsi delle sostanze di quella gente angustiata (1); e se non erano alle scadenze pagate, le convertivano in un nuovo debito di capitale egualmente produttivo di usure. Ma i plebei, ai quali erano mancati i mezzi di pagare le prime, molto meno potevano sodisfare le seconde più forti, e perdevano affatto la speranza di restituire il capitale. Ridotti che li ebbero in tal luttuosa posizione, gli avidi patrizj invece di porger loro una mano amichevole, raddoppiarono le indiscrete vessazioni, volendo compierne la totale rovina. Gli astrinsero ad obbligarsi con un atto solenne, eseguito secondo le forme

(1) Tit. Liv. lib. 2, 33.
Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 8.
Vico Scienza Nuova loc. cit.
Niebhur Tom. 2, pag. 384.
Straesser — Op. cit. après Nieb. Tom. 7, pag. 89.
Dureau — De La Malle Op. cit. Tom. 2, pag. 167.
Le leggi delle dodici tavole pubblicate nell'anno 303 di Roma furono le prime a fissare un limite all'usure, riducendole secondo alcuni scrittori all'un per cento all'anno, secondo altri al dieci per cento.

del diritto dei Quiriti, a lavorare i propri poderi nell'interesse principale di essi creditori, vale a dire a consegnar loro in estinzione dei debiti la massima parte dei prodotti che raccoglievano. Questa promessa solenne equivaleva ad una oppignorazione dei beni e delle persone dei debitori, i quali da quel momento assumevano il nome di *nexi* (1). Se dopo una breve permanenza in quello stato non riusciva ai plebei di estinguere il debito (lo che era quasi impossibile), allora i patrizj presentavansi innanzi al magistrato della città, domandando che le persone e le famiglie dei debitori venissero loro aggiudicate in schiave per compensarsi dei crediti. Appena il magistrato gli aveva esauditi, trascinavano nelle loro carceri private i plebei avvinti di catene, ed ivi a guisa di carnefici contro di quelli incrudelivano in ogni più barbaro modo. Così gl'industriosi dallo stato di *nexi* passavano in un momento a quello più

(1) Varro de LL. lib. 6. 5. ivi « Liber qui suas operas in servi» tutem pro pecunia quam debebat, dabat, dum solveret *nexus* vo» catur. »

Il re Servio Tullio, per quanto ne attesta Dionisio d'Alicarnasso nel lib. 4 delle antichità romane, aveva abolito la garanzia personale e la schiavitù del debitore a favore del creditore. Ma i patrizj dopo la cacciata del re le richiamarono in vigore. — Ved. Tit. Liv. lib. 2, 8. — Vico Scienza Nuova loc. cit. — Niebhur Tom. 2, pag. 375 e seg. Hullmann après Nieb. tom. 7, pag. 113, 114.

Straesser. Op. cit. après Niebhur Tom. 7, pag. 89.

miserabile di *addicti*, che tal nome si dava ai fatti schiavi per debiti (1).

45. Con l'uso indefesso di questi disumani espedienti si ripromettevano i ricchi signori di avvilire e distruggere l'ordine dei liberi agricoltori che dava loro tanta molestia e paura. Ma s'ingannarono assai. Imperocchè la plebe non fu sì docile e stolta da sopportare a lungo le ingiuste vessazioni, e da aspettar tranquilla il preparato servaggio. Lamentò più volte gli strazj sofferti, supplicò la diminuzione delle usure, e con minacciosi clamori domandò la partecipazione al bottino ed alle prede che facevansi nelle guerre. Ma poichè le sue preghiere non vennero mai esaudite, nè le richieste curate, nell'anno 259 stanca di più soffrire, rifiutò di prender le armi contro i nemici; e lasciati incolti i poderi si ritirò sul Monte sacro. Il partito preso era ardito, ma necessario a salvarla dalla schiavitù, perchè in quell'anno la maggior parte degli agricoltori si trovavano nella condizione di *nexi*, ed esposti al pericolo imminente d'essere aggiudicati schiavi (2). E fu effica-

(1) Tit. Liv. lib. 2.
Dion. Halicarn. lib. 6.
Niebhur — Tom. 2, pag. 379 e seg.

(2) Mi piace riferire uno squarcio di Tito Livio, il quale conferma le cose narrate di sopra intorno alle cause della miseria della plebe ed al suo stato nell'anno 259. — L'illustre storico fa così parlare il plebeo Siccio Dentato, a cui era riuscito di fuggire dal carcere del suo creditore. lib. 2, n. 23. ivi. « Sabino bello, ait, se militantem, quia

cissimo, giacchè i patrizj comprendendo che una lunga lontananza della plebe dalle campagne

» propter populationes agri non fructu modo caruerit, sed villa incensa » fuerit, direpta omnia, pecora abacta, tributum iniquo suo tempore » imperatum, aes alienum fecisse: id cumulatum usuris, primo se agro » paterno avitoque exuisse, deinde fortunis aliis: postremo velut tabem » pervenisse ad corpus. *Ductum se ab creditore non in servitium sed* » *in ergastulum et carnificinam esse.* Inde ostentare tergum fœdum » recentibus vestigiis verberum. Ad hæc visa auditaque clamor ingens » oritur. Non jam foro se tumultus continet, sed passim totam urbem » pervadit. *Nexu vincti*, solutique se undique in publicum proripiunt, » implorant Quiritium fidem..... Magno cum periculo suo qui forte » Patrum in foro erant in eam turbam inciderunt. Nec temperatum » manibus foret, ni propere consules P. Servilius et Ap. Claudius » ad comprimendam seditionem intervenissent. In eos multitudo » versa, ostentare vincula sua, deformitatemque aliam. »

Frattanto seguita a dire Tito Livio, che la guerra contro i Volsci ora imminente, ed i patrizj non volevano fare alcuna concessione ai loro debitori. Il Console Servilio per indurre la plebe a prendere le armi fu costretto ad emanare un editto, affinchè nessuno, pendente quella guerra, tenesse prigione per debiti i plebei, nè loro vendesse i poderi, e a questa condizione ottenne di arruolare sotto le bandiere gli agricoltori. ivi. « Concioni deinde edicto addidit fidem, » quo edixit, ne quis civem romanum vinctum aut clausum tene- » ret, quo minus ei nominis edendi apud consules potestas fieret. » Ne quis militis, donec in castris esset, bona possideret aut venderet: » liberos nepotesve ejus moraretur. Hoc proposito edicto, et qui ade- » rant nexi, profiteri extemplo nomina; et undique ex tota urbe pro- » ripientium se ex privato, quum retinendi jus creditori non esset, » concursus in forum ut sacramento dicerent fieri. »

Terminata felicemente la guerra s'aspettavano i plebei d'essere esauditi dal senato, ma rimasero delusi. ivi. « Fusis Aurun- » cis, victor tot intra paucos dies bellis Romanus, promissa consu- » lis, fidemque senatus expectabat: quum Appius et insita superbia » animo, et ut collegæ vanam faceret fidem, quam asperrime poterat, » jus de creditis pecuniis dicere: deinceps et qui ante nexi fuerant, » creditoribus tradebantur, et nectebantur alii. »

Sopravvenne intanto il timore della guerra Sabina, e i plebei

gli privava delle rendite dei poderi a favor loro oppignorate, gli poneva nella necessità di combattere essi soli i nemici della repubblica, e per ultimo la plebe stessa tumultuante per la fame, accettarono ben presto le condizioni che a lei piacque d'imporre pel suo ritorno in città. Le quali furono specialmente due: la condonazione di tutti i debiti a pro dei lavoratori ch'erano in stato di *nexi*, e la liberazione di quelli già divenuti schiavi: la istituzione del magistrato inviolabile dei Tribuni, destinato ad essere il protettore del corpo degli agricoltori, e il promotore vigile dell'osservanza delle leggi da cui dipendeva il loro

adontati per sì crudeli trattamenti ricusarono al solito di prender le armi « Quum ad nomen nemo responderet, circumfusa multitudo in » concionis modum, negare, ultra decipi plebem posse. Numquam » unum militem habituros ni præstaretur fides publica: libertatem » unicuique prius reddendam esse, quam arma danda: ut pro patria » civibusque, non pro dominis pugnent. »

Per riparare a tanto male il senato ricorse al partito di creare un Dittatore nella persona di Marco Valerio. Ed allora la plebe non tanto per rispetto all'autorità dittatoria, quanto per riverenza verso un discendente d'una famiglia a lei benevola, obbedì al comando, benchè nulla avesse ottenuto; militò, trionfò. — Al ritorno il Dittatore s'interpose perchè fosse provvisto alle sorti dei plebei debitori, ma poichè vide il senato avverso alla sua proposizione si dimesse dalla carica, anzichè tradir la fede data alla plebe: la quale allora si ritirò sul monte sacro. (Ibid. num. 30, 31, 32.)

Cicer. De Repub. lib. 2, 33, 34.

Dion. Halicarn. lib. 6.

Nieb. Tom. 2, 369, 382, 405 e seg.

Hullmann. après Nieb. Tom. 7, p. 114.

ben essere (1). I Tribuni per vero seppero preservare spesso la plebe dalle insidie dei ricchi, e sottrarla non poche volte alle durezze del carcere privato. E quantunque per altri due secoli l'aggiudicazione in schiavo del debitore fosse mantenuta in uso, pure fu meno frequente, e non colpì come in passato moltitudini di famiglie nel tempo stesso (2).

46. Ma i patrizj non ristettero dal far guerra all'arte agraria in altra più trista maniera. Il secondo espediente, che posero in opera a danno suo, fu la violazione di quegli ordini che prescriveano la rinnovazione delle assegne dei terreni, ogni qualvolta se ne conquistassero dei nuovi, e la concessione ai plebei dei fondi pubblici per coltivarli. Introdussero invece l'abuso di dichiarar pubbliche tutte le terre tolte ai nemici senza se-

(1) Tit. Liv. lib. 2, par. 33.
Dion. Halicarn. lib. 6, 83.
Cicero — De Repub. lib. 2, 34.
Zonara — Stor. volgariz. Venezia 1572, lib. 2.
Niebhur Tom. 2, p. 171, 423, 426, 427, 444.
Hullmann après Nieb. Tom. 1, pag. 116, 117.

(2) La schiavitù personale per debiti fu abolita dalla Legge Petelia Papiria nell' anno 429. — Tit. Liv. lib. 8, 28.

In quel tempo i patrizj, come vedremo più sotto, mancavano di qualunque interesse a infierire contro i plebei indebitati. E perciò annuirono all'abolizione della schiavitù richiesta altre volte, ma sempre invano, dai Tribuni. — In generale poi i benefici effetti della istituzione del Tribunato sono confessati dallo stesso Cicerone nel suo trattato delle Leggi lib. 3, cap. 10.

pararne alcuna parte a pro della plebe. E poichè, abolita l'autorità regia, l'amministrazione di quelle si era consolidata in loro, libera da qualunque sindacato e censura, così divisarono di trarne profitto. Ciascun patrizio prese ad occupare una porzione dei fondi pubblici sotto colore di procurarne la cultura nell'interesse dello Stato. Ma invece di concederle, come doveano, ai plebei, le affidarono a titolo di precario ai proprj clienti. Erano questi, uomini liberi non partecipi della cittadinanza, che, per acquistare uno stato civile, non sdegnavano di porsi sotto il patronato dei ricchi. Ogni cliente giurava obbedienza al patrizio che si sceglieva in patrono, prometteva di secondarlo nei suoi disegni, e di non muovergli mai lite. Il patrono si obbligava dal canto suo a soccorrere il cliente in ogni necessità e ad essergli largo d'ogni maniera di protezioni e favori (1): dei quali uno dei più notabili fu certamente quello di concedergli le terre pubbliche a cultura. Nè gli arbitrj degli ottimati qui si arrestarono. Imperocchè riuscito questo primo tentativo, non esitarono ad appropriarsi le rendite delle terre affidate ai clienti, invece di versarle nella cassa dello Stato, ed anco a riguardar come proprie le stesse terre

(1) Aul. Gell. Noct. Atticar. V, 13.
Niebhur Tom. 2, pag. 28 e seg.

coltivate da costoro (1). Con queste vergognose arti confidavano di porre gli agricoltori plebei nella dura alternativa, o di refugiarsi per mancanza di terreni in città, e quivi intraprendere l'esercizio di altre industrie meno decorose e meno produttive di ricchezza; ovvero di costituirsi clienti di essi patrizj per ricevere i terreni. A qualunque di questi partiti la plebe si fosse appresa, le conveniva sacrificare la sua indipendenza; perchè gli artefici urbani erano i salariati dei ricchi, e i clienti i loro subalterni.

47. Ma questi nuovi raggiri furono scoperti, e a renderli vani si adoperò la prima volta il console Spurio Cassio fautore della plebe, proponendo nell'anno 267 quella famigerata legge che nell'istoria è conosciuta sotto il nome di *agraria*.

(1) Le occupazioni arbitrarie delle terre pubbliche fatte dai patrizj con l'animo di non pagarne la rendita e di non restituirle più allo stato, sono designate dagli scrittori antichi sotto il nome di usurpazioni. Esse cominciarono poco dopo lo stabilimento della repubblica.

I passi degli scrittori che cito, in parte investono il tempo indicato di sopra, e in parte sono posteriori, ma tutti si riferiscono al fatto del quale qui si è discorso, e di cui occorrerà tener parola altre volte.

Tit. Liv. lib. 2, 41, 61; — lib. 4, 51, 53; — lib 6, 61, 15, 37.
Dion. Halicarn — lib. 4; — lib. 8, 10.
Appian. — De Bello Civ. lib. 1, par. 7.
Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 10, 50.
Guarini Op. cit. p. 11.
Niebhur Tom. 2, p. 430; Tom. 3, p. 221.
Hullmann après Niebh. Tom. 7, p. 121.
Giraud Op. cit. p. 62, 167 e seg., p. 173, 154, e seg.

La quale aveva un solo capo e conteneva una sola disposizione diretta ad ottenere dai patrizj la restituzione di tutte le terre pubbliche usurpate per dividerle fra i plebei (1). Erroneamente si è creduto per molto tempo e da molti scrittori, che ella mirasse ad ordinare una nuova divisione della campagna romana, ed un reparto eguale delle terre fra tutti gli uomini liberi della città. Imperocchè nè il console Cassio nè i plebei a ciò volsero il pensiero, e ben si guardarono dall'attentare ai diritti inviolabili del privato dominio. Volevasi con quella legge richiamare unicamente in osservanza uno dei più antichi e più savi istituti, il quale accordava alla plebe una parte delle terre conquistate ai nemici (2). Volevasi che i patrizj non si appropriassero ciò che loro non apparteneva per arricchir se stessi e i clienti; in breve, si cercava di opporre un argine alle più strane e pericolose innovazioni (3). Onde la proposizione

(1) Tit. Liv. lib. 2, 41.

(2) Ved. par. 22.

(3) Che lo spirito della legge agraria di Spurio Cassio fosse quello da me accennato resulta da molti passi di Tito Livio insieme combinati (lib. 2, 41, 61; lib. 3, 1; lib. 4, 48, 51), e da ciò che ne dicono Appiano nel libro primo delle guerre civili, Plutarco nella vita di Tiberio Gracco, e Cicerone nelle orazioni contro la legge agraria proposta da Rullo.

Fra i moderni poi quelli che hanno rimesso in luce questa verità, per un tempo ravvolta nelle tenebre dell'errore, sono i seguenti.

Sigonio — De antiquo jure Italiæ lib. 2, cap. 2.

di Cassio era motivata da un principio di rigorosa giustizia, e ove fosse stata accolta, e recata in atto, avrebbe tolto l'agricoltura dal pericolo di un' imminente rovina.

48. Si scossero i patrizj all'annunzio di questa legge, poichè videro pericolare in un istante le male accumulate fortune, e con esse le concepite speranze d'avvilire e soggiogare la plebe: onde posero ogni studio per impedire che fosse vinta. Incominciarono dallo insinuare scaltramente negli animi dei plebei il sospetto che il console mirasse a divenir popolare per acquistarsi la sovranità dello stato, e che la legge agraria fosse per lui un istrumento di tirannia. Diffidati che gli ebbero

Pilati de Tassulo — Lois Politiques des Romains Tom. 2, chap. 16.
Vertot — Révolutions Romaines T. 1, lib. 3, pag. 203 e seg.
Heyne — Opuscula academica tom. 4, p. 350 e seg.
Niebhur Tom. 3, p. 176, 178 e seg., 222 e seg.
Giraud Op. cit. p. 175, 176.

Non pertanto vi sono sempre alcuni scrittori i quali professano opinioni erronee — Fra questi segnalerò i Sigg. Vuy e Dureau De La Malle — Il primo nel suo opuscolo intorno alla origine dell'enfiteusi (p. 44 e 45) dice che questa legge era diretta a procurare alla plebe il godimento dei pubblici fondi fin' allora esclusivo nei patrizj, e che non fu esaudita nelle sue richieste, se non al tempo del Tribuno Licinio Stolone. Il secondo nell' opera più volte citata (Tom. 2, pag. 255 e seg. e 285) sostiene che tanto questa legge, quanto l'altra posteriore del Tribuno Licinio, furono dirette a limitare le proprietà tra i privati. Ma ambeduc sono assai lontani dal vero, come lo provano le cose discorse di sopra, e meglio lo mostreranno quelle che soggiungerò in appresso intorno all' indole ed allo scopo della legge Licinia.

con la paura di un male sì grave, sfogarono senza ritegno le loro ire sullo sventurato promotore di quella proposizione. Come prima Cassio uscì fuori del magistrato, gli fu posta l'accusa d'avere attentato alla sicurezza della repubblica, e fu condannato a morte. Tutte le sue sostanze vennero consacrate a Cerere, e le sue case intieramente disfatte (1). Ma svanito colla uccisione di esso il timore della tirannia, tornò ben presto nell'animo del popolo la brama della legge agraria, la quale d'allora in poi fu un continuo subietto delle petizioni dei tribuni, e materia funesta di civili discordie. Imperocchè la politica dei patrizj fu sempre diretta a frastornarne l'approvazione. E narrano le storie che or combatterono con le armi le tribù per quella tumultuanti; ora distribuirono gratuitamente il grano ai poveri plebei refugiati per mancanza di lavori campestri nella città; ora gli acquietarono con assegnar loro altre terre conquistate di fresco ma lontane da Roma, per costringerli ad abbandonare la patria. Cosicchè per il corso quasi di un secolo riuscirono a tenerli in freno senza restituire neppure un jugero del terreno usurpato, e senza neppure desistere da nuove usurpazioni, quando l'opportunità si presentava (2).

(1) Tit. Liv. lib. 2, 41 e 42.
Niebhur Tom. 3, p. 228 e seg.
(2) Tit. Liv. lib. 2, 42, 52; — lib. 3, 1, 10 e seg.; — lib. 4, 36, 47; — lib. 6, 11.

49. Ma egli è agevole il persuadersi che questi rimedj non potevano avere una efficacia durevole, e che alla perfine bisognava o troncare il male nella radice con qualche provvedimento straordinario, ovvero annuire alle richieste della plebe. Imperocchè memore essa dei suoi diritti, e gelosa di conservare la propria indipendenza, non sapeva abituarsi a sostentare la vita piuttosto con le gratuite elargizioni, che col lavoro delle sue mani: e molto meno si accomodava a ricever terreni troppo lontani dalla patria per cui era costretta a fissare altrove il suo domicilio, mentre vedeva i patrizj occupare ingiustamente le terre pubbliche poste nelle vicinanze di Roma. Perciò verso la metà del secolo quarto (An. 339 e 340), e poco prima della guerra contro Vejo tornò con più furore che per il passato a domandare l'esecuzione della legge agraria.

50. Parve allora che il suo malcontento non fosse per acquietarsi con piccole concessioni, perchè la sua indigenza era estrema, e le speranze da lungo tempo deluse. Laonde nessuna via di

Dionis. Halicarn. lib. 7.
Zonara Op. cit. lib. 2.
Badolisani — Considerazioni sugli ordini antichi e le leggi dei Romani, p. 82, 83, 89.
Sigonio — De antiquo jure Italiæ lib. 2, cap. 2.
Niebhur, Tom. 3, p. 232, 235, 263.
Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 1, pag. 234.

conciliazione sembrava aperta fuorchè dando assai e presto, non promettendo nè lusingando per l'avvenire (1). Pur tuttavia gli avidi patrizj tentarono ancora di sottrarsi a tanta tempesta senza nulla concedere. Ricorsero al partito di chiamare sotto le bandiere i clamorosi plebei, e di spedirli di guerra in guerra, di nemico in nemico, affinchè non avessero comodità di tumultuare rimanendo a lungo fra le domestiche mura (2). Ma dopo non molto, la gioventù plebea ed i tribuni, inaspriti per queste nuove molestie, lasciarono libero il freno allo sdegno, e gridarono con veemenza: che non si aveva verun riguardo ai loro corpi defatigati di soverchio dal continuo stare sotto le armi; che si tenevano a bella posta lontani da casa perchè non avessero agio di trattare dei fondi pubblici, delle colonie, della libertà; che si voleva in ogni modo vederli distrutti dai nemici, o caduti in potere di essi. Protestavano che essendo omai stanchi di tante contumelie e mali trattamenti prenderebbero un sicuro partito per provvedere alle loro neces-

(1) Tit. Liv. lib. 4, 48. ivi—« Discordia domi ex agrariis legibus fuit. » Turbatores vulgi erant Spurius Mæcilius quartum, et Metilius ter- » tium tribuni plebis ambo absentes creati. Et quum rogationem pro- » mulgassent, ut ager ex hostibus captus viritim divideretur, *magnæque* » *partis nobilium eo plebiscito publicarentur fortunæ* (nec enim ferme » quicquam agri, ut in urbe alieno solo posita, non armis partum erat: » nec quod venisset assignatumve publice esset, præter quam plebs » habebat) atrox plebi patribusque propositum videbatur certamen.» —

(2) Tit. Liv. lib 4, 48, 49, 57.

sità col lavoro, e per condurre onesta vita senza servire ad alcun potente. Però vi pensasse bene il senato; e se per l'innanzi pregavano, ora esigevano, se indugiavasi, minacciavano (1).

51. Questi insoliti clamori della plebe suscitarono negli animi dei patrizj un serio timore di essere alla perfine costretti a restituire ed assegnare ad essa le terre pubbliche usurpate, qualora non fossero riusciti ad acquietarla con tal concessione che le facesse dimenticare per sempre la legge agraria. E ne effettuarono una, che ebbe la singolare virtù di calmare le loro paure, e di contentare al tempo stesso ogni desiderio della plebe tumultuante. Fu questa la istituzione degli stipendj da pagarsi ai cittadini che militassero nella imminente guerra contro Vejo, ed in qualunque

(1) Tit. Liv. lib. 4, 58. — « Patres . . . . . decrevere, ut tribuni » militum de bello indicendo Vejentibus primo quoque die ad populum » ferrent. Quod ubi primo promulgatum est, fremere juventus, non- » dum debellatum cum Volscis esse: modo duo præsidia occidione » occisa, et cum periculo retineri. *Nullum annum esse quo non acie* » *dimicetur; et tanquam pœniteat laboris, novum bellum cum finitimo* » *populo, et potentissimo parari, qui omnem Etruriam sit concitatu-* » *rus.* Hæc sua sponte agitata, insuper tribuni plebis accendunt. *Maxi-* » *mum bellum patribus cum plebe esse* dictitant: *eam de industria* » *vexandam militia, trucidandamque hostibus obtici: eam procul urbe* » *haberi atque ablegari, ne domi per ocium memor libertatis colonia-* » *rumque, aut agri publici, aut suffragii libere ferendi consilia agitet:* » prensantesque veteranos stipendia cujusque, et vulnera ac cicatri- » ces numerabant: quid jam integri esse in corpore loci ad nova vul- » nera accipienda, quid superesse sanguinis qui dari pro republica » posset? rogitantes. » —

altra fosse per prendersi in futuro, onde traessero dalla milizia una sicura sussistenza. Funesta innovazione, che sconvolse da cima a fondo l'ordine sociale dei Romani, e che dando nel sistema economico alla milizia il posto già occupato dall'agricoltura, segnò l'era d'una nuova politica, non più pacifica e fautrice dell'industria campestre ma turbolenta e promotrice dello spirito di conquista (1).

52. Questa inaspettata concessione riuscì gratissima alla plebe inesperta; solo i tribuni, avendo in essa ravvisato il fraudolento artifizio degli Ottimati, andaron dicendo alla plebe, che si guardasse bene dall'accettare un dono che avrebbe cancellato dal suo cuore ogni desiderio, e dalla sua mente ogni reminiscenza della legge agraria. Ma, com'è solito d'ogni plebe, contenta essa del bene presente non pose mente ai danni futuri, ed accettati di buon animo gli stipendj corse incauta alla guerra; e procurò da se stessa la rovina di quell'arte che per le vie della pace e dell'industria l'avrebbe condotta a dividere coi patrizj la sovranità dello Stato (2).

(1) Tit. Liv. lib. 4, 59. — Additum deinde omnium maxime tempestivo principum in multitudinem munere, *ut ante mentionem ullam plebis tribunorumve* decerneret senatus, ut stipendium miles de publico acciperet, quum ante id tempus de suo quisque functus eo munere esset. —

Ved. Illustrazione VIII in fine del volume.

(2) Tit. Liv. lib. 4, 60. — ivi — Nihil acceptum unquam a plebe

53. A siffatta innovazione tennero dietro ben presto alcune altre che conculcarono i più antichi istituti agrarj. Fu ordinato per occasione della stessa guerra di Vejo che i soldati svernassero in terre straniere, cosicchè fu tolto loro di eseguire ai debiti tempi le rurali faccende (1). Terminata

» tanto gaudio traditur. Concursum itaque ad curiam esse prensatas-
» que exeuntium manus, et patres vere appellatos: effectum esse fa-
» tentibus, ut nemo pro tam munifica patria, donec quicquam virium
» superesset, corpori aut sanguini suo parceret. Quum commoditas
» juvaret, rem familiarem saltem acquiescere eo tempore quo cor-
» pus addictum, atque operatum reipublicæ esset; tum quod ultro
» sibi oblatum esset, *non a tribunis plebis unquam agitatum, non*
» *suis sermonibus efflagitatum:* id efficiebat multiplex gaudium cu-
» mulatioremque gratiam rei. Tribuni plebis communis ordinum le-
» titiæ concordiæque soli expertes, negare, tam id lætum Patribus
» universis, nec prosperum fore quam ipsi crederent, consilium specie
» prima melius fuisse, quam usu appariturum. Unde enim eam pecuniam
» confici posse, nisi tributo populo indicto? ex alieno igitur aliis lar-
» gitos. Neque, id etiam si cæteri ferant, passuros eos quibus jam
» emerita stipendia essent, meliore conditione alios militare quam ipsi
» militassent, et eosdem in sua stipendia impensas fecisse, et in
» aliorum facere. » —

(1) Tit. Liv. lib. 5, n° 2. — ivi — « Quum spes major imperatori-
» bus romanis in obsidione quam in oppugnatione esset, hibernacula
» etiam, *res nova militi romano*, ædificari cœpta; consiliumque erat
» hiemando continuare bellum. Quod postquam tribunis plebis, jam-
» diu nullam novandi res caussam invenientibus, Romam est allatum,
» in concionem prosiliunt, solicitant plebis animos; *Hoc illud esse* di-
» centes, *quod æra militibus sint constituta, nec se fefellisse, id*
» *donum inimicorum veneno illitum fore, venisse libertatem plebis;*
» *remotam in perpetuum, et ablegatam ab urbe et ab republica*
» *juventutem, jam ne hiemi quidem aut tempori anni cedere,*
» *ac domos et res invisere suas. Quam putarent continuatæ mili-*

poi quella guerra, fu creduto utile, appena l'opportunità si presentò, d'imprenderne altre in lontani paesi, non perchè necessarie alla salute della repubblica, ma perchè la plebe avesse agio di guadagnar militando nuovi stipendj (1). Ed ella se ne appagò, sperimentato avendo più fruttarle la guerra che il lavoro dei campi, mentre anche sotto le armi conservava la propria indipendenza. Tantochè riproposta nell'anno 367 la legge agraria dai tribuni, essa non la curò (2). Laonde si formò in breve lo spirito di conquista, il quale rendendo per sempre impossibile l'esercizio simultaneo delle due arti agraria e militare al cittadino plebeo, lo costrinse ad abbandonarne una. Egli si dedicò al ministero delle armi, lasciando che allo schiavo ed al cliente fosse affidata la cura delle coltivazioni. E resulta con chiarezza dalla istoria, che le famiglie dei servi rustici crebbero in proporzione della frequenza delle guerre combattute fuori del Lazio, come pure che i patrizj dopo quest'epoca poterono dilatare a piacere i loro possessi, usurpando nuovi terreni pubblici senza temere i risentimenti della plebe (3).

» *tiæ caussam esse? nullam profecto aliam inventuros, quam ne* » *quid per frequentiam juvenum eorum, in quibus vires omnes* » *plebis essent, agi de commodis eorum posset.* » —

(1) Denina — Rivoluzioni d'Italia. lib. 2, cap. 1 e 2.

(2) Tit. Liv. lib. 6, 5.

(3) Tit. Liv. lib. 6, 5, 15, 37.

54. Una testimonianza di questi mali cresciuti dopo la istituzione degli stipendj ce l'offre la legge poco tempo appresso proposta dal Tribuno Licinio, la quale mirando a diminuirli ne rivela di per se sola la gravità. Essa vietava a chicchessia possedere più di 500 jugeri del pubblico terreno, misura che dimostra a qual enorme grandezza fossero omai giunte le usurpazioni. Ma fu osservata per ben pochi anni, sapendosi che uno dei primi a violarla, e ad oltrepassare il limite dei 500 jugeri fu lo stesso promotore Licinio. Trascorsero quasi due secoli senza che in città si facesse più menzione delle leggi agrarie; e in cotal guisa la cospirazione ordita dai patrizj contro l' industria agricola raggiunse il suo scopo, e aprì una nuova via ai destini del popolo romano (1).

55. Or vediamo rapidamente come l'arte agraria, avvilita nella campagna romana, fosse dai conquistatori mantenuta in credito e protetta nei paesi italici debellati fino alla caduta della repubblica. La maggior parte dei popoli italiani erano dediti alla cultura delle terre, e verosimilmente avevan comuni coi Romani molti degli usi e istituti superiormente descritti. Allorchè passarono

Sallustii — De Bello Jugurtino, cap. 45.
Appiani — De Bellis Civ. lib. 1, par. 7.
Niebhur, Tom. 5. p. 27, 45.
Dureau De La Malle. Op. cit. Tom. 1, p. 233.
(1) Ved. Illustrazione IX in fine del volume.

sotto la dominazione di costoro, non dovettero deplorare nè la perdita delle libertà municipali, nè la rovina dell'agricoltura; perchè i vincitori trattandoli umanamente, e come confederati piuttosto che vinti considerandoli, seppero rispettarne le leggi e le consuetudini, e confortarli nell'esercizio dell'arte agraria. Della quale anzi pensarono valersi per stabilire una unione indissolubile fra di essi e la metropoli, e quasi per stringere una lega federativa di popoli agricoltori. E a tale effetto inventarono un sistema di colonizzazione di cui giova particolarmente discorrere.

56. Due diversi aspetti presentavano i molti paesi d'Italia dopo la conquista. Alcuni essendo rimasti notabilmente sprovvisti d'abitatori perchè periti nel corso di lunghe e ostinate guerre, o fatti schiavi, davano alla repubblica pochi timori di nuove insurrezioni, ed insieme poche speranze d'aiuto. Altri nei quali la popolazione era ben poco scemata perchè o le guerre erano state meno micidiali o le dedizioni più pronte, si presentavano come alleati potentissimi e capaci di fornire alla repubblica grandi soccorsi, ma le facevano insieme temere una incerta e precaria fedeltà. Onde una savia politica consigliava a provvedere in guisa che si ripopolassero i primi e si restituissero all'antico lustro, e che si tenessero in freno i secondi con qualche temperamento che non turbasse la

loro prosperità. Parve al governo di raggiungere questo doppio scopo con stabilire in ambedue i luoghi delle colonie di qualità e condizioni diverse.

57. Nei paesi spopolati mandò sotto la scorta di uno o più condottieri un numeroso stuolo di plebei raccolti o in Roma fra i veterani delle milizie, o nelle città circonvicine del Lazio fra le classi non tanto abiette del popolo che amavano di consacrarsi all'agricoltura. I condottieri, appena giunti nel luogo prendevan possesso di quella parte del territorio che era rimasta deserta, e procedevano a dividerla, con le regole e con i riti soliti praticarsi dagli antichi auguri nella campagna romana, in tante porzioni corrispondenti al numero delle famiglie che componevano la colonia. Quindi le assegnavano loro in pieno ed assoluto dominio (1). Costituita in tal guisa questa specie di coloni, si pensò a mescolarli con gl'indigeni, affinchè d'ambedue si formasse un sol popolo devoto e fedele alla metropoli. A quest'effetto la condizione politica degli antichi abitatori

(1) Cicero pro A. Cæcina 33. — De Lege Agraria contra Rullum, Orat. 2, 27.

Appian. — De Bello Civ. lib. 1 in princ.

Higini. — De Limitib. apud Goesium.

Sigonio — De antiq. jur. Ital. lib. 2, c. 2.

Badolisani Op. cit. p. 162.

Rossi — Cours d'Économ. Polit. Tom. 2, treizième leçon, p. 339.

Giraud — Op. cit. p. 165, 166, 244 e seg.

fu parificata a quella dei nuovi, e gli uni e gli altri furon renduti partecipi di molti diritti spettanti al cittadino romano. A due soli obblighi verso la madre-patria, poco onerosi vennero assoggettati, l'uno del servizio militare ogniqualvolta ne fossero richiesti, e l'altro di un tributo da pagarsi non continuamente d'anno in anno, ma solo quando il governo per supplire ai bisogni straordinari si trovasse costretto ad esigerlo (1). In tal modo quei paesi presero una fisonomia tutta romana, e però mantenendosi fedeli non tanto per interesse quanto per affezione alla dominante città, poterono grandemente prosperare ed esserle utili.

58. Riguardo a quelle regioni in cui per non essere scemata di troppo la popolazione compariva difficile impresa il distruggere l'elemento dell'antica nazionalità per farvi predominare il romano, la repubblica usò una diversa politica. Rispettò le libertà dei vinti e le loro leggi municipali, e con la concessione di qualche politico diritto gli allettò ad esser fedeli. Ma nello stesso tempo giudicò conveniente di torre ai medesimi una porzione di terreno per convertirlo in proprietà dello Stato, e

(1) Aulì Gellii — Noct. Att. lib. 16, cap. 13.
Niebhur Tom. 3, p. 60 e seg.; — Tom. 4, p. 424; — Tom. 6, p. 283.
Mérimée Op. cit. p. 14, 15.
Giraud. Op. cit. p. 279 e seg.
Laboulaye. Op. cit. p. 71 e seg.

radunata poi fra la più umile e povera plebe romana e latina una moltitudine di famiglie industriose, le spedì a coltivare quei fondi non in qualità di coloni proprietarj, come i precedenti, ma di parziarj e socj suoi (1). Nello stabilire questa seconda specie di colonie, il governo ebbe in animo di conseguire un doppio vantaggio. In primo luogo volle che servissero a tenere in freno quegli alleati che ancora nutrivano il desiderio di racquistare la perduta indipendenza. Il quale ufficio non avrebbero i coloni con fedeltà e con zelo esercitato se avessero ricevuto le terre in pieno dominio; inquantochè si sarebbero in breve confusi con la popolazione indigena, ed avrebbero provvisto al comune interesse. Laddove costituiti semplici possessori dei fondi, e perciò soggetti ad essere cacciati da quelli ad ogni più piccolo segno d'inobbedienza e di sedizione, si trovavano costretti a secondare la volontà della repubblica proprietaria. Per questo medesimo fine furono abilitati a portar le armi ed a formar parte degli eserciti nazionali, onde disciplinati e periti anco nell'arte della guerra sapes-

(1) Tit. Liv. lib. 26, 12; — lib. 36, 26.
Appian — De Bellis Civ., lib. 1.
Sigonio — De antiq. jur. Ital., lib. II, 2.
Burmanno — De vectigal. pop. rom. p. 6.
Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 331.
Giraud, Op. cit. p. 161, 216 in not.
Mérimée, Op. cit. p. 15.

sero incuter timore alle genti in mezzo alle quali vivevano. Volle in secondo luogo il governo procacciarsi per questa via un aumento notabile e costante delle pubbliche rendite da poter far fronte alle cresciute necessità dello stato, senza aggravare d'imposizioni annue i popoli alleati (1). Per lo che si rileva dagl'istorici, e dagli altri antichi scrittori, che moltissimi fondi ebbe in quei secoli la repubblica nelle campagne italiane (2), tutti la-

(1) Appian. — De Bellis Civ., lib. 1 in princ.
Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 331.
Niebhur, Tom. 6, p. 132, 189.
Giraud, Op. cit. p. 187.
Vuy, Op. cit. p. 41, 42.
(2) Cicero — De Leg. Agraria contra Rullum passim.
Appian., Op. cit. loc. cit.
Mérimée, Op. cit. p. 15, 16.
Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 331.

Anco nelle campagne di Sicilia, e in quelle dei paesi oltramontani, appena furono conquistati, la repubblica si aggiudicò il dominio di molte terre, e le fece coltivare ed amministrare quasi tutte alle stesse condizioni di quelle d' Italia. L' enumerazione di questi fondi provinciali vien fatta specialmente da Cicerone nell' azione seconda contro Verre lib. 3, cap. 6, 11, e nell'orazione prima sulla legge agraria contro Rullo al cap. 2, il quale è concepito in questi termini.—Ivi— « Persequitur in tabulis censoriis totam Siciliam: nullum ædificium, » nullos agros relinquit..... Videte nunc quoad fecerit iter apertius » quam antea. Nam superiore parte legis quemadmodum Pompejum » oppugnarent a me indicati sunt; nunc jam se ipsi indicabunt. Ju- » bent venire agros Attalensium, atque Olympenorum. Hos populo » romano P. Servilii fortissimi viri victoria adjunxit. Deinde agros in » Macedonia regios qui partim T. Flaminii, partim L. Pauli, qui Per- » sen vicit, virtute parti sunt: deinde agrum optimum et fructuosissi- » mum Corinthium, qui L. Mummii imperio ac felicitate ad vecti- » galia populi romani adjunctus est: post autem agros in Hispania

vorati a queste condizioni; onde la colonia parziaria stata fino allora un semplice contratto, assunse l'indole di politica istituzione, ed in questa sua nuova forma subì alcune modificazioni, ed alcuni incrementi, meritevoli d'essere conosciuti ed apprezzati.

59. La prima variazione accadde nel sistema di percezione delle rendite dominicali. Gli antichi amministratori di quelle che dimoravano in Roma non potevano più riscuoterle da per se stessi, e non reputavano prudente l'inviar commissarj in paesi tanto lontani dalla metropoli, i quali procedessero coi lavoratori alla divisione delle raccolte. Imperocchè correvasi il pericolo che si commettessero delle collusioni in danno dello stato proprietario, senza che si avesse mezzo di scoprirle e molto meno di frastornarle. Fu perciò statuito dal magistrato dei Censori con l'approvazione del senato, di esporre all'incanto le rendite dei pub-

» apud Carthaginem novam, duorum Scipionum eximia virtute posses-
» sos: tum vero ipsam veterem Carthaginem venditi, quam P. Afri-
» canus nudatam tectis ac mœnibus, sive ad notandam Carthaginien-
» sium calamitatem, sive ad testificandam nostram victoriam, sive
» ad oblatam aliquam religionem, ad æternam hominum memoriam
» consecravit. His insignibus atque insulis imperii venditis, quibus orna-
» tam vobis majores vestri rempublicam tradiderunt, jubent eos agros
» venire quos res Mithridates in Paphlagonia, Ponto, Cappadociaque
» possederit. »

— Ved. anche Orat. 2, cap. 19; e in Verrem Act. 2, lib. 3, cap. 6. — Epist. ad Q. Fratrem lib. 1, 1.

blici fondi in Roma, per rilasciarle a coloro che si obbligassero a pagare annualmente una quantità fissa di generi frumentarj, comprensiva spesse volte delle quote parti del vino, e degli altri prodotti che i coloni avrebber dovuto dividere colla repubblica (1). Dietro la quale innovazione subito sorse una quantità di speculatori sulle rendite pubbliche, che dal subietto della loro industria presero il nome di pubblicani. Costoro prima di presentarsi agl'incanti usavano consultare i registri del Pretore di ciascuna provincia, su cui era notato il numero degli jugeri del pubblico terreno coltivati dalle diverse famiglie dei coloni parziarj. E fatto un calcolo approssimativo delle annue rendite, regolavano su quello le loro offerte agl' incanti. I maggiori offerenti divenivano aggiudicatarj delle rendite per tre o cinque anni, e correvano l'alea d'un guadagno o d'una perdita secondo l'esito delle raccolte (2). Subentrati i pub-

(1) Festus s. v. Venditiones olim dicebantur censoriæ locationes, quod velut fructus publicorum locorum venibant.

Cicer. — De Lege Agrar. contra Rullum. Orat. 1, 3; Orat. 2, 21.

Sigonio — De antiq. jur. civ Rom. lib. 2, cap. 4.

Guarini Op. cit. p. 29, 30.

Niebhur Tom. 3, p. 187, e seg. — Tom. 5, p. 21, 22.

Hullmann. après Nieb. Tom. 7, p. 174.

(2) Tit. Liv. lib. 25, 3. — lib. 39, 44.

Hullmann. après Nieb. Tom. 7, p. 144.

Cicero — In Verr. Act. II, lib. 3, 47.

Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 2, p. 427.

Brissonio — De formul. rom. jur. lib. 6, 84, 85.

blicani nei diritti dello Stato, acquistavano la facoltà di portarsi sui fondi per esigere nei debiti tempi le parti dei prodotti, che a quello come proprietario appartenevano. Potevano pure assistere, purchè non vi s'immischiassero, alla divisione delle raccolte (1). Gli appalti delle rendite che si facevano a costoro furon chiamati in origine *venditiones fructus:* in progresso si dissero *locationes fructus agri*, e quindi per un' abusiva abbreviazione semplicemente *locationes agri*. Lo che ha indotto molti moderni scrittori nell'errata opinione che i fondi pubblici d'Italia si locassero a modo d'affitto, quando è certo che si concedevano a titolo di colonia parziaria, (conosciuta allora sotto il nome di *precario*) affittandosi soltanto la percezione delle quote dominicali dei prodotti (2).

(1) Cicero — In Verrem, Act. 2, lib. 3, 8, 11.
Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 342.
(2) Festus — loc. cit. in not. 1, p. 79.
Niebhur, Tom. 3, pag. 187, e seg.
Una conferma luminosa di quanto qui si asserisce, può trarsi da due passi di Tito Livio, in cui egli dice che i Censori furono richiamati in due diversi tempi dal Senato e dai Tribuni della plebe a locare l' agro campano — *ut agrum campanum fruendum locarent* — (Ved. lib. 27, 13; — lib. 42, 19.)
Questa frase significa certamente la locazione dei frutti dovuti alla repubblica proprietaria, e non la concessione delle terre a cultura; 1° perchè la parola *fruendum* esprimeva allora l' idea della percezione del frutto, vale a dire della quota dei prodotti rappresentante la rendita della terra, come altrove fu dimostrato; 2° perchè le

60. A questa prima novità se ne aggiunsero diverse altre. S'impose agli agricoltori l'obbligo di trasportare una parte notabile dei frutti percetti dai pubblicani che stava a rappresentare il canone annuo da costoro dovuto alla repubblica, o in Roma, o nei luoghi ov'erano situati i magazzini pubblici, o accampate le milizie, secondo le prescrizioni del senato. Di qui nacque l'uso di chiamar col nome di *vettigali* le rendite dei fondi pubblici, parola derivata dal verbo latino *vehere* significante trasportare (1). Fu inoltre ingiunto ai lavoratori di somministrare gratuitamente al Pretore, destinato al governo di ciascuna provincia, una quantità dei prodotti campestri che bastasse al mantenimento di lui e della sua famiglia. Il senato ne fissava la rata precisa ed invariabile, la quale dovendo essere repartita tra una moltitudine grande di possessori non arrecava a nessuno un sensibile aggravio (2). D'altra parte la repubblica, in correspettività di questi nuovi oneri, concesse

terre pubbliche di Campania, per quanto si raccoglie dalle orazioni di Cicerone contro Rullo, furono coltivate sempre da una medesima plebe, dal momento in cui lo stato le acquistò fino a quello in cui le perdè. —Quindi Tito Livio nei luoghi citati non poteva parlare della locazione delle medesime, ma bensì di quella delle rendite che si rinnovava appunto di cinque in cinque anni in Roma.

(1) Burmann. — De vectigal. pop. Rom. cap. 2.

(2) Cicero — In Verrem. Act. 2, lib. 1, 38; lib. 3, 81, 82, 83.
Asconius — In Verr. Act. 2, lib. 1, 38.
Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 2, p. 360, 429.

agli agricoltori l'abitazione gratuita in quei luoghi ove erano edifizi abbandonati e deserti (1), e di più provvide al modo di rendere meno incerta che per il passato la condizione dei loro possessi. Fu questo l'incremento il più utile ed il più rilevante che in tal'epoca ricevesse la colonia parziaria.

61. Imperocchè giova ricordare che le porzioni dei pubblici terreni, le quali si prendevano a coltivare dalle famiglie dei proletarj, non erano distinte fra loro, nè divise con regolari e legittimi confini come quelle dei campi assegnati; onde nell'assenza dei coltivatori per causa del servizio militare potevano esser di leggieri usurpate. Inoltre i coloni alla fine d'ogni anno correvano il rischio di essere espulsi dai loro piccoli fondi non solo per opera della repubblica proprietaria, ma ben anche degli estranei che gli avessero prevenuti nel chiederli a cultura, o che avessero offerto al governo migliori patti. Questi due difetti inerenti al sistema colonico, rendendo troppo instabile la condizione dei lavoratori, avrebbero impedito il maggior progresso dell'industria, e raffreddato lo zelo di costoro nel tenere a freno i popoli vinti. Conveniva pertanto apporvi un rimedio, onde la repubblica effettivamente ritraesse da questa specie di colonie quella utilità che erasi proposta di con-

(1) Cicero — De leg. agr. contra Rullum orat. II, cap. 33.

seguire: e i pretori delle provincie in questo si adoperarono. La istituzione degli interdetti possessorj, che fu certamente opera loro, rimonta a questi tempi, e si ricongiunge con la necessità di torre di mezzo i segnalati inconvenienti (1).

62. Basta por mente all'indole primitiva di tali interdetti per accertarsene. Alcuni tendevano a far recuperare il possesso a quei coloni che lo avevano avuto entro l'anno, e che n'erano rimasti spogliati o clandestinamente, o per violenza, e questi si chiamavano interdetti *recuperandae possessionis*. Altri, chiamati interdetti *retinendae possessionis*, avevano per iscopo di mantenere nel possesso dei pubblici terreni coloro che gli avevano lavorati nell'anno precedente, e di trasmetterli dopo la loro morte quasi per diritto di eredità ai figli e discendenti in preferenza degli estranei. Cosicchè in forza dei primi, i pretori

(1) Gaii Instit. lib. 1, 138, 141. — « Superest ut de interdictis » dispiciamus — Certis igitur ex causis prætor, aut proconsul princi- » paliter auctoritatem suam finiendis controversiis præponit.... Pro- » pter similitudinem agri publici, et soli provincialis, *interdicta prin- » cipio quidem ad agri publici possessores tuendos introducta*, mox » etiam ad soli provincialis possessores verisimiliter relata sunt. »

Niebhur Tom. 3, p. 200 e seg.

Savigny Op. cit. pag. 174 e seg.; pag. 448 e seg.

Lerminier — De possessione analityca Savignaneæ doctrinæ expositio — Parisiis 1827, pag. 50 e seg.

Giraud Op. cit. pag. 200, 201.

garantivano ai coloni la *sicurezza del possesso*, in forza dei secondi *la continuità del possesso medesimo* di fronte ai terzi. Egli è però certo che la repubblica conservò sempre la piena proprietà di quei fondi. E quantunque per la concessione degli interdetti ai lavoratori ella mostrasse apertamente la volontà che aveva di non attender in pregiudizio loro nè le richieste, nè le migliori offerte di estranei concorrenti, pure si guardò sempre da renunziare al diritto d'espellerli a piacer suo, dal quale dipendeva, siccome fu detto di sopra, la loro fedeltà, e quella degli alleati (1).

63. La saviezza e la prudenza di siffatte misure venne giustificata dagli eventi, poichè nel corso di due secoli non seguiron mai tumulti nè sollevazioni per parte dei lavoratori dei pubblici fondi, ma continua fu la pace e la prosperità di cui godettero. Procacciarono a Roma copiose rendite, e mantennero nell'obbedienza gli abitatori dei paesi conquistati (2). Così la colonia parziaria, e le assegne, due istituzioni opportunamente diffuse dai Romani nelle campagne italiane, operarono una solida unione dei popoli vinti col popolo conquistatore.

(1) Savigny Op. cit. loc. cit. p. 366. — Lerminier. Op. cit. Giraud Op. cit. p. 190 e seg.
Ved. Illustrazione X in fine del volume.
(2) Cicero — De leg. agr. contra Rullum — passim.

64. Questo ben essere continuò, finchè Roma non ebbe terminate le conquiste di Spagna, di Grecia e d'Asia, dopo le quali venne meno rapidamente, e rovinarono insieme tutte le antiche istituzioni agrarie. Imperocchè quelle conquiste avendo procurato ai vincitori una immensa quantità di ricchezze e d'oggetti di lusso d'ogni specie, ne depravarono i costumi, e ne spensero le antiche virtù. La fazione degli ottimati, la quale teneva il reggimento dello stato, comprese che le rendite dei fondi pubblici italiani non erano allora più necessarie a conservare il lustro a Roma (1). Quindi si rallentarono le cure governative nell'amministrarle, e surse nell'animo di ciascun potente il desiderio d'accrescere con i fondi nazionali i propri dominj. Non sazj i ricchi signori delle usurpazioni già commesse nelle campagne romana e latina, presero ad occupar terre pubbliche in ogni parte d'Italia, sia togliendole a forza ai possessori legittimi, sia ottenendole per interposta persona e sotto mentito nome dai pretori delle provincie, i quali non avrebbero potuto rilasciarle

(1) Nell'anno 584, la conquista della Macedonia fatta da Paolo Emilio fruttò tante ricchezze al pubblico erario, che per ben 25 anni il popolo romano fu esentato dal pagamento di qualunque tributo — Cicero De offic. II, 21.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 12.

Mérimée Op. cit. p. 31.

rata, cogliendo una propizia occasione che gli eventi posero innanzi. Nell'anno 621 venuto a morte Attalo re di Pergamo istituì erede di tutte le sue sostanze il popolo romano. Appena Tiberio n'ebbe cognizione, propose che il denaro di quel Re fosse distribuito ai cittadini, fra cui si dovevano repartire i terreni ritolti all'usurpazione. Una seconda e più grave difficoltà nasceva dal modo che il Tribuno avea stabilito per procurare il recupero dei terreni pubblici. Voleva che gli usurpatori incominciassero dal restituirli tutti al governo, affinchè i triumviri procedessero ad una integrale divisione dei medesimi, riconsegnando agli antichi possessori quella estensione dalla legge permessa, ed assegnando ogni rimanente alla plebe. All'interesse della quale probabilmente intese con tale espediente servire, perchè l'avrebbe provvista di terreni in luoghi vicini alla metropoli, onde potesse in quella conservare il suo domicilio; ma in questi disegni non riuscì. I ricchi, spaventati dalla minaccia di tanto spoglio, seppero con improvviso artifizio impedire l'esecuzione della legge, accusando il Tribuno d'aspirare alla tirannia, per un segno inavvertentemente fatto da lui nell'assemblea popolare. Questo bastò perchè egli fosse abbandonato da una plebe debole ed ignorante, e perisse per mano dei suoi nemici. Una sorte pressochè eguale dopo non molti anni

toccò a Cajo Gracco, il quale avea posto mano a recare in atto la legge del fratello (1).

67. In appresso il Tribuno Spurio Torio propose un'altra legge agraria abolitiva di quella di Sempronio Gracco, che sebbene non eseguita, era pur sempre in vigore. Egli permetteva ai possessori delle pubbliche terre di ritenerle qualunque ne fosse l'estensione, purchè pagassero la rendita fin allora non pagata, e questa si repartisse fra tutti i poveri plebei, che a tenore della legge Sempronia avrebbero dovuto partecipare alla divisione delle terre. La sua proposizione fu accettata dal senato, e accolta con plauso dal popolo; al quale piaceva assai d'ottener senza lavoro quelli stessi lucri, che la legge di Gracco prometteva alle sole fatiche. Ma la stolta illusione della plebe ebbe un sollecito disinganno. Rimasto vuoto l'erario per causa delle invasioni dei Cimbri, fu prescritto che le rendite si versassero nella cassa pubblica. E poco appresso i possessori dei terreni usurpati furono per legge d'un altro Tribuno, di cui non si conosce il nome, esentati dal pagamento di qualunque responsione (2).

(1) Appian. — De bellis civ. lib. 1.
Plutarco — Vit. di Tib. Gracco.
Mérimée, Op. cit. p. 39, 40, 48 e segg.
(2) Appian. — De bellis civ. lib. 1.
Sigonio — De antiquo jure civium romanorum, lib. 1, 16.
Guarini, Op. cit. pag. 21 e 22.

68. L'ultima legge agraria, meritevole di speciale menzione, fu quella proposta circa l'anno 691 dal Tribuno P. Servilio Rullo, che fornì argomento a lunghe ed artificiose orazioni di Cicerone. Rullo ammaestrato dalla trista esperienza dei Gracchi tentò di provvedere alla scaduta repubblica con espedienti, i quali conciliavano l'interesse della nazione con quello dei privati. La sua proposizione conteneva non meno di quaranta capi, dei quali però ne conosciamo ben pochi, pervenuti a noi con le orazioni di Cicerone che li combattono (1). Per ricondurre la plebe romana all'esercizio libero e fruttuoso dell'industria agricola, e per togliere una volta la incessante necessità delle guerre e conquiste come sorgenti della sua sussistenza, ecco ciò che il Tribuno proponeva. Si eleggessero dieci uomini, i quali dividessero ed assegnassero a cinquemila coloni raccolti in Roma le terre pubbliche di Campania, le sole che in Italia fossero rimaste fino allora esenti dalle vendite o dalle usurpazioni. Inoltre i medesimi decemviri vendessero tutti i fondi di dominio del popolo romano esistenti in Sicilia, in Spagna, in Asia e nelle altre province conquistate, e ne versassero il prezzo nell'erario pubblico: richiedessero ancora agli

Mérimée, Op. cit. pag. 85.
Giraud, Op. cit. pag. 179 e 180.
(1) De Leg. Agr. contra Rullum Orat. III, cap. 2.

usurpatori il bottino fatto nelle ultime guerre, e ingiustamente carpito. E quindi, col denaro raccolto dalle vendite di tanti oggetti di valore, e di tanti pubblici fondi, comprassero in Italia vaste estensioni di terreno per assegnarle in proprietà a tutte le famiglie dei proletarj romani (1). A sì magnanimo scopo mirava la proposta di Rullo. La quale è chiaro che differiva assai da quella dei Gracchi; conciossiachè i Gracchi obbligavano i possessori dei terreni pubblici a restituirne la quantità, superiore alla misura dei 500 jugeri, mentre Rullo protestava di non volere toglier nulla per forza a nessuno, e di rispettar perfino gli usurpatori manifesti. Avrebbe comprato da chi voleva vendere pagandogli il prezzo, senza ricercare il titolo del suo possesso(2). Con le quali disposizioni il Tribuno intese a prevenire ogni resistenza per parte degli Ottimati. Imperocchè se questi per lo innanzi avevano combattuto le leggi agrarie temendo d'essere spogliati dei fondi pubblici da lungo tempo posseduti, senza riscuoterne l'equivalente, da tal pericolo ora venivano francati. Non si esigeva da loro una cessione di terreni nè gratuita nè coatta, abbenchè se ne avesse il diritto, ma se ne proponeva una

(1) Orat. I, 2, 4, 5, 7 e seg.; 15, 19, 32 e seg.
Niebhur Tom. 3, p. 203.
(2) Orat. II, 26, 3 passim.

correspettiva e volontaria. E sebbene per questa via si rendesse oltremodo difficile l' acquisto pel giusto prezzo di tanti terreni sufficienti a contentare l' immensa turba dei plebei, Rullo volle dissimular la difficoltà per ottenere ad ogni patto l'approvazione della legge. Egli probabilmente si persuadeva che appena la legge fosse portata ad effetto con la vendita di tutti i fondi provinciali, convenisse sodisfare alle legittime espettative della plebe, e procacciarle in qualunque guisa buone terre in Italia. E allora se non si trovava chi volesse cederle per un giusto prezzo, ne sarebbe surta la necessità delle vendite forzate, alle quali i ricchi non avrebbero potuto più opporre una efficace resistenza.

69. Ma perchè Cicerone combattè con tanto ardore questa legge, che provvedeva a migliorare la condizione economica della plebe, senza offendere gl' interessi dei privati cittadini? perchè mise in opera tutta la sua eloquenza affine d'impedire che fosse vinta? Non vuolsi ad omaggio del vero nascondere, che ove ella fosse stata eseguita nel modo da lui descritto, la repubblica sarebbe rimasta esposta a qualche pericolo. Però bastavano semplici modificazioni, e poche cure del governo a prevenire i temuti inconvenienti. Se infatti le facoltà concesse ai decemviri apparivano, come egli osservava, troppo esorbitanti, e si correva il rischio

che le usassero in danno delle provincie e delle pubbliche sostanze, a ciò si poteva rimediare con temperarle e restringerle, e con lo eleggere a quel magistrato i più specchiati uomini che fossero allora in Roma. Se destava compassione la moltitudine dei coltivatori delle terre di Campania, che a tenor della legge dovevan cedere il luogo alla plebe romana, a questo pure si poteva rimediare con sostituire un provvedimento più equo (1). Cotali difetti si toglievano di leggieri senza rigettare assolutamente la proposta, la quale era feconda d'immensi vantaggi per lo Stato. Nè devesi prestar cieca fede all'oratore romano, là dove si è studiato di persuadere che tutta la legge fosse cattiva, perchè diretta all'unico vergognoso scopo d'arricchire il Tribuno ed i suoi aderenti, anzichè al bene della plebe (2). Per assolvere Rullo da sì calunniosa imputazione basta riflettere, che egli la sottopose all'esame del senato prima d'aver brigato il favore del popolo(3), e che in nessun tempo provocò sedizioni e tumulti per riuscire nei suoi disegni. S'egli avesse voluto servire al suo particolare interesse, ben altre arti avrebbe adoperato.

70. Ma Cicerone allora console si mosse a far guerra alla proposta del Tribuno per cause assai

(1) Orat. II, 6, 15, 31.
(2) Orat. II, 26 e seg. e passim.
(3) Orat. I, in princ.

diverse da quelle espresse nelle orazioni. Egli apparteneva alla fazione degli ottimati, ed amava in estremo grado le ricchezze e il potere (1). Laonde ricercando col pensiero tutte le possibili conseguenze della legge, non tardò a comprenderne l'occulto artifizio, ed a conoscere che, qualora fosse vinta, necessitava col tempo una riforma nel reggimento della repubblica. In quali luoghi, e da quali persone i decemviri avrebbero acquistato i terreni per assegnarli alla plebe? Ecco il pericolo che si fece chiaro nell'istante alla sua mente. La legge invero nulla statuiva di particolare, perchè sperava di trovar venditori a buoni patti. Ma se questi non si trovavano, e si fosse dovuto ricorrere al partito delle vendite forzate, potevasi di leggieri prevedere che i primi colpiti sarebbero stati i possessori della campagna romana e latina, ove appunto si eran commesse le più grandi usurpazioni. E allora collocata in vicinanza di Roma una moltitudine di famiglie indipendenti, destinate a vivere d'industria e di lavoro, si sovvertiva a poco a poco la superiorità dei ricchi, e si conduceva

(1) Epist. ad Attic. II, 15. — De repub. lib. 3, cap. 9. — Pare che l'avidità delle ricchezze spingesse Cicerone a commettere un'azione poco delicata verso l'amico Milone esiliato per avere ucciso Clodio. — Egli comprò sotto il nome di Filotimo suo liberto tutti i beni dell'esule per un prezzo assai vile, lo che rincrebbe molto a Milone. — Si sa pure che egli possedeva dei fondi pubblici di cui non pagava le rendite. — Ved. Epist. ad Attic. II, 15, V, 8, VI, 4, 5. — De repub. lib. 3, cap. 9. — Dureau De La Malle Op. cit., Tom. 2, p. 293.

insensibilmente lo stato alla democrazia. Una plebe inerte e viziosa, benchè libera, non arrecava molestia ai signori, i quali ben conoscevano quanto la sua libertà fosse vana. Ma una plebe forte, ricca, residente presso Roma avrebbe bilanciato ben presto l'arroganza degli ottimati, ed operata col tempo una mutazione di governo. Intanto un immediato effetto della legge sarebbe stato quello di sciogliere i latifondi, e di torre all' aristocrazia l'appoggio delle grandi proprietà.

71. Tutti questi timori traspariscono dal linguaggio artificioso di Cicerone, comunque si guardasse dal manifestarli espressamente. Però non gli fu difficile d' insinuare i suoi sospetti negli animi dei senatori, e d'impedire l' approvazione della legge. La quale, sebbene riproposta in seguito con alcuni cangiamenti dal Tribuno Flavio, e da Giulio Cesare, fu sempre rigettata dal senato a cui le richieste di tal sorta riuscivano odiose. Soltanto Giulio Cesare, verso l'anno 695, potè ottenere che le terre pubbliche di Campania fossero assegnate ad una plebaglia turbolenta e viziosa, composta in gran parte dei suoi soldati (1). Nè di ciò i governanti si dolsero, persuasi com'erano che i soldati indocili a sopportare il fastidio della vita oscura

(1) Dion. Cas. 38, 1, 7.
Cicero — Ep. ad Attic. I, 16.
Sveton. — in J. Cesar. 20.

e campestre avrebbero abbandonato ben presto le terre assegnate, e porta loro una favorevole occasione di accrescere i possessi. Verificaronsi poco dopo tali previsioni, ed essi occuparono con avidità i fondi rimasti deserti. Nè qui si arrestò la loro cupidigia, poichè divenuti padroni di vastissime tenute, osarono talvolta manomettere anche gli antichi proprietari delle colonie, e scacciarli a forza dai poderi. Talchè ne seguì che le campagne italiane negli ultimi anni del reggimento consolare rimasero quasi affatto spogliate di coltivatori liberi e cittadini; il possesso dei fondi si riunì in poche mani, e le rendite delle terre pubbliche per lo Stato del tutto cessarono (1).

In cotal guisa rovinò in Italia l'agricoltura per opera di quel popolo, che sebbene ultimo ad intraprenderla, l'avea per un tempo sostenuta e protetta con l'aiuto di provvidissime leggi ed istituzioni.

72. Solo un istituto sopravvisse a tanta ruina, e appunto quello che sarebbe stato ristretto in angusti confini, qualora l'agricoltura invece di cadere nel più completo avvilimento ed abbandono,

(1) Cicero — De Offic. lib. 2, 8, 21.
Appian. — De bellis civ. lib. 1.
Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 108, 109.
Mérimée, Op. cit. p. 319.
Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 2, p. 253.
Michelet. Op. cit. Tom. 2, p. 121 e seg.

fosse andata prosperando, voglio dire la redibitoria. Pareva infatti che, moltiplicatasi a dismisura nel corso di tre secoli la massa dei valori permutabili, in guisa che s'era reso comune l'uso dell' argento e dell'oro in forma di moneta, fosse cessata la principal cagione che nella età precedente avea introdotto questo rimedio (1). Una gran parte dei danni, che alcuno fosse per risentire nell'acquisto dei servi, o degli animali, poteva esser riparata, senza bisogno di ricorrere in modo sistematico all'improvido partito della restituzione delle cose contrattate. Imperocchè la moneta per l'indole sua di merce accreditata presso tutti, e da tutti ricevuta, poteva con profitto impiegarsi qual mezzo d'indennità, ogni volta che il servo o l'animale si riscontrava leggermente viziato. L'esercizio della redibitoria doveva tutto al più restringersi a quei soli casi, in cui l'oggetto contrattato compariva affatto inabile a prestar l'uso a cui era destinato. Continuando invece ad accordarla senza necessità per ogni più piccolo danno e per ogni più lieve cagione, i contratti andavano soggetti a frequenti rescissioni sommamente pregiudicevoli al pubblico commercio, ed alla buona fede. Ma gli Edili curuli, che già da molto tempo

(1) Si crede che la prima moneta d'oro fosse coniata in Roma nell'anno 547, cioè 70 anni dopo la moneta d'argento. — Ved. Plin. Histor. natur. lib. 33, c. 3. — Dureau De La Malle, Op. cit, Tom. 1, pag. 46.

avevano usurpato le attribuzioni degli Edili plebei (1), non eran più solleciti della prosperità del commercio, conoscendo che il popolo conquistatore non da esso ripeteva le sue fortune, nè da esso sperava accrescimento di ricchezza. Le vie più pronte e più sicure per arricchire si reputavano quelle dell'esazione forzata dei tributi, che si esigevano dai più floridi paesi del mondo allora conosciuti, e di fresco soggiogati. Però inutile e quasi indecoroso sarebbesi stimato qualunque provvedimento legislativo, che restituendo la stabilità alle contrattazioni, apparisse diretto ad incoraggiare il traffico e l'industria.

73. Un altro interesse ben diverso reclamò invece l'attenzione degli Edili, i quali a tutelarlo crederono attissima la redibitoria. I potenti e ricchi signori di Roma negli ultimi anni della repubblica erano intenti a provvedersi di una moltitudine di servi e d'animali, che al lusso ed al fasto della vita pubblica, agli agi, ed ai molli piaceri della vita domestica sodisfacessero. Avevano perciò sommo desiderio di non riceverli infetti d'alcun vizio, nè mancanti delle qualità per cui si determinavano a comprarli per un prezzo esorbitante (2).

(1) Ved. Illustrazione VII in fine del volume.

(2) Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 83, 109.
Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 2, p. 141.
V'erano alcuni signori romani, i quali educavano ed istruivano

Ora parve agli Edili che a favorir le voglie di costoro niun rimedio fosse più opportuno di quello della redibitoria, giudicando (e in ciò non a torto) che nelle contrattazioni di consimili oggetti aventi un prezzo d'affezione, il compratore che gli ritrovava difettosi, o in qualsivoglia modo imperfetti, non doveva il più delle volte rimaner sodisfatto dell'indennità pecuniaria. Ad esso interessava unicamente di possedere la specie perfetta, e, tale non trovandola, stornare il contratto. Quindi deviata la redibitoria dal primitivo suo scopo, divisarono d'applicarla principalmente alla tutela delle compre e vendite di questi servi ed animali di lusso. E con uno speciale editto dichiararono che l'avrebbero accordata al compratore, 1° quando egli avesse scoperto nell'animale o nel servo un difetto o una malattia qualunque non denunziatagli nell'atto della vendita *(certiorem faciant emptorem, palam recte dicunto quid morbi vitiive cuique sit)*; 2° quando avesse riscontrato l'animale o il servo mancante d'alcuna delle qualità di cui si diceva fornito *(adversus quod dictum promissumve fuerit)*; 3° quando si fosse omesso di consegnargli insieme con l'animale venduto i finimenti che l'adornavano nell'atto in cui fu contrattato *(quæ optime ornata jumenta vendendi causa fuerint, ita*

I servi a bella posta per farne commercio. — Da ciò s'argomenti quanto doveva esser alto il loro prezzo. — Ved. Plutarco, Vit. di Crasso.

emptoribus tradentur) (1). Assegnarono un termine di sei mesi per intentare la redibitoria nei primi due casi, di sessanta giorni nel terzo: ma nulla dissero intorno all'indole giuridica di quest'azione così modificata, e nulla dichiararono per mettere in armonia le nuove regole da essi fissate con le antiche.

74. Riflettendo per altro gli Edili che il compratore alcuna volta poteva trovar vantaggio nel ritener l'animale, o il servo leggermente viziato, anzichè restituirlo, pensarono a creare una seconda azione, con cui ottenesse volendo il rimborso d'una parte del prezzo, corrispondente al minor valore della cosa riscontrata imperfetta. La quale azione, per esprimere lo scopo a cui era diretta, fu chiamata estimatoria, o *quanti minoris*, e dichiarata esercibile per il corso d'un intiero anno dal dì della vendita. Era rimesso al libero arbitrio del compratore il valersi piuttosto dell'una che dell'altra di queste due azioni (2).

(1) Chi desiderasse conoscere quali erano i finimenti con cui si solevano adornare i giumenti, e in specie i cavalli, consulti il libro di Pompeo Frisio sull'istrumento del fondo al cap. 21; il qual libro forma un'appendice degli scrittori *de re rustica*, ediz. di Lipsia, 1773.

(2) L. 1, p. 1, L. 19, par. fin. e L. 38, ff. de ædil. ed.

Haubold—Institutionum juris romani privati lineamenta. Lips. 1826, Tom. 2, par. 100.

Haimberger — Diritto romano privato e puro par. 493.

Ho creduto poter asserire con certezza che l'editto con cui gli Edili curuli istituirono le azioni, redibitoria ed estimatoria, appartiene

75. Così un'istituzione di natura transitoria, la quale doveva pressochè abolirsi, appena il sistema delle indennità pecuniarie era divenuto possibile, fu conservata con sostanziali modificazioni per interesse di una civiltà corrotta, nemica d'ogni industria, e d'ogni prosperità commerciale.

all'ultimo secolo della repubblica, per la ragione che ivi si parla di servi abituati a combattere nell'arena con le bestie feroci; «*item si quod* » *mancipium.... in arenam depugnandi causa ad bestias intromissus* » *fuerit.....* » Ora il costume di questi barbari combattimenti non incominciò che verso l'anno 655 (Plin. Histor. natur. lib. VIII, cap. 7. — Garzetti, Op. cit. Tom. 2, pag. 72). Per conseguenza l'editto fu posteriore a tal epoca.

PERIODO SECONDO.

IMPERO ROMANO.

76. Incominciano in questa età le oppressioni dell'arte agraria, le quali dureranno per un corso lunghissimo di secoli. Per rettamente spiegarne l'indole, è d'uopo ch' io esponga con più precisione di quel che non feci nel chiudere il periodo precedente, il nuovo costume dalla nazione romana assunto, dacchè regnò su tanta parte di mondo. Le molte e grandiose conquiste che con tanta rapidità si successero, e che fruttarono ai vincitori immensa dovizia d'oro, d'argento, e d'ogni specie d'oggetti di lusso, in due modi corruppero le antiche virtù cittadine. In primo luogo suscitarono negli animi dei Romani tanti capricciosi e fantastici desiderj, che ben presto convertiti in bisogni richiesero enormi dispendj per essere sodisfatti. Inoltre gli abituarono a stimare il lavoro, opera da schiavi e da vinti, ed a giudicar degno di vincitori soltanto il godere nell'ozio (1).

(1) Sallust. — Catilinar. cap. 10.
Plinii — Histor. natur. lib. 33, c. 3, 18.

77. Ravvolgevasi nella mente degl' Imperatori e dei ricchi signori che gli corteggiavano il pensiero di non aver fatto servo il mondo, se non per esser largamente provvisti di cose godevoli; quindi ascrivevasi a stoltezza anche il solo proposito di menar vita frugale ed operosa. Assai benevoli eransi mostrati quando, non usando il diritto che ha ogni vincitore sui vinti, avevano loro conservato vita, libertà, e sostanze; però era giusto che gratuitamente ricevessero dai popoli assoggettati i mezzi di sodisfare ogni loro voglia. Stimolati da siffatti pensieri si avvisavano di gustare ogni genere di piaceri che allettassero i sensi e lo spirito. E non v' ha nell'istoria un'età che più di questa presenti una serie immensa e svariata di desiderj appagati, dai più magnanimi ai più abietti, dai più sordidi ai più elevati, ed insieme una moltitudine di viventi nell'ozio (1).

Sveton. — In Cæs. 54.
Garzetti Op. cit. Tom. 1, p. 6, 11; Tom. 2, p. 11, 12.
Dickson De l'Agriculture des anciens. Tom. 2, p. 115. Paris 1804.
Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, p. 379.
Mérimée Op. cit. p. 62.
(1) Sallust. — Catilinar. cap. 12, 13.
Varro — De re rustica, lib. 2, præf. lib. 3, 11, 15, 17.
Seneca. — Epist. 90, 95.
Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 44, 82, 147, 362.
Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 2, p. 177, 209, 214.
Inghirami — Storia della Toscana Tom. 4, pag. 425 e seg.
Sismondi—Études sur l'économie politique, Tom. 1, huit. essai p. 394.
Forti — Istituzioni civili, Tom. 1, par. 27.

78. Infatti non solo i regnanti e i signori conducevano vita lussureggiante, consumando in un giorno i tanti prodotti che agl'industriosi costavano i sudori d'un anno; ma la plebe numerosa di Roma voleva esser gratuitamente pasciuta. Fino dai tempi di Giulio Cesare distribuivasi il grano a 150 mila plebei, i quali tuttodì occupavano spensierati gli anfiteatri, i circhi, e gli atrj dei signorili palazzi, e bene spesso tumultuavano se a spese del pubblico erario non erano divertiti e largamente provvisti d'ogni cosa necessaria alla sussistenza. E gl'Imperatori avevano somma cura di contentarli, temendo per le loro persone, assai più delle invasioni nemiche, una sollevazione popolare per carestia (1).

79. Ora le campagne dei conquistati paesi erano in special modo destinate a somministrar le ricchezze, onde sodisfare alle voglie di queste turbe inoperose e scialacquatrici. Per tale

(1) Garzetti, Op. cit. Tom. 2, pag. 42, 48, 50, 51, 52, 61, 362.
Svet. — In Jul. Cæsar. — In August.
Dio. Cass. lib. 55, 15.
Dureau De La Malle, Op. cit. Tom. 1, pag. 274.
Prima del regno di Diocleziano nessun'altra distribuzione fissa e gratuita veniva fatta alla plebe romana fuori del grano o del pane. Sovente per altro gl' Imperatori le fecero copiose largizioni di denaro, e talvolta di carne e d'olio, ma quest' ultime di rado, e non sempre gratuite.—Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 54, 56 et seg. —Vopiscus in Aurelian. c. 48. — Dion. Cas. lib. 49, c. 43. — Spartianus. Set. Sev. c. 23. — Sveton. in Cæsar. August. —

effetto si crearono in danno dell'agricoltura vincoli così gravosi da ridurla ben presto in deplorabile stato. E poichè questi vincoli consisterono nella imposizione di tributi fortissimi e non adeguati al prodotto dei terreni, in vantaggio dell'erario del fisco, ho creduto poterli chiamare col nome di fiscali o finanzieri. La cui azione sull'arte agraria, sebben malefica in ogni tempo, non essendo stata eguale ed uniforme in tutto il periodo dell'impero, ma avendo subìto una sensibile variazione dopo la divisione di esso operata da Diocleziano, mi ha indotto a dividerne l'istoria in due epoche.

I° Dallo stabilimento dell'Impero fino alla sua divisione.

II° Dalla divisione dell'Impero fino alla sua caduta in Occidente.

EPOCA PRIMA.

Dallo stabilimento dell' Impero fino a Diocleziano.

§ 1.

Vicende economico-politiche dell' agricoltura.

80. In questa prima epoca dell'impero i vincoli fiscali investirono principalmente e direttamente i proprietarj dei terreni, ma indirettamente gravarono anco gli agricoltori, avendo i proprietarj trovato il modo di far sopportare ad essi il peso delle prodigalità imperiali. Occorre pertanto dare alcune notizie della istituzione di un annuo tributo pecuniario, che per la prima volta s'impose a tutte le proprietà fundiarie.

81. I conquistatori, che per quanto si è detto, volevano essere gratuitamente provvisti d'ogni genere di utili prodotti dai popoli soggiogati, si diedero a credere di poter con sicurezza raggiunger l'intento, ove a se traessero tutto il numerario esistente nelle provincie. Illusi dall'attitudine della moneta a procacciare per mezzo del cambio ogni

oggetto desiderato, si abituarono a riguardarla come la sola ed unica ricchezza, che li avrebbe posti in grado di richiamare in Italia, e specialmente in Roma, da tutte le parti del mondo le produzioni d'ogni specie. Quanto fosse falsa codesta credulità non starò a provarlo, amando meglio di lasciarla smentire dall' eloquenza dei fatti e degli avvenimenti successivi. Solo dirò che dal vivo desiderio di possedere metalli monetati, e non da una savia veduta d'economia finanziera, derivò la istituzione poc'anzi accennata (1).

82. Cesare Augusto commise il primo agli agrimensori la stima delle proprietà dell'impero, e perchè fosse eseguita con tutto il rigore permise che i popoli andassero soggetti a molte vessazioni (2). Terminata che fu questa grandiosa ope-

(1) Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 12, 342.

Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, pag. 370, 396.

Una riprova della falsa idea che i Romani si erano formata del numerario, la fornisce la Legge Gabinia, emanata prima della caduta della repubblica, la quale vietava agli alleati di prendere ad imprestito somme di danaro in Roma per impedire che l' oro e l'argento sortisse dalla capitale.—Ved. Cicer. ad Attic. lib. 5,21, e pro. Flac. c. 28.

Questo medesimo errore ha pure preoccupato in tempi assai posteriori le menti degli Spagnuoli dopo la scoperta d' America —Ved. Rossi — Cours d' Économie polit. Tom. 2, p. 369, 400.

(2) Evang. S. Luc. cap. 2, 1, 3.

Dio. Cass. lib. 53, 22.

Sigonio — De jure Italiæ, lib. 1, 21.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, pag. 345.

Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 1, p. 191, 201.

Ecco come si esprime in proposito Cassiodoro — Var. Form. lib.

razione, stabilì la quota del tributo in denaro che ciaschedun proprietario annualmente dovea pagare in proporzione del valore assegnato ai suoi fondi. Quindi separò in due distinte classi le terre aggravate della nuova imposta, volendo che il provento di alcune fosse versato in una cassa destinata a far fronte alle pubbliche necessità, e ad alimentar la plebe romana, il provento d'altre al pagamento del soldo delle armate, e di tutti i cortigiani e ministri addetti al servizio particolare del Principe. I fondi annoverati nella prima classe probabilmente furon chiamati tributarj, i secondi stipendiarj dalla voce stipendio usata dai più antichi tempi ad esprimere il soldo che si pagava ai militari dal pubblico erario (1). La quota precisa di questa contribuzione prediale non è dato stabilirla. Molte ragioni per altro conducono a ritenere che fosse oltremodo elevata e che riuscisse estremamente gravosa a tutti i possessori.

83. In primo luogo essa non investiva le proprietà italiche, e nemmeno quelle d'alcune colonie

III, 52. — « Augusti siquidem temporibus orbis romanus agris divisus » censuque descriptus est, ut possessio sua nulli haberetur incerta, » quam pro tributorum susceperat quantitate solvenda. » —

E Isidoro dopo di lui — Orig. V. 36. — Aera singulorum annorum » constituta est a Cæsare Augusto, quando primum censum exegit, ac » romanum orbem descripsit. »

(1) Dio. Cas. lib. 55, 25, lib. 56, 28.

Guarini Op. cit. not. 97 e 180.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 316, 317.

oltramontane godenti il diritto italico, sicchè quel più che avrebbesi potuto esigere da queste per far fronte alle pubbliche necessità, si otteneva aggravando di un maggior peso le terre provinciali. Inoltre la tassa poteva esser aumentata ogni anno a capriccio degl' Imperatori, e percetta anco più volte in un anno sotto forma di tributo straordinario (1). Il quale inconveniente sottoponeva le rendite territoriali a continue diminuzioni ed oscillazioni. Il modo poi statuito per riscuoter l'imposta ne cresceva l' esorbitanza. Imperocchè il governo soleva affidarne l' incarico alle società dei pubblicani, che si obbligavano al puntual pagamento di una cospicua quantità di denaro per ciascuna provincia tributaria. E costoro, subentrati nei diritti del fisco, facevanli valere, adoperando quélla durezza inesorabile e spietata, di cui l'avarizia è sì trista

(1) Sveton. — In Vespasiano.

Garzetti. Op. cit. Tom. 2, p. 126, 350 e 362.

Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 1, p. 327.

Savigny — Dissertation sur le système des impôts chez les Romains du temps des empereurs — Themis Tom. 10, p. 253.

Fra i tributi straordinarj che si esigevano dagl' Imperatori merita d' esser annoverato quello dell'*oro coronario*. In origine era esso un' offerta spontanea che gli alleati ed i sudditi facevano di una corona d' oro ai capitani ed all' Imperatore. In seguito però i regnanti quando vollero far danaro, costumarono d' esigere sotto questo titolo dai contribuenti una quantità d' argento e d'oro.—Cicero De Leg. Agr. contra Rullum passim. — Spartianus, Hadrian. c. 6.—Capitolinus, Antonin. Pius c. 4. — Garzetti, Op. cit. Tom. 2, p. 351.—

maestra. Non risparmiavano violenze nè rapine, non estorsioni d'ogni maniera per arricchire a spese dei contribuenti; e quando alcuni si rendevano morosi al pagamento dei tributi, non indugiavano un solo istante ad espropriarli dei fondi per soddisfarsi con usura dei debiti arretrati. Le stesse leggi a tutela dell'interesse fiscale avevano prescritto che il terzo possessore fosse obbligato al pagamento di tutte le imposte scadute e non pagate dal suo autore, se non voleva essere spogliato del fondo (1).

84. Nè si creda che le proprietà fundiarie dell'Italia, dichiarate immuni dall' imposta, fossero in miglior condizione delle provinciali. Imperocchè quivi le terre erano principalmente destinate ad usi improduttivi. Raccontano gli scrittori contemporanei che moltissimi fondi invece d'essere coltivati erano ridotti a foggia di giardini, di parchi signorili, e di luoghi di piacere. Altri erano destinati al mantenimento dei più rari animali, altri convertiti in laghi e peschiere per satollare

(1) L. 5, par. 2, ff. de censibus.
Tacit. — Ann. lib. 4.
Mengotti-Commercio dei Romani, Ep. 2, cap. 5. Milano 1804.
Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 362.
Dureau De La Malle Op. cit, Tom. 2, p. 494.
Warnkoenig Op. cit. par. 16.
Hugo-Histoire du droit Romain traduite de l'Allemand par Jourdan, Tom. 2, par. 376. Paris 1822.

la ingordigia dei signori romani. E Plinio stesso narra che per la formazione di un giardino o di un vivaio, ai servi di Nerone non bastava quella estensione di terreno che gli antichi agricoltori reputavano sufficente a procacciar la sussistenza a molte famiglie (1). Quei fondi poi che non erano ancora stati sottratti all'agricoltura non risentivano gran fatto il benefizio della esenzione dell'imposta, perchè, come vedremo più sotto, i proprietarj, emuli ben degni dello spirito fiscale del governo, per soverchia cupidigia di denaro angustiavano essi pure in varie guise la produzione agraria (2). Sicchè si può dire che l'Italia non era per questo lato più fortunata delle provincie. Niun altro fatto economico-politico meritevole d'esser segnalato per la nostra istoria, offre la presente epoca. Il perchè passo a discorrere delle variazioni più importanti seguite nella condizione degli agricoltori, e nel sistema colonico.

(1) Varro — De re rust. lib. 3, 11, 17.
Columella — De re rust. lib. 8, 1.
Plin. — Histor. natur. lib. 9; passim. lib. 18, 2.
Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, pag. 49, 176 e seg., 217.
(2) Plin.- Hist. natur. lib. 14 in princ.
Seneca-Epist. 115.
Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 10 e seg.
Dickson — De l'Agriculture des anciens. Tom. 2, p. 110 e seg.
Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, p. 370.

§ 2.

Vicende agrarie-civili.

85. Fino dagli ultimi tempi della repubblica, come altrove fu notato, vastissime estensioni di terreno si erano riunite in poche mani: sotto l'impero i latifondi andarono viepiù crescendo, e i Romani ne possedevano in Italia dei tanto vasti che uguagliavano in grandezza i territorj in antico posseduti da un municipio, o da una colonia (1). Metà della provincia d'Affrica apparteneva a sei soli proprietarj. Altrove pure l'ampiezza dei privati dominj sorpassava ogni misura, tantochè si può affermare con certezza esser divenute in quest'epoca rarissime le piccole proprietà rurali (2). Questo fatto avrebbe di per se solo presentato un forte ostacolo alle piccole imprese agrarie, ese-

(1) Seneca Ep. 89.
Columella Op. cit. lib. 1, cap 3.
Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 14 e 50.
Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, p. 314.

(2) Latifundia perdidere Italiam, imo et provincias. Sex domini semissem Africæ possidebant, cum interfecit eos Nero Princeps—Plinii Histor. natur. Lib. 18.—

È notabile in proposito anco il linguaggio che Quintiliano difensore di un piccolo proprietario molestato ed oppresso da un ricco vicino, teneva innanzi ai giudici. — « Volui, judices, decedere volui; » sed nullum potui invenire agellum in quo non mihi vicinus dives » esset — Declam. XIII.

guibili per mano di libere e industriose famiglie. Ciò che finì di renderle impossibili fu la creazione della gravosa imposta fundiaria, non che l'avidità insaziabile dei privati. I proprietarj provinciali calcolarono che se si fossero accinti a dividere i latifondi in molti e piccoli poderi per affidarli, come in passato, alla cultura di libere persone, quasi tutto il prodotto di quelli sarebbe rimasto assorbito nel pagare gli esorbitanti tributi e il salario dei coltivatori. Ma essi non si sentivano disposti a renunziare alle loro rendite. I proprietarj italiani pure compresero che, adottando l'antico sistema colonico, ben pochi e meschini proventi, assai inferiori ai loro desiderj, avrebbero potuto ritrarre dalle vaste tenute; sicchè gli uni e gli altri, sebben per diverse cause, si combinarono nello scegliere altri sistemi più economici onde render produttive le terre. E questi furono specialmente due, la lavorazione per mezzo di schiavi, e l'uso delle locazioni.

86. L'impiego dei servi nella cultura permetteva a qualunque possessor di terreni di far notabili economie. Gli schiavi lavoravano senza aver diritto ad alcuna parte dei prodotti, dovendosi contentare di ricevere dal padrone meschini alimenti. Il perchè ad essi quasi esclusivamente fu affidata la cura, una volta ambita, delle coltivazioni, e in breve tutte le campagne dell'impero

furono popolate d'uomini costituiti in questa miserabile condizione. Se si getta un istante l'occhio sopra quel titolo delle Pandette, in cui si tratta dell'istrumento rustico lasciato in legato insieme col fondo, si comprende tanta essere stata la moltitudine degli schiavi di campagna, da non riguardare come esagerato il detto di Plinio il Vecchio, che paragonava le famiglie rustiche a legioni di soldati, nè quello di Seneca che le dichiarava maggiori di bellicose nazioni (1). Si traevano i servi dalle frontiere del Reno, del Danubio e dell'Eufrate, le quali a luoghi di mercato rassomigliavano, ove i proprietarj e gli speculatori correvano a farne incetta per impiegarli nella cultura delle terre galliche, greche, italiane. Lo stesso Giulio Cesare condannò più volte popoli interi debellati ad esser venduti sotto l'asta del Pretore, ed i pubblicani, seguendone l'esempio, praticarono spesso il barbaro costume di fare schiave

(1) Leg. 12, par. 5, 6, 7, 9, 31, 32, 33, 35. Leg. 16, par. 2, ff. de fundo instructo.

Varro — De re rustica lib. 1, cap. 17.

Seneca. — De benefic. lib. 7, c. 10 — De tranquillitate cap. 8.

Plinii — Histor. natur. lib. 18, 7; lib. 33, 10. —

Tacit. — Annal. lib. 4, cap. 27.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 263, 267, 277.

Racconta Seneca, che una volta il senato romano avea deliberato di far portare ai servi una veste particolare che li distinguesse dagli uomini liberi, ma che poi non mandò ad effetto il decreto per timore che i servi non conoscessero quanto era grande il loro numero. — De clementia c. 24. —

nelle provincie povere e languenti famiglie, per destinarle alla cultura delle campagne spopolate (1). Appena gli schiavi erano stati trascinati sui poderi, alcuni abietti mercenarj ricevevano dal signore il tristo incarico di custodirli, e di ricavare dalla loro industria il massimo prodotto col minor possibile dispendio. Perlochè nutrivanli di scarsi e grossolani cibi, li spingevano al campo coi piedi avvinti di pesanti catene, e la notte a guisa di feroci animali chiudevanli in oscurissime caverne (2). Che straziati poi da sì crudeli tor-

(1) Aul. Gellii — Noct. Atticar. lib 4, cap. 2.

Sveton. — In August. c. 21. — In Domitian. c. 7.

Dio. Cass. — Histor. lib. 51.

Mengotti Op. cit. Ep. 2, cap. 5.

Biot — Dell'abolizione della schiavitù antica in Occidente. Milano 1841, p. 47 e 59.

Dureau De La Malle Op. cit, Tom. 1, p. 255, 266. —

(2) Varrone nel suo trattato *de re rustica* fra gli oggetti che compongono l'istrumento del fondo annovera il servo rustico, distinguendolo dalle cose inanimate soltanto con la frase d'istrumento vocale, (*instrumentum vocale*) lib. 1, cap. 20. — Poche parole di Columella nella sua prefazione al trattato *de re rustica* dipingono a meraviglia qual fosse l'abiezione di tali servi. — ivi — « Nec post hæc reor intemperantia » cœli nobis ista, sed nostro potius accidere vitio, qui rem rusticam » pessimo cuique servorum *velut carnifici* noxæ dedimus, quam » majorum nostrorum optimus quisque optime tractaverat. »

Che gli schiavi rustici poi si tenessero incatenati, e soffrissero crudeli trattamenti, lo dicono lo stesso Columella Op. cit. præfat. lib. 1. — Seneca Epist. 47, — De ira lib. 3, cap. 40 — De beneficiis lib. 7, cap. 10, — Plinio Histor. natur. lib. 18, cap 3 e 6. — Plinio il Giov. Epist. lib. 3, Ep. 19. —

V'era perfino il servo portinaio incatenato come il cane — Seneca De ira. lib. 3, cap. 37. — Beaufort La république romaine lib. 6, chap. 4.

menti di lenta morte perissero, nulla importava ai padroni, poichè l'abbondanza dei rustici servi era sì grande in quel tempo, che pochi pezzi della più vile moneta bastavano a farne sostituire dei nuovi agli estinti (1). Laonde spaventevole era in quella età il consumo di questi sventurati, quasi fossero prodotti della terra o dell'arte, destinati ad esser distrutti, e non enti umani e ragionevoli. Non dee quindi recar maraviglia se la minaccia fatta dal signore al servo urbano indocile di cacciarlo a coltivare i poderi, fosse un farmaco salutare per ricondurlo all'obbedienza (2).

87. Le locazioni furono il secondo modo economico con cui i proprietarj provvidero a render produttive le terre. Le città, i municipj, lo stato, i particolari ancora, bene spesso ricorsero a questo contratto per assicurarsi un'annua rendita certa. Due maniere di locazioni si praticarono. La prima

(1) Per ben comprendere quanto fosse vile il prezzo degli schiavi rustici, vale a dire di quelli che non avevano istruzione alcuna, ed erano per lo più inetti a qualunque ministero delicato, basta segnalare questo semplice fatto; che fino dai tempi di Cicerone si faceva la questione se per alleggerire in caso di tempesta la nave convenisse gettare in mare un servo di poca abilità, anzichè un cavallo di prezzo. — Cicero De Officiis lib. 3, cap. 22.

Ved. nel resto Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 1, p. 148, 150, 153, 154, 157, 411, il quale ha raccolto molte utili notizie sul prezzo degli schiavi in quest'epoca.

(2) Juvenal — Satir. 8, vers. 180).

Seneca — De ira lib. 3 e 32.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 278.

fu quella di concedere ad alcuni ricchi ed avidi speculatori i fondi sforniti dell'istrumento rustico per lunghissimo tempo, o in perpetuo, a condizione che pagassero un annuo canone fisso, corrispondente alla rendita presunta della terra, e si accollassero il pagamento della nuova imposta. La seconda fu quella di concedere i fondi provvisti di tutto l'istrumento necessario alla cultura per soli tre o cinque anni; e in questo caso il conduttore obbligavasi a pagare una mercede o canone assai più forte del primo, e rilasciava a carico del proprietario l'onere dell'imposta. Di più doveva garantire per mezzo di un idoneo mallevadore, o d'una ipoteca sopra beni stabili, il pagamento della mercede, e la restituzione, a suo tempo, del fondo e dell'istrumento nello stato in cui l'aveva ricevuto (1). Tutte le proprietà dei corpi morali furono ordinariamente locate nella prima maniera, quelle dei privati nella seconda.

88. La denominazione di campi vettigali, che si trova usata dai giureconsulti dell'impero non che dagli scrittori contemporanei, significa appunto la concessione delle terre delle città, dei municipj, del popolo romano, fatta nella prima

(1) Leg. 1, ff. Si ager vectigalis vel emphyteuticarius petatur.
Leg. 11, par. 1. ff de publicanis et vectigalibus.
LL. 3, 9, 12, par. 11, 11, 53, 51, ff. locati et conducti.

delle anzidette forme. Imperocchè la parola vettigale quando era unita all'altra di campo, designò anche in questa età, come in passato, la rendita rappresentante il frutto naturale del suolo, che i conduttori dovevano pagare ai proprietarj, non già il tributo e l'imposta prediale. La sola differenza che passò fra le antiche rendite dei pubblici fondi e quelle ora in discorso fu questa, che non più in quote parti di frutti vennero costituite, ma in una certa ed invariabile somma di denaro pagabile in più rate. Solamente ai conduttori dei fondi dello Stato fu aggiunto talvolta l'onere di somministrare una certa quantità di generi frumentarj per erogarli nel mantenimento della plebe romana (1). I privati pure a titolo di mercede richiesero ai conduttori rilevante quantità di denaro invece di prodotti. Così anco per questa via i proprietarj d'ogni specie e d'ogni condizione, si persuasero d'aver remosso, o almeno attenuato il danno delle gravose esazioni fiscali, e provvisto il meglio che potevano al loro interesse.

89. Una tal variazione nel modo di far valere le terre, che avrebbe potuto migliorar le sorti dell'agricoltura, se i nuovi e facoltosi conduttori fossero stati insieme coltivatori, le arrecò un maggior detrimento. Imperocchè costoro reputandola un'arte abietta, fissaron il domicilio nelle città, e

(1) Ved. Illustrazione XI in fine del volume.

nei borghi i più vicini ai fondi locati, e destinarono numerose famiglie di servi a coltivarli. Dal che ne avvenne che per distinguerli dai veri e propri agricoltori, si usò chiamarli col nome di *coloni urbani* (1). Nè si presero altra cura che di vegliare gli schiavi, e costringerli in ogni più barbaro modo a fare il più economico lavoro per evitare il pericolo di una perdita nelle intraprese speculazioni. Laonde un aumento di crudeltà contro quei miseri fu il guadagno unico che l'agricoltura ritrasse da siffatta innovazione.

90. Non è da credere peraltro che le campagne fossero affatto sprovviste di coltivatori liberi in questa età, poichè se ne contavano sempre alcuni, i quali godevano piena libertà di persona, ed altri che erano liberti degli stessi padroni dei fondi (2). Con essi pure i proprietarj, stimolati dal comun desiderio di procurarsi un' annua rendita certa ed invariabile in denaro, si avvisarono di rinnovare i patti di cultura, obbligandoli a lavorar le terre, non più in

(1) Columella così la discorre di questa specie di coloni. « Ita » certe mea fert opinio, rem malam esse frequentem locationem fundi, » pejorem tamen *urbanum colonum* qui per familiam mavult agrum » quam per se colere. Saserna dicebat ab ejusmodi homine FERE » PRO MERCEDE LITEM REDDI. » De re rust. lib. 1, cap. II.

Ved. L. 27, par. 11, L. 30, par. 4. ff. ad leg. aquil. L. 11, par fin. ff. locati. cond.—

Plinii — Epist. lib. 6, Ep. 3, 30.

(2) L. 4, par. 8, ff. de censib. L. 20, par. 1, ff. de instructo vel instrumento legato.

qualità di coloni parziarj, ma di conduttori. L'esito però non corrispose alle loro espettative; poichè codesti conduttori non offrivan le medesime condizioni di solventezza dei precedenti, siccome quelli che non possedevano alcun capitale con cui far fronte alle spese necessarie all'annua produzione, nè erano in grado di fare il più piccolo risparmio per pagare alle debite scadenze la mercede pattuita. Sicchè per sodisfare a tali obblighi contro lor voglia assunti, si trovavano costretti a vendere sollecitamente i prodotti in quei tempi dell'anno in cui i prezzi erano vilissimi. In tal modo facendo scapiti rilevanti s'indebitavano, e cessavano dal pagamento delle mercedi. Diverse leggi delle Pandette, e diverse lettere di Plinio il Giovane rendono amplissima testimonianza della miseria e dell'avvilimento, in cui i coloni liberi, divenuti conduttori, in un momento precipitarono (1).

(1) L. 20, in princ., e par. 3; L. 27, ff. de instructo vel instrum. leg. L. 101. ff de legatis tertio.

Varro — De re rustica lib. 1. cap. 17.

Columella Op. cit. loc. cit.

Plinii — Epist. lib. 3, Ep. 19; lib. 5, Ep. 15; lib. 9, Ep. 36, 37; lib. 10, Ep. 24.

Talvolta i proprietarj concedevano ad alcuni dei loro servi la facoltà di prender per se tutti i frutti del fondo, a condizione che pagassero un'annua mercede in denaro; ma i servi pure scapitavano in simili imprese, e s'indebitavano coi padroni. (Ved. L. 18, par. 4, ff. de instructo ec.) Da ciò si argomenti, quanto le locazioni dovessero riuscir gravose ai coloni liberi.

91. Perlochè non andò guari che alcuni dei proprietarj i più intelligenti di cose agrarie, esperimentato il cattivo successo delle locazioni, ritornarono prudentemente alle antiche società coloniche. Su quali basi le rinnovassero, noi lo ignoriamo. Plinio il Giovane, che apparisce essere stato uno dei primi a ritornarvi, non fa parola del reparto dei frutti che pattuì coi lavoratori. Soltanto rilevasi che egli riguardava la rendita in natura come la più giusta che potesse esigersi dai coloni, ma nel tempo stesso credeva necessario il destinare una persona di sua fiducia per vigilarli, onde non lo defraudassero d'alcuna parte dei prodotti. Lo che fa dubitare che non tanto equo, ma diverso assai dall'antico, fosse il reparto convenuto fra lui e quei miserabili proletarj (1).

(1) Plinii lib. 9, Epist. 37.

« Plinius Paulino suo S.

» Nec tuæ naturæ est, translatitia hæc et quasi publica officia a familia-
» ribus amicis contra ipsorum commodum exigere; et ego te constan-
» tius amo, quam ut verear ne aliter ac velim accipias, nisi te calendis
» statim consulem videro: præsertim quum me necessitas locan-
» dorum prædiorum plures annos ordinatura detineat; in qua mihi nova
» consilia sumenda sunt. Nam priore lustro, *quamquam post magnas*
» *remissiones, reliqua creverunt: inde plerisque nulla jam cura mi-*
» *nuendi æris alieni, quod desperant posse persolvi: rapiunt etiam,*
» *consumunique quod natum est, ut qui jam putent se non sibi par-*
» *cere.* Occurrendum ergo augescentibus vitiis, et medendum est.
» *Medendi ratio,* SI NON NUMMO, SED PARTIBUS LOCEM, *ac deinde ex*
» *meis aliquos operis exactores, custodes fructibus ponam. Est alio-*
» *quin nullum justius genus reditus, quam quod terra, cœlum, an-*

92. Dopo d'aver così narrato qual fosse lo stato degli agricoltori, e quali le vicende subìte dal sistema colonico, di leggieri si raggiungono le ragioni, per le quali in questa età classica del diritto non si stabilì alcuna teoria di vera e propria giurisprudenza colonica. Una tal mancanza quasi assoluta nel corpo delle leggi romane da chiunque meno esperto di cose giuridiche debb'essere tutto dì avvertita. Ed invero l'agricoltura, per quello che abbiamo finora esposto, poteva offrire un triplice subietto di studio pei giureconsulti, in quantochè, per la istituzione degli amministratori incaricati di vegliare i lavori e le operazioni dei servi rustici e dei parziarj, poteva sentirsi il bisogno di determinare la entità giuridica delle relazioni vicendevoli che venivano a stabilirsi fra essi, i proprietarj, ed i terzi; per la rinnovazione delle antiche società coloniche poteva comparir necessario il fissare i diritti dei socj sulle basi dell'eguaglianza; ed in fine per la seguita applicazione del contratto di locazione alla cultura dei terreni poteva pur comparire utile lo stabilire una differenza giuridica tra i conduttori rustici e gli urbani, onde l'industria dei primi non venisse

» *nus referi; at hoc magnam fidem, acres oculos, numerosas ma-*
» *nus poscit*. Experiendum tamen, et quasi in veteri morbo, quælibet
» mutationis auxilia tentanda sunt. Vides quam non delicata me causa
» obire primum consulatus tui diem non sinat: quem tamen hic
» quoque ut præsens, votis, gaudio, gratulatione celebrato. Vale. »

aggravata di quelle tante obbligazioni che solo ai secondi convenivano. Ma pure così non fu, e la giurisprudenza non sodisfece ad alcuno di questi bisogni dell'arte agraria.

93. Pochissime leggi si trovano nel Digesto concernenti l'agenzia dei beni rustici, le quali principalmente riguardano le obbligazioni che i proprietarj dei terreni venivano a contrarre per l'operato dei villici preposti alle faccende agrarie di fronte ai terzi, ma non dichiarano nè tutelano i diritti di costoro di fronte ai preponenti (1). Un silenzio quasi assoluto tengono i giureconsulti sopra la colonia parziaria, giacchè non la rammentano che in due sole leggi. Nella legge 25 al titolo delle locazioni Gajo fa parola del colono parziario solo per contrapporlo al colono conduttore; e nella legge 52 al titolo delle società, Ulpiano allega la società colonica in esempio delle società *unius negotiationis* (2). Essi ne han dato un cenno suffi-

(1) L. 5, par. 2, L. 10. ff de institoria actione. — Pauli sentent. lib. 2, tit. 8, par. 2.

(2) Gajus L. 25. par. 6. ff locati cond. — « Apparet autem de » eo nos colono dicere, qui ad pecuniam numeratam conduxit: alio- » quin partiarius colonus, *quasi societatis jure*, et damnum et lu- » crum cum domino fundi partitur. »

Ulpianus L. 52, par. 2, ff. pro socio.—Ivi— « Si in coëunda socie- » tate, inquit, artem operamve pollicitus est alter, veluti cum pecus » in commune pascendum, *aut agrum politori damus in commune* » *quærendis fructibus*; nimirum ibi etiam culpa præstanda est; pre- » tium enim operæ, artis est velamentum. »

Ved. anche la l. 4, ff. locati-conducti.

ciente a far comprendere la indole e la differenza giuridica di tal contratto dagli altri affini, ma non hanno dichiarato i diritti e le obbligazioni dei socj proprietarj verso i socj d'industria, nè di questi fra loro.

94. Per ben comprendere come codeste omissioni trovino la loro spiegazione nello stato poc'anzi descritto degli agricoltori, giova por mente all'indole razionale del diritto raccolto da Triboniano nelle Pandette, e al modo in cui si andò formando. È quello un complesso di moltiplici risposte, che i più abili giureconsulti dell'impero davano ai quesiti sottoposti dai privati alla loro soluzione, non meno che di molte regole generali estratte da una quantità di soluzioni identiche ed analoghe, e formulate compendiosamente, onde in futuro servissero a prevenir nuove dispute, ed a render più spedito e più libero l'andamento degli affari privati. Dal che si rileva che non poteansi stabilire le teoriche del diritto in ogni speciale materia senza l'interrogar frequente dell'oracolo dei giureconsulti, e il provocare ch'altri facesse dell'azione della giustizia. Le quali due condizioni non potevano certamente adempirsi nè dai villici amministratori, nè dai coloni parziarj, comunque gli uni e gli altri sentissero estrema necessità di protezione e difesa contro le esagerate pretensioni dei possessori dei

terreni. Difatti i primi, erano, come si è detto, mercenarj abietti, o servi dello stesso proprietario, che accettavano in silenzio qualunque condizione venisse loro imposta, per timore di non esser privati di quell'ufficio, e ridotti in più miserabile stato (1). E i secondi pure, avviliti e dispersi sopra fondi sterminati e lontani dalla città, si guardavano bene dal chiedere una dichiarazione dei loro diritti, che gli avrebbe esposti senza pro allo sdegno di un superbo signore, o d'un potente patrono (2). Che se alcuni, stanchi di tante vessazioni, prendevano il partito di portarsi a Roma, nol facevano pel desiderio d'ottener giustizia, ma per quel solo d'abbandonar per sempre la trista vita campestre, e di fissarsi colà dove sarebbero stati a spese del pubblico nutriti nell'ozio. Rimasta perciò agl'industriosi campagnuoli l'unica alternativa fra la rassegnazione e la fuga, non è da maravigliarsi se pel difetto di legali controversie fra essi e i proprietarj, mancò ai giureconsulti materia di studio e di meditazione sì intorno al contratto d'agenzia dei beni rustici, come intorno all'altro di colonia parziaria.

95. Venendo in ultimo luogo al contratto di locazione, è da dire che quantunque nelle Pandette si trovi un complesso di dottrine a quello relative,

(1) Columella Op. cit. lib. 1, præf.
(2) Ved. not. 1, pag. 124.
Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, p. 215.

pure esse in gran parte non costituiscono una vera e propria giurisprudenza colonica. Imperocchè si formarono nel conflitto degl' interessi fra i coloni urbani e i locatori, e non già fra questi e i coltivatori. Ne offre una chiara prova l' obbligazione del ricevimento a stima dell'istrumento rustico, stabilita per esimere il proprietario dal danno della deperizione, come l'altra della doppia garanzia del mallevadore, e del privilegio sulle cose trasportate nel fondo, richiesta al conduttore, sia per il puntual pagamento dei canoni, sia per la restituzione completa dell' istrumento (1). Codeste garanzie presuppongono l'agiatezza nelle persone dei conduttori che le prestano, senza la quale o non si sarebbero da loro ottenute, o sarebbero riuscite in parte inutili; e in tal condizione si trovavano i soli coloni speculatori, e non i veri agricoltori. Di questa verità una luminosa conferma si trae da un fatto attestato da Plinio il Giovane, il quale nelle sue lettere dice che i proprietarj, allorquando locavano direttamente le terre ai coltivatori, non potendo ottener da essi nè mallevadori nè ipoteche, si contentavano del semplice pegno dei mobili trasportati nei fondi. E se non erano pagati delle mercedi alle debite scadenze, costumavano per qualche tempo di spogliarli di quelle meschine

(1) LL. 53 e 54, ff. locati et conduct.
L. 5, Cod. locati et conduct.

proprietà. Ma dopo un ripetuto uso di questo espediente avendoli ridotti alla più completa miseria furono costretti a rinunziare a qualunque garanzia (1). Lo che persuade che codesta classe di conduttori non diede giammai motivo al formarsi delle dottrine concernenti le locazioni, e perciò le teoriche di questo contratto, comunque atte a tutelare in parte gl'interessi agrarj, non può dirsi che fossero istituite per causa di quelli. Ond'è manifesto, che se vera e propria giurisprudenza colonica non si formò in tale età, ne fu cagione l'avvilimento estremo in cui l'arte agraria era caduta (2).

96. Con essa non conservarono più alcun'intima relazione neppur le dottrine della redibitoria, che in questi tempi ricevettero un grandissimo incremento. I giureconsulti dell'impero, benchè rimarcassero la discordanza esistente fra le diverse parti dell'editto edilizio, nel quale alcuni elementi dell'antico rimedio redibitorio erano confusi coi nuovi ed eterogenei dell'azione redibitoria, non si occuparono di ricercare se appartenessero a due

(1) Plinii Epist. lib. 3, Ep. 19.

(2) Non vuolsi omettere d'avvertire che alcuni principj giuridici risguardanti l'istrumento del fondo rustico si trovano fissati dai giureconsulti specialmente nel titolo che ha per subietto il legato del fondo istrutto. Essi formano parte del diritto colonico, ma è però sempre vero che la dichiarazione dei medesimi si ottenne non per sodisfare all'esigenze dell'agricoltura, ma a quelle d'altri interessi sociali.

età distinte. L'agricoltura omai generalmente trascurata non porgendo loro occasione di riconoscere e determinare l'originario spirito di quel rimedio, essi lo supposero introdotto negli ultimi anni della repubblica. E in tal concetto, affine di toglier di mezzo le dissonanze riscontrate fra le diverse parti dell'editto, posero in luce il principio che a senso loro ne costituiva la base fondamentale. Dissero che mirava a rendere immune da ogni danno quei compratori, che per frode e malizia dei venditori avessero ricevuto oggetti poco capaci a prestare gli usi e i servizi, per cui gli avevano espressamente acquistati. La quale dichiarazione era apertamente smentita da tutto il contesto dell'editto, come altrove fu mostrato (1). Posto questo principio non vero, ma pur necessario per imprimere un carattere di uniformità a tutta la giurisprudenza, ne dedussero come legittimi corollarj: 1° che non per qualunque malattia o difetto del servo e dell'animale comprato si dovea concedere l'azione redibitoria, ma solo per le malattie e vizj occulti, lo che non si era mai ricercato in addietro (2): 2° che per ragione di identità conveniva accordarla anco ai compratori e permutanti di qualunque altro oggetto mobile,

(1) Ved. Illustrazione VII, in fine del volume.

(2) L. 1, par 6, ff. de ædilitio edicto. — Ved. Illustrazione sud. in fine del volume.

semovente, o immobile, il quale si prestasse a tenere occulto un vizio, nocevole all'uso a cui era destinato (1).

97. Per cotali interpretazioni date dai giureconsulti all'editto, la redibitoria perse affatto ogni rassomiglianza con l'antico rimedio, e cessò d'appartenere alla categoria degl'istituti in special guisa tutelanti le contrattazioni agrarie. In conferma di ciò basti l'avvertire che fra i tanti frammenti contenuti nel titolo delle azioni edilizie, uno solo se ne riscontra allusivo ad un animale inserviente all'agricoltura (2). Tutti gli altri riguardano gli animali destinati al fasto signorile, e principalmente i servi urbani di cui facevasi allora gran mercato. Imperocchè i servi eseguivano qualunque lavoro dal più sublime dell'intelletto a quello più umile della mano; per cui nel contrattarli si rendevano frequenti le collisioni degl' interessi. E l'ingegno dei giureconsulti, di continuo messo a tortura per dileguarle, ebbe a sottoporre ad una minuta analisi tutte le facoltà fisiche e morali dell'uomo-servo per dichiarare e stabilire, a forza di moltiplici e sottili distinzioni,

(1) LL. 1 e 48, p. 6, ff. de ædilitio edicto.

(2) Bovem qui cornu petit, vitiosum esse plerique dicunt. Item mulas, quæ cessum dant; ea quoque jumenta, quæ sine causa turbantur, et semetipsa eripiunt, vitiosa esse dicuntur. — L. 43, ff. de ædilitio edicto.

come e quando la imperfezione di qualche facoltà desse luogo all'esercizio della redibitoria (1). In tal modo si formò la giurisprudenza interpretativa, o a meglio dire modificativa dell'editto degli Edili curuli, che Triboniano inserì nelle Pandette, e che oggi si vorrebbe senza le necessarie cautele applicare al commercio agrario.

§ 3.

Stato delle campagne.

98. L'effetto di tante funeste innovazioni non tardò a manifestarsi dovunque con grave perdita della pubblica ricchezza. Le emigrazioni dei coloni liberi angustiati dalle necessità della vita, cui male sodisfacevano coi proventi dei poderi, divennero frequenti. E ad arrestarle non giovarono le ordinanze, con cui fino dai primi tempi dell'impero si cercò di estendere la gratuita distribuzione del grano non solo alla plebaglia di Roma, ma anco

(1) Ved. il tit. de ædilitio edicto passim.

Quali e quanti fossero i ministeri, gli ufficj e le arti, dei servi urbani, e quanto esorbitante il prezzo di essi, specialmente se dediti alle lettere, può conoscersi consultando Svetonio de illustrib. grammaticis, cap. 3 e seg. — Seneca Ep. 50. — Persio Flacco Sat. VI in fin. — Plinio Epist. lib. 9, Ep. 17 — Lampridio. Alex. Sev. cap. 40 — Pignorio De servis passim. — Pompa De servor. operib. — Beaufort. La répub. rom. lib. 6, chap. 4. — Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 83 e 277. — Granier. De Cassagnac. Histoire des Classes Ouvrières. chap. 16.

ai mendicanti delle campagne. Imperocchè queste agli agricoltori non eran di profitto, e non estinguevano il male nella radice (1). I servi poi ben si vendicavano dell' oppressione dei proprietari, e dei conduttori dei fondi. Disanimati pei crudeli trattamenti che soffrivano tuttodì, non stimolavano la terra a dar copiosi frutti, e bagnandola più spesso di sangue che di sudore, lasciavanla infeconda (2). Cosicchè in ogni parte l' aspetto delle campagne era tristo e lacrimevole. Nell' Italia, una volta floridissima, e coltivata quasi tutta da liberi agricoltori, la solitudine e la selvatichezza dei terreni predominava sulla misera e negletta cultura (3). Ed invano l'Impe-

(1) Garzetti. Op. cit. Tom. 2, p. 43, 111, 156 e seg. — Vedasi ancora l'illustrazione della tavola alimentaria Velejate detta Trajana, fatta da Pietro De Lama, da cui si rileva che i privati, non che gl' Imperatori soventi volte destinavano fortissime somme per sovvenire alla miseria, e alla mendicità di molte popolazioni italiche. — Parma 1819, p. 27 e seg.

(2) Plinii — Hist. natur. lib. 18, c. 3.
Rossi — Cours. d'Écon. Polit. Tom. 2, 391 e seg.

(3) Plinii — Epist. lib. 6, Ep. 9.
Seneca — De beneficiis lib. 1, 10.
Taciti — Annal. lib. 3, par. 54.
Pietro De Lama Op. cit. p. 31, 32.
Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 110.

Columella si lamenta perchè ai tempi suoi le terre coltivate a grano rendevano il quattro per uno, e questo non per vizio di sopravvenuta sterilità, ma per l' avvilimento massimo in cui era caduta l' arte agraria. — De re rust. lib. 1, præfat. e lib. 3, 3. — E Plinio il giovane ci fa sapere che ai suoi tempi l' aria della Maremma Toscana si reputava insalubre e pestifera. L' abbandono della cultura e lo spo-

rator Domiziano, sgomentato per la scarsità dei cereali che dalle di lei campagne si raccoglievano, pretese provvedervi con vietare la piantazione delle vigne in alcuni luoghi del territorio, quasichè la sovrabbondanza di queste fosse d'ostacolo alla cultura di quelli. L'editto non ebbe alcun vigore, e solo fu consegnato alle pagine dell'istoria come un testimonio di più della miseria delle campagne italiane, e delle stranezze infinite di quel monarca (1).

99. Nelle provincie ch'erano il bersaglio delle immense fiscali esazioni, i terreni non giacevano incolti, ma sì languida e trascurata n'era la cultura, che dava scarsissimi frutti, e faceva temere una progressiva diminuzione. Laonde è giusto il dire che niun'epoca sociale comprova, meglio di questa, la verità di quella sentenza che il più celebre fra gl'inglesi economisti lasciò scritta nella sua insigne opera sulla ricchezza delle nazioni, avere la cupidigia e l'ingiustizia la vista corta (2). Imperocchè desse invano si ostinano a lottare contro le leggi immutabili, a cui la Divina Prov-

polamento derivato dalla riunione delle terre in poche mani furono probabilmente le principali cause di questo fatto. — Epist. lib. 5, Ep. 6.

(1) Svetonii — In Domitiano.

Inghirami — Storia della Tosc. tom. 4, p. 104.

(2) Smith Recherches sur la nature, et les causes de la richesse des Nations traduites de l'Anglois par M. Roucher — Paris 1790, Tom. 2, liv. 3, chap. 2, pag. 252.

videnza affidò il segreto della produzione. Accade alla perfine che gl' industriosi oppressi, o scuotendosi in tempo dal loro letargo insorgono contro gli oppressori, e gli abbattono, ovvero vinti dall'avvilimento e dalla miseria cessano per difetto di forze vitali da ogni lavoro. Allora vien meno di subito anco la potenza dei ricchi, e la vita dello stato in un momento si estingue. Quale dei due destini fosse riserbato all'impero romano, lo vedremo nell' epoca seguente.

EPOCA SECONDA

Dalla divisione dell'Impero fino alla caduta di esso in Occidente.

Vicende economico-politiche dell'agricoltura.

100. La divisione dell'impero operata da Diocleziano fu causa di nuovi danni per l'agricoltura, e di nuove oppressioni finanziere, non più indiretta come in passato essendo stata l'azione dei vincoli fiscali su di essa, ma diretta e malefica in sommo grado. Per spiegar con chiarezza queste ultime sue vicende presso i Romani, mi giova toccar molti argomenti che attengono all'istoria finanziera dell'impero, e talvolta allargare il subietto del discorso. Per altro confido che nel corso della narrazione mi verrà fatto di porre in luce la necessità di questo apparente divagamento.

101. Diocleziano, appena ottenuta la corona imperiale, amando viver sicuro sul trono, e gustar le delizie sovrane lontano dagli eserciti e dalle battaglie, pensò a crearsi un collega nella persona del suo fedel Massimiano, al quale assegnò le

provincie occidentali più esposte alle invasioni dei barbari, per se ritenendo le orientali più tranquille. Ma non sodisfatto pienamente di questa prima divisione, dopo non molto convenne insiem con lui d' eleggere due Cesari, e procedè a nuova divisione dell' impero in quattro parti. Allora si formarono quattro distinte corti, le quali presero a gareggiar fra loro nel fasto e nel lusso, superando di gran lunga l' età precedenti. Il numero dei famigliari, dei cortigiani, e dei ministri stipendiati dai Principi quadruplicò, e a questo s' aggiunse che non più la sola plebe romana ebbe diritto ai gratuiti alimenti, ma le altre pure viventi nelle città in cui costoro fissarono la residenza (1). Gli eserciti divennero assai più costosi di prima, sì perchè moltiplicatisi alla pari dei regnanti, sì perchè dalle guerre non avevano da sperare alcun lucro. Non si combatteva più per conquistare ricchi e fertili paesi, o per soggiogare nazioni corrotte dal lusso, ma sol per difendersi dalle invasioni e rapine dei feroci popoli del settentrione, dai quali bene spesso occorreva comprar la pace con l' oro. Onde i soldati non potendo più arric-

(1) Aurel. Victor. — De Cæsaribus c. 39.
Lactant. — De mortib. persecutor. c. 7.
Ammian. Marcellin. — Histor. lib. 16, cap. 8; lib. 19, cap. 5.
Guarini Op. cit. p. 50 e seg.
Garzetti Op. cit. Tom. 1, p. 77. Tom. 2, p. 160 e seg. p. 311, 347.

chirsi con le spoglie dei vinti nemici, volevano essere a spese del regio erario, più largamente che in passato, retribuiti. Che se si presta fede ad un antico e grave scrittore vissuto ai tempi di Diocleziano, i dispendj sarebbero cresciuti di tanto, da fargli dire senza taccia d' esagerazione, che il numero dei pensionati e dei mantenuti col denaro del pubblico era divenuto maggiore di quello dei contribuenti (1). Ora per sopperire a queste nuove necessità convenne aver ricorso ad un grandioso aumento di tributi, abolendo insieme le immunità fin allora godute dall' Italia, e da alcune città transalpine (2). Fu rinnovato il censo generale delle persone e delle proprietà da molto tempo trascurato, e le une e le altre vennero assoggettate al pagamento di gravissime imposte (3). Nè i mali che tennero dietro alla divisione dell' impero qui si arrestarono. Conciossiachè l' esperienza fece ben presto accorti i governanti che l' aumento dei tri-

(1) Lactant. — De mortib. persecutor. 7. —

Gibbon — Histoire de la décadence et de la chûte de l' empire romain traduite par M. Guizot, chap. 17. Paris 1812.

(2) Aurel. Vict. — De Cæsarib. c. 39.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 160.

Non le sole imposte fundiarie, ma anco le personali, e quelle che oggi chiamansi contribuzioni indirette, furono dopo quest' epoca aumentate. Lo che rese sempre più miserabile e trista la condizione dei sudditi dell' impero.

(3) Lactant. — De mortib. persecutor. c. 20, 23.

Gibbon. Op. cit. chap. 17.

buti sarebbe stato illusorio, qualora avessero continuato ad esigerli tutti e sempre in denaro. Onde posero mano a molte riforme nel regime finanziero, che quasi soffogarono e spensero, non dirò la sola industria agraria, ma qualunque altra. Siffatto argomento vuol' essere svolto fino dai suoi principj.

102. Narrai come nei passati secoli il governo imperiale si fosse dato a credere che per mantener prospera la nazione conquistatrice, la quale poco o nulla voleva produrre, bastasse rinnovare d' anno in anno grandiose tratte di denaro a titolo di tributo sopra le industriose provincie, nella fiducia che l' abbondanza continua del numerario presso di quella equivalesse alla permanente abbondanza di qualunque genere di prodotti. Ignaro com' era delle leggi che regolano la produzione, non seppe comprendere che i suoi calcoli sarebbero andati ben presto falliti. La gravezza eccessiva dei tributi, e il modo particolare della loro esazione avendo consumato in brevissimo tempo molti capitali nelle provincie, produssero il rincaro delle merci. Imperocchè di queste scemò il quantitativo in forza del dissipamento dei capitali, ed aumentarono le spese di produzione per l' aggiunta del nuovo elemento dell' imposta. Onde avvenne che gli oziosi conquistatori si trovarono con egual somma di danaro più poveri di

prima, non potendo pel seguito rincaro delle merci procurarsene tante come in passato. A cotale inconveniente il governo si studiò di riparare, ponendo in opera varj mezzi d'un'efficacia poco durevole. Incominciò dall' aumentare la massa effettiva del numerario, prevalendosi della gran copia dei metalli, che nei primi anni dell'impero aveva potuto ricavare dai ricchi paesi di fresco conquistati, e con tale espediente potè per qualche tempo sostenere l'aumento dei prezzi. Venuta meno codesta risorsa, ricorse ad altre arti più vergognose. Prese talvolta il partito di accrescere il valor nominale delle monete conservando loro lo stesso peso; tal'altra ne diminuì il peso, o ne alterò la sostanza per metterne in corso una maggior quantità. Così per lo spazio di molti anni seppe mantenere un certo equilibrio fra la pecunia riscossa col tributo, e quella necessaria ad acquistare le rincarate mercanzie (1). Ma il lungo

(1) È certo che le monete d'oro e d'argento subirono sotto l'impero continue variazioni ed alterazioni nel valore, nel peso e nella sostanza. La diminuzione nel peso cominciò dopo il regno d'Augusto, ed andò sempre progredendo (Ved. Plin. Hist. natur. lib. 33, 3, — Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 1, p. 43, 450, 451. — De Lama Op. cit. p. 63, 68.). La variazione del valore da Nerone in poi fu frequentissima (De Lama p. 30 — Galiani Op. cit. lib. 1, cap. 1, pag. 41.). L'adulterazione di qualunque specie di moneta, e più particolarmente di quella d'argento dal regno di Settimio Severo fino a Diocleziano fu continua (Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 330. — Galiani loc. cit. pag. 41.).

uso di questi iniqui espedienti gli aveva in gran parte renduti inutili anco prima della divisione dell'impero; seguita questa, divennero del tutto impraticabili. Imperocchè l'aumento straordinario dei tributi, che ad essa tenne dietro, induceva gl'industriosi ad accrescere più che in passato il prezzo delle derrate. Ad eludere il qual aumento, il governo avrebbe dovuto operare un'alterazione così forte e così istantanea nel valore o nella sostanza della moneta, che anco ai meno accorti non sarebbe sfuggita; onde sarebbe stata più folle che temeraria la speranza di eseguirla con successo. Bisognava dunque ricorrere a nuovi provvedimenti per evitare il rincaro, e per ritrarre in ogni modo dalle imposte tutto ciò che si voleva assolutamente conseguire.

103. L'Imperator Diocleziano tentò il primo di farlo con quei celebri editti, nei quali prese a tassare il prezzo rigoroso di qualunque prodotto agrario e manifatturiero, come ancora la mercede ed i salarj di qualunque servizio produttivo, comminando severissime pene contro chi avesse osato pretendere un di più (1). Ma l'esperienza dimostrò

(1) Aurel. Victor. in Epitome.

Annali di statistica. Vol. 23, pag. 244 e seg. Milano presso Lampato 1830.

Journal des Économistes. Tom. 3, p. 42 — Aperçus statistiques sur la vie civile et l'économie domestique des Romains au commen-

ben presto che un tal rimedio era nocevole all' interesse dei privati, ed insufficiente a garantir quello della pubblica finanza. Le tariffe arbitrarie dei prezzi trattenevano gl' industriosi dal vendere i prodotti, e si correva il rischio di una carestia (1). Il governo poi non si sottraeva del tutto al pericolo poc' anzi incorso di conseguir dall' imposta meno del suo bisogno, giacchè dopo avere egli stesso alterata e screditata in tanti e vari modi la moneta, mancava di dati certi e sicuri per esigerne la quantità necessaria a far fronte all' enormi spese. Allora fu creduto che ad evitar nuovi imbarazzi, e non esser più delusi dai contribuenti, fosse più opportuno e sicuro di esigere l' imposta in natura, vale a dire in determinate quantità di prodotti d' ogni specie, ed in tanti servigi personali da qualunque classe d' industriosi (2).

cement du quatrième siècle de notre ère, par Moreau de Jonnes. p. 42.

Girand Op. cit. Pièces justificatives p. 32.

(1) Lactant. — De mortibus persecutor. cap. 7.

Dureau — De La Malle Op. cit. Tom. 1, p. 120.

(2) Cod. Theod. Cum comment. Gothofred. Lib. 11, tit. 1. De annona et tributis, tit. 2. Tributa in ipsis speciebus inferri.

Cod. Justin. L. 1. Ne rusticani ad ullum obsequium etc.

Mengotti Op. cit. Ep. 3, part. 2, cap. 10.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 162, 348 e seg.

Guarini Op. cit. p. 39 e seg.

Alcuni scrittori, fra i quali il Sig. Savigny nella dissertazione più volte citata (Themis Tom. 10, p. 229.), asseriscono che una parte dell' imposta fundiaria si continuò anche in tal epoca a pagare in denaro. Ma io dubito che appoggino questa opinione a documenti rife-

104. Questa significante mutazione nel sistema finanziero dei Romani, secondo l' opinione di valenti scrittori, sarebbe stata l' effetto della scarsità

ribili all'età precedente, nella quale avevan essi creduto che una parte dell' imposta si pagasse in natura, allegando fatti appartenenti all' attuale età.

Io non controverto che talvolta una parte del tributo si pagasse in denaro; dico per altro che ciò non fu praticato in un modo costante ed uniforme, e che il Fisco quando si adattava a ricever denaro in estinzione del debito, voleva che fosse sempre in oro e non in argento, guardava al peso e non al valor nominale della moneta. Tanto è vero questo, che se gli veniva offerto oro non monetato, lo riceveva più volentieri. Nè di ciò dobbiamo maravigliarci, perchè il governo, conscio a se stesso di tante alterazioni da lui operate in passato sulla moneta, non voleva rimaner vittima di quelle maggiori, a cui i particolari adescati dal suo esempio avessero dato causa. Una legge dell' Imperator Costantino inserita nel Codice Teodosiano (Lib. 12, tit, 7, 1) rivela quante cautele si usassero per avere il giusto peso dell' oro da coloro che lo pagavano in tributo. Ivi è detto che chiunque voleva pagare in solidi d' oro, doveva darne sette per ciascun' oncia, non più sei, perchè a quei tempi i solidi erano scemati di peso, e doveva ragguagliare alla stessa ragione nel caso in cui invece di solidi gli piacesse dare oro a peso non purificato dalle materie eterogenee. Le stadere e le bilance per pesar l' oro dovevano tenersi col massimo scrupolo. — Ivi — « Si quis » solidos appendere voluerit auri cocti, septem solidos quaternorum » scrupolorum nostris vultibus figuratos appendat pro singulis un- » ciis, quatuordecim vero pro duabus, juxta hanc formam omnem » summam debiti inlaturus: eadem ratione servanda, et si materiam » quis inferat ut solidos dedisse videatur. Aurum vero quod infertur, » *æqua lance et libramentis paribus suscipiatur, scilicet ut duo-* » *bus digitis summitas lini retineatur, tres reliqui liberi ad susce-* » *piorem emineant, nec pondera deprimant, nullo examinis libramento* » *servato, nec æquis ac paribus suspenso statere momentis.* » (Ved. Gothofred. in h. l., e Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, p. 93, 94.

Del resto non m' è avvenuto di trovare autorità che giustifichi in

dell'oro, e dell'argento, e non delle cause finora discorse; lo che a parer mio è assai lontano dal

un modo assoluto l'asserzione del Sig. Savigny. Vi sono, è vero, dei titoli tanto nel Codice Teodosiano, quanto nel Giustinianeo, i quali parlano della contribuzione del rame, dell'argento, dell'oro; ma questa si doveva pagare o dai proprietarj delle miniere, o dai lavoratori di detti metalli, ed era nel suo genere una contribuzione in natura, come tutte le altre (Ved. Cod. Theodos. lib. 11, tit. 21; lib. 12, tit. 13; lib. 13, tit. 1.).

Era già incominciata la stampa del presente volume, allorquando mi cadde sott'occhio un discorso letto dal Sig. Giraud all'Accademia delle scienze morali e politiche di Parigi, risguardante le imposte della Gallia sotto i Romani (Ved. *Le Moniteur universel*, *2 Mars* 1845).—L'illustre Autore della storia del diritto di proprietà presso i Romani, da me più volte citata, crede che l'imposta nella Gallia continuasse ad esigersi in danaro anco dopo la divisione dell'impero. Non sapendo annuire a questa opinione, comunque autorevolissima, ho sentito la necessità di aggiungere alle mie parole alcuni schiarimenti.

Il documento, che sembra appoggiare il concetto del sig. Giraud, si trae dalle Storie di Ammiano Marcellino, là dove parla dell'Imperator Giuliano, che nell'anno 356 diminuì il tributo della Gallia. Lib. 16. cap. 5.—ivi—« Ad ultimum. . . . . quod profuerit anhelantibus extrema penuria Gallis hinc maxime claret: quod primitus » partes eas ingressus, pro capitibus singulis tributi nomine vicenos » quinos aureos reperit flagitari: discedens vero septenos tantum, » *munera universa complentes.* » Se veramente Ammiano Marcellino abbia quivi inteso parlare di tutte le contribuzioni levate nella Gallia, e quindi anco della fundiaria, alcuni scrittori lo hanno messo in dubbio, e non senza qualche ragione. Ma anco ritenendo l'ipotesi più comunemente ricevuta, non se ne può, a parer mio, dedurre che la Gallia dopo la divisione dell'impero continuasse a pagar sempre l'imposta prediale in denaro. La L. 15, Cod. Theod. *de annona et tributis* dimostra che nell'anno 366, sotto l'impero di Valentiniano I, essa pagava in tre rate annue le specie annonarie a titolo di capitazione, come qualunque altra provincia (Ved. Com. Goth. in d. l.). Laonde tutto quello che potrebbe argomentarsi dal testo di

vero (1). È chiaro in fatti che di questi metalli v'era grande abbondanza, e che s' impiegarono a profusione in altri usi, come nell' adornar le pareti e le supellettili delle abitazioni, le vesti degl' Imperatori e dei cortigiani, ed in appresso le Chiese. E si rileva ancora da molte leggi dei codici Teodosiano e Giustinianeo che in pena di certi delitti e contravvenzioni s' infliggeva una multa in libbre d'oro e d'argento, la qual cosa dimostra che neppur presso i privati v' era penuria di questi metalli (2).

Marcellino, sarebbe che la Gallia sotto Giuliano non fosse ancora soggetta alla prestazione del tributo in derrate ed in servigi, ma che lo divenisse poco dopo. Per altro credo più verosimile che Ammiano Marcellino in quel luogo, ben lungi dall' attestare che le imposte si pagassero in denaro, abbia invece voluto esprimere in denaro il valore totale delle medesime, le quali probabilmente si esigevano in prodotti ed in servigi anco ai tempi di Giuliano. Ciò lo argomento dal vedere che egli, nell' accennare la riduzione del tributo da venticinque a sette aurei fatta da codesto Imperatore, non ha espresso che nei sette aurei fossero comprese tutte le somme di danaro rappresentanti il contingente delle diverse tasse pecuniarie (come avrebbe dovuto dire se le contribuzioni si fossero riscosse in denaro), ma invece ha detto che nei sette aurei eran compresi.—ivi—« *universa munera* » Ora la parola *munera* significava in quei tempi la prestazione coatta a favor dello stato di una qualche cosa che non è denaro. Dunque i sette aurei sono indicati da lui come denotanti il valor pecuniario a cui dovevano ammontare tutte le diverse prestazioni in natura, e non come percetti in tributo. Per questi argomenti le difficoltà che potrebbero insorgere dal testo di Marcellino, parmi che vengano a dileguarsi.

(1) Mengotti Op. cit. Ep. 3, parte 2.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, pag. 300.

(2) L' abbondanza dell' oro e dell' argento anche in quest' epoca dell' impero è provata dai seguenti testi.

Cod. Theod. lib. 11, tit. 20, ll. 1, 2; lib. 18. tit. 5, ll. 52, 54.

Ma il denaro disparve in gran parte dalla circolazione, perchè non poteva più procurare al governo ed ai suoi stipendiati la gran massa dei prodotti necessaria a sodisfare ai cresciuti bisogni. E si sostituì all'imposta in denaro l'imposta in natura, perchè in questo modo si toglieva a forza dai pro-

Cod. Justin. De susceptorib. li. 5, 15. — De ponderatoribus et auri illatione. — De auri publici persecutorib. — De argenti pretio.

Più specialmente però vien contrastata dagli scrittori l'abbondanza dell'argento, perchè da questo tempo in poi di esso in forma di moneta più raramente vien fatta menzione (Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 300. — Mengotti Op. cit. Ep. 3, par. 2, cap. 8.). — Ma io credo che costoro abbiano confuso il deprezzamento della moneta con la rarità del metallo. Se veramente l'argento fosse stato più raro dell'oro, doveva di fronte a questo crescer di valore in proporzione diretta della sua deficienza, mentre resulta al contrario che andò sempre scemando di prezzo; e che mentre una libbra d'oro fra gli anni 82 e 96 dell'era cristiana ne valeva undici e un terzo d'argento, nell'anno 422, ne valeva diciotto (Gothofred. in Cod. Theod. L. 1, tit. 2, lib. 13. — Dureau De La Malle Op. cit. p. 95.). Era bensì deprezzato, perchè come metallo aveva un valor d'uso assai inferiore a quello dell'oro, come moneta poi perdeva ogni giorno di credito per esser assai più di quella d'oro soggetta ad alterazioni d'ogni maniera.

E mi piace allegare anco la legge 52, del tit. 5, lib. 13 del Codice Teodosiano, dalla quale apertamente si rileva che l'argento abbondava assai più dell'oro. In essa gl'Imperatori Onorio e Teodosio prescrivono le multe da pagarsi dagli eretici donatisti in proporzione del loro stato e della loro civil condizione. — Gl'illustrissimi son multati in cinquanta libbre d'oro a peso; i rispettabili in quaranta libbre d'oro; i senatori in trenta; i chiarissimi in venti; i decurioni, i negozianti, i plebei in cinque; finalmente i circoncelliioni, uomini poveri e vaganti per le campagne, in dieci libbre d'argento. — Ciò dimostra che questo metallo si trovava frequentemente in possesso anco della gente d'infima condizione. Dunque la pretesa scarsità di esso resta smentita dai fatti.

duttori quel tanto che ricusavano di dare per le vie pacifiche e naturali d' un cambio apparentemente correspettivo.

105. Per tale innovazione l'agricoltura divenne in triplice modo tributaria dell' erario imperiale. Fu ordinato in primo luogo che i proprietarj e possessori dei terreni dovessero ogni anno pagare certe determinate quantità di grano, d' orzo, d' olio, di vino, e in generale d' ogni frutto agrario, non menochè del legname atto alla costruzione. E questo primo tributo, chiamato col nome speciale d' *annona* allorchè comprendeva le sole vettovaglie, e col nome generico di *functiones terrenæ* quando comprendeva anco gli altri prodotti non destinati al vitto (1), si erogava dal fisco nel pagamento degli onorarj e stipendj, dovuti ai regj impiegati ed ai soldati, e nell' alimentar le oziose

(1) Cod. Theodos. lib. 7, tit. 4; lib. 8, tit. 4; lib. 11, tit. 1; lib. 13, tit. 5; lib. 14, tit. 4, 15, 16, 17, 24.

Symmac.— Epistol. lib. 10, ep. 53.

Guarini Op. cit. pag. 39 e seg.

Valentiniano il vecchio stabilì che le annone ed i tributi si pagassero di quattro mesi in quattro mesi (Cod. Theodos. lib. 11, tit. 1, ll. 16, 17.). Della percezione delle specie tributarie furono incaricati i Decurioni, cioè i Magistrati municipali di ciascun paese. Essi dovevano procurarne l' esazione a proprio rischio e pericolo, e pagare nei debiti tempi le gravezze per chi non poteva o non voleva farlo. Talchè la loro condizione era sì dura che ogni ricco possidente poneva tutto in opera per sottrarsi alla carica del decurionato, ma non riusciva mai nel suo intento (Ved. Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 135, 137.).

plebi di Costantinopoli e di Roma, tranne però il legname che s'impiegava nella costruzione delle regie navi(1). In secondo luogo fu prescritto che i coloni, appena fossero liberi dalle rustiche faccende, dovessero prestar l' opera loro nella costruzione e nel restauro delle pubbliche vie e dei ponti, nella cottura del pane per uso delle milizie, nel trasporto del carbone, ed in ogni altro servizio annoverato fra gli oneri sordidi (2). Ed oltre a ciò pagassero una tassa personale coi propri averi se godevano della civil libertà, con quelli dei proprietarj dei fondi se

(1) Cod. Theod. lib. 11, tit. 2, l. 3; lib. 13, tit. 5 per tot., lib. 14 per tot.

Symmac. Op. cit. lib. 9, ep. 121.

L' uso di pagare in natura lo stipendio ai militari ed agl' impiegati pare che incominciasse anco prima del regno di Diocleziano. — Infatti Valeriano, che regnò nell' anno 253, costumò talvolta di assegnare ai militari ed ai principali funzionarj dello stato una determinata quantità di prodotti d'ogni specie (Garzetti Op. cit. Tom. 2, pag. 312, 319, 320.). Lo stesso forse si praticò colla plebe di Roma. Ma quello che par certo, si è che da Diocleziano in poi quest' uso divenne comunissimo, e si estese ad ogni classe di persone che in passato ricevevano dalla cassa del fisco pensioni in danaro. Così ai soldati, oltre il pane gratuito, fu dato vino, carne, olio, lardo, sale, aceto ec. (Cod. Theodos. lib. 7, tit. 4, passim, e tit. 5, l. 17.): al povero plebeo di Roma e di Costantinopoli egualmente grano, vino, olio, carne ec. (Vopisc. in Aurel. c. 47, 48 — in Probo — Cod. Theodos. lib. 11, tit. 2, l. 3; lib. 14, tit. 14.). Il barbiere di Corte, per quanto attesta Ammiano Marcellino nelle sue storie, lib. 22, c. 4, riceveva a titolo di salario venti annone il giorno, e i foraggi per venti giumenti. Allo stesso modo erano trattati gli altri familiari e domestici degl' Imperatori.

(2) Cod. Justin. lib. 10, tit. 25, l. 2; lib. 11, tit. 54, l. 1.

n' erano privi (1). In terzo luogo l' istrumento rustico fu direttamente assoggettato al tributo, perchè i bovi aratori, i muli, i cavalli, ed i carri dovettero servire al trasporto delle pubbliche derrate nei luoghi designati dal governo. E sebbene si dichiarassero immuni dalla prestazione d' altri consimili servizi, che sotto il nome di *angarie*, *parangarie*, *veredi*. e *paraveredi* si esigevano a pro della finanza nelle città e nelle vie pubbliche, pure sappiamo che sovente l' immunità era violata, e che venivano impiegati anco in lavori straordinarj (2). In generale poi i possessori di quella specie di bestiami, che servivano al vitto umano e ai trasporti, erano onerati dal fisco della prestazione gratuita d' una quantità dei medesimi (3).

Cod. Theod. lib. 11, tit. 10, ll. 1, 2.

Gl' Imperatori erano cauti soltanto d' ingiungere ai rettori delle provincie che non chiamassero gli agricoltori al disimpegno di questi oneri nei tempi o delle semente, o delle raccolte. — Cod. Theod. lib. 11, tit. 16, l. 4. — Cod. Justin. L. 1, de agricol. et censit.

(1) Cod. Justin. L. 10, de agricol. et censit.

Savigny Op. cit. Themis. Tom. 10, p. 234.

(2) Lactant. — De mortib. persecut. par. 7.

Cod. Theod. lib. 8, tit. 5; lib. 11, tit. 1. passim tit. 4, l. 1, tit. 20, l. 6, par. 2.

Cod. Justin. lib. 11, tit. 54, l. 2.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 348.

(3) Cod. Theod. lib. 11, tit. 17, lib. 14, tit. 4, ll. 2, 3; Novell. Valentin. tit. 39.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 137.

È singolare una legge degl' Imperatori Valentiniano e Valente, con cui venne ordinato agli ascritti al corpo dei suarj di pesare i maiali

106. Alla pari dell'arte agraria, e per le medesime cagioni, furono simultaneamente rese tributarie dell'erario imperiale le arti ausiliari di essa, e le meccaniche tutte. Imperocchè gl' industriosi vennero obbligati a pagare in natura determinate quantità delle cose che producevano, o a prestare gratuitamente un numero preciso di personali servigj secondo l'indole speciale dell'arte che esercitavano. Così i fabbri eran tenuti a somministrare una quantità di ferro lavorato e d'istrumenti fatti nelle loro officine, gli scavatori dei metalli una quantità dei medesimi, i macellari una quantità di carni, i cocitori di calcina una quantità di essa. I sarti dovevano cucire le vesti per uso dei soldati, i navicellai trasportar gratuitamente pei fiumi navigabili le pubbliche derrate, i vetturali trasportarle per terra, e tutte le altre arti infine erano in consimile modo vincolate alla sodisfazione gratuita delle pubbliche necessità (1).

che i possessori, obbligati alla gratuita prestazione di essi, dovevano consegnare. È data a quelli perfino l'istruzione di non sottoporre al peso codesti animali, se non dopo che avessero digiunato per un'intiera notte. Cod. Theod. lib. 14, tit. 4, l. 4, p. 3, de suariis et pecuariis. — ivi — « Quibus in rebus illud quoque a Decessore tuo salubriter » institutum est, quo suariis æstimandi licentia denegetur, pondusque porcorum trutinæ examine, non oculorum libertate, quæratur. » Ita videlicet *ut ne volenti quidem possessori tradere animal liceat, cujus modum non prius ponderatione certa deciderit suarius. Animal vero a possessore tradendum, ob digeriem, prius, unius noctis tantum jejunitate, vacuetur.* »

(1) Cod. Theod. lib. 7, tit. 21, l. 3; lib. 10, tit. 20; lib. 11, tit. 1,

107. Quanto tale innovazione nuocesse all'industria e alla prosperità economica sì pubblica che privata, ognuno facilmente il comprenderà. I produttori in sostanza si vedevano rapire ogni anno una gran parte dei frutti delle loro fatiche, variabile a capriccio dei governanti, senza speranza di retribuzione alcuna. Laonde era da temersi che disanimati in breve da sì strane e crudeli esazioni, fossero per desistere dall'esercizio delle loro arti, emigrando i coloni dai poderi, e gli artigiani dalle officine; era da temersi ancora che i proprietarj dei terreni volessero piuttosto lasciarli incolti, che spendervi molti capitali nell'unico interesse dell'erario fiscale. E se ciò seguiva, il governo non solo avrebbe volontariamente dato causa ad una carestia universale di tutte le cose necessarie alla sussistenza, ma quel che è più, avrebbe diseccato da per se stesso le sorgenti delle rendite che lo tenevano in vita. A questo inconveniente però seppe opporre dei forti ostacoli, e offrire al mondo un terribile esempio di quel che può la logica fiscale dominata dall'unico sentimento di una insaziabile rapacità.

l. 24; tit. 10, ll. 1, 2; tit. 16, ll. 15, 18; lib. 13, tit. 5. passim. tit. 9, l. 2; lib. 14, tit. 3, passim. tit. 4, tit. 16 passim, tit. 22 e 23.

Symmac. — Epist. lib. 10, ep. 27.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 35 e 136.

Rabanis — Recherches sur les dendrophores, et sur les corporations romaines en général. Bordeaux 1841. pag. 17 e seg., 22 e 23.

108. Affinchè per altro s'intenda con chiarezza l'indole delle misure prese a sostegno del nuovo regime finanziero, giova prima conoscere donde venissero raccolti i coltivatori delle campagne, poco avanti la divisione dell'impero, ed anche dopo questa, rimaste deserte, e qual fosse la condizione e lo stato civico-personale dei medesimi nella presente età. Tali ricerche costituiscono l'istoria comunemente chiamata del *colonato*, che da molti illustri scrittori si è appreso per una istituzione singolarissima venuta in luce la prima volta in quest'epoca (1). Alla quale opinione, oggi accettata universalmente per vera, non posso aderire. Imperocchè dietro le più scrupolose indagini ho dovuto convincermi che la condizione dei coloni in tale età non differì da quella dei coloni precedenti, se non per causa dei vincoli finanzieri che gli oppressero, come per la stessa cagione differì lo stato degli artigiani e di tutti gl'industriosi dell'impero. E sebbene non sia dato schiarire e conciliare tutte le apparenti in-

(1) Savigny — Mémoire sur le colonat des Romains. Themis Tom. 9, p. 62 e seg.

Laboulaye Op. cit. p, 115 e seg.

Biot. Op. cit. p. 140.

Baudi De Vesme e Spirito Fossati — Vicende della proprietà in Italia. Torino 1836, p. 39.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 264.

Troya — Storia d'Italia del medio-evo. Vol. 1, Par. 3, pag. 1075 e seg. Napoli 1839.

cocrenze che presentano fra loro le molte frasi risguardanti gli agricoltori, che si riscontrano nei due codici Teodosiano e Giustinianeo; non per questo è da dire che rivelino l'esistenza di un'istituzione tutta nuova e di misteriosa origine, quale si pretende essere il colonato.

109. Per bene esporre un tale argomento credo utile il classificare in tre distinte categorie tutte le denominazioni giuridiche relative agli agricoltori, cioè:

1ª In quelle che indicano la condizione primitiva delle persone che presero a coltivar le terre:

2ª In quelle che ne dimostrano lo stato civico personale (1):

3ª In quelle che provano la sottoposizione dei coloni agli oneri fiscali.

110. Incominciando dalle frasi della prima categoria, pare a me che queste dimostrino essere stati i coltivatori raccolti fra i veterani delle milizie, fra i barbari dispersi nelle provincie dell'im-

(1) Per servire alla maggior chiarezza del lavoro ho dovuto inserire in questa parte, che ha per subietto le vicende economico-politiche dell'industria agraria, anco le notizie riguardanti la condizione personale degli agricoltori di fronte ai padroni dei terreni. Queste a rigore logico dovevano essere riserbate alla seconda parte, ove discorro delle vicende civili; ma senza invertire l'ordine prestabilito non m'era possibile svolgere in tutta la sua estensione l'argomento del colonato, e toglierli la falsa apparenza d'un'istituzione *sui generis*

pero, e fra la minuta plebe abitante nelle città e nei borghi. Ai soldati veterani si concedettero alcune terre in proprietà sui confini dell'impero: prima per assicurar loro nella vecchiaia una sussistenza che male avrebbero potuto ottenere dall'esausto erario imperiale, ed inoltre perchè difendessero quanto più potevano le frontiere da nuove barbariche invasioni. Costoro vengono chiamati nei codici col nome di *limitanei milites:* godevano piena libertà di persona e l'assoluta proprietà dei fondi coltivati, e talvolta erano esentati dal pagamento delle imposte. Di essi non faremo più parola, perchè formavano una classe eccezionale di agricoltori assai scarsa di fronte a tutte le altre (1).

111. Dalle moltitudini dei barbari dispersi nelle provincie dell'impero, e sottoposti al governo romano si trassero pure i coltivatori. Non pochi di codeste genti, abituati nei loro paesi a viver d'industria e di lavoro, trovandosi nei nuovi soggiorni sprovvisti del bisognevole, dovevano acconsentire di buon animo a impiegarsi nella

(1) Ai veterani, oltre le terre, venivano anche donati un paio di bovi per lavorarle, e una quantità di prodotti agrarj per eseguire le semente, ma essi piegavansi mal volentieri alla vita campestre, e si riducevano bene spesso a vivere di rapine e di furti; onde gl' Imperatori più volte comminarono contro di loro severissime pene.

Cod. Theod. lib. 7, tit. 15; tit. 20, ll. 3, 7, 8, 12 e passim.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 328.

cultura delle terre altrui per assicurarsi la sussistenza. E infatti sappiamo che gli stessi Imperatori ne spedirono più volte buon numero nelle deserte campagne d'Italia, e da una costituzione del codice Teodosiano, di recente scoperta, si rileva che venivano messi a disposizione di qualunque possessore di terre gl' individui della barbara nazione degli Sciri, a condizione che non fossero privati della personal libertà (1). A tale stirpe d'agricoltori più specialmente si referisce, a mio credere, la parola *coloni*, allorchè precede nelle leggi alla parola *inquilini*, e fors'anco la frase *coloni conditionales*, denotante l'uso di stipulare

(1) Questa legge, stata ritrovata dal Cav. Amedeo Peyron di Torino, è dell'anno 409 dell'era cristiana, ed appartiene agl'Imperatori Arcadio ed Onorio. — Eccone il tenore: « Scyras barbaram natio» nem . . . . . imperio nostro subegimus. Ideoque damus omnibus » ex prædicta gente hominum agros proprios frequentandi: ita ut » omnes sciant susceptos non alio jure quam colonatus apud se fu» turos, nullique licere ex hoc genere colonorum, ab eo cui semel » adtributi fuerint, vel fraude aliqua abducere, vel fugientem susci» pere, pœna proposita quæ recipientes alienis censibus adscriptos » vel non proprios colonos insequitur. *Opera autem eorum, terrarum* » *domini libera esse sciant*, ac nullus sub acta peræquatione vel » censui subjaceat; nullique liceat velut donatos eos, *a jure census* » *in servitutem trahere, urbanisve obsequiis addicere.* »

Molti altri imperatori prima d'Arcadio e d'Onorio, cioè Probo, Diocleziano, Costantino e Valentiniano posero a disposizione dei privati proprietarj altri barbari soggiogati e vinti in guerra. Ved. Ammian. Marcellin. Op. cit. lib. 28, c. 5, e lib. 31. c. 9. — Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 265.

speciali convenzioni, coi proprietarj prima d'assumer la cultura delle terre (1).

112. Finalmente il nome d'*inquilini* dato comunemente ad alcuni coltivatori sta a denotare che dalle città pure e dai borghi si fece raccolta d'uomini per le campagne (2). La parola *inquilino* significava nell'età decorse il conduttore dei fondi urbani, e in cotal senso la troviamo sempre usata dai giureconsulti in opposizione alla parola *colono*, esprimente il conduttore dei fondi rustici (3). Per

(1) Gothofred. in Cod. Theodos. De patrociniis vicorum.
Bandi De Vesme Op. cit. p. 48, 49.

(2) Cod. Justin. lib. 11, tit. 47, de agricol. et c ensit. passim.
Cod. Theod. lib. 5, tit. 9.
Gothofred. Paratitl. in dict. tit. e comment. ad l. un. de inquil.

(3) Ved. L. 19, par. 5, L. 24, par. 2, ff. locati et conduct.—L. 27, par. 11, ff. ad leg. Aquil. — L. 4, ff. de censib. — L. 6, par. 1. ff. de precar. — L. 1, par. 1, ff. de migrand.

Nella legge 112. ff. de legatis 1, il Giureconsulto Marciano parla del legato degl' inquilini senza il fondo a cui sono addetti, e lo dichiara un legato inutile. — Ivi — « Si quis inquilinos sine prædiis, » quibus adhærent, legaverit, inutile est legatum. » Ciò potrebbe far nascere il dubbio che anco in passato la parola *inquilino* si usasse come sinonimo di colono. Ma è facile dileguarlo con avvertire che Marciano in quel luogo ha inteso parlare di conduttori di fondi urbani e non di fondi rustici. Infatti lo stesso Giureconsulto nella legge 37, ff. de adquirenda possessione, ha ben notata la differenza che passava ai suoi tempi fra il *colono e l' inquilino*, designando l'uno per conduttore del podere, l' altro per conduttore della casa. Ecco com' egli si esprime in detta legge. « Res pignoris nomine data, et possessione tradi- » ta, deinde a creditore conducta: convenit, ut is qui hypothecam de- » disset, PRO COLONO IN AGRO, IN ÆDIBUS AUTEM PRO INQUILINO SIT: per » eos creditor possidere videtur. » Onde non può ammettersi che nella

lo che se vediamo adesso annoverati gl' inquilini fra gli agricoltori, sembra potersi con plausibil ragione inferire, che costoro essendo rimasti in ritardo di molte mercedi per le case condotte dai signori, o per altre cause trovandosi ridotti alla più estrema indigenza, fossero costretti a ritirarsi nelle campagne per coltivarne i fondi sprovvisti di rustiche famiglie (1). Niun' altra spiegazione fuori di questa può darsi di una mutazione così istantanea seguita nel significato giuridico di tal parola. Nè apparisce poi inverosimile che nel tempo in cui si ripopolavano le campagne con nuove generazioni d'uomini, gli antichi agricoltori tuttora esistenti in esse si distinguessero dai nuovi con le qualifiche di *originarii* e *originales* (2),

l. 112, ff. de legat. abbia voluto dare alla parola inquilini un diverso significato.

Debbo pure soggiungere che a mente del sig. Savigny non sono le persone degl' inquilini che formano soggetto del legato a cui allude la citata legge 112, ma invece le pigioni e le mercedi che costoro dovevano pagare annualmente per i fondi condotti (Mem. cit. in Themis.). E questa interpretazione può esser plausibile, ove si supponga che codesti inquilini avessero condotto le case per un lungo numero d' anni. In ogni modo è certo che ai tempi di Marciano non si conoscevano ancora gli uomini liberi ascritti e vincolati in perpetuo al servizio d' un fondo.

(1) Cod. Theod. L. un. de inquilinis. — Cod. Justin. L. 6, 12, de agricol. et censit. — L. 1. de mendicantibus validis.

Biot. Op. cit. p. 153.

(2) Cod. Justin. De Agricol. et censit. passim. — De agricol. et mancip. L. 1.

Cod. Theod. L. un. de inquilinis.

quantunque in appresso si chiamassero così tutti quelli che nascevano da genitori rustici.

113. Riguardo alla condizione civico-personale degli agricoltori, io credo che senza distinguere gli antichi dai nuovi, triplice ella fosse. Alcuni erano liberi, alcuni ascrittizj, altri servi rustici. Agricoltori liberi si chiamavano quelli che avevano preso a coltivare le terre altrui senza costituirsi in stato di personal dipendenza verso il proprietario di quelle. Di costoro si fa menzione in diversi titoli del codice Giustinianeo, e specialmente in quelli che trattano dei coloni della Palestina e dell'Illirico, non che nella costituzione testè rammentata del Codice Teodosiano (1). Potevano essi celebrare un vero matrimonio alla pari d'ogni altra libera persona, avevano il pieno godimento delle loro sostanze, e libera facoltà di disporne in qualunque modo, e pare anzi che in contemplazione di essi Giustiniano stabilisse una specie di testamento privilegiato detto tra i rustici (2).

(1) Cod. Justin. De colonis palæstinis — De colonis illyricanis — De agricolis et mancipiis dominicis li. 1, 2, 7. — Ved. p. 154 in not.

(2) La piena indipendenza dei coloni liberi di fronte ai padroni dei fondi, e la diversità della loro condizione da quella degli ascrittizj resta comprovata:

1° Da molti testi nei quali i coloni liberi sono contrapposti agli ascrittizj. Ved. Cod. Justin. li. 6, 18, 21, 23, de agricol. et censit. e l. 1, de prædiis Tamiacis. — Più specialmente è meritevole d'attenzione la legge 1. Cod. de colonis illyricanis, in fine, così concepita. — ivi —

Laonde potevano con ragione chiamarsi i più fortunati fra gli esercenti l'agricoltura.

114. Gli ascrittizj erano in una condizione media fra quella dello schiavo, e dell'uomo libero, molto simile allo stato dei coloni liberti, conosciuti anco nell'età precedente. Sembra che traessero siffatto nome dalle scritture colle quali si obbligavano a coltivare per un lungo numero d'anni i fondi appartenenti ai privati possessori. Forse gl'inquilini, di cui superiormente parlammo, furon

« LIBERTIS ETIAM QUOS PARI USURPATIONE susceperit. is modus sit, » quem circa LIBEROS COLONOS duximus retinendum. »

2° Da alcuni testi che dichiarano questi coloni perfettamente liberi. Così si esprime la legge 18, de agricol. et censit. Cod. Justin. — ivi — « Agricolarum alii quidem sunt ADSCRIPTITII, ET EORUM PECULIA DO- » MINIS COMPETUNT, alii vero tempore annorum triginta COLONI FIUNT, » LIBERI MANENTES CUM REBUS SUIS; et ii etiam coguntur terram colere, » et canonem præstare. Hoc et domino et agricolis utilius est. »

E in egual modo la L. 23, p. 1. eod. tit. — ivi — « Cum autem Ana- » stasiana lex homines, qui per triginta annos colonaria detenti sunt » conditione, voluerit LIBEROS QUIDEM PERMANERE, NON AUTEM HABERE » FACULTATEM, TERRA DERELICTA, IN ALIA LOCA MIGRARE: et ex hoc quæ- » rebatur, si etiam liberi eorum cujuscumque sexus, licet non per tri- » ginta annos fuerint in fundis, vel in vicis, deberent colonariæ esse » conditionis, aut tantummodo genitor eorum, qui per triginta annos » hujusmodi conditioni alligatus esset, sancimus, LIBEROS COLONORUM » ESSE QUIDEM IN PERPETUUM SECUNDUM PRÆFATAM LEGEM LIBEROS, » ET NULLA CONDITIONE PRÆGRAVARI: NON AUTEM HABERE LICENTIAM, » RELICTO SUO RURE, AD ALIUD MIGRARE, SED SEMPER TERRÆ INHÆ- » RERE, QUAM SEMEL COLENDAM PATRES EORUM SUSCEPERUNT. Caveant » autem possessionum domini, in quibus tales coloni constituti sunt, » aliquam innovationem, vel violentiam eis inferre. »

Ved. quanto al resto Cod. Justin. L. un de colonis palæstinis, e l. ult. de testam. — Cod. Theod. lib. 11, tit. 1; ll. 7, 14; lib. 16, tit. 5; l. 54.

quelli che si trasformarono in ascrittizj. Ma qualunque esser si voglia la più probabile opinione sull'origine di questa classe di coltivatori, è certo ch'erano distinti da tutti gli altri, e non avevano che un'ombra di libertà. Vivevano in una personale dipendenza dal proprietario del fondo, potevano da lui esser sottoposti a pene afflittive di corpo, e mancavano della facoltà di disporre dei loro meschini peculj, a menochè non riportassero il di lui consenso. I matrimonj che contraevano non erano legittimi, e quindi i figli che procreavano non erano soggetti all'autorità paterna. Non potevano accusare in giudizio il padrone del fondo, meno certi casi speciali, e nemmeno fargli testimonianza contro, perchè godeva gli stessi privilegj del patrono (1).

115. I servi rustici lavoravano le terre nell'interesse esclusivo dei padroni, dai quali ricevevano gli alimenti. Il loro numero era di gran lunga inferiore a quello dell'età precedente, ma pur se ne contavano assai in diverse provincie. Non più in catene venivano condotti al lavoro, ma niente ne addolciva le fatiche, non ritraendo

(1) Cod. Theod. lib. 5, tit. 3, l. 1; lib. 16, tit. 5, ll. 52, 54; tit. 11. l. un.

Cod. Justin. L. 11, communia utriusque judicij ec. LL. 18 e 21. de agricolis et censit. e L. 2, in quibus causis coloni censiti dominum accusare possint.

da quelle alcun profitto, e non avendo speranza di adunare il più piccolo peculio (1).

116. Molte pure sono le frasi designanti la sottoposizione dei coltivatori al pagamento dei pubblici tributi. Alcuni scrittori hanno creduto che i *censiti* formassero una quarta classe di agricoltori, così detta dall'onere che avessero assunto di pagare un annuo censo ai proprietarj dei fondi, ma ciò non sussiste (2). Si chiamavan censiti tutti indistintamente i lavoratori di terre, perchè tanto i servi che gli ascrittizj e i liberi erano stati descritti nelle tavole censuali per l'effetto di potere esigere da loro e i servigi personali ed il testatico. Difatti si vedono rammentati i *servi censiti* che sono i servi rustici, i *coloni censiti* o *censibus adscripti* che verosimilmente sono gli ascrittizj, ed i *coloni capite censiti* che sono i liberi. La descrizione di essi nel censo si faceva nel seguente modo. I servi e gli ascrittizj essendo considerati, come parte dell'istrumento rustico del podere, si registravano nelle tavole insieme cogli animali, e gli uni e gli altri erano assoggettati ad un solo

(1) Dei servi rustici si parla in diverse leggi dei due Codici—Ved. Cod. Theod. lib. 11, tit. 3, l. 2.— Cod. Justin L. 11. communia utriusque judicii. LL. 3, 7, 21, de agricolis et censitis. L. 3, 4, de agricolis et mancipiis dominicis.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 281.

(2) Perez in Cod. Justin. tit. de agricol. et censit.

Corvin. in Cod. det. tit.

e medesimo tributo, detto capitazione animale. I coloni liberi poi, comecchè distinti dall'istrumento del podere, erano descritti a parte nel censo, e sottoposti ad un tributo speciale, chiamato capitazione umana (1). Da questa diversa maniera di registrare nelle tavole censuali gli agricoltori ne conseguiva, che il fisco esigeva il tributo del primo genere non dal servo, nè dall'ascrittizio, ma dal padrone del fondo, il quale poi aveva il diritto di rivalsa contro l'ascrittizio; laddove il tributo del secondo genere lo richiedeva direttamente al colono, non competendogli per questo titolo verun'azione contro il proprietario del podere (2).

117. Inteso in tal guisa com'erano state provviste, e come tuttodì si provvedevano di nuovi coltivatori le campagne rimaste deserte, interessa conoscere quali ordini emanasse il governo per impedire che costoro, disgustati dalle innovazioni finanziere poc'anzi esposte, ab-

(1) Cod. Justin. De agricol. et censit. l. 7.

Ho detto che la frase *coloni censibus adscripti*, la quale si trova in alcune leggi dei due codici, probabilmente si riferiva ai coloni ascrittizj, per una semplicissima ragione. Siccome questi non erano descritti nel censo delle persone, ma figuravano in quello delle proprietà a lato degli animali e dei servi, è verosimile che si chiamassero *ascritti ai censi altrui* per distinguerli dai coloni liberi descritti per capi e in tavole separate. (Ved. Cod. Justin. L. 4, de agricol. et censit. — L. 2, in quibus causis coloni censiti ec.)

(2) Cod. Justin. De agricol. et censit. ll. 4, 10.

bandonassero la cultura delle terre, o i proprietarj da quelle li rimovessero. Di tre specie furono tali ordini, perchè o investirono le persone dei lavoratori, o i terreni e i possessori di essi, o infine gl'istrumenti inservienti alla produzione agraria.

118. Per impedire l'emigrazione, o la remozione degli agricoltori dai poderi, fu decretata con atto di supremo arbitrio la inamovibilità perpetua delle famiglie coloniche da quei fondi che avevano preso a coltivare, cioè a dire, il servaggio della gleba, quale lo vedremo adesso costituito (1). L'Imperator Costantino fu il primo ad emanar leggi proibitive l'emigrazione dei coltivatori dai poderi; imperocchè dispose che i coloni ed i servi rustici, esistenti nei fondi patrimoniali del principe, non potessero in avvenire più abbandonarli, nè dedicarsi all'esercizio d'altre arti. Lo stesso dispose riguardo ai coloni dei fondi di privato dominio, e ordinò inoltre che se avessero abbandonato i poderi, fossero ricondotti a lavorarli non più in qualità di liberi ma di schiavi. I ricettatori dei fuggiaschi dovevano esser condannati a pagare le capitazioni e i tributi, che nel tempo della loro assenza dai fondi il fisco non avesse potuto riscuotere (2). L'Imperator Costanzo, uno

(1) Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 273, 275.

(2) Cod. Justin L. 1. De agricol. et mancipiis dominicis.

dei successori di Costantino, allo stesso fine intendendo, divisò di togliere ai proprietarj la facoltà di separare le famiglie coloniche dai poderi. Infatti inibì loro di rimuoverle nell'occasione che vendevano o donavano altrui i fondi, allegando per ragione che se stimavano utile il lavoro di quelle, non dovevano disfarsi dei fondi, e in caso contrario dovevano cederle insieme con essi (1). Consimili disposizioni furono ripetute ed applicate dai successivi imperatori ai coloni di qualunque condizione, e di qualunque provincia,

—ivi— « Nullus omnino originalis colonus rei privatæ nostræ ad ali» quos honores, vel qualibet alia civitatis munera devocetur. »

L. 2, ibid. « Colonos nostros, qui privati sunt, vel ad ratiocinia » gerenda, vel ad colendos agros idonei, retrahi jubemus ac tan» tum colendis nostris rebus addici; quin etiam in posterum observari » ne quis eorum rem privatam cujusquam gerendam, aut aliquid admi» nistrandum suscipiat. »

L. 3, ibid. « Servi atque coloni et eorum filii, vel nepotes, vel » quicumque de fundis ac possessionibus nostris clanculo ad officia » convolaverint diversa: reddantur, etiam si armatæ habuerint sacra» menta militiæ. »

Cod. Theod. De fugitivis colonis L. 1. « Apud quemcumque co» lonus juris alieni fuerit inventus, is non solum eumdem origini » suæ restituat, verum super eodem capitationem temporis agnoscat: » ipsos etiam colonos qui fugam meditantur in servilem conditionem » ferro ligari conveniet, ut officia quæ liberis congruunt, merito ser» vilis condemnationis compellantur implere. »

(1) Cod. Justin. De agricol. et censit. L. 2. « Siquis prædium » vendere voluerit, vel donare; retinere sibi transferendos ad alia loca » colonos privata pactione non possit. Qui enim colonos utiles credunt, » aut cum prædiis eos tenere debent, aut profuturos aliis derelinquere, » si ipsi prædium sibi prodesse desperant. »

per modochè in breve ogni famiglia di lavoratori fu per così dire immobilizzata sui poderi (1).

119. Ma ciò non bastava ancora a rassicurare il fisco. Bisognava prevenire le frodi che si potevano commettere contro le nuove leggi tanto dai possessori dei fondi, che dai coloni; bisognava regolar le sorti dei figli di costoro vincolati alla gleba, e di quei liberi uomini che di giorno in giorno si dedicassero alla cultura delle terre. E

(1) Cod. Justin. LL. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, de agricol. et censit. — L. unic. de colonis palæstinis. — L. un. de colonis thracensibus. — L. un. de colonis illyricanis. — L. 1, de mendicantibus validis.

Facilmente si comprende che appena tutti i coloni furono dichiarati servi della gleba, quelli di condizione liberi dovettero in apparenza restar confusi con gli ascrittizj. Imperocchè non poterono più valersi della libertà che avevano per disdire la cultura dei fondi, o per trasferirsi da una campagna all'altra, o dalla campagna alla città. L'iniqua legge fiscale gli astringeva a rimanere in perpetuo sui poderi, alla pari degli ascrittizj e degli stessi servi rustici. Per altro di fronte ai padroni dei fondi continuavano ad esser liberi come in passato, ed in questo differivano sempre dagli ascrittizj; ond'è che in alcune leggi dei due codici i medesimi coloni sono chiamati ora ingenui e liberi, ora servi, liberi cioè a riguardo del proprietarj, servi a riguardo del fisco. Volendo adunque spargere una chiara luce sull'argomento cotanto controverso del colonato, bisogna usar la cautela di distinguere nelle tante leggi che lo contemplano le frasi relative allo stato civile degli agricoltori, da quelle concernenti lo stato economico-politico. Ed io ritengo che dal non aver fatto questa distinzione sia nato l'errore, nel quale son caduti molti scrittori, di confondere insieme i coloni ascrittizj coi liberi, e di crederli tutti di una condizione media tra la schiavitù e la libertà. Ved. Savigny Mem. cit. loc. cit.—Laboulaye Op. cit. p. 117, 118.—Biot. Op. cit. p. 140.—Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 272 e seg.—Baudi De Vesme e Fossati Op. cit. p. 43 e seg.

gl'imperatori provvidero a queste nuove emergenze. Nel caso d'alienazione dei fondi fu stabilito che i coloni conservassero di fronte al nuovo proprietario quello stato civico-personale che avevano coll'antico. Fu inoltre prescritto che se si vendeva una sola parte di un fondo, dovesse cedersi al compratore un numero proporzionato di coltivatori. E se alcuno avesse preteso di vendere tutta la famiglia dei servi rustici con un piccolo pezzo di terra, ritenendo per se la parte migliore del fondo alla cui cultura la famiglia era addetta, faceva un atto nullo e contrario al pubblico bene. Di guisa che tanto esso che i suoi eredi venivano autorizzati a rivendicare tutti i lavoratori così malamente alienati, senza che nuocesse loro la prescrizione di lungo tempo (1). Era soltanto permesso ai proprietarj di barattare un colono addetto ad un podere con quello di un altro, come anche di trasportare un numero di coltivatori, che esuberavano al bisogno di un fondo, in un altro che n'era mal provvisto (2).

120. Riguardo ai figli e discendenti dei coloni, fu ordinato che non potessero esercitare alcun'altra arte fuori della paterna; fosse chiusa ad essi

(1) Cod. Justin. L. 7, de agricolis et censitis.
Cod. Theod. Novel. Valentin. tit. 9.
(2) Cod. Justin. L. 13, par. 1, de agricolis et censitis.
Cod. Theod. Novel. Valentin. tit. 9.

la via della milizia, e di ogni pubblico impiego per quanto umile e meschino (1). E se tutti insieme avessero all'improvviso lasciato in abbandono i poderi, spettasse ai proprietarj di ricercarli dovunque si fossero nascosti, e ricondurli nelle campagne, affinchè l'erario imperiale non rimanesse defraudato dell'annona, della capitazione, e degli oneri personali (2). Se poi alcuni soltanto fra i coloni fosser vissuti lontani dai poderi ove risedevano i loro genitori, o gli avi, dovevano essere richiamati a lavorarli appena si manifestava penuria d'uomini robusti, perchè niuna specie di prescrizione valeva ad esentare dall'esercizio dell'arte paterna ed avita coloro, i quali per l'efficacia dei vincoli naturali di cognazione si riguardavano come dimoranti sempre con parte del corpo sui fondi (3). Varie leggi pure furono emanate per impedire i funesti effetti dei matrimonj contratti fra coloni e donne non soggette al colonato, e viceversa. Tali unioni lasciavano in dubbio se la prole che si fosse generata potesse andare esente dall'obbligo di coltivare le terre, a cui uno dei genitori era soggetto. Ora per regola generale fu

(1) Cod. Justin. LL. 6, 11, de agricolis et censitis. LL. 1, 3, de fugitiv. colon.

(2) Cod. Justin. L. 19, de agricol. et censit., LL. 1, 2, 3, de agricol. et mancip. domin.

Cod. Theod. L. 1, de fugitiv. colon., L. un. de inquilin.

(3) Cod. Justin. LL. 8, 12, 22, par. 1, de agricol et censit.

stabilito che i figli nati da siffatte unioni fossero sottoposti alla servitù del colonato. Riguardo poi a quelli nati da genitori ambedue coloni, ma di condizione ascrittizia, e appartenenti a diversi padroni, fu dichiarato che per una terza parte spettassero al proprietario della madre, per le altre due a quello del padre (1).

121. E poichè si poteva dubitare che tutte queste odiose disposizioni fiscali non andassero ad investire quella classe d'uomini liberi che dopo l'emanazione delle medesime volontariamente si applicavano alla cultura delle terre, l'Imperatore Anastasio con una speciale costituzione dichiarò che dopo trent'anni di continua mansione sui poderi, gli uomini liberi, benchè nati da genitori

(1) Cod. Justin. LL. 16, 21, 24, de agricol. et censit.—L. 4, de agricol. et mancip. — L. 1, de prædiis tamiacis — Nov. 54, pr.

Cod. Theodos. L. unic. de inquilinis.

Savigny. Mem. cit. loc. cit.

Biot. Op. cit. p. 144.

Giustiniano ed i successivi Imperatori variarono in parte le leggi che regolavano la distribuzione della prole fra i genitori soggetti ambedue, o uno soltanto, all'onere del colonato. Di queste innovazioni non ho tenuto parola, perchè posteriori d'assai alla caduta dell'Impero d'Occidente ultimo termine dell'attuale periodo. Che se per l'avanti ho citato leggi emanate dall'Imperator Giustiniano e da altri posteriori alla detta epoca, l'ho fatto e tornerò a farlo in quei casi in cui schiariscono o confermano le leggi dei precedenti Imperatori relative allo stato dei coloni, ma non quando le modificano. Tutte le innovazioni successive sono animate da cause politiche alquanto diverse da quelle predominanti nell'epoca attuale, ed appartengono perciò ad altro periodo storico.

non coloni, conservavano la piena libertà delle persone, ma divenivano alla pari degli altri coltivatori servi della gleba in perpetuo (1).

122. Congiuntamente al servaggio della gleba fu stabilito il servaggio di tutti gli artigiani alle respettive loro arti, per lo stesso fine d'assicurare al fisco l'esazione delle specie tributarie e dei servigj produttivi. I corpi d'arti e mestieri furono nuovamente riordinati, onde accertare con precisione il numero degl'individui che li componevano. Dopo di che fu fatto un espresso divieto a ciascuno degli ascritti ad un collegio d'abbandonarlo per darsi ad un mestiere o ad un'arte diversa. I loro figli e discendenti dovevano, alla pari di quelli dei coloni, continuare nell'esercizio dell'arte paterna, nè v'era privilegio alcuno ch'esentar li potesse. Ed affinchè non disertassero le officine nella speranza di non esser riconosciuti, fu prescritto in alcuni casi che venissero bollati nelle braccia (2).

(1) Cod. Justin. De agricol. et censit. l. 18. Ved. pag. 158 in not.

(2) Cod. Theod. lib. 7, tit. 20, l. 2; tit. 21, l. 3; lib. 14, tit. 1, l. 1; tit. 3, l. 2, 3, 8; tit. 4, l. 6; tit. 7; lib. 10, tit 20, l. 10, 16; lib. 13, tit. 5, ll. 3, 11, 19. — Novell. Valentin. tit. 12; Novell. Majoran. tit. 1.

Garzetti Op. cit. Tom. 2. p. 133, 134, 282.

Granier De Cassagnac. Op. cit. chap. 13.

Rabanis Op. cit. passim.

Come ai coloni era vietato l'abbandonare i poderi per ascriversi ad una corporazione di artefici, così a questi del pari era vietato l'abbandonare la propria arte e il collegio a cui erano addetti per divenire coloni. — Cod. Theod. lib. 12, tit. 19, l. 1.

Da questo vilissimo servaggio si dichiararono immuni i soli cultori delle arti liberali, i professori di lettere, e in generale tutti coloro che s'esercitavano nei lavori della mente. Il fisco li risparmiò non perchè dei loro prodotti non fosse avido, ma perchè comprese che l'intelletto umano sapeva sottrarsi a qualunque tirannico giogo (1).

123. Con siffatti provvedimenti gl'Imperatori si persuasero che avrebbero mantenuto le città fornite d'artigiani, e le campagne di coltivatori. Ma esistevano in ogni provincia molti terreni, che al seguito delle oppressioni fiscali esercitate per quasi tre secoli, erano rimasti abbandonati dai proprietarj e dai coloni. Per riscuotere anco da quelli i tributi, non giovavano gli espedienti finora discorsi, e d'altra parte il governo non voleva renunziarvi per sempre, sia per non scemar di troppo i pubblici proventi, sia per non incoraggiare i contribuenti a nuovi abbandoni di terre nella fiducia di evitare la prestazione delle imposte. Per la qual cosa gli convenne prendere nuovi espedienti più ingiusti e tirannici del già stabilito servaggio della gleba, onde assicurarsi la percezione dei tributi anco dai terreni abbandonati. In più tempi furono emanate leggi prescriventi l'impostazione nelle tavole censuali dei

(1) Cod. Justin. De professorib. et medicis.
Gothofred in Cod. Theodos. lib. 13, tit. 3 e tit. 4, per tot.

fondi sterili in testa di coloro che possedevano i fertili e i coltivati.

124. Una legge di Costantino ordinò che ad ogni municipio venisse assegnata una quantità di fondi deserti compresi nel suo territorio, pei quali dovesse pagare gli annui tributi (1). Eguali assegne forzate di terreni sterili, appartenenti ai patrimonj del Principe, del Fisco, e delle Chiese, furono comandate a carico di coloro che ne possedevano dei fertili provenienti dai medesimi patrimonj (2). Fu ancora stabilito che i privati, qualora avessero di proprio arbitrio intrapresa la cultura dei fondi sterili, e dessero al fisco la cauzione di sodisfare in futuro le pubbliche gravezze, acquistassero il dominio dei medesimi dopo due anni di pacifico possesso (3). Che se entro questo tempo l'antico proprietario fosse comparso a reclamarli, non doveva essere ascoltato se non a due condizioni: che rimborsasse il nuovo possessore di tutte le spese fatte su quello, e che pagasse al fisco tutte le imposte scadute in quegli anni in cui i fondi erano rimasti incolti (4).

(1) Cod. Justin. De omni agro deserto, et quando steriles fertilibus imponuntur l. 1.

(2) Cod. Justin. loc. cit. ll. 2, 3 e 6.
Cod. Theod. lib 10, tit. 3, l. 4.

(3) Cod. Justin. loc. cit. ll. 8, 13, 14.

(4) Cod. Justin. loc. cit. ll. 8, 11.

125. Fu prescritto infine che nessun possessore di fondi in parte fertili in parte sterili potesse alienare gli uni senza degli altri, e quando avesse tentato di farlo, i fondi sterili per un nuovo titolo di fiscale accessione passassero nel dominio di chi aveva acquistato i fertili, onde pagasse degli uni e degli altri i tributi (1). Gli eredi testamentarj dovevano sodisfare l'onere fiscale della successione anche per i terreni incolti, e se mai per questa ragione avessero creduto utile il renunziare all'eredità, dovevano restituire ogni cosa raccolta dalla medesima per qualsivoglia titolo o diritto (2). Che se in appresso qualche estraneo si fosse fatto ad occupare alcuni fondi fertili dell'abbandonata eredità, contraeva l'obbligazione di addossarsi una parte delle gravezze che una volta si esigevano dai fondi incolti appartenenti alla medesima eredità (3). Con tali provvedimenti il governo creò una moltitudine di possessori fittizj dei terreni a profitto unico dell'erario imperiale.

126. Per tutelare finalmente nel modo più completo l'interesse della finanza, si aggiunse il divieto di dare e ricevere in pegno pei debiti civili privati i bovi aratori, i servi rustici, e in generale tutto ciò che costituiva l' istrumento della

(1) Cod. Justin. loc. cit. ll. 2, 5.
(2) Cod. Justin. loc. cit. ll. 4,
(3) Cod. Justin. loc. cit. ll. 10.

cultura. Nè si ebbe ritegno di nascondere il vero motivo di questa proibizione, poichè fu espressamente detto che un tal pegno avrebbe ritardato la prestazione dei tributi (*ex quo tributorum illatio retardatur*) non tanto col sospendere o arrestare i lavori campestri, quanto con impedire l'esazione di quei pubblici servigj a cui gli animali e i rustici arnesi erano vincolati. Varie pene furono sanzionate contro quei creditori, prefetti o decurioni che avessero infranto il divieto (1). Tale fu nel suo nascere lo scopo di un privilegio che comunemente si crede inventato per favorire e migliorare la condizione dell'agricoltura.

127. Non vuolsi ad omaggio del vero tacere che in mezzo a tante disposizioni dettate da un interesse fiscale, e nocevoli in estremo grado alla ricchezza pubblica, alcune poche da quando a quando se ne emanarono, le quali sembravano

(1) Cod. Justin. quæ res pignori obligari possunt vel non L. 7. dell' Imperator Costantino. — ivi — « Executores a quocumque judice » dati ad exigenda debita ea, quæ civiliter poscuntur, *servos aratores*, » *aut boves aratores, aut instrumentum aratorium* pignoris causa » de possessionibus non abstrahant, EX QUO TRIBUTORUM ILLATIO RE- » TARDATUR. Si quis igitur intercessor, aut creditor, vel præfectus » pagi, vel vici, vel decurio in hac re fuerit detectus, æstimando a » Judice supplicio subjugetur. »

L. 8, degl' Imperatori Onorio e Teodosio. — ibid — « Pigno- » rum gratia aliquid, quod *ad culturam agri pertinet*, auferri non » convenit. »

Ved. Nov. 32, 34.

conformi ai veri principj della giustizia. Si prescrisse per esempio che tutti i provinciali andassero esenti dal pagamento della gabella di transito per gli oggetti che dalle città riconducevano nelle campagne, onde servire all' uso della coltivazione (1). Si proibì ai proprietarj, che procedevano a suddividere dei vasti fondi in più poderi, la separazione dei coloni congiunti fra loro per vincoli di cognazione, chiamandola barbarica ed empia (2). E finalmente si proibì di vessare i lavoratori delle terre per causa dei tributi di cui erano rimasti debitori i padroni di quelle (3). Ma ben si comprende che con tali disposizioni non si elargivano favori nè privilegj all'agricoltura; solo s'impediva che in suo danno si commettessero nuove iniquità. Ed un simile zelo di giustizia in cose di tenue momento era, se ben si considera, un raffinato mezzo di tirannia usato a ludibrio degl' industriosi in mezzo alle gravi calamità, nelle quali un sistema ben combinato d' inique leggi finanziere da ogni parte li ravvolgeva. Il fisco diveniva pie-

(1) Cod. Justin. De vectigal. et commissis. L. 5. — ivi. — « Uni» versi Provinciales, pro his rebus quas ad usum proprium vel ad » fiscum inferunt, *vel exercendi ruris gratia revehunt*, nullum ve» ctigal a stationariis exigantur. Ea vero quæ extra prædictas causas » vel negotiationis gratia portantur, solitæ pensitationi subiugamus.»

(2) Cod. Justin. Communia utriusque judicii l. 11.

(3) Cod. Theod. Lib. 11, tit. 16, de extraordinariis et sordidis muneribus l. 4.

Cod. Justin. De agricol. et. censit l. 15.

toso ed umano in quello che non toccava il suo interesse, ritornava feroce ed inesorabile appena si tentava di ricusargli la più piccola parte del tributo.

§ 2.

Vicende agrarie-civili.

128. Vediamo adesso se l'arte agraria fu almeno più fortunata riguardo ai patti di cultura che fra i proprietarj delle terre e i coloni si stipularono. Comunemente si crede che l'enfiteusi fosse inventata in questa età per migliorare la sorte dell'industria agricola estremamente avvilita (1); la qual cosa se fosse vera, l'avrebbe compensata non poco dei gravi danni che il regime finanziero tuttodì le arrecava. Ma non fu così. Poche avvertenze intorno alle cause che introdussero l'enfiteusi, e intorno alle persone che la contrassero, lo mostreranno. Fu già notato di sopra che non pochi proprietarj avevano stimato meglio abbandonare i terreni anzichè renderli produttivi a pro del fisco; tanto era divenuto oneroso il dominio sotto il peso dei tributi. Ve n'erano molti altri,

(1) Cujacio, Opera omnia. Tom. 2, pag. 272, col. c. edit. di Modena.

fra i quali i municipj, le città, e tutti i corpi morali, che non potevano, o non volevano renunziare alle proprietà, giacchè in ogni modo venivano costretti dal governo a pagare le imposte fundiarie. Ma essi non trovavano più chi prendesse a far valere le loro terre a titolo di locazione perpetua, o a lunghissimo tempo per le medesime condizioni dell'età precedente. Imperocchè l'obbligo di pagare un canone quasi correspettivo alla rendita naturale del fondo si presentava come soverchiamente gravoso, sì perchè il fisco assorbiva con le cresciute esazioni la maggior parte dei prodotti, sì perchè maggiori spese che in passato si richiedevano per ravvivare la negletta cultura dei terreni. Volendo adunque trarre un qualche profitto da tanti e sì vasti dominj, bisognava che i corpi morali si contentassero di percipere annualmente una meschinissima rendita, assai inferiore a quella rappresentante il frutto naturale delle terre, e stipulassero a favor loro emolumenti più pingui al verificarsi di alcuni eventi straordinarj ed incerti. Occorreva inoltre che allettassero alle intraprese agrarie i pochi capitalisti di quei tempi con la concessione formale e perpetua d'alcuni diritti di dominio sui fondi, onde fossero sicuri di risentire essi e non altri i benefizi dei miglioramenti che andavano a fare su quelli. Per servire a cosiffatta necessità economica s'introdusse il contratto d'enfiteusi, le

cui principali caratteristiche, per quanto all'uopo nostro interessa, furono le seguenti.

1ª Concessione perpetua di terre pressochè incolte per migliorarle.

2ª Obbligo per parte dell'enfiteuta di pagare al concedente un tenue canone annuo non aumentabile neppure per i grandiosi miglioramenti, e al fisco tutti i tributi ordinarj e straordinarj, sotto la pena d'essere spogliato del fondo nel caso d'inadempimento di questi oneri per due, o tre anni (1).

3ª Diritto nel concessionario di poter disporre tanto per atto tra i vivi, che per atto d'ultima volontà, del fondo enfiteutico, a patto di pagare al

(1) Cod. Justin. De annonis et tributis ll. 2, 3. — De jure emphyteut. l. 2. — De omni agro deserto ll. 7, 16. — De fundis patrimonialib. et emphyteut. l. 1.

Cod. Theod. lib. 11. tit 19, l. 2.

Novel. 7, cap. 3, par. 1; Nov. 120, cap. 1, par. 2.

Poggi Girolamo. — Saggio di un Trattato Teorico Pratico sul Sistema Livellare Toscano. Tom. 1. par. 42, 48. Firenze 1829.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, pag. 267.

Pepin Le Halleur. — Histoire de l'Emphytéose en droit romain et en droit français. pag. 74, Paris. 1843.

I possessori enfiteutici dei fondi appartenenti al patrimonio privato del Principe furono spesse volte dichiarati immuni dalla prestazione degli oneri sordidi e straordinarj. Per altro sembra che ancor essi fossero obbligati a pagare il canone al principe come proprietario del suolo, ed a pagare l'annona al fisco a titolo di tributo. Ved. Cod. Theod. lib. 11, tit. 16, l. 2, et passim. tit. 19, l. 3. — Cod. Justin. l. 10, de fundis patrimonialib. et saltuensib. — Vuy Op. cit. p. 135, 188.

concedente una somma di danaro nel caso di alienazione (1).

A queste sole condizioni i beni dei collegj, dei luoghi pii, e di tutti gli stabilimenti pubblici furono tolti dall'imminente pericolo d'assoluta sterilità ed abbandono nel quale erano per cadere. Molti privati proprietarj seguirono l'esempio dei corpi morali. Non trovando più neppur essi da allogare nè a breve nè a lungo tempo i fondi a quelle vantaggiose condizioni che in addietro avevano ottenute, si contentarono di concederle in enfiteusi per liberarsi dal pagamento dei tributi (2).

129. Ma non si creda che i nuovi conduttori enfiteutici di tutti questi beni riunissero insieme la qualità di coltivatori dei fondi (3). Quest'opinione, professata da alcuni scrittori, ha fatto falsamente attribuire all'introduzione dell'enfiteusi il ravvivamento della scaduta agricoltura. Imperocchè dai due Codici Teodosiano e Giustinianeo non si raccoglie la più piccola prova che stia a giustificarla. Se si eccettuano gli agricoltori militari sui confini dell'impero, i quali godevano del pieno dominio dei fondi loro assegnati, e pochi altri coloni rammentati in varie leggi e costituzioni

(1) Poggi Op. cit., par. 49.
Vuy Op. cit. p. 119 e seg., 123.
(2) Pepin Le Halleur Op. cit. p. 54.
(3) Garzetti Op. cit. Tom. 2. p. 267.

del tempo di Giustiniano, come assoluti padroni essi pure di piccoli pezzi di terreno, tutti gli altri mancavano di qualunque diritto reale sui fondi. Non si trova che ad alcuno sia mai dato il titolo di colono possessore-enfiteutico, mentre molti son quelli designati come coloni dei fondi enfiteutici (1). Ed anzi è rimarchevole una legge dell'Imperator Costantino, che li distingue espressamente dai possessori enfiteutici, ed un'altra assai posteriore degl'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio, la quale proibisce ai possessori dei fondi patrimoniali del principe il far violenza agli antichissimi coloni, e scacciarli dai medesimi col pretesto di portarvene altri, sotto pena della decadenza dai diritti perpetui di conduzione (2). Se si rifletta inoltre alla condizione di servi della gleba che il fisco aveva impressa nei coltivatori, è facile persuadersi che nessuno di costoro poteva essere insieme colono e possessore enfiteutico. Fra i diritti che a quest'ultimo spettavano vi era, come accennai, quello di spogliarsi del fondo per trasmetterlo in altri, e fra gli oneri quello di pagare il

(1) Savigny Mem. cit. Themis Tom. 9, pag. 70, 71.

Cod. Justin. De agricol. et censit. li. 4, 17. De mancipiis et colonis patrimonialium et emphyteuticorum fundorum l. 1. De fugitivis colonis patrimonialibus ec. per tot.

Cod. Theod. lib. 5, tit. 11, l. 1; lib. 11, tit. 1, l. 7.

(2) Cod. Justin. De mancipiis et colonis patrimonialium ec. li. 1, 3.

canone ed i tributi fiscali sotto pena di essere espulso dal medesimo. Or come mai quel diritto d'alienare si sarebbe esercitato con profitto dal colono possessore enfiteutico, quando gl'incombeva l'obbligo di rimanere in perpetuo sul fondo che trasferiva ad altri? E similmente come la pena dell'espulsione si sarebbe potuta infliggere con effetto contro colui che una legge fiscale immobilizzava per sempre sul fondo? Non dico già che sarebbe stato affatto impossibile il superare tali difficoltà, regolando con leggi precise i modi con cui i coltivatori a titolo d'enfiteusi avrebbero potuto o spogliarsi, o essere spogliati dei diritti concessi in perpetuo senza dipartirsi dai fondi; ma poichè non si trova alcuna costituzione che di ciò siasi occupata, ne traggo argomento per ritenere che mai i servi della gleba coltivarono le terre in qualità di possessori enfiteutici. Se si vuol poi supporre che costoro acquistassero in enfiteusi fondi diversi da quelli a cui erano addetti in qualità di coloni, anche in questa ipotesi meramente gratuita converrebbe ammettere che li facessero coltivare per mano d'altri, sì perchè era loro impedito d'allontanarsi dai poderi, sì perchè quei fondi essendo incolti e vastissimi richiedevano una numerosa famiglia di lavoratori che ad essi esclusivamente consacrasse le sue cure. Chiaro apparisce dal fin qui detto che l'enfiteusi nella sua origine operò l'effetto di ri-

chiamare verso le campagne molti capitali, non migliorò la condizione dei coloni. Per ess resa possibile la cultura di molte terre che di samente sarebbero rimaste abbandonate, ma fu sollevata l'industria agraria dallo stato d'a limento in cui giaceva.

130. Eliminata l'enfiteusi dalla categoria modi contrattuali con cui direttamente si prov alla cultura delle terre, resta a discorrere di q che veramente si praticarono fra i padroni fondi di qualunque condizione e gli agricol Ed anche in questa età come nella precedente rono due soli, cioè la colonia parziaria e la l zione. Il primo di questi contratti non subì alc vicenda conosciuta, il secondo ne subì una ha dato occasione ad un errore gravissimo, quale molti interpreti son caduti. E l'errore c siste nell'aver identificato la locazione dei l rustici con la colonia, e nell'aver fatto di qu un contratto partecipante della natura delle soc e delle locazioni (1). Giova intendere a ch appoggi cotale opinione.

131. Appena che in pagamento dei tri

(1) Cujacio Op. cit. Tom. 5, pag. 267. Tom. 9, p. 60, Tom. 10, pag. 241.

Fabro — Rationalia ad Pandect. lib. 19, tit. loc. et. cond.

Pacioneo — De locat. ed cond. p. 1, cap. 5, n. 12.

Romussio — De re agraria. Respons. 1, n. 12 e seg.

ricusò il governo di ricevere la moneta, essa si screditò grandemente anco fra i privati, perchè il solo fatto di non esser più ricevuta dall'autorità sovrana pose in piena luce le adulterazioni d'ogni maniera a cui per l'avanti era stata assoggettata. Allora i proprietarj, i quali avevano locato agli agricoltori le terre per un'annua e fissa mercede in denaro, si accorsero che le loro rendite patrimoniali andavano di giorno in giorno scemando, comunque riscuotessero le stesse somme. Scoperta in breve la causa del male, tostochè venne il tempo di rinnovare le locazioni ricusarono ancor essi la moneta, imponendo ai conduttori l'obbligo di pagare ogni anno una determinata quantità di prodotti. Egli è per questo che nelle leggi del Codice Giustinianeo in cui si fa parola delle locazioni dei fondi rustici, a differenza di quelle inserite nelle Pandette, la mercede si trova tassata non più in denaro, ma in una quota certa ed invariabile d'annui frutti (1). Tal mutazione ricevè in appresso l'approvazione degl'Imperatori Valentiniano e Valente, i quali perfino vietarono che si ritornasse ad esigere la mercede in denaro (2).

(1) Cod. Justin. Locati et conducti, ll. 8, 18, 21.

(2) Cod. Justin. De agricol. et censit. l. 5. — ivi — « Domini prædiorum id quod terra præstat, accipiant, *pecuniam non requirant*, » quam rustici optare non audent, nisi consuetudo prædii hoc exigat. »

Non deve far maraviglia che i padroni dei terreni, i quali ai tempi di Diocleziano avevano sentito la necessità di sostituire alla

132. Questa fu la principal causa d'un ap rente rassomiglianza che fra i coloni condut ed i parziarj d'allora in poi si stabilì, in quar chè gli uni e gli altri pagarono ai proprietarj terreni la rendita in natura. Per altro la diver giuridica dei due contratti di locazione e di cietà colonica poteva desumersi da molte a caratteristiche. Il quinquennio, per esempio, ordinariamente prescritto per la durata delle cazioni, e l'anno per le società coloniche. Il pe privilegiato sui mobili era concesso soltanto c tro i coloni conduttori in garanzia delle mer dovute da essi, e non contro i coloni parzi i quali dividendo col padrone i frutti al mom delle raccolte non potevano mai costituirsi debitori per siffatta dependenza. Ma il sop venuto servaggio della gleba impedì che si dessero sensibili tali differenze. I due con colonici, comunque risolubili in un diverso zio di tempo, assunsero un identico caratt perpetuità; e i locatori non potendo più es

mercede in denaro una mercede in quantità di prodotti, cioè sotto Valentiniano e Valente, tornassero a desiderar Questi fatti, benchè in apparenza contradittorj, derivano desima causa. La moneta fu da essi recusata allorquando, terazioni a cui era andata soggetta, si deprezzava ogni gi cercata di nuovo quando per esser divenuta più rara qualità riacquistò un poco di credito. In breve i locatori furono sempre guidati dal sentimento del loro interesse.

dai poderi le famiglie dei conduttori, si astennero dall'esercitare il diritto di pegno, giudicandolo più dannoso che utile al loro interesse. Laonde l'ufficio dei magistrati e dei legislatori non potè mai esser richiamato nè a definir questioni nè a fissar norme relative alla durata o allo scioglimento dei due contratti colonici, o al modo di esercizio del rammentato privilegio, e mancarono così molti elementi storici coll'aiuto dei quali si sarebbe agevolmente distinta la colonia parziaria dalla locazione a frutti.

133. Non restava altro mezzo per convincersi dell'uso comune di ambedue questi modi contrattuali, fuorchè quello d'avvertire e discernere le leggi che facevan menzione della rendita costituita in quote-parti di frutti, da quelle che la dimostravano costituita in quantità (1). Questa semplice avvertenza avrebbe di per se sola fornito la prova la più indubitata e la più certa della pratica di due contratti sostanzialmente diversi. Ma essa sfuggì ad alcuni tra gl'interpreti del romano diritto, e ad altri che ciò avvisarono, siccome ignari delle antiche origini della colonia parziaria, e della sua preesistenza alla locazione, non parve un dato sufficiente per inferirne l'uso di due differenti contratti. Ne trassero invece

(1) Cod. Justin. Locati et conducti. ll. 8, 18, 21. De agricolis et censitis. ll. 8 e 20, par. 2; l. 23, par. 1,

argomento per credere che i Romani chiamassero parziario qualunque colono che pagava al proprietario una rendita annua in natura, e confusero perciò le due leggi delle Pandette che parlavano della società colonica con quelle del Codice relative alla locazione a frutti (1). Ecco d'onde nacque l' erronea opinione che la colonia parziaria fosse un contratto misto di società e di locazione, per cui in appresso si applicarono ad essa delle dottrine e teorie giuridiche, le quali alla sua indole sommamente disconvenivano.

134. Del rimanente non si raccoglie da veruno dei due Codici Teodosiano e Giustinianeo, quale specie di reparto fosse stabilito tra i possessori dei fondi e i parziarj, e nemmeno qual fosse il quantitativo dei frutti che a titolo di mercede a' conduttori s'imponesse (2). Soltanto sappiamo che gl' Imperatori proibirono a tutti i possessori

(1) Ved. gli Aut. citati nella nota 1, pag. 180.

(2) Fra le leggi raccolte dall'Armenopulo se ne trova una da lui attribuita a Giustiniano, in cui si fa parola della divisione dei prodotti per metà fra padrone e colono. Se al primo Imperatore di questo nome veramente appartenga non vi son dati per stabilirlo, ed anzi v'è chi crede il contrario (Ved. Cujacio Op. Tom. 9, p. 61, 65, 390.). In ogni modo questa legge, come posteriore alla caduta dell'Impero d'Occidente, dimostrerebbe che il sistema della mezzeria cominciò ad usarsi nelle campagne dell'Impero d' Oriente, nello stesso tempo in cui si propagava rapidamente nelle Provincie Occidentali occupate dai barbari. Può essere che anco per l' avanti fosse praticato, ma non v'è documento alcuno che permetta d'affermarlo.

di terreni l'esigere dai coloni una rendita maggiore di quella sanzionata dalla consuetudine; e in caso di contravvenzione autorizzarono questi ad accusarli avanti ai tribunali (1). Nel difetto d'altre speciali notizie riesce impossibile il giudicare se in riguardo ai patti di cultura fosse migliore la condizione dei parziarj di quella dei conduttori.

§ 3.

Stato delle campagne.

135. Ma per verità niun vantaggio notabile potevano i coloni risentire dall'esser vincolati al servigio dei possessori dei terreni piuttosto in qualità di socj che in quella di conduttori. Niuno di essi godeva della libertà necessaria a stipular giusti patti di cultura, perchè quella manca là dove gl'industriosi di padri in figli, d'avi in nipoti, di generazioni in generazioni per una tirannica legge di stato son destinati a rimanere in perpetuo sopra

(1) Cod. Justin. — In quibus causis coloni censiti dominum accusare possint l. 1 dell'Imperator Costantino. — ivi — « Quisquis colonus plus a domino exigitur, quam ante consueverat, et quam in » anterioribus temporibus exactum est, adeat judicem cujus primum » poterit habere præsentiam, *et facinus comprobet, ut ille qui con-* » *vincitur amplius postulare quam antea accipere consueverat, hoc* » *facere in posterum prohibeatur*; prius reddito quod superexactione » perpetrata noscitur extorsisse. »

una medesima terra. Chi poteva proteggerli contro l'esigenze indiscrete d'avari possessori, e di non meno avidi amministratori? Il fisco per certo, finchè quelle ingiuste estorsioni ridondavano in danno delle pubbliche rendite, e noi già lo mostrammo in tali congiunture pietoso (1). Ma contro il fisco divenuto esattore e percettore inesorabile degli esorbitanti tributi, divenuto consumatore insaziabile non che dei prodotti, fino anche del tempo, la sola ricchezza che pur sopravanzasse alla miseranda stirpe degli agricoltori, contro di lui, vogliam dire, qual nume tutelare poteva difenderli, qual angolo della terra occultarli? I signori invero tentavano di far guerra al fisco, offrendo patrocinio e luoghi di ricovero agl' infelici che recusavano di sodisfarne l'esigenze. Ma stava per esso la voce della legge, e il braccio dei satelliti armati con cui rimoveva in un momento gli ostacoli frapposti al pagamento dei tributi, e minacciava severissime pene contro chiunque prendeva a proteggere i suoi debitori (2). Sicchè codeste gare tra i signori e il governo rassomigliavano d'assai a quelle animose lotte che talvolta insorgono tra due feroci animali com-

(1) Ved. pag. 185 in not. 1.
Cod. Justin. Ne rusticani ad ullum obsequium ec. l. 2.

(2) Cod. Justin. Ut nemo ad suum patrocinium suscipiat rusticos vel filios eorum ll. 1, 2.

battenti per una stessa preda. Come questa è sempre destinata a servir di pasto al vincitore, così i coloni erano in ogni più prospero evento le vittime riserbate a saziarè le sfrenate voglie dei potenti d'ogni sfera, scettrati, togati, aulici, o guerrieri (1).

136. E per quanto gl'Imperatori con magnifiche parole protestassero di tanto in tanto d'avere a cuore la prosperità dell'agricoltura, pur tutto dì la opprimevano con maggiori vessazioni. Crescendo di continuo il dissesto delle finanze, intendevano a porvi riparo con imporre dei tributi straordinarj. E poichè gl'industriosi non erano in condizione di pagarli, gli esattori di quelli s'avvisarono di sottoporli alla tortura, alla prigionia, e ad altri barbari supplizj nella fiducia che o vinti dal dolore manifestassero le occulte ricchezze, o interessassero in pro loro l'altrui liberalità (2).

(1) Garzetti. Op. cit. Tom. 2, p. 632.

(2) Cod. Theod. lib. 11, tit. 7, ll. 3, 6, 7.

Ammiano Marcellino Op. cit. lib. 22.

Cod. Theod. Novell. Valentin. tit. 7, Novell. Major. tit. 4.

Cod. Justin. De censibus et censitorib. l. 1.

S. Girolamo nella vita di Pafnuzio così fa parlare una povera donna, a cui era stato imprigionato il marito per causa di tributi non pagati. « Mihi est maritus, qui fiscalis debiti gratia sæpe suspen» sus est, et flagellatus ac pœnis omnibus cruciatus. Tres autem no» bis filii fuerunt qui pro ejusdem debiti necessitate distracti sunt. »

Salviano Vescovo di Marsilia vissuto verso la metà del secolo V, nel suo trattato sulla Provvidenza di Dio, fa un quadro lacrimevole della popolazione industriosa, tanto urbana che rustica dell'impero,

E la ferocia e la rapacità di codesti sgherri fiscali trascese a tanto, che a raffrenarli non valse il timore della morte comminata più volte in pena dei loro eccessi (1).

137. Ma già quest'iniquo sistema di governo produceva i suoi frutti. In alcuni luoghi i possessori dei terreni per sottrarsi al pagamento delle imposizioni si fingevano coloni ascrittizj, in altri tagliavano da insani le viti e gli alberi piuttostochè adattarsi a cederne i prodotti al fisco (2). Molti col-

afflitta dalle ingiuste, crudeli, e sempre crescenti esazioni fiscali. In fine del volume sono riportati i passi più rimarchevoli di questo scrittore (Ved. Appendice).

Garzetti Op. cit. Tom. 2. p. 115, 270, 339, 340, 352.

Sismondi — Histoire de la chûte de l'empire romain. chap. 5.

(1) Cod. Teod. lib. 11, tit. 8, L. 1. — Ivi — « Si quis exactorum » superexactionis crimen fuerit confutatus, eamdem pœnam subeat, » quæ Divi Valentiniani sanctione dudum fuerat definita. Capitis nam- » que periculo posthac cupiditas amovenda est, quæ prohibita toties » in hisdem sceleribus perseverat. Ved. anche lib. 7, tit. 16, l. ult.; » lib. 11, tit. 11, l. 1.

L' Imperator Valentiniano per difendere la plebe urbana e la rustica dagli oltraggi, e dalle sopraffazioni sì dei rettori e dei loro ufiziali, come dei curiali, aveva istituito nelle città un magistrato detto dei Difensori (Cod. Theod. lib. 1, tit. 11.). Ma questo provvedimento era vano, perchè le oppressioni di quei funzionarj erano la conseguenza inevitabile dell'oppressione governativa a cui non si voleva porre alcun freno.

(2) Cod. Theod. lib. 13, tit. 11, de censitoribus, peræquatorib ec. L. 1, degl' Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio — Ivi — « Si quis sacrilega vitem falce succiderit aut feracium ramorum fœ- » tus hebetaverit, quo declinet fidem censuum et mentiatur callide pau- » pertatis ingenium, *capitale subibit exitium*: et bona ejus in fisci jura

tivatori o perivano per gli strazj sofferti, ovvero fuggivano in onta alle leggi dai poderi, e le campagne, non più rese feconde dalla mano industre dell'uomo, tornavano ad essere occupate dalle acque, e dagli animali feroci. Così la civiltà andava di giorno in giorno a spengersi nelle antiche sue sedi (1). Non v'era provincia dell'impero che non racchiudesse una moltitudine di miserabili posti nella crudele alternativa, o di morir per fame, o di comprarsi col delitto la sussistenza. In Italia fino dai tempi di Costantino innumerabil era lo stuolo delle famiglie languenti; e i genitori non vedevano aperta alcuna via per procacciar col lavoro gli alimenti a se stessi, ed alla prole. Laonde quelli che nutrivano vero affetto paterno si rassegnavano a perir di fame insieme coi figli; laddove i meno affettuosi prendevano il partito di venderli

» migrabunt: illo videlicet evitante calumniam, qui forte detegitur la- » borasse pro inopia, ac pro reparandis agrorum fœtibus non sterili- » tatem aut inopiam procurasse. »

Ibid. Novel. Majoran. tit. 1.

Cod. Just. De censibus et censitoribus, l. 2.

(1) Cod. Theod. lib. 11, tit. 28, l. 2, dell' Imperator Onorio (anno 395.) — ivi — « Quingenta viginti quinque octo millia quadraginta » duo jugera, quæ Campaniæ provinciâ juxta inspectorum relationem, » et veterum monumenta chartarum in desertis et squalidis locis ha- » bere dignoscitur, hisdem provincialibus concessimus, et chartas su- » perfluæ descriptionis cremari censemus. » Ibid. ll. 7, 12.

Salviani Op. cit. Lib. 5, loc. cit.

Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 113, 266, 270.

Sismondi Op. cit. loc. cit.

o darli in pegno per prolungarsi con sì snaturato commercio d'alcuni giorni la esistenza, e i disumani e feroci poi con parricida mano li trucidavano (1). Nè a mitigar sì orribili mali riuscivano

(1) Cod. Justin. De parentibus qui filios suos distraxerunt. l. 2, dell'Imperator Costantino. — ivi — « Si quis propter nimiam pau» pertatem egestatemque, victus causa, FILIUM FILIAMVE SANGUINO» LENTES VENDIDERIT, venditione in hoc tantummodo casu valente, » emptor obtinendi ejus servitii habeat facultatem: liceat autem ipsi » qui vendidit vel qui alienatus est, aut cuilibet alii ad ingenuitatem » eum propriam repetere: modo si aut pretium offerat, quod potest » valere, aut mancipium pro ejusmodi præstet. »

Cod. Theod. lib. 11, tit. 27, l. 1, del medesimo Imperatore. — ivi — « Aereis tabulis vel cerussatis, aut linteis mappis scripta per omnes » civitates Italiæ proponatur lex, quæ PARENTUM MANUS A PARRICIDIO » ARCEAT, votumque vertat in melius, officiumque tuum hæc cura per» stringat, ut si quis parens adferat soboiem, quam pro paupertate » educare non possit, nec in alimentis nec in veste impertienda tar» detur, cum educatio nascentis infantiæ moras ferre non possit; ad » quam rem, et fiscum nostrum, et rem privatam indiscreta jussimus » præbere obsequia. »

L. 2, ibid. « Provinciales egestate victus atque alimoniæ inopia » laborantes, LIBEROS SUOS VENDERE VEL OPPIGNORARE COGNOVIMUS. » Quisquis igitur hujusmodi reperietur, qui nulla rei familiaris substantia » fultus est, quique liberos suos ægre ac difficile sustentet; per fiscum » nostrum antequam fiat calamitati obnoxius, adiuvetur: ita ut pro» consules præsidesque, et rationales per universam Africam habeant » potestatem, et universis quos adverterint in egestate miserabili con» stitutos, stipem necessariam largiantur, atque ex horreis substantiam » protinus tribuant competentem: abhorret enim nostris moribus, UT » QUEMQUAM FAME CONFICI, VEL AD INDIGNUM FACINUS PRORUMPERE » CONCEDAMUS. »

Ibid. lib. 3, tit. 3, l. 1, dell'Imperator Teodosio (an. 391.).

— ivi — « Omnes quos parentum miseranda fortuna in servitium, » *dum victum requirunt*, addixit, ingenuitati pristinæ reformentur. »

Novell. Valentin. tit. 11, (an. 451,) « Notum est proxime obsce-

proficui gli ordini imperiali con cui si eccitavano gl'indigenti a chiedere le sovvenzioni al pubblico erario. Imperocchè di fronte all'estrema penuria delle vettovaglie, ed alla insaziabile ingordigia dei signori e pensionati regj, l'erario ben presto si vuotava, onde quegli ordini appena ricevevano esecuzione, e per poco arrestavano la effusione del sangue, e la fame divoratrice dei corpi umani (1).

A cotal grado di miseria e d'abbrutimento s'erano condotte le cose dell'Impero, quando sopravvennero ad invaderlo, e ad occuparne stabilmente una parte quelle orde settentrionali, nelle cui native regioni non era ancor penetrato alcun raggio di civiltà.

» nissimam famem per totam Italiam desævisse, *coactosque homines,*
» *filios et parentes vendere ut discrimen instantis mortis effugerent.*
» Tantum unicuique miseranda macies, et lethalis pereuntium pallor
» extorsit, ut totius, quem natura concessit, amoris obliti, alienare
» suos pietatis genus putarent: nihil est enim ad quod non desperatio
» salutis impellat. NIL TURPE, NIL VETITUM CREDIT ESURIES. SOLA CURA
» EST UT QUALICUMQUE SORTE VIVATUR. »

(1) Salvian. Op. cit. loc. cit.
Garzetti Op. cit. Tom. 2, p. 159, 339.
Sismondi Op. cit. chap. 7.

ILLUSTRAZIONI

ED

APPENDICE.

ILLUSTRAZIONE I.

Alla nota 1, pag. 28.

SOMMARIO.

Si distingue la storia della legislazione agraria, che forma l'oggetto del presente lavoro, da quella dell'agronomia. — Cenno intorno all'origine della cultura delle principali piante nella campagna romana.

Non ho dato alcuna notizia intorno al principio ed al progresso della cultura dei cereali e delle più utili piante nella campagna romana, nè intorno al sistema di rotazione delle terre, e alla qualità degl'istrumenti che si usavano, perchè questa mi è sembrata materia affatto aliena dal mio argomento, ed appartenente alla storia dell'agronomia ben diversa da quella della legislazione agraria.

Soltanto avvertirò, che la regolare cultura dei cereali rimonta presso i Romani, come presso d'ogni altro popolo, al tempo dello stabilimento della vita agricola, perchè in essa principalmente si sostanziava il primo esercizio dell'arte agraria.

La cultura della vite sembra che cominciasse

insieme con quella dei cereali: non fu per altro estesa a tutte le terre nè progredì con tanta rapidità. Ciò si argomenta da due leggi che si attribuiscono a Numa Pompilio. La prima è quella già citata nel testo, con cui si ordinò che il vino da usarsi nelle libazioni fosse di vite potata; lo che dimostra essere allora questa pianta mal coltivata *(Ved. Cassini. diritto Papisiano pag.* 262, 264.). La seconda legge è quella che proibì di spargere il vino sul rogo dei defunti che si bruciavano, la quale offre, a senso di Plinio il Vecchio, una prova non dubbia della scarsità grande di questo prodotto in quell' età *(Histor. natural. lib.* 14. *cap.* 12. *Garzetti op. cit. Tom.* 2, *pag.* 122.). Finalmente la cultura dell' olivo pare che rimonti all'anno 173 dopo la fondazione della città *(Garzetti Tom.* 2, *pag.* 123). Del resto la cognizione precisa e particolarizzata dello stato dell' agronomia presso i Romani può attingersi dagli antichi scrittori, Catone, Varrone, Columella, Palladio, che ne hanno discorso a lungo, come ancora dall'opera pregevolissima dell'Inglese Dickson sull' agricoltura degli antichi, e dalla più moderna e famigerata dell'illustre Sig. Dureau De-La-Malle, intitolata: — *Économie politique des Romains. Paris* 1840.

ILLUSTRAZIONE II.

Alla nota 1, pag. 30.

SOMMARIO.

Istituzione del censo e delle centurie. — Cenno delle controversie suscitate intorno ad essa, che non riguardano specialmente la presente storia. — Si dimostra che è dovuta ad un Re; e che fu diretta a procurare l'eguaglianza politica della plebe coi patrizj mediante l'esercizio dell'industria agraria.

Nel discorrere della istituzione del censo e delle centurie ho tralasciato a disegno alcuni particolari, i quali m'impegnavano in molte ricerche all'uopo mio non necessarie. Per convincerne i Lettori darò un rapido cenno delle principali controversie insorte fra gli studiosi indagatori delle romane antichità.

Primieramente si è creduto da molti, che i patrizj fossero tutti annoverati nelle diciotto centurie dei cavalieri, indubitatamente comprese nelle cento della prima classe, ancorchè non possedessero i centomila assi richiesti dal censo. Altri poi hanno opinato che i patrizj riempissero non le sole centurie dei cavalieri, ma anco tutte le altre della prima classe, per la ragione che

possedevano tanti beni di fortuna, corrispondenti al censo di detta classe (*Ved. Tit. Liv. lib.* 1°, 42, 43. *Dion. Halic. lib.* 4°, 20. *Cicer. De Rep. lib.* 2°, 22. *Badolisani Op. cit. p.* 48 *e seg. Cassini Op. cit. pag.* 337, 338. *Niebhur Op. cit. Tom.* 2°, *pag.* 174 *e seg.* 255. *Warnkoenig Op. cit. par.* 7). A me basta di poter ritenere che le famiglie patrizie fossero descritte nella prima classe, lo che da tutti è concordato; nè m'importa stabilire se ciò avvenisse per un privilegio speciale alle medesime conceduto, ovvero per il fatto della loro opulenza. Pure se dovessi emettere un giudizio su tal disparere, inclinerei per l'opinione dei secondi. Imperocchè l'influenza dei patrizj sarebbe stata ben piccola nei comizj centuriati, ove si avesse a credere che tutti fossero stati compresi nelle diciotto centurie dei cavalieri, e che il rimanente delle centurie della prima classe si componesse di plebei. In questo tema la immediata preponderanza di costoro sui patrizj sarebbe stata sicura, mentre seguì l'opposto. Parmi al contrario più probabile che i patrizj riempissero tutte le centurie della prima classe e non quelle sole dei cavalieri, per la ragione che possedevano i centomila assi e più ancora. Nè di ciò vi sarebbe da meravigliarsi, poichè erano essi padroni della maggior parte del territorio, ed avevano servi e bestiami in buon numero; laddove le fortune dei plebei

erano piccole e formate di recente. Qual necessità v'è in conseguenza di supporre che l'ascrizione dei patrizj alla prima classe avvenisse per effetto di privilegio, mentre si può attribuire all'effetto naturale della ricchezza? Sia pure che Cicerone, Tito Livio, Dionisio d'Alicarnasso raccontino essere state le centurie dei cavalieri predilette dal Re su tutte le altre, e destinate a formar parte della prima classe. Ciò non prova che gl' individui componenti le medesime possedessero un censo inferiore ai centomila assi: ed altro è il ritenere che Servio Tullio volesse accordare un posto distinto a quelle centurie ch'erano il nervo dell'armate, altro il supporre che i cavalieri si potessero scegliere anco fra le famiglie meno facoltose della nazione. Queste due cose a mio credere son disparate affatto, e l'una può star senza dell'altra. Tolto di mezzo questo fallace argomento, non conosco che altri di maggior peso si pongano innanzi per sostenere che i patrizj fossero nella prima classe inclusi, non per riguardo al censo, ma per riguardo alla nascita.

V'è pur controversia intorno al numero delle centurie che componevano le diverse classi; ed in cosa di sì poco momento pel mio assunto ho seguitata l'opinione del Sig. Warnkoenig, perchè espressa e formulata con più chiarezza di tutte le altre. Finalmente ho tralasciato di far parola della

popolazione che possedeva un censo inferiore ai dodicimila assi, e dei proletarj: la qual moltitudine, secondo alcuni formava una sesta classe che non aveva voce nei comizj; secondo altri componeva una sola centuria ascritta alla quinta classe, ed onorata essa pure del suffragio. Ma poichè neppur questa disputa interessava il mio argomento, mi sono astenuto dall' occuparmene.

Piuttosto m' intratterrò alcun poco sopra due punti strettamente connessi col mio soggetto, e del pari controversi fra gli scrittori; dei quali il primo riguarda l' autore del censo e delle centurie, l' altro la preordinazione di siffatto istituto ad esercitare una salutare influenza sull' agricoltura.

Lo scetticismo del Sig. Niebhur è andato tant'oltre da mettere in dubbio la esistenza del re Servio Tullio credutone volgarmente l' autore. Tutta l' epoca dei re, a senso suo, è favolosa, quella del regno di Servio lo è ancor più delle altre; e mentre egli ha illustrato con molto acume lo spirito di questa classica istituzione non ha saputo nè voluto concordare, che sia opera di un re legislatore. Nella quale opinione non posso seguitarlo. Imperocchè Tito Livio, Cicerone, Dionisio d'Alicarnasso ed altri scrittori sono unanimi nell'asserire che il penultimo re di Roma, chiamato Servio Tullio, intese a comprimere la soverchia potenza dei patrizj con questo mezzo, ed a comunicare

alla plebe i primi diritti politici, fino allora privilegio esclusivo di costoro. E dicono perfino che questo re fu ben accetto alla moltitudine, e odiato sempre dall'ordine patrizio. Ora l'insorgere contro tante e sì autorevoli testimonianze, pare a me che conduca non a schiarire questa parte della storia romana, oggetto precipuo degli studj del Sig. Niebhur, ma a togliere ad essa ogni fede; e che meglio si addica ad un erudito, il quale nega qualunque credibilità all'antica storia di quella nazione, che non a colui il quale ha tentato, e talvolta con successo, di ricostruirla per l'intero. Ma poi anco il più semplice riflesso alle ordinarie politiche vicende dei popoli si unisce a screditare i dubbi singolarissimi del Sig. Niebhur, e ad acquistar fede alle narrazioni degli antichi. Una costituzione, qual'era questa, che inaugurava la vita politica della plebe contro le voglie ostinate dei patrizj, non poteva esser che l'opera d'un re legislatore. Una potestà men che regia, cioè non sovrastante in modo assoluto sopra il popolo intero, e non duratura per tutta la vita di chi n'era insignito, o sarebbesi guardata dall'emanarla per tema d'inimicarsi la fazione dei potenti, o con infelice successo l'avrebbe tentato. Quando al contrario si vede che non temè ed eseguì felicemente i suoi disegni, è forza supporre che quella fosse una potestà regia a cui i patrizj dovevano

loro malgrado sottostare. Il che viene lumi
mente confermato dal contegno posteriore
si, perchè, appena fondato il governo conso
seppero impedire i benefici effetti di quella i
zione: onde ne avrebbero contrastata la en
zione fin di principio se non si fosse dipartita
legislatore rivestito di tale autorità, che po
vincer le loro resistenze.

Riguardo all' attitudine della medesin
favorire gl'interessi della plebe agricola, mi
bra che non sia stata compresa a dovere ne
da quelli stessi scrittori, che meglio ne h
rilevato lo spirito. Si è detto che era diret
creare un' aristocrazia di fortune, ed a far d
dere il godimento del potere politico da una
dizione troppo ostile ai diritti del maggior nu
qual' era quella della ricchezza *(Giraud O*
p. 331. *in nota, e pag.* 239. *Nougarède De*
Essai sur la Constitution Romain etc. pag.
ris 1842. *Badolisani Op. cit. pag.* 53 *e seq*
è osservato ancora che la maniera di vo
centurie dispiacque ben presto alla plebe
non le riprometteva nessuna influenza nel
della repubblica, ond'ella più volte la re
procedere al voto per tribù *(Badolisan*
p. 128, 129. *Michelet Histoire Romaine.*
Partie, Tom. 2°, *p.* 115. *Paris* 1831*).*

Io concedo volentieri che una part

contenga in queste asserzioni, ma non posso convenire che l'istituzione in discorso avesse un'indole ostile all'interesse della gente plebea. Giova rammentare di nuovo che la plebe non aveva per l'avanti stato politico, e che si trattava in quel tempo di darlene uno. Il parificar tutto in un tratto la sua condizione a quella dei patrizj avrebbe provocato costoro alla rivolta, e posta la cosa pubblica in grave pericolo. D'altra parte il precludere alla plebe ogni via di pareggiare in futuro le sorti dei patrizj sarebbe stato un partito egualmente improvido, perchè ella non si sarebbe accomodata ad una perpetua subiezione agli ottimati. Però il temperamento preso dal re Servio di proporzionare il godimento del potere al grado di ricchezza di ciascuno, fu savio e prudente. Per cotal modo la plebe non acquistava un immediato potere uguale a quello dei patrizj impedendoglielo l'attuale sua povertà; ma concepiva fondate speranze di conquistarlo in progresso, ove si fossero osservate scrupolosamente le molte leggi dirette a procurare l'incremento delle sue sostanze. E se ella sotto il governo consolare si mostrò ritrosa (com'è vero) al voto per centurie, e tentò di far prevalere quello per tribù, con cui otteneva una sicura preponderanza, ciò avvenne perchè le furono dai patrizj tolti o impediti i mezzi a lei elargiti dalle leggi per venire in fortuna. Lo che si

è mancato di avvertire da coloro che hanno allegato l'esempio di siffatti tentativi in prova dell'indole aristocratica della istituzione. Intendo ancor io che tenuta la plebe in continue strettezze, non poteva trar gran partito da questa maniera di concessione dei diritti politici; ma quando è certo che tutte le leggi cospiravano a farla ricca mediante l'industria, e che se non lo divenne, ciò fu in onta di esse, come sarà dimostrato a suo luogo, allora è ingiusto l'imputare a difetto dell'istituzione la colpa degli uomini. Laonde parmi di poter concludere che avuto riguardo all'incipiente civiltà di quel popolo, la costituzione Serviana fu opera di somma prudenza e d'alta sapienza legislativa.

ILLUSTRAZIONE III.

Alla nota 1, pag. 33.

SOMMARIO.

Si combatte l'opinione del Sig. Niebhur che i patrizj potessero usufruire liberamente le terre dello stato ed affidarle alla cultura dei clienti.—Si sostiene che non avevano altro diritto che di amministrarle, e farle coltivare per mano dei plebei.

Suppone il Sig. Niebhur *(Tom.* 2°, *pag.* 161; *Tom.* 3°, *pag.* 199.) e con lui molti altri *(Warnkoenig Op. cit. par.* 5. *Vuy De originibus et natura juris emphyteutici etc. par.* 5 *per tot. Laboulaye Op. cit. lib.* 2, *chap.* 4.) che i patrizj avessero il diritto esclusivo non solo di amministrare, ma di appropriarsi ancora e godere le rendite dei fondi pubblici, facendoli coltivare per mano dei clienti. I quali clienti erano uomini liberi, obbligati a prestar molti servigj a quelli dell'ordine patrizio che si eleggevano in protettori e patroni. Ma sembra a me che l'opinione dell'illustre scrittore, e di quei che l'hanno seguitato, non abbia base

storica. In primo luogo non ho trovato alcun documento che comprovi il diritto esclusivo degli ottimati al godimento dei pubblici fondi. È pur troppo vero che moltissimi ne furon da loro occupati e goduti come proprj nei secoli posteriori; ma è altresì certo nell'istoria che ciò fecero senza alcun diritto, e commisero una manifesta usurpazione. Nè mi pare d'alcun peso l'argomento che si trae dal frammento di Cassio Emina riportato da Nonio Marcello, nel quale si discorre di plebei espulsi dai fondi pubblici per causa della loro condizione plebea — *quicumque propter plebitatem agro publico ejecti sunt.* — Quasichè il provar che costoro erano scacciati da quei fondi equivalga a dimostrare che i patrizj soli avevano il diritto legittimo di usufruirli. Probabilmente i plebei, di cui si parla in quel testo, avevano di propria autorità ed arbitrio occupato i terreni dello stato senza alcun permesso di chi gli amministrava; lo che doveva assoggettarli, e con ragione, al rischio di essere espulsi. Ma da questo si può forse indurre che i patrizj avessero il diritto d'appropriarsi le rendite di quei fondi? Il testo riferito tace intorno a ciò; altri documenti non si allegano; sicchè quell'asserzione è meramente gratuita. Non credo neppur vero che, al tempo dei re, i patrizj concedessero le terre pubbliche ai proprj clienti, anzichè ai plebei. Il frammento di Festo riportato nella nota 1,

p. 33, parmi provare che le concessioni si facesse ro alle più povere famiglie plebee (*tenuioribus*): ed è anco da congetturarsi che i re, quasi sempre intenti a migliorare la condizione di quelle, non avrebbero tollerato di vederle posposte ai clienti. Più tardi, cioè sotto il governo consolare, i patrizj divenuti avidi d'usurpare le terre pubbliche, pensarono ad affidarne la cultura ai clienti, o a quelli che s'offrivano di costituirsi in tale stato, come sarà notato a suo luogo. Ma questo fatto non vuolsi prendere ad argomento di un diritto che avessero di liberamente usufruire i fondi pubblici a guisa di padroni, mentre ciò facevano in aperta deviazione dalle facoltà di semplici amministratori a loro spettanti. E nelle disquisizioni storiche, più che in qualunque altra, conviene aver presente il volgare dettato del frequente distinguere, affinchè non si mescolino insieme con troppa correntezza i fatti d'un'età con quelli d'un'altra, e non si confonda la genuina e primitiva indole di un istituto con le improvide modificazioni a cui in progresso di tempo sia andato soggetto. In questo errore dubito che siano caduti soventi volte i più dotti investigatori delle antichità romane, come nel caso attuale il Sig. Niebhur e i suoi seguaci; e il bisogno della narrazione mi ha costretto a notarlo. S'io mi sarò ingannato in tali vedute, confido che le franche mie critiche non si ascriveranno alla

presunzione di dir qualche cosa di nuovo, solo al desiderio di spargere con una libera disc sione maggior luce sopra subietti istorici anc circondati, nonostante i lunghi lavori degli e diti, di molta oscurità.

ILLUSTRAZIONE IV.

Alla nota 1, pag. 34.

SOMMARIO.

Si combatte l' opinione del Sig. Savigny che il contratto di precario, o di colonia parziaria richiedesse per condizione sostanziale la sottomissione personale del lavoratore al concedente le terre.

Il Signor Savigny nella sua celebre opera del possesso ha dimostrato che il nome di *precario* fu per la prima volta usato dai Romani a designare la concessione dei terreni pubblici fatta dai patrizj amministratori ai proletarj. Non convengo per altro con esso, che fra le condizioni sostanziali di questo contratto vi fosse quella di stabilire una specie di feudale subiezione dei concessionarj verso le persone dei concedenti *(Ved. la citata opera tradotta in italiano dal Sig. Professor Conticini p. 452 e seg.)*.

Ho esposto nella precedente illustrazione i motivi pei quali credo che la concessione precaria delle terre pubbliche si dovesse fare e si facesse nei primi tempi alle famiglie dei plebei cittadini, e non ai clienti dei patrizj. Qui aggiungerò

che i giureconsulti dell'Impero, i quali raccolsero le antiche nozioni del contratto di precario, ne hanno data una definizione cotanto semplice da non potersi trarre in alcuna guisa all'opinione emessa dall' illustre scrittore.

Ecco come si esprime in proposito il Giureconsulto Ulpiano nelle *ll.* 1 e 2, *ff. de precario.*

L. 1. — « Precarium est *quod precibus petenti* » *utendum conceditur* tamdiù, quamdiù is qui » concessit patitur. Quod genus liberalitatis ex » jure gentium descendit. »

L. 2, par. 3. — « Habere precario videtur qui » possessionem vel corporis vel juris adeptus est, » *ex hac solummodo causa, quod preces adhibuit* » et impetravit, ut sibi possidere *aut uti liceat.* »

E il giureconsulto Paolo definisce il precario nello stesso modo.

Interpret. lib. 5, 6, *par.* 7. « Precario possidet » *qui per precem postulat,* ut ei in possessione » permissu domini commorari liceat. »

Da questi frammenti chiaramente si rileva che la concessione delle terre a titolo di precario non richiedeva per indole sua propria la subordinazione personale del lavoratore al concedente. Sia pure che questa talvolta preesistesse o sopravvenisse per volontà reciproca delle parti, basta a me di poter ritenere che non era una condizione sostanziale del contratto.

ILLUSTRAZIONE V.

Alla nota 1, pag. 44.

SOMMARIO.

Si dimostra l'erroneità della interpretazione data finqui dagli scrittori d'economia rurale al cap. 136 del trattato *de re rustica* di Catone, in cui si parla del *politore*, comunemente creduto un colono parziario. — Si propongono due nuove interpretazioni, e si dà la preferenza a quella che qualifica *il politore*, non per un colono parziario, ma per un semplice operaio chiamato ad aiutar la famiglia rustica in certi tempi dell'anno, e retribuito con una quota-parte dei prodotti.

Alcuni scrittori opinano che i patti di cultura stipulati dai coloni liberi coi privati proprietarj fossero sostanzialmente diversi da quelli che stipulavano con lo stato. Credono per esempio che il parziario e la sua famiglia conferisse nelle intraprese agrarie la semplice industria personale, e ritraesse una meschinissima quota di prodotti a titolo di salario, come la nona, l'ottava, la settima, la sesta parte, percipendosi ogni rimanente dal proprietario del fondo. Appoggiano sì fatta opinione al cap. 136 del trattato d'agronomia di Catone, del quale è d'uopo conoscere il tenore.

Due sono le lezioni attribuite a questo capitolo, alquanto diverse fra loro. Quella più comunemente ricevuta, e che serve di base alla suddetta interpretazione, è concepita nel seguente modo. — « Politionem quo pacto dari oporteat. In agro Ca- » sinate et Venafro in loco bono parte octava » corbi dividat, satis bono septima, tertio loco se- » xta, si granum modio dividet parte quinta. In » Venafro ager optimus nona parte corbi dividat. » Si communiter pisunt, qua ex parte politori est, » eam partem in pistrinum politor. Ordeum quinta » modio, fabam quinta modio dividat. »

Tal lezione si riscontra in un codice del Secolo XIV, esistente nella Biblioteca Laurenziana di Firenze n. 10, plut. 30. È seguitata nella prima edizione degli scrittori *de re rustica* fatta a Venezia nel 1472, per cura di Niccolò Jenson, come anche nella raccolta intitolata — *Scriptores rei rusticæ veteres latini, adjectæ notæ virorum clarissimorum ec., curante Jo. Matthio Gesnero, edit. altera, Lipsiæ* 1773.

I seguaci di questa lezione così spiegano tutto il capitolo.

Nella campagna di Casino e di Venafro il proprietario dia al politore in un terreno buono l'ottava parte del grano se divide a panieri, in un terrenno mediocre la settima, in un terreno cattivo la sesta, e se divide in questo ultimo caso col mo-

dio, la quinta. Nel Venafro il terreno ottimo darà al politore la nona parte. Dell'orzo e delle fave, divise pure col modio, questi riceverà la quinta parte.

Così la pensano, fra gli altri, il Signor Gasparin nella sua memoria sopra la mezzeria *(Ved. Giornale agrario toscano n.* 27.*)*, ed i Signori Dureau De La Malle *(Op. cit. Tom.* 2, *p.* 60.*)*, Dickson *(Op. cit. Tom.* 1, *chap.* 2, *not.* 9.). Quest' ultimo scrittore peraltro confessa ingenuamente che Catone non dice se quella tenue parte di grano si ricevesse dal politore anzichè dal proprietario; bensì congettura che la ricevesse il politore perchè andava crescendo in proporzione della maggiore sterilità della terra.

Contro questa comune opinione mi pare che si possano elevare gravissime obiezioni.

In primo luogo troppo tenue è la quota del grano accordata al lavoratore in ricompensa delle sue fatiche. Quando si suppone, come i prelodati scrittori suppongono, che il politore di cui parla Catone fosse un vero colono parziario a cui si dava a cultura un podere nel modo praticato oggigiorno e in Francia e in Italia, non è credibile che fosse retribuito con un salario così meschino. Nè i suddetti interpreti dissimulano la forza di quest' obietto, ma cercano d' attenuarla con asserire che il politore doveva essere ricompensato

con più generose parti degli altri prodotti. Solo il Signor Gasparin, fra tanti, crede poter giustificare coll' aiuto del calcolo, che quella quota di cereali non era insufficiente, come si pensa, al mantenimento del colono parziario e della sua famiglia. Siffatta opinione non sembrerebbe che potesse illudere noi Toscani, i quali sappiamo per esperienza non bastar molte volte ai coloni la metà dei prodotti di un podere al loro annuo mantenimento. Pur tuttavia essendo sì grande la reputazione, di cui meritamente gode in simili materie il Signor Gasparin, ci corre l' obbligo di prendere in esame le basi e i resultati del suo calcolo.

Presuppone quel distinto scrittore che le terre di Casino, *situate a suo dire in Toscana,* fruttassero il quindici per uno del frumento seminatovi, giacchè Varrone dice che nell' Etruria i migliori campi frumentarj fruttavano in quella proporzione *(De re rustica lib.* 1°, *cap.* 44.). Ciò premesso, egli moltiplica per quindici la quantità del grano solita a seminarsi in un podere d'estensione assai vasta, e giunge in tal modo a stabilire la quantità totale della raccolta: dopo separa dalla intiera massa la piccola quota spettante al colono, e ragguagliando l'importare di questa in denaro, scende a concludere che il colono parziario, per tutto il tempo impiegato nella cultura del grano, otteneva un salario superiore a quello che ha oggigiorno

un nostro mezzaiolo. Ora a me sembra sbagliato il punto di partenza del calcolo, e inconcludente affatto per l'uopo nostro il resultato finale. Casino non era situato nella Etruria, come ha creduto il Signor Gasparin ed altri con lui *(Ved. Dickson loc. cit. p.* 54.*)*. Era un castello dei Volsci posto nel Lazio alle falde del monte di questo nome *(Plinio. Histor. natur. lib.* 3, *cap.* 4. *Calepinus septem linguarum v. Casinum.)*. Onde non è vero che le terre frumentarie di quel territorio potessero rendere il quindici per uno seminato, ma invece il sette o tutto al più l'otto per uno, rendita ordinaria delle terre situate nell'altre provincie, fuori dell'Etruria e della Campania *(Ved. Dureau De La Malle Op. cit. Tom.* 2, *p.* 120, 121.*)*. Mancata così la base a cui si appoggia il calcolo del Sig. Gasparin, vengono meno anche le conseguenze ch'egli ne ha tratte.

Ma posto ancora che il calcolo fosse esatto, non se ne potrebbe inferire che i parziarj, abbenchè ricevessero ai tempi di Catone la sesta o la settima parte del grano, fossero nonostante in miglior condizione dei nostri. Se la quota di codesto prodotto assegnata al lavoratore si reputa una retribuzione sufficiente per le fatiche fatte in quella cultura, non per questo si può dire che bastasse al mantenimento annuo di lui e della sua numerosa famiglia. E resterebbe sempre a conoscersi di che

vivesse, e qual altro maggior frutto ritraesse dai suoi lavori in tutto il corso dell'anno. Che se il reparto di tutti gli altri prodotti del fondo, di cui non parla Catone, si ritiene fatto nelle stesse piccole proporzioni in cui, a senso del Signor Gasparin, si faceva quello dei cereali, allora non si saprebbe intendere, come fino dai tempi di quell'antico agronomo si preferisse al lavoro degli uomini liberi quello degli schiavi, riconoscendolo meno costoso. Voglio supporre (lo che peraltro è incredibile) che una quota di cereali assai più piccola di quella meschina assegnata al colono parziario si consumasse nell'alimento dei servi rustici; non pertanto il proprietario aveva a suo carico anche le spese del vestiario e delle malattie, e correva il rischio di perdere colla morte di quelli i capitali impiegati nell'acquistarli. Perlochè posta a confronto la tenue retribuzione che si asserisce pagata per salario al colono libero colla maggiore spesa che per tanti e diversi titoli richiedeva la famiglia servile, non arriveremo a persuaderci, come i proprietarj trovassero il loro interesse nell'anteporre l'opera degli schiavi a quella degli uomini liberi. Pure ciò è una verità, e Catone nell'opera più volte rammentata parla quasi sempre di coltivatori servi, e intorno ad essi detta precetti e regole di savia economia da osservarsi dai padroni dei fondi e dagli amministratori.

E Varrone ancora consiglia d'usar parcamente l'opera dei mercenarj nell'esecuzione delle rustiche faccende, affinchè non accada che la spesa superi il guadagno *(De re rustica lib.* 1, *cap.* 57.*)*.

Un'altra difficoltà di non poco rilievo si presenta contro la suddetta interpretazione. Se Catone per fissare il giusto salario del colono sentì la convenienza di distinguere terra da terra, per accordargli un reparto di frutti più forte là dove la terra era più sterile, più tenue là dov'era più fertile, come mai confuse insieme le campagne di Casino e quelle di Venafro? Ciò farebbe supporre che tutto il territorio di Casino fosse d'una fertilità eguale a quello di Venafro, diversamente egli avrebbe dovuto fissare per ciascuno di essi speciali regole di reparto. Ma questa supposizione è ella vera? Notai di sopra ov'era situato Casino, ora dirò che Venafro era una città della Campania situata sopra un colle, il di cui territorio era propizio più di qualunque altro alla cultura dell'olivo *(Cato. De re rust. cap.* 146. *Horat. lib.* 2, *od.* 6, *v.* 15. *Martial. lib.* 13, *epig.* 98. *Calepin. op. cit. v. Venafrum.)*. Per lo che può dubitarsi che fosse in generale meno atto alla cultura dei cereali di quello di Casino posto alle falde di un monte, cioè in un luogo dagli agronomi di quei tempi reputato il più favorevole a quel genere di

cultura *(Ved. Cato, De re rust. cap.* 6. *Plin. Hist nat. lib.* 18, *cap.* 17.*)*.

Adunque Catone, se avesse inteso nel ca tolo controverso di proporzionare la quota grano assegnabile al colono al grado di ferti delle terre, come vanno dicendo i seguaci d prima lezione, si sarebbe guardato dal fissare gole comuni di reparto per due territorj d'i guale fecondità. A questi argomenti che scredit l'interpretazione finqui ricevuta, se ne aggiu un altro di non lieve peso. I sostenitori di que danno per certo che il colono conferisse nelle cietà agrarie soltanto la industria propria e qu di sua famiglia, e che l'istrumento rustico, e o altro capitale necessario alla produzione an si somministrasse dal proprietario. E ad un presupposto essi hanno dovuto ricorrere, per non era concepibile che il lavoratore, oltre riscuotere un salario cotanto tenue delle personali fatiche, avesse avuto anche l'onere conferire o in tutto o in parte il capitale n bile. Ma è egli provato che il colono non c ferisse altro che la semplice industria? Cat tace intorno a ciò nel capitolo in discorso, nell' altro immediatamente successivo forni piuttosto una prova in contrario. Parlando del parziario a cui è affidata una vigna e campo frumentario, fa intendere che il medesi

possedeva di suo i bovi aratori, pel mantenimento dei quali dovea dal padrone del fondo ricevere il fieno e gli strami (*Ved. scriptores rei rusticæ, Lipsiæ* 1773, *not. al cap.* 137.).

Per tutte queste osservazioni se ne concluda che qualunque sia l' aspetto sotto di cui si esamini l'opinione finqui ricevuta, non merita d' essere riconosciuta nè accolta per vera.

Qual'è dunque la intelligenza da darsi a quel testo di Catone? Due spiegazioni si possono proporre, le quali sebben diverse sostanzialmente fra loro, e soggette a varie obiezioni, pur nonostante si presentano come più plausibili della precedente ed in preferenza di quella adottabili.

La prima opinione è manifestamente opposta all' altra ora esaminata. Si può credere che l'ottava, la settima, la sesta parte del frumento, di cui parla Catone, si ricevesse dal proprietario del fondo anzichè dal colono, il quale dal canto suo facesse tutte le spese della cultura e somministrasse del proprio tutto il capitale mobile. Ma questa interpretazione è conciliabile soltanto con la seconda lezione del capitolo controverso, che è seguitata dall'Aldo nell' edizione degli scrittori *de re rustica* fatta in Venezia nel 1514, e da Filippo Giunta nell'edizione fatta in Firenze nel 1515, per cura di Niccolò Angiolo del Bucine, ed in altra edizione fatta dagli eredi dell' Aldo egualmente in Venezia

nel 1553. Ecco il tenore della medesima. — ivi — « Pollintionem in agro Cassinate et Venafri sic dare » oportet. In loco bono parte octava corbis divi- » dat, satis bono septima, tertio loco sexta si gra- » num modio dividat, quinta in Venafro ager opti- » mus IX parte corbis dividat. Si communiter » pisunt, quæ ex parte pollintori pars est, eam » partem in pistrinum pollintor ordeum V modio » fabam quinta modio dividat. »

La variante che potrebbe essere appresa come sostanziale fra questa lezione e la precedente sta nella rubrica. Mentre nella prima si legge « *poli-* » *tionem quo pacto dari oporteat. In agro Casinate* » *et Venafri in loco ec.:* » nella seconda sta scritto, come si vede « *pollintionem in agro Cassinate* » *et Venafri sic dare oportet. In loco bono ec.* »

Fra questi due modi di esprimersi passa una notabile differenza. Le parole *in agro Cassinate et Venafri* tolte dalla rubrica e poste in principio del capitolo come un antecedente necessario di tutto il discorso successivo, coartano a ritenere, come fu notato di sopra, che tutte le terre di Venafro fossero di una fertilità uguale a quelle di Casino, e che le regole fissate da Catone per il reparto del grano si convengano ad ambedue le campagne, la qual cosa non par molto verosimile. Se invece le controverse parole si restituiscono alla rubrica, conforme al testo della seconda edi-

zione, la difficoltà enunciata svanirebbe. Allora si potrebbe ragionevolmente credere che Catone in quel capitolo si proponesse di fissar le regole del reparto dei cereali tanto per i campi di Casino che per quelli di Venafro, ma in due separate orazioni, e che il primo periodo il quale comincia « *in loco bono ec.* » si referisse soltanto a Casino, come nominato il primo nella rubrica, e il secondo a Venafro.

Ciò inteso, ecco quale spiegazione potrebbe darsi a tutto il testo. Nel territorio di Casino in un luogo buono il politore darà al padrone la ottava parte del grano misurato colle ceste, in un luogo assai buono la settima, in un luogo bonissimo la sesta, se dividerà col modio la quinta. Nell' agro ottimo di Venafro il politore darà al padrone la nona parte misurata colle ceste. Questa interpretazione sembra confortata da più argomenti. Il primo è che tutto il contesto del capitolo è concepito in guisa da far nascere nella mente del lettore l' idea che colui che *divide* ora con le ceste ora col modio sia il politore, e non il proprietario del fondo, alieno affatto, ai tempi di Catone, dall'occuparsi di simili faccende. E siccome il verbo *dividere* è ivi usato nel senso di *distribuire e dare* (*Ved. Forcellini Dizion. della ling. lat. v. dividere*), così il politore che divideva l'ottava, la settima, la sesta parte del grano forse era quello che

la dava al padrone, non quello che la riceveva da lui. In secondo luogo questa interpretazione si basa sul presupposto che il lavoratore conferisse di suo tutto il capitale mobile dell'impresa agraria, e ciò riceve una conferma dal successivo cap. 137, spiegato di sopra, e dal sistema uguale praticato nella concessione dei pubblici fondi. Per ultimo il colono in questa ipotesi avrebbe ottenuto una quota del grano maggiore di quella delle fave e dell'orzo, perchè più necessaria alla sua sussistenza; laddove stando alla prima interpretazione sarebbe avvenuto contro ogni verosimiglianza l'opposto.

Le obiezioni che contro questa opinione possono affacciarsi sono principalmente tre. La prima riguarda la spiegazione data alle parole del testo « *in loco satis bono ec.* » come esprimenti l'idea d'assai buono invece di mediocre contro la comune intelligenza. Al che si può rispondere che nell'idioma latino l'avverbio *satis* si trova usato ora come diminutivo ora come accrescitivo del senso della parola cui è anteposto *(Ved. Forcellini Op. cit. v. satis. Calepinus eod. loc.)*. E quando non vi sono ragioni preponderanti per credere che lo scrittore abbia usata questa parola piuttosto nel primo modo che nel secondo, non se ne può inferire che presenti un ostacolo insormontabile ad accogliere l'esposta opinione.

La seconda difficoltà nasce dal non poter più

ritenere, in tale ipotesi, la spiegazione che nel sistema opposto vien data al fatto della maggior quota del grano attribuita al politore, quando divideva colle ceste anzichè col modio — ivi — « *tertio loco* » *sexta, si granum modio dividet quinta.* » I sostenitori della precedente opinione dicevano, che il grano talvolta si divideva fra il padrone e il politore prima di separarlo dalle spighe, ed allora si misurava con le ceste; talvolta si divideva quando era già battuto, e allora si misurava col modio. In questo secondo caso il padrone accordava al colono una maggior quota di grano per ricompensarlo della fatica fatta nella battitura. Per altro convengono che quell' aumento per una tal causa era troppo rilevante, ma non sapendo trovare una migliore spiegazione si contentano di questa. Ora procedendo nell'ipotesi opposta, che il proprietario del fondo e non il colono fosse quello che percipeva la sesta parte del grano se era diviso con le ceste, la quinta s'era diviso col modio, la detta spiegazione non è più ammissibile. E resta allora a conoscersi il motivo, per cui si aumentava la rendita del proprietario nel caso che la divisione di quel prodotto fosse fatta nell' uno anzichè nell' altro modo. Non può negarsi che questa difficoltà sia alquanto grave, pure è suscettiva di qualche soluzione.

Dividendo il grano già battuto e separato dalle

spighe, il colono si appropriava la paglia anche di quella parte che spettava al padrone del fondo, a differenza del caso in cui lo divideva colle ceste appena mietuto. Essiccome la paglia soleva impiegarsi anche allora, e per la copertura delle case rustiche, e per il letto dei bestiami *(Ved. Cato op. cit. cap.* 5, 7. *Plin. Histor. natur. lib.* 18, *cap.* 30. *Dickson op. cit. Tom.* 2, *cap.* 42.), così è certo che il colono lucrava più dividendo col modio che con le ceste. Onde non è improbabile che in compenso di questo maggior profitto dovesse dare al padrone una maggior quota di grano. Havvi ancora un' altra spiegazione più plausibile. Può essere che la divisione del grano già separato dalle spighe si facesse dopochè il lavoratore aveva prelevato il seme a lui appartenente. E allora le quote in apparenza diverse probabilmente erano le stesse. Tanto era per il proprietario l'ottenere il sesto del grano sull' intiera massa lorda, quanto percipere il quinto sulla massa diminuita della quota rappresentante il seme. O l'una o l' altra di queste spiegazioni voglia accettarsi, pare che la proposta difficoltà svanisca.

La terza difficoltà che può affacciarsi è la seguente. Se la prima interpretazione aveva contro di se l' obietto della soverchia tenuità del salario assegnato al lavoratore, la seconda presenta quello della soverchia tenuità della rendita domi-

nicale. A quest'ultimo obietto risponderanno le avvertenze che saranno fatte più sotto, non che le cose ch'esporrò nell'illustrazione successiva. Frattanto dirò che la tenuità della rendita dominicale può ben essere stata la causa che indusse i privati proprietarj a preferire il lavoro degli schiavi a quello degli uomini liberi, e a lamentare il caro prezzo dell' opera di costoro.

La terza interpretazione, chè può ricevere il capitolo controverso, si concilia con ambedue le lezioni, ed è a senso mio la più giusta. Il politore, di cui parla Catone, probabilmente non era un vero colono parziario residente con la sua famiglia sul fondo, ma un oprante mercenario chiamato in certi tempi dell'anno ad eseguire alcuni lavori in aiuto della rustica famiglia. I lavori saranno stati quelli di ripulire i grani cresciuti sui terreni dalle cattive erbe che vi nascono intorno, di mieterli e di batterli sull'aja; e di fare anco la raccolta degli altri cereali. E in ricompensa di tali servigj può essergli stata assegnata ora l'ottava, ora la settima, ora la sesta parte del grano, la quinta dell'orzo e delle fave. Tale opinione è confortata da varie ragioni più convincenti di tutte quelle che ricorrono a favor della precedente. La prima si trae dal significato grammaticale della parola *politio politionem* posta in principio del capitolo, e denotante *pulitura nettatura (Ved. Calepin. op. cit. v. politio e pollin-*

tio); la seconda da un altro passo dello stesso Catone in cui il nome di *politore* vien usato ad esprimere un operante mercenario, e non il colono parziario: cap. 5. — ivi — « duas aut tres familias habeat » unde utenda roget et quibus det: præterea nemi- » ni..... operarium, mercenarium, *politorem* diutius » eumdem ne habeat die. »

Un altro argomento si raccoglie dall' osservare che nel capitolo 137 già rammentato, Catone discorrendo di un vero colono, lo chiama col nome di parziario e non con quello di politore. Lo che fa supporre che il politore fosse ben diverso dal colono, altrimenti l'avrebbe chiamato sempre con lo stesso nome.

Finalmente dal capitolo 145 si rileva che i proprietarj solevano spesso per la fattura dell'olio condurre l'opera di qualche uomo libero a cui davano per salario una determinata parte d'olio. La qual consuetudine somministra un ultimo argomento per credere che lo stesso si praticasse per la raccolta dei cereali, e che l'operaio incaricato della medesima fosse appunto il politore.

Per tutte queste ragioni sembra che la terza interpretazione meriti la preferenza sulla seconda. Ma non è inopportuno avvertire che anco dalla terza interpretazione può dedursi quali dovessero essere i patti di cultura stipulati dai privati proprietarj, ogni qualvolta davano a colonia le terre

a libere famiglie. Imperocchè se il salario di un solo operaio era cotanto elevato, e gli si accordava per quanto si è detto ora l'ottava, ora la settima, ora la sesta parte del grano, e la quinta delle fave e dell'orzo, quale non si giudicherà che fosse la quota dei prodotti assegnata al colono parziario che risiedeva con la famiglia sul fondo, e conferiva di suo tutto il capitale mobile? Certamente non inferiore di troppo a quella indicata nell'interpretazione seconda, e poco differente dall'altra assegnata ai lavoratori dei pubblici fondi.

Adunque le cose narrate nel testo della mia storia intorno a questo soggetto, non che vengano smentite dal cap. 136 di Catone, ricevono piuttosto da quello, rettamente interpretato, una luminosa conferma.

ILLUSTRAZIONE VI.

Alla nota 1, pag. 45.

SOMMARIO.

Si dimostra che la quota dei prodotti percetta dallo stato sui fondi di sua proprietà, era una vera e propria rendita corrispondente al frutto naturale della terra, e non un tenue emolumento, richiesto a titolo di recognizione di dominio, e molto meno un' imposta.

Molti scrittori hanno opinato che la quota dei prodotti ottenuta dallo stato sulle proprie terre debba riguardarsi come un' imposizione e un tributo, anzichè una rendita *(Ved. Dureau De La Malle Op. cit. Tom. 2, pag. 417, 420, 424. Niebhur Tom. 5, pag. 19 e 21 in not.)*. Ed altri l' hanno giudicata un tenue emolumento richiesto a titolo di recognizione di dominio *(Ved. Cujacio Opere. Mérimée op. cit. pag. 15, 16.)*. Il perchè occorre far qui alcune parole in confutazione di queste opinioni che sembranmi erronee. Il nome d' imposizione e di tributo è assolutamente male usato, perchè quel frutto che un proprietario ritrae dal suo fondo, sia poco o molto, non può chiamarsi con altro nome che con quello di rendita.

Nè fa differenza se il padrone del fondo sia lo stato, una città, o un privato cittadino, poichè in tutti questi casi i diritti di proprietà hanno il medesimo nome e la medesima natura. Solo resta a determinarsi se la rendita riscossa dallo stato corrispondesse al frutto naturale del terreno; della qual cosa io non dubito punto. Imperocchè il giudizio sulla tenuità o congruità della rendita non deve proferirsi dietro un semplice calcolo comparativo fra essa e quelle fundiarie dei nostri giorni, ma conviene por mente alla diversa condizione dei tempi ed alla qualità dei patti, stipulati fra la repubblica concedente le terre, e i concessionarj. Di queste cose è stato già discorso di sopra; pur mi si permetta di rammentare, che i plebei volendo vivere nell'indipendenza dovevano dall'agricoltura trarre il sostentamento; che il prodotto totale delle terre doveva essere inferiore all'odierno per la imperfezione dei metodi di cultura e dei rustici istrumenti; che lo stato per lo più dava a colonia terre incolte, accordando ai lavoratori il semplice uso per un anno, e non contribuendo alle spese di cultura. Le quali considerazioni tutte l'obbligavano per giustizia a contentarsi di una piccola rendita. E se è vero quel che insegnano i più distinti economisti, che le terre in alcuni luoghi e in alcuni tempi non possono dare che un piccolissimo prodotto netto al proprietario, come si reputerà troppo tenue quel che la

repubblica riscuoteva a titolo di rendita dai suoi fondi, avuto riguardo all' enunciate circostanze?

E si noti bene. Non si è per me affermato, nè si afferma, che la quota dei prodotti dalla repubblica percetti fosse in ogni tempo ed in ogni luogo la decima e la quinta, la quale ho indicato a mera dimostrazione, perchè notata in quei pochi documenti pervenuti fino a noi. Credo anzi che si avesse cura di proporzionar la rendita al grado di fertilità delle campagne. Cicerone, per esempio, attesta che dalle terre pubbliche di Campania lo stato ritraeva tanti prodotti che bastavano al mantenimento di molti eserciti, ed a sodisfare molte altre pubbliche necessità *(De lege agraria orat. II, cap.* 30.*)*. E poichè non dice qual parte di frutti colà si fosse convenuta, così non è strano il supporre che superasse la decima e la quinta. Igino pure conferma che i campi vettigali, (sotto il qual nome probabilmente volle designare le proprietà nazionali sì dei tempi della repubblica, come dell'impero) erano soggetti a diverse maniere di prestazioni, variabili a seconda della fertilità delle terre. — *De limit. constitut.* — ivi — « Agri » vectigales multas habent constitutiones. In qui» busdam provinciis *fructus partem constitutam* » præstant; alii quintas; alii septimas; nunc multi » (cioè sotto l'impero) pecuniam, et hoc per soli » æstimationem. » La quale autorità è di gran peso

per escludere che le rendite dei fondi pubblici pattuite in *quote-parti* fossero costantemente e in ogni tempo le decime e le quinte.

Finalmente la prestazione delle stesse decime là dov' era stabilita non si reputava dai coltivatori un peso così lieve da doverla credere un emolumento non correspettivo al frutto naturale del terreno. Di ciò ne informa Cicerone nelle orazioni contro Verre. I campi frumentarj di Sicilia, che alla repubblica appartenevano, erano da antico tempo soggetti a quella specie d' annua responsione. Accadde che il pretore Verre, abusando i suoi poteri, più volte comandò agli aratori ed ai coloni il quarto, il terzo, e più ancora, del grano raccolto, di guisa che ridotti avendoli alla miseria li costrinse ad abbandonar le campagne. L' oratore romano piglia da questo occasione di osservare che la decima parte dei prodotti era la giusta quota della rendita, e ch' esigendo un di più toglievasi ai lavoratori ed alle loro famiglie il necessario sostentamento.

« Patiemini, Judices (così egli parla nel cap. 43, » *Act. II, lib.* 3.) a sociis, ab aratoribus populi ro- » mani, ab iis qui vobis laborant, vobis serviunt, » qui ita plebem romanam ab sese ali volunt, UT » SIBI AC LIBERIS SUIS TANTUM SUPERSIT, QUO IPSI » ALI POSSINT, ab his per summam injuriam, per » acerbissimas contumelias, plus aliquanto abla- » tum esse, quam natum sit? » E altrove dice che

prima d'aggravare d'una nuova e non ordinaria prestazione i pubblici aratori, doveasi considerare non se avessero con che pagarla, ma se i terreni che coltivavano erano capaci di sopportarla: cap. 46. —ivi— «Nam cum aratori onus aliquid imponitur, » non omnes, si quæ sunt præterea facultates, *sed* » *arationis ipsius vis, ac ratio consideranda est,* » *quid ea sustinere, quid pati, quid efficere possit,* » *ac debeat.* »

Convengo che in alcuni casi lo stato si contentasse di percipere dalle terre una rendita minore del giusto, a titolo, come si dice, di semplice recognizione di dominio. Ma questi casi erano eccezionali, e giovano mirabilmente a confermare che negli ordinarj la rendita era proporzionata. Ed invero Tito Livio nel libro 31 delle storie racconta, che dopo la fine della guerra punica il governo mancando di mezzi pecuniarj per restituire la terza rata di un imprestito di danari fattogli da molti particolari s'offrì di pagarla con dar loro ad usufruire tante porzioni del pubblico terreno. E dichiarò che si sarebbe contentato d'una piccola retribuzione annua, bastante ad attestare che quel terreno era del pubblico, affinchè i creditori potessero, se a loro piaceva, restituir le terre per esser pagati in denaro appena lo stato fosse divenuto solvente. Della quale offerta i creditori si mostrarono oltre modo sodisfatti —ivi— «Quum et pri-

» vati æquum postularent, nec tamen solvendo ære
» alieno respublica esset, quod medium inter
» æquum et utile erat, decreverunt, ut quoniam
» magna pars eorum agros vulgo venales esse di-
» ceret, et sibimet emptis opus esse; agri publici,
» qui intra quinquagesimum lapidem esset, copia
» iis fieret. Consules agrum æstimaturos, et in ju-
» gera asses vectigales, *testandi causa publicum*
» *agrum esse, imposituros;* ut si quis quum solvere
» posset populus, pecuniam habere, quam agrum
» mallet, restitueret agrum populo. Læti eam con-
» ditionem privati accipere. Trientius Tabuliusque
» is ager, quia pro tertia parte pecuniæ datus erat,
» appellatus. »

Ma ben si comprende il motivo per cui la repubblica in quella occasione si contentò di una meschina prestazione. Ogni dipiù che a titolo di rendita ella avrebbe potuto ottenere, dovea rilasciarlo ai suoi creditori per estinguere a poco a poco il debito. S'ella avesse richiesto la rendita consueta, non avrebbe offerto nella concessione delle terre un modo di pagamento, e i creditori non si sarebbero adattati a riceverle. Sicchè questo fatto chiaramente dimostra che nei casi ordinarj la rendita rappresentava il frutto del dominio del suolo.

Le osservazioni finqui esposte si applicano anco alle rendite dei fondi privati fatti valere per

mano altrui. Queste per altro dovevano essere, come altrove notai, un poco più forti, avuto riguardo al buono stato di cultura in cui sovente si trovavano i terreni dei particolari.

Ho creduto di molto interesse il chiarire questo fatto economico, ravvolto finora nell'oscurità, perchè altrimenti non era dato conoscere qual fosse, nè su quali basi fissata la prima rendita della terra, appena s'istituì nelle società civili il primo contratto colonico. Non poca luce può spargere sulle future vicende storiche dell'arte agraria, non che sulle questioni economico-agrarie agitate ai dì nostri in molti paesi, la recognizione della rendita in quella prestazione finora giudicata dagli economisti un'imposizione, o un tenue emolumento non corrispondente al frutto naturale del terreno.

Mi conviene avvertire che il Sig. Guarini nel suo pregevolissimo trattato storico-legale sulla finanza del popolo romano conviene in questa opinione, comunque egli asserisca, senza dimostrarlo, che i coloni avessero l'utile dominio dei fondi pubblici.

ILLUSTRAZIONE VII.

Alla nota 2, pag. 48.

SOMMARIO.

Si discorre della Redibitoria, e si prova con varj argomenti che cominciò ad usarsi nei primi tempi dell'era agricola.

Le principali ragioni, le quali mi hanno indotto a credere che il rimedio della redibitoria si usasse fino dai primi secoli di Roma, e fosse, per l'indole, assai diverso dall'azione istituita dagli Edili Curuli molti secoli dopo, si desumono da un adeguato esame dei molti frammenti di leggi contenuti nelle Pandette sotto il titolo dell'editto edilizio. Ho pensato che l'esposizione di siffatte ragioni, puramente logico-giuridiche, collocata nel testo avrebbe divertito di troppo l'attenzione dei lettori dal subietto principale del discorso, e perciò mi son contentato di presentarne i resultati. D'altra parte l'ometterla affatto mi assoggetterebbe alla taccia d'asserir senza prova; ond'è che m'accingo a svolgere in questa illustrazione gli argomenti giustificativi della mia opinione.

Suppongo per un momento che la redibitoria fosse istituita per la prima volta coll'editto degli Edili Curuli, come si ritiene comunemente, e che i giureconsulti dell'impero non abbiano fatto altro che interpretare ed applicar quest'editto, secondo le buone regole dell'ermeneutica, alle diverse contingenze dei casi. In tale ipotesi dovrebbesi riconoscere una stretta coerenza non tanto delle varie disposizioni dell'editto fra loro, quanto di queste con la successiva giurisprudenza imperiale, come pure la preordinazione e delle une e dell'altre a produrre con mezzi idonei una speciale utilità. Imperocchè è certo che ogni civile provvedimento, essendo diretto a sodisfare a qualche umana necessità, si riscontra essenzialmente atto ad operare un vero bene sociale almeno al tempo della sua istituzione. Se invece l'analisi darà per resultato che le diverse parti di quelle dottrine non mirino ad un medesimo scopo, non armonizzino fra loro, e più nuocciano di quel che giovino agli interessi che hanno preso a difendere, allora converrà inferirne che la redibitoria non è nata coll'editto in discorso, ma è più antica di esso. Allora bisognerà separare gli elementi omogenei dagli eterogenei, e in questo modo verrà fatto di rintracciare l'età in cui verosimilmente cominciò ad usarsi, e qual ne fu l'indole primitiva.

Passiamo ad osservar dopo ciò qual sia il

soggetto cui l'azione redibitoria assume di tutelare; quale lo scopo di questa tutela, e quale il mezzo con cui può raggiungerlo. In queste tre ricerche si compendia tutto l'esame di quelle dottrine.

Incominciando dal soggetto, è da dire che ai termini dell'editto erano i servi ed i bestiami d'ogni genere, contrattati per via di compra e vendita, che lo costituivano. Se poi si attendono le successive interpretazioni dei giureconsulti, la redibitoria si accordava per le compre e vendite e per le permute non dei soli servi e dei bestiami, ma anche di qualunque altra cosa mobile e immobile, purchè non di tenue valore, nè facile a consumarsi con l'uso *(Ved. LL.* 19, *par.* 5, 48, *par.* 8 *e* 63, *de ædil. edicto. Pothier in Pandectis det. tit. par.* 7, *not.* 1.). Per giustificare questa posteriore estensione del soggetto, opera della giurisprudenza, converrebbe provare che nel fine contemplato dagli Edili, quando istituirono quell'azione a difesa del commercio dei servi e dei bestiami, erano virtualmente compresi gli oggetti e le contrattazioni a cui venne in seguito applicata. Ma questo fine dagli Edili non è espresso, nè determinato con precisione. Solamente si raccoglie che concedevano l'esercizio della redibitoria al compratore in tre casi.

1° Quando il servo o l'animale contrattato

era infetto da malattie o vizj non denunziati dal venditore nell' atto della contrattazione.

2° Quando il compratore riscontrava nell'animale o nel servo la mancanza d'alcuna delle qualità, o attitudini, di cui si asseriva fornito.

3° Quando non gli erano stati consegnati gli oggetti accessorj che adornavano il servo o l'animale al momento in cui era stato messo in vendita *(Ved. il fram. dell' editto riportato per intero dall' Haubold nell' opera intitolata — Lineamenta institutionis juris romani privati Tom. 2, p. 100. Lipsiæ* 1826.). Le quali tre categorie di danni, da cui si voleva liberare il compratore per mezzo della redibitoria, non presentano fra loro un'intrinseca connessione, nè si possono logicamente riguardare come effetti di una medesima causa, e come necessariamente reparabili con un identico provvedimento. Che anzi la differenza fra le prime due specie di danni e la terza, cioè fra quelli derivanti dalle malattie del servo e dell'animale, e gli altri cagionati dall'omessa consegna degli ornamenti, è tanto evidente, da rendere incomprensibile il motivo per cui gli Edili li riunissero tutti insieme, e ne formassero soggetto di un'unica azione. Ed invano i giureconsulti dell'impero han tentato supplire al vuoto che in questa parte presenta l'editto, dichiarando che la redibitoria fu dagli Edili inventata per ovviare agl' inganni ed

alle frodi dei venditori *(L. I, p. 2, det. tit.)*. A questo scopo non può dirsi che principalmente mirassero, allorchè concessero l'azione per le malattie, e pei vizj di qualunque genere non denunziati nell'atto della vendita, sia che fossero occulti o manifesti, sia che fossero noti al venditore o ignoti *(V. LL. 1 e 38, det. tit. Pothier Pand. det. tit. par. 37, not. 6. Auli Gellii Noct. Att. lib. 4, cap. 3.)*. Di più nella parte finale dell'editto contemplarono specialmente il caso del venditore che avesse agito con dolo, ed anco in quello accordarono l'azione. « Hoc amplius si adversus ea » sciens dolo malo vendidisse dicatur, judicium » dabimus. » Lo che dimostra non essere stata la necessità di riparare agl'inganni dei venditori quella che spinse gli Edili ad emanar l'editto. E se così è, la estensione data dai giureconsulti al soggetto della redibitoria, come non giustificata con la prova della identità del fine, comparisce arbitraria, o almeno inesplicabile.

Se poi si riguarda alla qualità del mezzo impiegato per la tutela, che è la restituzione vicendevole delle cose contrattate, cioè prezzo da una parte, animale o servo dall'altra, sembra che in pochi casi dovesse produrre una vera utilità. La condizione economica in cui si trovava il popolo romano nel secolo settimo, allorchè fu emanato l'editto, permetteva l'uso delle indennità pecu-

niarie egualmente proficue in molte occasioni all' interesse dei privati contraenti. Nè importava ricorrere al partito sistematico della rescissione dei contratti per liberare il compratore anco dai danni di piccola entità. Qual necessità vi era, a cagion d' esempio, di concedere questo rimedio nel caso in cui egli non avesse ricevuto gli oggetti che adornavano l'animale? Qual necessità pure di accordare l'azione per qualunque vizio o difetto che non lo rendesse affatto inabile all' uso per cui era stato contrattato? Ed infine perchè stabilire un termine soverchiamente lungo di due o sei mesi ad esercitarla? *(Ved. LL.* 8, 10, 14, 12, *p.* 4, *LL.* 14, 15; *L.* 31, *p.* 1, 21; *L.* 38, *p.* 9; *L.* 48, *p.* 2.*)* Si comprende bene da ciò che gli Edili, sotto pretesto di garantir l'interesse dei compratori, esposero a soverchio pericolo quello dei venditori, e compromisero la prosperità del commercio, permettendo con soverchia facilità, e fuori dell' assoluto bisogno, la rescissione di simili contratti.

Adunque l' analisi dimostra che la redibitoria, *supposta istituita per la prima volta coll' editto controverso*, non avrebbe avuto uno scopo certo e determinato, e non avrebbe prodotto nella maggior parte dei casi una positiva utilità civile.

Ma non potendo ciò ammettersi, conveniva ricercare un tempo in cui ella fosse stata utile in tutta la sua pienezza, e crederla perciò assai più

antica dell' editto. Posta la qual necessità, rimaneva a stabilirsi la vera età del suo nascimento non che lo scopo suo primitivo. E queste due successive ispezioni mi parvero più facili ad esaurirsi della precedente.

Imperocchè quanto alla prima, la condizione economica del popolo romano nei primordj della vita agricola, l'edilità plebea istituita di buon' ora per vegliare l'ordine dei mercati, e il gran valore che avevano allora i bestiami, erano ragioni fortissime per stabilire, come feci di sopra, che il rimedio redibitorio si cominciasse ad usare sotto i re.

Quanto alla seconda ispezione, le stesse incoerenze e lacune riscontrate nell' editto degli Edili Curuli, cioè l' indeterminazione del fine cui la redibitoria dovea servire, le sconnessioni manifeste fra le diverse categorie dei danni in riparazione dei quali ella si accordava, facevano congetturare che in origine fosse stata un'*azione generale tutelante le permute dei bestiami e dei servi rustici*, e a dirla in poche parole, che avesse avuto in mira di sottrarre ciascuna delle parti a qualunque danno, o piccolo o grande che fosse, ingiustamente risentito in quella specie di contratti.

Innanzi di chiudere questa illustrazione mi piace d'annunziare un'altra mia particolare opinione intorno al soggetto primo di questo rimedio. Io in-

clinerei a credere che ai soli bestiami e non ai servi rustici fosse in origine la redibitoria applicata. Gli Edili plebei ebbero, nei primi tempi almeno, giurisdizione sulle sole famiglie plebee, le quali è assai difficile che allora possedessero schiavi, e si valessero dell' opera di quelli nel disimpegno delle rustiche faccende. I pochi servi che in quell' età erano in Roma, appartenevano quasi tutti ai patrizj, a cui doveva sommamente stare a cuore il conservarli, anzichè farne commercio. È probabile perciò che la redibitoria fosse in principio introdotta per tutelare le permute dei bestiami, ed estesa a quelle dei servi dopo l'anno 381. Infatti verso questo tempo fu istituita la magistratura patrizia degli Edili Curuli, la quale sappiamo essersi arrogata ben presto la giurisdizione sui pubblici mercati (*Hulmann après Niebhur Tom.* 7, *p.* 179, 180). Onde non è improbabile che codesti Edili verso il cadere del secolo quarto si occupassero delle contrattazioni dei servi rustici divenute allora frequenti, ed applicassero alle medesime il rimedio già usato a tutela delle permute dei bestiami. Siccome per altro tale opinione non ha l' appoggio d' alcun documento positivo, così mi sono astenuto dall' annunziarla di sopra.

ILLUSTRAZIONE VIII.

Alla nota 1, pag. 69.

SOMMARIO.

Si dimostra che la testimonianza di Tito Livio risguardante il tempo della instituzione degli stipendj ai militari è stata ingiustamente censurata dal sig. Niebhur.

Il Sig. Niebhur (*Tom. 4, p. 173 in not.*) non presta fede a Tito Livio che asserisce istituito in occasione della guerra di Vejo lo stipendio dei militari; poichè pensa che si pagasse anco prima di quel tempo, e che allora vi fosse soltanto posta una regola. Per togliere qualunque autorità a Tito Livio, fa osservare che questi in altro luogo delle sue storie narra avere i tribuni della plebe esternato molti anni prima della guerra di Vejo la volontà d'aggravare gli usurpatori dei pubblici terreni d'una rendita, per erogarla nello stipendio dei soldati. Non poteva dunque asserire, come fece più sotto, che ai medesimi tribuni giungesse affatto nuovo il provvedimento degli stipendj statuito dal senato, quando essi medesimi aveano per l'innanzi volto il pensiero a tale espediente. « Uno Scrittore che si

» DIMENTICA A QUESTO PUNTO (*son parole del Sig. Nie-*
» *bhur loc. cit.)* NON PUÒ MERITARE ALCUNA FEDE
» NELLA OPINIONE CHE SOSTIENE, ED IO LA CORREG-
» GERÒ SENZA DARMI CARICO DI COMBATTERLA. »

A vero dire l'illustre Danese con troppo debole argomento ha preteso screditare la narrazione dell'antico storico. Una leggera contradizione di parole gli è sembrata una prova assoluta della falsità del racconto risguardante l'istituzione degli stipendj. Nè si è dato carico d'esaminare qual fosse l'influenza di quel fatto su i destini del popolo romano, e molto meno se gli avvenimenti posteriori ne giustificassero la verità con un linguaggio ancor più convincente delle parole usate da Tito Livio. Altri prima di me ha in questo proposito rimproverato il dotto critico d'un soverchio scetticismo (*Ved. Dureau De La Malle Op. cit. Tom.* 1, *p.* 137.). Ma io amo d'andar più oltre, mostrando che Tito Livio non è caduto in quella contradizione che gli viene imputata, e per cui si nega ogni fede alla sua testimonianza. Per tale effetto basterà porre sotto gli occhi dei lettori quel passo, nel quale il Sig. Niebhur ha creduto di leggere la proposizione degli stipendj ai militari, avanzata dai tribuni della plebe pochi anni prima che la facesse il senato. — Lib. 4, n. 36. — ivi — « Post ludos, conciones seditiosæ tribunorum ple-
» bis fuerunt objurgantium multitudinem ec. »

Qui lo storico fa parlare alcun poco i tribuni e quindi continua a narrare col passo controverso. — ivi — « Hujus generis orationes cum assensu » auditæ *incitavere quosdam* ad petendum tri- » bunatum militum, alium alia de commodis ple- » bis laturum se in magistratu profitentem: agri » publici dividendi, coloniarumque deducenda- » rum obstentatæ spes, et vectigali possessoribus » agrorum imposito, *in stipendium militum ero-* » *gandi æris.* »

Pare che la frase *incitavere quosdam* equivalga, pel Sig. Niebhur, all'altra *incitavere quosdam tribunos plebis,* giacchè da quella appunto ha tratto la prova della contradizione in cui vuole caduto Tito Livio. Ma tutto il contesto del discorso esclude che debbano aversi per sottintese le parole *tribuni della plebe:* perchè se è vero che le orazioni di questi incitarono alcuni *(quosdam)* a chiedere il tribunato militare e a far tante promesse alla plebe, non è possibile supporre che codesti tali eccitati fossero gli stessi tribuni eccitanti. Questo concetto sarebbe stato una goffaggine espressa con cattive ed oscure frasi. Laddove quel passo, rettamente spiegato, nient'altro esprime se non che appena terminati i discorsi dei tribuni plebei, alcuni cittadini girarono attorno alla plebe per esser eletti tribuni militari, promettendole chi la divisione dei campi, chi lo stipendio. La quale

ultima promessa non fu mai avanzata dai tribuni della plebe, essendo anzi certo che ad essi riuscì molesta allorchè fu effettuata. Rivendicato Tito Livio dalla taccia di contradizione che con troppa leggerezza gli era stata data, la sua testimonianza riprende la primitiva autorità. Ed essa di per se sola vince ed annichila tutte le deboli congetture raccolte dal Sig. Niebhur per sostenere che gli stipendj ai militari si pagassero da molto tempo innanzi la guerra di Vejo.

Spero che non verrò tacciato di minuzioso se mi sono intrattenuto alcun poco sopra un argomento in apparenza tutto filologico. Poichè il fatto che per esso veniva posto in dubbio è uno dei più influenti nella spiegazione delle vicende economico-agrarie successive, e tale che sparge un lume vivissimo sopra tutta la storia del popolo romano. Le cose che da me si continuano a narrare nel testo dell'opera chiaramente lo mostrano.

ILLUSTRAZIONE IX.

Alla nota 1, pag. 72.

SOMMARIO.

Si determina di quanti capi fosse composta la legge di Licinio Stolone, e si prende ad esaminarla sotto un duplice aspetto, economico e politico. — Si dimostra contro la comune opinione, che non migliorò la condizione economica della plebe, nè ravvivò l'agricoltura; e che non trasformò il reggimento aristocratico in democratico, ma convertì soltanto l'aristocrazia di casta in aristocrazia di fortune.

La legge proposta dal Tribuno Licinio Stolone circa l'anno 380, ed approvata soltanto nell'anno 388, è stata soggetto di lunghe meditazioni, e di moltiplici e svariate riflessioni per parte degli studiosi indagatori delle romane antichità. E siccome la mia opinione espressa di sopra è sostanzialmente diversa da quelle ricevute finqui, mi è d'uopo giustificarla.

La legge Licinia, per quanto narra Tito Livio *(Lib.* 6, 35*)*, era composta di tre capi. Nel primo disponeva che si riducessero i debiti dei plebei verso i patrizj, imputando in diminuzione del capitale tutte le somme già pagate in

conto d'usure, purchè peraltro fosse dimesso il residuo debito in tre anni a rate eguali. Nel secondo capo prescriveva che nessuno possedesse più di 500 jugeri del pubblico terreno; nel terzo che non si facessero più comizj per eleggere i tribuni militari, e che uno dei due consoli si eleggesse dal corpo della plebe. Da molti si crede che a codesti tre capi tenesse dietro un quarto, con cui si ordinava ai ricchi possessori dei pubblici terreni l'impiegare nella cultura un certo numero d'uomini liberi, anzichè tutti schiavi. Di quest'ultima parte della legge fa menzione Appiano nel primo libro delle guerre civili. Ma oltrechè non la riferisce espressamente a Licinio Stolone vissuto nell'anno 380, è anco da sospettarsi, seppure ha inteso parlar di questo, che sia caduto in errore. Probabilmente siffatto articolo fu aggiunto di nuovo da Tiberio Gracco, il quale negli ultimi tempi della repubblica ripropose tutta la legge con varie modificazioni. Imperocchè Tito Livio non fa punto parola d'un tale ordinamento, nè il numero degli schiavi al tempo di Licinio Stolone era sì grande, da creder possibile che essi soli bastassero alla cultura delle terre possedute dai patrizj *(Ved. Dureau De-La-Malle Op. cit. Tom. I, pag.* 233.*)*. Comunque siasi, il mio racconto non subisce alcuna alterazione, sia che si ritenga come appartenente alla legge Licinia anco il provvedi-

mento in discorso, sia che si reputi posteriore alla medesima di qualche secolo.

Non concordo per altro col Sig. Niebhur *(Tom. 5, p. 23)* che anco un quinto capo avesse la legge, col quale fosse ordinata l'assegna ai poveri plebei di quel pubblico terreno che per avventura si restituisse da chi ne possedeva oltre i cinquecento jugeri. Avverte egli stesso che nessuno storico parla di tale assegna, ma l'argomenta da un passo di Columella *(De re rustica lib. I, cap. 3)* ove si discorre degli jugeri liciniani assegnati alla plebe dopo la espulsione dei re. Ma queste poche ed ambigue parole sfuggite dalla penna di un agronomo sembrano affatto insignificanti. Esse non esprimono che verso l'anno 380 venisse proposta e recata ad effetto una distribuzione di terre alla plebe: nè è da credersi che gli storici avrebbero dimenticato un fatto di tanta importanza, se veramente fosse avvenuto.

Eliminate dalla legge Licinia le disposizioni che non le appartengono, è d'uopo discorrere dello spirito e della influenza che vuolsi esercitata da essa sui destini del popolo romano. Comunemente si crede che per opera di quella s'andasse a stabilire una perfetta democrazia, che rimanesse troncato il germe delle civili discordie fra plebei e patrizj, e che l'agricoltura, fino allora in cattivo stato, pervenisse, mercè di tal legge, al suo maggior

grado di prosperità. Si vuole insomma che coronasse i voti e i desiderj formati ed espressi dalla plebe per il corso d'un secolo, ma sempre invano. La quale opinione a me non sembra vera *(Ved. Niebhur Tom.* 5, *pag.* 5, 6, 101, 205. *Dureau De-La-Malle Op. cit. Tom.* 2, *p.* 205 *e seg.*, 278, 321. *Laboulaye Op. cit. p.* 78 *e seg. Vuy Op. cit. pag.* 18, 19. *Michelet. Op. cit. Tom.* 1, *pag.* 134. *Garzetti Op. cit. tom.* 3, *p.* 25).

Il miglioramento nella condizione economica della plebe si riguarda com' effetto del divieto di possedere oltre cinquecento jugeri di terreno. Per renderlo più sensibile alcuni scrittori *(Ved. Dureau De-la-Malle Op. cit. Tom.* 2, *p.* 282 *e seg.)* hanno perfino supposto che il Tribuno Licinio con quella disposizione investisse non i pubblici terreni, ma le proprietà private. E hanno detto ch'egli in cotal modo volle impedire la formazione dei latifondi, e render possibile al più gran numero delle famiglie cittadine l'acquisto e il godimento delle proprietà fundiarie. Le quali cose son prive di fondamento, perchè la legge Licinia non prese a fissare un limite ai privati dominj. Questo si è creduto dal mentovato scrittore e da altri, per avere mal definito il senso della parola *possesso*. Siccome varj antichi scrittori nel dar conto di siffatta legge sonosi ristretti a dire che *limitava i possessi*, senza aggiungere *dei terreni*

pubblici, come altri con più precisione han fatto, se n'è inferito che la espressione generica *possesso* fosse sinonimo di dominio, e che quindi *limitare i possessi* significasse limitare le proprietà fundiarie. Ma *possesso*, *possessione* chiamavasi ai tempi della repubblica, come altrove fu notato, una terra d'altrui dominio, riguardo a chi la riteneva a titolo d'uso precario, mentre *proprietà* dicevasi la terra stessa riguardo a chi aveva il diritto perpetuo d'usufruirla e di liberamente disporne. Per la qual cosa la legge Licinia con fissare un limite ai possessi non intendeva proibire l'aumento indefinito dei privati dominj per legittime vie, bensì la riunione in poche mani di vasti spazj di terre a titolo d'uso. E poichè questo inconveniente s'era verificato nelle sole terre di pubblico dominio, di esse il Tribuno s'occupò.

Ma ancor quelli fra i moderni scrittori i quali han data alla legge la sua vera intelligenza, vanno dicendo che favorì al sommo gl'interessi della gente plebea. La quale opinione non so a che si appoggi. Imperocchè raffrontata questa legge agraria con la più antica del Console Spurio Cassio, facilmente si comprende che n'era inferiore assai per la bontà dello scopo, e per la utilità degli effetti. Mentre la legge Cassia mirava a togliere ai patrizj tutto quanto il pubblico terreno usurpato per assegnarlo e dividerlo fra i plebei, quella di Licinio

permetteva loro di ritenerne cinquecento jugeri; e così sanzionando le usurpazioni già seguite entro quella misura apriva l'adito a commetterne delle nuove in futuro. Essa era dunque ben lontana dal favorire la eguaglianza delle fortune patrimoniali fra plebei e patrizj, e dal facilitare, come la precedente legge, l'esercizio dell'agricoltura ai plebei. Ma fosse pur utilissimo, come si predica, il provvedimento di limitare i possessi, egli è certo che fu per pochi anni osservato. Incominciò a violarlo lo stesso Licinio Stolone, il quale nell'anno 397 fu scoperto possedere insieme col figlio più di mille jugeri del pubblico terreno *(Tit. Liv. lib.* 7, 16.*)*. Verosimilmente egli ebbe il destro d'usurparli, benchè plebeo, per essere fino dall'anno 391 divenuto uomo consolare, e fatto in cotal guisa partecipe dell'amministrazione dei beni dello stato. Alcuni altri dopo di lui furono condannati per lo stesso delitto, indi a poco la legge cadde nell'oblio assoluto. Le usurpazioni andarono crescendo senza ritegno, sapendosi per fino che il console Lucio Postumio Megello verso l'anno 450 mandò duemila uomini dell'armata a lavorare i suoi terreni *(Ved. Appian. De bellis civ. Tit. Liv. lib.* 10, 13, *lib.* 11. *Guarini Op. cit. p.* 21. *Mérimée op. cit. p.* 30, 31.*)*. Nè gli scrittori, i quali parlano dei benefizj arrecati dalla legge Licinia, dissimulano questi

fatti (*Ved. Niebhur Tom.* 5, *p.* 27, 45, 128, 129, 130. *Mérimée Op. cit. p.* 30, 31.). Onde riesce difficile il comprendere come le attribuiscano il miglioramento della condizione economica della plebe, se in ogni modo non fu osservata. L'arte agraria, lo ripeterò ancor qui, era in decadenza fino dall'anno 349, in cui gli stipendj istituiti tolsero il minuto popolo alle campagne. Soltanto può ammettersi che la cultura delle terre, nonostante la decadenza dell'arte continuasse a prosperare fino all' ultimo secolo della repubblica, non già per causa della legge licinia, ma per altra affatto diversa. I possessori dei latifondi, prima che si compiessero le grandi conquiste fuori d' Italia, avevano necessità d'accrescere le rendite territoriali se volevano divenire più ricchi, perciò s'istruirono nella scienza agronomica, e vegliarono quanto più poterono le famiglie dei servi rustici. Dopo, essendosi aperte loro vie più spedite per accumular nuove ricchezze, tralasciarono simili occupazioni. Per quest'unica ragione la campagna romana continuò ancora per molto tempo a produrre copiosi frutti.

Riguardata la legge Licinia sotto l'aspetto politico, non è punto vero che stabilisse una perfetta democrazia, operando, come si dice, la fusione dei due ordini del popolo in uno solo. L'eguaglianza politica fra plebei e patrizj non poteva in realtà stabilirsi, se non a condizione che si osservassero

tutte le leggi agrarie esposte di sopra, le quali conducevano i plebei ad arricchire per la via di una pacifica industria. E questo fu reso impossibile dalle arti dei patrizj.

Ma intanto si è creduto che la legge in discorso facesse passare il reggimento dello stato dalle mani degli ottimati in quelle del popolo, inquantochè dichiarò uno dei consoli dover esser plebeo. La qual disposizione fu ben lontana dal produrre l' indicato effetto.

Si è altrove notato come la plebe, impedita nel libero esercizio dell' arte agraria, s' adoperasse a richiamare in osservanza le leggi regie conculcate dagli ottimati. E si è altresì accennato genericamente, com' ella cercasse nello stesso tempo di conseguire il potere, affine di rassicurare la vacillante libertà industriale (*par.* 43). Ora è d' uopo specificare quali furono le sue richieste per ottenere la partecipazione al governo. La plebe domandava per l' organo dei tribuni, che i cittadini componenti il suo ordine dovessero eleggersi, alla pari dei patrizj, al consolato, alla dittatura, al sacerdozio, e ad ogni altra magistratura dello stato. Domandava ancora di esercitare un' influenza effettiva in ogni pubblica deliberazione. Imperocchè i patrizj dopo la cacciata dei Re si erano avvisati di procedere alla scelta dei consoli nei comizj curiati, nei quali essa

plebe non poteva intervenire; ed avevano renduta vana la sua presenza nei comizj centuriati, per averla ridotta nella miseria. I tribuni con siffatte richieste, che quasi sempre univano a quelle risguardanti la riduzione dei debiti, e il recupero delle terre pubbliche usurpate, miravano a bilanciare la preponderanza degli ottimati. Ma di leggieri ci persuaderemo che costoro non fossero disposti ad accomunare il potere colla plebe, tostochè per impedirle d' inalzarsi fino a loro manomettevano le leggi fautrici dell' industria agraria. E nulla o ben poco concessero, finchè dubitarono che dalle concessioni fosse per derivarne il male temuto della democrazia: dileguato il pericolo, si mostrarono generosi in accordar ciò che non poteva più recar nocumento ai loro interessi. I fatti i più indubitati della storia romana rendono evidente cotal verità.

Fino al tempo dell' istituzione degli stipendj (an. 349) i plebei non ottennero altro che di poter essere eletti questori, e tribuni militari. La prima di queste concessioni non pregiudicava gran fatto ai patrizj, perchè i questori erano magistrati di second' ordine. La seconda fu più nominale che reale. I tribuni militari dovevano eleggersi, per quanto sembra, nelle assemblee centuriali, in cui i patrizj, mercè delle ricchezze accumulate a danno delle plebe, s'erano ormai assicurato un certo

predominio. Tant'è vero che solamente quarantaquattro anni dopo l'istituzione di quel magistrato, cioè nell'anno 353 riuscì ad un plebeo d'esser eletto tribuno militare.

Nel 349, i patrizj con istituire gli stipendj aprirono alla minuta plebe un'altra via d'onorevole sussistenza benchè precaria, che le faceva abbandonar l'esercizio dell'industria agraria senza comprometter la sua libertà personale, e con questo provvedimento le tolsero ogni interesse a partecipare al governo dello stato. Da quell'anno in poi il desiderio del potere politico si mantenne vivo soltanto in poche famiglie plebee già ricche ed ambiziose. Le quali, se cercarono di soddisfarlo suscitando ancora per qualche anno le sedizioni nella moltitudine, diedero a conoscere che trattavano la causa propria, e non quella del popolo. Il contegno tenuto dallo stesso tribuno Licinio apertamente lo mostra. Egli, ch'era uno degli ambiziosi del consolato, per avere in questa inchiesta meno avversi i patrizj, modificò l'antica legge agraria. Invece di esigere da ciascuno di loro la restituzione di tutto il pubblico terreno usurpato, permise che ne ritenessero cinquecento jugeri, e così li francò dal timore che mai fosse per riproporsi la legge Cassia. Nondimeno i patrizj si mostrarono ancor per un poco ritrosi nel concedere alla plebe il consolato, dubitando sempre di

schiudere per quella via la porta al reggimento democratico. Poi costretti dalla necessità, o meglio rassicurati, cederono, e lo stesso Licinio nell'anno 391 fu fatto console. Ed allora avendo con l'esperienza di pochi anni conosciuto che la moltitudine plebea non poteva più per la via dell'industria agricola conquistare la sovranità dello stato, non difficultarono d'accomunare in apparenza con essa qualunque altra magistratura. Compresero che si trattava di convertire la primitiva aristocrazia di casta in una aristocrazia di fortune, non già nella democrazia contemplata dalla costituzione di Servio Tullo, e dalla quale aborrivano. A questo sacrifizio ben volentieri condiscesero per evitare se non altro un male maggiore. Il perchè la plebe fu d'allora in poi dichiarata capace d'ogni pubblico ufficio; ma codesta abilitazione, abbenchè fatta nell'interesse nominale di tutto il corpo, non ridondava in vantaggio reale ed effettivo che dei pochi ricchi ambiziosi. Questo ottenuto, cessarono affatto le discordie civili, e i patrizj mostraronsi verso il minuto popolo umani a segno da tollerare, che nell'anno 429 fosse abolita la schiavitù personale per debiti. Finalmente non fu più parlato di leggi agrarie fino al tribunato dei Gracchi, non essendovi più alcun cittadino interessato a risvegliarle.

ILLUSTRAZIONE X.

Alla nota 1, pag. 84.

SOMMARIO.

Si sostiene che i possessori dei fondi pubblici non ebbero mai diritto d'alienarli e trasmetterli ad altri, e che soltanto i patrizj usurpatori di quelli si arrogarono una simile facoltà.—Si accenna l'origine del possesso civile delle terre pubbliche, assai diverso dal possesso precario.

Il Sig. Niebhur *(Tom. 3, p. 191)* ed altri con lui *(Laboulaye Op. cit. p. 75 e 76)* credono che i possessori dei fondi pubblici avessero facoltà di vendere ad altri le porzioni di terreno prese a coltivare, comunque di fronte alla repubblica nè essi nè i loro successori acquistassero mai alcun diritto di dominio. La quale opinione mi sembra erronea, sì perchè fra i primi interdetti possessorj non se ne trova alcuno diretto a tutelare l'esercizio di questa asserta facoltà d'alienare, sì perchè mancano altri documenti positivi che la comprovino.

E dubito che l'errore del Sig. Niebhur, e dei suoi seguaci, provenga da una di queste due cause: o dall'aver riferito ai tempi della repubblica

alcuni passi degli scrittori antichi, i quali parlan del diritto d'alienare competente ai conduttori lunghissimo tempo dei beni nazionali sotto l'im pero: o dall'aver confuso (lo che è più probabile le facoltà legittime competenti ai possessori color con quelle che si arrogavano i patrizj sui terren arbitrariamente occupati. Ho già detto che co storo tenevano quei fondi a guisa di padroni, no pensavano a restituirli, e mai o ben di rado pa gavano alla repubblica una rendita; ond'è vero simile il supporre che essi, non temendo alcun molestia per parte dello Stato, ne facessero com mercio e ne disponessero come di cose proprie In cotal guisa commettevano un arbitrio di più e non esercitavano alcun diritto. Bisogna perci guardarsi dal confondere il fatto abusivo di co storo col diritto competente ai veri legittim possessori; il quale fu sempre ristretto nei l miti tracciati di sopra, e si conservò inalterat finchè in Italia vi fu vestigio di pubblici fond Laddove il fatto degli usurpatori non ebbe ma norma nè freno alcuno, perchè mancante di legi timità fino dal suo principio.

Solo mi piace di osservare, che mentre ne gli ultimi anni del governo repubblicano con l sparire dei fondi pubblici italici, la primitiva e sem plice nozione del possesso non trovò più subiett d'applicazione, un'altra alquanto diversa se n'and

formando. Appunto perchè i patrizj s'erano arrogati il diritto d' alienar le terre pubbliche usurpate, una gran parte di esse negli ultimi anni del reggimento consolare probabilmente apparteneva a dei terzi, i quali le avevano acquistate a titolo oneroso. Ora l'equità consigliava a tutelare codesti compratori nei possessi di tali fondi, perchè non erano nè *violenti, nè precarj, nè clandestini.* Per servire a questa necessità forse fu dai pretori istituita la teorica del possesso civile, e dai giureconsulti più tardi introdotta la distinzione del dominio *in quiritario e bonitario.*

ILLUSTRAZIONE XI.

Alla nota 1, pag. 119.

SOMMARIO.

Si prova che gli *agri vectigales* non erano fondi soggetti all'imposta, come ha creduto il Sig. Savigny, ma fondi di dominio dello stato, o dei municipj, o delle città, gravati d'una rendita perpetua. — Si prova inoltre, contro l'opinione del prelodato scrittore, che l'imposta, dai primi tempi dell'impero fino a quelli di Diocleziano, fu costituita e percetta in denaro.

Secondo l'opinione del Sig. Savigny e d'altri interpreti (*Ved. Thémis. Tom.* 10, *p.* 227. *Giraud, Des Impôts de la Gaule sous les Romains, dans le Moniteur Universel*, 22 *Mars* 1845) la frase *agri vectigales* del pari che le altre *agri tributarii, agri stipendiarii* non altro significava, tanto nei primi tempi dell'impero, quanto negli ultimi della repubblica, se non i fondi soggetti all'imposta prediale. Questa opinione non vera, è a senso mio la principal causa di molte oscurità che nell'istoria dei tributi del popolo romano, nonostante i lavori dei dotti, tuttora s'incontrano. Nella supposizione che il vettigale percetto dai fondi pubblici sotto la repubblica fosse un'impo-

sizione, i più eruditi scrittori sono stati costretti a ritenere che conservasse tale natura anche sotto l' Impero; tantopiù che in quest'epoca maggiori difficoltà si presentavano per distinguerlo dal tributo di nuovo istituito. Ora io mostrai altrove che il vettigale sotto la repubblica non era una imposizione ma una rendita, che lo stato riscuoteva dalle terre di sua proprietà; mi resta adesso a provare che non cangiò natura neppure sotto l' impero.

Gli argomenti, pei quali il Sig. Savigny nella sua celebre dissertazione sul sistema delle imposte presso i Romani ha creduto poter sostenere che la frase *agri vectigales* significasse terreni soggetti all' imposta prediale, sono principalmente desunti da un passo delle Verrine di Cicerone, e da un altro di Igino nell' opera dei confini.

Cicerone nelle azioni contro Verre lib. 3, cap. 6, parla dei campi vettigali di Sicilia, di quelli di Spagna, di Cartagine e d'Asia. Questo nome usato da lui in un modo così generico ha fatto credere al lodato scrittore che convenisse a tutte quante le terre provinciali senza eccezione, e che perciò esprimesse la sottoposizione di esse al tributo. Ma in ciò sembra caduto in errore, poichè Cicerone ben lungi dal designare in quel luogo tutto il suolo provinciale, non per anco sottoposto ad un' imposizione fissa e regolare, ha inteso discorrere di quelle sole

terre che la repubblica in forza della conquista si era aggiudicate in ciascuna provincia. Altrove riportai un passo dello stesso scrittore in cui sono enumerate le proprietà fundiarie del popolo romano *(Ved. pag. 77, not. 2.)*. Ne aggiungerò qui altri due, i quali chiaramente dimostrano che in Sicilia, nelle Spagne, in Macedonia, in Asia, ed in ogni altra provincia la repubblica aveva delle terre di suo dominio. « Causam quæro, cur ea quæ majores vobis *(così Cicerone s'esprime nell' Orat. III, cap. 3, de lege agraria)* in Italia, Sicilia, duabus Hispaniis, Macedonia, Asia, quæsiverunt, *venire patiamini*, cum ea quæ vestra sunt, condonari possessoribus eadem lege videatis. » E più sotto nella perorazione. « Sylvam scantiam vendis: respublica possidet: defendo; Campanum agrum dividis: vos estis in possessione, non cedo. Deinde Italiæ, Siciliæ, cæterarumque provinciarum possessiones venales ac proscriptas hac lege video: VESTRA SUNT PRÆDIA, VESTRÆ POSSESSIONES: resistam atque repugnabo, neque patiar a quoquam POPULUM ROMANUM DE SUIS POSSESSIONIBUS, ME CONSULE, DIMOVERI. . . . . »

È dunque incontrovertibile che il testo delle Verrine, a cui il Sig. Savigny s'appoggia, risguarda i campi di dominio dello stato. Anco il passo d'Igino parla delle terre pubbliche, non delle private, ed è

facile il mostrarlo. Codesto scrittore nel suo trattato dei confini insegna che per ben stimare i fondi deve ricercarsi se siano immuni o vettigali, e in questa occasione passa ad enumerare le diverse maniere di prestazioni a cui i fondi vettigali andavano soggetti *(De limitibus constituendis apud Goesium p.* 198). — ivi — « Mihi autem videtur huius soli » mensura alia ratione agenda; debet enim aliquid » interesse inter agrum *immunem et vectigalem...* » Agri autem vectigales multas habent constitu- » tiones. In quibusdam provinciis fructus partem » constitutam præstant: alii quintas, alii septimas, » alii decimas; nunc multi pecuniam, et hoc per » soli æstimationem. » Da questo discorso d' Igino il Sig. Savigny trae un argomento per ritenere che il *vettigale* fosse una imposizione costituita ora in una quota di prodotti, ora in una somma di denaro. Ma era ben giusto che Igino rilevasse la differenza che passa, nel modo di stimare i campi soggetti al vettigale, da quelli liberi, nè ciò prova *che il vettigale* fosse un tributo anzichè una rendita perpetua da detrarsi nello stimare il fondo. Inoltre lo stesso scrittore in altra sua opera intorno alla condizione e qualità dei campi parla a lungo di quelli vettigali, ed è ben lontano dal somministrare un appoggio all' opinione professata dal Sig. Savigny. Egli dice espressamente che alcuni campi vettigali appartengono al popolo ro-

mano, altri alle colonie, altri ai municipj, o alle città. Risale all' origine di essi, narra come si son formati, in quali modi si rendessero produttivi, e in ultimo li distingue con chiarezza dai campi di dominio privato.

Ecco come si esprime in proposito « Vectiga- » les autem agri sunt obligati, *quidam reipubli-* » *cæ populi romani, quidam coloniarum, aut mu-* » *nicipiorum, aut civitatum aliquarum*, qui et ipsi » plerique ad populum romanum pertinentes, ex » hoste capti partitique ac divisi sunt per centu- » rias, ut assignarentur militibus quorum vir- » tute capti erant, amplius quam destinatio modi » quamve romanorum militum exigebat numerus. » *Nam qui superfuerant agri vectigalibus subjecti* » *sunt*, alii per annos quinos, alii vero mancipi- » bus ementibus idest *conducentibus in annos cen-* » *tenos*, plures vero, finito illo tempore, item » *venduntur locanturque ita ut vectigalibus est* » *consuetudo.* In quo tamen genere agrorum sunt » aliquibus nominatim redditæ possessiones. Hi » habent scriptum in formis quantum cuique eo- » rum restitutum sit. *Ibi agri qui redditi sunt non* » *obligantur vectigalibus*, QUONIAM SCILICET PRIO- » RIBUS DOMINIS REDDITI SUNT. Mancipes autem qui » emerunt lege dicta *jus vectigalis*, ipsi per cen- » turias locaverunt aut vendiderunt proximis qui- » busque possessoribus. »

Tutto il contesto di questo discorso dimostra amplissimamente che la frase *agri vectigales* si riferiva non già ai fondi soggetti al tributo, ma a quelli gravati d'una rendita rappresentante il frutto del dominio del suolo. E che questa fosse l'indole caratteristica dei fondi vettigali si argomenta anco da un frammento del giureconsulto Paolo inserito nella *l.* 1, *ff. si ager vectigalis ec.* Egli dice che i fondi delle città sono di due specie, *vettigali e non vettigali.* Chiama *vettigali* quelli locati in perpetuo, cioè a condizione che non sarebbero tolti ai conduttori nè ai loro eredi e successori finchè pagassero puntualmente *il vettigale: non vettigali quelli dati a cultura* NEL MODO STESSO CON CUI I PRIVATI SOGLIONO DARE I PROPRI: — ivi — « agri civitatum alii vectigales vocantur, » alii non. Vectigales vocantur qui in perpetuum » locantur: idest hac lege ut tamdiu pro illis ve- » ctigal pendatur, quamdiu neque ipsis qui con- » duxerint, neque his qui in locum eorum suc- » cesserunt auferri eos liceat. *Non vectigales sunt,* » QUI ITA COLENDI DANTUR UT PRIVATIM AGROS NO- » STROS COLENDOS DARE SOLEMUS »

Se si ponderano bene le parole usate dal giureconsulto, parmi doversi dedurre, che la vera e principale caratteristica dei fondi vettigali consisteva nella prestazione di un'annua rendita rappresentante il frutto del dominio del suolo. Infatti

Paolo, allorchè discorre dei fondi non *vettigali*, invece di qualificarli pei fondi locati a breve tempo in opposizione ai vettigali locati in perpetuo, dice che erano quelli dati a cultura nel modo usato dai privati. Il qual discorso per esser ben compreso vuol essere spiegato minutamente. I privati proprietarj in quei tempi, sia che locassero le terre per tre o cinque anni agli speculatori, sia che le facessero valere per mezzo di coloni parziarj o di schiavi somministravano sempre ai lavoratori tutti i rustici utensili, e talvolta anco il capitale necessario alle spese dell' annua produzione. Onde la mercede in denaro, o la quota dei prodotti da essi percetta, era di gran lunga superiore al frutto del dominio del suolo, come quella che comprendeva anco il frutto del capitale mobile. Per la qual cosa non poteva chiamarsi *vettigale*, perchè questa parola era stata fino dai più antichi tempi usata ad esprimere la sola rendita della terra. Ed è perciò che il Giureconsulto chiamando non *vettigali* le terre delle città fatte coltivare nel modo tenuto dai privati, intese dire ch' eran quelle obbligate a corrispondere una prestazione superiore all'annua rendita; col qual linguaggio venne implicitamente a confessare che i fondi *vettigali* all' opposto eran quelli vincolati al pagamento della semplice rendita a favore del proprietario.

Nè il Sig. Savigny mancò d' avvertire che il

testo di Paolo contradiceva alla sua opinione, ma pretese disapplicarlo, asserendo che ai tempi di quel Giureconsulto la frase *agri vectigales* non esprimeva più l'idea di fondi soggetti all'imposta. Ma le cose finora esposte dimostrano apertamente che mai ebbe codesto significato.

È poi certo, come ho accennato di sopra, che i conduttori dei fondi vettigali delle città e dei municipj, oltre al pagare la rendita ai locatori, erano obbligati al pagamento della contribuzione fundiaria, lo che viepiù dimostra la differenza del vettigale dal tributo *(Cicero Epist. famil. lib.* 8, 9. *Dureau De La Malle Op. cit. Tom.* 2, *p.* 356. *Vuy Op. cit. pag.* 74.*)*.

Schiarito questo punto di sommo interesse tanto per la storia dei tributi, quanto per quella delle rendite territoriali, si sparge molta luce anche sopra altri punti controversi.

In primo luogo io credo che le città, i municipj, e lo stato dai conduttori dei propri fondi esigessero a titolo di vettigale quasi sempre denaro, e lo stato talvolta una quantità di prodotti, di rado una quota-parte di essi. Infatti Appiano *(Op. cit. lib.* 5*)* e Dione Cassio *(lib.* 42*)* narrano che Giulio Cesare convertì le rendite dei fondi pubblici d'Asia, fin allora con sistentiin quote-parti di frutti, nella prestazione di una certa somma di denaro. Tacito fa parola d'alcuni fondi dello stato

da cui s'esigeva denaro e frumento in quantità *(An. lib. 4, c. 6.)*. Igino nel passo di sopra riportato attesta che ai suoi tempi molti fondi vettigali pagavano una quantità di denaro « *nunc multi pecuniam.* » Finalmente Plinio il Giovane in una sua lettera parla di fondi vettigali che pagavano ai municipj la rendita in denaro *(lib. 7, ep. 18)*. È altresì congetturabile che lo Stato, quando imponeva ai conduttori dei suoi fondi la prestazione della rendita in natura, quasi sempre la costituisse in una quantità fissa di prodotti, raramente in una parte-quota. Ciò si argomenta dal non vedersi in quella età più fatto parola della vendita all'incanto delle rendite fondiarie, quali erano in uso sotto la repubblica. Imperocchè non è credibile che se si fosse costumato d'esigerle in quote-parti variabili d'anno in anno come in passato, il fisco avido abbastanza avesse trascurato di venderle all'asta pubblica per evitare il rischio delle perdite: tanto più che un tal sistema di licitazione fu applicato alla percezione dei dazj indiretti, variabili essi pure nel loro quantitativo *(Ved. L. 9 e seg. ff. de publicanis et vectigalib.)*.

In secondo luogo credo che tutti i passi degli scrittori antichi, i quali parlano di prestazioni in natura, riscosse dallo stato in questa prima epoca dell'impero, si riferiscano alle rendite dei fondi vettigali, e non ai tributi percetti dalle terre

dei privati che si pagavano in denaro. Cinq
sono i principali testi e i documenti che a sen
di alcuni scrittori, e dello stesso Signor Savigi
proverebbero la costituzione dell'imposta pr
diale, parte in denaro, parte in prodotti. Due
questi, il passo delle Verrine di Cicerone, e l'alt
d'Igino intorno al modo di stimare i fond
parlano chiaramente dei fondi vettigali, cor
ho di sopra mostrato; restano a conoscersi
altri tre.

Plutarco nella vita di Giulio Cesare dice c
l'Affrica doveva mandare ogni anno a Roma u
quantità rilevante di grano e d'olio, e da ciò
argomenta che le terre di codesta provincia fosse
soggette ad un' imposta in natura. Al che si
sponde che l'imposta prediale vera e propria
tempo di Giulio Cesare non era per anco stabilit
che il popolo romano aveva in Affrica molti fondi
suo dominio, dai quali probabilmente raccoglie
a titolo di rendita le anzidette derrate; e che infi
s'ignora se dopo la morte di Giulio Cesare que
prestazioni fossero mantenute.

Aurelio Vittore *(Epist. Tom. 1)* dice che Ces
Augusto faceva tutti gli anni portare a Roma d
l'Egitto una quantità grandissima di frumento. I
neppur questo fatto prova che l'Egitto fosse a
gravato d'un'imposta in natura. Quel contingen
doveva essere, a mio credere, il prodotto dei for

vettigali che ivi pure si possedevano dallo stato, e non quello dei fondi soggetti al tributo. E tutto al più potrebbe dirsi che Augusto facesse alcuna volta incettare dagli esattori delle contribuzioni in quella provincia una maggior quantità di grano oltre quello raccolto dai fondi pubblici, onde provvedere agli alimenti della plebe romana.

Finalmente lo stesso scrittore in altro luogo (*De Cæsaribus cap.* 39), parlando dell'imposta fundiaria estesa per la prima volta alle terre italiane sotto Massimiano collega di Diocleziano, avverte che per l'avanti l'Italia era soggetta ad una moderata prestazione. Ecco le sue precise parole: « Hinc denique parti Italiæ invectum tributorum » ingens malum. Nam *cum omnis eadem functione* » *moderataque ageret*, quo exercitus atque Impe- » rator, qui semper aut maxima parte aderant, » ali possent, pensionibus inducta lex nova. Quæ » sane illorum temporum molestia tollerabilis in » perniciem processit his tempestatibus. » Il Sig. Savigny (*loc. cit. pag.* 257) crede che le parole « *cum* » *omnis eadem functione moderataque ageret* » significhino l'onere della prestazione di una quantità di frutti a titolo di tributo, a cui fossero soggette le terre italiche. Senza pretendere di sostenere che qui si parli, come nei precedenti testi, di prestazioni dovute dai fondi vettigali,

mi restringerò ad osservare che Aurelio Vitt
non dice se quelle si pagassero in prodotti o
denaro. In ogni modo un tal fatto non giustific
rebbe, che una parte dell'imposta prediale
questa prima epoca dell'impero si riscuotesse
prodotti. Codeste prestazioni tutt'al più rappres
tavano un tributo straordinario imposto in c
tempi all'Italia per provvedere, come ivi è det
al mantenimento degli eserciti, ma non una v
contribuzione fundiaria, la quale, a confessio
dello stesso Sig. Savigny, non fu stabilita in Ita
prima del regno di Diocleziano.

Riassumendo in poche parole le cose lun
mente discorse in questa illustrazione, io cr
poter concludere:

1° Che i fondi vettigali erano così detti, p
chè aggravati d'una rendita a favore dello sta
o delle città, o dei municipj, la qual rendita r
presentava il frutto del dominio del suolo ad
appartenente.

2° Che questa rendita, o vettigale, si esig
comunemente in denaro. Lo stato per altro
proprj fondi pretendeva talvolta una quan
fissa di prodotti, di rado, o quasi mai, una pa
quota dei medesimi.

3° Che molti scrittori per non aver sap
distinguere i fondi vettigali dai tributarj e da
stipendiarj, hanno confuso il tributo col vettiga

l'imposta fundiaria con la rendita che ritraeva lo stato dalle sue terre, e sono scesi in conseguenza a erroneamente stabilire che una parte dell'imposta prediale fosse in quest'epoca costituita in prodotti, mentre si doveva pagar tutta in denaro.

APPENDICE.

Alla nota 2, pag. 187.

SOMMARIO.

Descrizione dello stato deplorabile dell'Impero d'Occidente poco prima della sua caduta, fatta da Salviano Vescovo di Marsilia.

Salviani Episcopi Massiliensis — De vero judicio et providentia Dei Libri VIII. — Romæ 1564 apud Paulum Manutium.

Lib. 5 pag. 44, et seg. — ivi — « Vastantur pauperes, viduæ gemunt, orphani proculcantur, in tantum, ut multi eorum, et non obscuris natalibus editi, et liberaliter instituti, ad hostes fugiant, ne persecutionis publicæ afflictione moriantur; quærentes scilicet apud barbaros romanam humanitatem, quia apud Romanos barbaram inhumanitatem ferre non possunt. Et quamvis ab iis, ad quos confugiunt, discrepent ritu, discrepent lingua, ipso etiam, ut ita dicam, corporum atque induviarum barbaricarum fœtore dissentiant; malunt tamen in barbaris pati cultum dissimilem, quam in Romanis iniustitiam sævientem. Itaque passim vel ad Gothos, vel ad Baogandas, vel ad

alios ubique dominantes barbaros migrant, et migrasse non pœnitet. Malunt enim sub specie captivitatis vivere liberi, quam sub specie libertatis esse captivi. Itaque nomen civium romanorum aliquando non solum magno æstimatum, sed magno emptum, nunc ultro repudiatur ac fugitur; nec vile tantum, sed etiam abominabile pene habetur. Et quod esse maius testimonium romanæ iniquitatis potest, quam quod plerique, et honesti, et nobiles, et quibus romanus status summo et splendori esse debuit et honori, ad hoc tamen romanae iniquitatis crudelitate compulsi sunt, ut nolint esse Romani? Hinc est etiam, quod hi, qui ad barbaros non confugiunt, barbari tamen esse coguntur, scilicet ut est pars magna Hispanorum, et non minima Gallorum, omnes denique quos per universum romanum orbem fecit romana iniquitas jam non esse Romanos. De Baogandis nunc mihi sermo est; qui per malos judices et cruentos spoliati, afflicti, necati, postquam jus romanæ libertatis amiserant, etiam honorem romani nominis perdiderunt. Et imputatur his infelicitas sua, imputamus his nomen calamitatis suæ, imputamus nomen quod ipsi fecimus. Et vocamus rebelles, vocamus perditos, quos esse compulimus criminosos. Quibus enim aliis rebus Baogandæ facti sunt nisi iniquitatibus nostris, nisi improbitatibus judicum, nisi eorum proscriptionibus, et rapinis, *qui*

exactionis publicæ nomen quæstus proprii emolumenta verterunt, et indictiones tributarias prædas suas etiam fecerunt? qui in similitudinem immanium bestiarum non rexerunt traditos sibi, sed devorarunt? nec spoliis tantum hominum, ut plerique latrones solent, sed laceratione etiam et, ut ita dicam, sanguine pascebantur; ac sic actum est ut latrociniis judicum strangulati homines, et necati, inciperent esse quasi barbari, qui non permittebantur esse Romani. Adquieverunt enim esse quod non erant, quia non permittebantur esse quod fuerant: coactique sunt vitam saltem defendere, quia se jam libertatem videbant penitus perdidisse. Aut quid aliud etiam nunc agitur, quam tunc actum est, ut qui adhuc Baogandæ non sunt, esse cogantur? Quantum enim ad vim, atque iniurias pertinet, compelluntur et volunt esse; sed imbecillitate impediuntur ut non sint. Sic sunt ergo quasi captivi jugo hostium pressi: tolerant supplicium necessitate, non voto: animo desiderant libertatem, sed summam sustinent servitutem. Ita ergo et cum omnibus ferme humilioribus agitur. Una enim re ad duas diversissimas coartantur: vis summa exigit ut aspirare ad libertatem velint: sed eadem vis posse non sinit quæ velle compellit. Sed imputari his potest forsitan quod hoc velint homines, qui nihil magis cuperent quam ne cogerentur hoc velle. Summa enim infelicitas est quod

volunt. Nam multo cum his melius agebatur, si non compellerentur hoc velle: sed quid possunt aliud velle *miseri, qui assiduum, immo continuum exactionis publicæ patiuntur excidium, quibus imminet semper gravis et indefessa proscriptio, qui domos suas deserunt, ne in ipsis domibus torqueantur? exilia petunt, ne supplicia sustineant? Leviores his hostes quam exactores sunt. Et res ipsa hoc indicat: ad hostes fugiunt, ut vim exactionis evadant.* Et quidem hoc ipsum, quamvis durum et inhumanum, minus tamen grave atque acerbum erat si omnes æqualiter atque in commune tolerarent: illud indignius ac pœnalius, *quod omnium onus non omnes sustineant: immo, quod pauperculos homines tributa divitum premunt, et infirmiores ferunt sarcinas fortium: nec alia causa est quod sustinere non possunt, nisi quia major est miserorum sarcina quam facultas.* Res diversissimas dissimillimasque patiuntur, invidiam et egestatem. Invidia est enim in solutione, egestas in facultate. Si respicias quod dependunt, abundare arbitreris: si respicias quod habent, egere reperies. Quis æstimare rem hujus iniquitatis potest? *Solutionem sustinent divitum, et indigentiam mendicorum....* Ecquid plura? tributarii omnino pauperes non putantur, nisi cum his tributi cumulus imponitur.

Et putamus quod pœna divinæ severitatis

indigni simus, cum sic nos semper pauperes puniamus! aut credimus cum iniqui nos jugiter simus, quod Deus justus in nos omnino esse non debeat? Ubi enim aut in quibus sunt, nisi in Romanis tantum, hæc mala? Quorum injustitia tanta, nisi nostra? Franci enim hoc scelus nesciunt. Hunni ab his sceleribus immunes sunt: nihil horum est apud Vandalos, nihil horum apud Gothos. Tam longe enim est, ut hæc inter Gothos barbari tolerent, ut ne Romani quidem, qui inter eos vivunt ista patiantur. Itaque unum illic Romanorum omnium votum est, ne unquam eos necesse sit in jus transire Romanorum. Una et consentiens illic romanæ plebis oratio, ut liceat eis vitam quam agunt agere cum barbaris. Et miramur si non vincuntur a nostris partibus Gothi, cum malint apud eos esse quam apud nos Romani. Itaque non solum transfugere ab eis ad nos fratres nostri omnino nolunt, sed ut ad eos confugiant, nos relinquunt. Et quidem mirari satis non possum, quod hoc non omnes omnino faciunt tributarii pauperes et egestuosi, nisi quod una tantum causa est quo non faciunt, quia transferre illuc resculas atque habitatiunculas suas, familiasque non possunt. Nam cum plerique eorum agellos ac tabernacula sua deserant ut vim exactionis evadant, quomodo non, quæ compelluntur deserere, vellent, sed secum, si possibilitas pateretur, auferrent? Ergo quia hoc

non valent quod forte mallent, faciunt quod unum valent: *tradunt se ad tuendum protegendumque majoribus, dediticios se divitum faciunt, et quasi in jus eorum ditionemque transcendunt.* Nec tamen grave hoc esse, aut indignum arbitrarer, immo potius gratularer hanc potentum magnitudinem, quibus se pauperes dedunt, *si patrocinia ista non venderent,* si quod se dicunt humiles defensare, humanitati tribuerent, non cupiditati. Illud grave ac peracerbum est, quod hac lege tueri pauperes videntur, ut spolient, *hac lege defendunt miseros, ut miseriores faciant defendendo.* Omnes enim hi qui defendi videntur, defensoribus suis omnem fere substantiam suam prius quam defendantur, addicunt: ac sic, ut patres habeant defensionem, perdunt filii hæreditatem: tuitio parentum mendicitate pignorum comparatur. Ecce quæ sunt auxilia ac patrocinia majorum. Nihil susceptis tribuunt, sed sibi. Hoc enim pacto aliquid parentibus temporarie attribuitur, ut in futuro totum filiis auferatur. Vendunt utique, et quidem gravissimo pretio vendunt, majores quidam, cuncta, quæ præstant. Et quod dixi vendunt, utinam venderent usitato more atque communi; aliquid forsitan remaneret emptoribus. Novum quippe hoc genus venditionis et emptionis est. Venditor nihil dat et totum accipit. Emptor nihil accipit, et totum penitus amittit. Cumque omnis ferme contractus hoc in se habeat,

ut invidia penes emptorem, inopia penes venditorem esse videatur; quia emptor ad hoc emit ut substantiam suam augeat, venditor ad hoc vendit ut minuat', inauditum hoc commercii genus est: venditoribus crescit facultas, emptoribus nihil remanet, *nisi sola mendicitas.* Nam illud quale? quam non ferendum? et quod non dicam pati humanæ mentes, sed quod audire vix possunt: quod plerique pauperculorum atque miserorum spoliati resculis suis et exterminati agellis suis, cum rem amiserint, *amissarum tamen rerum tributa petuntur, cum possessio ab his recesserit, capitatio non recedit:* proprietatibus carent et vectigalibus obruuntur? Quis æstimare hoc malum possit? Rebus eorum incubant pervasores, et tributa miseri pro pervasoribus solvunt. Post mortem patris nati, obsequiis juris posthumi, juris sui agellos non habent, et agrorum munere enecantur. Ac per hoc nil aliud sceleribus tantis agitur, nisi ut qui privata pervasione nudati sunt, publica adflictione moriantur: et quibus rem deprædatio tulit, vitam tollat exactio. Itaque nonnulli eorum, de quibus loquimur, qui aut consultiores sunt, aut quos consultos necessitas fecit, cum domicilia atque agellos suos aut pervasionibus perdunt, aut fugati ab exactoribus deserunt quia tenere non possunt, fundos majorum expetunt, et coloni divitum fiunt. Ac sicut solent hi qui hostium terrore compulsi ad

castella se conferunt, aut qui, perdito ingenuæ incolumitatis statu, ad asylum aliquod desperatione confugiunt, ita et isti, qui habere amplius vel sedem, vel dignitatem suorum natalium non queunt, *jugo se inquilinæ abjectionis addicunt;* in hac necessitate redacti ut extorres non facultatis tantum sed etiam conditionis suæ, atque exulantes non a rebus tantum suis, sed etiam a se ipsis, ac perdentes secum omnia sua, et rerum proprietate careant, *et jus libertatis amittant.* Et quidem quis ita infelix necessitas cogit, ferenda utcumque erat extrema hæc sors eorum, si non esset aliquid extremis. Illud gravius et acerbius, quod additur huic malo sævius malum. Nam suscipiuntur *ut* advenæ, fiunt præjudicio habitationis indigenæ; et exemplo quodam illius maleficæ præpotentis, quæ transferre homines in bestias dicebatur, ita et isti omnes, qui intra fundos divitum recipiuntur quasi Circei poculi transfiguratione mutantur. Nam quos suscipiunt ut extraneos et alienos, incipiunt habere quasi proprios; quos esse constat ingenuos, vertuntur in servos. Et miramur si nos barbari capiunt, cum fratres nostros faciamus esse captivos? Nil ergo mirum est quod vastationes sunt atque excidia civitatum. Diu id plurimorum oppressione elaboravimus, ut captivando alios, etiam ipsi inciperemus esse captivi.

FINE DEL TOMO PRIMO.

TAVOLA SOMMARIA DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO VOLUME.

Dedica. v

PREFAZIONE.

L'agricoltura in ogni stato è presa di mira dalle leggi economico-politiche, e dalle civili. . . . . Pag. 1
La perfezione simultanea di quelle leggi è una condizione del suo prosperamento. 2
Per convincersene giova studiare la storia delle medesime. . ivi
Utilità d'una tale storia per conoscere le cause che impediscono il progresso dell'agricoltura specialmente toscana, e per remuoverle. 3
Com'essa formi l'oggetto del presente lavoro. 4

INTRODUZIONE.

L'agricoltura subentrò alla pastorizia. 5
Gl'industriosi presso le tribù nomade vivevano in uno stato semi-servile. 7
Custodivano i bestiami dei signori, e provvedevano all'alimento di tutta la tribù. ivi
Cresciuta la popolazione, gran parte di essi mancarono del necessario alla sussistenza. 8

Emigrarono dai paesi nativi per procacciarsi altrove il bisognevole. . . . . Pag. 9
Si volsero alla cultura dei campi, allorchè l' emigrazione non fu più possibile. ivi
Condizioni a cui la cultura si effettuò. — Emancipazione degli industriosi. — Divisione delle terre. ivi
Partizione della presente storia in sette periodi. 10

PERIODO PRIMO.

DALLA FONDAZIONE DI ROMA FINO ALL'IMPERO

Come e quando s' instaurasse in Roma la vita agricola. 11
Probabilità che ciò seguisse sotto i primi Re. 14
Divisione del periodo in due epoche. 15

EPOCA I.

GOVERNO REGIO.

§ 1.

Istituzioni economico-politiche.

Assegne dei terreni in proprietà alla plebe per attivar la vita agricola. 17
Rettificazione di alcune opinioni erronee intorno ad esse. . . 18
Diritto di portar le armi. — Partecipazione alle prede. — Distribuzione di una parte dei terreni conquistati a favor della plebe. 22
L'esercizio dell'arte agraria solo degno del cittadino romano. 23

nessero in credito l'agricoltura — come trat-
rvi rustici. . . . . Pag. 24
ici di quest' arte. 25
lercati stabiliti per favorire il commercio dei
rarj. 26
violava i termini, o guastava i campi altrui. 27
enso e delle centurie diretta a render l' in-
icola un istrumento per acquistare il potere. 28

§ 2.

Diritto agrario-civile.

; questa parte storica del diritto agrario. . . . 31
TA O PRECARIO, primo contratto inventato per
i alla cultura dei pubblici terreni. 32
privati appena furon necessitati d' affidare
ndi ai proletarj. 33
'ano il semplice uso delle terre per un anno. 34
ə possibile il conceder loro altri diritti su
. 36
ıi chiamava *possesso*, e *possessori* quelli a cui
oncesso. 38
devano coi proprietarj i prodotti per parti. . 39
ə stabilire questo sistema di reparto. ivi
ıi alle quali il reparto si eseguiva. 41
ro istituto civile invalso in questa età. 45
ı nei primi tempi della vita agricola. 46
arare qualunque danno, ancorchè piccolo, ri-
una delle parti nelle permute dei bestiami e
ustici. 48

EPOCA II.

GOVERNO REPUBBLICANO.

Tre ispezioni storiche in quest' epoca. . . . . Pag.
I^a Discordie intestine. — I patrizj si propongono di turbar la plebe nell'esercizio dell'industria agraria, onde non arricchisca. . . . . .
Non partecipano ad essa le prede fatte in guerra. . . . . .
I plebei impoveriti contraggono gravosi debiti. . . . . .
I creditori esigono da essi la garanzia dei beni e delle persone. . . . . .
Quando non son pagati, ottengono l' aggiudicazione dei debitori in schiavi. . . . . .
Lamenti della plebe contro tali vessazioni. — Ritirata sul monte sacro. — Elezione dei tribuni. . . . . .
I patrizj non assegnano alcuna parte dei terreni conquistati alla plebe, dichiarandoli tutti di proprietà dello stato. .
Gli occupano arbitrariamente per affidarli ai proprj clienti: — non pagano la rendita allo stato. . . . . .
Confidano d'allontanare i plebei dalle campagne, o di convertirli in clienti. . . . . .
Legge agraria di Spurio Cassio diretta a ricuperare le terre usurpate per assegnarle alla plebe. . . . . .
Come i patrizj si destreggiassero per molto tempo onde impedirne l' approvazione. . . . . .
Come verso l' anno 340 il pericolo di vederla approvata fosse imminente. . . . . .
Come per remuoverlo, il senato decretasse lo stipendio ai militari. . . . . .
Conseguenze di tal concessione. — Il cittadino plebeo abbandonò l' arte agraria per darsi alle conquiste. . . . . .
I patrizj continuarono ad usurpare le terre pubbliche, e le diedero a coltivare ai clienti ed agli schiavi. . . . . .

:gge di Licinio Stolone con cui si vietò di possedere più di 500 jugeri del pubblico terreno. . . . . Pag. 72
n era diretta a ristorar l' agricoltura, ma a favorire le ambizioni private: non fu osservata. ivi
r due secoli non si fece più parola di leggi agrarie. ivi
L' agricoltura protetta nelle conquistate campagne d' Italia. ivi
e diverse specie di colonie stabilite nelle provincie italiche per mantenerle fedeli. 73
lonie di proprietarj nei paesi rimasti spopolati. 74
lonie di proletarj per lavorare in qualità di parziarj le terre acquistate dallo stato nei paesi non spopolati. 75
odificazioni consequenziali subite dalla *colonia parziaria*. . 78
ndita all'incanto delle rendite dei pubblici fondi per un canone fisso. ivi
bligo ingiunto ai lavoratori di trasportare le rendite nei luoghi indicati dal senato: donde trassero il nome di *vettigali*. 81
estazione di una quota di prodotti a favore del pretore della provincia. ivi
bitazioni gratuite ai lavoratori dei pubblici fondi. 82
uerdetti possessorj istituiti per rendere meno incerta la condizione giuridica di questi coltivatori. ivi
lercè di tali istituzioni le campagne italiche prosperarono fino al cadere del sesto secolo. 84
ll' Precipitosa rovina dell' agricoltura italica nel settimo secolo. 85
orrotto il costume dalle conquiste, gli ottimati usurparono anco le terre pubbliche poste fuori del Lazio. ivi
egge agraria proposta da Tiberio Gracco per rimediare al danno delle usurpazioni. 86
a legge fu approvata ma non eseguita. — Il tribuno fu ucciso. 87
Legge agraria di Spurio Torio con cui si richiamarono i possessori delle terre usurpate a pagar la rendita allo stato. — Sua breve durata. 89

Legge agraria di P. Servilio Rullo diretta a ripopolar le campagne di coloni liberi e proprietarj. . . . . Pag.
Cicerone la combattè per aver compreso che toglieva il potere di mano agli ottimati. . . . . .
Fu rigettata dal senato. — Benchè riproposta in seguito con qualche variazione, non fu approvata. . . . . .
Distribuzione delle terre pubbliche di Campania ai soldati di G. Cesare, usurpate poi dai ricchi. . . . . .
Le proprietà fundiarie riunite in poche mani. — L'agricoltura avvilita. . . . . .
La *Redibitoria*, invece d'essere ristretta a pochi casi, fu amplificata per servire ai bisogni d'una civiltà corrotta. . .
Gli Edili Curuli l'estesero al commercio dei servi urbani e degli animali di lusso. . . . . .
Istituirono l'azione *quanti-minoris*, rilasciando all'arbitrio del compratore l'esercitarla invece della redibitoria. . .

PERIODO SECONDO.

IMPERO ROMANO.

Nuovi costumi della nazione romana — sue infinite voglie — suo aborrimento dal lavoro. . . . . .
Voleva essere largamente provvista d'ogni prodotto dai popoli soggiogati. . . . . .
Primi vincoli in danno della produzione agraria per soddisfare a codeste esigenze. . . . . .
Divisione del periodo in due epoche. . . . . .

EPOCA I.

DALLO STABILIMENTO DELL' IMPERO FINO A DIOCLEZIANO.

§ 1.

Vicende economico-politiche dell'agricoltura.

Deliberazione di sottoporre tutti i beni immobili ad un tributo. . . . . Pag. 107
Come il governo fosse avido di trarre a se per mezzo del tributo il numerario delle provincie. 108
Cesare Augusto ordinò la stima delle proprietà fundiarie. . . ivi
Le sottopose ad un' imposta in denaro da versarsi o nella casa del Principe, o in quella del popolo — donde la distinzione delle terre in tributarie e in stipendiarie. 109
L' imposta nocque oltremodo all' agricoltura. ivi
Le terre d' Italia comunque esenti dal tributo producevano pochissimo. 111

§ 2.

Vicende agrarie-civili.

La cultura dei fondi per mano di libere famiglie resa difficile dalla soverchia ampiezza dei medesimi. 113
L' esorbitanza del tributo, e l' avidità dei ricchi fecero stabilire sistemi più economici per render produttive le terre. 114
Cultura per mezzo di schiavi predominante — Villico fattore. . ivi
Numero immenso degli schiavi — donde si traevano — come si nutrivano — crudeltà continue in loro danno. 115
Locazione delle terre agli speculatori, perpetua, o a breve tempo. 117

Gli *agri-vectigales* erano i fondi locati nella prima maniera dai municipj, o dallo stato. . . . . Pag.
I conduttori speculatori facevano coltivar le terre agli schiavi.
Poche famiglie di coloni liberi, o liberti si contavano sui poderi. . . . . .
Costretti essi pure a lavorar le terre in qualità di conduttori.
S' indebitarono per mancanza di capitali e si ridussero alla miseria. . . . . .
I proprietarj i più intelligenti ritornarono a stipular con essi la colonia parziaria. . . . . .
L'agricoltura poteva fornire molta materia di studio ai giureconsulti, ma non fu curata. . . . . .
Poche leggi nelle Pandette relative all'agenzia dei beni rustici, ed alla colonia parziaria. . . . . .
I giureconsulti non se ne occuparono, perchè i coloni ed i villici non osavano muover liti contro i padroni delle terre. . . . . .
Le dottrine delle locazioni furono svolte ampiamente per causa dei conduttori speculatori. . . . . .
Benchè atte in gran parte a tutelar gli interessi agrarj, non furono stabilite per causa di quelli. . . . . .
La *redibitoria* nuovamente modificata dai giureconsulti—sempre più allontanata dal primitivo suo scopo. . . . . .

§ 3.

Stato delle campagne.

Le oppressioni costringono i coloni liberi ad emigrar dai poderi, e distruggono i servi. . . . . .
Sterilità delle campagne italiche. — Editto ridicolo di Domiziano. . . . . .
Agricoltura trascurata anco nelle provincie. . . . . .
Pericolo che sovrasta all' impero al seguito delle esazioni fiscali. . . . . .

EPOCA II.

DALLA DIVISIONE DELL' IMPERO FINO ALLA CADUTA DI ESSO IN OCCIDENTE.

§ 1.

Vicende economico-politiche dell'agricoltura.

Diviso l'impero, cresce il numero dei salariati e mantenuti a spese del pubblico erario. . . . . Pag. 135
Necessità consequenziale di un aumento dei tributi — difficoltà di eseguirlo con successo. 137
Come l'imposta avesse cagionato fino dai primi tempi il rincaro delle merci in danno degli oziosi consumatori. . . 138
Come per riparare a questo inconveniente il governo avesse nei passati secoli adulterato in più maniere la moneta. 139
Come tale espediente non giovava più a vincere il rincaro. . . ivi
Diocleziano per rimediarvi, dopo aver cresciuto i tributi, tassò i prezzi di tutte le merci e dei servigj produttivi. 140
Nonostante l'imposta in denaro non procacciò al governo tutto il bisognevole. 141
Allora si statuì di esigerla in natura, cioè in derrate ed in servigj d'ogni specie. ivi
Opinione erronea intorno alle cause di questo cangiamento. 142
Molestazioni e servigj a cui furono assoggettati i poderi, gl'istrumenti, i coloni. 146
Molestazioni simili imposte a tutti gli artigiani. 149
Pericolo che al seguito di tali gravezze gli industriosi abbandonassero l'esercizio delle arti, e i proprietarj la cultura delle terre. 150
Come si pensasse a ripopolar le campagne di coltivatori. — False idee intorno al *colonato*. 151

Nuove famiglie di coloni raccolte fra i barbari e fra i proletarj abitanti nelle città e nei borghi. . . . . Pag.
Condizione dei coloni, di fronte ai padroni dei fondi — liberi — ascrittizj — servi. . . . . .
Tutti descritti nel censo, ma in diverse guise, onde esigere da essi il testatico. . . . . .
Servaggio della gleba istituito per impedire l'emigrazione o la remozione dei coloni dai poderi in danno del fisco. . .
Si regola con diverse leggi la sorte dei figli nati da genitori coloni ambedue, o uno solo, nell' interesse del fisco. . . .
Dichiarati servi della gleba anco gli uomini liberi che in avvenire fossero per dedicarsi all' agricoltura. . . . . .
Servaggio di tutti gli artigiani alle loro arti, ordinato per assicurare al fisco l' esazione dei prodotti manifatturieri, e dei servigj. . . . . .
Il tributo dei fondi incolti posto a carico dei municipj, o dei particolari, onde render vano l' abbandono dei terreni. . . . . .
Divieto di ricevere in pegno per debiti civili l' istrumenti dei poderi, onde il fisco non fosse defraudato dell' imposta.
Si dà un cenno delle poche leggi favorevoli all' agricoltura. .

§ 2.

Vicende agrarie-civili.

L' enfiteusi inventata in questa età, ma non per migliorar la sorte dell' industria agricola. . . . . .
Fu introdotta per la necessità di trovar capitalisti che facesser valere le terre in luogo dei proprietarj. . . . . .
Nessuno degli enfiteuti coltivò le terre da per se. . . . . .
Il servaggio dei coloni alla gleba era d' ostacolo alla riunione in una stessa persona delle qualità d' enfiteuta e di colono. . . . . .
La colonia parziaria e la locazione, i soli contratti usati

fra i possessori delle terre e gli agricoltori non schiavi. . . . . Pag. 180
La locazione subì un importante modificazione. ivi
La mercede non fu più percetta in denaro, ma in una quantità fissa di prodotti. 181
Di qui un' apparente rassomiglianza fra la locazione, e la colonia. 182
Molte altre differenze esistenti tra i due contratti, non più sensibili dopo il servaggio della gleba. ivi
Gl' interpreti del diritto romano gli hanno creduti un solo e medesimo contratto di mista natura. 183
Ciò ha fatto applicare alla colonia parziaria alcune teorie che non le si convengono. 184
S' ignora quale specie di reparto fosse in uso, e qual quota di prodotti si esigesse per mercede. ivi
Il governo vietò ai possessori di pretendere una rendita maggiore della consueta. ivi

§ 3.

Stato delle campagne.

La condizione dei servi della gleba tristissima. 185
Vessati simultaneamente dal fisco, e dai possessori dei terreni. 186
Al crescer della pubblica miseria si accrescono i tributi — supplizj a cui si sottopongono i debitori di quelli. 187
Spopolamento delle campagne, — abbandono dei poderi in onta alle leggi. 188
La moltitudine delle famiglie languenti per fame, grandissima. 189
Si commettono atroci delitti. — I genitori per difetto di viveri vendono i figli, o gli uccidono. ivi
Tale era lo stato dell'impero, allorchè i barbari occuparono le provincie d' Occidente. 191

CENNI STORICI

DELLE

LEGGI SULL'AGRICOLTURA.

La presente opera è posta sotto la salvaguardia delle leggi che tutelano la proprietà letteraria.

CENNI STORICI

DELLE

LEGGI SULL'AGRICOLTURA

DAI TEMPI ROMANI FINO AI NOSTRI

DI

ENRICO POGGI

Consigliere alla Corte Regia di Firenze
e Socio Ordinario della R. Accademia dei Georgofili.

Tomo II.

FIRENZE

COI TIPI DI FELICE LE MONNIER.

1848.

TERZO PERIODO.

MEDIO EVO FINO ALLE REPUBBLICHE.

138. Caduto l'Impero d'Occidente ed occupata l'Italia dai barbari, egli era da credersi che l'agricoltura dovesse novellamente risorgere; poichè più generazioni d'uomini, uscite dalle selve della Germania a provvedere alle necessità della vita, eransi impadronite delle provincie del romano Impero con animo deliberato a volgersi all'esercizio di quell'arte. La quale invero s'instaurò dovunque sotto gli auspicj d'alcune istituzioni uguali a quelle che dai romani dei primi secoli eransi felicemente praticate: ma lo svolgimento libero di esse fu in breve impedito da cause che ne turbarono il corso. E mentre gli ostacoli non sorsero in Roma se non dopo che l'arte nuova potette per alcun tempo liberamente esplicarsi, nel medio evo si associarono quasi al suo iniziamento: perchè i barbari non vennero ad occupare terre deserte, nè si curarono di cacciar via dai luoghi, ove si fermavano, gli antichi abitatori. Laonde l'agricoltura non tornò per opera loro a prosperare come dove-

va, ma rimase sempre nell'oppressione, comunque meno grave della precedente, e mantenuta per un fine tutto diverso.

139. Per ben tessere la storia delle vicende di quest'arte nel medio evo, giova aver presente la condizione che aveva sotto l'Impero, onde non cadere nell'error comune a tutti gli storici, i quali hanno opinato che dalla Germania venissero tutti gli usi economici di questi tempi. E sebbene le poche notizie pervenute a noi intorno alla vita delle tribù settentrionali non porgessero alcun solido appoggio per appigliarsi a codesta opinione, pure si è congetturato che l'ignoranza degli scrittori, o il buio dei tempi, ci avessero defraudato della parte migliore della loro storia, in cui si suppone che sarebbonsi rinvenute le origini degli istituti peculiari a questa età che non si sapevano cercare altrove. Ma in così credere si è dimenticato che i popoli, al pari degli individui, hanno la loro infanzia; della quale i costumi si descrivono in poche pagine come quelli di un fanciullo. Da ciò è derivato il non volersi convincere, che i documenti rimasti fossero sufficienti a dar contezza della loro costituzione, quantunque di molte minuzie, atte più a pascere una vana curiosità che ad arricchire di utili cognizioni l'intelletto, ci lasciassero all'oscuro. E quel che più dimostra la erroneità delle per-

tese origini germaniche, comunemente ammesse rispetto agli ordinamenti economici del medio evo, si è l'aver molte volte cercato giustificarle con prove, le quali si referiscono non all'età precedente all'invasione, ma alla posteriore, e però non risguardanti le nomade tribù ch'emigrarono nell'Italia, nella Gallia, nella Spagna, sì bene quelle che, a loro succedute nelle contrade abbandonate, ivi si diedero alla vita civile.

140. Notate preliminarmente queste poche cose, diremo ora che i vincoli, i quali oppressero in questa età l'agricoltura, vogliono chiamarsi signorili o feudali, perchè mirarono a convertire i tre agenti della produzione agraria, cioè i coltivatori, i terreni, e gl'istrumenti rustici, in soggetti di potenza sovrana, o a dir meglio il diritto di proprietà in quello di sovranità, e i possessi rurali in territorj di stati. Non presero un carattere così distinto fin dai primi momenti dell'invasione barbaresca, ma dopo qualche tempo, essendochè le dominazioni degli Eruli, dei Goti e dei Greci troppo brevi e diverse da quella successiva dei Longobardi, non poterono produrre un cambiamento assoluto di condizione nelle campagne. Non pertanto una qualche mutazione si manifestò fin d'allora, in guisa da render differenti i tempi degli Eruli e dei Goti da quelli dell'Impero.

141. Volendo perciò servire alla maggior chia-

rezza dell'argomento, credo opportuno dividere periodo in cinque capitoli, dei quali il primo co prenderà la narrazione delle vicende economic politiche dell'agricoltura italiana sotto la signo degli Eruli, dei Goti, dei Greci, il secondo so quella dei Longobardi, il terzo sotto quella dei Fr chi e Tedeschi. Discorrerò in un quarto capitolo ciò che attiene alle vicende civili dell' agricoltu in tutti codesti tempi, e in fine darò pochi cen intorno allo stato materiale delle campagne.

CAPITOLO I.

Eruli. — Goti. — Greci.

142. La dominazione degli Eruli in Italia, durata soli diciassette anni, non potè arrecare all'economia agraria notevoli modificazioni. I tributi d'ogni maniera che si levavano per lo innanzi, scemarono, non per volontà dei conquistatori, ma per effetto dello scioglimento dell'Impero d'Occidente: perchè ai barbari, pochi di numero, non occorrevano frequenti e moltiplici esazioni per provvedere ai pubblici bisogni. Vero è che gli Eruli aggravarono i vinti assai più dei Goti loro successori; ma non pertanto la trista condizione, che alle campagne italiche aveva imposta l'arbitrario sistema finanziero dei tempi imperiali, più non si riprodusse(1). Serbarono l'antica costituzione dello stato, e tolsero ai vinti il terzo delle terre per dividerle fra i liberi guerrieri, delle quali però non poterono in alcun modo godere, essendo stati presto scon-

(1) Baudi de Vesme, e Fossati. Vicende della proprietà in Italia, p. 74.

fitti e dispersi dai Goti capitanati da Teodor

143. Di questi secondi occupatori d'It dominazione fu assai più lunga della prec per cui ne derivarono alcune mutazioni nel della economia agraria. Teodorico, il prim provido re di quel popolo, volle conserv ordini romani d'ogni qualità, e rilasciare liani l'esercizio delle cariche civili, repu più atti dei suoi connazionali al disimpegno ministeri; e per provvedere alla sicurezz sue genti, disarmati i vinti, statuì che l'ar difesa e della guerra dai soli Goti si esercit Nel resto niuna differenza pose tra gli uon due popoli, ma tutti li volle in faccia all uguali: e per procacciare ai suoi un modo di sostentamento reputò sufficiente d'assegn quello stesso terzo delle terre, che gli Eru vano ottenuto dai Romani, e non per anco di

(1) Balbo Cesare. Storia d'Italia, tom. 1, pag. 36, Torin
Baudi de Vesme Op. cit. pag. 74, 77.
Savigny. Histoire du droit romain au moyen-âge. pag. 219.
(2) Baudi de Vesme. Op. cit. p. 78, 81.
Balbo. Op. cit. p. 53 e seg.
Ranieri. Storia d'Italia dal V al IX secolo, p. 104.
Cassiodoro. Lib. 8. ep. 3.
Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 222.
(3) Pizzetti. Antichità Romane, tom. 1. pag. 48.
Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 219.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 77.
Balbo. Storia d'Italia, tom. 1, pag. 64 e seg.

Il terzo delle terre si era formato smembrando da ogni fondo colto o incolto, appartenente agli antichi proprietarj, una porzione, la quale comprendeva anco il terzo dei coloni, dei servi e dei bestiami che sopra di esse terre esistevano. Nè credo che i Romani potessero liberarsi dalla consegna del terzo dei terreni, pagando ai Goti un tributo corrispondente alla terza parte della rendita, perchè di ciò non v'è traccia nelle antiche carte: chè se in qualche istrumento di vendita è detto, che il fondo è libero da qualunque debito verso il fisco, come ancor dalla sorte del barbaro (*a sorte barbari*), ciò non altro indica, se non che quel fondo aveva già subito lo smembramento della terza parte a favore del Goto, e quindi era libero da codest'onere (1). Tutte le terre tanto dei Goti che dei Romani continuarono a pagar le imposte al regio erario nel modo stesso che sotto l'Impero, cioè in derrate, in opere manuali degli agricoltori, in opere di bestiami, e tavolta in oro (2). Il canone frumentario, le annone civili, le angarie, i veredi, e paraveredi, ed altre simili prestazioni, son rammentate nei documenti di questa età, come nella

(1) Marini. Papiri diplomatici, n. 115, an. 540.

(2) Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 220 e seg.

Cassiod. Varior. VI, form. 22, VII, form. 12, 19, 25.

Cassiod. Epist. lib. 15, ep. 13, 16, lib. 8, lib. 2, ep. 20, lib. 5, ep. 14.

Baudi de Vesme. Op. cit. pag. 51.

precedente (1). Ma i Re Goti furono assai discret nel tassare il quantitativo delle imposte, e pru denti a segno da non levar mai straordinarj tributi e fanno anzi fede varie lettere di Cassiodoro, allor ministro di Teodorico, che nelle annate sterili calamitose usava l'equità di condonare agl'insol venti il debito delle gravezze (2).

144. L'oppressione pertanto risparmiata da governo ai proprietarj ed ai coltivatori si eserci tava talvolta dai curiali, e dagli altri esattori dell contribuzioni, i quali per ottenere un compens ai gravi danni sofferti nell'età decorsa, preten dendo dai popoli più del giusto, pareva che abusas sero la benignità dei nuovi sovrani (3). Ed anco privati e facoltosi cittadini tentarono d'ingrandir con vessazioni a carico dei campagnoli e dei prole tarj, seguitando un costume già invalso nell'ultim secolo dell'Impero. Vedemmo allora che i rustic oppressi in mille guise dall'estorsioni fiscali si ri fugiavano sotto la tutela dei ricchi signori, da quali contro la espettazione di essi venivano pc malmenati con non minore asprezza (4): ora i fa

(1) Cassiod. Epist. passim.
(2) Cassiod. Epist. lib. 7, ep. 45, lib. 6, ep. 22, lib. 4, ep. 8 e 12.
Baudi de Vesme. Op. cit. pag. 80, 83.
(3) Boezio. Consolaz. della Filosof. lib. 1, prosa 4.
Cassiod. lib. 6, ep. 22, passim.
Baudi de Vesme. Op. cit. pag. 80.
(4) Tom. 1, pag. 138.

coltosi, cupidi d'accrescere la loro potenza, conosciuto che gli uomini di umil fortuna non erano dal nuovo governo così vessati da impetrare il patrocinio privato, molti artifizj adoperarono per ridurli quanti più potevano nella loro dipendenza. Onde troviamo frequenti esempj d'ingenui costretti ad entrare al servizio dei ricchi, esempj d'agricoltori costretti a prestare a quelli in ragione d'ossequio opere personali, ed opere di bestiami (1). Ai quali abusi tentarono di opporre un freno le leggi di Teodorico, minacciando contro le ingiuste esigenze dei curiali severe pene, e rampognando con acerbe note gli arbitrj dei superbi signori. Fu assolutamente vietato di torre e manomettere sotto qualunque pretesto la libertà degli ingenui, ed eziandio l'esiger dai rustici altrui alcun servigio. Si vietò a chiunque di trasferire nel potente romano o nel barbaro i diritti e le azioni che alcuno voleva esercitare contro un terzo, (2) nè si permise che la protezione e la sicurezza, cui ogni suddito, in correspettività dei tributi e degli ufficj di sudditanza prestati, avea diritto ad ottenere dal governo, l'implorasse come in atto servile dai privati. Il Re volle piuttosto prendere egli stesso sotto il suo particolare patrocinio alcuni oppressi,

(1) Canciani. Barbarorum Leges antiquæ. Edict. Teodorici, pag. 78, 79, 150.

(2) Edit. di Teodorico, loc. cit. pag. 43, 149, 150.

anzichè rilasciarli in balìa dei ricchi; e Cassi doro ci ha lasciato memoria delle formule col quali costoro si ricevevano sotto la protezione d Re, e ci ha trasmesso altre notizie che mostra come si cercasse con ogni industria distrugg quell'abuso che lentamente sottraeva all'autori sovrana una parte del suo potere per trasferir nei privati. (1)

145. Il servaggio dei coloni alla gleba, mer delle variate condizioni economiche, dovè p subire una qualche alterazione. Non più l'int resse fiscale richiedeva che le famiglie dei col vatori fossero sempre addette a certi fondi garanzia del pagamento delle imposte, le qu divenute meno gravose, anco senza perpetuare u vincolo così duro, sarebbonsi agevolmente riscos Nondimeno si stimò utile il mantenerlo nell'int resse principale dei proprietarj, quasi avessero o mai acquistato un diritto inviolabile alla cultura d fondi per mezzo delle famiglie incarnate ed infis per così dire su quelli. Convertito così ad un fine p vato quel servaggio che dapprima aveva un fine p litico, fu mestieri abolire o correggere alcune leg che più non stavano in armonia colla nuova disp sizione, fra le quali primeggiava quella che vieta

(1) Canciani. Op. cit. tom. 1, pag. 49.
Cassiod. Varior. lib. 2, ep. 27.
Balbo. Storia d'Italia, tom. 1, pag. 65.

ai padroni dei servi rustici di removerli dai poderi per volgerli ad altri ufficj. Ed infatti Teodorico vi derogò restituendo ai proprietarj piena facoltà di torre i servi dai campi per impiegarli nei ministeri urbani, e di venderli eziandio a chiunque fosse loro piaciuto senza alcuna porzione di terra. (1) Egualmente regolò con più giustizia la sorte dei figli nati dall'unione di un colono o di una colona con persona non addetta alla cultura delle terre, perchè mentre per lo innanzi erasi stabilito che seguissero la condizione della persona esercente il colonato, richiamò in vigore i più equi principj dell'antico diritto romano, che in tempi più felici provvedeva ai destini dei figli nati dai contubernj degli schiavi. Se l'ingenuo, l'originario (colono) e il servo avessero avuto che fare con l'ancella altrui, ordinò che la prole appartenesse al padrone della madre. Ed egualmente se il servo altrui, o l'ingenuo, avessero avuto che fare con l'originaria (colona), i figli seguissero la condizione della madre. (2) E quanto ai figli nati dall'unione di un originario con l'originaria altrui, fu detto che appartenessero per due terze parti al padrone del fondo su cui risedeva l'originario, per l'altro terzo al padrone della colona. (3) Mitigò del pari il rigore

(1) Edit. di Teodorico, loc. cit. pag. 142.
(2) Edit. di Teodorico, loc. cit. pag. 65, 66.
(3) Edit. di Teodorico, loc. cit. pag. 67.

della legge imperiale che teneva obbligato al colo nato chiunque si fosse dipartito dal podere lavo rato dai padri suoi, e ne fosse rimasto lontano pe uno spazio ancorchè lunghissimo di tempo, poich statuì che il colono originario partito dal fond non potesse richiamarsi dal padrone di quello s non entro lo spazio di venti anni (1). Chiaro adun que appare che il servaggio della gleba mutò fi d'allora il primitivo carattere di garanzia del tr buto a pro della pubblica finanza per diven mallevadore della cultura dei fondi a pro d proprietarj.

146. Dei Goti liberi non pare che molti applicassero alle industrie rurali; valendosi pri cipalmente dell'opera dei coloni romani che tr varono sui fondi a loro assegnati, o dei ser rustici (2). La sola classe d'uomini liberi che questi tempi si consacrò all' agricoltura con anim di restituirla al suo primitivo splendore convie ravvisarla nei Monaci Benedettini. Il fondatore questo insigne Ordine religioso impose ai suoi s guaci il dovere di esercitarsi in lavori manua per sette ore del dì, raccomandando singolarmen la coltivazione dei campi che giacevano squalli e deserti all'intorno dei luoghi ov'egli inalzò

(1) Edit. di Teodorico, loc. cit. pag. 68, 84.
(2) Edit. di Teodorico, passim.

monasterj (1). Le quali prescrizioni furono con tanto scrupolo nei primi tempi osservate, che vasti spazj d'incolti terreni tornarono a dar copiosi frutti, ed a mostrar di nuovo come il lavoro dell'uomo libero susciti con maggior vigore la forza produttiva della terra, amica degli spiriti umili ma indipendenti. E i Monaci così diedero il primo esempio al mondo d'un' operosità volontaria, che invece di avvilire la dignità umana la riponeva nel suo grado, e, educando in cotal guisa gli uomini ad ogni maniera di virtù, gettarono le fondamenta della vera civiltà cristiana. Non è quindi a meravigliare se lo spettacolo di un Ordine così fiorente attraesse gli sguardi dell' illustre ministro Cassiodoro, il quale, non appena gli fu impedito di continuare appresso il suo Re l'impresa dei civili miglioramenti, si ricoverò là dove i costumi e le arti erano scuola di perfezionamento sociale, ed indossato l'abito monastico non tardò a raccomandare con calore l'esercizio dell' industria agraria, siccome prima benefattrice della umanità (2).

147. Non mancò il Re Teodorico di sanzionare gravi pene contro i danneggiatori dei bestiami, e per calmar le stolte paure dei suoi popoli, pubblicò

(1) Balbo. Storia d'Italia, Tom. 1, pag. 224.
Ricci. Prefazione al Poema S. Benedetto.
Denina. Rivoluzioni d'Italia, lib. 11, cap. 17.
Baudi de Vesme. Op. cit. pag. 89.
(2) Balbo. Op. cit. tom. 1, pag. 237.

un editto che tassava al pari di quello di Dioc
ziano il prezzo delle derrate (1). Ma tutte que
provvidenze governative per poco regolarono
sorti degli agricoltori, perchè il reame dei G
si disciolse ben presto. Tra i successori di Teoc
rico e i Greci si accese una guerra funesta c
ricondusse l'Italia alle pristine miserie. La si
rezza delle persone e dei beni disparve in mez
alle incursioni dei guerrieri, e ogni dolcezza
governo venne meno, poichè gl'Imperatori d'Orie
riconquistata, sebbene per breve tempo, l'Ital
mandarono a reggerla alcuni funzionarj che p
sero ad opprimerla con le più perfide vessazioni

148. All'Italia furono allora applicate le ar
che leggi imperiali, e le nuove giustinianee, m
sime in quel che risguardava le imposizioni
Ben poche di codeste leggi relative al colon
s' incontrano le quali meritino special menzio
Fra esse molte son relative alla condizione
figli nati dai connubj dei servi della gleba ta
liberi che ascrittizj e schiavi, ed ordinano ch
figli dei liberi dovessero rimanere in perpetuo

(1) Canciani. Op cit. Edit. di Teod. pag. 56, 57 e 151.
Cassiod. Varior. lib. 11, ep. 11.
(2) Ranieri. Storia d'Italia, pag. 14, 160.
Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 234.
Baudi de Vesme. Op. cit. pag, 89 e seg.
Leo Storia d'Italia, tom. 1. pag. 24. Firenze 1840.
(3) Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 224, e tom. 2, pag. 110.

fondi coltivati dai loro padri senza pregiudizio della loro libertà (1). Rispetto ai figli degli ascrittizi, e delle donne libere, o dei liberi e delle ascrittizie, come anco rispetto a quelli dei servi e delle ascrittizie, o delle schiave, Giustiniano ritenne il principio già adottato da Teodorico, che seguir dovessero la condizione della madre, fosse o no addetta al colonato (2). E quando dall'unione dei servi della gleba addetti a diversi fondi nascesse un solo figlio, questi doveva appartenere al padrone del fondo su cui stava la madre, per aver essa più travagliato nell' opera della generazione. Se i figli erano diversi, ma in numero impari, quello che era di più spettasse alla madre (3). Nel rimanente anco Giustiniano moderò l' asprezza delle antiche leggi, vietando ai proprietarj dei fondi di separare i coloni già congiunti in matrimonio, siccome permettevano le antiche consuetudini, per ricondurli a coltivar le terre da cui si erano dipartiti. Prescrisse che non si obbligassero all'esercizio del colonato i sacerdoti di condizione ascrittizia dal momento in cui erano ordinati vescovi (4): permise pure agli ascrittizj di farsi cherici nelle possessioni

(1) Cod. Iustin. de agri. et censit. l. 23.
(2) Cod. Iustin. d. tit. ll. 21, 24. Novel. 54, 162. c. 2.
Biot. Dell'abolizione dell'antica schiavitù in Occidente, p. 144.
(3) Novel. 156.
(4) Novel. 123, cap. 4.

alle quali erano addetti anche contro la volont del padrone, purchè però fatti cherici adempi sero al debito della cultura a loro imposto (1 Considerato eziandio lo stato d' ignoranza d rustici, e il difetto di persone che sapessero scri vere nelle campagne, stimò opportuno di sempl cizzare le forme degli atti fra costoro: statuend che quanto ai contratti da celebrarsi nelle can pagne bastassero le forme introdotte dalla cos suetudine, e quanto ai testamenti bastasse la pr senza di sette o cinque testimoni illitterati, ch in progresso furono ridotti a tre soli (2).

149. Ma, come dicemmo poc' anzi, qualunqu fosse stata l'indole delle leggi emanate dagli Im peratori d' Oriente, certo è che la condizione de l'Italia deteriorò grandemente per colpa dei minis che a nome di essi amministrarono nel modo più iniquo le riconquistate province. Il che, uni al fatto scoraggiante di sì spesse mutazioni di s vrani, indusse gli oppressi d'ogni classe, e sing larmente i campagnoli, ad invocar di nuovo patrocinio dei ricchi privati a difesa delle lo persone e de' loro beni. E fin d' allora cominciò sorgere la potenza dei Vescovi e del Pontefice R mano, siccome quelli la cui tutela era con p

(1) Novel. 123, cap. 4.
(2) Novel. 73 Cod. Iustin. de testam. l. ult. Nov. 41, di Leone.

sollecitudine delle altre ricercata dagli infelici per esser la più generosa e caritatevole, e insieme la più rispettata e temuta dagli oppressori (1).

150. Frattanto i Greci nell'anno 568 dovettero di nuovo cedere il loco alle tribù dei Longobardi, che dopo una guerra d'esterminio e di sangue gli cacciarono dalla più parte delle italiche contrade. Ad essi non rimase che l'Esarcato di Ravenna, e la Pentapoli fino al tempo dei Carolingi, ma le condizioni economico-agrarie di queste provincie non differendo gran fatto da quelle occupate dai longobardi, delle une e delle altre congiuntamente tesseremo adesso la storia (2).

(1) Baudi de Vesme. Op. cit. p. 92, e seg. p. 100.
(2) Savigny. Op. cit. tom. 1, p. 224.
Ranieri. Storia d'Italia dal secolo V al IX, pag. 160, 163 e seg.

CAPITOLO II.

Dominazione dei Longobardi.

151. Per bene spiegare le vicende economiche dell' agricoltura durante la dominazione dei longobardi vuolsi far qualche cenno de costumi di codesto popolo al tempo in cui fissò la sua dimora nella conquistata Italia. Imperocchè è vivamente agitata fra molti distinti ingegni la questione, intorno alle origini dei principali istituti del medio-evo che strettamente si ricongiungono col nostro soggetto, tenendo assolutamente alcuni che si debbano ai longobardi attribuire, ed altri ai romani. Per comporre cotanta scissura pare a me opportuno descrivere lo stato dei longobardi innanzi la conquista, affinchè meglio si distingua ciò che portarono in Italia da quello che ivi esisteva, o vi nacque dopo il loro stabilimento.

152. I Longobardi furono un popolo nomade che ebbe una costituzione eguale a quella di tutti gli altri dell'antichità; nè differirono dalle altre ger-

germaniche, se non per una diversa maniera di temperamento. Quale fosse lo stato dei nomadi lo mostrai nel principio di questa istoria, ove notai come ogni tribù si componesse di magnati, di semi-schiavi, di schiavi, e il genere di vita che conducevano (1). Occorre adesso aggiungere altre particolarità che allora credei utile tacere per riservarle a questo più opportuno momento.

153. L'ordine dei magnati comprendeva due classi di persone, cioè i seniori capi delle famiglie e delle casate, e i giovani figli che nelle istorie sotto nome di compagni (*comites*) sono designati. Questo nome traevano dal costume di eleggersi volontariamente un vecchio duce per maestro nell'arte guerriera, cui si univano nelle pugne, e proteggevano nei grandi pericoli, e in tempo di pace festeggiavano nei conviti (2). Ma niun vincolo di servile dipendenza che menomasse la loro politica libertà a quello li stringeva, poichè intervenivano sempre alle assemblee generali, e votavano in quelle a pari grado coi seniori; e il titolo stesso di *compagni* loro attribuito, apertamente mostra come la lor condizione fosse in tutto eguale a

(1) Tom. 1, par. 7.

(2) Tacito De morib. German. cap. 20 e seg.
Pizzetti. Antichità Toscane, t. 1. p. 131.
Leo. Vicende della costituzione delle città lombarde. Traduzione di Cesare Balbo. Torino 1836, p. 14 e seg.

quella dei duchi (1). È di sommo interesse lo insistere in siffatta particolarità, onde dileguare un gravissimo errore in cui mi sembrano caduti i più eruditi scrittori, confondendo i compagni coi fedeli e gasindj, e talvolta eziandio coi vassalli del tempo dei Franchi (2). Imperocchè i fedeli e i gasindj facevano atto di vera sottomissione al re od al privato potente di cui invocavano il patrocinio, e si ponevano verso di lui in relazione di sudditanza; laddove i compagni erano estremamente gelosi di conservare la piena indipendenza. Gli ufficj che verso il seniore esercitavano non erano umili od abietti quali si convengono ad animi avviliti che van cercando un protettore, sì bene movevano dal desiderio di procurarsi un nobile maestro nella disciplina delle armi, e di acquistar gloria ed onore sotto il vessillo di un prode condottiero (3). E rifuggivano tanto dall'idea di soggezione, che col volger degli anni, e nel rapido corso degli avvenimenti, aspiravano essi pure a divenire di compagni capi e signori. Onde chi volesse ostinarsi a

(1) Tacit Op. cit. l. cit.
Leo. Vicende ec. l. cit.
(2) Baudi. de Vesme Op. cit. p. 65.
Robertson. Storia di Carlo V. Intr. not. 8.
Meyer. Des institutions judiciaires lib. 1. chap. 10.
Hallam. Histoire de l'Europe au moyen âge. chap. 2.
Leo. Vicende ec. p. 69.
Balbo. Storia d'Italia. tom. 2, p. 334.
(3. Tacit. De morib. German. cap. 20, 21 e 22.

raffigurare in costoro i primi fedeli e gasindj del medio evo, dovrebbe attribuirgli qualità e caratteri che l'istoria loro non assegna; e supponendo oscurità e lacune là dove è bastante chiarezza, torrebbesi il modo di venire a capo del più arduo problema storico di questo tempo.

154. Altra classe d'uomini liberi, oltre quella dei seniori e dei loro discendenti, non esisteva tra i longobardi prima che si disponessero alla conquista dell'Italia. Quindi non so ammettere la distinzione posta innanzi dal sig. Savigny fra i liberi nobili, e i non nobili, attenente alla costituzione dei popoli settentrionali (1). Libertà e nobiltà esprimevano una stessa cosa presso costoro, poichè chi era libero era insieme proprietario d'armenti e di servi; partecipava al governo della tribù, portava le armi, e poteva divenir capo di più famiglie. Agl'industriosi mancava la nobiltà perchè mancava il pieno godimento della libertà personale, e dei conseguenti diritti politici. E nemmen questi convien crederli uguali per condizione ai fedeli e vassalli del medio-evo, i quali, ripetiamolo anco una volta, vivevano nella dipendenza d'un solo uomo senza vincolo di personal servitù; laddove gl'industriosi erano soggetti tutti insieme alle consorterie de'magnati ed in perpetuo vincolati collettivamente al servizio di costoro. Gli uni eser-

(1) Savigny. Op. cit. tit. 1, pag. 159.

citavano frequenti atti di reverenza verso l'elet signore, e gli prestavano con scrupolo i pattu servigj; gli altri, sodisfatto il debito dei prodot se ne stavano in disparte, conducendo per og altro rispetto una vita poco meno che libera (1 Ciò poi che sta ad escludere apertamente che uomini semi-schiavi della Germania si trasforma sero nei vassalli del medio-evo, si è il fatto a certato a sufficienza d'una ben diversa trasfc mazione avvenuta nello stato di quelli al tem della conquista. Per occasione della guerra g nerale d'invasione presa da tutta la tribù, re dendosi necessario che essi pure venissero anr verati nell'esercito, occorse affrancarli, perch rigidi costumi di quelle genti non consentivano maneggio delle armi a chi non fosse immune ogni nota di servitù (2). Quindi furono fatti pa tecipi di tutti i diritti dell'uomo libero, e dopo conquista presero nei nuovi soggiorni una po zione sociale del tutto indipendente. Allora s' i trodusse la distinzione avvertita dal sig. Savig tra i liberi nobili, e i non nobili, chiamand nobili i magnati rispetto all' antica loro libertà ignobili gl'industriosi divenuti liberi di recente.

(1) Tom. 1. par. 8.

(2) Paolo Diacono. De gestis longobard. lib. 2. cap. 26.

Troya. Della condizione dei romani vinti dai longobardi. lano 1844, par. 37, 38 e 39.

Leo. Vicende della costituzione, ec. p. 17.

155. Il governo della tribù a ben pochi atti si riduceva; perchè la potestà sovrana tutta si sostanziava nel giudicare, e nel deliberare intorno alle guerre da prendere; e le assemblee degli uomini liberi per provvedere appunto a simili affari, in alcuni tempi dell'anno si convocavano. I delitti si espiavano con le multe (1). Avvezzi i longobardi da molto tempo a guerreggiare, eleggevano i re i quali non avevano autorità maggiore di quella di un capo supremo delle armate. Prima d'apparecchiarsi alla conquista d'Italia ambita con sommo ardore, è verosimile che procedessero a nuovamente organizzare l'esercito, imitando il modo tenuto dai romani. Imperocchè vediamo usati fra loro i nomi de'duchi, dei centenarj, e decani che attengono alla gerarchia militare romana; onde non è improbabile che insiem coi nomi mutuassero anco gli ordinamenti (2). I longobardi a confessione di tutti gli storici erano privi di lettere, e d'ogni civile disciplina, e ciò che gli distingueva dagli altri Germani era un grado maggiore di barbarie e di fierezza, siccome quelli che per lo in-

(1) Tacit. Op. cit. cap. 11, 12 e 20; e seg.
Pizzetti. Antichità Toscane. tom. 1, pag. 99. e seg.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 131.
Leo. Op. cit. p. 9, 10 e 13.
(2) Ved. Cod. Iustin. passim.
Baudi de Vesme. Op. cit. pag. 135, e seg.

nanzi avevano avuto ben rari contatti con le p polazioni civili dell' Impero (1).

156. Di queste semplici notizie conferma da molte testimonianze convien tener conto n discorrer la storia economica di questi tempi, vuolsi immaginar più ricca d'istituti la loro costit zione, per farli poi autori di tante novità nelle qu non han merito alcuno (2). E mi è parso ass singolare che il sig. Savigny nella sua dottissi storia del diritto romano nel medio-evo abbia i preso a discorrere a lungo del diritto e della org nizzazione giudiziaria dei popoli germanici innan la conquista, quasichè un sistema di leggi e ordini giudiciarj fosse fra costoro esistito inve di pochi usi comuni ad ogni tribù nomade. I considerate attentamente le prove da esso racco a dimostrazione del suo assunto, ho dovuto pe suadermi come non si referiscano all'età in cu Germani conducevano la vita errante, ma a successiva della vita sedentaria e civile (3).

(1) Troya. Appendice al discorso sui Romani vinti dai Lon bardi. par. 14.

Capponi. Lettere sulla dominazione dei longobardi in Italia l'Appendice all'Archivio storico ital. tom. 1. pag. 195 e 220.

Leo. Op. cit. p. 30.

Pizzetti. Op. cit. T. 1, p. 99 e seg.

(2) Capponi. Op. cit. pag. 203.

Capei. Discorso sulla dominazione dei Longobardi in Italia l'Appendice all'Archivio storico. tom. 2, pag. 554.

(3) Savigny. Op. cit. tom. 1, p. 175, e seg. e 195.

157. Conquistata che ebbero una parte d'Italia, i longobardi avrebber dovuto intraprender l'agricoltura costituendosi in uno stato simile a quello degli antichi romani, nel quale i nobili rappresentassero i patrizj, e i liberi, detti *esercitali*, i plebei. E il re avrebbe dovuto imperare su tutti non come sovrano assoluto ma come severo esecutore delle leggi emanate col consenso dei due ordini, per modo che niun privato osasse farsi ribelle alla sua potestà, e molto meno signoreggiare sopra una parte del popolo. Le assemblee nazionali doveano convocarsi di frequente per deliberare sui comuni interessi, onde i cittadini, preso a cuore il pubblico bene, a quello volgessero i loro affetti. In breve si sarebbe dovuto attendere a consolidare le fondamenta dello stato, e ad accrescerne le forze, affinchè la nazione longobarda divenisse potente e libera sul territorio italiano. Codeste vicende avevano subìto altri popoli dopo di avere assunto l'esercizio dell' industria agricola, e codeste pure sembravano riserbate ai nuovi conquistatori. Ma in effetto riuscirono diverse, siccome noi rapidamente esporremo.

158. Il reame longobardo si costituì dapprima nella forma di monarchia democratica, perchè e re, e nobili, ed uomini d' arme parteciparono al governo dello stato per via delle adunanze gene-

rali, ove tutti intervenivano. Gli antichi duchi e i conti (*comites*) furono dal re preposti a reggere in qualità di alti funzionari le diverse città occupate e i territori circostanti; ad ognuno fu data uguale giurisdizione politica, e solo rispetto all' esercito i duchi ebbero autorità superiore a quella dei conti (1). Ma troppo breve osservanza fatalmente ebbe codesto ordinamento di poteri; poichè sotto il regno dello stesso conquistatore Alboino, alcuni duchi studiaronsi di ribellarsi da lui; e sotto Clefi suo successore la potestà regia s' indebolì in guisa che morto lui i duchi pensarono di non eleggere più re (2). E a ciò li mosse un segreto amore non d' aristocrazia, come da taluno si è detto (3), ma di *autocrazia*, perchè ognun di loro desiderava di governare a piacer suo, e con piena indipendenza, il territorio del ducato in cui risiedeva, ed assicurarsene la dominazione perpetua. Ma dopo dieci anni d' interregno, la necessità di far fronte ad un nemico esterno, od altre più gravi cagioni li indussero a eleggere un nuovo re nella persona d'Autari,

(1) Balbo. Storia d' Italia. T. 2. p. 114, 331. e seg. 337.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 117.
Pizzetti. Antichità Toscane. T. 1. p. 153.
(2) Paolo Diacono. Op. cit. lib. 2. cap. 32.
Balbo. Storia d' Italia. T. 2. p. 48 e 328.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 112.
(3) Ranieri. Storia d' Italia dal sec. V. al IX. p. 182.

quale parve riconquistasse alcun poco l' autorità suprema dello stato (1). Avvenuta però la sua morte i duchi tornando ad ambire la signorìa, intesero a trasmettere agli eredi la loro autorità, non curata l' approvazione del re, e s' impegnarono perfino a guerreggiare contro lui per mantenere il loro grado; i più lontani poi dal centro della regia residenza non tardarono a rendersi affatto indipendenti (2).

159. Nè qui si arrestò l' indebolimento della potestà sovrana, poichè anco i conti ed i gastaldi regi, pari a quelli di grado, seguendo il malo esempio dato dai duchi, si arrogarono in appresso un potere superiore alla loro qualità di pubblici funzionari (3). Laonde nuovo appariva nella storia il fatto di un' anarchia sociale, movente ad un tempo dalle più alte dignità dello stato, cui non era dato contenere, e discendente per modo graduale alle più basse; ma nuova era del pari la causa che la produceva, e ne alimentava la forza. Nè i tentativi di Rotari e di Liutprando per riconquistare una solida sovranità, valsero a ricomporre le molte parti

(1) Paolo Diacono. Op. cit. lib. 3. cap. 16.
Leo. Vicende ec. p. 25.
(2) Pizzetti. Antichità Toscane tom. 1 p. 135.
Balbo. Storia d' Italia. tom. 2, pag. 48, 328 e 334.
Ranieri. Storia d' Italia, p. 257.
(3) Balbo. Storia d' Italia. tom. 2. p. 328.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 151.

in cui si era già diviso lo stato, poichè ostacoli troppo gravi ormai lo impedivano (1). Si aggiunse invece un' altra autorità emula di quella dei duchi e dei conti, vo' dire l' autorità del clero, che divenuto potente ancor esso contribuì non poco a render vani i tentativi dei re a recuperare la perduta dominazione (2). Ne seguì da ciò che le assemblee di tutti gli ordini del popolo si convocavano di rado, perchè i duchi amando d' isolarsi, e vivere da sovrani, non avevano interesse a provocarle, e i re che lo avrebbero avuto, incontravano nella resistenza di quelli molte difficoltà a riunirle. I liberi longobardi, che componevano la parte più numerosa della nazione, vivendo all' aperta campagna e in case l' una dall' altra separate, nè ricevendo per allora alcuna oppressione o molestia che dell' andamento delle pubbliche cose gli facesse indagatori curiosi, amavano di attendere alla cultura delle nuove terre, e di non essere distratti con frequenti chiamate all'assemblee, o sotto le armi. Quindi nella loro improveggenza più favorivano l' interesse dei duchi ribelli che quello dei re (3). Per le quali cose lo stato

(1) Baudi de Vesme. Op. cit. p. 118.
Capponi. Lett. cit. p. 207.
(2) Pizzetti. Antichità Toscane. T. 1, p. 326.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 210 e seg.
(3) Pizzetti. Op. cit. T. 1, p. 99 e seg.
Troya. Op. cit. par. 31.

longobardo non potè mai ricevere uno stabile fondamento.

160. Due furono a parer mio le cause di siffattiavvenimenti, che quasi si compenetrano in una sola. La prima, che i longobardi scarsi di numero, occupata un' estensione di terreno superiore al loro bisogno, dovettero disperdersi e sparpagliarsi in vaste regioni l' una dall' altra molto distanti, creando in simil guisa un gravissimo ostacolo al concentramento dell' autorità e delle forze in un sol punto (1). Questa cagione della poca vigoria dello stato apparisce manifesta al semplice osservare che nei luoghi ove fu considerevole il numero delle famiglie di quel popolo, come in Lombardia, ivi maggiore e più durevole fu la potestà dei re, e dove al contrario fu piccolo, come a cagion d' esempio in Toscana, ivi ebbe poca forza, e più presto che altrove sparì ogni traccia della signoria longobarda (2).

161. La seconda causa che insieme con questa, e più eziandio di questa, contribuì alla sollecita decadenza della monarchia ed al nascimento di molti regoli, fu la presenza dei romani nelle diverse parti del territorio italiano occupato dai barbari: di che a lungo mi conviene discorrere,

(1) Balbo. Storia d'Italia. tom. 2. p. 333 e 324.
(2) Capponi. Let. cit. pag. 3.
Pizzetti. Op. cit. l. cit.

poichè a lungo e variamente fra i più valenti i
dagatori delle cose del medio-evo è stato disse
tato della condizione dei romani nel regno long
bardo. Alla qual ricerca si è con ragione attribuit
una grande importanza, perchè senza esaurirl
convenientemente non è dato comprendere com
nascessero, e in brev' ora si propagassero que
tanti costumi che compongono il sistema dell
piccole signorie, comunemente conosciuto sott
il nome di sistema feudale. E comunque l'ar
gomento oggimai sia stato maestrevolmente svolt
dalle penne dei più illustri ingegni dei temp
moderni, pure confido che non mi sarà imputat
a presunzione se asserisco che qualche cosa re
sta pure da dire per render compiuta la risolu
zione dei molti problemi in quella ricerca rac
chiusi. Imperocchè mentre si è studiata la contro
versia sotto gli aspetti i più apparentemente con
nessi con la storia generale, si è molto trascurat
di esaminarla dal lato economico-agrario, nell
ferma supposizione che di qui poca o nessuna luc
potesse sorgere a viemeglio dissipare le oscurit
Ma ove si fosse cominciato a percorrere anco qu
sta via che pur era facile e piana, certo un qua
che frutto se ne sarebbe ricavato, intervenen
non di rado che la verità si lasci più volentie
travedere dal lato ove si reputa più chiusa e n
scosta, anzichè da quello ove è creduta più a

cessibile. La ricerca ch'io di presente vado ad assumere ponendomi in grado di ritrovar l'origine dei vincoli feudali, non sarà reputata un inutile episodio.

162. In due distinte classi possono annoverarsi le opinioni finquì tenute intorno alla condizione dei romani vinti dai longobardi; in quella di coloro che credono avere perduto la cittadinanza, la proprietà fondiaria, la libertà personale e l'uso delle proprie leggi, e in quella di chi afferma aver essi tutto conservato. Le opinioni di altri pochi scrittori sono alquanto più moderate di queste due estreme, ma pure non vi si allontanano in guisa da poterle riporre in una terza classe. Quelli che alla prima opinione si attengono, non çonoscono altro vincolo che congiungesse i vinti ai vincitori, viventi nei medesimi territorj, fuor del servaggio: i secondi poi non sapendone indicare alcuno, vedono sempre un punto tenebroso nella storia. E mentre gli uni non dissimulano la potente influenza esercitata dai romani sui longobardi a segno di comunicar loro in breve corso di tempo e religione e lingua, si dolgono con quel singolare concetto del servaggio ogni plausibile modo di spiegare così importante avvenimento; laddove gli altri non essendosi posti nella impossibilità di raggiunger il vero, han lasciato altrui la cura di rintracciarlo, modificando in qualche parte la loro sentenza.

163. Fra i sostenitori della prima opinione si distinguono il Pizzetti, il Manzoni, il Leo e l' ultimo di tutti Carlo Troya (1); il quale mercè di lunghi studj, e di dotte ricerche, con infaticabile zelo assunte per ricomporre con mirabile ordine la storia del medio evo, e per riempirne quanto più era possibile le innumerevoli lacune, si è fatto di quella opinione il più valoroso antesignano, e insieme il più formidabile propugnatore. Nè io intendo addossarmi il gravissimo incarico di confutare ad uno ad uno i suoi ragionamenti, sì perchè non mi sento da tanto, sì perchè molte delle cose da lui discorse nel trattare di siffatta controversia mi sembrano con le mie idee facilmente conciliabili, sol che si tolga la base fondamentale della servitù romana. Unicamente mi darò cura di esporre in succinto i principali motivi per cui non posso aderire alle sue conclusioni.

164. A ben pochi riduconsi gli argomenti diretti e speciali che il Signor Troya pone innanzi per congetturare che i romani divenissero semischiavi o, com' egli dice, aldj dei longobardi col sacrifizio delle loro proprietà e leggi; e sono la mancanza di una composizione fissa che allor

(1) Pizzetti. Op. cit. tom. 1. p. 57.

Manzoni. Discorso storico sopra alcuni punti della storia longobarda.

Leo. Vicende ec. p. 27, 28.

Troya. Op. cit. passim.

chiamavasi guidrigildo statuita contro chi commetteva delitti a carico delle loro persone; la mancanza presunta di tribunali speciali per essi; la niuna menzione di loro nell' editto di Rotari; il silenzio che osservano gli storici intorno ad essi dopo il regno d'Autari (1). Tali argomenti, se ben si considerano, son piuttosto negativi che positivi, onde a rigore logico potrebbero generare un sospetto del loro stato servile, ma non mai concluderne una prova. Tutti gli altri che da lui si adducono, o non son tali, o contradicono alla sua opinione. Non sono, a cagion d'esempio, prove della servitù dei romani quei molti argomenti desunti da fatti che escludono in loro la cittadinanza longobarda, e la partecipazione al governo, in una parola il godimento dei diritti politici, e neppur gli altri che ce li mostrano talvolta obbligati alla prestazione di personali servigj; poichè fra lo stato di cittadino e quello di servo havvene uno di mezzo che si concilia con la libertà personale: e fra l' uomo esente da qualunque prestazione d' uffizi, e l'uomo a questi obbligato per ragione di servitù, havvi pure una condizione intermedia che costituisce appunto la più singolare caratteristica dei tempi in discorso. Contradicono poi all' assunto del Troya tutti quei fatti da lui stesso citati che nel regno longobardo riscontrano l' esistenza di romani liberi massimamente

(1) Troya. Op. cit. par. 23, 78 e 79.

ecclesiastici, come pure la legge di Liutprando s matrimonio del romano con la longobarda, e quel sugli scribi concernente l' uso del diritto rom no (1). E finchè egli si è studiato con fina perizi ed ingegno di spiegar questi fatti in guisa che n arrechino nocumento alla sua opinione, noi ammiriamo senza rimanerne convinti, ma non sappiamo persuadere come abbia eziandio cor dato di potersene fare un sostegno per viemeg consolidarla.

165. Ma considerate ad una ad una le congi ture testè annoverate che veramente accennere bero allo stato servile dei romani, si vede che dife tano di forza probatoria, e lasciano di per se sole questione nella più grande incertezza. Imperocch non è vera a rigor di termine la mancanza di u guidrigildo per le offese o per la strage dei romar tostochè nelle leggi longobardiche non si tro determinata una particolar composizione neppu pei longobardi, ma invece si riscontra più vol statuito che la multa si pagherà secondo la qu lità della persona ferita o uccisa (2); il che coi provando l' esistenza di più classi di liberi por argomento di più specie di guidrigildi, e quin

(1) Paolo Diacono. Op. cit. lib. 5, cap. 37.
S. Gregorii Magni. Ep. passim.
Troya. Op. cit. par. 106, 167, 168 e 292.
LL. 41, 74, lib. 8. Liutprandi in Canciani, Leges Barbarorum.
(2) LL. longobardiche passim.

anco di quello dei romani (1). E se nei primi tempi del regno longobardico non abbiamo tracce di tribunali, o di giudici romani, non si può per altro negare, nè si nega dallo stesso sig. Troya, che ve ne siano di una giurisdizione volontaria, e arbitramentale, esercitata dagli ecclesiastici negli affari privati dei romani (2); il qual fatto mal si concilierebbe con la supposta condizione *aldionale* di essi, dovendo in tal caso andar soggetti piuttosto agli arbitrj dei patroni anzichè a quello d'estranei. Molto meno rileva il silenzio tenuto da Rotari nel suo editto, perchè l'esser questo scritto e pubblicato nella sola lingua dei vinti, e non in quella dei vincitori, è già un potente riscontro che i romani liberi non mancavano intorno al re, e che a loro pure dovevano almeno in parte applicarsi le disposizioni di quello, come divulgato nella lingua più familiare ad essi che ai longobardi; nè è verosimile che ciò sarebbesi praticato rispetto ad uomini posti in condizione poco differente da quella degli schiavi. Ma poi Rotari in più luoghi discorrendo degli uomini dimoranti nel suo regno non li chiama nè longobardi nè romani; usa sovente la parola generica

(1) Rezzonico ap. Troya. p. 404.
Capei. Append. all' Archivio storico. tom. 2 pag. 518 e seg.
(2) Troya. Op. cit. par. 33, 67.
Rezzonico. l. cit. p. 380.

liberi senz' altro aggiunto indicativo della nazione cui appartengono ; e potendo quella riferirsi tanto agli uni che agli altri, è un' asserzione prettamente gratuita il dire che il re dimenticasse i romani in vista della loro condizione servile, quando invece è probabile che li comprendesse in quella locuzione e non li nominasse particolarmente per non suscitare di troppo gli odj e le gelosie dei militi longobardi (1).

166. Insignificante al tutto è la congettura della servitù, dedotta dal fatto che dal regno d'Autari in poi non s'odono più lamenti di romani oppressi, nè tumulti sediziosi. E sebbene il Troya intenda ad avvalorarla appoggiandosi al famoso passo di Paolo Diacono ove si discorre dell' assegna delle terre fatta al re Autari dai Duchi (2), pure non mi sembra che il suo concetto acquisti per esso maggior apparenza di vero; nè io terrò conto ora della interpretazione da lui data a quel frammento, perchè mi caderà in acconcio d' esaminarla più sotto quando procederò ad esporre il mio parere. Intanto osserverò come non è verosimile, che una moltitudine grandissima di romani sparsi nelle varie regioni occupate dai longobardi se di un sol tratto fosse stata ridotta in

(1) Capei. loc. cit. par. 494 e 519.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 116.
(2) Troya. Op. cit. par. 44, 45, 298 288.

condizione servile, se ne rimanesse per sempre tranquilla, e non avesse levato alto il capo, e menato più di prima romore. Mi sembra più credibile che intanto quietassaro vivendo in pace, per essere stati sotto Autari liberati dal tributo del terzo dei frutti ai longobardi, a cui per lo innanzi erano stati soggetti, e per avere d' allora in poi trovato modo di stringersi ad essi con qualche vincolo di famigliarità. Non vuolsi in ultimo omettere di notare come il sig. Troya nelle repliche date alle acutissime e dotte osservazioni del sig. Rezzonico mette sempre più in chiaro l' equivoco in cui ne pare caduto di aver confuso gli aldj, ch'eran pur servi della gleba, con un ordine d' uomini liberi privi della cittadinanza longobarda. Una condizione media tra i semi-schiavi, e i cittadini conquistatori, la quale fu appunto la condizione dei romani, è sfuggita ai suoi occhi, perchè trascurò di avvertire che là ove si parla del *cittadino longobardo*, non s' intende accennare quegli che gode diritti puramente civili nel senso ristretto che oggi ha fra noi la parola *cittadino* (1), sì bene alla persona che gode i diritti politici, i quali consistevano nell' uso delle armi, nell'intervento alle pubbliche assemblee, nell'eleggibilità ai magistrati,

(1) Quand'io scriveva queste parole, le costituzioni italiane non aveano renduto alla voce *cittadino* quell' antica e più larga significazione d'uomo capace di tutti i diritti e magistrati della città.

nell' immunità dai tributi. E questo non distinto, necessariamente ne seguiva che non vedendo pareggiati i romani ai longobardi li giudicasse in parte servi della persona e li chiamasse promiscuamente ora *sudditi*, ora *aldj*, quasi le due parole esprimessero lo stesso concetto (1); e quando alcuno di essi era elevato al grado di cittadino longobardo, lo dicesse affrancato dal servaggio.

167. Della seconda opinione capo è l'illustre sig. Savigny, sebbene anco prima di lui fosse stata sostenuta da varj italiani, e in particolare dal toscano Brunetti (2). Ma poichè Savigny sugli altri si è distinto per averla più a lungo svolta ed appoggiata a moltiplici prove, e insieme portata all'estremo suo limite, così egli n'è divenuto a ragione l'antesignano. A parer suo i romani ebbero una cittadinanza distinta da quella dei longobardi, e non affatto vana; si ressero in tutto con le proprie leggi, e non con quelle dei vincitori; ebbero giudici e tribunali diversi, e conservarono il sistema municipale e l'esercizio delle attribuzioni da quello dipendenti, poco meno come sotto l'Im-

(1) Troya. Op. cit. par. 34, 36, 46, 244 e 292. Appendice al discorso, cap. 2. par. 1 e 9, e passim.

(2) Maffei, Verona illustrata pag. 1. lib. 2. p. 584.

Brunetti. Cod. diplomat. toscano. tom. 1 par. 1, p. 326 e passim.

Pagnoncelli. Dell' antichissima origine dei governi municipali ecc. tom. 2. cap. 2.

pero. In breve Savigny inclina a credere che i romani benchè viventi in mezzo ai conquistatori avessero una costituzione distinta da quelli, e quasi formassero uno stato a parte nel regno longobardico (1). La quale opinione rende inesplicabile come gli uomini dei due popoli in processo si mescolassero insieme, e si confondessero gli usi degli uni con quegli degli altri. Seguaci ne sono i signori Balbo, Di Vesme, e Fossati, Ranieri, Rezzonico, Capponi, e Capei, quantunque non in tutta la sua ampiezza l'abbraccino (2). Alcuni vi si allontanano in parte per accostarsi a quella del sig. Troya, ed altri per avviarsi ad una terza opinione della quale sentono il desiderio ma non pervengono a dare una formula.

168. Il sig. Capei, a cagion d'esempio, entrato ultimo nell'arringo, dopo aver saputo con nuove ed ingegnose idee illustrar l'argomento, si avvicina all'opinione del Troya là dove dice che buon numero di proprietari romani grado a grado divennero aldj perdendo il dominio dei fondi e la personalità civile (3). Si avvicinano poi ad una opinione conciliativa delle due i signori Balbo e Capponi, perchè descrivono la condizione dei romani assai meno splendida di quello non la dipinge

(1) Savigny. Op. cit. tom. 1. cap. 5. par. 117, e segg.
(2) Ved. le Opere citate.
(3) Append. all'Archivio storico. tom. 2, pag. 492 e 493.

il sig. Savigny, e sono alieni dal credere che conducessero tra loro una vita in apparenza nazionale, ed esente da ogni soggezione ai longobardi. Il Balbo egregiamente annotando il libro del Leo risguardante la costituzione delle città lombarde, ha anco detto che la verità si raggiungerebbe nel conciliare le due estreme opinioni del Leo e del Savigny (1). Il Capponi fa mostra d'incamminarsi per una nuova via, allorchè censura con energiche note la moderna tendenza d'assegnare alle istituzioni nostre origini germaniche anzichè latine, e quando attribuisce con verità la grandezza toscana del medio-evo al predominio dell' elemento romano sul longobardo sempre regnato in questa contrada (2). Ma poi venendo all'atto di svolgere la presente questione dà egli stesso alle origini germaniche una parte maggiore di quella non farebbero presagire le sue premesse, quasi lo preoccupasse il pensiero della erudizione tedesca, sempre pronta a trar fuori nuovi argomenti a sostegno della sua causa ed a far guerra ai grandi concetti che non sono suoi figli. In una parola ei si avvede che il giogo dell'autorità è soverchio, ma venuta l'occasione di scuoterlo, egli non l'osa, quantunque la forza che gli davano l'in-

(1) Leo. Vicende ec. in nota alla pag. 181.

(2) Capponi. Let. cit. in Append. all'Archivio storico tom. 1. p. 238.

telletto e il sapere lo guarentissero del successo. Così anco a senso suo la feudalità è una importazione germanica, e questo concesso da lui all'autorità di tutti gli scrittori che l'hanno tenuto come un articolo di storica fede, abbenchè mai da nessuno dimostrato, non gli è più riuscito di spiegare con qual vincolo fossero congiunti ai longobardi i romani; laddove s'egli avesse diffidato alcun poco di quella cieca, comunque universale sentenza, agevolmente avrebbe scoperto che il sistema feudale, qual ch'egli sia, ha le sue prime radici nel suolo romano, e non nelle foreste della Germania (1).

169. Esposte le opinioni altrui, or procederò a spiegare la mia, la quale è tanto semplice da parere strano come non sia stata prima d'ora annunziata. A ben definire la condizione dei romani nel territorio occupato dai longobardi, è mestieri distinguerli in tre classi, cioè nei romani artefici ed abitanti le città e i borghi, nei romani coloni, nei romani possessori. Niun grave dubbio può cadere intorno alla condizione di quelli delle prime due classi, gravissimo cade sugli ultimi. Imperocchè quanto agli artefici di ogni genere, vedemmo come negli ultimi tempi dell'impero furono ristretti in corporazioni e collegj, ognuno dei quali era obbli-

(1) Ibid. pag. 237, 194, 197, 205, 206 209 e 235.

gato a certe prestazioni a favore del fisco (1): questa loro condizione di ascritti ai collegj non si mutò mai sotto i barbari, i quali forse continuando a ricevere in luogo del fisco il tributo collettivo, si guardarono dall' opprimerli con altre vessazioni (2). Ma di essi a lungo discorrerò nel seguente periodo, ove mi occorrerà narrare la storia dell' emancipazione delle città.

170. Rispetto ai romani coloni non si controverte che conservassero la stessa condizione di *servi* della gleba, imposta loro dal governo imperiale, e mantenuta per interesse dei proprietari anco sotto le dominazioni degli Eruli, dei Goti, e dei Greci. Ed è opportuno rammentare che i servi della gleba per ciò che attiene alle loro relazioni coi padroni dei fondi si dividevano in due classi, in pienamente liberi da ogni servitù personale, benchè attaccati ai poderi, e nei mediamente liberi o ascrittizi, i quali nel proprietario riconoscevano anco il patrono (3). Molti di questi coloni dopo la conquista longobardica vennero per le vicende delle guerre a mutar di padrone, perchè le terre che prima appartenevano al fisco, ai municipj, ed alle chiese passarono nel dominio dei duchi, e dei re. Lo stesso

(1) Tom. 1 par. 122.
(2) Pagnoncelli Op, cit. tom. 2. cap. 3, 6.
Brunetti. Cod. diplomatico ec., tom. 1. pag. 333 e seg.
(3) Tom. 1, par. 114.

me successivamente ai coloni che dimora-
sui fondi di quei nobili romani, che da Clefi, e
nchi, cupidi d' arricchirsi, furono barbara-
› uccisi, o costretti a sottrarsi con l'esilio
a certa morte (1). E i nuovi proprietari fu-
nuti di conservare a questi coltivatori l' antica
zione che assicurava loro un annuo provento
› d'ogni molesta cura, contentandosi di mu-
l nome di servi della gleba in altro che me-
appresentasse nella loro lingua la medesima
Il che parve loro di conseguire chiamandoli
voce equivalente a quella di *tenitori*, ed
nente perciò il concetto, secondo osserva
nente l'illustre Balbo, di tenitori, o occu-
i perpetui delle terre altrui (2). Questa de-
nazione primamente usata in Italia nel me-
ro ha complicato d'assai le difficoltà della
ed accresciuto i dispareri dei sapienti intorno
uestione che ci occupa, perchè la parola *aldj*

Paolo Diacono. Op. cit. lib. 2. cap. 32.
›. Vicende ec. p. 7, 27 e 28.
ndi Di Vesme. Op. cit. p. 162, 176, e seg.
ya. Op. cit. par. 20.

Balbo. Storia d'Italia, tom. 2. Il Sismondi nella sua celebre elle repubbliche italiane accenna come derivazioni da *aldj* e le voci spagnuole *alden* e *aldeani* che significano, la prima altra *terrazzani*. Ciò viemeglio avvalora la opinione che la *aldj* esprimesse nella lingua dei barbari lo stesso che *uomini ti alle terre*, e quindi i servi della gleba romani che erano Spagna. (Tom. 1, cap. 2, p. 81.)

essendo nuova e derivata da una lingua straniera si è presa per un riscontro sicuro che anco l'aldionato fosse istituzione germanica, quantunque persone degli aldj almeno nei primi tempi credano tutte di nazione romana (1). Singolare contradizione la quale attribuiva un' origine longobarda ad un istituto che era applicato non agl' industriosi del popolo vincitore, sì bene quelli del vinto. Ma ove si fosse considerato che gli aldj, non tenuto anche conto dell'idea espressa dalla voce, erano in effetto servi della gleba (2), allora sarebbe cessato ogni motivo di dubitare che tal condizione d'uomini fosse esistita tra i longobardi prima della loro calata in Italia mentre conducendo una vita nomade, senz'uso di proprietà fondiaria, e senza esercizio vero d'agricoltura, non potevano certamente aver uomini che rassomigliassero ai servi della gleba. Vano dunque parlare di *aldj germanici* anteriori alla conquista, simili a quelli del medio-evo, tostochè allora non si conosceva nè colonato propriamente detto, nè servaggio della gleba (3). Ed a confermare la opinione che quel nome fosse di

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 168.
Balbo. Op. cit. tom. 1, p. 344.
(2) Sismondi. Histoire des répub. ital. tom. 1. chap. 2.
Baudi di Vesme. Op. cit. loc. cit.
(3) Cæsar. De bell. gallic. VI. 23.
Baudi di Vesme. Op. cit. pag. 68.

ai coloni dimoranti sulle terre tolte agli antichi possessori romani dai re e dai duchi, può anco avvertirsi che nella più parte dei documenti e carte in cui si rammentano fondi coltivati da aldj, si riscontra chiaramente che appartenevano ai patrimonj dei signori longobardi (1). Più minuti particolari sugli aldj e sugli altri coloni d'origine romana saranno da me esposti altrove.

171. Resta ora a discorrere dei possessori romani risparmiati alle stragi dei vincitori, la sorte dei quali veramente può dirsi soggetta a grave controversia. Qui cade in acconcio esaminare i due famosi luoghi di Paolo Diacono in tante guise interpretati dagli scrittori che hanno illustrato la storia di questi tempi, quasi fossero i soli documenti a cui potessero raccogliersi congetture per risolvere sì interessante problema. Facile a senso di più apparisce il significato del primo, difficile e scabroso oltremodo il secondo. Paolo Diacono nel capitolo che tratta dell'interregno dei duchi, dopo aver fatto cenno delle stragi di molti nobili romani operate da costoro, aggiunge, che gli altri romani furono divisi fra gli ospiti longobardi affinchè pagassero il terzo delle rendite. Ecco quali sono le sue parole lib. 2 cap. 32. » *His diebus multi nobilium romanorum ob cupiditatem inter-*

(1) Balbo. Op. cit. tom. 2, pag. 344.
Troya. Op. cit. par. 30.

fecti sunt, reliqui vero per hospites divisi, ut ter tiam partem suarum frugum longobardis perso verent, tributarii efficiuntur. » Questo luogo de Diacono esprime a parer mio con sufficiente chia rezza tre fatti: 1° che le sostanze dei nobili uccis formarono il retaggio particolare dei soli duch per conto dei quali furono uccisi, non degli uomin d'arme longobardi; 2° che tributarj del terzo fu ron fatti i romani possessori superstiti, e che per ciò di questi soli ivi discorre il Diacono, non de coloni nè delle altre classi del popolo che, no possedendo terre, non avevano frutti da divider 3° e che il terzo si dovea pagare dal romano po sessore al longobardo destinatogli insieme con l famiglia ospite, per non aver questi ricevuto alcun parte delle terre tolte agli uccisi e verosimilmen occupate dai soli duchi e conti. Finquì nian prova che ai romani fosse tolta la libertà perso nale, e il dominio dei fondi; anzi il testo offr argomenti contrarj, poichè l'essere stati fatti tr butarj soltanto del terzo dei frutti presuppone necessità la conservazione dell'una e dell' altr Ed è da notare come Paolo, chiamando co molta esattezza *proprie* dei tributarj le rendi (*suarum frugum*), escluda che il dominio dei fon fosse dai romani trapassato negli ospiti. Dipoi spr porzionato al fine voluto di far godere semplic mente la terza parte dei frutti agli esercital

apparirebbe l'appropriazione anco delle terre con la trasformazione dei romani possessori in aldj. Ed a chi s'ostina a ritenere che la imposizione del tributo privasse il romano possessore del diritto di vendere, donare, ipotecare, o trasmetter ad altri il suo fondo senza il consenso del longobardo, dee fornirne ampia prova, perchè effetti di tal sorta l'istoria legale non ha mai riscontrato derivare dall'imposizione del tributo.

172. Il secondo luogo di Paolo Diacono risguarda i tempi del regno d'Autari, ed offre larga materia alla disputa, sia per la lezione diversa che s'incontra in più codici, sia per il senso vario che gli è attribuito. La lezione più comune è la seguente « *Huius in diebus* (d'Autari) *ob restaurationem re-* » *gni duces qui tunc erant, omnem substantiarum* » *suarum medietatem regalibus usibus tribuunt....* » *populi tamen aggravati per longobardos hospi-* » *tes partiuntur* (1). » Il codice ambrosiano che si reputa del secolo decimo, e forse anteriore, ha una variante notabile nell'ultima parte, poichè legge « *populi tamen aggravati pro longobardis* « *hospitia partiuntur.* » E un' altra variante singolarissima è stata modernamente scoperta dal signor Troya in cinque codici romani ove stà scritto « *populi tamen aggravati per longobardos*

(1) Paolo Diacono. Op. cit. lib. 3, cap. 16.

» *hospites patiuntur* (1). » Qual sia di queste lezioni la vera è difficile stabilirlo con certezza. Pur mi sembra che molte e buone ragioni concorrano per rigettare affatto l' ultima, comunque propugnata dal dottissimo sig. Troya, e che delle prime due sia facile stabilire una plausibile conciliazione. Altri innanzi di me con molto acume d' ingegno e con vasta argomentazione mostrò come la lezione dei cinque codici romani sia la più lontana dal vero e insieme discordi dal precedente discorso dello storico, ond' io farei opera vana se intendessi ripetere ciò, che è stato abbastanza rilevato (2). Aggiungerò solamente che quella lezione volgarizzata alla lettera esprimerebbe questo pensiero: « *tuttavia i popoli aggravati per fatto degli ospiti soffrono.* » Or poichè i popoli aggravati non altri erano che i romani possessori tributarj del terzo, se ne dovrebbe inferire che avesser sofferto un aumento di tributo, nient' altro potendo significar quella sì concisa ed inesatta locuzione; ma errerebbe a partito, o a dir meglio lavorerebbe di fantasia imprestando allo storico un intiero concetto chi nel verbo *patiuntur* volesse leggervi contenuta l' idea della

(1) Troya. Op. cit. par. 287.
(2) Rezzonico ap. Troya pag. 400.
Capponi. Lett. cit. pag. 201.
Capei. Op. cit. loc. cit. pag. 481.

conversione dei possessori romani in aldj degli ospiti longobardi. E se ciò non può dirsi, i seguaci della opinione contraria alla libertà dei romani dovrebbero convenire come la testimonianza di Paolo Diacono sia loro avversa, perchè nel primo luogo ce li mostra tributarj ma liberi, nel secondo oppressi da maggiori aggravj e nulla più; e per distruggere il peso di questa autorità occorrerebbe raccoglier prove di ben altra forza che quelle analizzate di sopra.

173. Le altre due lezioni esprimono con più o meno chiarezza uno stesso pensiero dello storico, e perciò non è da insistere molto nella questione della preferenza. Quella del codice ambrosiano tradotta in volgare significa: « *tuttavia i popoli aggravati dividono gli ospizj a favore dei longobardi* » che è quanto dire dividono i fondi insieme con loro, poichè la parola *ospizj* è lì usata nello stesso senso delle leggi imperiali (1) come indicativa dei luoghi ove erano stati accolti gli ospiti usufruttuarj del terzo. E ricongiunto allora questo inciso col precedente che lo integra, troviamo nel testo ambrosiano una prova chiarissima di una generale distribuzione di terre avvenuta sotto Autari. Da prima i duchi assegnarono

(1) Balbo. St. d'Ital. tom. 2, pag. 45.

Cod. Iustin. lib. 12. tit. 41, de metatis et epidemeticis. tit. 42 de salgamo hospitibus non praestando ec.

al nuovo re metà dei loro patrimonj composti di fondi tolti agli uccisi o ai corpi morali; dipoi i romani tributarj cederono agli ospiti longobardi il dominio di una parte delle terre per esser liberati dal tributo; e così vedonsi sul medesimo territorio definitivamente sistemate le sorti dei due popoli. Tenendosi adunque a questo codice, il linguaggio dello storico, avuto riguardo ai tempi in cui scriveva, non peccherebbe nè d'oscurità nè d'incompletezza.

174. Ma anco l'altra lezione, a giudizio della più parte degli scrittori che l'hanno seguitata, esprime lo stesso fatto della divisione delle terre fra gli aggravati e gli ospiti; se non che nell'accettarla han dovuto rimproverare a Paolo la omissione di alcune parole necessarie a completare il concetto (1). Ed invero questo testo dice: « *tuttavia i popoli aggravati dagli ospiti longobardi dividono.* » Restando in tal guisa monco il pensiero dell'Autore, gli eruditi ritengono come sottintese le parole « *con esse le terre* » *(partiuntur cum eis terras)*, e così ravvicinano tal lezione a quella del codice ambrosiano a cui l'antepongono unicamente per esser contenuta nel maggior numero dei codici.

(1) Bandi di Vesme. Op. cit. pag. 185 e seg.
Capei. Op. cit. pag. 485 e seg.
Pagnoncelli. Op. cit. tom. 2. cap. 1.

vuolsi però tacere che alcuni altri scrittori senza aggiungere parole a quelle usate da Paolo interpetrano il testo diversamente, facendo del *partiuntur* un verbo passivo anzichè attivo, e traducendo così il pensiero dell' autore « *tuttavia i popoli aggravati sono divisi fra gli ospiti longobardi* (1). » La quale interpetrazione è a senso mio infelice quanto la prima rigettata, poichè non farebbe dire allo storico nulla più di quello che aveva già esposto dello stato dei romani durante il governo dei duchi, e presenterebbe di nuovo l'idea della divisione di essi fra gli ospiti già notata nel primo passo. Ma si va fantasticando al solito, che forse fu corretta sotto Autari la prima divisione con aggravio maggiore dei romani, i quali verisimilmente da quest'età in poi caddero in servitù; al che torneremo a rispondere che abbandonandosi ai dettati dell' immaginazione, ognuno potrebbe imprestare al Diacono quel concetto che più gli sembrasse conforme al proprio sistema, e allora svanirebbe l'entità della sua testimonianza. Quindi chi si appiglia a dare al verbo *partiuntur* un senso passivo, dee confessare che lo storico o ha ripetuto inutilmente una cosa altrove notata, o non ha saputo esprimere la sua idea. Di più

(1) Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 259 e seg.
Ranieri. St. d' Italia, pag. 190.
Capponi. Lett cit. pag. 202.

questa interpetrazione come l'altra derivante dal leggere *patiuntur* invece di *partiuntur*, torrebbe a Paolo il merito d'avere nella storia registrato il fatto significantissimo della divisione ed assegna delle terre agli esercitali longobardi, fatto che da tutti gli scrittori sulla fede anco d'altri documenti (1) si concorda avvenuto, e senza del quale non si sarebbero permanentemente fissate le sorti dei longobardi in Italia.

175. Ma ogni incertezza ed ambiguità sarebbe a vero dire venuta meno, ove la più parte degli eruditi per un ossequio troppo servile alle regole della critica non avesse anteposta codesta lezione a quella chiarissima del codice ambrosiano che pur si riconosce il più emendato di tutti ed uno dei più antichi (2). La semplice ragione del numero prevalente dei codici che la contengono non mi pare argomento sufficiente per preferirla alla più esatta, a menochè non si mostri esser tutti, o molti di quei codici coevi o più antichi dell'ambrosiano perchè se la maggior parte fossero, com'è probabile, posteriori, l'argomento del numero perderebbe

(1) Muratori. Antiquit. medii. ævi dissert. 12. 13.
Balbo. St. d'Italia. tom 2. pag. 45.
Baudi di Vesme, Op. cit. pag. 147.
Rezzonico ap. Troya pag. 400.
Leo Vicende ec. p. 28.
Eichorn. ap. Troya pag. 398.
(2) Capei. Op. cit. pag. 490.

a sua forza. Ed invero posso notare come le arianti nel luogo controverso siano maggiori di uelle comunemente conosciute; poichè non ha nolto il Sig. Bianchi-Giovini ne pubblicò una quarta lel tutto diversa dalle precedenti, tratta da un co-ice di Bamberga creduto del secolo X (1); ed a ne è venuto fatto di riscontrarne una quinta in n codice membranaceo del secolo XIV che si ustodisce nella biblioteca Laurenziana di Firen-e, ove si legge quanto appresso: « *plurimi ta-nen aggravati per longobardis hospites patiun-ur.* » Qual costrutto possa ricavarsi da code-ta lezione non saprei per verità concepirlo: ma iò ne persuade viepiù che non v' è stato quasi manuense che non siasi fatto ardito d' alterare contraffare a modo suo quel luogo interessan-ssimo; e quindi preferire in tanta diversità di sti quello che si riscontra nel codice il più cor-tto parevami debito di giustizia verso lo storico, nde assolverlo dalla più grave delle molte accuse he gli si appongono. Ma checchessia di cotal di-puta tutta filologica e paleografica, sulla quale on intendo proferir sicuro giudizio, all' uopo mio asta poter ritenere come resultamento delle due zioni le sole ammissibili, che i romani posses-ori, per testimonianza di Paolo, non furono in eruna guisa ridotti in servitù ai tempi d'Autari,

(1) Rivista Europea Ann. 1845. fascicol. Nov. e Dicem.

e nemmeno spogliati del domínio dei fondi. Ne c
derono soltanto una parte, probabilmente la terz
a favore degli ospiti, ottenendo in cotal guisa d'
ser prosciolti dal tributo.

176. Ma dalle carte e documenti contemp
ranei, si raccolgono altri riscontri della libertà d
romani, fra i quali primeggia il numero non i
differente degli individui liberi di quel popolo
varie contingenze rammentati. Io mi varrò del
testimonianza dello stesso sig. Tròya, il quale p
conciliar questo fatto con le sue opinioni va su
ponendo che codesti romani o fossero aldj affra
cati dai patroni, o forestieri venuti da poco tem
ad abitare nel regno (1). E dirò che tali supposizi
mi paiono affatto gratuite perchè mancano le pro
del precedente stato aldionale di costoro, e de
successiva liberazione; e mancano pur quelle de
loro condizione di forestieri o come allora ch
mavansi guargangi. Ma poi fu notato altra vo
che nelle leggi di Rotari, sotto il nome di *lib*
s' intese comprendere probabilmente anco i
mani. Ora per escluder che codesti fossero a
affrancati, basterà considerare che ai tempi di I
tari sì poco distanti da quelli d'Autari, in cui
rebbe a senso del Troya seguita la trasformazi

(1) Brunetti. Codice diplomatico tosc. tom. 1, pag. 387.
Troya. Op. cit. par. 43. 106, 167, 168, 37.
Rezzonico. ap. Troya p. 401.

dei romani possessori in aldj, ben poche o nessune affrancazioni doveano esser avvenute da non meritare che il legislatore si occupasse di loro. Ad escluder poi che i romani liberi fossero forestieri, basterà il considerare che quel re chiudeva il suo editto con una disposizione generale che tutto rispetto ad essi provvedeva. Dichiarava infatti che i guargangi dovessero vivere secondo la legge dei longobardi, ammenochè non avessero ottenuto la licenza di reggersi secondo quella della nazione cui appartenevano (1); il qual provvedimento, posto l' ultimo nell'ordine, è il più potente riscontro che dei guargangi non aveva inteso nei precedenti discorrere, e quindi la frase *uomini liberi* deve di necessità comprender anco i romani del regno. Sappiamo ancora che Autari, e dopo lui Agilulfo, perseguitarono alcun poco i cattolici di Lombardia, cioè i romani (2), il che somministra un nuovo autorevole riscontro della loro libertà personale. Perchè male si concepirebbe come essendo divenuti aldj dei conti, dei duchi, e dei re, questi gli perseguitassero con danno gravissimo delle sostanze e delle rendite proprie, o dei magnati cui fossero toccati in sorte. Queste prove positive della libertà dei romani sono a parer mio sufficienti ad eliminare la opinione contraria ba-

(1) Edit. di Rotari in fin. ap. Canciani, leges Barbarorum.
(2) Troya. Op. cit par. 48.

sata sovra induzioni gratuite e sovra argome
negativi.

177. Se i romani non furono dai Longoba
ridotti in servitù, resta a conoscersi in qual c
dizione vivessero, e come si ponessero in re
zione coi nuovi abitatori delle conquistate prov
cie. Ed è primamente a dire che nessuna parte
loro nell' ordine gerarchico dello stato assegna
nessuna nell' esercizio dei diritti politici, per
nè armi nè facoltà di eleggere o di essere ele
a verun magistrato fu lor conceduta (1). Gli ord
natori del regno lasciaronli nell'oblio, nel disprezz
assoluto, e fuori d'ogni combinazione, senza nep
pure emanare un solo provvedimento che a mod
di consorti e collegati tutti insieme li tutelasse (2
Ed essi dispersi quà e là per vastissime regioni no
avevano agio di riunirsi in un medesimo luogo pe
ricomporre uno stato a parte, perchè avrebbe
corso il rischio d' essere spogliati anco delle pr
prietà conservate, nè i barbari avrebbero tollera
il concentramento loro in un sol posto. Onde
vinti inermi, deboli, e abbandonati a se stes
non rimaneva altro partito da prendere che pr
curarsi la protezione di qualche signore autorevol

(1) Balbo. St. d' Italia tom. 2, pag. 341 e seg.
Capponi. Lett. cit. p. 218 e seg.
Ranieri. St. d'Ital. pag. 343.
(2) Capponi, Let. cit. l. cit.

dal quale fossero difesi nei pericoli estremi, e sottratti a nuove vessazioni per opera dei conquistatori. Non era pei romani nuovo il refugio all'autorità privata che in difetto di pubblica tutela porgesse loro quegli aiuti essenzialmente necessari alla personale sicurezza: lo avean essi esperimentato, allorchè l'estorsioni fiscali dell'impero erano divenute insopportabili, e più recentemente e con qualche successo sotto la dominazione dei Greci (1): di guisa che l'unica via era questa per mantenersi incolumi in mezzo a popoli bellicosi e spregiatori superbi della loro debolezza. In sulle prime invocarono più specialmente il patrocinio dei vescovi dai quali e per dovere del sacerdotale ministero, e per sentimento di patrio amore s'aspettavano sicura protezione. E la ebbero efficace quanto il consentivano quei tempi infelici per la religione cattolica (2); perchè i vescovi si studiarono di difendere non solo le loro persone ed i beni, ma anco d'amministrare, in qualità d'arbitri, la giustizia secondo le leggi romane, imitando in ciò l'esempio dato dai loro antecessori negli ultimi tempi dell'impero (3). I romani,

(1) Ved. sopr. par. 144, 149.
(2) Baudi di Vesme. Op. cit, pag. 203 e seg.
(3) Cod. Iustin. lib. 1. tit. 4, de episcopali audientia ll. 7, 8. Nov. 13.
Baudi di Vesme. Op. cit. pag. 210, 214.
Troya. Op. cit. par. 67.
Rezzonico ap. Troya pag. 380.

che si ponevano sotto il patrocinio tutelare dei vescovi, si chiamarono *fedeli* e *commendati* (1), per la raccomandazione e preghiera che facevano ond' esservi ricevuti, e per la fede che promettevano ai loro protettori insieme con l' obbligo d'alcuni personali servigi.

178. Ma appena re Agilulfo e insiem con lui altri signori longobardi si furon convertiti alla religione cattolica, i romani non solo trovarono un più valido appoggio nel clero, che divenne più rispettato, ma poterono eziandio raccomandarsi con più successo ai re, ai duchi, ai conti, ai gastaldi. Imperocchè tolto l' ostacolo della religione che faceva renitenti i vincitori e i vinti ad avvicinarsi fra loro, l'utilità delle raccomandazioni che accordavano agli uni maggior potenza, ed agli altri personal sicurezza, e speranza di migliori destini, fu compresa da ambedue le parti; onde non è a dire come in un momento siffatte costumanze si propagassero in ogni provincia del regno (2). I servigi

(1) Muratori, Cronaca Vulturn. in rer. ital. Script P. 2, tom. 1. pag. 398.
Antiquit. medi ævi dissert. 15. pag. 852. e dissert. 65.
Winspeare. Storia degli abusi feudali tom. 1, pag. 29.
Troya. Op. cit. par. 113.
(2) Troya. Op. cit. par. 43. 46.
Savigny. Op. cit. tom. 2, pag. 141 in not.
Pizzetti. Op. cit. tom. 2, pag. 142.
Rezzonico ap. Troya pag. 378.
Rotari. leg. 228.

a cui si obbligavano i fedeli verso i protettori, erano per lo più eguali a quelli che nell'età imperiale si prestavano dai possessori di terre al fisco come rappresentanti l'imposta. E consistevano nella prestazione d'opere personali del raccomandato, o più spesso dei suoi coloni e dei suoi bestiami, in vantaggio del signore o delle sue terre; per cui conservarono perfino gli antichi nomi di *angarie e perangarie* (1). Ed intanto i romani offrivano codesti servigi al protettore, perchè avvezzi a prestarli da più di due secoli come prezzo della tutela delle persone e delle proprietà che dall'autorità pubblica avrebber dovuto ottenere. Quegli ufficj erano agli occhi loro il tributo del suddito verso la sovranità protettrice, ed or che lo stato longobardo non gli ammetteva fra i suoi cittadini, essi rivolgevano l'obbligazione del tributo a quei signori da cui impetravano il patrocinio. Non vuolsi nascondere che in appresso usarono di obbligarsi anco ad alcuni servigi nella casa del signore, i quali erano più o meno decorosi secondo la condizione della persona che si raccomandava. Così un servo liberato che nulla possedeva, un fuggiasco in bassa fortuna che

(1) Troya. Append. al discorso ec. pag. 438. 440.
Brunetti Cod. diplomat. tosc. tom. 1 pag. 332. 336. e seg.
Muratori. Antiquit. medii ævi 14.
Rezzonico ap. Troya pag. 397.
Baudi di Vesme. Op. cit. pag. 172.

non aveva onde ricoverarsi, volentieri assum vano abiette opere, mentre un nobile, un ricc un uomo di lettere s' impegnavano a prestare uffi più dignitosi e consentanei alle loro speciali atti tudini (1); ma da niun romano che possedesse ben di suolo si ometteva l' obbligazione delle angarie la quale, per quanto ci è dato congetturare, ne primi tempi fu il solo patto dell' accomandigia.

179. La libertà personale del raccomandato e i diritti di dominio che aveva sulle sue cose mo bili o immobili non ricevevano alcun detrimento poichè la soggezione al vescovo, al duca, conte, al re non era servile ma politica, come suddito al sovrano. È agevole congetturare ch qualunque romano volesse raccomandarsi, sc gliesse di preferenza quel potente che più gli sta d' appresso e dal quale si augurava un più ef cace aiuto, ed è altresì facile il credere che qu st'usanza, mentre doveva favorire le ambizio dei magnati, altrettanto contrariasse gl' intere dello stato. Col moltiplicarsi di tali relazioni tra vinti e i vincitori, i longobardi che avevano tr vato nella loro lingua una parola esprimente condizione dei servi della gleba, così ne trovaro una denotante lo stato di dipendenza nel qua si ponevano i romani, e corrispondente alle lati

(1) Muratori Antiquit. medii ævi dissert. 14.
Troya. Op. cit. par. 68.

di *commendati* e *fedeli* usate dai vescovi. Infatti chiamarono i loro protetti *gasindj*, voce che nel senso suo più generico significa dependenti d'ogni grado, sudditi altrui, e non servi, e *gasindato* fu detta la relazione che intercedeva fra il protetto e il protettore (1).Gli aldj e i terziatori che di buon'ora il Troya crede di scorgere intorno ai re, e ai duchi, e che dipoi vede salire presso i medesimi in gran fortuna, non sono altro che liberi romani fatti *gasindj*. Nè egli si sarebbe ingannato nel qualificarli aldj, ove non avesse contro ogni verosimiglianza supposto che i primi a raccomandarsi fossero stati gli uomini di nazione longobarda anzichè i romani, siccome gliene porgeva un chiarissimo segno la prestazione delle angarie affatto ignota ai proprietarj del nuovo popolo (2). L'uso delle accomandigie personali deve certamente ritenersi come il fatto creatore del sistema delle signorie, e come il primo anello della gran catena feudale, ed alla sua propagazione debbe attribuirsi il discioglimento dei poteri dello stato. Imperocchè i gasindj si adoperarono per dare al loro capo un potere che lo separasse quanto più era possibile dallo stato longobardo, e lo facesse indipendente; e i commendati dal canto loro invogliarono i vescovi

(1) Leo. Vicende ec. p. 35, 36.
Rotari. L. 228.
(2) Troya. Op. cit. passim.

ad ingrandirsi ed a signoreggiare a scapito dell sovranità. I pochi cenni che andiamo a dare, chia ramente lo mostreranno.

180. Una delle prime cure dei gasindj fu quell d'impetrare dai signori l' uso della legge roman nelle parti risguardanti gl' interessi privati, e patroni non tardarono ad esaudirli conoscend di provveder con questo al loro ingrandiment La distinzione fra il diritto romano privato e i pubblico, posta innanzi da molti eruditi (1) pe conciliare le due estreme opinioni dell' aboli zione o della conservazione completa di quell leggi, parmi savissima e conforme allo stato ne quale presero a collocarsi i romani. Imperoc chè il mantenimento del diritto pubblico e degl antichi tribunali presupporrebbe di necessità ch avessero formato un popolo a parte in mezzo a longobardi, e condotto una vita politica affatto in dipendente; il che dicemmo essere smentito da tutti i documenti di quella età; laddove l'uso del diritt privato nulla si opponeva a tollerarlo. E per qual causa avrebbero invero i signori longobardi co stretto i gasindj ad abbandonare codeste leggi che non offendevano i loro interessi? certo non per l'amore di una legislazione uniforme e in ogni

(1) Lupi. Cod. Bergom. in Troya p. 482.
Rezzonico ap. Troya. p. 408, 598 e seg.
Capei. Op. cit. p. 508 e seg.

parte comune ai vincitori e ai vinti, che di siffatte vedute gli intelletti di quei barbari non erano capaci. E nemmeno per odio che nutrissero contro le disposizioni del diritto romano, poichè l'editto di Rotari, compilato non da altri che dai gasindj di quel re, dà una solenne mentita a codesto supposto. Le traccie del gius romano ivi sono moltiplici a segno che sarebbe follia crederlo proscritto per odio che gli si portasse. Così le leggi che parlano della diseredazione dei figli, quelle relative alle donazioni ed all'obbligo di conferire i regali ricevuti dalle donne maritate nel caso che succedano con altre sorelle nella eredità del padre o dei fratelli, porgono esempio di una conformità quasi completa con le disposizioni del diritto romano (1). Ma v'è anco di più. La legge 225, ove è discorso delle donne libere viventi secondo la legge dei longobardi, offre la prova che vi fossero donne viventi con legge diversa, cioè con la romana, da cui appunto erano estratti non pochi provvedimenti per inserirli nell'editto. Per ultimo la famosa legge di Liutprando sugli scribi, la quale permise ad ogni ordine di persone, ancorchè non romane, l'uso di quella legge nei civili negozj, apertamente conferma come per lo innanzi non si era mai cessato di osservarla (2).

(1) LL. 168, 169, 171, 172 e 109.
(2) L. 41. lib. VI.

181. È altresì probabile che i romani ottenes- sero dai signori laici da cui dipendevano la nomina di giudici della loro nazione per amministrar la giustizia civile ai termini delle loro leggi, e se non fino dai primi tempi, certamente dopo che l'uso del diritto romano fu approvato da Liutprando. Ed invero d'allora in poi odonsi spesso rammen- tare i *loco-positi*, e i *loci-servatores*, i quali eran- giudici posti da un magistrato longobardo a fa- le loro veci in alcune località (1). E poichè t- nome si dava negli ultimi tempi dell'impero a c- loro che si mandavano dai conti o da altri giudi- ci posti in alto grado a disimpegnare il loro mi- istero in alcuni distretti (2); così è verosimile ch- nella presente età insieme col nome fosse richi- mata anco l'istituzione romana. Nè intendiamo c- ciò escludere che altri giudici avessero i roma- oltre codesti, come a cagion d'esempio gli sc- dasci e gli scabini: ma in ogni caso questi lo furo- degli uomini d'ambedue le nazioni, mentre i pri- probabilmente avevano giurisdizione sopra i s- vinti (3).

(1) Liutprando. L. 42. lib. VI.
Capei. Op. cit. p. 328, 329.
(2) Nov. 134. Ut nulli Judicum liceat habere loci servator- nisi certis ex caussis divina concesserit jussio.
Capei loc. cit.
(3) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 150.
Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 316 e seg.

182. Nel condiscendere i capi dei gasindj alle pretese di costoro, è indubitato che crescevano in autorità, perchè concedendo leggi e giudici diversi da quelli dello stato, il facevano non per via del potere che loro aveva delegato la sovranità longobarda, ma per un altro del tutto nuovo che loro conferiva la moltitudine dei dipendenti. Non dee quindi recar maraviglia se tentavano di ribellarsi dai re, e se con ogni studio cercavano d'aumentare il numero dei fedeli per dominare. Una prova di ciò è fornita dalle affrancazioni non infrequenti dei servi della gleba che convertivano in cittadini romani. Imperocchè imprimendo loro questa qualità, li ponevano nella condizione d'invocare il patrocinio di essi per aver leggi e magistrati romani, e quindi moltiplicavano il numero dei soggetti. A qual grado fosse ascesa la potenza dei duchi, dei conti, ed anco dei gastaldi sotto il regno di Liutprando, si argomenterà facilmente da una legge con cui intese a rafforzare in un modo assai artificioso la sua autorità, decaduta per effetto del gasindato. Vietare ai romani di porsi nella dipendenza dei magistrati longobardi nol poteva, perchè quelli a vero dire non erano mai stati annoverati fra i sudditi regj; vietare a quei funzionarj di riceverli era vano, perchè non lo avrebbero obbedito. Ond'ei prese il partito di elevare il guidrigildo per le stragi dei suoi gasindj, stimando che

così un maggior numero di romani avrebbe preferito di assoggettarsi al suo patrocinio, anzichè a quello dei duchi e dei conti. In questa veduta ordinò che per il minimo dei gasindj regj si pagassero 200 soldi, mentre 150 si pagavano per gli esercitali longobardi, e pel maggiore di quelli 300 soldi, cioè lo stesso guidrigildo stabilito in riparazione dell'omicidio del più alto dignitario dello stato (1). Col qual temperamento ottenne di vedere alcun poco crescere, come desiderava, il numero dei suoi fedeli, riscontrandosi poco dopo esempi di persone che si contentavano di farsi gasindj dei gasindj del re (2). Ma era ben tenue per l'autorità sovrana quest'incremento di potenza, comparato alla decadenza continua della sua dominazione nei tanti ducati, contee, e gastaldie in cui si divideva il regno.

183. Rispetto al Clero, intorno al quale si raccoglievano molti romani, abbiam già notato come per la conversione del re Agilulfo alla fede cattolica, ritornasse in miglior fortuna. Furono infatti renduti alle chiese i beni di cui erano state spogliate; si fondarono molti monasteri a cui si assegnarono vastissimi terreni in dote, tantochè anco i privati longobardi cessarono da ogni offesa e

(1) Liutprand. Lib. VI. l. 9.
(2) Rachi. L. 7.

disprezzo verso i ministri del culto (1). Allora ne seguì che non solo i vescovi ma anco gli abati dei monasterj furono ricercati dai romani del loro patrocinio, e divennero essi pure capi di molti fedeli. Ma la condotta che tutti i Dignitarj ecclesiastici tennero verso l'autorità regia fu ben diversa da quella dei signori longobardi. Imperocchè essi non appartenevano alla classe dei funzionari rivestiti di giurisdizione sui liberi esercitali, ma avevano unicamente ottenuto, in riguardo al loro grado, d'esser annoverati fra i cittadini longobardi. Onde volendo esercitar sui commendati una protezione più efficace, e rendersi indipendenti dalle potestà laicali, erano interessati a procurarsi quell'autorità politica di cui godevano i duchi, i conti, e i gastaldi. Grandi apparivano invero le difficoltà per raggiunger l'intento, poichè i vescovi e gli abati, comunque elevati in dignità, erano sempre uomini della nazione dei vinti, e ministri d'una religione non ancora accetta a tutto il popolo; pur seppero usar tali arti le quali se non fruttaron loro interamente il potere durante il regno longobardo, glielo assicurarono più solido e più rispettato per l'età successive.

184. Prima di Liutprando gli ecclesiastici stu-

(1) Paolo Diacono. Op. cit. lib. 4, cap. 6.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 210, 215.
Troya. Op. cit. par. 41, 57, 58, 60 e 61.

diaronsi di nascondere la loro qualità di romani per non offender l'amor proprio dei vincitori, nè chiudersi la via ad ottener maggiori larghezze; quindi nelle occasioni solenni della vita professavano di vivere secondo la legge longobarda abbenchè mantenessero l'osservanza della legge romana negli affari privati (1). Dopo Liutprando le loro condizioni migliorarono, perchè questo re emanò due provvedimenti i quali favorivano in sommo grado i loro interessi, cioè quello con cui abilitò ogni uomo libero all'uso del diritto romano, e un altro con cui diè facoltà ad ogni longobardo di testare a pro delle chiese per rimedio dell' anima sua (2). Per le quali disposizioni ne seguì che i longobardi in prima ritrosi a volgersi al ministero ecclesiastico per la necessità di usare una legge soltanto tollerata, entrarono in gran numero nell'ordine sacerdotale, e vestirono l' abito monastico (3). Questa mescolanza degli uomini dei due popoli nel clero, unita all' incremento delle sostanze che i molti legati fruttavano alle chiese, contribuì non poco a procurare ai capi delle diocesi e dei monasteri le concessioni delle immunità, famigerate nelle istorie del medio-evo, e che

(1) Savigny. Op. cit. T. 1. p. 106 e T. 2. p. 168 e seg.
Troya. Op. cit. par. 65.
(2) Troya. Op. cit. par. 115. 141.
(3) Troya. Op. cit. par. 151.

verosimilmente rimontano a questi tempi. L'indole di esse parmi svolta mirabilmente dal Pizzetti con solidi argomenti nelle sue antichità toscane (1); ove dimostra che non in altro consisterono fuorchè nel diritto d'impedire la venuta dei funzionarj longobardi sulle terre possedute da essi e nei luoghi ove dimoravano i loro fedeli per esercitarvi un qualche atto di giurisdizione. Ed ottennero in vece di eseguire gli ordini dei magistrati, intimando a nome di questi gli esercitali longobardi alle armate o ai placiti, ed inviando altresì i loro fedeli alle corti ove si amministrava la giustizia criminale. I quali privilegj mentre eran lontani dall'equivalere all' esercizio di un' autorità politica, ne prepararono l' acquisto, e posero i vescovi e gli abati in condizione d'esser più utili ai loro connazionali.

185. Or ci resta a notare quegli ulteriori svolgimenti che negli ultimi anni del regno longobardo subirono le accomandigie presso i signori sì laici che ecclesiastici. In primo luogo alcuni esercitali che in passato avevano mostrato la più grande ripugnanza a farsi sudditi altrui, ridotti nelle più grandi strettezze si indussero sull'esempio dei romani a raccomandarsi a qualche potente. Due leggi di Rotari indicano come e duchi e gastaldi fino dai tempi di quel re tentassero con frequenti vessazioni, e con

(1) Op. cit. tom. 2. p. 167 e seg.

l' allettamento di copiosi donativi, di render dipendenti gli uomini d'arme; ma la fierezza di questi si mantenne allora sì grande che per respingere il giogo della sudditanza non tardarono a far pervenire i loro lamenti alle orecchie del re. Il quale per render vane le insidie tese contro la loro libertà, ordinò, che l' esercitale oppresso ingiustamente dal duca, reclamasse dal gastaldo la inviolabilità dei suoi diritti; ed al contrario l' oppresso dal gastaldo si facesse amministrar giustizia dal duca (1). Inoltre diè facoltà a qualunque longobardo che avesse ricevuto doni dal suo giudice di trasferire il suo domicilio da una in altra provincia dello stato, nonostante l'opposizione del donatore, purchè gli restituisse le cose ricevute (2). Tanto era l'amor della indipendenza che nei petti di quei valorosi ancora vegliava, da volere essere sicuri che accettando regali non corressero alcun rischio di degradazione politica. Ma circa un secolo dopo le cose erano cangiate d'assai; perchè rimasti privi alcuni di loro delle proprietà fondiarie, o non ritraendo più da quelle il necessario per vivere, furon costretti a raccomandarsi ai facoltosi per aver lavoro (3). Bastò che una legge

(1) LL. 23, 24.
(2) L. 177.
(3) Muratori. Antiquit. medii ævi. dissert. 13.
Brunetti. Cod. diplom. tosc. tom. 1. p. 309.

d'Astolfo dichiarasse che pei servigi che assumevano di prestare anco per un tempo lunghissimo ad un privato non ne verrebbe alcun danno alla loro libertà (1); ma dovettero pur riconoscere che il grado di cittadini longobardi si riduceva d'allora in poi a un nome vano. A questa classe di commendati parmi si debba referire l'aforismo legale che insegnava essere cosa diversa il vivere sotto la protezione d'alcuno, o star soggetto alla di lui giurisdizione « *sub protectione esse aut sub commendatione non est esse sub jurisdictione* (2). » Perchè infatti i longobardi che si raccomandavano ad un vescovo, o ad un abate privi allora di qualunque giurisdizione, o a un duca, o a un conte diverso da quello nel di cui territorio dimoravano, rimanevano sempre sottoposti alla giurisdizione dell'antico loro magistrato; e soltanto nell'età successiva dei Franchi, i commendati o i gasindj divennero giurisdizionali del signore cui si erano fatti ligj

186. Un secondo progresso consistè nell' introduzione dell' accomandigie reali che tennero dietro alle personali. Fu causato questo costume in parte dall' ambizione dei signori, cupidi di consolidar viemeglio la loro dominazione sui gasindj

(1) L. 14.
(2) Pizzetti. Antichità toscane T. 2. p. 176.

dimoranti nelle campagne, onde non corresse
sedotti a raccomandarsi ad un altro più potente
in parte dal timore che avevano gli stessi rom
d'essere spogliati dei loro possessi, o esposti
intollerabili gravezze per opera di esterni nem
Imperocchè non rade volte doveva intervenire
i conti, i gastaldi, gli abati, gelosi l'uno della
scente potenza dell'altro, tentassero danneggi
le proprietà dei fedeli dei loro vicini per intimor
e in caso di guerra le devastassero senza rispe
Laonde molti di loro volendo assicurare una più
cace tutela ai possessi agrarj deliberarono di
commendarli al signore nel modo, e con le co
zioni seguenti. Trasferivano a lui per titolo di
nazione o di vendita fittizia il dominio dei fo
confessando nel caso della vendita di ricev
nell'atto della stipulazione una o due monet
piccolo valore come rappresentanti il prezz
quindi con lo stesso atto o con altro succes
ricevevano dal donatario o dal comprato
medesimi fondi a titolo di enfiteusi o di
perpetuo, obbligandosi a pagare in ragi
d'annuo canone le angarie in altre terr
dominio del signore; o talvolta ancora una
nuissima quantità di danaro o di prodotti.
poche sono le carte del secolo ottavo, ante
alla caduta del regno longobardo, le quali fa
fede di simili accomandigie di beni, nè mi è in

venuto d' incontrarne alcuna nei secoli precedenti (1).

187. Un terzo progresso meritevole d'esser riferito a questa età si è l'uso dei benefizi introdotto la prima volta dal clero. Il quale consistè nella concessione di alcune terre di dominio delle chiese a favore dei commendati di esse, perchè ne godessero per tutta la loro vita l' usufrutto in ricompensa dei fedeli servigj prestati (2). Ingegnoso ed utilissimo ritrovato, che assicurando la fedeltà degli antichi gasindj giovava eziandio ad accrescerne il numero, e al difetto d' autorità politica che allettasse a raccomandarsi, suppliva con la promessa di larghe ricompense. Cosicchè egli è d'uopo conchiudere che i funzionarj longobardi all' apparire dei Franchi avevano una potestà indipendente da quella dei re sulla maggior parte dei romani abitanti le campagne comprese nel territorio da essi governato, ed esercitavano una semplice giurisdizione sugli uomini della loro nazione ivi dimoranti; laddove i dignitarj ecclesiastici aveano potestà sui romani commendati, ed alcuni privilegi rispetto ai longobardi dei loro distretti, che più tardi doveano convertirsi in giurisdizione. Gli

(1) Brunetti. Cod. diplomat. tosc. tom. 1. p. 332, 338 e tom. 2. p. 517, 589 e 625.
Muratori. Antiq. medii ævi. tom. 5. p. 687.
(2) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 221.

uni e gli altri erano pertanto in via di acquistare una sovranità, ma nuovi eventi ancora occorrevano ad operare il compimento di sì grave rivoluzione.

188. Il sistema delle accomandigie subì pure nell'Italia greca un notevole incremento, perchè le estorsioni e gli arbitrj innumerevoli dei rettori, fatti audaci dalla lontananza del sovrano costrinsero moltissimi uomini liberi a cercare una difesa e un patrocinio presso i vescovi e gli ecclesiastici di qualche conto (1). La potenza dei quali ivi era tanto più grande, che, mentre non avevano mai avuto da contrastare con barbari ariani, ritraevano un fortissimo sostegno dalla vicinanza del supremo Gerarca della Chiesa, a cui più d'ogni altro stava a cuore la sorte degli oppressi. San Gregorio Magno, Pontefice di sommo grado benefattore dei popoli cristiani, nelle molte lettere dettate per provvedere ad un tempo agl'interessi della religione e della civiltà, ci ha lasciato memoria di tanti infelici che si raccomandavano ai vescovi ed a lui stesso per sottrarsi alle oppressioni delle autorità secolari (2). Se non che in queste provincie, la sovranità non si sminuzzò

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 100, 101.
Balbo Storia d'Italia, tom. 2. p. 323.
(2) San Gregorio Magno. Ep. lib. 1. ep. 44, lib. 5, ep. 41. lib. 9 ep. 27, lib. 10, ep. 39, lib. 11, ep. 19 lib. 12, ep. 6.

in tante parti come in Lombardia, perchè quell'autorità che perdevano gl'imperatori per colpa dei crudeli ministri, si acquistava quasi per lo intero dagli ecclesiastici d'alto grado, non essendovi altre potestà intermedie fra codeste due che valessero ad attrarla a se.

189. Spiegati in cotal modo i legami che a parer mio congiunsero i romani ai longobardi, è tempo di esaminare più da vicino il soggetto della presente storia, raccogliendo insieme le molte cose finora sparsamente accennate, ed aggiungendone altre più particolari, intorno alla condizione economico-politica dei coltivatori, delle terre, e dei rustici istrumenti. Di tre classi furono gli agricoltori di questa età, cioè liberi, servi della gleba, schiavi. Dei liberi alcuni appartenevano alla nazione longobarda, altri alla romana: fra i primi emergono tutti coloro che dopo aver portato le armi e trionfato nella guerra d'invasione ricevettero, ai tempi d'Autari, alcune terre nei paesi conquistati per coltivarle insieme con le famiglie. Chiamavansi, come abbiamo già notato, *esercitali* o *arimanni*, parole l'una d'origine latina, l'altra germanica ed esprimenti la stessa idea d'uomini d'arme, o addetti all'esercito nazionale. A loro come cittadini dello stato spettava il diritto d'intervenire nelle assemblee generali di tutti gli ordini della nazione ed a quelle distrettuali, che per

amministrar giustizia e discutere altri interessi locali si adunavano sotto il conte, o il duca (1). L'uso dell'arme, e la partecipazione alle guerre combattute contro un oste comune, non si reputava in principio da essi come un onere, sì bene come un diritto che loro assicurava il godimento delle proprietà; onde la loro primitiva condizione rassomigliava assai a quella della prima plebe romana. Ma le vicende della plebe longobarda diversificarono ben presto da quelle della romana. Gli arimanni non furono tormentati nell' esercizio dell' agricoltura dai nobili, i quali vivendo separati senza formare un corpo distinto non avevano ragione d' invidiare il loro prosperamento. Però standosene tranquilli e pacifici nel campestre soggiorno, appena si risovvenivano del vincolo comune che li stringeva insieme, e la tutela degli interessi pubblici trascuravano. E narrammo di sopra come fosse questa una delle ragioni per cui rade volte si convocassero nelle campagne le assemblee del popolo che poi cessarono affatto (2) e come intimati dal re e dai duchi a prestare il servizio militare, ogni qualvolta non com

(1) Muratori. Antiquit. medii ævi. dissert. 13.
Troya. Op. cit. par. 112.
Savigny. Op. cit. tom. 1, pag. 135 e seg.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 133.
(2) Ved. sopr. par. 159.

prendevano la necessità o l'utile della guerra si mostravano ritrosi ad obbedire. A codesto inconveniente tentò re Rotari d'opporre un riparo, statuendo una grave multa di venti soldi detta eribanno (1) contro gli esercitali disobbedienti; la qual pena imposta per obbligare un popolo libero a compiere un ufficio che era un diritto prezioso, è il testimonio il più solenne di quanto già fosse negli animi dei longobardi scaduto il sentimento della nazionalità, e di quanto alterata la condizione politica del regno. Più tardi le sorti di questi agricoltori mutaronsi in peggio: perchè rimasti, come già fu detto, per inevitabile caso di fortuna sprovvisti de' loro piccoli fondi, o non ottenendo più dalle rendite di quelli il necessario a mantener la cresciuta famiglia, dovettero rivolgersi ai duchi, ai conti, ed ai vescovi per aver terre a cultura. E allora compresero come la incuranza mostrata per la pubblica cosa avesse loro nociuto, non potendo ricever fondi senza obbligarsi a quei servigi personali che da gran tempo prestavano i romani commendati.

190. Scarsi di numero erano gli agricoltori di nazione romana liberi e proprietari delle terre, i quali conservarono sempre la libertà personale, ma furono fra i primi a raccomandarsi ai vescovi o ai potenti longobardi ed anco a incommendare

(1) Pizzetti. Op. cit. tom. 1, p. 174.

i beni. Alcuni cherici e monaci coltivatori si n tano anco in questa età, ma in assai minor n mero che nella precedente, perchè, essendo clero venuto in fortuna, dismettevano le fatic manuali per consacrarsi ai lavori intellettuali per signoreggiare (1).

191. La classe più numerosa dei coltivatc fu quella dei servi della gleba, che in parte co servarono gli antichi nomi romani, in parte pr sero quelli di aldj e di terziatori. Gli antichi nor di coloni, rustici, tributarj, originarj si vedon usati più specialmente nelle carte che risguardan l' Italia greca, e nei documenti che appellano fondi di Lombardia, ma non posseduti dai long bardi (2). Terziatori si dissero più specialmen i coloni del regno di Napoli (3); aldj quelli dim ranti sopra fondi romani pervenuti nel domin dei barbari. Gli aldj nei primi tempi è probabi che fossero in parte liberi della loro persona, parte ascrittizi, perchè sui fondi passati nei vin tori dovevano esservi dell'una e dell' altra class ma in appresso avendo i longobardi converti molti dei loro schiavi in aldj di condizione ascri tizia, i liberi disparvero affatto, o rimasero ino

(1) Denina. Rivoluzioni d'Italia. lib. 11. cap. 7.
Troya. Op. cit. pag. 357.
(2) Balbo. Storia d' Italia. tom. 2, p. 46.
San Gregorio Magno. Epis. lib. 4, ep. 28.
(3) Troya. Op. cit. par 27.

servati e confusi con gli ascrittizi medesimi. Varie leggi emanarono i re per definire il grado della servitù degli aldj, e per regolarne le sorti, per lo che interessa darne un breve cenno. Stavano essi sotto la potestà del padrone del fondo, nè potevano senza di lui consenso contrar matrimonj, o disporre del piccolo peculio che accumulavano coi risparmi (1). Se recavano danno altrui, il padrone rispondeva per loro; se ricevevano ferite o erano uccisi, il guidrigildo dall'autor della strage si pagava al proprietario (2). Quando l'aldio abbandonava il podere, e si refugiava presso estranei, il padrone aveva non solo il diritto di richiederlo, ma anco d'obbligare il ricettatore a indennizzarlo dell'opere che non aveva potuto ottenere dal fuggiasco (3). I figli che procreava da una serva appartenevano al padrone di questa; se prendeva per moglie l'aldia o liberta altrui, i figli nati da questa unione seguivano per le leggi di Rotari la sorte del padre. Liutprando però volle che si avesse riguardo a colui che aveva il *mundio*, cioè la tutela della donna; se il mundio era stato comprato dall'aldio e per esso dal suo padrone prima del matrimonio, procedeva il disposto della legge di

(1) Rotari LL. 129, 240 e 241.
Liutprando Lib. 6. ll. 42, 71.
(2) Rotari. LL. 129, 240 e 241.
Liutprando. Lib. 6. ll. 42 71.
(3) Liutprando. Lib. 6 ll. 6, 89.

Rotari; nel caso contrario che il mundio appart. nesse sempre al padrone della donna, i figli div- nivano aldj di esso (1). Rispetto ai figli nati da ı aldio e da una libera, parmi poter argomenta da alcune carte che seguissero la condizione del madre (2).

192. Le affrancazioni degli aldj erano d due specie: o si rendevano pienamente liberi; (facevansi eguali in condizione agli antichi liberi romani. Per dare all'aldio la piena libertà, tre mod si usavano: o ponendolo in un quadrivio e dando gli la facoltà di andare dove più gli piaceva; o di chiarando di concederlo al voto e al desiderio de re, ovvero conducendolo in chiesa innanzi all'al tare, e proclamandolo sciolto da ogni vincolo ser vile (3). Allora egli acquistava una libertà egual a quella dei romani; e se moriva senza eredi le gittimi entro il settimo grado, succedeva a lui l corte regia (ossia il fisco) e non l'antico padrone L'aldio diveniva liberto soltanto, allorchè il pa drone lo affrancava senza dargli le quattro vie nel qual caso soleva conservare il nome d'aldio o prender quello d'aldione, obbligandosi a pre stare al patrono i servigi che gli venivano impo

(1) Rotari. LL, 219, 220.
Liutprando, Lib. 6, l. 73.
(2) Brunetti. Cod. dipl. tosc. tom. 2, docum. n. 26.
(3) Rotari L. 225.
Liutprando. Lib. 4. l. 5.

sti nell' atto dell' affrancazione (1). Cessava però d'esser vincolato alla gleba e poteva liberamente disporre delle cose sue, ma in caso che morisse senza eredi legittimi gli succedeva il patrono, e non la corte regia (2). Se era molestato da qualcuno, doveva esser difeso dal patrono o col giuramento o con la pugna secondo la qualità della causa (3). Ai longobardi meglio arrideva questo secondo modo d'affrancazione, siccome quello che teneva sempre gli aldj nella loro dipendenza; ma il re Astolfo volendo favorire la loro piena liberazione, permise al padrone di affrancarli per mezzo delle quattro vie, stipulando la prestazione d' alcuni servigi per tutto il tempo della sua vita e non più oltre (4).

193. Nell'Italia greca siccome in Lombardia vi sono pure esempj di uomini liberi caduti in bassa fortuna, che prendendo a coltivar le terre altrui per un titolo contrattuale inabile a trasferire in essi veruna specie di dominio divenivano dopo trent'anni servi della gleba. I quali si distinsero dagli altri col nome speciale di *manenti* (5). Questa condizione a vero dire non riusciva sgradevole a veruna delle parti: non ai coloni, perchè sebbene

(1) Rotari LL. 226, 239.
(2) Rotari. LL, 226 e 228.
(3) Liutprando Lib. 6. l. 14.
(4) L. 2.
(5) Grimoaldo L. 1. Ducange in v. Manentes.

togliesse loro la facoltà di portarsi ove meglio giudicassero, vedevansi però assicurato il perpetuo uso di quei fondi, equivalente ad una specie di dominio: non ai proprietari, perchè accresceva il numero dei fedeli, di cui in preferenza degli schiavi facevano in quell' età gran conto. È certo però che i manenti conservavano piena facoltà di contrattare e disporre delle cose loro, siccome anco di far matrimonj; ed essi a propriamente parlare non si vendevano dai padroni insieme coi poderi, ma si vendeva invece il loro perpetuo servizio, e le prestazioni d' ogni genere a cui erano soggetti.

194. Le famiglie dei servi rustici, le quali per la più parte spettavano ai nobili longobardi, non erano così numerose come nei tempi dell'impero. Vivevano sparse per le grandi tenute rette da un capo per lo più servo anch' esso, nè i duri crudeli trattamenti, cui in passato soggiacevano, ora vedevansi rinnovati. Altrettante erano le specie dell' industria rurale che si esercitavano in quei vasti fondi, quante le famiglie a quelli particolarmente addette. V'erano i bifolchi, i pecorai, i capraj, i porcaj, i boscaiuoli, gli armentaj; v'erano i maestri e i discepoli, i quali nomi rappresentavano le stesse divisioni dei lavori campestri già in uso presso i romani (1). Chiunque uccidesse o ferisse

(1) Rotari LL. 133, 134 e 136.

un servo dovea pagare al padrone il guidrigildo, il quale era maggiore pei servi maestri o massai; minimo pei discepoli e pei semplici lavoratori, ma sempre inferiore a quello tassato per gli aldj. Similmente i danni commessi dal servo si rifacevano dal padrone, il quale poteva esimersene consegnandolo al danneggiato (1). Le manomissioni dei servi furono frequenti più che in passato, sebbene non tutte li restituissero alla piena libertà. Alcune maniere di manomissione li facevano aldj, o aldioni, altre liberi. Per convertire un servo in aldio i padroni usavano la scrittura; per farlo aldione o libero tenevano gli stessi modi usati per gli aldj (2). Un sentimento di religiosa pietà, massime dopo la conversione dei longobardi alla fede cattolica, movea talvolta i proprietari ad affrancar pienamente gli schiavi; una ragione d'interesse li determinava più spesso a convertirli in aldj. Imperocchè ai proprietari piaceva di risparmiarsi le noiose cure della coltivazione tenuta a proprio conto e con grave loro dispendio per assicurarsi una rendita annua più abbondante alla quale di buon animo si obbligavano gli aldj, mentre dando ai servi questo semplice grado di libertà non correvano il rischio di vederli partire dai fondi. Sovrastavano

(1) Rotari LL. 102 e seg. 130 e seg. 240 e 241
(2) Rotari LL. 225, 226, 227 e 230.
Liutprando Lib. 4. l. 25.

alle famiglie dei servi rustici, non che a quelle d servi della gleba, gli scarioni, gli attori, o azi nari, i quali avevano l' ufficio di amministratc delle tenute, e di esattori delle rendite dovute padrone. Nelle corti regie o ducali v' erano al sopra di tutti anco i gastaldi.

195. Se dagli agricoltori passiamo a disco rere delle proprietà fondiarie, facile riescirà d finire quali fossero vincolate, e quali no, sep rando quelle appartenenti ai romani da quell dei longobardi, e queste distinguendo in più sp cie secondo il modo in cui furono acquistat Delle proprietà longobarde alcune erano *liber* ed altre *tributarie*. Sotto nome di *libere* intenc denotare quelle immuni da qualunque imposta d retta verso lo stato, e da ogni prestazione sign rile verso il principe o verso i magistrati, e di c ogni possessore aveva il pieno ed assoluto dom nio. Chiamavansi anco sorti (*sortes*) per esse state distribuite fra i vincitori per mezzo dell sorte, ed *arimannie* perchè possedute dagli ar manni (1). In queste proprietà per le leggi di Rota non succedevano le donne, a cagione di no poter vendicar le offese che fossero state fatt

(1) Baudi di Vesme Op. cit. p. 163.
Savigny Op. cit. tom. 1, p. 200 e seg.
Troya. Op. cit. par. 93.
Robertson. Introduz. alla storia di Carlo V. tom. 1. not. 8.

al precedente possessore. Ma più tardi Liutprando con più equa legge, in difetto di figli maschi abilitò le femmine a succedere, dichiarando che nel caso in cui il loro padre fosse stato ucciso, il diritto di composizione, senza le terre, passasse negli altri parenti maschi più lontani (1).

196. Proprietà *tributarie* erano quelle pervenute nei re, nei duchi, e altri funzionari longobardi, non per via della sorte, ma per essere state tolte ai nobili romani uccisi o cacciati dal regno nell' atto dell' invasione o poco dopo. La qualità caratteristica di questi beni che gli differenziava dagli altri, consisteva nella prestazione signorile delle angarie a cui rimasero sempre soggetti; la qual prestazione fu mantenuta dai servi della gleba a profitto dei nuovi padroni in vista dell' autorità politica di cui erano rivestiti, quasi riunissero la doppia rappresentanza degli antichi proprietari e del fisco, ed avessero perciò diritto a riscuotere le rendite civili e i tributi signorili (2). Le corti regie e le ducali erano tanti aggregati più o meno vasti di possessioni di questo genere, alle quali presiedeva un amministratore rivestito di giurisdizione. Le masse erano estese tenute che per lo più formavano parte di una corte, e quando

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 165.

(2) Brunetti. Cod. dipl. tosc. tom. 1. p. 3. 8. e tom. 2 docum. 28. 26. Rezzonico ap. Troya. p. 401.

n' erano separate avevano a capo un amministratore sprovvisto d' ogni potere politico (1). Il preside e governatore della corte chiamavasi gastaldo, voce composta dalle due tedesche *gast* (ospite) e *halten* (tenere), ed esprimente a mio credere, l' idea di reggitore degli aldj, cioè di romani servi della gleba dimoranti sui fondi delle corti. Il gastaldo regio per ordinario risiedeva nella città, come luogo più centrale a vegliare i sottoposti, e ad esercitar sovr' essi la giurisdizione; ed pendeva direttamente dal re e non dai duchi, molte volte aveva autorità pari a quella dei duchi sugli artefici delle città e sugli esercitali della nazione longobarda (2). Là dove si trovavano gastaldi invece di duchi, era segno che le possessioni regie vi abbondavano, e che la moltitudine dei romani prevaleva su quella dei longobardi; il che si avverava in Toscana ove la più parte delle città appariscono rette dai gastaldi (3). Le facoltà di questi rispetto al patrimonio regio erano circoscritte alla semplice amministrazione, ma essi la facevano da padroni vendendo e donando frequen-

(1) Brunetti. Op. cit. tom. 1, pag. 310, 322.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 151.
Capei. Op. cit. p. 544.
Balbo. Op. cit. tom. 2. p. 45.
(2) Pizzetti. Op. cit. tom. 1. p. 165, 225 e 239.
Savigny. Op. cit. t. 1. p. 192.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 150.
(3) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 307, 312 e seg.

lemente ad altri le terre per favorire il proprio interesse. Liutprando con una sua legge rinnuovò la proibizione d' alienarle senza il sovrano assenso (1); ma i gastaldi essendo ai suoi tempi divenuti più ambiziosi di signoria, non curate le minacce della legge, continuarono a disporre come di cosa propria delle regie sostanze. Avevano eziandio i duchi gli amministratori delle loro corti a cui davano lo stesso nome di gastaldi, l' autorità dei quali comparata a quella dei regi era ben piccola, nè crebbe se non poi che i duchi impresero a vivere da sovrani (2). Le terre dei vescovi, dei monasteri, e delle chiese, acquistate per donazioni dei longobardi fatti cattolici, essendo per lo più affette a prestazioni signorili dei coltivatori verso i padroni, debbono annoverarsi anch' esse nella classe delle proprietà tributarie (3).

197. La condizione dei beni spettanti ai romani vuol esser considerata in due periodi distinti, cioè poco dopo il regno d'Autari e tempi successivi, e poco innanzi la invasione dei franchi. In quel primo periodo i romani che presero a raccomandarsi ai potenti longobardi vincolarono i

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 151.
Lib. VI. l. 6.
(2) Leo. Vicende ec. p. 32.
Baudi. di Vesme Op. cit. p. 155.
(3) Brunetti. Op. cit. tom. 2. docum. 18 e 26.

loro beni alla prestazione delle angarie a prò del protettore, serbandone però il pieno dominio; mentre nel secondo molti di loro, dati in accomandigia anco i fondi, li riebbero non più a titolo di dominio ma a quello diverso d'usufrutto o di enfiteusi perpetua (1). Niuna però delle terre possedute dai romani fu mai soggetta ad un imposta in favor dello stato, e se vedonsi in alcune carte rammentate le case o terre tributarie non vuolsi da questo inferire che fossero gravate di un tributo a favore del re, mentre è probabile che con quelle frasi si indicassero talvolta i beni immobili dei romani affetti a prestazioni signorili verso un magistrato longobardo (2). Similmente la frase terre *libere dal pubblico nesso* non sta ad accennare l'esenzione d'alcune proprietà dall'imposta, ma esprime piuttosto il concetto, già riscontrato in altre carte del tempo dei goti, d'aver già subìto uno smembramento a favor del barbaro ospite (3).

198. I fondi della Liburia, di cui è discorso nel famigerato patto d'Arechi Principe di Benevento dell'anno 774, aveano la stessa in-

(1) Ved. sopr. par. 186.
(2) Brunetti. Op. cit. tom. 2. p. 465, 600.
Troya. Op. cit. par. 125.
Rezzonico ap. Troya p. 401.
(3) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 453.
Troya. Op. cit. par. 19.

dole delle proprietà tributarie, perchè soggetti alle angarie in favor dei padroni (1). Appartenuti verosimilmente in origine ai municipj, o ad altri corpi morali dell'impero, passarono dipoi nel comune dominio dei napoletani, e dei longobardi stanziati in Benevento. Come ciò avvenisse, ivi non è detto, ma non so unirmi a quelli che tengono esser derivato dall'avere i barbari convertito il diritto al tributo del terzo dei frutti su quelle terre, competente per ragione di conquista, nel condominio del terzo delle medesime (2). Imperocchè nel capitolare nulla v'è che appoggi codesta opinione, raccogliendosi invece con chiarezza che i barbari avevano il condominio sulla metà dei fondi, e non sopra un solo terzo. Nè saprebbesi comprendere come eglino avessero aggravato del terzo dei frutti anco le terre poste in un paese da essi non conquistato. Piuttosto mi sembra più verosimile che la comunione fosse effetto delle scambievoli pretensioni affacciate dai napoletani e dai longobardi beneventani sopra un territorio confinante con quello d'ambedue le città. I terziatori residenti su quei fondi discendevano dagli antichi coloni romani, liberi di persona, ma servi della gleba; ed erano così chiamati dal

(1) Capei. Op. cit. p. 497 e seg.
Canciani leges Barbarorum, in fine.
(2) Capei. Op. cit. p. 502.

terzo dei frutti che davano ai proprietari a titolo di rendita. Stando a carico loro tutte le spese di cultura, era accaduto più volte che, trovatisi sprovvisti di assegnamenti per farle, avesser avuto ricorso ad imprestiti, ipotecando (sebbene nol potessero) le terre e gli istrumenti a garanzia dei creditori. La moltitudine dei quali ai tempi di Arechi era sì grande, che i condomini stessi temendo di veder sequestrati da loro tutti i frutti dei fondi, e distratti i bestiami, dovettero indursi a pagarli coi propri assegnamenti. Ma non convenendo nel modo, occorse che il duca intervenisse a comporre i dissidj, eccitando siccome fece i condomini a procedere alla divisione dei fondi in forma tale che i creditori o venissero saldati per metà dai napoletani e metà dai longobardi, ovvero ricevessero in pagamento la terza parte dei fondi. Null'altro di singolare e di notabile, in conferma delle cose precedentemeute narrate, parmi si possa da quel documento raccogliere.

199. Non vuolsi passare sotto silenzio, che dall'età longobarda muove il costume invalso a danno delle proprietà rurali di lasciar pascere, dopo la segatura del fieno e la mietitura delle biade, i prati e i campi non chiusi agli armenti altrui, fino al punto che una multa fu sanzionata da Rotari contro chi avesse preteso scacciarli (1).

(1) L. 343.

200. I bestiami e gli arnesi rustici erano alla ri dei coloni vincolati al debito dei servigj anga-li, di cui è ora tempo di enumerare le varie specie. nsistevano essi o in opere manuali dei coltivatori, n opere che richiedevano l'uso dei bovi, dei ca-li, dei carri, e d' ogni altro istrumento rurale. e prime sodisfacevasi nella casa del signore, o altri luoghi da lui indicati; alle seconde in altre possessioni. La quantità delle opere e il tempo prestarle era con precisione determinato onde aggravar di troppo la condizione dei coltiva-i; e per lo più solevasi assegnare un giorno gni due o tre settimane per sodisfarle. Le poche te dei tempi longobardi pervenute fino a noi strano che fra i servigi imposti v'era la fal-tura del fieno nei prati del signore, il lavoro bovi in altri poderi, il trasporto del sale lel grano per uso del medesimo, ed altri con-ili (1). Tutte queste prestazioni si comprende-no nelle vendite o donazioni che i proprietari evano dei loro fondi; e come abbiamo più volte ato, costituivano una rendita signorile, siccome lla che non era il prodotto della cultura eser-ta sul terreno, ma un equivalente al tributo si pagava alla sovranità protettrice dei beni lella persona del suddito. Chi si ostinasse a

(1) Marini. Papiri diplomatici num. 69.
Brunetti. Cod. diplomat. tosc. tom. 1. pag. 332, 338, 362, 347, e 2. p. 589.

confonderle con le responsioni che si pagavano ai proprietari a titolo di *rendita civile*, non perverrebbe mai a rischiarar le tenebre che oscurano l'istoria di questi tempi, nè a ritrovar le cause generatrici del sistema feudale, le quali procederono non dall'alto in basso della gerarchia sociale, come si è finora erroneamente creduto, sì bene dal basso in alto.

201. Termineremo con avvertire che talvolta i re, come capi supremi dello stato, esigevano alcuni servigi da tutti gli uomini del regno, o romani o longobardi che fossero, per sovvenire alle pubbliche necessità. Così il restauro delle vie pubbliche e dei ponti, il trasporto delle milizie, le contribuzioni straordinarie di commestibili o di prodotti industriali pel mantenimento delle armate, o dei giudici regj che transitavano per le provincie, si ponevano a carico dei campagnoli e degli artigiani dimoranti nelle città o nei borghi (1); ma è altresì vero, che ben rare furono siffatte esazioni per conto del governo, non essendosi nello stato longobardo attivata mai la vita nazionale in guisa da renderne frequente il bisogno.

202. Nell'Italia greca i servizj angariali erano sempre dovuti al tesoro imperiale che gli imponeva senza misura, e gli estorceva con barbari modi. Soltanto i coloni dei fondi appartenenti ai vescovi

(1) Muratori. Antiq. medii ævi dissert. 19.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 142.

ıl alla sede romana erano tenuti a prestarli a fa-
'or delle chiese anzichè del fisco. Infatti san Gre-
;orio Magno discorrendo in più lettere delle anga-
ie imposte ai coloni dagli agenti delle sue tenute,
accomanda loro la discretezza e la moderazione,
on volendo che s'imitasse il tristo esempio che
avano gli esattori del governo (1). Censura con
cerbe note l'abuso introdotto nella Sicilia di
orre ai servi della gleba l'eredità dei loro parenti
er darla alla Chiesa, quasi a titolo di regalia,
icendo che le dovizie a quella pervenute per
ie sì inique non piacevano a Dio (2). E non
ochi dei di lui successori imitarono un sì onesto
sempio: cosicchè il papato, mostrandosi per quelle
ontrade benefico e giusto,. e sempre interpo-
endo l'autorità sua a pro degli oppressi, veniva
ıl acquistare grado a grado una gran potenza,
nediante la quale gli veniva fatto di succedere
ella signoria al Monarca orientale, senza usur-
arla. Tanto è vero che il legittimo acquisto di un
otere sovrano non da altra causa ripete la ori-
;ine storica che dalla protezione reale ed efficace
ccordata agli uomini che compongono un civile
:onsorzio; tanto è vero che sovranità ed oppres-
ione si contraddicono, e questa è sempre cagione
rreparabile e fatale della ruina di quella.

(1) Ep. lib. 1. ep, 44, 70. lib. 5. ep. 8, 41, 42. lib. 4. ep. 100.
(2) Ep. Lib. 1. ep. 44. lib. 11. ep. 42, 43. lib. 13, ep. 34.

CAPITOLO III.

Dominazione dei Franchi e dei Ted

203. Comunemente si tiene che i distruttori del reame longobardo e conq d' Italia, recassero quivi nuovi istituti, e primi ad ordinare il sistema feudale. E pe nir le cagioni proporzionate di un tanto è presa in minuto esame la costituzione popolo, prima che fissasse la sua dimo Gallia; e credutosi di riscontrarvi alcu diverse dalla costituzione longobarda, a q attribuita la virtù produttiva della feud Ma la pretesa diversità non è vera, poichè discesi ancor essi da alcune tribù germa vevano in origine nella stessa condizio altri popoli nomadi, e tranne un minor barbarie che li distingueva dai longoba facea più subordinati all'autorità regia, uguale la forma del reggimento, e gli u

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 223.
Leo. Vicende, ec. p. 57, 89.

notabili. Nelle Gallie ove si fermarono senza cacciarne gli antichi abitanti, il costume del patronaggio signorile s'introdusse, come in Italia, per le stesse cause, e solo vi prese forme alquanto diverse per aver quella contrada subito meno casi d'avversa fortuna, e per lo stato dei vinti alquanto differente da quello dei romani italici. All' invasione dei franchi nelle Gallie non ne tennero dietro altre, come seguì nell'Italia, che in breve spazio di tempo vide agli eruli succedere i goti, a questi i greci, ai greci i longobardi, in modo che il refugio dei deboli e degli oppressi al patrocinio privato, qui cominciò molto innanzi che l'autorità sovrana avesse agio a fortificarsi. Laddove i re in Francia, non avendo in principio temuto l' attacco di nuovi nemici esterni, poterono conservare una dominazione efficace sui conti e sugli altri funzionari rivestiti di giurisdizione, prima che si fossero inorgogliti per l'acquisto di numerosi fedeli. E quando Clodoveo prese a conquistare quella parte delle Gallie non ancora soggetta al suo impero, la potenza regia e l'unità dello stato eransi già sopra solide basi stabilite (1). Inoltre i romani galli per indole e per costume differenziandosi dai conquistatori meno dei romani italici, nè essendo stati, come questi, spo-

(1) Troya. Op. cit. par. 2, 3.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 224, 227.

gliati di veruna parte delle terre (1), poterono per alcun poco vivere senza timore di crudeli oppressioni dal lato dei vincitori, e più indugiare a stringer relazione con loro. Ma poichè non vennero ammessi a partecipare a verun diritto politico, e il prezzo della loro vita fu espressamente dichiarato inferiore a quello dei franchi (2), i più timidi o i più astuti risolvettero di procacciarsi la protezione di un potente signore, che alle molestie, ed alle contumelie del popolo vincitore li sottraesse, e desse loro quella consistenza sociale che gli ordini dello stato ad essi negavano. Nè i tentativi che fecero riusciron vani perchè molti, invocato il patrocinio dei re, ottennero di veder inalzato il guidrigildo delle loro persone perfino al di sopra di quello dei franchi proprietari e d'esser convitati alla regia mensa (3). Uguali favori dai duchi e dai conti furono conceduti agli altri romani che si posero poco appresso nella dipendenza di essi, e in breve sorse una gara fra l'autorità sovrana e le autorità subalterne onde accrescere il numero de' propri fedeli, quella nella veduta di frenar l'ambizione dei magnati, e questi nella fiducia di potere col loro aiuto signoreggiare (4).

(1) Troya. Op. cit. par. 2.
Baudi de Vesme. Op. cit. p. 223, 229.
(2) Troya. Op. cit. par. 6.
(3) Troya. Op. cit. par. 15, 16.
Guerard. Polyptyque de l'Abbé Irminon. Paris 1844, tom. 1. p. 262.
(4) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 229 e seg.

204. Siffatto procedimento di cose fe sì che nelle Gallie alle accomandigie personali non tennero dietro le accomandigie dei beni come in Italia, ma le concessioni dei *benefizj*. Perocchè i re, valendosi delle molte possessioni componenti il loro patrimonio, che avevano in ogni parte dello stato, introdussero il costume di dare per un certo tempo l'usufrutto d'alcuni fondi ai commendati, che nel linguaggio dei franchi si chiamavano *vassi* e *vassalli* (1), in compenso dei servigi prestati o di quelli che si obbligavano a prestare. E i duchi e i conti furono solleciti d'imitare anco in questo l'esempio regio, nutrendo fiducia d'allettare al vassallaggio non tanto i romani quanto i liberi franchi sottoposti alla loro giurisdizione. Per la qual cosa ne seguì che l'uso dei benefizj mentre contribuì da un lato a render più forte la sovranità, operò altresì l'effetto di dare ai conti la signoria sui loro connazionali in più breve corso di tempo di quello non avevano ottenuto i funzionarj longobardi sui liberi arimanni (2). In ogni altra parte le vicende economiche e politiche dei due paesi si rassomigliarono.

(1) Guerard. Op. cit. par. 256 e seg.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 229 e seg.
Winspeare. Op. cit. p. 314.
Muratori. Op. cit. dissert. 11.
(2) Leo. Vicende ec. p. 61, 65 e seg.

205. Ora è da dire che la conquista che Carlomagno fece d' Italia non fu diretta a procurare ai franchi un nuovo stabilimento, e nemmeno a far variare la sede del governo, ma unicamente mirò a dilatare i confini dell' impero senza pretensione di alterare le condizioni sociali dei popoli vinti (1). Difficile però riesciva nel nuovo stato i conservarvi da lungi la sovranità, poichè già sorgevano potenti molti duchi, conti, e gastaldi, quali non avrebbero lasciato sfuggire le più propizie occasioni per ingrandirsi e per usurpare se il potessero, la corona di re d'Italia. Onde tutt l'arte del conquistatore dovè adoperarsi nell'abbattere la potenza soverchiante di codesti capi, e insieme nel crearsi dei partigiani, che sapend opporre ostacoli alle ambizioni di costoro gli preservassero anco dai pericoli che minacciavano l monarchia. Di qui l' origine dello sminuzzament della Penisola in piccolissime parti e la conversione successiva d' ogni distretto giurisdizional in uno stato.

206. Per indebolire la potenza degli antic funzionari longobardi, i re e gl' imperatori fra chi primamente s'appresero al partito di smembrare i più vasti ducati, gastaldie e contadi, toglien done le principali città, e facendole centro dell

(1) Rezzonico. ap. Troya. p. 385.

residenza di nuovi magistrati (1). Furon anco solleciti di concedere agli arcivescovi, ai vescovi, agli abati dei monasteri la giurisdizione comitale sopra le persone da loro in qualunque guisa dipendenti, confidando che pur questi arrecherebbero continui ostacoli all' ingrandimento dei signori laici (2). Crearono infine nuove classi di funzionari emuli degli antichi, cioè i marchesi, i conti palatini, e i messi regj. L'istituzione dei marchesi, molto simile a quella dei duchi limitanei dei romani, fu destinata a tutelare le contrade le più prossime alle frontiere dalle invasioni nemiche; però la giurisdizione militare di essi si esercitava sopra il territorio di più contee, da cui nelle pubbliche necessità, potevano chiedere soccorso d'armi e d'armati; ma rispetto alla giurisdizione civile i loro poteri erano uguali a quelli degli altri conti (3). Il titolo di messi regj, e di conti palatini si conferiva dai re ad alcuni vassi, che spedivano in Italia nella veduta di vegliare le soggiogate provincie, e di esercitare in nome loro alcuni uffizj che strettamente attenevano alla sovranità. Quando accadeva che li destinassero a rimanervi stabilmente, in luogo di assegnar loro uno stipendio usavano

(1) Leo. Vicende ec. p. 86.
Baudi di Vesme Op. cit. p. 234 e seg.
(2) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 237.
(3) Pizzetti. Op. cit. tom. 2. pag. 119.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 237.

ricompensarli con la concessione a titolo di bene fizio dei fondi appartenenti al fisco (1); e inol tre conferivano loro la giurisdizione comital nei luoghi a quei fondi circostanti per un' esten sione più o meno vasta (2). Così moltiplicatesi dismisura le potestà locali per opera dei re franch ne avvenne che nel secolo decimo si contasse i Italia un infinito numero di magistrati aven eguale giurisdizione, e indipendenti l'uno dall'altr

207. Un altro espediente usato dai conquist tori per abbatter la superbia e l' ambizione d longobardi, fu il pareggiamento della condizion politica dei romani alla loro. Ordinò Carlomagn che gli uomini liberi di qualunque nazione, se po sedevano beni mobili o immobili del valore quattro mansi, fossero tenuti a prestare il servi militare, e crebbe fino a sessanta solidi la mul contro chi non obbedisse alla chiamata alle armi(3 Tutti senza distinzione furono abilitati alle pubb che cariche, e nelle carte di questi tempi si v dono frequenti gli esempj dei romani elevati grado di giudici. Vuolsi nonostante dall' acut simo sig. Troya sostenere, che i romani libe venissero dalle Gallie, e non siano i discende

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 240.
Leo. Vicende ec. p. 71 in not.
(2) Winspeare. Storia degli abusi feudali.
(3) L. 35. in Canciani Leges Barbarorum.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 249, 257 e seg.

degli antichi italici, i quali, a suo dire, rimasero sempre in condizione d'aldj (1). Ma ella è questa al solito un'opinione gratuita, non appoggiata ad alcuna prova di fatto, perchè dai documenti che parlano dei romani liberi in Lombardia nulla si raccoglie che li dimostri piuttosto nuovi in quella contrada che antichi; e il volerli credere venuti dalle Gallie, o d'altra parte d' Italia non mai soggetta alla dominazione dei Longobardi, è un dar per certo ed incontrovertibile lo stato servile di quelli di Lombardia, che pur non è stato per tale spacciato dallo stesso sig. Troya. Invece la moltiplicità dei romani liberi, renduta più evidente in questa età pel maggior numero delle carte conservate, vuolsi trarre ad argomento eloquentissimo che anco per lo innanzi erano vissuti in condizione di liberi.

208. Siffatta politica dei conquistatori, se valse ad impedire che alcuno degli antichi signori lombardi si facesse re d' Italia in luogo del monarca straniero, non giovò a conservare a questo un'autorevole dominazione nella Penisola, ma ridusse invece la sovranità a un nome pressochè vano ed impotente. Non tardò infatti l'immenso stuolo dei pubblici funzionarj ad agognare la mutazione dei distretti giurisdizionali in signorie, ov'essi rappresentassero non più la parte di magistrati preposti

(1) Troya. Op. cit. par. 190, 191.

ad amministrar la giustizia agli uomini liberi, ed a recare ad atto gli ordini del monarca, ma sibbene esercitassero le attribuzioni e i poteri tutti della sovranità. Gli antichi duchi, conti, e gastaldi che già tenevano sotto la loro dipendenza una turba considerevole di commendati e gasindj eran spinti a convertirsi in dinasti per odio ai re franchi che gli avevano in tante guise umiliati; ai nuovi conti era d'eccitamento l'esempio di costoro avvalorato dalla fiducia che i re avrebbero tollerato le usurpazioni per non inimicarseli.

209. La prima arte che gli uni e gli altri usarono per raggiungere l'intento fu di ridurre vassalli quei liberi che eran soggetti semplicemente alla loro giurisdizione, il che conseguirono in più modi. Concessero ad alcuni terre a usufruire o a coltivare, ponendo per condizione la sudditanza al concedente e la prestazione di un giuramento solenne di fedeltà (1); ad altri viventi nella miseria offrirono di riceverli nella classe degli addetti ai ministeri domestici, lusingandoli di qualche ricompensa dopo lunghi e fedeli servigj (2). Quelli infine di condizione più agiata, e d'animo più indipendente, costrinsero a sott-

(1) Muratori. Antiquit. medii ævi dissert. 11.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 145, 146.
Troya. Op. cit. par. 209.
Pizzetti. Op. cit. tom. 2. p. 171.
Guerard. Op. cit. tom. 1. p. 221.
(2) Lodovico 1 l. 5.

mettersi per mezzo di molestie ed oppressioni d'ogni maniera. Intimarongli di frequente ai placiti per esercitar le funzioni giudiziarie oltre il dovere, gli aggravarono dell' adempimento di molti pubblici servizi, fecero invadere o danneggiare le loro terre, e quando contro alcuni di essi istituivano un giudizio criminale, non trascurarono di sottoporli a quei crudeli esperimenti che i tempi allora consigliavano, e dai quali solevano di leggieri esentare i vassi e i fedeli (1). Stanchi di cotante oppressioni da cui il monarca lontano non sapeva difenderli, dovettero cedere alle voglie ambiziose dei potenti, ponendo sotto la loro guardia le persone ed i beni.

210. Trasformati che ebbero i giurisdizionali in sudditi, studiaronsi in secondo luogo di convertire l' autorità giudiziaria in autorità sovrana, al quale oggetto giovò loro precipuamente il ritiro nelle castella fabbricate in mezzo a vaste e solitarie campagne, e rendute forti dalle torri, dai bastioni, e da molti altri propugnacoli eretti a propria difesa (2). Non intendiamo con ciò di asserire che tutti i magnati nello stesso tempo si ritirassero nelle campagne, nè tutti il facessero coll' antiveduto

(1) Leo. Vicende ec. p. 80.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 267.
Winspeare. Op. cit. p. 377.
(2 Baudi di Vesme. Op. cit. p. 267.
Muratori. Op. cit. dissert. 47.

fine di procurarsi con più agevolezza la signori
mentre è vero che alcuni disertarono le città pri
cipalmente per odio ai franchi, altri lasciaron
per sottrarsi alla irruzione di alcune orde barba
che corsero per l' Italia nel secolo decimo; e
conti in fine preposti di nuovo dai conquistatori
reggere le città, le abbandonarono, tostoc
si accorsero che ivi rimanendo avrebber perdu
ogni potere sugli uomini delle campagne, sen
acquistarne alcuno sugli abitanti delle città (
Ma egli è però certo che tutti appena rifugiati ne
ville, non ad altro provvidero che a convertir
castelli in reggie e le vaste tenute in territorj
stati. Della qual verità le prove resultano lumin
al solo osservar le facoltà che si arrogarono, n
differenti per indole nè per numero da quelle de
sovranità: conciossiachè nei loro distretti amm
nistrarono giustizia, o delegarono altri ad amm
nistrarla nel loro nome e non più in quello del
si appropriarono tutte le regalie che per lo inna
esigevano nell'interesse del monarca, e ne cr
rono eziandio delle nuove. Ed io mi restringer
segnalare fra le prime le multe dei delitti, e
pubblici servizj che solevano esigersi a titolo d'i
posta straordinaria, l'occupazione dei fondi lasc
dai liberi che morivano senza eredi e che dove

(1) Muratori. Op. cit. dissert. 47.
Borghini. Vescovi fiorentini p. 424.

far parte della successione fiscale; l'usurpazione delle terre pubbliche comprese nel distretto: fra le seconde l'istituzione dei dazj sui mercati, sulle navi e sui ponti che per lo innanzi non esistevano(1). Ma quel che più monta, attesero ad istituire una forza militare da loro dipendente, la quale fosse pronta alla difesa della signoria, o a pigliar guerra contro chiunque piacesse loro di muoverla, ed a prestare il suo aiuto agli esecutori dei loro ordini. A questo fine sembrano dirette le obbligazioni del servizio militare gratuito, che s' imposero ad ogni libero nell'atto che si faceva vassallo, o nell'atto di ricever terre (2); a questo pur mirarono le frequenti affrancazioni di molti coloni dal servaggio della gleba per adoperali nel ministero delle armi (3). Dimodochè nel secolo undecimo tutte le italiche campagne erano dominate da piccoli dinasti che si poteano ben dire differenti per grandezza di stato, ma per qualità di signoria non mai (4).

211. Rispetto ai dignitarj ecclesiastici ai quali, come notammo, fu conceduta dai re la giurisdi-

(1) Winspeare. Op. cit. p. 265 e seg.
Muratori. Op. cit. dissert. 19.
(2) Borghini. Vescovi fiorentini. p. 522 e seg.
Winspeare. Op. cit. p. 298 e seg.
(3) Muratori. Op. cit. dissert. 14, 15.
Troya. Op. cit. p. 249.
(4) Borghini. Vescovi fiorentini p. 521.
Winspeare. Op. cit. p. 292 e seg.

zione comitale, è d' uopo avvertire che nei primi tempi non furono pienamente liberati da ogni soggezione dei conti laici. Imperocchè questi conservavano sempre la potestà di decider le cause d'alto criminale nei territorj a quelli soggetti, e di esigere a nome dei monarchi le pubbliche prestazioni d'opere e di prodotti. Solo dopo molte vessazioni ed arbitrj commessi, quelle facoltà furono tolte loro, e allora ai vescovi ed agli abati riuscì non solo d'esserne investiti ma di ottenere anco la immunità dai pubblici tributi nel circondario delle loro contee (1). Quindi ne seguì che il patrocinio degli ecclesiastici fosse per un tempo ricercato in preferenza ad ogni altro, siccome quello che fruttava ai fedeli la partecipazione alle immunità, e li facevà arditi a sottrarsi perfino al servizio militare; tantochè alcuni ricchi eziandio volendo esonerarsi da ogni pubblico aggravio, usarono di donare ai vescovi o agli abati alcune terre per divenir loro vassalli. L'ambizione del clero, solleticata da tanti favori, non tardò a trascender per vedute di mondano interesse, ed agognando esso pure un ingrandimento maggiore di quello ottenuto per le vie legittime, osò talvolta sedurre gl'incauti, e costringere i pusillanimi a darsi con le persone e coi beni al

(1) C. M. LL. 100. 153. Pipino L. 8. Lodov. 1. LL, 26. 54.
Baudi di Vesme. Op, cit. p. 241 e seg.
Borghini. Op. cit. p. 532.

servizio delle chiese. E quando i conti ecclesiastici ebbero così raccolto una moltitudine ragguardevole di sudditi nel luogo della loro residenza, si adoperarono, alla pari dei conti secolari, a trasformare la giurisdizione in sovranità (1).

212. Inteso come il sistema delle signorie si costituisse, occorre ora spiegare le ragioni per cui gli fosse imposto il nome di feudale che cominciò ad usarsi in Italia verso questi tempi (2). È opinione comune di tutti gli eruditi i quali han creduta la feudalità un'istituzione germanica, che anco le voci *feudo*, *feudatario*, *feudale*, traessero origine dalla lingua del popolo conquistatore; ma a me che al contrario ho stimato, esser quella nata nelle antiche provincie romane per cause estranee agli usi dei barbari occupatori, spetta adesso ad esporre una differente opinione anco intorno all'origine delle voci, le quali per lo più sogliono nascere nei paesi ov'ebber vita le istituzioni che esprimono. Ciò che caratterizza l'ordinamento politico del medio-evo, ciò che ne costituisce la base e l'essenza, si è la dazione della fede, la quale incominciando da piccoli principj pervenne a generare grandissimi e inaspettati effetti. Da prima

(1) Borghini. Op. cit. p. 588, 506. 532.
Winspeare. Op. cit. p. 810.
Muratori. Op. cit. dissert. 36.
(2) Muratori. Op. cit. dissert. 2.
Baudi di Vesme Op. cit. p. 287.

fu il nesso poco meno che occulto che valse a congiungere il romano al barbaro in una relazione d'inferiore a superiore senz' alterare la costituzione del popolo vincitore; dipoi col moltiplicarsi il numero di coloro che davano la fede ad un medesimo individuo, ogni capo di fedeli divenne centro di un' associazione estranea allo stato, del quale a poco a poco assorbì le forze. Al comparire dei franchi terminò di sciogliersi l'antico stato lombardo, senza che gliene fosse sostituito un nuovo, e allora la necessità di dar maggior consistenza alle piccole associazioni, già formate mediante il vincolo della fedeltà, si fe viepiù forte per ogni qualità di persone, che non trovavano come altrimenti provvedere alla sicurezza di se stesse e delle proprie sostanze. Quindi s'andarono compiutamente organizzando le signorie, in cui, per viemeglio corroborare il legame che dovea stringere ogni protetto al protettore, si introdusse l'uso del giuramento solenne di fedeltà, e si diedero o ricevettero a vicenda beni sia in premio, sia in pegno della fedeltà giurata. Come allora la parola feudatario, indi l'altra di feudo venissero a far parte del linguaggio, parmi s'intenda di leggieri senza affannarsi a cercar luce nelle tenebre, e a voler immaginar ricco d'usi e di vocaboli un popolo che non era ricco se non di corpi robusti, e d'animi temprati ad ogni maniera di fierezza. La parola feudatario trae origine da

una voce puramente latina, rimasta corrotta per la difficoltà che aveano i francesi di pronunziarla. Imperocchè osserva acutamente il Pizzetti nelle sue antichità toscane, che il *fedele*, ossia quegli che dava altrui la sua fede, era anco chiamato nel linguaggio di quella età *dator fidei*, *fidei dator;* da quest'ultima voce probabilmente ne derivò la parola pur latina ma semibarbara di *fideidatarius*, la quale in bocca dei franchi per difficoltà di pronunzia si convertì naturalmente nell'altra di *feudatarius* (1). Da questa poi fu tratta quasi per necessaria conseguenza la parola *feudo* che stiede a significare qualunque cosa conceduta da un potente a chi gli giurava fede. E signoria feudale nel suo più largo significato nient'altro fu se non la dominazione che si esercitava sulle persone e beni di coloro che sotto fede di giuramento si erano obbligati alla sudditanza verso chi non avea in origine veruna podestà sovrana.

213. Conosciutesi dai re e dagl' imperatori le usurpazioni che i funzionarj commettevano in danno loro, posero in opera diversi espedienti per ripigliare l'autorità che andavano rapidamente perdendo. Emanarono in più tempi diverse leggi per frenare gli arbitrj e le sopraffazioni dei conti a carico degli uomini liberi, fra le quali noteremo

(1) Pizzetti. Op. cit. tom. 2. p. 142.
Borghini. Op. cit. p. 520.

quelle che proibirono di vessarli con soverchie esigenze di pubblici servizj, e di tenere più di tre placiti generali all' anno, ordinando che ai placiti giudiziarj bastasse l'intervento delle sole persone necessarie al giudizio, cioè dei giudici, dei testimonj, e delle parti interessate (1). Inibirono pure ai signori di levar dazj oltre quelli imposti dai re, prescrivendo fra le altre cose, che gli uomini i quali potevano passare i fiumi a guado, non dovessero costringersi a traversare i ponti all'effetto di esigere il pedaggio (2). Fu interdetta la fabbricazione delle castella nelle campagne senza il permesso sovrano (3), e per frenare gli abusi che si commettevano dai conti ecclesiastici fu dichiarato che la sottomissione ad essi non giovasse ad esimere i liberi dal servizio militare, e di niuna efficacia fossero le donazioni estorte per accrescere il numero dei fedeli (4). Non vi fu insomma alcun atto di usurpata potestà regia, che non trovasse un qualche freno o repressione nelle leggi. Ma esse riuscirono sempre infruttuose, perchè la loro esecuzione per inevitabile condizione dei tempi veniva affidata a quelli stessi funzionarj ch'erano

(1) Pipino LL. 36, 37, 37, 38, 46. Lodovico. 1. L. 41. Lotario 1. LL. 60. 61.
(2) C. M. 53. Lodovico 1. LL. 23, 37, 43.
(3) Winspeare. Op. cit. p. 306.
(4) Pipino L. 16.
Lotario I. LL. 22, 23.

più o meno colpevoli degli abusi. Nè ad altre autorità i monarchi lontani avrebber potuto rivolgersi. Imperocchè i conti palatini e i messi regj che stavano permanentemente in Italia, sebben più rispettosi in apparenza dei longobardi verso il sovrano, non erano animati di tanto zelo da impegnarsi in guerre pericolose contro i signori vicini per rivendicare con le armi quei diritti regali ch'essi medesimi si aveano arrogati. I messi straordinarj poi, bedi tanto in tanto venivano spediti a perlustrare le rovincie, si ponevano in grado di notare gli abusi, di udire le lagnanze dei vassalli, ma poichè inedevano accompagnati da piccolo stuolo di fedeli icapaci a sostenere una fiera lotta contro i conti libelli, non valevano a ristabilir l'ordine in verun ogo. Sicchè l'ufficio loro si riduceva unicamente raccogliere notizie delle moltiplici vessazioni ai magistrati commesse, onde fossero condannate on nuove leggi; ma il recar queste ad atto diendeva dalla discretezza di coloro che ne avrebero risentito un pregiudizio.

214. Più giovevole in apparenza fu l'altro parto che presero i monarchi di adoperare quella essa istituzione che aveva nociuto al loro potere, er ricondurre sotto la dipendenza le autorità che iravano a divenir autonome, e per indebolirne forze. E questa fu la concessione di carte di nferma delle giurisdizioni, regalie, e di ogni al-

tro diritto sovrano usurpato, a qualunque signore l'avesse da loro impetrata; all'unico patto di riconoscere da essi l'investitura di quei diritti, e di prestare quel medesimo giuramento solenne di fedeltà ch'essi pretendevano dai loro dipendenti, ed un omaggio annuo in testimonio della fedele sudditanza (1). E i signori volentieri s'indussero ad accettar codeste condizioni non perchè temessero d'essere dai monarchi impotenti spogliati dei diritti regali, ma per ottener nuove concessioni di terreni da usufruire, e insieme per combattere con migliore speranza di successo le pretensioni che altri vantasse sopra i beni da loro posseduti, e sopra i diritti esercitati. Perlochè furono in gran copia rilasciate, massime nel secolo undecimo, le carte di conferma, le quali ci porgono argomento indubitato per indurne che in codesti tempi appunto la feudalità, dopo essersi pienamente stabilita tra i signori e gli uomini dei contadi, si organizzò fra i signori ed i re (2). Ma con ciò i monarchi non aveano intieramente provveduto a ripigliare la supremazia su tutti i magistrati politici e giurisdizionali d'Italia. Restavano infatti

(1) Leo. Vicende ec. p. 80.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 255 e 267.
Winspeare. Op. cit. p. 295.
(2) Feudor. consuetud. lib. 5 in principio.
Muratori. Op. cit. dissert. 8.
Borghini. Vesc. fior. p. 480.

uelli che nei distretti delle signorie disimpegna-
ano le veci di giudici a nome dei conti, e che dipen-
evano esclusivamente da loro. Perciò Corrado il
alico intese d'apporvi un rimedio con la sua costi-
uzione dell'anno 1036; colla quale dichiarò eredi-
arj gli uffizj e i benefizj, che i vassalli d'alto grado,
verisimilmente quelli conosciuti sotto i nomi di
aroni, visconti, valvassori, ricevevano dai conti e
archesi. In tal modo ricondotti anco questi fun-
ionarj nella dipendenza indiretta dei re, fu com-
into l'ordinamento feudale di tutti i poteri dello
ato, poichè ogni parte di essi per gradi più o
eno remoti venne a ricongiungersi con la sovra-
ità.

215. Il nuovo sistema però non valse ad acqui-
ar gran forza alla Monarchia, ed a renderla potente
Italia, perchè i re, dimoranti quasi sempre in
tranee contrade, non seppero mai usar con effi-
icia l'autorità riconquistata sopra i signori
ogni classe; onde l'averli ricondotti sotto la
ro dominazione non giovò ad altro che a con-
rvare una sovranità più nominale che effetti-
a (1). Di che una non dubbia prova si attinge
alle successive concessioni di franchigie e di giu-
sdizioni, che i re nella veduta di opporre un più
rte argine alle ambizioni di nuovo soverchianti
ei conti, furon costretti a fare ai comuni,
come spiegheremo a lungo nel seguente pe-

(1) Baudi di Vesme. Op. cit. p. 266.

riodo. Intanto vuolsi notare che la feudali nei secoli posteriori ricevè maggiori svol menti; i quali avendo dato origine a molte co suetudini giuridiche necessarie ad attuare nuovi ordini per quella introdotti, fornirono m teria a due giureconsulti milanesi di una co pilazione del diritto feudale italiano (1). Ma questi nuovi progressi a me non occorre scorrere, siccome avvenuti in tempi in cui il sorgimento dei municipj ne impedì la diffusic nel territorio toscano, e preparò all'agricoltu nostra ben altre vicende di quelle seguite nei lu ghi ove il sistema feudale gettò profonde radici ebbe lunghissima vita.

216. Ora interessa discorrere le mutazi che avvennero nella condizione degli ag coltori, delle terre e dei bestiami per effe delle esposte innovazioni politiche. Gli agricolt conosciuti sotto il nome di arimanni, o d'allodi i quali coltivavano le proprie terre, andaron giorno in giorno scemando per le vessazioni signori, che li costrinsero, come si è già notato farsi loro vassalli; e verso la fine dell'undecimo colo tutti erano passati sotto la dominazione dei co o laici o ecclesiastici (2). La classe dei coltivat

(1) Giannone Istoria del Regno di Napoli. lib. 13. cap. 3.
Hallam. L'Europe au moyen âge, chap. 2. prem. part.
(2) Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 146. 237.
Muratori. Op. cit. dissert. 13.

vassalli per conseguenza divenne numerosissima, perchè comprendeva gli antichi commendati e gasindj del tempo dei longobardi, e i nuovi aggiuntisi nell'età presente. I vassalli avevano una doppia sudditanza politica, una cioè immediata e diretta al conte nel cui territorio dimoravano, l'altra mediata e indiretta al re, ed erano a titolo d'ognuna aggravati di molti pesi. In forza del giuramento di fedeltà che prestavano al signore, contrassero l'obbligo di non disertare il distretto della signoria, onde sodisfare ai doveri della sudditanza (1); ma non si esposero per questo, come alcuni han creduto, ad esser venduti alla pari degli schiavi insieme con le proprietà. Che se nelle carte di vendita delle intere signorie, scritte in un latino semibarbaro, si dichiaravano compresi anco i fedeli ed i vassalli, non vuolsi intendere alla lettera che ciò risguardasse le loro persone; mentre non si vendevano in effetto se non i diritti politici che il feudatario aveva stipulato coi vassalli nell'atto di riceverli nella sua dipendenza. È ciò tanto vero, che se un fedele o commendato veniva a perdere il suo signore per morte, e non si fosse obbligato al vassallaggio col di lui successore, le leggi dei re franchi gli davano libera facoltà di commendarsi ad altro di sua fiducia, purchè non sortisse dal regno (2).

(1) Winspeare. Op. cit. p. 219 e seg.
(2) C. M. Capitol. dell'anno 806. par. 10

217. In vassalli pure furono convertiti molti servi della gleba (1), non temendo più i signori, come in passato, di rimaner privi di coloni, tostochè gli usi e i costumi di quei tempi non permettevano ad alcun uomo, o fosse addetto alla gleba o vassallo, di emigrare dal contado, e nemmeno di trarre la sussistenza da altra industria fuorchè dall'agricola. Ma quel che guadagnavano i coltivatori per il lato della libertà, lo perdevano per gli oneri più gravi cui gli assoggettavano i padroni come vassalli del più infimo grado. E quantunque Carlo Magno e Lotario I tentassero di frenar con una legge ogni aumento insolito d'aggravi a carico di essi, pure non furono obbediti (2). Dei servi rustici altresì scemò il numero a cagione delle più frequenti affrancazioni, ma non sempre si diè loro la piena libertà. Fu vietato da Carlo Magno di sciogliere i matrimonj dei servi che a diversi padroni appartenevano, statuendo invece che ognuno rimanesse al servizio del suo padrone tenuto fermo il vincolo coniugale (3). Fu in più tempi rinnuovata la proibizione di ricevere ed occultare servi fuggiaschi, e imposto l'obbligo ai giudici di farne ricerca e restituirli ai veri proprietari. E Lodovico Pio prescrisse che, nonostante il corso

(1) Troya. Op. cit. par. 223. 242.
Muratori. Op. cit. dissert 11. 15.
(2) C. M. L. 120. Lotario L. 100.
(3) L. 129.
Biot. dell'abolizione della schiavitù in Occidente p. 254.

di trenta anni di vita libera, il servo non acquistasse la libertà se per lo innanzi i suoi genitori erano stati sempre schiavi (1).

218. Rispetto alle proprietà fondiarie per ben intendere le nuove fasi che subirono, occorre porre innanzi la distinzione invalsa in questa età in signorili ed allodiali. Appartenevano alla classe delle signorili quelle acquistate in addietro dai conti o dai dignitarj ecclesiastici per ragione dell' accomandigie fatte dai fedeli, le boscaglie e i pascoli, una volta spettanti al re o al comune degli uomini liberi, ed ora usurpate da costoro, le terre di quelli che morivano senza successione, le confiscate ai ribelli, le quali erano state occupate dai medesimi a titolo di signoria. Tutte queste proprietà eran soggette a vincoli più o meno gravi, che ne turbavano la produzione. Imperocchè delle foreste e dei luoghi di pastura convenne ai signori permetter l'uso agli uomini, che prima n'erano i padroni, per farvi legna, e per condurvi gli armenti al pascolo. E di quì ebbero origine le troppo celebri servitù di pascolo, legnatico, macchiatico, e ghiandatico, che furono per molti secoli ostacolo insuperabile alla riduzione a cultura di vasti spazj di terreni, non trovandosi modo di conciliare gl' interessi degli utenti con quelli dei pro-

(1) Lodov. 1. L. 32.
Muratori. Op. cit. dissert. 14.

prietari (1). Alcune provincie del regno di Napoli, e le maremme toscane, forniscono di queste servitù notissimi e lacrimevoli esempj. Le altre terre signorili poi furono concedute o restituite ai vassalli con tali vincoli che apertamente impedivano l'esercizio il più utile della industria agraria su di esse Infatti fu imposto ai concessionarj l'obbligo di tollerar l'uso della caccia con seguito d'uomini d'animali che il feudatario faceva per suo diporto comunque arrecasse un gravissimo guasto ai terreni coltivati (2). Fu negata ai vassalli la piena disponibilità dei fondi, obbligandoli a chiedere il consenso al signore per poterli alienare validamente fu vietato loro di chiamare alla successione le femmine, come incapaci di adempire gli oneri o di esercitar gli ufficj annessi al godimento dei beni; e fu ristretta sovente la durata delle concessioni a due o tre generazioni dei discendenti dal primo investito (3). Per ultimo si assoggettarono i possessori alla prestazione di alcuni servigi ed opere personali a prò del signore, o della sua corte, di cui terrem parola in appresso. Questi contratti trasla

(1) Winspeare. Op. cit. p. 87. 89 e segg.
(2) Muratori. Op. cit. dissert. 23.
Hallam. Op. cit. chap. 9. prem. part.
(3) Fantuzzi. Monumenti Ravennati. tom. 2. p. 321, 342, tom. 3. p.
Lodov. 1. L. 28.
Muratori. Op. cit. dissert. 7. 11.
Borghini. Vescov. fior. pag. 530. 531.

tivi delle terre signorili nei vassalli ricevevano ora il nome di feudo ora quello d' enfiteusi. Alcune differenze ma di poco rilievo intercedevano fra l' uno e l'altra, perchè nel feudo per ordinario niuna responsione annua a titolo di canone si pagava al signore, laddove nella enfiteusi un canone tenuissimo era sempre stipulato; in quello interveniva sempre il giuramento solenne di fedeltà per parte del vassallo, e l' atto d' investitura per parte del signore; in questa non era necessario (1). In ogni rimanente le leggi che regolavano l' enfiteusi si applicavano anco al feudo; ma poichè siffatte indagini appartengono a quella parte di storia della proprietà fondiaria che non interessa il mio argomento, mi astengo dal prenderle in esame.

219. Chiamavansi allodiali (voce derivante dalla lingua germanica), quelle proprietà libere da ogni soggezione feudale che si erano acquistate in forza d' un titolo puramente civile sia dai signori che dai privati. Che i signori ne avessero sempre, si raccoglie chiaramente dalle carte rimasteci; pur v'ha chi lo ha negato per aver letto in alcune di esse, che i re confermavano non solo le giurisdizioni e le regalie, ma anco la proprietà dei beni. La quale opinione

(1) Fantuzzi. Op. cit. l. cit.
Muratori. Op. cit. dissert. 11.

mi sembra apertamente erronea; perchè la conferma si domandava e si otteneva dei beni occupati per causa della usurpata signoria. Ma rispetto a quelli che ritenevano in forza di un titolo legittimo d'acquisto non avevano bisogno d'impetrarla, essendo certo che niuno per giustizia ne avrebbe potuto contrastar loro il dominio. E se alcune volte appariscono compresi nella regia conferma tutti quanti i beni senza distinzione fra i signorili e gli allodiali, ciò avveniva per mera cautela, e unicamente per dirimere qualunque controversia che potesse insorgere intorno alla natura di essi. Questi fondi dei signori per ordinario si facevano coltivare o dai servi o dai coloni; talvolta si usava concederli in enfiteusi per crescere il numero dei vassalli. I vescovi gli abati dei monasteri più specialmente preferivano di darli in enfiteusi per difetto di capitali renderli fruttiferi (1).

220. La differenza di queste concessioni enfiteutiche da quelle relative ai beni signorili consisteva nella diversa responsione imposta a titolo di canone all'enfiteuta. O questa era meschinissima e di gran lunga sproporzionata al valor

(1) Fantuzzi. Op. cit. passim.
Muratori. Op. cit. dissert. 36.
Poggi Girolamo. Saggio storico sul sistema livellare. par. 1ª e seg.

dei frutti del fondo, e allora si poteva con bastante sicurezza argomentare che la enfiteusi avesse avuto per subietto una proprietà signorile, o era più o meno correspettiva alle rendite, e allora si poteva con certezza ritenere il contrario (1). Vero è che piccoli canoni si stipulavano anco nelle concessioni di terre incolte date a migliorarsi, ma oltre che quelli erano assai meno tenui che nell' enfiteusi signorili per essere il più delle volte unita ai terreni incolti una porzione di quelli fruttiferi; ciò che toglieva in simili casi ogni dubbio intorno alla qualità dell' enfiteusi, si era il patto correspettivo di rilasciare a favor del concedente i miglioramenti all' estinzione delle linee contemplate nel contratto. Tranne quest'unico criterio, ogni altro segno ed argomento per distinguere una specie d' enfiteusi dall'altra nel medio evo sarebbe fallace ed equivoco, essendo uguali in ogni rimanente i patti della concessione.

221. Le terre di pieno dominio dei privati nel circuito delle signorie si riducevano a ben poche; e queste, se appartenevano a qualche nobile dimorante fuori del distretto o a qualche chiesa, si mantenevano immuni da qualunque vincolo e

(1) Muratori Op. cit. dissert. 7. p. 375. dissert. 8 p. 405. dissert. 17. p. 941. dissert. 36. p. 183. 237.

Fantuzzi. Monum. Ravenn. tom. 1. 126. 157. tom. 4. p. 277. tom. 6. p. 51.

libere da ogni aggravio. Se poi spettavano a qualche vassallo, il signore le sottoponeva a molti oneri. Egli si arrogò il privilegio di cacciarvi come nelle terre feudali quando più gli fosse piaciuto, e si arrogò del pari il diritto di far pascere i suoi armenti nelle terre sodive, intendendo d'imporvi sopra una servitù a suo favore, per effetto della quale vietava perfino ai proprietari di sementarle se non ogni quattro o cinque anni (1).

222. Le prestazioni signorili che principalmente gravavano le persone degli agricoltori, gl'istrumenti della cultura, crebbero assai, perchè ai consueti servizi angariali imposti per patto chiunque riceveva terre dal signore, se ne aggiunsero altri più insopportabili. Ogni magistrato divenuto sovrano provvide, come si è già accennato, a procurarsi nel territorio della signoria una rendita per far fronte ai pubblici bisogni o veri o fittizj che fossero; la qual rendita in parte si componeva di prestazioni d'opere o di prodotti, in parte di esazioni in denaro. Fra le prime noteremo l'obbligo imposto a tutti i vassalli del restauro e mantenimento non solo dei ponti e delle vie pubbliche dello stato, ma anco di quelle della contea e lo spurgo dei fossi; e chi non voleva contribuire con la persona o con gli animali di sua proprietà

(1) Winspeare. Op. cit. p. 17, 89.

era tenuto a pagare una piccola somma per redimersene (1). Un servizio d' animali da trasporto a prò esclusivo del signore e dei suoi dipendenti fu pure istituito in ciascun distretto, il quale investiva al solito i coltivatori e i bestiami dei poderi. Si pretese ancora dai vassalli e dai coloni una gran quantità di donativi d' animali o di derrate in certe occasioni solenni dell' anno a titolo d' omaggio, le quali si chiamavano strenne, salutatici e calendatici, e si volle altresì che mantenessero a proprie spese i cani da caccia del feudatario (2). Furono stabiliti dazj di transito ai confini della signoria per chi andava ad oste o al palazzo del re, ed altri sopra alcuni prodotti che si consumavano nell' interno (3). I più cupidi e i più prodighi fra i signori levarono eziandio straordinari tributi che riuscivano estremamente dannosi ai miseri vassalli. Nel regno di Napoli più che altrove codeste esazioni furono oppressive, e il sig. Winspeare nella sua celebre storia degli abusi feudali le ha minutamente descritte; ma poichè

(1) Pipino. LL. 5. 20. 41.
Lotario 1. L. 41.
Winspeare. Op. cit. p. 96.
(2) Winspeare. Op. cit. p. 251. 286.
Lodov. 1. L. 54.
Guerard. Polyptique de l'Abbé Irminon, chap. 8.
(3) Borghini. Vesc. fior. p. 477.
Muratori. Op. cit. dissert. 19.

la più parte vennero in uso dopo il secolo duo
cimo, e quindi in un tempo in cui quella pro
cia cessa d' esser subietto della mia storia, l
lascio di farne parola rinviando i curiosi a q
dottissimo libro (1).

(1) Ved. le note in fine dell' Opera.

CAPITOLO IV.

Vicende civili dell'Agricoltura.

223. Dopo aver discorso a lungo le vicende ɔnomico-politiche dell'agricoltura italiana sotto diverse dominazioni che successero alla ro- ına nello spazio di circa sei secoli, giova adesso ' parola degli usi e leggi risguardanti le rela- ɔni civili che intercessero fra i proprietari o ssessori dei terreni, e le famiglie dei coltivatori. modi contrattuali usati nel medio-evo furono elli stessi già invalsi presso i romani, voglio dire colonia e la locazione alquanto modificate nei ɔo elementi accessorj per le vicende dei tempi. ılle carte non appare che l'enfiteusi fosse prati- ıta frequentemente tra proprietari ed agricoltori, ırchè prese in minuto esame le molte concessioni ıfiteutiche avvenute in questa età, si raccoglie che ır lo più i conduttori ricevevano i fondi già occu- ıti dai servi della gleba, ovvero vi collocavano ıpra famiglie di schiavi per renderli produttivi. ppena quattro o cinque carte delle molte da me

osservate offrono chiari segni che l'enfiteuta fosse insieme agricoltore, ma le altre presentano riscontri indubitati del contrario. Pochissimi esempj altresì abbiamo di locazioni di grandi tenute fatte ad intraprenditori che si valessero dell'opera di giornalieri per la cultura, vedendosene fatto cenno soltanto in una novella di Giustiniano, ed in alcune lettere di S. Gregorio magno (1).

224. Allorchè si concedeva un fondo a coltivarsi ad uomini pienamente liberi della persona si prese l'uso di registrare le convenzioni del cultura in un libello che fu detto perciò con frase semibarbara *libellum conventionis*. Quindi ne derivò che si chiamassero *libellarie*, o fatte *libellario nomine* le stesse concessioni, *e libellari o livellari* gli agricoltori, perchè risiedevano sopra un fondo altrui in forza dei patti contenuti nel libello (2). Ma errerebbe a partito chi confondesse il contratto d'enfiteusi col livello, mentre questo nome per allora non indicava un contratto nuovo, ma si applicava principalmente a designare i contratti colonici di qualunque natura si fossero. E incominciando a discorrere della colonia parziaria, e dei patti più notabili stipulati fra le par

(1) Giustin. Nov. 122.
S. Gregorio M. Epist. lib. 1. ep. 44.
(2) Liutpr. L. 38.
Fantuzzi Monum. Ravenna. tom. 1. pag. 90, 112 e passim.
Brunetti. Cod. diplomat. tosc. tom. 2. p. 274, 304, 351.

noterò in primo luogo che i fondi allogati erano per ordinario di una vasta estensione, e per lo più forniti dei necessari bestiami, e comprendevano terreni capaci dei più svariati prodotti (1). L'onere delle spese di produzione e del mantenimento del capitale mobile era quasi sempre posto a carico degli agricoltori, i quali perciò avevano diritto ad una maggior quota degli annui frutti. La divisione dei cereali si faceva in parti disuguali, come sotto gli antichi romani, attribuendosene sempre la maggior parte ai coltivatori, la minore ai proprietari. Del grano, e d'ogni genere di frumento che serviva all'alimento il più necessario pel colono e sua famiglia, egli dava al padrone non più del terzo, e non meno del decimo a seconda della fertilità delle terre, e se la divisione si faceva sull'aia dopo la battitura, egli ne ritraeva anco una parte maggiore per ricompensarsi delle fatiche di quella (2). La stessa maniera di reparto si praticava per il prodotto del lino là dove si usava di coltivarlo. Rispetto poi ai legumi che si seminavano in poca quantità,

(1) Fantuzzi. Op. cit. tom. 1 e 2, passim.
Brunetti. Op. cit. tom. 2, passim.

(2) Fantuzzi. Op. cit. tom. 1. p. 90. 112. 114. 116. 297. 358. tom. 2. p. 42. 314. 342. 372. tom. 3. p. 43. 46. tom. 4. p. 166. tom. 5. p. 261.
Muratori. Op. cit. dissert. 13.
Brunetti. Op. cit. tom. 2. p. 351. 378. 491. 625.
Marini. Papiri diplomatici. p. 365.

il colono ne dava una parte talvolta uguale a quella del grano, talvolta maggiore ma di poco, in vista forse della tenuità del raccolto, che avrebbe resa troppo meschina la quota del proprietario, ove fosse stata pattuita nella stessa ragione del grano (1). Non mi è avvenuto di trovare carta o documento del medio-evo anteriore all'emancipazione dei comuni, in cui si riscontri stipulata la divisione *per metà* dei cereali tanto maggiori che minori. Vero è che il Ducange nel suo glossario fornisce alcune prove dalle quali potrebbe argomentarsi che la mezzeria in questa età fosse usata come metodo unico di reparto per ogni specie di prodotti; ma oltrechè quelle prove appellano specialmente alla Francia anzichè all'Italia, non ce la mostrano neppure colà estesa ed adottata comunemente: sono pochi esempj a cui se ne oppongono molti altri contrarj (2). Riguardo al prodotto delle viti il colono divideva col proprietario ora la metà, ora il terzo, ora il quarto; per quello poi degli ulivi e delle castagne la divisione a perfetta metà comunemente invalse (3).

(1) Fantuzzi. Op. cit. loc. cit.
Muratori. Op. cit. loc. cit.
Brunetti, Op. cit. loc. cit.
(2) Ducange. Glossar. in v. Medietarii.
(3) Brunetti. Op. cit. l. cit.
Fantuzzi Op. cit. l. cit.
Muratori. Op. cit. l. cit.

Se il colono faceva una piantazione di vigne a proprie spese, egli del frutto di queste ritraeva una maggior quota che non dalle altre già piantate a spese del padrone, verosimilmente perchè al terminare della colonìa non aveva diritto a ripetere la spesa fatta (1).

225. I parziarj furono anche obbligati ad alcune prestazioni accessorie a favor del concedente le terre, le quali sebbene fosser chiamate donativi (*exenia*), pure non lasciavano di avere un titolo rigorosamente correspettivo. Consistevano in una quantità d'ova, di polli, di capponi, d'anatre, d'agnelli, di carne di maiale e di montone, di lardo, miele, e cacio, e simili prodotti secondo le località, e si facevano una o due volte l'anno, e per lo più nei giorni di Natale e di Pasqua (2). Mediante un sì tenue tributo le famiglie coloniche ottenevan la licenza di mantenere ed educare sui fondi una gran quantità d'animali domestici da frutto per loro esclusivo vantaggio, comunque la presenza di codesti animali distraesse una parte del terreno dall'or-

(1) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 347.
(2) Fantuzzi. Op. cit. l. cit.
Brunetti. Op. cit. tom. 2. p. 351. 378, 491, 625.
Muratori. Op. cit. l. cit.
Marini. Papiri diplomat. nº 31, 137.
Borghini. Vescovi fiorent. p. 549 e seg.
Guerard. Op. cit. tom. 1. chap. 8 e tom. 2. passim.

dinaria produzione, e diminuisse perciò la rendita annua. Avevano altresì l'obbligo di regalare uno staio di grano all'attore del padrone che assisteva alla divisione dei cereali, e di somministrare a esso un carro o due di legna minute fra le molte che ogni anno raccoglievano dalla potatura delle piante. Però non potevano tagliare nè portar via alberi fruttiferi senza permesso del padrone, o del suo rappresentante: erano infine tenuti a trasportare a proprie spese alla casa o alla corte quello tutti i prodotti costituenti la rendita ad essi dovuta (1).

226. Rispetto alla durata del contratto, una notabile modificazione fu apportata all'antica consuetudine romana. Imperocchè arrideva alle vedute dei proprietari che fosse protratta la concessione al di là dell'anno per liberarsi dal rischio di frequenti allogagioni dei fondi, e per convertire più agevolmente i coltivatori in vassalli, ed arrideva del pari a questi che il termine della durata fosse il più lungo possibile, per assicurarsi uno stabile sostentamento. Onde si adoperarono coi cordi per prolungarlo senz'alterare l'indole sostanziale del contratto: ed è perciò che alcuna volta si stipulava una multa in denaro da pagare

(1) Fantuzzi. Op. cit. loc. cit.
Brunetti. Op. cit. loc. cit.
Muratori. Op. cit. loc. cit.

dal proprietario che scacciasse senza una giusta causa il colono dal fondo, e viceversa da questo se lo lasciasse per un mero capriccio. Il giudizio intorno alla causa giusta della disdetta era rimesso ad un uomo probo. La multa non si pagava se ambedue le parti convenivano di risolvere il contratto (1). Più spesso però si pattuiva che la colonìa sarebbe durata per tutta la vita del concessionario, e per quella ancora dei suoi figli e nipoti, cioè fino in terza generazione, semprechè ogni ventinove anni si procedesse ad una nuova concessione (2). L' uso della rinnuovazione ventinovennale del contratto, che più tardi fu applicato anco all' enfiteusi, derivò dalla necessità di tutelare un doppio interesse. Imperciocchè temeva il proprietario che una concessione di terre a cultura fatta per un tempo superiore ai trent' anni lo ponesse a rischio di perderne il dominio per la prescrizione trentenaria ammessa anco dalle leggi dei franchi; temeva il coltivatore dal canto suo di sacrificare la sua libertà personale, e di esser convertito in manente, ove si obbligasse a risedere sopra una terra altrui per più di trenta anni. Quindi parve utile stipulare la durata del contratto per ventinove anni, che era tutto quel

(1) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 396. tom. 2. p. 230, 349, 378, 400.
(2) Fantuzzi. Op. cit. l. cit.
Muratori. Op. cit. dissert. 13.

maggior periodo di tempo in cui rimanevano illesi i diritti di ambedue le parti. Tante erano le rinnovazioni che la famiglia colonica poteva pretendere, quante le generazioni contemplate nel primitivo libello: ma se preferiva di non rinnuovarlo, ciò era in sua facoltà. Nel caso di rinnovazione si costumava di pagare al padrone un piccolo emolumento a cui è dato nelle carte il nome di calciario (1). Del rimanente i liberi livellari non avevano che il semplice e natural possesso del fondo, nè potevano distrarlo nè sullocarlo ad altri; sicchè la sostanza della colonia parziaria non fu per le nuove modificazioni alterata. Sciogliendosi il contratto per comune consenso solevasi stipulare che le cose mobili istruenti il podere, come paglie, strami, fieni, carri, ed arnesi rustici si dividessero per metà fra tutti due i soci, avuto riguardo ai diritti che l'uno e l'altro potevano affacciare su di esse per titoli diversi: se poi il proprietario scacciasse il colono dal fondo per causa ingiusta, doveva rilasciarle tutte o gran parte secondo l'uso dei luoghi: se invece fosse il coltivatore che se n'andasse prima del tempo, o capricciosamente, non poteva pretenderne parte alcuna (2).

227. Il contratto di locazione subì le stesse

(1) Fantuzzi. Op. cit. loc. cit.
Muratori. Op. cit. loc. cit.
(2) Brunetti. Op. cit. loc. cit.

vicende della colonìa, rispetto all' obbligo delle prestazioni accessorie, ed alla durata. Dipiù la mercede imposta al conduttore, consisteva per ordinario in una quantità fissa di derrate, anzichè in denaro, per cui si dava alla concessione il nome di fitto, in preferenza dell'altro di locazione. L' uso di promiscuare la prestazione di alcuni generi in quantità, e di altri in quote-parti muove pure da questi tempi (1).

228. I servi della gleba ancor essi o erano parziari come i terziatori di Benevento, e i quartaroli d' altre contrade, o conduttori chiamati anco *censuarj* o *censiti*, alle stesse condizioni finora discorse (2). Non potevano alienare nè oppignorare i bestiami del podere appartenenti al padrone senza il suo consenso, e se erano aldj o ascrittizj, nemmeno quelli acquistati coi propri risparmi, e costituenti il loro peculio (3). Sotto la dominazione dei goti, e poi sotto quella dei greci erano stati eziandio costretti al pagamento dei tributi fiscali, per cui divenuta assai trista la loro sorte, si erano condotti a mutuare da estranei frumenti e denaro a patti molto onerosi, onde soddisfare a tanti aggravi. E i proprietarj al-

(1) Ducange in v. *Afflictus*.
(2) Leo. Vicende. cc. p. §28.
Troya. Op. cit. par. 27.
Ducange. Glossar. in v. *censitus*.
(3) Rotarl. LL. 236. 239.

lora corsero il rischio che i creditori facessero vendere gl' istrumenti del fondo per esser pagati o almeno gl' impedissero la esazione dei credit ch'essi pure tenevano contro i coltivatori. Per ri mediare a siffatti inconvenienti Teodorico ne cap. 121 del suo editto emanò un ordine, co quale preservava il padrone da ogni danno ne suoi crediti e nella sua roba. Imperocchè dichiar che se alcuno avesse dato denaro a mutuo a conduttore, al colono, o al servo altrui all' in saputa o contro voglia del padrone del fondo non potesse arrecare a questo alcun pregiudi zio, ma dovesse ricever pagamento soltanto cc peculio del servo e del colono, considerata e sod disfatta prima l' indennità richiesta dal proprieta rio. E Giustiniano nelle novelle 32, 33, 34 pose un freno alle soverchie usure dei creditor che imprestavano il frumento ai coloni, ordinand che non potessero esigere a titolo d' usura pi dell' ottava parte d' ogni modio di grano. Nell grandi tenute della chiesa romana fu anche pres un temperamento più equo e più caritatevole, es sendosi prescritto agli amministratori di far es gl' imprestiti a patti discreti agli agricoltori in vece di obbligarli a rivolgersi agli estranei (1

229. Niuna disposizione legislativa risguardant l' azione redibitoria si riscontra nel medio-evc

(1) S. Gregorio Magno. Epist. lib. 1. ep. 44.

Vi è solo una legge di Rotari da cui può argomentarsi ch' ella non fosse in uso, perchè ivi è detto che se alcuno dopo aver comprato un servo lebbroso o indemoniato volesse riconvenire il venditore, questi potesse liberarsi da ogni molestia giurando che non conobbe l' infermità (1).

(1) L. 233.

CAPITOLO V.

Stato delle Campagne.

230. L' aspetto materiale delle campagne in questa età fu assai meno squallido e tristo che non negli ultimi tempi del romano impero, perchè i vincoli feudali se riuscirono funesti all' agricoltura inceppando in varie guise gli agenti della produzione, non mirarono a distrugger uomini e capitali come i precedenti vincoli finanzieri, per sostenere un colosso che ogni giorno inabissava. Ma invano cercherebbesi l' accurata e intelligente cultura, la minuta divisione delle terre, il corso regolato delle acque, la solidità e la decenza delle abitazioni campestri, le quali indicano l' agiatezza delle rustiche famiglie. Le campagne languirono sempre, e se alcune goderono di un qualche grado di prosperità, ciò fu per brev'ora, non consentendo altrimenti le condizioni dei tempi (1). L'agricoltura fu con più successo esercitata sotto la domina—

(1) Muratori. Op. cit. dissert. 21.
Baudi di Vesme. Op. cit. p. 174.

zione dei goti, che non sotto quella dei longobardi; meglio sotto i longobardi che non sotto i greci, i franchi e i tedeschi; ma in nessuna di codeste età conseguì quel miglioramento, di cui col libero svolgersi delle sue forze sarebbesi renduta capace. Il fervore e l'operosità dei monaci benedettini contribuì non poco al miglioramento delle campagne sotto i goti; e se il loro esempio fosse stato imitato da tutto il clero regolare, ed avesse avuto lunga durata, la condizione economica e civile dei coltivatori sarebbe migliorata ben presto. Ma sotto i longobardi i monaci cessarono da simil cura, e le loro tenute si popolarono, come quelle dei signori laici, di servi della gleba. L'infinito numero delle leggi longobarde che sanzionavano pene contro i danneggiatori dei luoghi coltivati, e contro i derubatori delle messi e dei prodotti d'ogni specie, offrono la più chiara prova del poco rispetto che si aveva alle proprietà rustiche, e dei guasti continui a cui le campagne andavano esposte (1). Violenze inaudite, pestilenze, e guerre frequenti avvenute nei secoli successivi le ridussero in peggiori condizioni, e in vari luoghi le spopolarono. Onde si ha memoria di estese boscaglie che esistevano anco nelle pianure, di molte paludi e laghi che occupavano vaste estensioni di

(1) Ed. di Teodor. passim.
Rotari. LL. passim.

terreni, di non pochi fondi incolti, per cui l' Italia andò soggetta più volte ad orribili carestie (1).

231. Le maremme toscane non risorsero nep pure nel medio-evo dallo stato di squallore n quale eran cadute fino dai primi tempi dell' im pero; e mi sembra appoggiata a troppo deboli co getture anzichè a prove di fatto l' opinione di c crede ad un miglioramento notabile di esse. I malaria continuò ad affliggerle come per lo pa sato, e la popolazione rimase sempre concentra intorno ad alcuni castelli ed a poche città. Er queste cadute sotto la dominazione dei long bardi verso l' anno 592, e l' ultima a rendersi Sovana; la quale se a lungo resistè ai nemici, non avvenne per la felice condizione del suo t ritorio che le permettesse una lunga difesa, r piuttosto per la difficoltà che provavano i long bardi a sopportare per molto tempo l' aria infe di quei luoghi spopolati, ed a procacciarsi l' a bondanza dei viveri. Dal re Agilulfo le maremm furono devastate furiosamente, e dopo lui greci, i quali nell' anno 809 demolirono del tu l' infelice Populonia che mai più è risorta (2). Roselle si conserva più lunga memoria nelle car

(1) Leo. Op. cit. p. 96.
Muratori. Op. cit. dissert. 21.
(2) Pizzetti. Op. cit. tom. 1. pag. 12, 33, 35. tom. 2. pag. 389
Troya. Op. cit. p. 48.

edendosi rammentata un'estesa massa che ivi i possedeva dalla chiesa romana; ma ancor essa i spopolò, e verso la metà del secolo duodecimo essò d'esser la sede del vescovo che fu trasfeita nella nascente città di Grosseto (1). Non voliamo tuttavia negare che anco in alcune parti lelle maremme vi fossero vigne, oliveti, e terre coltivate, ma in generale predominavano i boschi e i terreni sodivi; nè la piccola cultura era praticata (2). Le campagne del regno di Napoli rano oppresse dalle continue guerre e devastaioni dei piccoli signori, che là più che altrove bbondavano; sicchè conchiudendo, ogni contado 'Italia risentì i tristi effetti del sistema feudale.

(1) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 336.
Repetti. Dizion. geografico storico della Tosc. v. Grosseto.
(2) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 345.

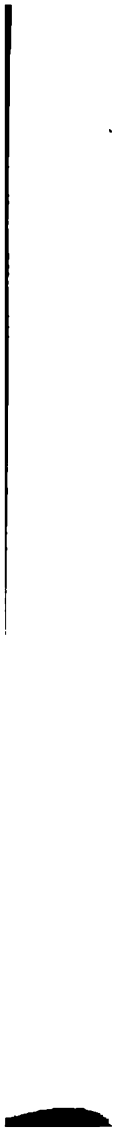

PERIODO QUARTO.

REPUBBLICHE TOSCANE.

232. Al sorgere delle repubbliche, sparirono grado a grado i vincoli feudali, per dar luogo ad altri non meno funesti all'agricoltura, ed alla prosperità economica della Penisola. Se nei primi secoli del medio-evo i conti rurali la oppressero per ambizione di signoreggiare, ora i municipj, abbattuta la potenza dei conti, le recarono danno in altra guisa per favorire le manifatture e i commerci. Ad intendere chiaramente le cause di questa importante mutazione, giova narrare come seguisse il risorgimento dei municipj, e quali cagioni gli rendessero avversi alla libertà dell' arte agraria.

233. Notai altra volta che negli ultimi tempi del romano impero varie consorterie d' artefici, dimoranti nelle città, o nei borghi, furono organizzate in distinti collegj, e fatte tributarie al fisco di una quota di prodotti o di servigj corrispondenti all' indole di ciascun' arte. E notai del pari che gli individui addetti ad un collegio non

potevano più sortirne, ma rimanevano insieme con le famiglie vincolati in perpetuo all' esercizio dell' industria, a cui in origine si consacrarono (1). Molti titoli dei codici teodosiano e giustinianeo fanno fede che immenso era il numero delle corporazioni negli ultimi tempi dell' impero; fra le quali rammenterò quelle dei navicellaj, dei fonditori di metallo, degli orafi, dei lavoratori di piombo, d' argento e d'oro, dei gioiellieri, dei doratori, dei fabbricatori di vetri, dei conciatori dei tintori di porpora, dei tessitori di dommasco o altri panni a opera o a figure; rammenterò pure quelle dei muratori, riquadratori, lavoratori di marmo o di mosaico, dei falegnami, dei lavoratori d' avorio, degl'intagliatori, dei vasai, dei livellatori d'acque (2). I professori delle arti liberali come medici, architetti e scultori, erano pur essi ascritti a particolari collegi, ma non oppressi da vincoli fiscali (3). Cosicchè tutto il popolo della città prima della caduta dell' impero rimaneva suddiviso in tante consorterie quante erano le arti: le quali però si congiungevano insieme per

(1) Tom. 1. par. 122.

(2) Cod. Teod. lib. 10, 13, 14 passim.

Cod. Justin. lib. 11 passim.

Garzetti. Della condizione dell' Italia sotto l'impero romano tom. 2. lib. 2. cap. 5. par 21 e segg.

(3) Cod. Justin. lib. 10. tit. 52.

Cod. Teod. lib. 13. tit. 2.

un comune reggimento municipale che rimontava ad antichi tempi, e che fu rispettato dalle leggi imperiali (1). In origine il corpo dei curiali o decurioni esercitava le principali attribuzioni dei municipj, altre ne affidava a diversi magistrati che nominava col concorso del popolo. Ai decurioni spettava il reparto delle pubbliche gravezze, e la loro esazione nei giorni determinati, l' amministrazione delle rendite civiche, la polizia locale; agli edili era affidata la soprintendenza alle fabbriche pubbliche ed ai mercati; ai duumviri e triumviri l' amministrazione della giustizia civile e criminale entro certi limiti (2). Negli ultimi secoli la gestione del patrimonio municipale in un colla cura dei pubblici edifizj fu tolta ai decurioni ed agli edili, e data ad un nuovo magistrato detto il curatore delle città che si eleggeva dall' imperatore; cosicchè le attribuzioni degli antichi curiali si ridussero d' allora in poi alla semplice riscossione dei pubblici tributi (3).

234. Questa costituzione delle città si mantenne inalterata in Italia sotto il dominio dei goti, e fu rispettata anco nelle provincie soggette

(1) Garzetti. Op. cit. tom. 2. lib. 2. cap. 3. par. 14. e segg.
(2) Garzetti. Op. cit. l. c., par. 17.
Savigny. Op. cit. tom. 1. pag. 46 e seg.
(3) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 324.
Garzetti. Op. cit. l. cit. p. 18, 19.
Savigny. Op cit. tom. 1. p 257 e seg.

all' impero greco, raccogliendosene molte prove dai documenti di quei tempi (1). Dubitasi però della di lei conservazione nelle contrade occupate dai longobardi, e intorno a siffatto argomento si sono riprodotte le stesse differenze d' opinioni, che intorno all' altro dei romani possessori abitanti le campagne. V' ha chi crede aboliti interamente i municipj romani, e ridotti gli artefici alla stessa condizione degli aldj; v' ha chi li reputa conservati e poco meno che liberi da ogni soggezione al governo longobardo; vi ha infine chi crede alla loro sopravvivenza congiunta a qualche modificazione. Il sig. Troya è forse il solo nel professar la prima opinione (2), perchè non tutti quelli che hanno sostenuto la servitù dei romani delle campagne sono stati di parere che si estendesse anco a quelli delle città. Il Leo per esempio ammette la conservazione dei collegi e la libertà personale degli artefici; il Pizzetti è d' avviso che il sistema municipale non sia mai perito in veruna parte d' Italia (3). Sicchè non sapremmo as-

(1) Cassiodor. Varior. lib. 8. ep. 47.
Pagnoncelli. Origine e successione dei governi municipali in Italia. tom. 1. cap. 19.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 223, 225 e segg. 241 e segg.
Balbo. Stor. d' Italia. tom. 2. p. 341.
(2) Op. cit. par. 33, 32, 33, 54, 55.
(3) Leo. Vicende ec., p. 29 e seg.
Pizzetti. Op. cit. tom. 2. p. 362.

erire se altri scrittori abbraccino in qualche parte
opinione del sig. Troya; la quale però non per-
lerebbe d'autorità per esser sola, bastando a darle
eso la vasta e profonda dottrina di chi la pro-
essa. Ma ci sembra che i documenti dell' età lon-
obarda, sebbene scarsissimi e insufficienti a
hiarire compiutamente sì grave questione, favo-
scano il concetto opposto; il quale poi è confer-
ato fino all'evidenza dagli splendidi avvenimenti
i secoli duodecimo e tredicesimo. Ed invero riu-
irebbe inesplicabile che molte città delle pro-
ncie occupate dai longobardi, come Milano, Pisa,
ena e Firenze si fossero elevate ad una mera-
gliosa grandezza senza il soccorso degli antichi
ituti municipali; mentre il risorgimento delle
ttà della Romagna, che fu assai meno glorioso,
attribuisce comunemente alla conservazione di
egli ordini (1). Che se si pone mente allo stato
barbarie dei longobardi e al disprezzo che mo-
ravano pei vinti, non sapremmo a vero dire im-
aginare una causa proporzionata, per cui do-
ssero disciogliere le corporazioni degli artefici
ridurli in servitù. Resistenza non potevan te-
ere da costoro, alieni da molto tempo dal ma-
ggiare le armi; ostentazione di civile indipen-

(1) Balbo. Nota in Leo, Vicende ec. p. 181.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 226 e segg.
Pagnoncelli. Op. cit. tom. 1. cap. 20.

denza neppure, perchè l' azione dei municipj e ristretta a puri atti amministrativi. Avevano i vece un interesse a rispettare le consorterie d gli artefici, potendo esiger da quelle molte prest zioni di prodotti o di servigj che loro assicur vano una vita più agiata. E il mantenimento de consorterie necessitava anco l' altro dei co municipali come intimamente congiunti con es nè le prove che fossero mantenuti manca affatto.

235. Le lettere di San Gregorio magno dire al clero, agli ordini, ed alla plebe di varie cit soggette un tempo alla dominazione dei long bardi, offrono il primo argomento della esisten dei municipj, perchè l' ordine non era che il c legio dei magistrati della città. La lettera che pa dei Pisani e delle navi di loro proprietà induce credere alla esistenza non solo della consorte dei navicellai ma anco del comune di Pisa (Alcune leggi longobardiche, e varj documenti quei tempi rammentano i collegj d'artefici urba non servi ma liberi, e di nazione romana, e ra mentano del pari alcuni fondi di proprietà pu blica (2). In tre carte toscane degli ultimi anni

(1) Lib. 13. ep. 33.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 308 e segg.
(2) Rotari. LL. 144, 145, 270 e seg.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 272. tom. 3. p. 82.
Troya. Op. cit. par. 35, 36.

regno longobardo è fatta menzione del curatore delle città di Chiusi, Toscanella, e Massa Marittima; e codesto magistrato mi pare quello stesso sostituito sino dall' ultimo secolo dell' impero ai decurioni ed agli edili. Nè minor peso hanno le congetture raccolte dalle carte e dalle leggi dei franchi, ove a chiare note si discorre dei giudici delle città di nomina popolare (1). Ma coloro che fantasticano l' abolizione completa dei municipj, non sapendo dissimulare che questi fatti rendono chiara l'esistenza di un reggimento comunale nelle città, pongono innanzi l'idea di un comune composto di longobardi, e retto con usi ed istituti germanici (2). La quale opinione è contraria affatto alla storia primitiva di quel popolo, e trae origine da un manifesto equivoco, in cui disavvedutamente mi sembrano caduti. Niuna tribù germanica, e molto meno la longobarda, ebbero nelle native regioni una foggia di ordinamento locale che si rassomigliasse a quello del municipio romano conveniente soltanto ad uno stato di civiltà inoltrata, da cui i nomadi erano ben lon-

Bertini. ap. Troya. Op. cit. par. 177.
Balbo. Op. cit. tom. 2. p. 336 e segg.
Rezzonico. ap. Troya. p. 403 e 414 e segg.
Capponi. Op. cit. p. 232.
Capei. Op. cit. p. 534 e segg.
(1) Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 334.
(2) Troya. Op. cit. passim.

vigi il patrocinio tutelare di un potente signore. Laddove l' isolamento nel quale si trovarono i romani delle campagne, e i non addetti ai collegj fu causa necessaria delle accomandigie, e prima sorgente delle signorie. Ciò che pure contribuì a mantenere l' indipendenza personale dei membri del comune fu la residenza nelle città del clero secolare, il quale per esser tutto composto nei primi tempi di romani, e rispettato dai vincitori, viveva in buona relazione con gli artefici, e porgeva loro aiuto e sostegno (1). A proporzione che i longobardi presero amore agli usi ed alle leggi romane, i comuni esercitarono in modi più aperti gli atti della loro vita civile come seguiva anco tra i romani delle campagne, ma per tutta l' età longobarda non eccederono i limiti delle attribuzioni accennate, nè tentarono d' usurpare l' autorità politica dei duchi o dei gastaldi, a cui soggiacevano, e molto meno di ribellarsi (2).

237. Sotto la dominazione dei franchi e dei tedeschi la potenza dei municipj ricevè notabili incrementi, in parte per le mutazioni indotte dai nuovi sovrani d' Italia, in parte per le usurpazioni che commisero. I re franchi nel sostituire

(1) Borghini. Vescovi fiorentini p. 509 e segg.
(2) Sclopis. Op. cit. loc. cit.
Savigny. Op. cit. tom. 3. p. 86, 95.
Balbo. Op. cit. tom. 2. p. 306 e segg.

ai duchi ed ai gastaldi dimoranti nelle città, i conti, ristrinsero la giurisdizione di questi alle sole città, e ad un perimetro di poche miglia all'intorno. Imposero anco agli artefici l'obbligo del servizio militare in difesa dello stato, e tolsero ogni diseguaglianza legale fra romani e longobardi (1). Onde i nuovi rettori furono costretti a convocar nelle città i placiti per l'elezione dei giudici criminali e degli altri funzionarj subalterni, e gli uomini che a quelle intervenivano non erano più gli arimanni delle campagne, ma tutti i membri del comune; i quali abilitati per tal modo a riunirsi in assemblee pubbliche e legittime è verosimile che provvedessero in quelle anco alla nomina degli antichi magistrati municipali, tralasciando d'allora in poi ogni convocazione segreta ed occulta. Quindi si riscontra organizzata legalmente l'amministrazione della giustizia civile nelle città col ministero degli scabini, quindi si rendono più frequenti e palesi gli atti del comune in addietro ravvolti nelle tenebre, e le memorie ne appariscono maggiori (2). Ma la rivoluzione che

(1) Ved. sopra par. 207.
(2) C. M. L. 12. Pipino. LL. 20, 39, 41. Lod. 1. L, 36.
Muratori. Op. cit. dissert. 16.
Pizzetti. Op. cit. tom. 2. p. 65 e segg.
Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 257.
Pagnoncelli. tom. 2. cap. 14.
Troya. Op. cit. par. 251 e segg.

lentamente si operava in questi secoli nelle campagne a danno della sovranità e della unità dello stato, finì di procacciare ai municipj la loro indipendenza. A misura che i conti rurali e i potenti abitatori delle castella convertivansi in signori dinasti obbligando al vassallaggio tutti gli uomini delle campagne, i funzionari regj delle città ardevano d' uguale ambizione di conquistare una signorìa sui loro giurisdizionali: ma la resistenza che trovavano era un ostacolo insuperabile alle loro mire. I cittadini non si sentivano disposti a riconoscere nel magistrato un secondo sovrano, nè a convertirsi in vassalli e fedeli di esso. Non tolleravano neppure imposizioni abusive di tributi e di servigj che ridondassero ad esclusivo profitto del conte, protestando di volersi mantenere unicamente nella sudditanza del re e dell'imperatore, e di adempire a quei soli carichi che nel suo nome, e nell'interesse di quello fossero richiesti. Nè i conti avevano forza da contrapporre alla resistenza dei comuni già abituati al maneggio delle armi; onde per isfogare la cupidigia di signoreggiare furono costretti a ritirarsi nelle campagne. Ed è un fatto abbastanza provato che nel secolo decimo quasi tutti i magistrati regj delle città trasferirono la loro residenza nelle castella, lasciando ivi un rappresentante (1); ed

(1) Muratori. Op. cit. dissert. 47.

allora incominciarono gli atti di indipendenza dei comuni, che diedero principio alla loro libertà politica.

239. Ricusando infatti di sottostare ai vicarj nominati dai conti senza legittimi poteri, si arrogarono l' esercizio delle funzioni comitali con intimare i cittadini ai placiti e ad eleggere i giudici criminali. Nè lasciarono ogni più propizia occasione per trarre a sè gli uomini malcontenti delle campagne, e in specie gli aldj delle corti regie che appartenevano all' antica nazione romana, per aumentare le loro forze (1). Per un tempo la loro crescente potenza passò inosservata ai signori castellani come ai re d' Italia; agli uni perchè occupati indefessamente a consolidare la loro sovranità nelle campagne; agli altri perchè troppo lontani dai luoghi ove sì gravi avvenimenti si succedevano. Ma sul cadere del secolo decimo, ed eziandio nell' undecimo gl' Imperatori tedeschi ai quali era toccata in sorte la corona d' Italia, conosciuta l' elevazione dei comuni, e la loro indipendenza dai conti, anzichè vituperarli, diviarono di valersene come di un istrumento atto bilanciare e tenere in freno la potenza soverchiante dei signori rurali (2). Gli Ottoni di Ger-

(1) Pizzetti. Op. cit. tom. 2. p. 65.
Savigny. tom. 3. p. 86.
Capei. Op. cit. p. 538.
(2) Romagnosi. Dell' indole e dei fattori dell' incivilimento ec. §. 151. Milano 1832.

mania cominciarono a concedere ad alcuni municipj diplomi d' esenzione dall' autorità comitale, ed a legittimare quella da essi in passato esercitata non solo nell' interno delle città, ma anco al di fuori, per uno spazio di sei miglia; e pare che dessero loro anco il privilegio di fortificar le mura per difendersi dagli attacchi dei nemici esterni (1). Ma fuori di questo null' altro fecero a pro della libertà municipale, ed erronea mi sembra l' opinione di coloro che attribuiscono ai diplomi imperiali l' affrancazione dei comuni, la quale era seguita in effetto qualche tempo prima. Codeste concessioni per altro valsero a separare legalmente il territorio delle città da quello dei contadi, e ad obbligar i magnati a trattarle non più da ribelli, ma da potenze indipendenti da loro. Firenze, Lucca, Bologna, furono delle prime ad ottener da Ottone le carte d' immunità dalla giurisdizione comitale, le altre le ebbero dai di lui successori; sicchè dopo il mille tutte le maggiori città d' Italia erano giuridicamente esenti dalla signoria dei conti (2). Una volta dichiarate

(1) Romagnosi. l. cit.
Sismondi. Histoire des républ. italiennes. chap. 6.
Savigny. Op. cit. tom. 3 p. 97.
Muratori. Op. cit. dissert. 45. 47.
(2) Villani Giovanni. Cronache. lib. 4. cap. 1.
Leo. Vicende ec. p. 113.
Baudi di Vesme e Fossati. Op. cit. p. 180.

paci di governarsi da se stesse, impresero ad ercitare non i soli poteri dipendenti dall' au- rità conferita loro, ma quelli più estesi della vranità, senza ricercare il consenso del mo- rca. Strinsero alleanze a piacer loro, fecero erre, levarono tributi, batterono moneta, edero ai magistrati il nome di consoli, che ma indipendente avea dato ai suoi rettori po la cacciata dei re, in una parola si con- ssero come signore di se stesse e pienamente tonome. Ma per consolidare tal potestà, sen- ono presto il bisogno di abbattere le forze tili della nobiltà feudale che le circondava (1). poichè in questo diversificarono assai le arti ute dai municipj secondo la varia condizione cui si trovavano, egli è opportuno notare la forme indole dei medesimi, la quale mi aiuterà andio a spiegar le ragioni per cui restringerò ora innanzi il discorso alle sole vicende del- gricoltura sotto le repubbliche toscane.

239. In tre classi corrispondenti a tre diverse gioni d'Italia parmi si possano distinguere i muni che sorsero indipendenti nel medio-evo, quelli di Lombardia, in quelli della Romagna ell'Esarcato, in quelli di Toscana. Nei comuni mbardi le corporazioni dei romani artefici fu-

(1) Balbo in Leo, Vicende ec. p. 180.
Sclopis. Op. cit. tom. 1. p. 125.

rono probabilmente in minor numero che nei toscani, e gl'istituti municipali non ebbero ivi cotanta rassomiglianza con quelli romani come l'ebbero nelle città più vicine alla metropoli, ed abitate da coloni d'origine latina. E d'altra parte nella Lombardia più popolata di nuove genti che di antiche, le città ricevettero di buon'ora molte famiglie germaniche che ivi presero dimora per sottrarsi alla oppressione dei conti rurali; onde il numero dei nuovi abitatori se non pareggiò quello dei vecchi, servì ad impedire la prevalenza assoluta di questi. I longobardi, i franchi, i tedeschi non ricusarono d'associarsi agli artefici romani nella difesa dei comuni interessi, ma si astennero dall'ascriversi a verun collegio, temendo di macchiare la loro nobiltà. Onde si formò subito una divisione di classi nel seno di una stessa città, chiamandosi *cives majores* i nuovi abitatori, *cives minores* gli antichi industriosi (1). La elevazione di queste repubbliche fu assai poco splendida, e la loro grandezza breve e fugace, perchè l'elemento democratico e italiano non potendo primeggiare sull'aristocratico e germanico, si trasformarono rapidamente in tirannie d'un solo. Nella Romagna, e nell'Esarcato, ove i barbari non ebbero mai uno stabile dominio, ed ove la sovranità, prima degli Imperatori greci, poi dei Pontefici, rispettò

(1) Leo. Vicende ec. p 152.

e prische istituzioni, la nobiltà feudale non fu mai ostile alle città come nelle altre contrade; e se signori laici le guardavano talvolta con occhio inistro, i signori ecclesiastici, che prevalevano, rano solleciti a prender le loro difese (1). Onde i vedono colà i vescovi rivestiti spesso della giuisdizione comitale, e le città contente del loro atrocinio. Esse perciò nell'affrancarsi da ogni dipendenza raggiunsero un qualche grado di prosperità, ma non divennero grandi come le toscane, erchè ad eccitare le loro forze mancò l'ostile ed implacabile rivalità dei conti rurali.

240. Nella Toscana il risorgimento dei comuni fu splendidissimo e mirabile per le cagioni opposte a quelle finora descritte. Ivi le consorterie egli artefici romani abbondarono più che altrove, le tradizioni latine si conservarono sempre più ere (2). Non sorse mai un ordine di nuovi cittadini al difuori delle corporazioni che cercasse di superare o di emulare gli antichi. Il popolo fu tto d'artefici o di addetti alle arti; nè appare e mutasse mai di condizione nei secoli oscuri medio-evo. La tradizione che fa di Firenze a figlia di Fiesole forse contien questo di vero,

(1) Savigny. Op. cit. tom. 1. p. 239. e tom. 2. p. 124.
Balbo in Leo, Vicende ec. p. 181.
Fantuzzi. Monumenti ravennati, tom. 4. p. 275.
(2) Leo. Vicende cc. p. 238.
Brunetti. Op. cit. tom. 1. p. 333. 343.

che i fiesolani, antica gente etrusca o romana, abbandonate un tempo le incomode loro dimore, scesero a riunirsi ai fiorentini coloni, e poterono aiutarli efficacemente a preservare immuni dal contatto dei barbari gli usi e gli istituti etrusco-latini, e perfino impedire la mistura del sangue (1). E Firenze fatta ricca di un tesoro di civiltà puro da ogni immondezza pervenne con esso ad ottener quelle glorie che la distinsero su tutte le repubbliche d'Italia. Egli è altresì verosimile che niuna delle nobili famiglie dei longobardi, dei franchi, e tedeschi penetrate in Toscana pigliasse stanza nelle città, rifuggendo dal consorzio di poveri artigiani che pregiavano l'industria in preferenza della fisica forza. Quindi la separazione fra i due popoli, cioè fra vincitori e vinti, fu più marcata che altrove; agli uni le campagne, agli altri le città; quindi le antipatie e gli odj più pronunziati, e più vivi, e le cagioni di dissidio frequentissime e non quietabili. E non appena i conti ebbero abbandonato il soggiorno delle città, che suonò l'ora di una guerra implacabile fra essi e le campagne, da non terminare se non colla disfatta di una delle parti contendenti (2).

241. Così le due potenze emule che gl' impera-

(1) Morbio. Storia dei municipj italiani. Firenze, pag. XXXIII.
(2) Borghini. Vescovi fiorentini. p. 509 e segg.
Morbio. Op. cit. l. cit.

ri tedeschi avevano inteso d'elevare l'una a con-
tto dell'altra, veramente riuscirono ad osteg-
arsi come avevano desiderato, ma non ne venne
el frutto che ne speravano della depressione d'am-
due a pro dell'autorità regia. Una sola di quelle
soccombente in ciascuna provincia con profitto
ll'altra, ma la corona imperiale non tornò a
illare, e rimase sempre un vano e pallido si-
ulacro non ad altro atto che a tener viva la di-
ordia tra i popoli della Penisola.

242 I mezzi adoperati dai signori toscani
r abbattere i municipj, valsero invece a por-
r loro occasione di fortuna e d'inaspettata
ndezza. Facile appariva ai primi l'assog-
ttamento delle città anco senza impugnare
armi, purchè vietassero ai vassalli e fe-
i il commercio dei prodotti agrari d'ogni qua-
. Imperocchè poche terre possedevano gli
nini del comune, di gran lunga insufficienti ad
rovvisionare i loro mercati delle derrate ne-
sarie alla sussistenza, e quindi correvano ri-
io della carestia, ove nelle campagne non si
sero potuti provvedere. Ma codesto espediente
tto per lungo tempo dai signori non sortì al-
effetto che di accrescere il numero dei mal-
ntenti nei contadi; tanto che non pochi vassalli ed
ricoltori, disgustati del divieto di vendere i loro
dotti agli artigiani, amarono meglio di ricove-

rarsi nelle città con i frutti dei loro risparmi, ch perdere una propizia occasione di legittimi guada gni (1). E i municipj anzichè languire per fame, se pero aprirsi nuove vie onde ottenere in assai pi larga copia da lontani paesi ciò che loro negavar le nemiche campagne. Lo svolgimento di nuove in dustrie, il raffinamento delle antiche, e il camb dei prodotti con quelli d' altri popoli per la via mare, li posero in grado di provveder largamen alle proprie necessità senz' avvilirsi col sacrifiz della indipendenza. Primo fra i municipj tosca ad estollere il capo al di sopra dei conti super fu quello di Pisa, favorito dalla vicinanza d mare, il quale mentre rendeva la città inattacc bile da un lato, fornivagli propizia occasione i intraprendere un commercio marittimo (2). I renze non tardò ad imitare Pisa valendosi for del gran canale dell'Arno che la metteva in c municazione diretta con essa, onde agevolare trasporto delle sue manifatture all'estero, e aver in cambio materie grezze, e cereali. E i tem indi a poco corsero propizi ai bisogni di que popoli mercanti, perchè le comunicazioni riaper fra l' Europa e l' Asia per opera delle crociate,

(1) Muratori. Op. cit. dissert. 14.

(2) Fanucci. Storia dei tre celebri popoli marittimi ec., lib- cap. 2.

Inghirami. Storia della Toscana tom. 9. p. 355.

la scoperta della bussola, agevolarono la navigazione, e diedero incremento al commercio (1).

243. Visti falliti i primi tentativi, non ristettero i conti dall' arrecar nuove molestie ai municipj, ponendo balzelli e tasse pei luoghi ove transitavano le mercanzie, intercettando le comunicazioni fra paese e paese, ed inviando sovente uno stuolo dei loro masnadieri sulle pubbliche vie per spogliare a guisa di ladroni i mercatanti che le percorrevano (2). Perlochè irritati da sì brutte perfidie, i municipali sentirono la necessità di venire alle armi con i feudatari affine di soggiogarli, ed assicurare in modo stabile la prosperità dei traffici. Nei primi anni del secolo duodecimo sembra che cominciassero codeste guerre, le quali furono animose, e per un poco d' esito vario. Ma la fortuna a lungo andare arrise alle armi repubblicane, e il valore d' uomini, che pugnavano per la libertà e l' indipendenza, trionfò delle turbe dei feroci masnadieri, cui niun altro movente spingeva a sostenere le imprese dei magnati fuorchè l' avidità del guadagno. Molte castella dei conti rurali vennero in potere dei municipj, che o le demolirono per intero o ne distrussero i fortilizi; e gli altri signori, conosciuta la difficoltà

(1) Robertson. Introduzione alla storia di Carlo V, p. 65 e seg.
(2) Denina. Rivoluzioni d'Italia, lib. 11. cap. 6.
Morbio. Op. cit. pag. xxii.

di contrastare alla potenza ormai soverchiante delle repubbliche, invece d'impegnarsi in battaglie o distrussero spontanei le fortezze, o si posero in relazione amichevole con quelle (1). Cosicchè sul principio del secolo decimoterzo le città toscane avevano già esteso la loro dominazione sovra molti contadi, ed abbattuta la potestà degli antichi nobili, dei quali verso la fine del decimoquinto ben pochi rimanevano tuttora sovrani (2).

244. Ma la soggezione dei contadi alle città o forzata o amichevole che fosse non bastava a tranquillare gli animi dei municipali. Imperocchè consideravano che i magnati ritenevano sempre il dominio pieno o meno pieno di quasi tutte le terre comprese nel distretto delle loro antiche signorie, e che gli agricoltori vivevano tuttora in condizione di servi o di vassalli: onde non era sperabile una costante fedeltà delle campagne senza torre a quelli ogni possibilità di farle insorgere di nuovo in loro danno. Due specie di provvedimenti a quest'uopo essi presero, coi quali non solo raggiunsero l'effetto desiderato ma in

(1) Borghini. Vescovi fiorentini. p. 509.
Pignotti. Storia della Toscana. lib. 4. cap. 3.
Inghirami. Storia della Toscana. tom. 6. p. 192. 382. 408.
Grandezze della nazione fiorentina, pag. xxii e seg.
(2) Inghirami. Op. cit. loc. cit.
Pignotti. Op. cit. loc. cit.

parte lo sorpassarono. Alcuni che possono dirsi *politici* mirarono a tenere in una perpetua abiezione la nobiltà feudale che avea dominato per più secoli le campagne, e nelle cui vene scorreva sangue germanico; gli altri che chiamerò *economici* furon diretti a torre gli agenti della produzione agraria dalla dipendenza dei signori per riporli in quella delle comuni. Discorrere a lungo dei primi è alieno affatto dal mio scopo, come non influenti nelle vicende successive dell' agricoltura: pur ne dirò qualche parola per vie meglio chiarire lo spirito dei secondi.

245. Fra i provvedimenti politici ostili ai magnati sono da annoverarsi tutti quelli con cui si obbligarono da prima a vivere stabilmente nelle città, poi ad ascriversi a qualche consorteria d' artefici, se desideravano partecipare ai ministeri di stato; per ultimo ad esercitare l' arte a cui erano addetti se volevano mischiarsi compiutamente con gli antichi abitatori delle città (1). Vi si comprendono pure i tanti decreti di proscrizione contro i nobili colpevoli di una parola, di un atto che accennasse al più lontano desiderio di signoreggiare, i divieti rinnuovati le cento volte d' eriger fortezze, di restaurare le demolite castella, e la minaccia dell'inscrizione nel registro

(1) Morbio. Op. cit. pag. xxxvi, xxxvii.
Inghirami. Op. cit. tom. 6. p. 596. tom. 9. p. 337.

dei magnati, ch' era una pena poco meno che eguale alla interdizione dell' acqua e del fuoco usata dall' antica Roma. I quali ordini, nella più parte ingiusti e crudeli, guardati dal lato politico meritano scusa, e trovano nell' età successive, benchè più avanzate in coltura, esempi non dissimili. E cosa erano in fatti codesti nobili così malmenati dalle repubbliche? Nient' altro che sovrani spodestati e vinti, che davano ai vincitori ragione di temer due sorta di rischi, o di vederli tentare ad ogni più favorevole evento la recuperazione della perduta signoria dei contadi quando gli avessero lasciati liberi di rimanere in quelli, ovvero di procurarsene una nuova nelle città, qualora gli avessero abilitati ai pubblici gradi senza trasformargli in artefici. Nè i popolani potevano di leggeri prestar fede alle dichiarazioni che costoro avessero fatto di rinunziare in futuro ad ogni speranza di dominare per amore del reggimento democratico, non essendo naturale che gli uomini soffochino in un istante le passioni nutrite per un corso d' anni ben lungo. Quindi non era possibile lo spirito di fratellanza civile e cristiana che confondesse insieme i due ordini di persone a pro della comune libertà, ma la fazione più forte doveva usare di tutta la sua potenza per abbattere l'altra con ogni mezzo, ond'evitare d'esserne schiacciata. Fu questo il vero e quasi necessario

motivo di quei severi provvedimenti che attutirono i magnati e che resero, fra gli altri, eminentemente democratico il municipio fiorentino (1). Intorno al quale non posso lasciar di notare che mal si appone chi lamenta le tante sue durezze verso la nobiltà feudale come cause della sua ruina (2). Imperocchè preservarono Firenze dalla precoce tirannide di una famiglia germanica in cui sarebbe certamente incorsa al pari delle altre città di Lombardia, e nel cadere sì presto non avrebbe lasciato quei monumenti della sua grandezza che la fanno soprastare a qualunque altra repubblica dell' antichità tranne la romana; della qual verità ne porge chiarissima prova l' osservare che i fiorentini, grandi nelle industrie, nei traffici, nei commerci, nelle lettere, nelle arti belle, tutti discendono da famiglie popolane, o almeno divenute tali dopo aver cancellato con lunghi esercizi nei banchi, nelle officine e nelle scuole le note della nobiltà e del legnaggio straniero (3). E sebbene non intenda asserire che Firenze ritraesse la sua grandezza unicamente dall' avere

(1) Statuto Fiorentino. passim.
Morbio. Op. cit. pag. XXXIII e segg. e pag. IV e segg.
Reumont. Tavole cronologiche e sincrone della storia fiorentina, an. 1302. e seg. col. storia politica.
(2) Morbio. pag. LVII e segg.
(3) Reumont. Op. cit. an. 1302 e seg. col. storia artistica e letteraria.

conculcato e ridotto al nulla l' aristocrazia terr toriale, credo potere con sicurezza affermare ch il difetto di essa nullamente le nocque, e che declinò nel secolo decimoquinto e se nel successi cessò di vivere, fu perchè non seppe impedire la el vazione di una nuova aristocrazia figlia dell' ind stria nata e cresciuta nel recinto delle sue mu

246. I provvedimenti economici che intere sano in particolar guisa il nostro argomento e bero un doppio oggetto: mirarono a libera l' agricoltura dai vincoli signorili, affinchè i pr dotti di essa non fossero più trattenuti dal ven in città; e inoltre l' aggravarono di nuovi vinc nella veduta di favorire in ogni parte i bisogn gl' interessi delle industrie urbane e che dal lo scopo chiamerò *mercantili*. Fatale accecamer fu questo dei municipj toscani, mosso dall' erron opinione che l' agricoltura sottostasse per indo sua alle manifatture ed ai commerci; onde venne una lunga serie di mali al nostro paese all' Italia tutta nei secoli successivi. Inteso qua era lo spirito che animava le repubbliche vers sottoposti contadi, è tempo di esporre minut mente le leggi da essi emanate per governarli, raccolte nei loro statuti (1).

(1) Gli statuti municipali compilati in questi tempi ammont a cinquecento; ma dall' esame dei principali fra essi facilmente si r coglie che nelle parti risguardanti la legislazione economica vi

§ 1.

Legislazione economico-politica.

247. La duplice azione economica esercitata dai repubblicani sulle campagne, prima per abolire gli antichi vincoli, e poi per ordinarne dei nuovi, procedè separata e distinta non tanto nelle leggi quanto nel tempo. Lo scioglimento della feudalità a cui pose mano da prima la repubblica di Bologna nell' anno 1251 con liberare gli agricol-

uniformità grandissima, atteso l'identità degli interessi di tutti i municipj rispetto ai contadi. Ma quand'anche l'uniformità completa non si fosse riscontrata da principio, è certo che s' introdusse in seguito, per la ragione che molte terre e città di minor conto cadute sotto la signoria di una città principale, vennero sottoposte alle leggi politiche ed economiche emanate da essa. Così, a cagion d' esempio, la repubblica fiorentina, che nel secolo decimoquinto aveva ridotto sotto la sua dominazione quasi tutta la Toscana, eccetto lo stato senese, dava norma con le sue leggi anco agli altri popoli, e fu verisimilmente per questa causa che commise al celebre giureconsulto Paolo di Castro nel 1415 una nuova compilazione dei suoi statuti Generali redatti la prima volta nel 1353 da Tommaso da Gubbio. Il credito che si meritarono fu sì grande che a quello ricorrevano come fonte autorevole di ragion pubblica e civile anco i popoli e i giureconsulti che non v' erano soggetti. Narra il Gravina che veniva chiamato in quei tempi « *speculum et lucerna juris*, *virtus juris*, *dux universorum*, *robur veritatis*, *auriga optimus*, *Apollo Pythius Apollinis oraculum*, *ac modo pater*, *modo magister*, *modo lumen juris*. » Non faccia però meraviglia al lettore se attingerò principalmente da esso i documenti della mia storia, dovendolo riguardare come il più completo fra i codici municipali, e come quello che ebbe un tempo autorità sopra la maggior parte dei popoli toscani.

tori dal servaggio della gleba (1), fu incominciato in Toscana dalla repubblica fiorentina col celebre editto del 1289, rinnovato più volte in progresso, cioè nel 1292, nel 1344 e nel 1415 (2). Con quest'editto quantunque breve e conciso, in primo luogo restituì la libertà a tutti i coltivatori attaccati alla gleba, e vietò di venderli e contrattarli insieme coi poderi; e se non ordinò l'affrancazione dei servi rustici che costituivano una proprietà dei possidenti, ciò dipese verisimilmente dall'essere quelli già stati emancipati dagli stessi padroni, non vedendosi nel secolo decimoquarto fatta più menzione di codesta specie di schiavi (3). In secondo luogo ordinò il proscioglimento di tutte le signorie e giurisdizioni feudali comprese nel suo distretto o nei luoghi da essa dependenti, e dichiarò nulli tutti i contratti di livello e d'affitto che contenessero diritti d'omaggio, di fedeltà, d'accomandigia, o di servitù personale. E con questa disposizione non intese spogliare della proprietà dei beni i legittimi padroni, ma soltanto annullare i contratti che trasferivano nei magnati il dominio dei fondi per un titolo meramente signorile, volendo che ritornassero a chi gli aveva infeudati —

(1) Muratori. Op. cit. dissert. 14.
Fantuzzi. Monumenti ravennati. tom. 4.
(2) Stat. Florent. lib. 3. rubr. 90. tom. 3.
Borghini. Vescovi fiorentini. p. 524 e seg.
(3) Biot. Dell'abolizione della schiavitù in Occidente, pag. 363.

in modo che fu cauta d' aggiungere che le sue sanzioni di nullità non si estendevano a quei contratti nei quali la soggezione personale dell'affittuario o del livellare non fosse un correspettivo della concessione. Vietò altresì il commercio dei beni immobili in un cogli enunciati diritti di signoria, e molto più la vendita separata dei medesimi. Finalmente sciolse ed annullò tutte le prestazioni che sotto nome d' angarie o perangarie, di servizi personali o reali, si esigeano nelle campagne dai vassalli e dai coltivatori di qualunque condizione, riconoscendole mancanti di titolo giusto; e proibì in futuro la imposizione di simili aggravi (1).

248. Ma perchè le sue disposizioni non potevano investire i beni posseduti dal clero, nè i luoghi ad esso soggetti, prese l' espediente di permettere ai secolari in quest' unico caso l' acquisto di beni ecclesiastici contenenti diritti di signoria, a condizione per altro che affrancassero immediatamente i servi della gleba da ogni vincolo e rinunziassero ad ogni altro diritto feudale. Le sanzioni con cui intese a garantire l'osservanza di questi severi ordini consisterono, rispetto al venditore, nella nullità del contratto e nella perdita dei diritti sulle persone e sui fondi alienati; e rispetto al compratore distinse se era soggetto al

(1) Statuto fiorentino, loc. cit.

comune, oppure un semplice residente nel territorio di esso. Il primo volle che fosse messo fuori della tutela pubblica, che non gli si rendesse giustizia, e potesse offendersi da chiunque sì nella persona come negli averi; il secondo fosse obbligato ad annullare il contratto e privato d'ogni uffizio che esercitasse nel comune: tutti poi i contravventori indistintamente, oltre le suddette pene, li condannò a pagare una multa di lire mille all' erario municipale. Diede istruzioni rigorose a tutti i giusdicenti e ministri dipendenti da Firenze perchè procedessero contro i trasgressori appena ricevuta la notizia della contravvenzione, ed autorizzò la procedura dei giudizi sommari e spediti Fu questo il modo con cui la più illustre delle repubbliche del medio-evo provvide a distrugger l' idra della feudalità, non mossa da amore del pubblico bene come oggi s' intende, ma da cupidigia di signoreggiare in luogo dei conti rurali (1

249. Le altre repubbliche toscane, le quali erano nella stessa condizione di temere la rivalità e l' odio dei magnati, imitarono l' esempio di Firenze, restituendo piena libertà agli abitatori delle campagne, e svincolando i beni di suolo; quelle che non lo avevano fatto prima di cader sotto la dominazione di essa, risentirono allora benefici effetti delle sue leggi che ai loro contac

(1) Biot. Op. cit. pag. 371.

pure si applicarono(1). Vero è che non tutte disparvero dal territorio toscano le signorie feudali(2), nè tutti furono aboliti i vincoli fondiari nei luoghi stessi, ove quelle vennero abbattute; ma ciò non dipese dall' inosservanza o dall' impotenza delle leggi municipali, bensì da altre cause che occorre accennare. Le poche signorie rimaste superstiti dovettero la loro conservazione all' avere stretto per tempo amichevole alleanza con le repubbliche, o all' averne invocato il patrocinio a patto di ritenere la giurisdizione. Ma pure anco nei distretti di quelle furon tolti o modificati alcuni aggravi, forse perchè i conti temettero di suscitar le ire delle città opprimendo di soverchio gli uomini delle campagne, o forse perchè le città stesse gli costrinsero ad imitare in qualche parte il loro esempio. Così nella contea di Vernio le prestazioni signorili si convertirono in un'imposta unica in denaro, la quale rese più tollerabile la sorte dei vassalli (3). La ragione poi per cui si mantennero alcuni vincoli fondiari anco nei contadi soggiogati dai comuni, fu perchè i giureconsulti, venuti in soccorso dei magnati, interpetrarono artificiosamente le leggi municipali. Mentre queste volevano an-

(1) Sismondi. Op. cit. chap. 91.
Stat. florent. lib. 5. trat. 4. rub. 21 e seg.
(2) Inghirami. Op. cit. tom. 6. pag. 6 e seg.
(3) Sentenza in causa Bardi e Guicciardini, e Comunità di Vernio, inserita nel Tes. del Foro Toscano tom. 6. pag. 3.

nullato qualunque diritto di dominio che fosse pervenuto nei feudatari per ragione della signoria esercitata, i giureconsulti guardarono al titolo nominale dell' acquisto, dichiarando immune dalla censura ogni contratto avente un' apparenza di correspettività civile, comunque la sostanza di quello fosse feudale. Perciò le foreste, le boscaglie, i pascoli pubblici, che i conti avevano posseduto in addietro nella loro qualità di sovrani, rimasero ad essi in vari luoghi quasi fossero state una loro proprietà privata, e conservarono eziandio i diritti abusivi di servitù sui beni dei cittadini. Cotali eccezioni si verificarono anco rispetto ai beni posseduti dai monasteri, e dalle chiese (1).

250. Che se le repubbliche provvidero a svincolare i terreni inceppati dalla feudalità, non pensarono peraltro a regolarne la trasmissione nel modo il più equo e il più conforme agl' interessi della produzione agraria. Dichiararono anzi la esclusione perpetua delle femmine dalle intestate eredità a profitto di agnati anco trasversali e lontanissimi in grado, affinchè le famiglie dei cittadini non impoverissero. Il quale ordinamento porge una nuova conferma che lo spirito d'eguaglianza civile era bandito dagli atti di quei governi. Ma è questo il distintivo funesto dei tempi di mezzo, che ogni maggiorente ed ogni più pic —

(1) Borghini Op. cit. p. 524 e seg.

cola consorteria appena conquistata la libertà politica, non che si studiasse di parteciparla agli altri uomini che n' erano privi, ambì di signoreggiarli, volle farne dei sudditi e non degli eguali. E quindi adoperò ogni arte per convertire il circuito d'una fattoria, d'un castello, di un luogo recinto di mura, nel territorio di uno stato sovrano. Dalla signoria individuale dei conti, dei gastaldi, dei vescovi, degli abati, dei nobili d' ogni condizione, durata per lo spazio di quattro secoli, si passò a quella collettiva dei collegj, dei mercanti, degli artigiani. E questi nuovi signori avevano come i precedenti le loro necessità di vita a cui soddisfecero con tutti quei provvedimenti, che oggi appariscono inconciliabili con la indole dei veri governi democratici.

251. Venendo ai vincoli che in luogo di quelli distrutti furono dai municipj creati, dirò che mirarono a procurare l' abbondanza e il basso prezzo delle derrate alimentari a pro dei mercanti. In questa veduta furono emanati quei regolamenti che nel loro complesso costituiscono il troppo noto sistema *annonario* di una trista celebrità, il quale diffusosi rapidamente in tutta Europa, ancora sopravvive negli stati più civili, nonostante la sua potenza, accertata da continue esperienze, ad arrecare la fame anzichè l' abbondanza, le più lacrimevoli infermità anzichè la salute, le avare

discordie anzichè la pace caritatevole e fraterna(1
Prima cura delle repubbliche fu d' istituire un
stabilimento cui diedero il nome d' Ufizio di gra
scia, affinchè proponesse al comune i provved
menti i più utili a mantenere la desiderata ab
bondanza delle vettovaglie, e si facesse il banditor
degli ordini da quello approvati. Fu rivestito ezian
dio della giurisdizione a decidere le controvers
che insorgessero per causa di queste leggi,
della potestà di applicar le pene contro chi l
avesse trasgredite; sicchè fu insieme legislatore,
giudice ed esecutore, con grave pericolo della li-
bertà e delle sostanze di tutti i privati (2). I rego-
lamenti che i municipj per mezzo degli ufizial
di grascia pubblicarono, possono dividersi in tre
classi in quanto riguardarono o le persone dei
coltivatori, o i terreni e i loro prodotti, o i be-
stiami rustici.

252. Primieramente fu ordinato che le fami
glie dei lavoratori, le quali per la ricuperata li
bertà personale avevano riconquistato il diritto d
disdire le colonie dei poderi, non potessero loca
l' opera loro a giornata, ma dovessero ricercare
la cultura di altri fondi. E per timore che non
partissero dai poderi all' insaputa dei proprietarj

(1) Statut. Florent. lib. 4. trat. cons. art. et merct. rub. 133 e seq
Ved. anche gli Statuti di Siena, di Lucca, di Pistoia, d'Arezzo.
(2) Stat. Flor. lib. 5. trat. 1. rub. 24.

gli obbligarono a riportare da essi il consenso alla disdetta o per scrittura pubblica o per privata, ma tutta di carattere dei padroni (1). Il che se non rendeva inutile il benefizio della conseguita libertà, lo attenuava d' assai, rilasciando all' arbitrio dei proprietarj di rifiutare il consenso alla partenza dai poderi, finchè non si fossero a tutto loro agio provvisti di nuove famiglie. Ai soli rustici che non avevano nè moglie nè figli, e non facevano parte d' alcuna casata, gli statuti permettevano d' industriarsi nelle campagne in qualità di giornalieri; ma perchè non esigessero salari esorbitanti fu determinato con precisione quel che potevano chiedere, comminandosi una pena pecuniaria da scontarsi in caso di insolvenzza col carcere, contro chi avesse preteso un salario maggiore. A provare la trasgressione bastava il giuramento di chi lo aveva pagato, e il detto di due testimoni che deponessero della pubblica fama. Era pure vietato ai particolari di condurre l' opera dei giornalieri per un salario superiore a quello tassato dagli statuti (2).

253. Questi ordini mentre rendono evidente che le servili catene degli agricoltori non furono spezzate per puro sentimento di carità, ma princi-

(1) Statut. Florent. lib. 4. trat. straord. rubr. 11.
Statut. Pistoiese. lib. 12, rubr. 112, 113.
Statut. Senens. distintio 2, rubr. 182.
(2) Statut. Florent. lib. 4, rubr. 266.

palmente per favorire l'interesse della casta mercantile, ne persuadono altresì che la classe dei lavoratori di terre era sensibilmente scemata. Di che non è difficile rinvenir la cagione, ove si pensi alle numerose turbe dei masnadieri che in addietro avevano esercitato il doppio mestiero di coltivatori e armigeri in obbedienza ai comandi dei signori castellani. Distrutta la potenza di questi, i masnadieri che non trovavano più occasione di guerreggiare senz' allontanarsi dai poderi, amarono meglio seguir la carriera delle armi che ritornare alla vita oscura dei campagnoli. Quindi raccoltisi sotto alcuni condottieri di molto valore vennero a formare a poco a poco quelle celebri compagnie di ventura, le quali se da un lato resero inutili le compagnie estere fin allora vaganti per l' Italia, arrecarono dall' altro il grave danno di fomentare e perpetuare le guerre tra città e città, tra paese e paese, con offerirsi pronte a sostenere le pretese, qualunque si fossero, del municipio che le assoldava. L' arte militare fu per esse ridotta ad una speculazione industriale, ed esercitata con le stesse vedute con cui si governavano le grandi imprese mercantili (1).

254. Rispetto ai fondi rustici si stimò necessario d' emanare ordinamenti che ne regolassero la cultura nel modo il più utile ai bisogni dei cit-

(1) Sismondi. Op. cit. chap. 58.

tadini, dal momento in cui era per intraprendersi fino a quello in cui il prodotto di essa giungesse nelle mani dei consumatori. S' incominciò dall' imporre a chiunque possedeva un piccolo campo l' obbligo di venderlo al confinante proprietario di un vasto fondo, ognorachè ne fosse richiesto, sia per toglierlo dallo stato di sterilità, sia per fabbricarvi sopra una casa colonica (1). S' ingiunse inoltre a qualunque comune o università del contado di prendere in affitto quei poderi dei privati, che per sofferte devastazioni erano rimasti incolti, per quel canone o mercede che avessero richiesto i proprietari (2). Fu proibito di seminar lupini nei poderi che avevano un' estensione minore di tre coltre, onde non togliere il luogo alla sementa del grano, derrata di prima necessità; e negli altri che oltrepassavano quella misura, ne fu permessa la sementa nella proporzione d' una sopra venti coltre (3). Fu pur vietato ai lavoratori di tener sui poderi più di due galline senza l'espressa licenza dei padroni, e di tener in gran numero piccioni vaganti, reputandoli nocevoli alla fruttificazione dei terre- » e fu comminata eziandio una multa pecunia-

(1) Statut. Florent. lib. 2, rubr. 108.
(2) Statut. Florent. lib. 2, rubr. 80.
Statut. Sen. distinct. secunda, rubr. 80.
(3) Statut. Flor. lib. 4, rubr. 227.
Statut. Pist. lib. 2, rubr. 118.

ria contro quelli che in certi mesi dell' anno no gli tenessero chiusi (1). Si provvide pure a de terminar il tempo e il modo in cui dovevan eseguire alcune faccende campestri, quasi ch per la libertà novellamente ottenuta avesser perduto la reminiscenza delle pratiche agrarie o il buon volere. Così gli statuti fissarono mese d' aprile per la sarchiatura e nettatura d grani e delle biade; altri ne fissarono per la l vorazione delle terre intorno agli olivi, e per l potatura di essi; altri per la raccolta de' frutt delle piante. Fu proibita la vendita delle uve menochè non fossero di pergola, e la vendem mia fu ordinata per dopo il dì 8 o dopo il 15 d settembre secondo i luoghi; le poche uve desti nate a fare il vin bianco potevano vendemmiars a piacere (2).

255. Appena i principali prodotti dei poder erano stati staccati dal suolo, o colti dalle piante venivano investiti da altri regolamenti i quali n impedivano il libero commercio. Temendo i mu nicipj che la concentrazione in poche mani de grano, del vino e dell'olio divenisse causa di care

(1) Statut. Flor. lib. 4. trat. straord. rubr. 21.
Statut. Pist. lib. 2, rubr. 119.
Zauli ad Statut. Favent. observ. ad rubr. 60, num. 51.
(2) Statut. Florent. lib. 4, rubr. 268, e trat. straord. rubr. 29.
Statut. Pist. lib. 2, rubr. 13, 17, 114.
Statut. Aret. lib. 2, rubr. 54.

stia, pubblicarono diversi ordini per ottenere che codesti generi levati dalle mani dei produttori passassero direttamente in quelle di chi doveva consumarli senza la mediazione dei rivenditori. Perciò prescrissero che ogni proprietario di beni rustici denunziasse ogni anno all'ufizio di grascia il grano raccolto, e se ne avesse del superfluo da vendere, lo portasse alla piazza del mercato per ivi esitarlo, vietandosene sotto pene severissime lo scarico alle case de' fornai e dei panattieri, o il deposito in altri luoghi, affinchè non s' incettasse dai temuti monopolisti. Il conduttore del genere appena giunto in piazza doveva denunziare all' ufiziale di grascia lì presente la quantità recata, non menochè il nome del proprietario a cui apparteneva, affinchè quegli, confrontata la quantità denunziata con quella portata a vendere, avesse agio di riscontrare se il proprietario ne ritenesse una porzione superiore al suo bisogno, e se la denunzia fatta fosse stata fedele. Dopo tali ispezioni il venditore rimaneva al mercato aspettando i compratori, ai quali era interdetto sotto severissime pene pecuniarie d'acquistarne una quota superiore al consumo delle loro famiglie per un anno (1). Egualmente rispetto al vino si ordinò che nessuno potesse acquistarne

(1) Stat. Fior. lib. 4, rubr. 160, 165.
Fabbroni. Provvedimenti annonarj. Firenze 1804. pag. 312.

all' ingrosso una quantità superiore al propri consumo, e si proibì ai particolari di venderlo minuto alle loro case d' abitazione, eccetto che s fossero vinattieri di mestiere, i quali peraltro dc vevano pagare al comune la metà del prezzo titolo di gabella (1). L' olio pure non poteva com prarsi oltre il necessario nè vendersi a minut altro che dagli oliandoli, i quali avevano anco privativa d' approvvisionare quei luoghi ov' eran penuria, previa la licenza degli uffiziali di grascia e il pagamento d'una gabella (2). Chiunque avesse acquistato una soverchia quantità di queste principali derrate, e l' avesse tenuta in deposito, qualora fosse stato scoperto, veniva condannato a venderla immantinente nel mercato ed a pagare la multa imposta (3). Riguardo ai minuti prodott dei poderi, ciascuno potea liberamente venderl nelle città purchè lo facesse nei mesi determinat dai regolamenti, e nelle ore del giorno espressa mente indicate, affinchè l' autorità potesse accer tarsi se erano stati colti maturi (4).

256. Ma l' interesse dei mercanti non era ab bastanza assicurato coi vincoli imposti allo spac

(1) Stat. Fior. lib. 1, rubr. 36, e lib. 5, rubr. 23.
Stat. Sen. Prima distint. cap. 90.
(2) Statut. Fior. lib. 4, rubr. 182, 239, 240.
(3) Stat. Fiorent. lib. 4, rubr. 182.
(4) Stat. Fiorent. lib. 4, rubr. 233, 234, 235, 236.
Stat. Pist. lib. 2, rubr. 17 e segg.

o interno delle derrate, se insieme non se ne etava l' estrazione al di fuori, e non se ne tas- va il prezzo; perchè ogni residuo di libertà era stante a render vani i discorsi provvedimenti. erò i municipj non tardarono ad aggiungere co il divieto di levare dallo stato il grano, il vino l'olio, sotto minaccia d'incorrere in una pena af- ttiva di corpo, e nella confisca del genere e delle stie che lo trasportavano, e d'ogni altra più grave pressione ad arbitrio degli uffiziali di grascia (1). atuirono eziandio che a cura dei grasceri si sassero i prezzi venali dei commestibili da non repassarsi in commercio (2). Permisero ad ogni vato negoziante l' incettare all' estero i generi prima necessità per trasportarli nello stato, e le annate in cui si temesse carestia ingiunsero cialmente al magistrato dell' abbondanza l'ob- go di fare copiose provviste in ogni parte del ndo, a spese del comune. Così fatta concor- za delle vettovaglie straniere con le nazionali rò sempre, che queste avessero un vilissimo zzo da non compensare il più delle volte le se di produzione (3).

(1) Stat. Fiorent. lib. 4, rubr. 158, 181.
Fabbroni. Op. cit. p. 7.
(2) Stat. Fiorent. lib. 4, rubr. 182. lib. 5. trat. 1 e rub. 142.
Stat. Sen. Prima distintio, cap. 136.
(3) Stat. Fior. lib. 2, passim.
Fabbroni. Op. cit. p. 30.

257. Le repubbliche non lasciarono di vincolare anche il commercio degli animali costituenti una parte del capitale mobile dei poderi, per le stesse vedute di sopra discorse. Si ordinò infatti che i vitelli maschi ed i bovi da lavoro si acquistassero anco all'estero per condurli nello stato, ma una volta introdottivi non potessero più estrarsi. Fu inibito il macellarli prima che avessero prestato servizio all'agricoltura almeno per otto anni, e in caso di contravvenzione si minacciò perfino la pena del taglio del piede (1). Egli è questo il complesso dei regolamenti annonarj che vennero dai Municipj toscani sostituiti ai vincoli feudali, e che poco dopo furono adottati anco dalle altre città d'Italia, le quali o temevano l'inimicizia dei conti rurali, o nutrivano gli stessi errori intorno alla importanza dell'arte agraria (2).

258. In mezzo a tante leggi funeste che toglievano ai lavoratori e ai proprietari di terre i giusti guadagni, derivanti dalla libera produzione e dal libero commercio delle cose prodotte, non può dirsi che il sistema finanziero delle città gravasse i contadi con esorbitanti esazioni. Le re-

(1) Stat. Flor. lib. 2, rubr. 111, 158.
(2) Statuti dell'agricoltura di Roma, p. 95, 97.
Constant. ad Stat. Urb. tom. 2, passim.
Zauli ad Stat. Favent. lib. 4, rubr. 61.
Fantuzzi. Monum. Ravennati. tom. 4.

dite maggiori delle comuni si ritraevano dalle dogane poste al confine del loro territorio, presso le quali si esigevano gabelle sopra ogni sorta di merce tanto agricola che manifatturiera. Imposte ordinarie e dirette cadenti sui beni di suolo non si conobbero fino al 1494, in cui dalla repubblica di Firenze fu primamente stabilita la decima, la quale però non deve annoverarsi tra le imposte generali, essendo caduta soltanto sui fondi compresi nel distretto fiorentino (1). Il tributo che sotto nome d'estimo si levava per lo innanzi, benchè gravasse i beni di suolo in proporzione delle rendite, non avea neppur esso carattere di universale, siccome quello che investiva le sole proprietà dei cittadini fiorentini (2). Peraltro tutte le repubbliche praticarono un modo di aver denari spedito ed efficace, il quale presentava il gravissimo inconveniente di consumare e render improduttivi molti capitali; e consisteva nelle sovvenzioni coatte, che sotto nome d'*accatti o prestanze* si esigevano dai privati ogni volta che lo stato si trovava in urgenze. Alcuni di questi accatti facevansi a pura perdita dei contribuenti senza promessa di rimborso, altri ch' erano i più rilevanti si rimborsavano dopo un certo tempo con cedere ai prestatori l'equivalente

(1) Pagnini. Della decima e altre gravezze. tom. 1, pag. 1, sez. 1.
(2) Pagnini. Op. cit. tom. 1, parte 1, sez. 1, cap. 67.

in luoghi di monte (1). L'istituzione del catasto promossa da Giovanni dei Medici nel 1427 non mirò ad altro che a stabilire il modo più equo di proporzionare alle ricchezze di ciascuno codeste prestanze; il perchè egli propose, che nel registrare sui pubblici libri i nomi delle persone a tali gravezze soggette, si notassero eziandio i beni d'ogni qualità che possedessero, affinchè conosciutosene il valore, si potesse da quello prender norma per il reparto degl'imprestiti. Dalla forma di accatastare nei registri le persone con le ricchezze, la proposta del Medici prese il nome di *catasto* (2).

§ 2.

Legislazione agraria civile.

259. Tornati in libertà i servi della gleba, e tolta la dipendenza dei liberi dai signori, pareva che i contratti colonici dovessero subire molte modificazioni che ridondassero in vantaggio degli agricoltori, e migliorassero la loro condizione economica. E le modificazioni avvennero, ma invece di recare a tutti un benefizio giovarono so-

(1) Pagnini. Op. cit. l. cit.
Pignotti. Op. cit. lib. 4. cap. 9.
(2) Pagnini. Op. cit. tom. 1, parte 1, sez. 2, cap. 1.

anto a quelli già per lo innanzi ben provvisti, ridussero gli altri in uno stato forse peggiore ell' antico. Notai nel precedente periodo che i oloni liberi aveano ricevuto dai signori terre a olonia od a fitto per lunghissimo tempo, obbli-ndosi a tutte quelle prestazioni che la qua-à di vassallo traeva seco. Distrutta la feu-alità, le relazioni contrattuali fra essi e i oprietari si semplicizzarono assai con scam-evole utilità d' ambedue le parti. Imperocchè i oprietari rimasti spogliati della signoria non bero più interesse a conservare il dominio delle rre temporariamente allogate siccome pegno i fedeltà dei vassalli; e piuttosto stimarono utile assicurarsi una rendita perpetua senza l' onere alcuna spesa, cedendo ai coltivatori o in tutto o in arte il dominio dei fondi stessi. Quindi ne sor-ero i contratti di rendita, di colonia, di fitto, censo perpetuo, mediante i quali alcuni degli ntichi padroni, lasciando ai conduttori il libero odimento, e talvolta la piena disponibilità de' ter-eni, imposero loro soltanto la responsione d'un'an-ua quantità o quota parte di prodotti, non au-entabile per alcun evento (1). Ma ben pochi fu-ono in Toscana gli agricoltori, cui incontrò questa

(1) Stat. Fior. lib. 2. rubr. 52. 58.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 136.
Stat. Lucch. lib. 2. cap. 105, 112.

fortuna, e più rari divennero in seguito; sicchè non occorre farne più parola.

260. I servi della gleba affrancati mutaron nome e condizioni di lavoro. In luogo di ascrittizi, originarj e coloni, si dissero tutti *lavoratori*, e negli ultimi tempi dell' età repubblicana, per abuso di linguaggio, *contadini* (1). Essi pigliavano le terre o in affitto, o a colonia. I patti che stipulavano in caso d' affitto erano i seguenti. Ricevevano il podere fornito del capitale mobile, obbligandosi a far del proprio le surroghe e le spese necessarie per l' annua produzione: pagavano al locatore un' annua quantità di cereali, di vino, d' olio e castagne, a titolo di mercede, aveano l' onere di trasportare tutti questi generi alla di lui casa nel tempo convenuto; il quale era per ordinario il mese di luglio pel grano, di settembre per il miglio, panico e saggina, d'ottobre per il vino, di novembre per le castagne verdi, di gennaio per le secche, di febbraio per l' olio. Il padrone non poteva pretendere mallevadoria dall' affittuario, meno il caso in cui fosse stata trascurata la cultura del fondo nelle debite stagioni. Aveva però il privilegio sulle raccolte e sui mobili a lui appartenenti in garanzia del pagamento del fitto, o della mercede. Se la conduzione era sti-

(1) Stat. Fiorent. trat. straord. passim.
Borghini. Op. cit. p. 518.

ılata per meno di dieci anni, dicevasi a breve ımpo, se per più, a lungo tempo (1). Talvolta ılevasi pattuire la responsione in quantità d' alıni prodotti, e in quote parti d' altri, e allora il ıntratto aveva mistura di locazione e di colonia. fitti particolarmente si praticavano con le famiie dei lavoratori che possedevano qualche capile; ma poichè queste erano pochissime, così l' uso ın potè diffondersi molto nelle nostre campagne, ıdendosene traccia soltanto nelle lucchesi e ılle pistoiesi. Pochi pur furono i lavoratori che ntrassero coi proprietari la società colonica alle ndizioni dei tempi precedenti; e questi, per anto raccogliesi dagli statuti, davano ai padroni a parte ben piccola dei prodotti, cioè la quarta, quinta, la sesta (2). Ma il sistema che prevalse divenne base dell'economia rurale toscana, fu ello della mezzeria con i pregi e coi difetti che ualmente presenta (3).

261. La mezzeria fu adottata universalmente r due distinte cagioni; cioè per lo stato di portà in cui si trovava la più parte delle famiglie loniche liberate dal servaggio, e per l'interesse ıe ebbero i proprietari d' indennizzarsi delle

(1) Stat. Pist. lib. 2. rubr. 127, 130, 137.
Stat. Lucch. lib. 2. cap. 110, 111, 113, 116.
(2) Stat. Pist. lib. 2. rubr. 133.
(3) Stat. Flor. lib. 4. trat. straord. passim.
Stat. Pist. lib. 2. rub. 106 e seg.

perdute prestazioni signorili. La povertà dei coltivatori consigliò i padroni dei fondi a stabilire nuovi patti intorno al modo di conferire nella impresa agraria il capitale circolante. Imperocchè in addietro essi dopo averlo somministrato una prima volta, erano esonerati per così dire in perpetuo dagli obblighi delle surroghe, e delle spese annue di produzione, che stavano a carico dei servi della gleba. I quali aveano e la comodità e l'interesse di sodisfarvi, sia per i larghi profitti che ritraevano in compenso della loro industria, sia per la impossibilità in cui si trovavano di evitarne il danno in caso d' inadempimento, essendo loro interdetto di trasferirsi da un podere ad un altro. Ora le mutate sorti degli agricoltori generarono negli animi dei proprietari il timore, che lo stesso sistema non potesse tenersi senza lor grave pregiudizio, perchè recuperata da quelli la facoltà di disdire anche dopo un anno i poderi, era possibile che se ne valessero per sottrarsi all' onere del mantenimento e delle surroghe degl' istrumenti che perivano o scemavano di valore per opera del tempo. Temettero altresì, che atteso il loro stato di miseria, non sodisfacessero neppure alle spese di produzione in quella larghezza richiesta dalle condizioni dei fondi. Volendo pertanto sottrarsi a siffatti pericoli, divisarono d'anticipar essi tutto il capitale circolante, a

patto che facesse debito per metà a ciascun socio.

262. In questa veduta consegnarono ai contadini gli animali tanto da lavoro che da frutto per il prezzo di stima, e gl' indebitarono della metà di esso, per dividere insieme ed in parti eguali gli utili o le perdite, che su quel capitale si fossero fatte (1). La qual convenzione se esaminata in astratto non peccava d'ingiustizia, nel modo però in cui fu applicata al contratto colonico, mancava di rigorosa correspettività, e nuoceva all' incremento della ricchezza agraria. Mancava di correspettività, perchè la concessione del condominio fu fatta soltanto per accollare ai lavoratori la metà delle perdite fortuite del bestiame, non già per conferire i diritti da quello derivanti, essendo certo che niun' altra facoltà fu loro attribuita, fuorchè di usarne pei soli bisogni del podere. Pregiudicava all' incremento della coltura, perchè i contadini, incominciando la lavorazione con la veste sconfortevole di debitori, la terminavano con la certezza di pagare una parte più o meno grande del debito. Gli scapiti e le perdite sul capitale dei bovi aratori erano indubitati, e i guadagni sulle bestie da frutto riuscivano difficilissimi pei vincoli apposti al commercio (2). Sif-

(1) Ricordi d'Oderigo di Credi nell'Archivio Stor. Ital. tom. 4. pag. 76, 78, 80, 82, 95.

(2) Ricordi d'Oderigo di Credi. Op. cit. loc. cit.

fatti inconvenienti si sarebbero evitati ove i padroni conferendo nella società il solo diritto d'uso del bestiame e non il dominio, avessero, in compenso del rischio che correvano di perdere il capitale, pattuito di appropriarsi la maggior parte degli utili che si verificassero. Rispetto ai semi dei cereali fu convenuto che se i lavoratori non fossero in grado di somministrarne la metà, i proprietari gliel' avrebbero prestata. Lo stesso fu praticato riguardo al concime da spargere sul terreno, poichè per ordinario si stipulava che facesse carico ad ambedue i socj. L'onere soltanto del mantenimento dei pali per le viti si assumeva per intiero dai padroni dei fondi, e soltanto dai contadini quello dei rustici arnesi (1).

263. La divisione a perfetta metà, statuita rispetto al capitale del bestiame ed alle spese di produzione, fu estesa eziandio ai frutti resultanti dalla cultura. La qual novità più assai della prima riuscì funesta, perchè tolse alla colonia parziaria il massimo pregio della gradazione dei reparti, proporzionabile alla fecondità delle terre, ed alle fatiche dei contadini. Non voglio con ciò escludere che, la mezza raccolta potesse in alcuni luoghi rappresentare la giusta retribuzione dovuta al socio d'industria, ma intendo notare che presa come metodo costante di reparto adattabile ad ogni luogo, adogni

(1) Ricordi di Oderigo di Credi. Op. cit. pag. 71, 73, 78, 85, 89, 95.

ad ogni specie di prodotto, alterava il più delle eguaglianza in danno del colono. Imperocchè egli adoperava maggiori cure nella cul- i cereali, ed in particolar guisa del grano, n in quella delle piante arboree, veniva a contro l'uso di tanti secoli, rispettato anco rbari, eguali profitti per ambedue le in- ; mentre durava maggior travaglio nel r i terreni sterili che non i fertili, otteneva mo caso un salario minore che nel secondo; è le mezze raccolte dei fondi sterili non- le maggiori cure del coltivatore, riuscivano inferiori a quelle dei fertili. In una parola il a della mezzeria impediva che fosse data al e dell'industria quella valutazione che per ia gli era dovuta, e che meglio sodisfaceva ai li bisogni di chi la esercitava. Nè questa alte- e arrecata all'antico contratto colonico in ggio dei proprietarj, poteva giustificarsi in vi- frutto che perdevano sulla metà del capitale ante, anticipato per conto del lavoratore. Poi- ispetto al frutto sul capitale del bestiame nnizzavano abbastanza, stipulando, come ab- visto, una quota di lucri uguale a quella dei tori, ai quali ne sarebbe spettata una mag- in ricompensa dell'industria che impiegavano stodirlo. Riguardo poi alle anticipazioni che no per ottener l'annuo prodotto, se ne rim-

borsavano o potevano rimborsarsene per via di prelevazione al momento della raccolta. Sicchè niuno di questi titoli offriva un ragionevole motivo d'inalzare da per tutto la rendita domenicale fino alla metà d'ogni prodotto; onde conviene indurre che la principal causa di questa innovazione fosse quella accennata di sopra, di ritrovare cioè nei più larghi profitti un compenso alle prestazioni signorili che le leggi municipali aveano abolito.

264. Le responsioni accessorie del contratto furono ridotte ad una misura più ristretta, cioè ad un paio di capponi, ed a poche serque d'uova. Fu aggiunto bensì l'obbligo di dare ai proprietari una piccola quantità di vino e d'olio, per causa del degradamento dei vasi e degl' istrumenti destinati alla fattura di codesti liquidi, e dei quali anco i contadini facevano uso(1).

265. Il sistema di mezzeria così stabilito dopo brevi esperimenti rese palesi i suoi difetti, perchè non bastò la metà del raccolto a provvedere alle necessità della più parte dei contadini (2). Quindi i padroni furon costretti a soccorrerli in due maniere, con imprestiti e con somministrazioni di lavori. Gl'imprestiti li fecero in grano, o in altra cibaia d'inferior qualità, e talvolta anco in de-

(1) Stat. Pist. lib. 3. rub. 119.
Ricordi d'Oderigo di Credi. Op. cit. pag. 70, 95.

(2) Ricordi d'Oderigo di Credi. Op. cit. pag. 75, e seg. 78, 83 e seg. 86, 104, e seg.

aro; i lavori furono di più guise, e tutti produttivi
i una mercede o di un salario. Fra questi giova
nnoverare le vetture pel trasporto al mercato
ei generi di proprietà del padrone, le opere nelle
rre a mano dello stesso, e quelle necessarie a
gliar legna per di lui conto, a scavar nuove fosse
r viti, ed a metter propaggini (1). Ma i profitti
queste industrie straordinarie non si versavano
lle mani dei lavoratori, soltanto si segnavano
loro favore in isconto del debito che aveano coi
droni.

266. Cotanta complicanza d'interessi tra i
e socj necessitò sollecitamente l'uso di una
ppia scrittura, cioè di un libro d'amministra-
ne che riteneva il proprietario, e di un libretto
e restava nelle mani del contadino. Nel primo
nivano registrate per lo intiero tutte le pendenze
lative alla impresa agraria, cioè i capitali in
sa impiegati, le spese annue, i lucri e le perdite
i capitali, i crediti e i debiti dei lavoratori. Nel se-
ndo si appuntavano soltanto le anticipazioni che
eva il padrone al contadino per l'acquisto dei
stiami, dei semi e degl'ingrassi, le sovvenzioni di
naro o di grasce per la di lui sussistenza, le opere
e giornate da lui eseguite per conto del padro-
(2). All'appoggio di questi libri si compilava ogni

(1) Ricordi d'Oderigo di Credi. Op. cit. pag. 69, 72, 77, 81, 82, 107.
(2) Ricordi d'Oderigo di Credi. Op. cit. p. 75, 79, 87, 101, 108, e seg.

anno fra le parti il saldo finale; il resultamento del quale presentava quasi sempre uno scapito a pregiudizio del lavoratore. Onde si faceva manifesto il vizio intrinseco della mezzeria di retribuir poco il socio d'industria per dar troppo al proprietario, arrecando un danno perpetuo ad ambedue. Danno pel primo, perchè lo privava della speranza di migliorare in verun tempo la sua condizione; danno pel secondo, perchè se lo arricchiva apparentemente d'una quota d'utili maggiore di quelli che non raccoglieva per lo innanzi, lo costringeva a soccorrer il suo socio sia con imprestiti, sia con salarj d'opere straordinarie. Singolare anomalia era questa; perchè mentre il nuovo sistema alterava l'equilibrio fra i due interessi economici che dovevano fra loro stare in perfetta armonia, stringeva con vincoli più forti le relazioni morali dei socj, necessitando chi più aveva a sovvenire al compagno in angustie, e quasi a rendergli in atto di carità, ciò che poteva per equità essergli rilasciato. Ma quest'ufficio caritatevole non era sempre sufficiente riparo all'offesa eguaglianza, nè da tutti i proprietarj potevasi compiere. E quando gli agricoltori non riuscivano con l'aiuto dei padroni a provvedersi del necessario ed a scontare il debito, trasandavano i lavori campestri, e si gittavano a far guadagni per vie illecite. Vendevano di nascosto i bestiami e le pasture, pigliavano una parte

prodotti maggiore del convenuto, e mutavano ›quentemente podere per aver occasione di ap›priarsi negli ultimi mesi le paglie e gli strami, ›er sfruttare i terreni a modo loro (1).

267. Fu invocata allora l'autorità dei Legitori municipali affinchè richiamassero ai loro veri i contadini, e reprimessero con severe azioni le frodi che commettevano. Ed essi rispoo al desiderio dei possidenti emanando varie sposizioni che costituiscono una parte imporite del diritto colonico, e che si possono distriuire in tre classi: in quelle che dichiararono gli bblighi dei lavoratori circa alla cultura dei poeri; in quelle che regolarono il tempo e il modo i scambiare i fondi; in quelle che provvidero la conservazione del capitale mobile nell'inteesse dei padroni.

268. Gli ordinamenti della prima classe diponevano che:

1° Il contadino fosse tenuto ad abitare ineme con la famiglia nella casa attenente al poere preso a colonia (2).

2° Coltivasse nei modi e forme richieste all'arte, e se trascurasse di lavorare anco la uarta parte di uno stioro, dovesse pagare il

(1) Stat. Pist. lib. 2. rubr. 113.
Ricordi d'Oderigo di Credi. Op. cit. pag. 71, 72, 79, 106.
(2) Stat. Fior. lib. 4. trat. straord. rubr. 11.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 112.

doppio del valore determinato da due lavoratori della contrada, e andasse soggetto anche ad una pena pecuniaria E potesse il padrone costringerlo a fare il compromesso sopra detto danno ed interesse.

3° Qualora devastasse il fondo e lo deteriorasse, fosse in facoltà del padrone di scacciarlo dentro dieci giorni, o di farlo condannare ad una pena pecuniaria (1).

4° Rinnovasse ogni anno con la vanga la terza parte della terra, e non la spiallacciasse soltanto (2).

5° Dovesse segare il grano, ed ogni altra biada nel tempo debito, e triturarlo e batterlo nel luogo dov'era stato segato e raccolto (3).

6° Potasse le viti e gli alberi, mantenesse le fosse e le siepi nel modo e forma descritta nell' istrumento d'allogagione (4).

7° Non prendesse a lavorar altre terre, ne locasse l'opera sua senza il consenso del padrone (5).

(1) Stat. Flor. lib. 4. trat. straord. rubr. 11, 18.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 110.
Stat. Senes. dist. secunda. rubr. 194.
(2) Stat. Pist. lib. 2. rubr. 108.
(3) Stat. Pist. lib. 2. rubr. 113.
(4) Stat. Flor. lib. 4. trat. straord. rubr. 20.
Stat. Pist. lib. 2. rub. 115.
(5) Stat. Pist. lib. 2. rubr. 112, 113.
Stat. Flor. lib. 4. rubr. 266.
Stat. Senes. dist. secunda. rubr. 184.

8° Non facesse sulla medesima terra due semente consecutive, cioè a dire dopo raccolto il grano non vi seminasse miglio, panico, saggina, ed altre biade (1).

9° Dovesse divider col padrone ogni qualità di frutti, sotto pena di una multa (2).

10° Non potesse tagliar legna, salci e scope, senza licenza del proprietario, sotto pena di due mesi di carcere e della frusta pubblica (3).

269. Le disposizioni della seconda specie prescrivevano che:

1° Il contratto di colonia in difetto d'una special convenzione durasse un anno, il quale ai termini d'alcuni statuti finiva a tutto luglio, e d'altri a tutto dicembre (4).

2° Oltre l'obbligo imposto ai lavoratori per veduta di pubblico interesse di riportar dai padroni il consenso in iscritto alla richiesta licenza, fossero tenuti a notificare loro la volontà di lasciare il podere almeno sei mesi avanti che fosse per risolversi il contratto (5).

(1) Stat. Pist. lib. 2. rubr. 108.
(2) Stat. Aret. lib. 2. rubr. 54.
(3) Stat. Flor. lib. 4. trat. straord. rubr. 19.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 114.
(4) Stat. Pist. lib. 2 rubr. 108.
Stat. Aret. lib. 2. rubr. 104.
Stat. Lucchese. lib. 2. cap. 109.
Stat. Sen. dist. secunda. rubr. 182.
(5) Stat. Pist. l. cit.
Stat. Aret. l. cit.

3° Dopo cominciato l'ultimo semestre dell'anno colonico, non fosse più attendibile la denunzia di lasciare il podere, ma si dovesse continuare la cultura ai medesimi patti per un altro anno (1).

4° Se il lavoratore avesse abbandonato il podere in tempo non debito, fosse obbligato a ritornarvi per continuarne la cultura, e multato oltre a ciò in fortissima pena pecuniaria (2).

5° Nell'ultimo semestre rilasciasse la terza parte del podere non seminato, e sulle altre due non facesse senza il consenso del padrone altra sementa, eccetto quella del grano, lino vecciato, e segale; permettesse al nuovo lavoratore d'apparecchiar la terra e le piante per la produzione dell' anno seguente.

6° Sgombrasse l'ultimo mese la casa e il podere, riconsegnando l'una e l'altro al proprietario insieme con tutti gli istrumenti della coltivazione; rilasciasse al padrone o al nuovo lavoratore il vino dell' ultim'anno, l' olio, le castagne, ed altri frutti là dove l'anno colonico terminava a luglio, se li appropriasse là dove terminava a dicembre (3).

(1) Stat. Lucch. lib. 2. cap. 103.
(2) Stat. Flor. lib. 4. rubr. 268.
Stat. Sen. dist. secunda rub. 183.
(3) Stat. Flor. lib. 4. trat. straord. rubr. 15.
Stat. Lucch. lib. 3. cap. 104.
Stat. Aret. lib. 2. rubr. 53, 54.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 108, 118, 137.

270. I provvedimenti poi della terza classe si ridussero ai seguenti:

1° Fu proibito ai lavoratori di vendere alcun genere di pasture senza licenza del padrone, sotto pena di esser querelati e condannati tanto essi che i compratori a titolo di furto (1).

2° Fu imposto loro l'obbligo di rilasciar le paglie del grano e il concime senza poter allegare di non averli ricevuti nel primo anno (2).

3° Non dovessero far vetture con gli animali del podere, nè imprestare altrui i bovi senza il consenso del proprietario, del quale constasse per pubblico istrumento (3).

4° Non potessero alienare i bestiami senza licenza del padrone, o di quello da cui li tenevano a soccio, e facendolo commettessero un atto nullo. E il padrone potesse recuperar gli animali venduti presso chiunque, come se non fosse avvenuta la vendita (4).

5° La licenza per alienarli doveva resultare da lettere di carattere del padrone, o da un istrumento redatto per mano di notaro; ma al di là

(1) Stat. Pist. l. cit.
(2) Stat. Pist. l. cit.
(3) Stat. Fior. lib. 4. trat. straord. rubr. 14.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 117.
(4) Provvis. della Rep. flor. dell'agosto, e dell'ottobre 1457.
Stat. dell'arte dei fabbricanti. rub. 10. p. 54.
Stat Sen. dist. secunda rub. 181.

del mese non era più efficace e conveniva rinnuovarla (1).

6° Finalmente come a suggello delle precedenti disposizioni che tutelavano i diritti dei proprietari, si volle loro concedere per ultima e più utile garanzia il privilegio sopra i mobili trasportati dal lavoratore sul fondo, e sulle raccolte pendenti, per assicurarli del rimborso delle somministrazioni fattegli in danaro o in grasce. Ed affinchè il privilegio riuscisse efficace, fu dichiarato poziore ad ogni altro, e fu vietato ai contadini di vendere la quota dei prodotti ad essi spettante prima della raccolta (2). Si ordinò altresì che dopo la raccolta offrissero al padrone il vino, l'olio, e il grano che volevano vendere, affinchè questi fosse preferito per lo stesso prezzo per cui l'avrebbero potuto vendere ad altri (3).

271. Garantiti in questa forma gl'interessi dei proprietarj, i Municipali si spogliarono della veste che avevano indossato di legislatori civili, omettendo di dichiarare i diritti dei lavoratori verso i proprietari, e di definire la entità legale del vincolo che

(1) Provvis. sud.
Stat. Sen. loc. cit.
(2) Stat. Flor. lib. 2 rubr. 52.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 133.
Stat. Sen. dist. 1. rubr. 88.
(3) Stat. Flor. lib. 1. trat. straor. rubr. 16, 17, 227.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 116.

teneva uniti tra loro gli individui d' una medesima famiglia colonica; solo espressero che in ogni rimanente avrebbero fatto osservare i patti stabiliti tra i contraenti, e in mancanza di essi dovesse starsi all'arbitrio degli ufiziali di grascia (1). Mostrarono con ciò di non intendere la qualità dell'ufficio che avevan preso ad esercitare, poichè il legislatore civile, mentre dee proporsi nelle sue disposizioni di rispettare gelosamente la libertà dei privati nel convenire dei patti scambievoli, ha però l'obbligo di segnare i limiti entro i quali le volontà possono liberamente spaziare senz'alterare l' indole giuridica del contratto che intendono stipulare. Se a ciò avesser posto mente sarebbero pervenuti a scoprire la prima cagione degli sconcerti manifestatisi nella rurale economia, e per rimediarvi avrebbero promulgato per intiero le regole di diritto colonico, riempiendo un vuoto che nelle leggi romane esisteva.

272. Ma essi invece di comprendere così fatta necessità, si occuparono piuttosto a richiamar in vita una parte funesta della legislazione romana, e con miglior consiglio avrebbero dovuto lasciare nell'oblio, o almeno modificare con sano criterio. Intendo discorrere dell'azione redibitoria, quale dichiararono esercibile dal compratore

(1) Stat. Flor. lib. 4. trat. straor. rubr. 11.
Stat. Pist. lib. 2. rubr. 112.

dei bestiami per tutti i vizj e malattie non apparenti contemplate dal diritto romano, quando non fossero state manifestate nell'atto della vendita, senza escludere veruno di quei casi che specialmente riguardavano i servi e gli animali di lusso. Soltanto restrinsero il termine utile ad intentarla, riducendolo, alcuni statuti, a quaranta o a trenta giorni decorrendi dal dì della compra, altri a soli otto (1). Così compromessero la stabilità di tutte le contrattazioni del bestiame rustico con gravissimo pregiudizio dell'agricoltura, risvegliando ad un tempo negli animi dei contadini già mal disposti uno spirito di litigio, che gli distraeva dalle occupazioni campestri, e ne fomentava la mala fede.

273. Noterò da ultimo che il sistema di cultura praticato nelle maremme senesi differiva assai da quello di ogni altra parte di Toscana. Appena esse caddero sotto la dominazione della repubblica di Siena, i nuovi signori cercarono di trar profitto dalle vaste pianure su cui non dimorava alcuna popolazione fissa, sementandole a grano. I cittadini senesi somministravano i bestiami e i capitali ad alcuni maremmani abitanti nei luoghi elevati, i quali dal canto loro s'inca-

(1) Stat. Sen. dist. secunda. rubr. 106.
Stat. Lucch. lib. 2. cap. 102.
Stat. Pist. lib. 2. rub. 21.

ricavano della sementa e della mietitura del raccolto nel tempo debito, e il prodotto poi si divideva tra i soci (1). Se il terreno formava parte di una bandita comunale, vale a dire di un esteso fondo pervenuto nelle comuni per estinzione, assai frequente in quella contrada, delle famiglie dei proprietarj, chi pigliava a far la sementa si obbligava a pagare il terratico alla comune o in una piccola somma di denaro, o in una quantità di grano (2). Ma i vincoli annonarj estesi anco a queste campagne nocquero più d'una volta a simili imprese, perchè i maremmani, costretti a vendere tutto il grano dentro il piccolo territorio dello stato senese, lo esitavano con scatto, e quindi n' abbandonavano la cultura. Il perchè la repubblica non volendo rimaner priva così gran quantità di frumento che serviva ad approvvisionarla, fu costretta più volte d' accordare ai maremmani la tratta, cioè la licenza di trarne dallo stato una certa quantità, per eccitarli a rinnuovar le semente (3). Nel rimanente le condizioni agrarie delle maremme non eran cambiate da quel che furono sotto il reggimento feudale; perchè la pastorizia predominava, e i diritti di pascolo, di legnatico, e di macchiatico si eser-

(1) Galluzzi. Stor. del Granducato di Toscana sotto la casa dei Medici. lib. 3. cap. 10.

(2) Galluzzi. Op. cit. l. cit.

(3) Fabbroni. Provvedimenti annonarj. p. 70 e seg.

citavano in tutti i luoghi ov'erano ancora le signorie (1).

§ 3.

Stato delle campagne toscane.

274. Narrate le vicende legislative dell'agricoltura sotto il governo delle repubbliche, egli è ora utile mostrare qual fosse lo stato delle campagne, affine di rinvenire in esso il più certo segno della sragionevolezza dei provvedimenti di quell'età. È opinione comune di molti storici ed economisti, che l'agricoltura prosperasse al pari del commercio e delle manifatture (2), o perchè non conobbero i regolamenti che la vincolarono, o perchè li reputarono utili ed opportuni. Ed a sostegno della loro opinione adducono in prova i fatti incontrastabili dei bonificamenti eseguiti in diverse regioni, dell'apertura di nuove strade, del dissodamento di molte sterili colline, dell'amenità di alcuni luoghi campestri(3). Ma pare a me che ove si

(1) Repetti. Dizion. geogr. storico, della Toscana V. Grosseto.
(2) Sismondi. Tableau de l'agricu'ture toscane, p. 286 e seg.
Denina. Op. cit. lib. 14. cap. 10.
(3) Muratori. Op. cit. dissert. 30.
Ariosto. Rime. cap. 16.

A veder pien di tante ville i colli,
Par che 'l terren ve le germogli, come
Vermene germogliar suole, e rampolli.
Se dentro un mur, sotto un medesmo nome
Fosser raccolti i tuoi palazzi sparsi,
Non ti sarian da pareggiar due Rome.

onga mente all' opulenza dei repubblicani mer-
anti, questi fatti si spieghino senza poterne argo-
entare il prosperamento delle campagne. I gua-
agni ch' essi facevano nei traffici, avuto riguardo
l doppio monopolio di fatto e di privilegio di cui
odevano, erano immensamente grandi. Consisteva
l monopolio di fatto nel non aver concorrenti
resso l' estere contrade, ove i consumatori erano
numerevoli. Imperocchè pareva che gl' Italiani,
quali avevano in addietro soggiogato le provin-
ie del mondo intiero con la forza militare e con
l diffusione dei civili istituti, volessero ora ricon-
urle nella loro dipendenza con i prodigj della
rza industriale. Ed invero ai feudatarj dei paesi
tramontani, dediti alle giostre ed alle arti ca-
llieresche, offrivano essi le più belle manifat-
re di lana, i drappi di seta, ed altri oggetti
lusso avidamente ricercati, e che in Italia
ltanto e particolarmente in Toscana si fabbri-
vano (1). Il monopolio poi di privilegio, che
n oltrepassava il cerchio delle città, consi-
eva in questo: che le arti e i mestieri essendo
niti in corporazioni, operavano l'effetto di re-
ingere in poche mani l' esercizio delle industrie
anifatturiere e commerciali, e quindi ponevano

(1) Mengotti. Colbertismo cap. 7.
Denina. Op. cit. lib. 4. cap. 10.
Sismondi Stud. d'econ. polit. tom. 2. p. 346.

gli artefici nel caso di fissare ad arbitrio l
prezzi delle mercanzie, senza tema di esser
verchiati dai concorrenti. Il qual monopolio
sempre più a concentrarsi in Firenze a propor
che i fiorentini nell' acquistare la signoria
diverse comuni e città di Toscana, le priv
a proprio vantaggio del diritto di esercita
arti nelle quali primeggiavano (1): cosicchè l
chezze di pochi mercanti si aumentarono
smisura.

275. Ora non sapendo questi repubb
come impiegare i capitali che sovrabbondava
loro commercio, e desiderando procurarsi coi
delle lunghe fatiche i piaceri della vita, gett
un' occhiata sovra i territorj che circondava
città, e compresero che a voler godere conv
dirozzar la natura abbrutita per tanti sec
barbari costumi. Quindi nel mentre diedersi
bricare nelle città pubblici edifizj e pala
straordinaria magnificenza, che fossero ai
un solenne ed eterno testimonio della loro
dezza, acquistarono eziandio la proprietà di
terre nelle adiacenti campagne: nelle quali
derle deliziose ed incantevoli operarono qu
vori, di cui l' istoria serba memoria. Nè da
capitali importava loro di ritrarre profitti
spondenti, dacchè ne avevano dei superflui

(1) Sismondi. Histoire des Républ. italiennes, chap. 31.

manifatture e dai traffici Ma questi abbellimenti e lavori non si estendevano oltre le campagne prossime alle città più popolose e commercianti, rimanendo tutte le altre nella pristina condizione. Prova ne sia che in alcuni luoghi gli stessi contadini dovettero alzar ripari provvisorj per tenere in freno le sregolate acque dei fiumi; che la Valdichiana e la Maremma si mantennero sempre insalubri; e che il contado pisano dopochè fu assoggettato al dominio fiorentino, restò inondato dalle acque dei tanti canali che solcavano la pianura (1). Sicchè dal semplice fatto di alcuni bonificamenti locali male se n' è inferita la floridezza dell' agricoltura.

276. In conferma però di questa sognata prosperità gli storici vanno aggiungendo, che ove la industria agricola avesse languito, le manifatture e i commerci non sarebbero ascesi a quello splendore al quale pervennero. E l' argomento sarebbe giusto ove non constasse ad evidenza che la prosperità di codeste industrie dipese principalmente

(1) Dante Inf. c. 29.

Qual dolor fora se degli spedali
Di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre,
E di Maremma e di Sardigna i mali
Fossero in una fossa tutti insembre;
Tal era quivi, e tal puzzo n' uscia
Qual suole uscir dalle marcite membre.

Repetti, Dizionario geografico storico della Toscana, v. Grosseto.
Inghirami. Op. cit. tom. 9. p. 248.

da quel monopolio poc' anzi notato, cessato il quale venne meno. Ma appunto perchè l'agricoltura languì, al traffico mercantile mancò in questi secoli, e molto più nei successivi quella solida base che lo avrebbe mantenuto sempre vivo anco in mezzo ai più avversi casi di fortuna. Ed invero egli è indubitato che quell'arte oppressa dai regolamenti non potè in verun tempo somministrare viveri sufficienti al consumo degli artefici, e molto meno le materie gregge destinate ad alimentar le manifatture. Con frequenza si successero le carestie, alle quali tennero sempre dietro le pestilenze e i contagj, loro inseparabili compagni. Firenze sola, al dire del Villani, vide perir nel 1347 tra città e contado i tre quinti della sua popolazione, nè seppe con tutte le sue provviste all'estero, ottenere altro effetto che d'indebitare enormemente il pubblico tesoro (1). Abbondanza di lane e di pelli i mercanti non l'ebbero mai, perchè i possessori restringevansi ad acquistare il bestiame puramente necessario alla coltivazione, nè si curavano di migliorar le pasture per nutrire con iscapito numerosi armenti. Scarsissima fu sempre e per la stessa ragione la quantità della seta greggia che si produceva nell'interno, e per la fat-

(1) Fabbroni. Provved. annon. p. 47. 117.
Cantini Legislaz. toscana. tom. 1.
Inghirami. Op. cit. tom. 9 p. 249, 340 e seg.

tura dei celebri drappi occorreva farla venire d'Oriente (1).

277. Giusto è dunque il conchiudere che le campagne non prosperarono, come si è erroneamente creduto, e che le industrie cittadine lungi dal ravvivarne le forze produttive le mantennero in quel languore in cui giacevano da lunghissimo tempo. E per scusar le repubbliche non si vada dicendo che i contadi furono più assai danneggiati dalle compagnie dei soldati avventurieri, che non dalle leggi dei mercanti. Conciossiachè quando non si vogliano addebitare d' aver esse introdotto queste milizie, certo è che fu colpa della loro cupidigia l' averle perpetuate. Scusiamole piuttosto ricordando quel molto che operarono di bene in altri ordini di cose civili fuori delle economiche. Scusiamole in vista dei grandi ingegni che mercè delle politiche libertà nei loro territorj sorsero e grandeggiarono, sicuri che non v' è mai stata generazione umana la quale non abbia insiem colle gloriose gesta trasmesso alla posterità molte vergogne e miserie. L' età dell' oro fu sempre nella immaginazione dei poeti, giammai nella realtà delle istorie.

(1) Pignotti. Stor. della Toscana tom. 4. commercio dei toscani. Inghirami. Op. cit. tom. 2. p. 347.

PERIODO QUINTO.

PRINCIPATO MEDICEO.

8. Il principato mediceo, che forse in pena
usata libertà fu ai toscani imposto dalla
li un conquistatore superbo, recò all' agri-
danni così gravi che superarono quelli
nell' età decorse. Imperocchè ampliò i vin-
ercantili esistenti, ravvivò i feudali che le
liche avevano abolito, e ricompose un si-
finanziero non meno oppressivo del romano.
ente pareva che mal si dovessero fra loro
are cotanto diversi regolamenti, comunque
i e funesti del pari alla rurale economia, e
n fosse escogitabile una ragione di stato la
nel ravvivamento simultaneo di tutti tro-
il suo conto; pure i medicei granduchi riu-
a conciliarli nella veduta di conseguire
politico che per sventura del nostro paese
samente raggiunsero. E di tutt' altro la isto-
ò addebitarli che d'incoerenza nelle loro
, e di fatuità nella scelta dei mezzi all'uopo
centi. Aveva il primo Cosimo il debito di

fondare un principato civile temperato dalle libertà politiche espressamente riservate a Firenze nella sua capitolazione(1), ma egli amò meglio costituire una monarchia assoluta nella quale lo stato s'identificasse nella persona del principe, e il bene di tutti in quello d'un solo. Non temendo perciò di alienarsi gli animi degli stessi suoi fautori, e di farsi segno all'ira ed all'odio universale, da scaltro ed astuto uomo provvide a raggiungere il suo intento ponendo in opera quei precetti che Machiavello quasi a prevenire la tirannide di casa Medici aveva, divolgandoli fra i suoi concittadini, intitolati a Lorenzo duca d'Urbino.

279. Ed invero la politica di Cosimo I fu politica di vita dinastica, avversa al popolo, e a tutto che avesse contribuito a farlo concorde, ricco, e forte; e i di lui successori la mantennero inalterata, estimando non poter provvedere alla stabilità del trono se non con usare quelle medesime arti che avevano giovato ad inalzarlo. Nè questo asserendo ho in mente di sorgere accusatore animoso di tutti i medicei granduchi, nè di istituire un sindacato morale contro ognuno di loro, potendo ben essere che alcuni desiderassero la felicità del popolo, sebben tenessero gli stessi modi di governo usati dagli antecessori. Ma all'uopo

(1) Galluzzi Op. cit. lib. 1. cap. 8.
Inghirami. St. della Tosc. tom. 10. p. 57, 718.

sufficiente che tutti siano giudicati negli atti
ministrazione e nelle leggi, le quali ove rac-
ino una virtù malefica all' universale, do-
o ben dirsi dirette allo scopo cui veramente
insero, senza indagare qual fosse la coscienza
le dettò o le mantenne. Imperocchè il sin-
) a cui lo storico ha diritto di sottoporre un
ge, qualunque egli sia stato, si è quello dei
a lui operati come influenti nell' andamento
ubbliche cose, lasciando che dei motivi in-
ia giudice Iddio. E i fatti se gli appariscono
revoli, dee condannarli con libertà e fran-
ı, guardandosi dalle brutte adulazioni, che,
convengono ai cortigiani, degradano del tutto
io e il ministero dello scrittore.

80. Le glorie medicee sono state troppo van-
goffamente ripetute per esser omai tempo
iare un frasario bugiardo e vuoto di senso,
le non trova giustificazione nemmeno in
ordine di fatti che più comunemente forni-
ateria alle loro lodi secolari. Protessero, si
e belle arti, le scienze e le lettere con ar-
ndefesso, che dà loro un titolo incontestabile
ratitudine dei toscani (1). Ma quali invero
) i grandi scienziati e i grandi artefici che
rtù del loro benefico patrocinio fiorirono e

Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 657 e seg.
bio. Prefazione alla cronaca di Firenze.

primeggiarono nei secoli della loro dominazi ne? Le belle arti, sotto Cosimo I, contano inve molti uomini di splendida fama; ma questi g edùcati e maturi al cominciar del suo regno hanno da riconoscere come ultimi frutti della l bertà morente, la quale parve trasfondere in lor gli ultimi aneliti di vita a testimonio irrefraga bile di sua potenza (1). E ben lo mostrava il pi grande di essi, Michelangiolo Buonarroti, ch nato in tempi ancor floridi della Repubblica fioren tina, dopo averle negli ultimi estremi porto i pi gagliardi aiuti, preferì di abbandonare per sempr la patria al vederla signoreggiata da un ingrat concittadino. Sotto gli altri principi fiorirono, n nego, pittori, scultori, e uomini di lettere; ma ch oserebbe paragonarli ai grandi dei tre secoli re pubblicani? Ben pochi son noti al di là del mun cipio, pochissimi al di là del confine toscano, e questi non appare che alcuno fosse debitore del sua elevazione ai granduchi (2).

281. Un solo uomo d' ingegno straordinar ed immenso ebbero l' età medicee che basterebb ad onorarle, Galileo, al quale però se la prot zione dei sovrani giovasse, il sa lo studio di Padov

(1) Inghirami. Op. cit. loc. cit.

Reumont. Tavole cronologiche e sincrone di Firenze dal 1 al 1737.

(2) Inghirami. Op. cit. loc. cit. e Biografie degli illustri tosca passim.

che lo ricoverò quasi esule dalla terra natia; il
anno i tribunali dell'inquisizione romana innanzi
i quali si tollerò che fosse trascinato nella sua
annosa vecchiaia, non che le campagne d'Ar-
etri ove fu costretto a consumare gli ultimi anni
i sua vita, travagliato dalle infermità e dai do-
ri delle persecuzioni da cui i suoi protettori non
ppero mai liberarlo (1). Sicchè bando alle adu-
zioni ed alle lodi che senza misura si tributano
i Medici, per una protezione o non vera, o va-
mente usata a pro degli uomini d'ingegno. Si
ica piuttosto che predilessero le arti, le lettere,
le scienze naturali, perchè distogliendo le menti
ei cittadini dalla meditazione intorno alle cose
ubbliche, non compromettevano la tranquillità
ei loro governi: ma si convenga altresì che co-
li studj ed esercizi quasi si adontassero d'esser
reduti i soli conciliabili con la schiavitù dei po-
oli, diedero frutti assai inferiori a quelli dell'età
recedente. Si dica del pari, se vuolsi, che i tempi
orrevano tristi non solo per Toscana, ma per
tta Italia ed Europa, e che le loro colpe furono
omuni ad altri principi e ad altri governi, e noi
e converremo; ma non si contaminino gli encomj
ne debbono tributarsi ai sovrani benemeriti del-
umanità per darli a coloro che dello stato non

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 6. cap. 9.
Galileo. Lettere nella edizione completa delle sue opere fatta
lla società editrice fiorentina, tom. 7. p. 7, 31 e passim.

curarono che le rendite, e dei popoli non fomentarono che i falsi interessi e i pregiudizj.

282. Ma tornando al nostro argomento occorre ora dire le ragioni per cui Cosimo giudicò utile richiamare a vita ogni sorta di vincolo invalso in addietro a danno dell' agricoltura. Premeva a lui tener divisi gl' interessi di ciascun ordine di persone abitatrici delle città, plebe, mercanti, nobiltà, e clero, piuttosto che fonderli in uno solo, che avrebbe prodotto la prosperità universale, funesta alla sicurezza di un governo assoluto. E ad alimentar l' esigenze indiscrete dei molti ed opposti interessi, reputò vittime opportune i contadi, siccome quelli che negletti ed avviliti da tanti secoli non avevano forze bastevoli a respinger le oppressioni, nè a tumultuar con pericolo della tranquillità sovrana. Così la plebe delle principali città chiedeva di poter con poca od anco nessuna industria sodisfare alle necessità della vita, e di goder talvolta un qualche sollievo che la scuotesse dal suo letargo; e i Granduchi piuttosto che aprirle una via onde vivere del frutto del lavoro, piaggiarono la sua naturale indolenza, pigliandosi il carico di mantenerla quasi gratuitamente a pane negli anni calamitosi, e istituendo una infinità di feste e spettacoli per sollazzarla (1). I mercanti e le consorterie degli artefici pre-

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 1. cap. 5. lib. 4. cap. 10. Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 657.

ndendo ritrarre lucrosi profitti dall'esercizio delle anifatture e dei commerci, stimavano per un cchio pregiudizio di non poterli ottenere se non rzando le campagne a trasportare nelle città tte le derrate che vi si raccoglievano. E i Granchi nella veduta di contentarli, e di torre eziano le paure della carestia, conservarono il sistema monario stabilito dal precedente governo.

283. I nobili antichi e i nuovi che male rean tollerato le umiliazioni sofferte nei tempi pubblicani, ambivano ora di rialzarsi e di andeggiare sul popolo, costituendosi in grado guale a quelli d'oltremonte. E i Principi per ttivarseli resuscitarono le signorie feudali ed tituirono l'ordine equestre di Santo Stefano, de pascer l'ambizione dei più irrequieti (1). inalmente il clero secolare e regolare superbaente esigeva di non pagar l'imposta fondiaria, l agognava a crescere fuor di misura le proprie stanze non sempre ad onore del culto divino, a il più delle volte per saziare le mondane voie, alimentare il fanatismo, e moltiplicare il nuero degli oziosi (2). E i Granduchi, per tenersi buona relazione colla corte di Roma, da cui

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 3. cap. 9.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 207.
Cantini. Legislazione tosc. tom. 4. p. 304.
(2) Galluzzi. Op. cit. l. cit.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 692 e seg.

speravano continui favori, non solo consentirono che non pagassero imposte, ma gareggiarono eziandio nel prodigare loro ogni maniera di liberalità per arricchirli (1). Laonde chiaro appare che la conservazione e il ristoramento dei vincoli nocevoli all'agricoltura giovando a nutrire la indolenza delle plebi cittadine, a contentare la cieca avarizia dei mercanti, a trastullare la vanità dei nobili, ed a favorire infine il falso zelo del clero, distruggeva intieramente ogni elemento di benessere sociale, e serviva perciò l' interesse dinastico. E una volta inoltrato il governo in questa politica non poteva più indietreggiare, ma dovea rispondere alle crescenti esigenze delle classi protette con nuovi privilegi semprepiù avversi alla civile eguaglianza, e sempre più apportatori di miserie e di pubbliche calamità.

284. Come poi i Medici si adoperassero per fortificarsi ed arricchire con danno dei popoli avviliti e divisi, è facile dimostrarlo. Non appena ebbe Cosimo ottenuta la signoria di Firenze che arse del desiderio di conquistare anco lo stato di Siena per divenire più potente; e questo conseguito, ambì di convertire il semplice titolo di Duca in quello maggiore di Granduca: poi volle figurare fra i grandi potentati, contraendo cospicue rela-

(1) Galluzzi. Op. cit. loc. cit.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 711. 712.

ioni di famiglia, e pigliando parte attiva ai più randi avvenimenti europei (1). Laonde non tanto sso che i di lui successori, furono sempre cupidi i possedere grandiosi tesori per largamente soisfare al fasto della corte, e tenere intorno umerosi satelliti a guardia delle loro perso-. Di qui presero motivo di tormentare i sudti con ogni maniera di gravezze che fruttasro copiose rendite all' erario, per cui si distinro per trista celebrità sugli altri sovrani d' Ita (2). Conosciuto come il nuovo principato avesse teresse ad avvilire l' agricoltura, è d' uopo porre i provvedimenti coi quali portò ad effetto sua malvagia politica, pervenendo quasi ad aridire questa prima sorgente della pubblica e ivata ricchezza.

§ 1.

Vicende economico-politiche dell' agricoltura.

285. La triplice azione dei vincoli fiscali, feuì, e mercantili primamente s' esercitò a danno i lavoratori di terre, e ne turbò in varie guise

(1) Cini. Vita di Cosimo de' Medici ec. lib. 7. p. 483.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 227.
Relazione degli ambasciatori veneti al senato, tom. 2. p. 366. e seg.
(2) Relazioni degli ambasciatori veneti al senato. tom. 2. l. cit.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 772.

l'industria. Il fisco gli obbligò a contribuire al pagamento della tassa fondiaria imposta sulla rendita delle terre, statuendo che la settima parte di essa facesse carico a loro, quasi fossero in grado di fare annui risparmi col ritratto delle mezzerie. Con la risorta feudalità fu ripristinato altresì l'onere abietto ed umiliante di prestar l'opera nella nettatura delle fosse, delle pubbliche vie, dei rij, dogaie, e condotti d'acque, e fu dichiarato che chiunque avesse tentato sottrarvisi fosse punito con una multa pecuniaria, e in caso d'insolventezza col gravamento dei mobili e col carcere (1). Nè è da dire che il governo ignorasse il cattivo effetto di questo provvedimento, perchè esentando in alcuni tempi dalle comandate i lavoratori che andavano a stabilirsi nelle deserte campagne, apertamente mostrò d'intendere qual pregiudizio arrecasse; ma il desiderio di risparmiar il denaro del tesoro regio lo consigliava a conservarlo (2). Oltre quest'onere i contadini delle signorie feudali furono anco assoggettati ad alcuni servizj angariali, cioè a prestazioni d'opere e di prodotti a titolo d'omaggio e di fedeltà. Per conto poi dei mercanti e degli artigiani che non volevano concorrenza di sorta, fu proibita ai campagnoli la

(1) Prov. 4 marzo 1569.
Prov. del 15 marzo 1574.
(2) B. 29 aprile 1572.
B 13 settembre 1680.

vorazione delle lane fuorchè per loro uso, e vietato l' introdurle in città (1). S' inibì infine lavoratori sotto pena di scudi dieci, e della ıera ad arbitrio, di portarsi fuori di stato a ar l' opera per le faccende della sementa, la mietitura, e della vendemmia, temendo che n trasandassero la cultura delle terre tosca- (2). E con siffatti divieti si chiusero loro molte e onde potere con industrie ausiliari supplire al etto del necessario che tutto giorno soffrivano.

286. Rispetto ai terreni, distinta pur si ri- ontra l' azione delle varie qualità dei vincoli e ne impedirono la più utile cultura. Lo spirito gnorile risvegliato accortamente da Cosimo ca- onò di nuovo il concentramento di molti beni in che mani, e la loro indisponibilità. Primi i pos- ssori di vaste tenute chiesero al principe d' es- rne investiti in qualità di feudatarj con la con- essione dei boriosi titoli di marchesi, o conti, o aroni, e dei diritti giurisdizionali sulle persone imoranti entro un determinato distretto. E il prin- ipe vi si prestò di buon animo, siccome quegli he acquistava l' alto dominio sopra alcuni terreni el feudatario senza alcuno sborso di prezzo, e pi- liava occasione dalla consegna del diploma per le-

(1) B. de 19 dicembre 1617 e BB. del 1643 e 1673.
L. de 14 giugno 1729.
(2) R. 1 luglio 1591.

vare un forte tributo a carico del nuovo signore(1). Francesco I largheggiò egli pure nell' investire i suoi prediletti di vari feudi, e Ferdinando in udire che i Corsini, i Torrigiani, e i Gerini, disgustati dei traffici esercitati per molto tempo in straniere contrade, inclinavano a ricondursi in patria, ne sollecitò il ritorno con insignirli del grado di marchesi, il più distinto fra tutti (2). Tutte le terre divenute feudali non potevano alienarsi senza il consenso del sovrano che n' era il supremo padrone, nè trasmettersi per testamento ad estranei o agli eredi del feudatario, ma passavano dopo di lui nei maschi agnati secondo l' ordine di vocazione fissato nell' atto d' investitura; e in alcuni casi espressamente contemplati si devolvevano al principe.

287. L' istituzione dell' ordine equestre di Santo Stefano offriva un altro alimento alle ambizioni dei cittadini, e suscitava un nuovo ostacolo al libero commercio dei terreni. I cadetti delle famiglie magnatizie e i nobili d' infimo grado che desideravano di raggiungere il lustro dei feudatari, si appigliavano a entrar nell' ordine dei cavalieri, dove erano insigniti di onorificenze e di privilegi d' ogni qualità, e dove una larga via

(1) L. de 17 dicembre 1561.
(2) Galluzzi. Op. cit. lib 5. cap. 13.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 649 e seg.

s' apriva loro per distinguersi col valor militare. Occorreva però che incommendassero nella Religione alcuni fondi capaci a provvedere al loro mantenimento, e questi allora divenivano inalienabili. Imperocchè il dominio si trasferiva interamente nell' Ordine che non poteva disporne, e al cavaliere non rimaneva che il solo diritto dell'usufrutto, il quale dopo la sua morte passava ai chiamati nell' atto di fondazione, ed estinta la linea ricadeva all' Ordine (1).

288. Oltre queste proprietà interamente dirette a costituire più specie di signori, si moltiplicarono a dismisura anco le proprietà enfiteutiche e le fedecommissarie, le quali principalmente servivano a pascere le borie signorili di ogni cittadino e d' ogni terrazzano che aspirava a dare alla sua agnazione un grado distinto nella società in mezzo a cui viveva. Imperocchè quelli che prendevano i fondi in enfiteusi stipulavano per lo più patti conformi a quelli usati nei feudi sia rispetto alle vocazioni di alcune linee, sia rispetto alla inalienabilità delle terre onde assicurare ai discendenti maschi il godimento certo d'un'annua rendita (2). Quelli poi che possedevano un vasto patrimonio ne sottoponevano una parte

(1) B. de 18 marzo 1561.

(2) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 706, 712 e seg.

Poggi Girolamo. Saggio sul sistema livellare tosc. vol. 1. p. 1. par. 121. e seg.

al vincolo del fedecommesso, chiamando alla successione di questo i primogeniti della famiglia per ordine progressivo fino alla sua estinzione: il che produceva l'effetto che ogni possessore avesse la semplice facoltà d'usufruire il fondo, ma non potesse disporne in pregiudizio dei chiamati. Così sacrificando ogni più naturale affezione, ed ogni sentimento di domestica carità, s'intendeva allora a provvedere al decoro della propria stirpe. Finalmente tra i beni inalienabili v'erano quelli pervenuti per eredità, donazioni, o compre, nelle chiese e nelle corporazioni religiose, le quali non appena ne avevano acquistato il dominio, cessavano dal più riporli in commercio. La massa di queste proprietà vincolate superava di gran lunga le altre, essendo chiarito da irrefragabili documenti che negli ultimi anni del secolo decimosettimo comprendeva i tre quarti dei beni territoriali della Toscana (1).

289. Il nocumento che l'agricoltura risentiva per tante estensioni di terreno concentrate in poche mani, consisteva nella difficoltà somma di utilizzarne tutte le forze produttive. Ed invero i possessori di latifondi mancavano d'interesse a impiegare grossi capitali nel migliorarli, bastando oro le rendite che ne ritraevano a mantenerli in

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 3. cap. 9. lib. 5. cap. 13. lib. 8. cap. 10. Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 712.

ondizione agiatissima. Quando mai non fos-
astate, piuttostochè spender denari per ac-
rle con lavori di miglioramento, stimavano
ile espediente il pigliare ad imprestito quel
ro mancava, vivendo nella fiducia che per
ique debito contraessero, non sarebbero spo-
dei loro possessi, nè pregiudicherebbero ai
dei successori. Cosicchè la cultura di tutti
fondi rustici era in estremo grado trascu-

90. Frutto della risorta feudalità debbesi
re la istituzione delle bandite, le quali ar-
ino un gravissimo danno alla libera produ-
delle terre. Primo il sovrano nella sua qua-
supremo padrone di tutto lo stato si attribuì
ilegio esclusivo di cacciare nelle più uber-
ampagne, vietando ivi qualunque genere
pio perfino ai proprietari sui loro terreni.
ndite regie per il numero e per l'estensione
avano la maggior parte dei contadi, e quasi
nno si pubblicava una legge o per accre-
, o per render più severe le pene contro i
essori. Chi le raccogliesse tutte, metterebbe
e più volumi non inferiori di mole a quelli
iustiniano intese a compendiare con la fa-
compilazione dei codici. Non si teneva conto
asto che arrecavano ai poderi le scorrerie
cciatori, o la frequente presenza d'animali

di arrecare l' abbondanza dei viveri. Imperocchè al tempo della guerra di Siena essendo accaduta nel dominio fiorentino una penuria di vettovaglie, che risvegliò il malcontento generale, ricorse Cosimo all' espediente di permettere ad ognuno la vendita delle grasce in ogni angolo dello stato a quel prezzo che meglio stimava utile, e vide tosto cessare la carestia (1). Similmente tanto egli che il suo successore permisero altre volte il commercio d'ogni sorta di vettovaglie tra lo stato di Siena e quel di Firenze, allegando per motivo che il libero traffico e transito delle merci dall'uno all' altro avrebbe fruttato abbondanza ed utilità al popolo (2). A rianimar poi i contadini ed i possidenti avviliti dalle soverchie oppressioni, fu permessa in alcuni anni l'estrazione del grano, del vino, dell'olio anco fuori di stato (3). E ai tempi di Ferdinando I il ministro Usimbardi non ristette dal fare osservare come i vincoli commerciali nocessero all' abbondanza, perchè i proprietari nascondevano una parte del grano invece di recarlo all'ufizio di grascia, e nonostante il divieto lo mandavano fuori, non

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 749.
Prov. del 1567.
(2) B. del 14 settembre 1572.
(3) Prov. del 6 agosto 1599.
B. 8 agosto 1687.

bastando, come egli si esprimeva, tutte le forche e bargelli a ritenerlo (1). Ma pure il ministro non fu ascoltato, e Ferdinando che ben speculava, come vedremo in appresso, sulle paure della plebe e sui pregiudizi dei mercanti, amò meglio conservare i regolamenti.

293. Pertanto i vincoli che più disturbarono la produzione dei terreni furono i fiscali e i finanzieri, pei quali i principi direttamente provvidero ad accrescere le loro ricchezze. In questa classe debbono riporsi i provvedimenti diretti a favorire alcuni monopolj, non che le gravose tasse e gl'innumerevoli dazj che si levavano sui prodotti del suolo. Così fu inibito ai proprietarj il taglio dei boschi esistenti nei territorj volterrano e pistoiese, affinchè fornissero di legna da ardere le fabbriche del ferro e del sale appartenenti ai granduchi (2). Fu altresì statuito che i possessori di boscaglie poste in altre parti dello stato non potessero tagliare nè far tagliare ai contadini frassini, pini, olmi e castagni senza licenza del governo, il quale voleva esserne l'unico compratore per impiegar codesto legname nella costruzione delle navi mercantili. E contro chiunque avesse trasgredito a simili precetti venivano irrogate severissime pene che

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 624.
Galluzzi. Op. cit. lib. 5. cap. 13.
(2) Ord. 19 giugno 1592.
L. 16 febbraio 1625.

potevano ascendere fino alla galera per cinqu anni (1). Ma il monopolio da cui i Medici studi ronsi di ritrarre lucrosissimi profitti sotto colo di provvedere al benessere dei popoli, fu quel del commercio delle vettovaglie, valendosi d sistema annonario per farne sorgente di rendi principesca. In questa veduta modificarono alcu ordini antichi, e ne aggiunsero altri dei nuc affinchè quel sistema si attuasse allo scopo a c intesero volgerlo.

294. Fu primamente decretato che gli uf di grascia delle diverse città dello stato fosse posti sotto la dipendenza di quello centrale di l renze diretto dal granduca (2). Quindi si rinnu varono con frequenza i regolamenti intorno a portate dei generi che ogni capo di famiglia d vea fare al provveditore dell'abbondanza, affinc avesse agio di regolarsi nelle incette con l'este senza pericolo di scapitare. Ai becchini, cosa n sapremmo se più ridicola che sordida, s'impc l'obbligo di denunziare al più presto il nume dei morti che seppellivano, onde nel far provvi non si ponessero in calcolo anco i defunti (3). vessarono lungamente i cittadini perchè si pc

(1) B. del 27 gennaio 1562.
Prov. del 5 dicembre 1567.
B. del 23 maggio 1594.
(2) Relazione degli ambasciatori veneti al senato. tom 5. p. 7
(3) Statuto della grascia del 5 marzo 1579.

tassero a prender la porzione del grano a ciascheduno assegnata, sotto colore d'impedirne il deterioramento, ma in realtà per tema che rimanesse invenduto. Ed invero il tempo in cui s'intimavano a riceverlo era il mese di marzo non molto lontano dalla nuova raccolta (1), sicchè se i cittadini ricusavano d'andare a prenderlo, segno era che calcolavano di non averne più bisogno. E se il governo avesse avuto in animo di provvedere all'interesse dei particolari e non piuttosto al suo, non dovea forzarli a comprare il frumento quando non ne soffrivano penuria.

295. Ma lo spirito di speculazione viemeglio si fa chiaro pei nuovi provvedimenti statuiti, dei quali il primo fu di render vano il diritto che aveva in addietro ogni privato d'incettare all'estero il grano per condurlo nello stato; conciossiachè i principi arrogaronsi a disegno il monopolio del commercio marittimo (2). Ordinarono infatti che le navi mercantili si costruissero per conto di essi soli, per essi soli trasportassero mercanzie; e nel concederne l'uso ai particolari vollero essere a parte delle speculazioni, ovvero ottenerne fortissimi noli. Sicchè la libertà del commercio per questa via fu pienamente tolta. Nè altra ve n'era che potesse allora prendersi per far venire

(1) B. 26 marzo 1573.

(2) Galluzzi. Op. cit. lib. 1. cap. 9. lib. 4. cap. 10. lib. 4 cap. 13. Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 745, 748. l. cit.

in Toscana il frumento, il quale si traeva dai paesi del Nord, dall'Inghilterra, Levante, e Sicilia (1).

296. Riguardo poi ad un'altra facoltà che le repubbliche avevano rilasciata ai produttori statisti di vendere direttamente il grano ai consumatori nelle piazze delle città, il governo mediceo la giudicò troppo contraria al suo interesse. Imperocchè si avvide che mantenendola, i generi indigeni si sarebbero venduti al mercato per un prezzo minore degli esteri e in preferenza di questi ricercati; onde molti consumatori allegando di essersi provvisti avrebbero rifiutato le porzioni destinate dall'ufizio di grascia, sperando se non altro di potersi procurare quel che fosse loro mancato o dai contrabbandieri o dai campagnoli che avessero denunziato una quantità del raccolto minor della vera. In questo caso la perdita per parte del governo era indubitata, siccome ne porgeva una fresca reminiscenza la repubblica fiorentina, la quale per aver rilasciato ai cittadini questo semplice grado di libertà annonaria, era stata più volte costretta o a rivendere le derrate estere per un prezzo inferiore a quello sborsato, od a soffrire che restassero invendute nei pubblici magazzini. Ad ovviare siffatto inconveniente fu statuito più d'una volta che ogni produttore al cui

(1) Relazione degli ambasciatori veneti al senato. tom. 2. p. 360. Galluzzi. Op. cit. II. cit.

bisogno sopravanzassero generi frumentarj dovesse per tempo venderli al solo uffizio dell' abbondanza, e reciprocamente ogni consumatore che ne avesse necessità, quivi e non altrove si provvedesse (1). Il rigore fu spinto a segno che si vietò ai fabbri, i quali avessero formato crediti coi contadini per accomodature di arnesi rustici, o di altri lavori, di ricevere in pagamento grano oltre una piccola quota corrispondente al bisogno delle loro famiglie. E similmente ai lavoratori di terre che avevano dai padroni ricevuto in imprestito il grano in un tempo dell'anno in cui il prezzo era alto, fu inibito di restituirne a raccolta una quantità maggiore a quella ricevuta, e la differenza del prezzo che ne resultava doveva pareggiarsi a contante. Se avevano ricevuto fave od altri cereali non potevano in cambio restituir grano, perchè in ogni modo volevasi torre ai proprietarj ogni occasione d' accumularne per rivenderlo (2). In ultimo si proibì ai fornai che spianavano il pane di far acquisto di grano da altri, fuorchè dall'uffizio pubblico (3).

(1) Relazione degli ambasciatori veneti al senato. tom. 2. p. 366.
B. del 6 giugno 1556.
St. della grascia del 5 marzo 1579.
(2) B. del 6 giugno 1556.
L. del 5 luglio 1563.
(3) B. del 6 giugno 1556.
B. del 4 marzo 1662.

297. Con siffatti regolamenti si rese difficile e quasi impossibile lo scapito del governo monopolista sulle vettovaglie incettate all'estero, ma il prezzo del grano indigeno rimase sommamente avvilito. Conciossiachè l' autorità che si arrogava il privilegio di comprarlo dai particolari avea pure l' arbitrio del prezzo, per cui è agevole intendere che lo tenesse basso nel tempo dell'acquisto e al momento della vendita lo alzasse tanto da ritrarre dalle sue speculazioni i vagheggiati guadagni. Nè queste congetture si credano esagerate e fantastiche per desiderio di calunniare i principi mercanti, perchè la storia sopra autorevoli riscontri narra che i prezzi dei grani in Firenze erano il doppio più elevati che in altre parti d'Italia, ed immensi furono i profitti che massime i primi tre granduchi ritrassero da questo commercio (1). Contro i trasgressori di tali ordini gravissime pene furono sancite, e a mano a mano che cresceva la miseria s'infieriva contro i pochi incettatori delle derrate addebitandoli d'ogni calamità sociale. Da prima si decretò contro di essi la perdita delle vettovaglie acquistate, con più una multa e varj tratti di fune, poi si andò alla relegazione ed alla confisca dei beni, quindi alla galera ed alla forca, e

(1) Relazione degli ambasciatori veneti al senato. tom. 5. p. 72.
Galluzzi. Op. cit. lib. 1. cap. 5. lib. 5. cap. 13.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 725. p. 151.

in ultimo si venne a dichiarare potersi costoro, quasi razza di vipere, ammazzare impunemente, promettendo agli uccisori lo stesso premio e taglia che era riserbato a chi uccideva i banditi (1).

298. Se dai monopolj passiamo alle tasse e dazj fiscali, ancor più grave apparirà il peso che opprimeva l'industria agraria. Nel dominio fiorentino fu ordinata un'imposta fondiaria, la quale più che altra investiva i piccoli possessi. Imperocchè vennero sin di principio dichiarati esenti da essa i patrimonj del principe e della di lui famiglia, quelli delle corporazioni religiose, e di alcuni favoriti (2). Onde gli altri contribuenti in vista di tante immunità veunero aggravati più del dovere. La tassa dell'imposta consisteva nella decima parte della rendita netta, e quasi fosse leggera si costumò di aumentarla a seconda dei bisogni dell'erario (3). Innumerevoli pure erano le gravezze municipali decretate a titolo di mantenimento d'argini, fiumi, e fossi; e quando veramente fossero state impiegate in lavori che regolando il corso dell'acque avessero preservato i terreni dalle inondazioni, l'esorbitanza sarebbe stata compensata dai van-

(1) Prov. del 30 luglio 1593.
Fabbroni. Op. cit. p. 151.
(2) Galluzzi. Op. cit. lib. 3. cap. 9.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 711.
(3) Cantini. Legislazione tosc. tom. 1. p. 63.
L. 16 marzo 1516.

taggi che avrebbero risentito le proprietà. Ma intervenne che fra le molte riforme fatali alla libertà, operate da Cosimo I, fosse quella eziandio che tolse alle comuni la facoltà di amministrare e disporre delle proprie rendite, mettendole in piena balia dei sovrani, i quali l'erogarono quasi sempre in usi diversi da quelli a cui erano destinate (1).

299. Le gabelle e i dazj gravanti i prodotti agrari si moltiplicarono a segno da maravigliare come l'opera della produzione non cessasse del tutto, e come ogni traffico di vettovaglie non venisse meno. Prima fra le gabelle di tristissima fama negli annali delle fiscalità fu quella detta delle farine o del macinato, che Cosimo istituì sotto colore di riparare alle spese occorse nella guerra di Siena (2). Si esigeva nell'atto che i generi frumentarj, le castagne, e i marroni per via della macinazione si convertivano in farine; ed era differenziata secondo la qualità e valore della derrata che si macinava. Così la gabella tassata per il grano, come genere di maggior consumo era più elevata di tutte le altre; minima quella del prodotto il meno nutriente, o il più rozzo. Quando la farina si faceva di più mescugli, per

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 3. cap. 10.
L. 16 marzo 1546.
(2) L. degli 8 ottobre 1552.
Relazione degli ambasciatori veneti. tom. 2. p. 365 e seg.

evitar le frodi dovevasi pagar la gabella come se fosse fatta della cosa di più valuta che si contenesse nel mescuglio; e i mugnai furono obbligati a tener libri nelle forme particolarmente stabilite, onde registrare la qualità e quantità delle derrate che macinavano (1). Minuziose ed infinite furono le cautele in più tempi inventate dalla sagacità dei fiscali, affinchè la gabella non fosse defraudata, ed inutile sarebbe l'esporle, bastando notare che fruttò sempre all'erario vistosi proventi. Il che porge una nuova conferma della poca sincerità del governo nel provvedere alla pubblica abbondanza. Un'altra tassa che pur pesava sopra i generi alimentarj era quella del bollo del pane, la quale pagavasi dai fornai per ricadere sui consumatori. Erasi a quest' uopo statuito che i fornai spianando pane da vendere tanto di grano, quanto d'altre biade, non potessero metterlo in forno per cuocere, se prima non fosse stato marcato dal pubblico segnatore col bollo dell'uffizio delle farine, previo il pagamento di soldi tre per staio di libbre 51 (2).

300. Il vino era gravato di una gabella che si esigeva nell' atto della vendita. E a renderla

(1) L. 8 ottobre 1552.
L. 9 dicembre 1555.
L. 1561.
(2) L. 30 dicembre. 1558.
L. 5 dicembre 1645.

più che potevasi universale, fu ordinato che i proprietari non vendessero vino a fiaschi nè in campagna nè in città, perchè un tal modo di spaccio rendeva impossibile l' esazione della tassa, ma dovessero esitarlo all'ingrosso, cioè a barili e mezzi barili (1). Solamente in alcune annate calamitose concedevasi ai proprietari del contado di vendere vino a minuto, e così franco della gabella a benefizio degli indigenti. Siccome però la concessione di tali privilegi aprì l'adito a molte frodi a danno del fisco, non ebbe lunga durata. Ed invero accadde che molti possidenti per liberarsi dagli infiniti vincoli e balzelli che inceppavano il commercio dei prodotti agrari, presero occasione da quei privilegi per allogare i loro beni, stipulando il pagamento a titolo di fitto o censo di una quantità di vino che poi vendevano a fiaschi. La quale astuzia suscitò talmente le ire dei governanti, che non solo revocarono i mentovati favori ai paesi che ne godevano, ma eziandio decretarono l' annullamento dei contratti stipulati con dette condizioni (2). La rivendita del vino a minuto nell'interno delle città non era permessa che a quelli che pagavano certe tasse all'ufizio del sale, e ne prendevano la li-

(1) Delib. 28 febbraio 1559.
(2) L. del 4 marzo 1440.
Prov. degli 11 dicembre 1593.

nza (1). È pur notabile che negli anni in cui permessa l'estrazione del vino dallo stato, l'introduzione di quello estero, tal libertà fu mpre subordinata al pagamento di un gravis- no dazio tanto alla sortita come all'entrata (2). commercio dell' olio rilasciato sempre al colle-) degli oliandoli fu pur sottoposto ad un forte zio (3).

301. Oltre le gabelle che investivano i pro- tti territoriali al momento che si ponevano in :colo, o nell' atto ch'erano per consumarsi, al-) sono da annoverarsi che li colpivano in occa-)ne del loro trasporto da luogo a luogo nell'in- rno del granducato. Poichè vi avevano tre classi dogane ove levavansi i dazj; le prime separa- ino il territorio senese dal fiorentino, le seconde ano poste al confine d'ogni distretto e d'ogni)ntado, e le ultime esistevano alle porte delle incipali città. Nè a conservare cotanti luoghi di :ssazione si ravvisava alcun motivo di buon go- :rno, perchè appena riunite le diverse provincie Toscana sotto una sola dominazione, interes- iva il fonderle insieme, e rendere agevoli e spe- iti i traffici fra l'una e l'altra. Pure un diverso

(1) L. del 29 novembre 1704.
L. del 1 ottobre 1705.
(2) L. 22 settembre 1562.
(3) Concessione del 6 agosto 1597.

giudizio portarono i granduchi, a cui premeva di nulla innovare per mantener più copiose l'entrate della finanza. Ed infatti ogni mercanzia veniva in questo modo a pagar gabella ad ogni dogana che toccava; nè valeva il pagamento fatto alla prima per sottrarla a nuove esazioni fiscali nelle altre. Per la qual cosa i campagnoli ch'erano costretti a trasportar le derrate nei luoghi destinati alle vendite doveano pagare il dazio in tutte le dogane che incontravano per via. Il grano che dallo stato di Siena entrava in quel di Firenze, era sottoposto alla gabella di uno scudo per moggio a ciascuna delle due dogane di confino: e se era destinato per Firenze andava soggetto a nuovi dazj nelle altre dogane per cui transitava prima d'entrare in città. Quasi fosser pochi questi ostacoli al libero commercio frumentario fra i due stati, il granduca Francesco raddoppiò le gabelle alle dogane di frontiera nella fiducia di raddoppiare il guadagno (1).

302. I vincoli mercantili e fiscali incepparono ugualmente il commercio del bestiame inserviente agli usi rurali nella veduta di favorirne l'abbondanza, e di porgere incremento alle rendite granducali. In ordine al primo scopo si conservarono

(1) Stat. della dogana di Firenze del 4 marzo 1579 rubr. 28.
II. ai doganieri del 1686.
L. 14 settembre 1572.

le proibizioni già indotte dagli statuti di estrarre ogni sorta di bestiame, e di macellar vitelli maschi e i bovi aratori, fuorchè in certi mesi dell'anno, e dopo che avevano prestato per lungo spazio di tempo il servizio nei campi (1). Il rigore in alcuni anni di scarsità crebbe a segno che si vietò di macellare bestie vaccine senza licenza della grascia, e per trattenere i campagnoli dal chiederla s' impose il pagamento di due soldi a chiunque voleva levarla, ed ai grasceri s'ingiunse di tenere basso il prezzo delle bestie che si destinavano al macello (2). S'inibì di ammazzare agnelli che non avessero più d'un anno, e si ordinò ai beccai di tenere un libro in cui registrassero la qualità e il numero delle bestie che macellavano (3). Si obbligarono del pari i possidenti d' alcuni vicariati del dominio fiorentino a tener castroni ed agnelli da vendersi ai beccai in certe stagioni; e qualora sui poderi non avessero pecore che figliassero, dovevano somministrare il denaro ai contadini affinchè le provvedessero (4). Ad altri proprietari s'ingiunse di tenere animali neri per poi macellarli (5). Dubitan-

(1) B. 12 maggio 1559.
L. 9 giugno 1560.
(2) Cir. 4 agosto 1558.
(3) L. 9 gennaio 1560.
(4) Prov. 31 marzo 1546.
(5) B. 12 maggio 1559.

dosi inoltre che il caro prezzo del bestiame da lavoro derivasse dalle troppo frequenti contrattazioni che si facevano, anzichè dalla scarsità, fu proibito di comprarlo per rivenderlo se prima non si teneva sui poderi cinquanta giorni (1). D'altri regolamenti di simil sorta tralascio di far parola, bastando gli esposti a render palese l'ignoranza d'ogni dottrina economica in chi governava lo stato.

303. Ma quasi fossero pochi questi inceppamenti, il fisco gli accrebbe per conto suo sottoponendo il bestiame a tre distinti dazi, cioè nell'atto che si portava da un territorio ad un altro, in quello della contrattazione, e in quello in cui veniva macellato. Il dazio della prima specie si levava sopra ogni capo di bestia che s'introduceva nel granducato o ne sortiva per privilegio speciale; e si levava del pari nel transito da un contado all'altro in ogni luogo ov'esisteva una dogana, sia che fosse destinato per le città, o per le campagne in cerca delle pasture (2). Il dazio secondo, chiamato delle bestie del piè tondo, si esigeva per i contratti degli animali sì da lavoro e da ingrasso come per quelli da trasporto. Doveva riscuotersi nell' atto della vendita, e ad assicurarne l'esazione non è a dire quanti regolamenti

(1) L. 9 gennaio 1560.
(2) L. 20 aprile 1547.

emanassero. Furono costretti i sensali a tener
gistro dei contratti di cui erano mediatori ed a
sentarlo ogni quattro giorni ai ministri della
bella. La quota di essa consisteva in un soldo
r ogni lira del prezzo per cui l'animale era con-
ttato, e se invece di una vendita si faceva una
muta, la legge statuiva che si pagassero due
belle quasi fossero due contrattazioni distinte. I
ntravventori doveano pagare a titolo di multa la
tà del prezzo dell'animale, e se la compra era
uita in fiera, assai più (1). Nonostante tali ri-
ri le frodi che si commettevano erano tante,
e il governo nel 1568 reputò necessario di or-
are a tutti i magistrati di non sentenziare sui
zzi delle bestie se prima non constasse del pa-
nento della gabella (2). E negli ultimi tempi del
ncipato conoscendosi di non poter più impedire
contravvenzioni, invece di liberare assoluta-
nte i sudditi da questo gravissimo dazio, vi si
tituì un' imposta annua e diretta, la quale si
geva metà dai contadini e metà dai proprietari
ogni capo di bestiame addetto alla colonia di
scun podere (3). Il dazio della terza specie doveva

(1) L. 23 luglio 1549.
L. 5 marzo 1550.
L. 24 luglio 1663.
(2) L. 24 dicembre 1568.
(3) L. 16 giugno 1703.
Ed. 22 settembre 1730.

pagarsi dai beccai ogni volta che ammazzavano una bestia, ed essi se ne rimborsavano alzando il prezzo delle carni (1). Ma perchè il fisco s'accorse d'esser defraudato anco di questo tributo, provvide in processo di tempo a mettere all'incanto la privativa di macellar carni, con obbligo di pagare una tassa annua alla camera granducale come rappresentante la gabella delle macellazioni (2).

304. Discorsi i vincoli che unicamente opprimevano l'agricoltura, non voglio tacere d'alcune altre fiscalità, le quali benchè non dirette a recar danno in particolar guisa ad essa, non cessavano pertanto di render più trista la condizione dei proletarj d'ogni luogo, e massime quella dei lavoratori di terre. Fra i balzelli che il genio malefico di Cosimo I seppe inventare a ludibrio dei miseri a cui le sue leggi chiudevano ogni via d'onesto guadagno, fuvvi quello iniquissimo del giuoco del lotto; il quale suscitando negli animi dei popolani la fatua speranza di arricchire senza lavoro col sacrifizio di pochi soldi, gl' induceva a spogliarsi dell'ultimo obolo che loro rimaneva per tentare una fortuna sempre bugiarda e crudele. E quando la rea passione gli avea soggiogati ogni onesto sentimento nell'animo loro veniva a estinguersi, e vi sorgeva la tendenza al delitt

(1) Delib. 25 agosto 1552, e L. del 1557.
(2) Prov. 7 maggio 1566.

un danno irreparabile della pubblica morale (1). Fu pure istituita la gabella dei contratti, odiosa all'universale per l'eccessiva sproporzione fra il diritto preteso e il valore delle cose contrattate. Gli atti di costituzione di dote pagavano l'otto per cento sul capitale assegnato, quelli di vendita di case e possessioni l'otto per cento sul prezzo convenuto, i fitti di case una lira per ogni dieci di mercede, e nelle stesse proporzioni gli altri contratti (2).

Il governo pur si arrogò a titolo di regalìa molti altri privilegi funesti all'esercizio delle industrie private, ed al ben essere dei popoli, cioè la pesca nei laghi e nei fiumi, la escavazione delle miniere d'ogni specie anco nei fondi privati, la fabbricazione e la vendita del sale. Grandissimi in special modo erano i profitti che da quest'ultimo monopolio ritraeva, sapendosi che per sei quattrini vendeva una libbra di sale che ne costava un solo (3).

305. A compimento dell' esorbitanze fiscali stavano le durezze comandate ai finanzieri nello esigere le imposte d'ogni qualità, stava l'acerbità delle pene sancite contro i trasgressori. Le

(1) Delib. 11 giugno 1557.
Cantini. Op. cit. tom. 3. p. 170. e 4. p. 190.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 179.
(2) Relazione degli ambasc. veneti. tom. 2. p. 343.
Cantini. Op. cit. l. cit.
(3) Relazione degli ambasciatori veneti. tom. 2. p. 342. tom. 5. p. 72.
B. 2 giugno 1550.

cautele per eludere le frodi si erano moltiplicate a segno che i cittadini più onesti contravvenivano senza volerlo a qualche ordine. Quindi le multe pecuniarie, le confische, la carcere e la galera si prodigavano con tanta frequenza contro gli sciagurati defraudatori delle gravezze, quasi fossero rei d' alto tradimento. A misura che crescevano i contrabbandi studiavansi le più raffinate arti per impedirli; e quella singolarissima di tingere il sale onde ovviare che i privati lo fabbricassero, celeberrima corse per tutta Italia (1). Cotanti rigori e scaltrezze furono precipuamente opera di Cosimo I, che dopo la sua elevazione al grado di principe, seppe presto obliare le passate strettezze economiche; conciossiachè mentre da privato era provvisto di un meschino retaggio che gli fruttava non più d'una rendita di cinque in sei cento scudi, divenuto sovrano volle viver largamente e avanzare ogni anno ben seicento mila scudi, i quali convertiti nel suo patrimonio particolare più non si spendevano a benefizio del pubblico (2).

(1) Relazione degli ambasciatori veneti. tom. 2. p. 343, 347. Galluzzi. Op. cit. lib. 7. cap. 10.

(2) Relazione degli ambasc. veneti. tom. 2. p. 343, 345, 347. tom. 5. p. 73.

§ 2.

Vicende civili dell' agricoltura.

306. Per esporre compiutamente le vicende el sistema colonico in questa età, incomincerò al notare che più rari s'incontrano gli esempi di ltivatori provvisti di un capitale mobile suffiente all'annua produzione, i quali prendessero rre a colonia secondo l'antica foggia, ovvero in itto. Pur si vedono rammentati alcuni conduttri a terzo e a quinto, che erano veri coloni pararj, ed anco pochi fittaioli. Ma la massima parte i contadini toscani privi del più piccolo assenamento, furono costretti a prender le terre a ezzeria, non essendo loro offerte dai proprietari igliori condizioni. Or poichè questo sistema aveva tto sì mala prova nei tempi repubblicani, è evole persuadersi che peggiore la dovesse fare i medicei, nei quali pei tanti vincoli imposti l' agricoltura le produzioni territoriali infinitaente scemarono.

307. Ed in vero egli è indubitato che le ezze raccolte non bastarono giammai a provedere gli agricoltori dello stretto necessario, che dai padroni dei fondi non poterono otnere aiuti per via di lavori straordinari, o di rghe sovvenzioni con cui supplissero al di-

fetto dei viveri. Imperocchè quanto al dissodar terre incolte, ogni proprietario rifuggiva dal farlo per non gettar via senza pro i suoi capitali; e un testimonio solenne di questa verità l'offrono alcune leggi con le quali s'intese costringere i possidenti facoltosi di varie provincie a coltivar fondi sterili e sodivi per dar lavoro alle famiglie dei contadini. Per ben tre volte, cioè negli anni 1562, 1596, 1620, il governo nominò una deputazione di proprietari a cui diede il carico di rintracciare quali e quanti terreni giacessero abbandonati, e d'ingiunger poi ai padroni l'obbligo di farli dissodare, pigliando a opera buon numero di coltivatori miserabili ed affamati. Nè valeva ai possidenti allegare lo scapito che avrebbero fatto in simili imprese, e nemmeno la penuria dei cereali per alimentare gli operai, poichè l'uffizio di grascia si offeriva pronto ad anticipare le derrate necessarie al loro mantenimento, salvo che tollerassero d'essere iscritti debitori del prezzo nei registri pubblici (1). Questi provvedimenti mentre rivelano come il governo per arrecare un qualche sollievo a tante lacrimevoli calamità, conculcasse eziandio i sacri diritti di proprietà, rendono d'altra parte manifesta la cessazione d'ogni impresa agraria, che procurando un gua-

(1) Savelli Pratica. v. Coltivazioni.

lagno alle popolazioni rurali, portasse un qual-che miglioramento nei fondi.

308. Rispetto poi agli imprestiti, non dirò che i proprietari li rifiutassero affatto ai loro contadini, ma li fecero in assai più stretta misura, e con poco profitto per essi. Restringendosi a somministrare il grano di cui soffrivano continua penuria, gl' indebitarono del prezzo che aveva al giorno della sovvenzione, volendone il rimborso appena eseguita la nuova raccolta. Il che riusciva sommamente pregiudicevole ai lavoratori; perchè allora il grano avendo un prezzo molto basso erano costretti a restituire non solo la quantità avuta in prestito, ma eziandio una somma di denaro che pareggiasse la differenza del valore (1). E in questa maniera anzichè risentire un sollievo dalle sovvenzioni venivano in ultimo a riceverne un danno. Ma poichè la suprema necessità del vivere faceva forza agli animi dei contadini, convenne loro trovare nuove sorgenti di guadagno per sopperire a quello che i lavori campestri non davano, e vi si adoperarono in tre modi che diedero origine diretta o indiretta a nuove consuetudini coloniche.

309. Il primo modo, che può qualificarsi onesto in comparazione degli altri due, consistè nell' appigliarsi all' esercizio di alcune piccole in-

(1) L. 5 luglio 1563.

dustrie estranee alla cultura, a cui la risorta feudalità porgeva loro occasione. Imperocchè avendo dovuto i contadini vassalli accrescer le prestazioni dei polli, dei colombi e dell'uova, ridotte tenuissime sotto le repubbliche, si prevalsero di questa occasione per educar sui poderi una gran quantità di quegli animali, vendendoli poi a conto proprio. Di più essendo stati obbligati, nell' interesse dei signori, a far molte vetture con le bestie del podere, non che ad impiegar l' opera delle donne componenti la famiglia colonica nelle faccende dei bucati, da ciò tolsero altro motivo per esercitare l' industria dei vettori e dei lavandari in servigio di chiunque li retribuiva di una discreta mercede (1). E sebbene i proprietari vedessero di mal occhio cotali abusi come nocevoli al prosperamento delle campagne, pure considerate le angustie continue nelle quali i contadini erano ravvolti, per tema di peggiori danni si adattarono a tollerarli.

310. Ma nei luoghi ove queste industrie non potevano recar profitto, i mezzaioli per aver pane si appresero ad un secondo modo del tutto delittuoso. Vinto ogni senso di rispetto per la persona e per la roba del proprietario, manomisero con assai più frequenza che nell' età decorsa ogni cosa

(1) Bandini. Discorso economico, nella raccolta del Barone Custodi, p. 227.

Paoletti. Pensieri sull'agricoltura, nella raccolta suddetta, p. 34.

mobile esistente sui poderi. Usarono vendere il grano ricevuto per la sementa, alienare le paglie, gli strami e il concime da ingrasso, vendere di nascosto il bestiame per lucrarne il prezzo, comprarlo senza sborsare alcuna somma di denaro per rivenderlo a pronti contanti, distrarre infine a proprio vantaggio tutto che componeva l' istrumento destinato a cooperare alla produzione agraria (1). Era sì comune e fatalmente sì inveterata negli affamati contadini l' abitudine a commetter simili furti, che la giurisprudenza di questi tempi ne avea tratto un aforismo legale, con cui infamava col titolo obbrobrioso di ladri tutti i lavoratori di terre, quasi l' onestà non potesse più stare accoppiata coll' esercizio della più antica e della più nobile delle umane industrie (2). A siffatti danni fu cercato di porre un riparo, esigendo nuove garanzie, ed emanando nuove sanzioni penali che interessa minutamente conoscere.

311. Per impedire la distrazione furtiva delle paglie, del concime, e dei pali, i proprietari introdussero l' uso di consegnarli stimati alla pari del bestiame, per l'effetto che al termine della colonia i lavoratori dividessero per metà il

(1) B. 24 novembre 1595.

(2) *Coloni regulariter sunt fures*. Constant. ad Stat. Urb. annot. 29. art. 1. par. 1.

Colonus ergo fur. Caroccio de locat. et cond. part. 4. quest. 12. par. 1 e 2.

lucro ed il danno, ossia l' aumento o il decremento di valore, che codesti oggetti avessero subito. Il qual sistema, comunque potesse garantire in qualche guisa l' interesse dei proprietari, non era basato sopra sani principj di diritto, e riuscir doveva pregiudicevole alla rurale economia. Indicai nel precedente periodo quali fossero gl' inconvenienti che a parer mio traeva seco la consegna estimativa del bestiame; or noterò quelli maggiori derivanti da questa seconda stima, avvertendo che fino da questi tempi sorsero le distinzioni ben note nel diritto colonico delle stime in *vive* e in *morte*, avuto riguardo alla diversa natura e qualità delle cose che n' erano il soggetto.

312. La diminuzione del valore che si riscontrasse nella stima delle paglie, del concio, e dei pali al giorno in cui si scioglieva la società colonica, poteva esser l' effetto di cause accidentali non imputabili a colpa dei contadini, ovvero di sottrazioni furtive da essi operate. Potevasi verificare il primo caso rispetto alle paglie, allorchè minore ne fosse stato in quell' anno il raccolto e maggiore il consumo nel mantenimento del bestiame; e rispetto al concime qualora fosse stato sparso in maggior quantità sul terreno o se ne fosse ricavato meno dalle stalle. In ambedue questi casi mancava il titolo giuridico nel proprietario a ria-

vere dal contadino la metà del minor valore che avevano le paglie e i conci, perchè questo non costituiva un danno resultante dalla società, ma o era una semplice eventualità che poteva dileguarsi negli anni successivi, oppure derivava dal minor capitale impiegato nell' impresa agraria. E rispetto al deprezzamento che si fosse verificato per la lenta azione del tempo nei pali delle viti, nei carri, ed altri arnesi che formano parte essenziale dell' istrumento del podere, i soli proprietari doveano sopportarlo come obbligati a mantenere il fondo in stato produttivo. Se poi la diminuzione del valore fosse derivata dai furti commessi dal colono, allora anzichè tenerlo a calcolo della metà della perdita, egli doveva esserne addebitato per intiero. Nè il proprietario poteva transigere con lui menandogli buona la metà del danno causato da dolo e da frode, senza autorizzarlo in qualche guisa ad operare disonestamente.

313. Il patto della divisione per metà dell'aumento che si riscontrasse nel capitale di stima, era affatto improvido e contrario all' interesse della rurale economia. Imperocchè, se il maggior valore delle paglie, dei conci, e dei pali derivava da un accrescimento di quantità non eventuale ma costante, e verificato per il corso di più anni, non poteva neppure in parte attribuirsi all' industria del coltivatore. Esso doveva dipendere da un au-

mento di capitali versati dal proprietario sul fondo per migliorarlo e bonificarlo, per cui al coltivatore mancava ogni titolo giuridico a lucrarne la metà. Vero è che nel caso configurato egli avrebbe cooperato con la propria industria al miglioramento dei terreni, e utilizzato col sudore della fronte i nuovi capitali somministrati dal padrone, ma di queste sue maggiori fatiche avrebbe ricavato un condegno frutto, prima coi salari ricevuti in compenso dei lavori straordinarj, poi col partecipare all' aumento degli annui prodotti. Inoltre non si considerò che dandogli la metà del capitale accresciuto, si distruggeva in parte l' utilità degli eseguiti miglioramenti, perchè il proprietario era costretto a fornir di nuovo il podere di quella parte dell' istrumento che seco asportava il contadino nell' ultimo anno, ovvero a ricomprarla da lui a pronti contanti. E se non amava di far questa spesa, risentiva il danno per un altro lato, inquantochè i terreni non essendo più fecondati con l'aiuto di un istrumento proporzionato, producevano un minor frutto, nè corrispondevano più alle speranze del migliorante.

314. Ma il caso dell' aumento di valore negl' ingrassi e nelle paglie dipendente da capitali accresciuti doveva ben di rado accadere nei tempi in discorso, non essendovi proprietari disposti a fare spese oltre le necessarie alla produzione.

Quando perciò si riscontrava un aumento, conveniva attribuirlo ad una causa o eventuale o apparente. A causa eventuale se proveniva da un maggior raccolto nell'anno della disdetta, e questo non dava diritto a nessun reparto a favore del contadino. A causa apparente, se dipendeva dalle arti maliziose da quello usate a disegno, con spargere minor quantità di concime e diminuire il consumo delle paglie, o con mettere in opera altre astuzie di cui l' ingegno rustico, tormentato dalla fame, era sottilissimo inventore. E in questo caso egli si attribuiva la metà di un incremento fittizio, menomando il capitale di stima con grave pregiudizio della cultura, e contraendo insieme l' immorale abitudine di procacciarsi indebiti guadagni. Il sistema adunque delle stime morte adoperato come rimedio ad un illecito abuso, recava un perpetuo ostacolo al prosperamento dell' agricoltura.

315. Ad impedire il consumo e la vendita del grano che il padrone somministrava ai contadini per la sementa, il governo emanò una legge con cui minacciò la pena di tre anni di galera contro chi si fosse reso reo di tali frodi. Ma quanto fosse insufficiente cotal provvedimento ad arrestare il male, si argomenterà dal fatto che la legge fu richiamata in osservanza più d'una volta nei tempi successivi, senza che fosse mai temuta

nè rispettata (1). Per ovviare alle distrazioni arbitrarie dei bestiami, si tornò a proibire ai lavoratori le vendite senza il consenso del padrone, e di più si statuì, come novella garanzia, che ove i compratori non ne versassero entro otto giorni il prezzo nelle mani dei veri padroni, s'intendesse a questi riservato il dominio sulle bestie, di guisa che potessero ricuperarle ovunque si trovassero (2). Fu del pari rinnovato il divieto di gravarle per debiti dai coloni contratti. Ma non pochi proprietarj diffidando dell' efficacia di queste leggi a provvedere al loro interesse, tralasciarono di fornire i poderi d' ogni genere d' animali, obbligando i contadini di prendere a soccio, o a collatico, a tutto loro rischio e pericolo, quelli soltanto necessari all' aratura delle terre (3).

316. Ma i mezzajoli i più scorati ed oppressi dalle angustie della fame e dalle molestie dei creditori, trascurarono affatto la cultura, e disertarono i poderi per scorrere a truppe le campagne, e procurarsi con le rapine quell' alimento che dal lavoro non ritraevano (4). Donde derivò la scarsità della popolazione rurale, e da essa una nuova e funesta consuetudine. I proprietarj che volevano

(1) L. 6 agosto 1563. B. 24 novembre 1565.
P. 7 settembre 1688.
(2) P. 21 luglio 1683.
(3) B. 12 maggio 1559.
(4) Galluzzi. Op. cit. lib. 6. cap 10.

disdire i poderi alle famiglie che li lavoravano, abbisognando di molto tempo per ritrovarne delle nuove, introdussero il sistema di trasmetter la disdetta un anno ed anco diciotto mesi innanzi al tempo della partenza dal podere; e costrinsero i lavoratori a far lo stesso nel caso che si determinassero a sciogliere la società. Ora egli è facile intendere come un sì lungo intervallo fra la disdetta e la partenza fosse nocevole, inquantochè dava troppo agio ai contadini a devastare il fondo, e rendeva difficile il fissare il limite estremo in cui cessava ogni loro diritto alla percezione dei frutti, e l' obbligo all' adempimento delle rurali faccende. Tentò il governo di porre un rimedio a quest' abuso con la legge de' 22 ottobre 1597, con cui prescrisse che le disdette si trasmettessero soli otto mesi avanti, cioè nel gennaio di ciascun anno per avere effetto nell' agosto, e dichiarò ancora che dopo questo mese i diritti e i doveri colonici spettassero al nuovo lavoratore. Ma codesta legge non fu osservata (1). Si cercò pure di moderare l' esigenze dei creditori, le quali erano una causa dell' abbandono dei poderi, concedendo più volte ai contadini le ferie dal gennaio a tutto giugno, nel qual tempo si vietò che fossero molestati con gravamenti o con liti per debiti privati. Ma tal sollievo era di poco momento per essi, poichè le ferie non

(1) Savelli Pratica. v. Contadini.

comprendevano i debiti fiscali, e spirate che erano, i creditori avevano facoltà d'investire la porzione del raccolto a loro toccato (1).

317. Egli apparirà strano e singolare, che fra le tante leggi avverse al prosperamento dell'agricoltura finora esposte, una pur se ne rinvenga, animata dalla savia veduta di raffrenare lo smodato arbitrio di rescindere le compre dei bestiami che la redibitoria attribuiva ai compratori. La meraviglia per altro cesserà tostochè si consideri, che non volendo il governo remuovere le vere e principali cause della penuria del bestiame, le quali nascevano dalle proibite estrazioni e macellazioni, e dalle molte e gravose tasse, se la prese con quest' azione rescissoria, incolpandola con ipocrite parole d' esser la primaria se non la sola causa della scarsità degli animali da lavoro, e dell'altezza dei prezzi. Perciò con legge del 12 maggio 1559 fu sancito che ove si fossero comprati bestiami all'estero, o al di là delle trenta miglia da Firenze, non fosse lecito ai compratori di rimenarli o denunziarli ai venditori se non per uno dei seguenti vizi o malattie, cioè: cozzare, traggionare, mal maestro o lunatico, pisciar sangue. Per denunziare i primi due vizi si concesse il termine di tre giorni, per il terzo quindici, per il quarto otto, scorsi i quali termini non era più le-

(1) L. 5 gennaio 1562.

cito l' esercizio della redibitoria. Siffatto ordinamento fu rinnuovato più d'una volta, e nel 31 novembre 1631 fu esteso a qualunque contratto di bestie che si eseguisse in ogni parte del granducato.

§ 3.

Stato delle campagne.

318. Dopo aver rapidamente esposto la legislazione economico-agraria con cui il principato mediceo governò la Toscana, giova conoscere gli effetti che produsse non solo nelle campagne, ma eziandio nelle città. L' aspetto dei contadi divenne ovunque orrido e tristo. In molte parti di Toscana si dilatarono le boscaglie, le quali oltre al torre ogni serenità d' aria ai paesi vicini, li esposero anche ai saccheggi dei malfattori, ed alle stragi di feroci animali in quelle ricoverati. A sette miglia da Firenze i lupi uccisero più volte pastori ed armenti, il che è grave argomento dei mali che si dovevano soffrire altrove (1). Il territorio pistoiese fu per lungo tempo devastato dalle fazioni, il senese perdette quell' apparente splendore che aveva acquistato in tempo di repub-

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 1. cap. 9. lib. 6. cap. 11.
Morbio. Cronaca di Firenze dal 1548 al 1659, passim.
B. 11 febbraio 1595. L. 1620.
Inghirami. Op. cit. tom. 10, pag. 635.

blica (1). Le più vaste e belle pianure nei territorj pisano e volterrano, e nella Valdichiana, ricoperte d' acque, a cui non si dava libero sfogo, erano divenute insalubri. Le Maremme poi divennero affatto incolte e pestilenziali. Più e più volte i principi impresero in coteste contrade lavori di bonificamento; ma perchè mal diretti e non preceduti da quelle economiche riforme che sole potevano assicurarne il successo, non produssero giammai un utile resultamento (2): tanto che le numerose colonie mandatevi in diversi tempi per ripopolarle, vi persero miseramente la vita senza riconquistare all' industria veruna porzione di territorio (3).

319. In moltissimi luoghi le abitazioni dei coltivatori non erano che meschine ed umide capanne, in cui perdevano ogni vigoria di corpo, ed ogni alacrità di mente, a tale che si giudicavano più infelici degli antichi servi dei romani (4). La penuria dei generi frumentarj era quasi continua, perchè dietro i calcoli istituiti da un distinto nostro economista, ogni tre anni si sarebbero sofferte carestie, ed ottenute abbondanti raccolte ogni diciannove (5). I cattivi e scarsi ali-

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 10, p. 615, 617.

(2) Inghirami. Op. cit. tom. 10, p. 494, 495, 620 e seg. 630, 631, 750.

(3) Inghirami. Op. cit. tom. 10, p. 204 e p. 545 e seg.

(4) Bandini. Discorso economico, nella raccolta del Baron Custodi p. 227. 228.

(5) Fabbroni. Provvedimenti annonarj. p. 17.

nenti svilupparono sovente nel popolo febbri e nalattie pestilenziali, nè vi fu un solo dei principi nedicei il quale potesse gloriarsi di avere con in savio reggimento preservato i toscani da sì erribili flagelli (1). I contagj infierirono anco a anno degli animali che servivano al vitto o ai lavori campestri, e ne accrebbero la penuria (2).

320. Alcuni storici appoggiati a false congetture, o mossi dall'usato spirito d'adulazione, sono ndati dicendo che l'agricoltura per opera di Ferinando I prevalse alle industrie urbane ed ai ommercj, instaurando quell' ordine economico he fu poi condotto a perfezione da Pietro Leooldo. Ma è facile mostrare come siano caduti n manifesto errore dando peso a fatti che non ne neritavano alcuno, e confondendo fallaci appaenze con lo stato reale delle cose (3). Ferdinando I on prese alcun provvedimento favorevole all'agrioltura, nè deviò dal sistema paterno; che anzi er aver trafficato in grasce e derrate con assai naggior estensione e successo dei suoi predeessori, nocque più di loro all' industria dei sud-

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 314 e seg. 397, 408 e seg. 548-49. p. 607 e seg.

(2) Fabbroni. Op. cit. p. 211.

Circ. 4 agosto 1558.

(3) Sismondi. Tableau de l'agriculture toscane.

Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 618 e seg. 625 e seg.

diti (1). È però vero che sotto il suo regno varie famiglie di negozianti fiorentini che dimoravano all'estero rimpatriarono, rinvestendo in terre molta parte dei loro capitali, e forse egli, come avvertii di sopra, ne accelerò il ritorno; ma errerebbe a partito chi ascrivesse a questo fatto la prevalenza successiva dell'agricoltura sulle industrie urbane. Imperocchè quella non migliorò punto di condizione per tale evento, e queste si estinsero poco appresso per cause affatto diverse.

321. Dalla copia degli scrittori di cose rustiche in quei tempi vissuti, altri pure ha tratto argomento della prosperità dell'arte agraria (2); il quale come sia fallace ed inetto lo mostrano le istorie di Roma. Quivi nei secoli di maggiore oppressione per l'arte, e di maggiore trascuratezza nella cultura, abbondarono gli scrittori d'agronomia; ma come di ciò non ce ne meravigliammo allora, così non ce ne maraviglieremo adesso; parendoci ben naturale, che sotto cattivi governi il discorso degli uomini versi più comunemente sovra materie che per lunghi intervalli sono distanti dalla sospettosa politica. L'Alamanni, il Rucellai, il Vettori, il Doni, e il Micheli trattarono a lungo e in prosa e in poesia di cose georgiche; ma niuno di loro osò ravvicinare alle dot-

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 5, cap. 13.
(2) Inghirami. Op. cit. tom. 10, pag. 626.

trine agrarie quelle dell'economia pubblica, e molto meno esaminare la influenza che sovra il prosperamento delle campagne possono avere le leggi. Fino al Bandini, il quale scrisse negli ultimi anni del regno di Giovan Gastone, nessun ingegno toscano avea studiato l'agricoltura nelle sue relazioni con gli ordini legislativi, ed egli pure si astenne dal divulgare i suoi pensamenti prima che si spegnesse la vecchia dinastia. Unica gloria dei regnanti medicei rispetto alle cose agrarie fu di aver amato con fervore la cultura dei fiori e dei giardini, prodigandovi forti somme, e di avere infuso questa frivola passione negli animi dei loro cortigiani, eccitandoli a spendere in oggetti di vanità e di lusso i capitali di cui l'industria agricola aveva estremo bisogno (1).

322. Dalla oppressione delle campagne non tardò a derivarne la ruina assoluta delle manifatture e industrie urbane già prevista fino dall'età repubblicana. Conciossiachè alla scarsità ognora crescente dei viveri si aggiunse anco il difetto quasi assoluto delle materie prime, e dei generi greggi. I gelsi che si doveano piantare a forza, sempre diedero un meschino prodotto, perchè i contadini non partecipi dei profitti li tagliavano o li bruciavano. Poche lane e cattive si ritraevano dallo scarso e mal pasciuto bestiame; e l'olio si

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 627.

raccoglieva in sì poca quantità, che in alcuni anni non bastava alla fabbricazione dei panni fiorentini (1). Quindi conveniva provvedere all'estero non solo le grasce pel mantenimento degli artefici, ma eziandio l'olio, la lana, e la seta pei lavori degli opificj, il che rendeva estremamente più caro il prezzo delle manifatture (2). Lo spaccio delle quali nell' interno dello stato era ben piccolo attesa la miseria del popolo, e al di fuori andava ogni giorno scemando per la concorrenza che facevano le manifatture d' altri stati.

323. Vero è che le industrie toscane si sostennero ancora un poco sotto i regni di Cosimo e di Francesco; ma ciò dipese da cause accidentali ed esterne. Mentre infatti il commercio col levante erasi del tutto estinto a cagione dei pirati che infestavano i mari e delle cessate relazioni fra la Toscana e la Porta (3), il commercio di ponente per tutto il secolo decimosesto fu favorito dalle continue guerre di Fiandra e Francia, e dai disastri della monarchia spagnola (4). Ma nel successivo le eventualità propizie alla Toscana vennero meno, poichè gl' inglesi e i fran-

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 2. cap. 11.
Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 750 e seg.
(2) Galluzzi. Op. cit. lib. 6, cap. 11. lib. 8. cap. 10.
Inghirami. Op. cit. tom. 10 p. 743 e seg.
(3) Inghirami. Op. cit. tom. 10, p. 743 e seg.
(4) Galluzzi. Op. cit. lib. 3. cap. 11.

cesi perfezionatisi nell' esercizio delle industrie manifatturiere, imposero gravissimi dazi alle dogane di frontiera onde impedire la introduzione delle merci italiane, e proibirono la estrazione delle materie gregge (1). D'allora in poi la Toscana non potendo altrimenti aspirare a riprendere l' antico lustro, dovea contentarsi di un traffico ristretto come si conveniva ad un piccolo paese, e delle poche relazioni commerciali possibili in quei tempi di nazionale egoismo, sostituendo al difetto dei lucri mercantili altre sorgenti di produzione e di lavoro più accomodate alle nuove condizioni dello stato. Il che si sarebbe agevolmente ottenuto, ove si fosse restituita la libertà all'agricoltura, e ad ogni specie d'industria. Ma invece si credè opportuno di raddoppiare i vincoli e di organizzare in miglior forma la protezione a favore delle nostre manifatture, aggiungendo nuovi provvedimenti agli antichi e prodigando privilegi d'ogni maniera a coloro che le lavoravano.

324. Inutile e noiosa fatica sarebbe il trar fuori dai molti volumi delle leggi medicee gl' infiniti ordini emanati nella veduta di favorire gli artefici. Non vi fu mercanzia straniera di qualche conto di cui non si vietasse l' introduzione in Toscana, o che non si gravasse di un fortissimo dazio; non vi fu genere greggio di cui non si

(1) Denina. Rivoluzioni d'Italia, lib. 23. cap. 13.

proibisse l'uscita (1). Perfino alle persone dei negozianti fu tolto il diritto di spatriare, affinchè non aprissero bottega ed istituissero altrove traffici pregiudicevoli a quelli dello stato. Nel 18 giugno 1575 fu pubblicato un bando ferocissimo contro alcuni fiorentini tessitori di drappi d'oro, i quali per far fortuna si erano ricoverati in Napoli, assegnandosi loro il termine di due mesi a rimpatriare sotto pena del capo e della confisca dei beni, e promettendosi un premio di scudi ducento a chi li riconducesse o vivi o morti, quasi fossero rei dei più orribili misfatti (2). Ma la protezione prodigata alle arti con leggi di tal sorta non fece che accelerarne la rovina. In modo che verso la metà del secolo decimosettimo ogni nostra manifattura venne meno, e i principi se vollero impedire i tumulti e le sommosse nelle città, dovettero provvedere al mantenimento dei lanaioli e dei setaioli a spese del pubblico erario (3). Chiaro così apparve che i regolamenti protettori delle urbane industrie non riuscendo ad assicurare loro durevole fortuna, furono soltanto cagione di gravissimi mali economici. Per essi l'agricoltura andò grandemente a decadere, e i privati costretti

(1) Prov. 22 febbraio 1545.
Prov. 20 aprile 1552. Prov. 1459. Prov. 1569.
(2) B. 18 giugno 1575.
(3) Galluzzi. Op. cit. lib. 6. cap. 10. lib. 8. cap. 10.
Inghirami. Op. cit. tom. 10, p. 760 e seg.

a comprare ad un prezzo troppo caro le mercanzie nazionali impoverirono. Solenne testimonianza ella è questa che la economia degli stati languisce e diviene inetta a provvedere al bene delle moltitudini, ove sia dalle leggi inceppata nei suoi naturali movimenti, ed ove, servendo agl' interessi di pochi e non di tutti, sia governata dal privilegio anzichè dalla equità.

325. A tali parole acquistano fede gli esempj di Pisa e di Livorno. La prima di queste città risorse un istante sotto Cosimo I, che concedendo favori e monopolj d' ogni maniera a tutti i negozianti forestieri, vi raccolse in poco tempo una popolazione di ventiduemila anime; ma sotto Francesco, variata la condizione del commercio, e diminuiti i privilegj, i mercanti partirono, e la popolazione si ridusse a soli ottomila individui (1). Livorno poi fiorì sempre, e prese grado fra i porti principali del Mediterraneo mercè delle franchigie e dei privilegj che il governo seppe assicurare in perpetuo ai negozianti d'ogni estera contrada che là fissavano la dimora. E poichè il commercio che si faceva in quella città era precipuamente di trasporti e di commissioni, così al migliorarsi delle condizioni economiche in altri paesi d'Europa non risentì nocumento, ma potè anzi crescere in pro-

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 758.

sperità (1). La quale pertanto non si propagò mai per le altre regioni toscane, divise da Livorno mediante una barriera insormontabile di dogane. Onde riusciva uno spettacolo singolare e odioso insieme il contatto di squallide ed insalubri campagne, e di popoli travagliati di continuo dalla fame, con un paese florido e ricco, e con una moltitudine di forestieri viventi nelle agiatezze a scapito degli statisti (2).

326. Così la politica istaurata da Cosimo I, dopo un lungo volger d'anni raggiungeva pienamente il suo intento. Non vollero i Medici di nazionale che la miseria, e riuscirono a diffonderla ovunque, addormentando nei cuori dei toscani ogni sentimento d'amor patrio, e disciogliendo ogni forza sociale. Le sorgenti della pubblica ricchezza furono lor mercè quasi inaridite, e la finanza dello stato aggravata d'enorme debito. Ma tutti raccolsero nell'odio universale il frutto del cattivo governo, e gli ultimi di quella stirpe ricevettero tale una pubblica umiliazione, che fe' loro sentir l'onta gravissima d'avere un popolo di schiavi. Accertata l'estinzione della dinastia per difetto di maschi, gl'intrighi e le mene dei potentati esteri per ottener la Toscana turbarono più d'una volta i sonni di Cosimo III e di Giovan Gastone.

(1) Galluzzi Op. cit. lib. 6. cap. 10. lib. 7. cap. 22.
(2) Inghirami. Op. cit. tom. 10. p. 607 e seg.

Della successione al loro retaggio si disputò per circa trent' anni come se il trono vacasse, o fosse per vacare ad ogni istante, e dello stato si mercanteggiò l'acquisto quasi fosse una fattoria posta all' incanto, e contrastata avidamente fra più attendenti. E l'orgoglio superbo della diplomazia volle sempre i principi consapevoli delle vergognose negoziazioni nelle quali la loro voce non era ascoltata (1). Oh! allora per la prima volta un pensiero amico alla Toscana libertà surse nei loro animi cupidi di vendicare l'offesa maestà con la emancipazione dei popoli. Ed è certo che studiaronsi di restituire a Firenze ciò che le avevano ingiustamente tolto; ma il tentativo fu vano perchè popoli non si scossero ad un grido di libertà che usciva da labbra sospette, e restandosene nell'inerzia e nell'avvilimento aspettarono che altra voce più augusta e più pura li richiamasse a novella vita (2). Solo la storia dee registrare nell'eterne sue pagine, che la stirpe medicea si estinse tormentata dal dolore di non poter rendere alla sua patria quella politica potestà cui per un secolo aveva teso continue insidie, e per altri due intieramente usurpato.

(1) Galluzzi. Op. cit. lib. 8. cap. 9.
Botta. Storia d'Italia, contin. da quella del Guic. lib. 38.
(2) Galluzzi. Op. cit. loc. cit.
De libertate civitatis Florentiæ ejusque dominii. Pisis, 1721.

PERIODO SESTO.

GOVERNO DI FRANCESCO II E DI LEOPOLDO I.

327. La Casa di Lorena chiamata dai trattati diplomatici a reggere uno stato per due interi secoli oppresso da ogni maniera di mali, affine di consolidare la potestà che non riceveva dal popolo, deliberò fino dai primordj del regno di adoperarla a sollievo delle travagliate moltitudini, ed a ricomporre sopra basi di giustizia e d'equità le leggi e gli ordinamenti del cessato governo. E per un disegno visibile della Provvidenza, che alle tante miserie toscane voleva ormai fosse posto termine, ella trovò siccome idonei strumenti ai suoi desiderj un' eletta d'ingegni educati nella solitudine a forti studj di civile sapienza, i quali seppero additarle le vie da seguire nella riforma dello stato; e mancati codesti ne vide grado a grado sorgere altri per aiutarla o col consiglio o con l' opera nel progresso della impresa ristoratrice del civil reggimento (1). Se non che il primo dei monarchi lorenesi, Francesco, costretto a

(1) Inghirami. Storia della Toscana. tom. 11. pag. 300 e seg.

risiedere a Vienna, e ad affidare ad un Consiglio di reggenza le sorti della Toscana, ben poco potè giovarle. Però fu cauto di annoverare fra i membri del Consiglio Pompeo Neri giureconsulto e statista di egregia fama; per gli eccitamenti del quale emanò alcune utili provvisioni che prepararono lo scioglimento dei vincoli fondiarj. E se nulla di nuovo statuì in deroga ai regolamenti che nuocevano al commercio dei prodotti territoriali, egli è certo che nelle annate calamitose si guardò dal prendere quegli espedienti usati dall' antico governo, i quali invece di mitigare la pubblica miseria solevano immensamente accrescerla. In testimonio di ciò giova notare come in un anno di crudele carestia il maresciallo Botta-Adorno capo della reggenza voleva che fosse levata un' imposta su tutti i cittadini onde incettare all'estero il frumento, e i membri del Consiglio, eccetto il Neri, lo avevano secondato in questa infausta proposta; ma il Granduca pregiando il dissenso del Neri più assai del parere degli altri ministri, rispose che invece d' imposte faceva d' uopo ricorrere a tutti i mezzi onde sollevare e porre in calma il paese. Ritentato una seconda volta, replicò con un linguaggio più severo e più imperioso, disapprovar egli i tributi straordinarj, e volere anzi che tutte le casse regie fossero aperte ai bisogni dei sudditi e della pubblica an-

ona, imprestando denari senza pretenderne alcun rutto (1). Il qual contegno del principe in un momento così difficile, apertamente dimostra come a sola ragione dell'assenza gl'impedì di giovare i toscani quanto nel suo buon volere avrebbe esiderato.

328. A Pietro Leopoldo era riservata l'impresa di rinnuovare le sorti di questa bella arte d'Italia, mutando ogni specie di legge, ed gni istituto governativo. Chi pigliasse a scrivere minutamente la storia del suo regno, dovrebbe innanzi tutto porre in chiaro il piano iformativo che traluce dal procedimento osservato nella pubblicazione dei varj ordini. E da questa esposizione si raccoglierebbe agevolmente quanta parte avessero i suoi valentissimi Ministri in un'opera così stupenda, perchè se è da lodarsi a mente che la comprese e la volontà che l'attivò, on è meno da ammirarsi l'intelletto che ne concepì il disegno. E si rileverebbe del pari come i onsiglieri di Leopoldo per ultima meta delle sue iforme gli avessero proposto la concessione di uelle garanzie, le quali se oggi sono arra di ita pel Principato più che per il popolo, allora arebbersi giudicate il più splendido benefizio che n sovrano assoluto fosse capace di compartire ai

(1) M. 2 aprile 1764.
Cantini. Legislazione Toscana tom. 28.

suoi sudditi. Ma non volendo io in mezzo a tante e diverse cose operate in ogni parte della pubblica amministrazione, e in mezzo a tanti propositi formati, e poi non recati ad atto, perder di vista il mio argomento, restringerò le indagini intorno alla legislazione economica, da cui dipendevano essenzialmente i destini dell'agricoltura.

329. Leopoldo gettato l'occhio sulle campagne e riscontratele nel massimo squallore, si avvide che se non tornavano a prosperare non vi era felicità possibile pei suoi popoli, nè stabilità veruna d'industrie. Imperocchè conobbe che la schiavitù dell'agricoltura durata per ben diciotto secoli aveva causato da prima l'assoluta ruina del romano impero, poi l'orgogliosa povertà del medio evo, quindi la morte precoce de' traffici dei repubblicani, in ultimo la continua fame delle moltitudini invalsa a guisa di costume sotto la dominazione medicea. Laonde si propose di demolire tutto il vecchio edifizio economico, e di rendere non solo ad essa ma a tutte le altre industrie la loro natural libertà, confidando che in questo modo sarebbersi porto l'una coll'altra quello scambievole e migliore aiuto di cui per la loro peculiare indole fosser capaci. Considerato altresì che l'arte agraria era la base fondamentale della ricchezza degli stati, e più particolarmente della Toscana, ebbe in animo di

aprirle una via, onde raggiungesse in breve tempo il maggior grado di prosperità. Ma questi suoi divisamenti non furono in tutta la loro pienezza effettuati, essendosi frapposti molti ostacoli ad impedirne il compimento, i quali sebbene derivassero in gran parte dai pregiudizi inveterati, e dalle cattive abitudini di alcune classi di persone, non potevano nel corso di pochi anni tutti vincersi e superarsi. Accennate in tal guisa le intenzioni del nuovo legislatore, scendo ad esporre minutamente quanto eseguì sì nell' ordine agrario-politico come nel civile.

§ 1.

Legislazione politico-agraria.

330. L'abolizione dei vincoli fiscali, signorili e mercantili che opprimevano i coltivatori, i terreni e i bestiami, fu la prima opera a cui Leopoldo pose mano. Volgendosi innanzi tutto ai lavoratori incominciò da esonerarli dal pagamento di una parte della imposta fondiaria e da esentarli in futuro da qualunque gravezza. Soltanto a quelli del contado fiorentino, in considerazione del vantaggio che godevano di un più facile e più utile spaccio dei prodotti per la vicinanza del mercato della capitale, impose un annua tassa a be-

nefizio della comune nel cui distretto dimoravano; la qual tassa però dovea rimaner ferma ed inalterata quand' anco le spese municipali fossero per subire un incremento (1). Tolse l'abuso d'impostare all' estimo i contadini come debitori dei tributi in luogo dei padroni, perchè sebbene avessero l' azione per ripetere quel che pagavano nell' interesse di loro, nientedimeno rimanevano esposti a frequenti vessazioni (2). Stimò obbrobrioso e degradante per essi l' onere delle comandate, e quindi statuì che il mantenimento delle vie pubbliche, lo spurgo dei fossi e dei condotti d' acque in avvenire non facesse più carico a loro, ma alle comunità (3). Abolita del pari l'odiosissima distinzione tra città e campagna, restituì ai contadini non solo la libertà di lavorare per interesse degli opificj urbani, quanto ancora di volgersi all' esercizio di nuovi mestieri (4). E volendo ravvivare in loro il sentimento della pro-

(1) Regolamento gener. comunit. del 23 maggio 1774. art. 42.
Idem. della Provincia pisana del 17 giugno 1776. par. 92.
Idem. della Provincia superiore di Siena del 2 gennaio 1777. art. 88.

(2) Regol. gener. del 23 maggio 1774. art. 42.

(3) Regol. gener. per le comunità del distretto del 23 settembre 1784. art. 74.
Idem della Provincia pisana del 17 giugno 1776. art. 123.
Idem della Provincia superiore di Siena del 2 giugno 1777. art. 88.
N. 27 maggio 1786.

(4) N. 3 luglio 1769.

nia dignità stato compresso e conculcato per il corso di tanti secoli, ordinò che i capi delle famiglie coloniche dovessero far parte delle rappresentanze municipali, nel modo che diremo più sotto (1). In tal guisa costoro si trovavano a sedere a lato dei ricchi signori a cui per lo innanzi erano stati soggetti a guisa di servi, e riconoscendosi ad essi uguali pigliavano facilmente animo ad opporsi alle loro voglie indiscrete.

331. Non furono però sciolti da ogni vincolo i lavoratori dimoranti nei territorj feudali, perchè le signorie non vennero abolite. È bensì vero che Francesco con la celebre legge del 15 marzo 1749, restrinse d'assai il potere dei signori sui vassalli, statuendo che questi godessero di tutte le franchigie municipali, senza potere esser aggravati di nuovi pesi; e diè loro facoltà di ricorrere dalle sentenze dei giudici feudali ai magistrati ordinari dello stato (2). Leopoldo pure fu sollecito di migliorarne la condizione, liberandoli dalle tasse più vessatorie a cui eran soggetti, e cercando ogni volta che il potè di acquistar feudi per riconsolidare nella sua persona la piena sovranità di quei territorj (3). Nondimeno i contadini vassalli rima-

(1) Regol. gener. del 23 maggio 1774. art. 11, 12.
(2) L. del 15 marzo 1749, art. 23, 25.
(3) N. 8 agosto 1778.
N. 7. gennaio 1780.
L. del 26 gennaio 1789.

sero sempre obbligati a pagare alcuni tributi, ed a prestare al signore i consueti servigj personali.

332. Rispetto ai terreni l' azione svincolatrice del legislatore fu completa in alcune parti, in altre no; fu completa in questo, che restituì ai possessori la libera facoltà di svolgerne le forze produttive, e di esitarne i frutti; non lo fu in ciò che si riferiva alla disponibilità dei fondi, la quale era una condizione necessaria ad attuare ogni possibile miglioramento nella cultura. In breve i vincoli che traevano origine dall' interesse soverchiante delle industrie urbane o del tesoro regio, vennero del tutto aboliti; quelli poi che derivavano dall' interesse signorile furono in parte mantenuti. Per meglio conoscere la larghezza delle riforme in questa parte operate, giova classare in quattro distinte categorie le leggi che vi si referiscono, secondo che provvedevano a rendere

1° liberamente disponibili le proprietà:

2° libera la produzione:

3° libero il commercio dei prodotti:

4° giusta ed equa la prelevazione di una parte di questi a pro delle pubbliche necessità.

333. Notai nel precedente periodo come le terre appartenenti ai corpi morali, l' enfiteutiche, le feudali, le fidecommissarie fossero inalienabili con pregiudizio della industria agraria. Ora è da

lire che molte leggi furono emanate nella veduta di imetterle in circolo; delle quali leggi essendo stato i lungo discorso dall'Autore del saggio storico sul istema livellare toscano (1), io mi contenterò di larne un breve cenno più per non interrompere il lo della narrazione, che per il desiderio di dir cose nove. I corpi morali a cui nel linguaggio legale veniva dato il nome di manimorte, siccome quelli he più non restituivano al commercio ciò che una olta aveano acquistato, furono i primi a richiaare l'attenzione del governo sia per tor loro la apacità che avevano a far nuovi acquisti, sia per iporre in circolazione i fondi che già possedevano. rancesco con la legge del 1 febbraio 1751 ordinò he tutti i corpi, collegj, ed università tanto eccleiastiche che laiche, e tutte le persone immagiarie che per esistere civilmente avevano bisogno l'essere rappresentate da esecutori o da amministratori, non potessero in futuro acquistare a veun titolo e in verun modo, dominio, possesso, so, od usufrutto di beni stabili e mobili senza icenza sovrana; e dichiarò nulla qualunque diposizione fatta in onta a simile divieto. E Pietro eopoldo dopo aver confermato con la celebre egge del 2 marzo 1769 il principio della incapacità civile delle manimorte, credè utile di assicurarne in miglior forma l' osservanza mediante

(1) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 177, 303.

l'aggiunta di nuovi ordini, e di fare insieme alcune giuste e non pericolose eccezioni.

334. Considerò in primo luogo che gli ecclesiastici secolari avrebber potuto servire d'organo e di mezzo indiretto per arricchire i corpi morali per via dell' esecutorìe, e amministrazioni fiduciarie lasciate ad essi dai privati cittadini negli atti di ultima volontà. Onde vietò loro d'essere eredi fiduciarj, tutori, esecutori, amministratori, ed economi di eredità sì di laici, che di ecclesiastici senza espressa sovrana licenza. I religiosi ed i monaci che individualmente considerati non presentavano i caratteri di manomorta, potevano tuttavia servire anch' essi di veicolo all' acquisto indiretto a favore del monastero o convento a cui appartenevano. Però ad evitar questo pericolo fu dichiarato che tutti coloro i quali erano per vestir l' abito religioso dovessero disporre, o far la renunzia generale abdicativa di tutti i beni, e non potessero riservarsi che una rendita vitalizia non eccedente la vigesima parte dell'asse ereditario depurato dai debiti, ovvero l'annua somma di scudi cento. Fu detto inoltre che la professione religiosa equivalesse alla morte civile all'effetto d' inabilitare agli acquisti tanto per atti tra i vivi, che d' ultima volontà, e solo fu permesso a chi entrava nel chiostro di potere accettare per una volta soltanto scudi cento,

o anche un vitalizio che non eccedesse la detta somma dai suoi parenti fino al terzo grado civile (1).

335. Fra le eccezioni che Leopoldo stimò conveniente di fare al principio assoluto della incapacità civile dei corpi morali, una sola merita d'esser qui notata, quella relativa ai collegj municipali, ed agli stabilimenti di pubblica beneficenza che dichiarò esenti dal disposto della sua legge. Poichè considerò che gli acquisti che si facessero dalle città e dai municipj ridondavano a vantaggio dei comunisti cui scemavano gli aggravj; e quelli dei luoghi di beneficenza erano diretti al sollievo dell'umanità languente, e della mendicità. E dovè pure riflettere che egli come tutore supremo di queste corporazioni aveva anche il mezzo d'impedire che i beni da esse acquistati non rimanessero in perpetuo presso di loro (2).

336. Per operare il proscioglimento delle grandi masse di proprietà già concentrate nelle manimorte, e per ravvivarne la produzione restituendole al commercio, il legislatore provvide con disposizioni d'altra sorta. Distinse cautamente i beni dei corpi morali ecclesiastici da quelli dei laici, e rispetto ai primi si limitò ad esercitare un'azione sopra quelli soli già dati in enfiteusi, siccome noteremo più sotto, non su gli altri che am-

(1) L. 2 marzo 1769. art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
(2) L. 2 marzo 1769, art. 2.

ministravano e facevano valere per conto proprio. Bensì non mancò di eccitare i parrochi e i rettori dei benefizj a dare ancor questi a livello facendone rilevare la maggiore utilità per le chiese, e lo raccomandò in particolar guisa agli operai dei monasteri e dei conservatorj. Tutte le volte poi che vacavano benefizj di patronato regio, egli stesso ne ordinò l'allivellazione (1). Ma rispetto ai beni delle manimorte laiche, cioè delle comuni, dei luoghi pii, dell'ordine di Santo Stefano, e delle regie possessioni, egli si valse di tutta la sua potestà per operarne grado a grado lo svincolamento a pro dell'agricoltura. Prescrisse a tal uopo che le proprietà fondiarie di codesti corpi morali dovessero dividersi in parti corrispondenti per l'estensione agli ordinarj poderi, onde si mettessero all'incanto sul prezzo di stima per aggiudicarsi al migliore offerente. Qualora nel primo incanto non si trovassero oblatori, vi si esponessero una seconda volta per rilasciarsi in enfiteusi (2). In questo modo raggiungeva con sicurezza l'intento che

(1) C. 6 settembre 1782.
N. 1 luglio 1784.
C. 20 ottobre 1784.
Il. del 22 ottobre 1785 par. 20.

(2) Poggi Girolamo. Saggio storico sul sistema livellare toscano. par. 400, 404.
Memoria istruttiva del 23 marzo 1784. par. 61.

una gran massa di lati fondi tornasse in commercio e fosse utilizzata dagl' industriosi. Comandò altresì che le manimorte dovessero vendere o allivellare dentro un anno tutti i beni immobili, che fossero per acquistare in futuro (1).

337. Per svincolare i fondi livellari nell' interesse della produzione agraria provvide ad introdurne molte riforme sostanziali nel contratto d'enfiteusi. Ciò che nuoceva in passato allo svolgimento della maggiore possibile attività dell'industria su questi beni proveniva dall'indole inalienabile di essi, e dalla loro reversibilità alle manimorte dopo un dato tempo, senza che i livellari avessero diritto a conseguire il prezzo dei miglioramenti eseguiti. Fu cura perciò del legislatore di remuovere tali ostacoli, assimilando il più che poteva le proprietà enfiteutiche a quelle pienamente libere.

338. In primo luogo attribuì ai possessori di livelli la facoltà di alienarli tanto a titolo correspettivo che gratuito, e di disporne anco per atto d' ultima volontà (2). Dichiarò che le pazioni agnatizie non fossero altrimenti d'ostacolo al commercio di questi beni, ma ricevessero effetto sol quando non fosse intervenuto un atto di disposizione per parte del possessore. Rispetto alla fa-

(1) L. 2 marzo 1769 art. 2, 5, 6, 7.
Poggi. Op. cit. par. 426.
(2) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 318, 322.

alle figlie o nipoti del possessore nonostante il divieto del fedecommittente, come anco per le spese di restauro e miglioramento dei fondi. Pietro Leopoldo poi ne operò la piena abolizione in due tempi distinti. Imperocchè nel 14 marzo 1782 ordinò la resoluzione di tutti quelli che erano *dividui* nel caso in cui una sola parte dei beni fosse rimasta prosciolta dal vincolo per il passaggio fatto per le quattro teste a norma della legge del 1747. Quindi col celebre motuproprio dei 22 febbraio 1789 dispose che i fedecommessi istituiti legittimamente in addietro, e non ancora sciolti, si sciogliessero nelle persone dei chiamati che fossero già nati al giorno della legge, o in quelle dei figli che fossero per nascere dai matrimonj già contratti a detta epoca; e annullò tutte le istituzioni di fedecommessi che fossero scritte nei testamenti posti in essere avanti la legge, ma non per anco aperti. Dichiarò poi con solenni ed amplissime parole che nessuna persona o nobile o cittadino che fosse, avesse facoltà per qualsivoglia titolo di ordinare in futuro sopra veruna specie di beni, vincoli o sostituzioni fedecommissarie che li rendessero inalienabili anco per un breve spazio di tempo, e inducessero l'onere di conservarli e restituirli da una in altra persona. E comminò la nullità delle disposizioni fatte in contravvenzione alla legge tanto per atti

tra i vivi che d'ultima volontà, statuendo che i beni restassero totalmente liberi presso l'erede, il legatario, o donatario in primo luogo invitato, come se il vincolo ed il gravame non fosse stato imposto.

341. Se i provvedimenti di Pietro Leopoldo prosciolsero in modo completo i vincoli fedecommessari, lo stesso non può dirsi di quelli risguardanti i feudali. Tranne le leggi di sopra accennate con cui restrinse la potestà politica e la giurisdizione dei feudatarj sui vassalli, non pubblicò alcun ordine diretto a rendere alienabili i feudi dei signori, ma li rilasciò sotto l'impero delle vocazioni stipulate nelle investiture. Nulla egualmente innovò circa alle proprietà dei vassalli comprese nel territorio feudale, le quali erano soggette o a prestazioni signorili, o alla reversione a favore del feudatario dopo un certo tempo. Ma è da credersi che se un più lungo regno egli avesse avuto in Toscana, non avrebbe mancato di svincolare anche questa specie di beni, potendosi argomentare questa sua volontà da ciò che eseguì nel 1789 nell'antica contea di Chitignano da lui acquistata. Imperocchè concesse ai vassalli la facoltà di affrancare i loro beni da ogni prestazione mediante il pagamento di una tenue somma, e di più autorizzò l'ultimo maschio invitato alla successione dei beni a disporne li-

beramente a favore di chi più gli fosse piaciuto, e in difetto di disposizione volle che trapassassero negli eredi contemplati dalle leggi comuni (1). Prima di terminare il discorso intorno a questa parte delle riforme leopoldine vuolsi notare che niun ordine esplicito e diretto s'incontra il quale sciogliesse dal vincolo della pazione i livelli di dominio diretto dei privati, e li rendesse alla pari degli altri liberamente disponibili.

342. Nella seconda serie delle leggi riformatrici si comprendono quelle che mirarono a svincolare le terre dagli oneri e dalle servitù che ne impedivano la libera produzione. Leopoldo infatti abolì nella provincia pisana e nella pistoiese la servitù del pascolo e quella di seminare e di percipere i frutti dopo la prima raccolta nei beni altrui (2). Tolse l' obbligo di lasciare alcuni terreni a pastura per il mantenimento dei bestiami dell'uffizio di grascia entro le quattordici miglia dalla capitale (3), come pure la proibizione di piantare e coltivare i tabacchi, concedendo ad ognuno la facoltà di seminarli e raccoglierli in ogni parte del

(1) N. 7 gennaio 1780.
L. 27 gennaio 1789.
(2) Regol. per le comunità della Provincia pisana del 17 giugno 1776. art. 72.
LL. dell' 11 marzo 1776. art. 1 e 10 maggio 1777.
(3) Editto del 14 agosto 1775.
LL. del 24 ottobre 1780.

anducato (1). Liberò i proprietari e i lavoratori ill' onere di piantar gelsi lungo i confini dei po- ri, e ridusse a poche le bandite regie limitan- ne assai l' estensione (2). Nello stesso tempo ivò gli antichi favoriti del privilegio di esercitare diritto di caccia sui fondi altrui, volendo che la ndizione di tutti i cittadini di fronte alla legge sse eguale (3).

343. Abolì i regolamenti che proibivano il glio dei boschi e delle piante cedue, resti- endo, ai possessori il diritto di sboscare i ndi per destinarli alla cultura, e di atterrare le ante senz' obbligo di chiedere alcuna licenza. olamente mantenne per altro tempo il divieto r i boschi situati dentro il miglio dalla cima degli ppennini, e quelli posti nei luoghi riservati agli lifizi della magona del ferro, e alle moje del le di Volterra, ma posteriormente, dopo es- re stato rassicurato dal parere dei fisici e degli gronomi che niun pregiudizio sarebbe derivato letto dei fiumi dallo sboscamento degli appen- ni, e dopo avere stabilito di sciogliere le priva-

(1) Editto del 18 giugno 1789.
(2) L. del 13 luglio 1772.
NN. del 26 ottobre 1773 e 24 febbraio 1781.
(3) L. del 13 luglio 1772.
N. del 24 febbraio 1781.
L. del 27 aprile 1782. art. 2.

tive della fabbricazione del ferro e del sale, tolse anco le due referite eccezioni (1).

344. L'uso delle acque dei torrenti e dei fiumi per irrigare i fondi o per far colmate, che in alcuni luoghi era riservato ad esclusivo profitto dei beni del principe e della Religione di S. Stefano, fu renduto libero, e talvolta fu data ai privati la facoltà di valersene per far colmate anco a preferenza dei terreni una volta privilegiati (2). Fu restituito ad ogni proprietario il diritto di far conserve o ricettacoli d'acque nelle sue terre (3). Fu abolita ogni regalía e privativa della Corona per l'escavazione delle miniere d'ogni specie, e revocata ogni grazia e concessione di simili privilegj fatta a qualunque persona o corpo morale, ordinando che a ciascuno fosse permesso, senza bisogno di veruna preventiva licenza, l'intraprendere o fare intraprendere nei proprj terreni scavi e ricerche di qualunque sorta (4). Finalmente fu derogato ai regolamenti vessatorj con cui si pretendeva di fissare il tempo della vendemmia delle uve, riconoscen-

(1) L. del 20 gennaio 1776.
L. del 24 ottobre 1780.
(2) Governo della Toscana sotto il regno di Pietro Leopoldo. Firenze 1790, pag. 39, 40.
LL. del 24 settembre 1780 e 1 dicembre 1781.
(3) L. del 3 marzo 1777.
(4) LL. del 5 agosto 1780 e 11 maggio 1788.

doli contrarj al pubblico interessee violatori dei diritti di proprietà (1).

345. Le riforme in terzo luogo caddero sui vincoli che investivano il commercio dei prodotti agrarj e di cui lungamente abbiamo discorso nei precedenti periodi. L'abolizione completa di questi fu consigliata a Pietro Leopoldo sin dai primi anni del suo regno come atto di rigorosa giustizia e di universale utilità; ma i pregiudizj inveterati dei mercanti e degli abitatori delle città rendevano sommamente difficile una sì vasta operazione. La quale avrebbe disanimato ogni altro principe meno sapiente di Leopoldo e non confortato da uomini di stato che avessero l'ingegno e il coraggio civile del Neri, del Tavanti e del Gianni. Pure egli coll'aiuto di sì valenti consiglieri lottò contro la forza dei pregiudizj, ed intraprese le riforme in un tempo in cui la Toscana gemeva angustiata da crudeli carestie. La dottrina del libero commercio dei cereali era stata esposta con lucidezza e sostenuta in Toscana, prima che in ogni altro paese, da Sallustio Bandini nel suo egregio discorso intorno alla maremma sanese. Codesto illustre economista nel manifestare siffatti pensamenti ai ministri di Giovan Gastone ne avea riportato poco meno che la nota d'imbecille e de-

(1) L. del 18 marzo 1786.

mente (1): ma non appena venne al governo dello stato Francesco, ch'egli ottenne di vedere applicato con successo alle maremme il principio della libertà frumentaria da lui proclamato (2). Leopoldo convinto da questo esempio che il ristoramento dell'agricoltura e la prosperità dei popoli richiedessero per condizione necessaria il libero traffico dei prodotti del suolo, non esitò di por mano alla abolizione dei vincoli annonarj anco nei momenti in cui le moltitudini illuse aspettavano da quelli un sollievo alla fame che le angustiava. Volle però che il passaggio dalla servitù alla piena libertà non fosse istantaneo nè precipitoso, ma saviamente preparato con opportune gradazioni.

346. Il primo atto iniziativo della riforma fu da lui incominciato con la legge del 18 settembre 1767 con cui soppresse tutte le formalità e dichiarazioni necessarie in addietro per trasportare da una provincia all' altra del granducato, o dal territorio di Siena in quel di Firenze, tutti i prodotti agrarj. E ne assicurò la libera contrattazione in ogni luogo, e a favore d'ogni ordine di persone, abolendo le leggi proibitive delle incette, e le tassazioni dei prezzi, e dichiarò lecito a chiunque di conservare nei

(1) Zobi. Manuale storico di economia toscana, pag. 68.
(2) Cantini Legislazione toscana, tom. 24, p. 150, e tom. 26, p. 289.

magazzini i generi comprati per tutto quel tempo che stimassero opportuno, senza esser sottoposti a molestia alcuna. Riguardo al commercio coll'estero si limitò per allora a inibire la estrazione dei cereali indigeni finchè il prezzo si conservasse maggiore delle lire quattordici il sacco, ed ugualmente permise l'introduzione dei forestieri quando il prezzo dei nazionali fosse superiore alle lire quindici. Questo temperamento con cui si pretendeva regolare l'entrata e l'uscita dei grani nella guisa stessa che le cateratte regolano il corso delle acque dei fiumi, fu adottato dal Legislatore non per fiducia della sua utilità, ma come modo d'avviamento al sistema della intera libertà. Abolì pure le privative che alcuni fornai godevano di fabbricare e vendere il pane fine, e gli altri regolamenti vessatorj che ne fissavano il peso e la forma (1).

347. Per preparare intanto i popoli allo scioglimento completo e sollecito degli altri vincoli annonarj, non mancò di render chiara la verità dei principj economici che dirigevano le sue riforme, con alcune circolari ed istruzioni. Sono oltremodo pregevoli quelle del 21 ottobre 1768, in cui spiegò come la giustizia e il pubblico interesse comandavano di lasciare ai privati il diritto di vendere le

(1) LL. 18 settembre 1767. art. 1, 5, 21, 22, 23.
LL. 23 maggio e 6 giugno 1770.

derrate nel tempo e per il prezzo che fosse di loro soddisfazione, ed inculcò ai giusdicenti di non costringere mai nessuno a vendere o portare al mercato i propri generi. E colla circolare del 18 agosto 1772 rinnuovò con maggiore energia queste ordinazioni, facendo sentire che il mezzo più efficace per procurare l'abbondanza dei grani, era quello di non vincolare la libertà dei prezzi, perchè questi ove fossero stati alti in un paese richiamavano in un momento il grano dai paesi vicini che ne avessero del superfluo, o che fossero in stato di riceverne da altre parti con maggior facilità; onde i prezzi nelle diverse località si sarebbero in breve livellati.

348. Finalmente nell'anno 1775 parendogli giunto il tempo opportuno di render compiuta in ogni parte la libertà del commercio agrario, dichiarò lecito a tutti l'introdurre ed estrarre i prodotti del suolo in ogni tempo: e nei motivi che precedono le disposizioni della legge non mancò di fare intendere ai sudditi come la libertà fosse il mezzo il più efficace di promuovere e di accrescere l'agricoltura, origine e fondamento della prosperità di tutte le classi del popolo; com'ella assicurasse la sussistenza dei cittadini e regolasse il giusto prezzo delle vettovaglie, mediante la concorrenza dei compratori e dei venditori. Rammentò pure che la esperienza di tanti secoli aveva

evidentemente fatto conoscere quanto dannosi fossero riusciti i regolamenti e le provvidenze dei magistrati. Ed affinchè fosse garantito il rispetto ai nuovi ordini, dichiarò che sarebbe caduto sotto la censura delle leggi promulgate contro i perturbatori della pubblica quiete, e sarebbe perseguitato d' uffizio chiunque ardisse d'impedire i trasporti dei cereali per qualunque parte fossero destinati, e similmente chi presumesse d' impedirne le contrattazioni in qualunque tempo e luogo, e da qualunque persona si facessero (1). Abolì nello stesso tempo la congregazione generale dell' annona residente in Firenze, che fino dal 1768 aveva sostituito ai diversi uffizi di grascia municipali, ed istituì un semplice scrittoio a cui i giusdicenti dovevano inviare la nota dei prezzi dei grani che correvano nei mercati, e i possessori le portate dei generi, per mostrare anco per un poco ai paurosi che in caso di calamità straordinaria il governo vegliava alla pubblica abbondanza. Ma rassicurati alquanto i popoli dopo tre anni di piena libertà, soppresse insieme con lo scrittoio anche quei molesti obblighi (2). Altri minuti regolamenti rimasti inutili dopo il 1775 ma non ancora aboliti, lo furono in appresso; tantochè nel 1783 tutta l'azione del governo, per lo innanzi complicata ed oppressiva

(1) L. 24 agosto 1775.
(2) L. 3 marzo 1778.

in materia di annona, rientrò nei giusti e veri limiti di una semplice vigilanza di polizia sanitaria, onde impedire il commercio di quelle derrate che fossero guaste e corrotte (1).

349. Restava l'ultima classe dei vincoli funesti all'economia rurale, consistenti nei dazj e nelle imposte, che oltre il bisogno dello stato e nei modi i più intollerabili toglievano ai proprietari ed ai contadini i legittimi profitti del lavoro e dei capitali. E la sapienza di Leopoldo e dei suoi ministri non tardò ad operar lo scioglimento anco di questi, ponendo mano ad una larga riforma del sistema finanziero, la quale a differenza delle altre ebbe il doppio scopo di abolire l'antico ordine di tributi e simultaneamente riedificarne un altro, perchè non si poteva distruggere l'antico senza sostituirne uno nuovo necessario a sostenere l'edifizio governativo. Rammenterò i principali vizj che rendevano gravose le contribuzioni fondiarie, cioè la moltiplicità dei titoli per cui si levavano e dei tempi in cui si riscuotevano, la quantità eccessiva e variabile di esse ad arbitrio dei governanti, l'ingiusto reparto, e la loro erogazione in usi diversi dai pubblici servizj. E rammenterò del pari che i cittadini non potevano rimediare ad alcuno di codesti inconvenienti e neppur valersi delle rendite muni-

(1) Regol. 14 gennaio 1783.

cipali per attenuarli, dacchè le comunità erano state spogliate della libera amministrazione dei loro beni, e le loro casse erano divenute affiliate alla cassa regia. Laonde parve a Pietro Leopoldo che per costituire un nuovo sistema d'imposte dirette, coerente alle dottrine economiche professate in quei tempi, occorresse innanzi tutto riformare i municipj, organizzandoli in modo più largo, e più consentaneo all' indole di queste prime associazioni civili.

350. Col regolamento generale pubblicato nel 23 maggio 1774 imprese la riforma delle comunità del distretto fiorentino, e negli anni appresso la estese ed applicò anco a quelle dei distretti pisano e senese. Volle in primo luogo che nelle assemblee municipali del contado fossero rappresentati gli interessi non solo dei proprietarj di vasti fondi, ma anco dei piccoli, la classe dei quali per le benefiche sue leggi doveva di giorno in giorno ampliarsi. Di più stimò necessario di accordare una qualche rappresentanza anco agli industriosi dimoranti stabilmente nelle campagne, siccome i più esperti conoscitori dei bisogni locali, e i più interessati ad ottenerne la sodisfazione. In questa veduta ordinò che in ogni comune vi fosse un magistrato ed un consiglio generale. Il magistrato si componesse del gonfaloniere che ne fosse il capo, e di un numero di

possidenti scelti fra quelli che godevano di una rendita determinata, da chiamarsi priori; il consiglio si formasse dei residenti nel magistrato, e di una quantità non piccola d'individui appartenenti alla classe dei coloni e degli artigiani, che si chiamassero i deputati del popolo. La elezione di questi rappresentanti si doveva fare per mezzo della sorte; onde fu prescritto che si formassero due borse separate, nella prima delle quali si ponesse il nome dei possidenti provvisti della rendita maggiore, nella seconda tutti gli altri insieme coi capi delle famiglie coloniche e artigiane abitanti nel territorio municipale. Appena estratti dalle borse i nomi dei rappresentanti, le assemblee si avevano per costituite, nè v'era d'uopo d'approvazione superiore per convalidare le scelte fatte per mezzo della sorte. Cotal modo di elezione, sebbene vizioso in se stesso perchè dipendente dal cieco arbitrio del caso, aveva il pregio di far cessare il malefico dispotismo dell' autorità centrale fino allora esercitato nella scelta dei funzionari municipali, ed era destinato a cedere il luogo al sistema della elezione libera per parte degli interessati, appena fosse riconosciuta la opportunità. Le adunanze ordinarie delle comunità dovevano determinarsi dal magistrato, le straordinarie intimarsi dal gonfaloniere, ogni volta che il bisogno lo richiedeva. La riunione si teneva per

egittima se intervenisse il gonfaloniere e due erzi dei membri che componevano ciascuno dei ollegj deliberanti. Ogni partito si aveva per vinto ostochè il numero dei voti favorevoli fosse almeno di due terzi dei membri presenti (1).

351. Rispetto alle attribuzioni Pietro Leopoldo statuì che il magistrato disimpegnasse le più gravi, come il reparto delle imposte, la compilazione dei bilanci, l'agenzia dei patrimoni municipali, e di quelli dei luoghi pii dipendenti dalle comuni. Il consiglio poi doveva eleggere gl'impiegati del comune e discutere gli interessi relativi al mantenimento o restauro delle vecchie vie, o all'apertura delle nuove, ed altri simili affari che davan luogo a spese locali. Le deliberazioni tanto del magistrato che del consiglio, a meno che non riguardassero l'alienazione dei beni o l'aumento delle tasse, erano valide ed eseguibili senza necessità della sovrana approvazione. Imperocchè la sapienza del Principe riconobbe esser conforme alle regole di giustizia che gli affari economici fossero diretti ed amministrati da quelli che vi avevano il principale interesse; e si persuase agevolmente che la libertà lasciata ai comunisti di esaminar lo stato dell' entrate e delle spese, e di emetter apertamente il loro parere

(1) L. 12 maggio 1774. art. 16, 25, 26.
ll. 17 novembre 1779. art. 2, 4, 4.

avrebbe animato il loro zelo in pro del municipio con sommo vantaggio di tutte le industrie. Ridusse in conseguenza le attribuzioni del cancelliere comunitativo a quelle di consultore e di attuario dei collegj deliberanti, togliendoli la potestà di vincolare la loro indipendenza (1).

352. Ricostituiti in questa forma i municipj divisò di ordinare con l'aiuto d'essi una tassa fondiaria unica, che chiamò tassa di redenzione, perchè redimeva i possessori dalle oppressive gravezze istituite dai precedenti governi. E volle che avesse i seguenti caratteri reputati da lui necessari a legittimarla.

1° Che cadesse sulla rendita netta togliendone la minor quantità possibile.

2° Che avesse una certa stabilità nell'annua quota.

3° Che fosse repartita con equa proporzione su tutte le proprietà, niuna esclusa nè eccettuata.

4° Che si riscuotesse in un modo il meno disastroso pei contribuenti.

353. Per ottenere che l'imposta cadendo sulla rendita non aggravasse di troppo la condizione dei proprietarj, Pietro Leopoldo stabilì che si tenessero ferme le masse della rendita imponibile descritte negli antichi libri estimali. Poichè con

(1) M. 23 maggio 1774. art. 24, 27, 28, 42, 80, 81.
M. 16 novembre 1779. art. 191, 192.

siderò che queste, comunque si reputassero esorbitanti sotto un governo di privilegj e di vincoli, non dovevano più esserlo dopo le riforme da lui operate, che aveano ristorato l'agricoltura ed accresciuto i prodotti dei terreni (1).

354. Stabilita questa base all'imposta, procedè a fissare in modo certo e costante la quota annua che intendeva di esigere. Essa doveva raccogliere un capitale sufficente a sodisfare ai bisogni di ciascuna comune, e a quelli di tutto lo stato. Rispetto ai bisogni locali non era possibile determinare con esattezza la somma necessaria, poichè in alcuni anni potevano richiedersi maggiori dispendj, in altri meno; ma per toglier materia all' arbitrio, fu cauto di definire i diversi titoli di spesa. E mentre rilasciò in facoltà dei collegi municipali il resecare le spese superflue ed eccessive, statuì che qualora si trattasse d'aggiungere un nuovo titolo, il giusdicente avesse potestà di sospendere il partito per sottoporlo al giudizio dell'autorità superiore. Rispetto poi alle imposte regie, egli determinò con certezza e precisione il quantitativo annuo da levarsi in ogni comunità, dichiarandolo in piè del regolamento compilato per ciascuna di esse. Prometteva di non alterarlo, e in caso che straordinarie e non previste necessità lo costringessero ad

(1) M. del 23 maggio 1774. art. 12.

accrescerlo, si obbligava a farlo con una legge da pubblicarsi nelle consuete forme, e non per via di circolari clandestine, inviate ai capi delle magistrature comunitative (1).

355. Per rendere equo e giusto il reparto della tassa, Leopoldo dovè prendere in esame i privilegi invalsi di esentare dal contributo i beni di alcuni particolari, quelli degli ecclesiastici, dei corpi morali, e delle regie possessioni. E non esitò a persuadersi che fossero contrari alla giustizia e pregiudicevoli alla pubblica ricchezza. Proclamando perciò il principio che gli aggravj pubblici si dovevano distribuire ugualmente tra tutti i cittadini a misura e proporzione dei beni di cui ciascuno godeva, volle che in avvenire gli individui e le corporazioni per lo innanzi esenti fossero sottoposti alle medesime gravezze sì ordinarie che straordinarie, nessuna esclusa nè eccettuata, alle quali concorrevano tutti gli altri possessori di beni immobili. Nè ammesse altro privilegio d'immunità se non quello derivante dalla numerosa prole di dodici figli (2).

356. Venendo poi a stabilire il metodo di reparto, ordinò che dovessero eleggersi dal magi-

(1) M. 23 maggio 1774. art 27, 29, 31, 37.
(2) N. 29 settembre 1768.
L. 28 marzo 1770.
M. 25 settembre 1775.

strato di ciascun municipio due probe e capaci persone tra gli abilitati a risedere in quello, deputandole a tassare e distribuire l'imposta tra i contribuenti. E per assicurarsi della rettitudine del loro operato, volle che si scegliessero altri due soggetti in qualità di revisori, affinchè indagassero se qualcuno fosse stato per caso o per errore aggravato più o meno del giusto, e se i beni degli ecclesiastici e degli antichi privilegiati si fossero di nuovo sottratti al contributo. I revisori dovevano estrarsi a sorte da una borsa nella quale si inserivano i nomi di tutti i possessori senza riguardo al maggiore o minor quantitativo delle rendite imponibili: se avessero riferito che il reparto era stato bene eseguito, il magistrato lo approvava, altrimenti lo faceva correggere nel modo da essi indicato (1). Il metodo d'esazione fu pure ridotto alla più grande semplicità ed economia, perchè fu prescritto che i contribuenti pagassero direttamente al camarlingo comunitativo la tassa in tre rate annue; e i camarlinghi egualmente in tre rate la versassero nelle casse della camera delle comunità. Le scadenze dei pagamenti dovevano statuirsi dai gonfalonieri, di concerto col soprassindaco, nei mesi più comodi pei possidenti (2).

(1) M. 23 maggio 1774. art. 50, 54, 54, 56.
(2) M. 23 maggio 1774. art. 38, 39.

357. Questo nuovo sistema d'imposte fondiarie non fu mai alterato da Leopoldo per tutta la durata del suo governo, ed è mirabile a notarsi che lungi dal crescer le gravezze, nel 1788, seguitando i consigli del senator Gianni, si determinò ad erogar la tassa di redenzione nel prosciogliмento del debito pubblico, piaga cancrenosa e secolare della finanza toscana. Infatti ordinò che chiunque fosse possessore di beni stabili, e insieme di cartelle di pubblico credito, chiamate *luoghi di monte*, compensasse tanta rata dei crediti quanta corrispondesse alla tassa di redenzione capitalizzata alla ragione del 3 e mezzo per cento: e s'egli avesse più a lungo regnato in Toscana, avrebbe forse condotto a fine una impresa cotanto utile senza arrestarsi dal migliorare la condizione dei contribuenti (1). Riformò in meglio anco la tassa di macine sostituita da Francesco suo padre, a quella antichissima ed obbrobriosa delle farine. Era la tassa di macina una specie di imposta personale che si riscuoteva ogni anno da tutti i capi di famiglia, ma che si rendeva gravosa pel modo con cui era distribuita e riscossa. Ora Leopoldo provvide a toglierne i difetti, distinguendo i cittadini in tante classi corrispondenti alla loro condizione economica per graduare secondo questa il reparto, e ne affidò l'esazione ai corpi municipali.

(1) M. 7 marzo 1788.

Nè omise di solennemente dichiarare che appena lo stato della finanza gliel permettesse, avrebbe sgravato i suoi popoli anco di questa tassa (1).

358. Se dalle riforme operate nelle imposte dirette passiamo a dar cenno di quelle relative alle indirette che pur gravavano i prodotti campestri, si riscontreranno animate dal principio della libertà commerciale che il Legislatore mirava grado a grado a stabilire in tutta la sua pienezza. Egli ebbe primieramente a considerare quanto danno arrecassero alla circolazione delle derrate nazionali le dogane interne in cui s'inciampava ad ogni passo, e le moltiplici tasse e gabelle che si pagavano in cento diversi luoghi, per una sola e medesima mercanzia. All'effetto pertanto di promuovere la maggior prosperità del commercio con benefizio immenso dei proprietari di terre, e degli industriosi d'ogni condizione, soppresse tutte codeste dogane, e venne a formare delle diverse provincie dello stato un solo territorio riunito. Dal quale tenne separati quei soli luoghi, che per posizione geografica o per condizione economica richiedevano un distinto ordinamento. Fra i primi noterò i Vicariati di Barga e Pietrasanta, la Lunigiana e Portoferraio, divisi dal granducato per via degli stati di Lucca e di Massa, o per via del mare; tra i secondi la provincia inferiore se-

(1) M. 9 marzo 1789.

nese che volle regolare con leggi speciali, e la città di Livorno cui occorreva mantenere i privilegi del porto (1).

359. Abolite le dogane interne si rese necessario un nuovo regolamento dei dazj da pagarsi alle dogane di frontiera, ed alle porte delle principali città. Quelli delle dogane di confino fu statuito che si riscuotessero per ogni qualità di prodotti che o s'introducevano nello stato, o ne sortivano, ovvero vi passavano per essere consumati altrove; i soli generi frumentari n'erano esentati. La gabella delle porte fu ristretta alle sole città di Firenze, Pisa, Siena e Pistoia; poichè il granduca considerò che in codesti luoghi essendovi abbondanza di ricchezze più che altrove, e moltiplicità di traffici, di contrattazioni, e di consumi, l'imposta di un tenue dazio sopra ogni oggetto che in quelle s'introducesse, avrebbe cresciuto d'assai la pubblica rendita, senza recare grave pregiudizio ai consumatori. Fu cauto per altro di graduar le tariffe in modo proporzionale allo stato economico di ciascuna città (2). Soppresse eziandio le tasse che gravavano la fabbricazione e la vendita del pane, e il commercio di alcuni prodotti agrarj: sicchè ad

(1) M. 30 agosto 1781. art. 1, 2, 5.
(2) L. 29 ottobre 1768.
Tariffa doganale del 1781.
Riforma delle gabelle 31 agosto 1781.

nor suo giova confessare, che i vincoli finanzieri quali ridondavano in esclusivo profitto del principe e del suo governo, furono ristretti entro i liniti della pura necessità.

360. Poche cose sono da notarsi intorno alle iforme operate nella legislazione del bestiame inerviente dell'agricoltura. Aboliti i regolamenti he ne impedivano la libera circolazione nell' interno dello stato, e la vendita al di fuori, e tolti li ostacoli alla macellazione del medesimo, fu ichiarato che potessero esitarsi dovunque, e macellarsi in ogni tempo, ed ai proprietari fu data iena facoltà di tenere sui poderi animali d' ogni orta (1). La gravissima tassa del piè tondo fu del ari soppressa, ed il bestiame venne assoggettato l pagamento dei dazj soltanto alle dogane di rontiera, e nelle città gabellabili (2). Fu rinnoato di più l'antico divieto di sequestrare gli aninali da lavoro esistenti sui fondi, per la esazione elle imposte già scadute (3). Ma negli ultimi anni el suo governo, Pietro Leopoldo stanco delle conimue querele dei lanajoli non per anco illuminati all' esperienza, fu costretto a proibire l' estraione dal territorio riunito delle pecore non tosa-

(1) LL. 4 dicembre 1775 e 13 giugno 1780.
(2) L. 29 ottobre 1768.
Riforma delle gabelle 31 agosto 1831.
Tariffa doganale del 1781.
(3) C. 30 luglio 1785.

te. Nel cedere però a queste esigenze diè chiaro segno dell' abborrimento ai vincoli, non tollerando che si restringesse la libertà del traffico del bestiame per mezzo di una legge, sì bene per via d'una semplice notificazione scritta nello stile del vecchio sistema economico, e da lui non firmata(1).

361. Spezzate le catene che da antichissimo tempo tenevano in ischiavitù l'agricoltura, Leopoldo si propose d'infrangere anche quelle che nocevano alla libertà delle manifatture, e dei commerci nazionali. Egli si dipartiva dal savissimo principio che le industrie urbane le quali avevano per tanti secoli tenuta la industria campestre in conto di vassalla, fossero al contrario destinate a prestarle omaggio ed aiuto, non in atto di servile e forzata dipendenza, ma volontaria e amichevole, nascente dalla persuasione della loro naturale inferiorità. Poichè considerò che le città, quanto più ricche e floride fossero le adiacenti campagne, minori dispendj commetterebbero nel procacciarsi le derrate e le materie gregge necessarie ai loro traffici, e quindi ritrarrebbero maggiori profitti; laddove languendo l' agricoltura, una durevole prosperità delle loro manifatture era dimostrata dalle passate esperienze impossibile. Or come il principio della libertà era stato da lui applicato con successo al ristoramento delle cam-

(1) NN. 5 aprile 1788. 7 aprile 1789.

pagne, così l'estenderlo anco alle industrie cittadine parevagli atto di giustizia e di innegabile utilità. E come infatti reputarlo buono per una specie d'industria, e non per tutte? E come riconoscere che rispetto all'economia rurale l'interesse privato fosse la miglior guida, ed il miglior consigliere, e giudicarlo poi fallace ed improvido rispetto alle manifatture? Laonde non esitò a seguire la stessa norma; ma nel procedere per la via delle riforme, trovò tanti ostacoli che non gli permisero di abolir tutti i regolamenti pregiudicevoli alla libertà. Imperocchè questi erano di tre specie, secondo che 1° facevano oggetto di monopolio e di privilegio l'esercizio delle arti e dei traffici; 2° vincolavano il commercio dei prodotti manifatturati nell'interno dello stato; 3° impedivano il libero cambio delle merci toscane con l'estere, e viceversa. Or mentre pervenne a pienamente distruggere quelli delle prime due specie, non riuscì a fare altrettanto degli ultimi.

362. Egli cominciò dal sopprimere i tribunali e le magistrature delle arti di Firenze, le quali avevano la cognizione privilegiata degli interessi e delle dispute alle medesime relative, e ne confidò la direzione e soprintendenza ad un solo collegio, che chiamò camera di commercio, arti, e manifatture. A questo diè l'incarico di rappresentare, e proporre tutto che fosse più atto a conservare

e render florido il traffico toscano, ed in particolare ad accrescere e perfezionare i prodotti nazionali, e renderne meno dispendiosa la lavorazione (1). Procedè quindi gradatamente a sciogliere in ogni città tutte le antiche corporazioni che facevano dell'industrie un ministero di casta, o un privilegio di poche famiglie. E dichiarò lecito ad ogni cittadino l'applicarsi a qualunque mestiero sì in qualità di maestro che di garzone, come ancora l' esercitarne più e diversi nello stesso tempo, ed in luoghi differenti. Soppresse le tasse e matricole che si pagavano per l' esercizio di ciascun'arte, e volle che ogni individuo si reputasse abilitato ad imprenderla appena si fosse fatto scrivere nel registro generale degli artefici da tenersi nella camera di commercio (2). Abolì inoltre quell' infinito numero di statuti che tassavano i salari degli operai, e fissavano i metodi da seguirsi in ogni faccenda, tenendo nella più stretta schiavitù gl'intelletti, e togliendo loro ogni mezzo di perfezionare i prodotti (3). Prosciolse tutti i monopolj privati di fabbricazione, fra cui rammenterò quelli dell' acquavite, dei rosolj, dei liquori, delle chiodagioni, e bulletta-

(1) L. 1 febbraio 1770.

(2) LL. 2 febbraio 1770, 27 novembre 1775 e 9 dicembre 1776. NN. 24 gennaio 1779 e 1 febbraio 1782.

(3) Governo della Toscana sotto il regno di Pietro Leopoldo, p. 26, 27.

mi (1); quelli delle manifatture dei berretti, calze, guanti, calcetti, ed altri lavori di lana feltrati, quelli infine d'imbiancare e lavorare cere gregge, di fabbricar corde armoniche, e di far biscotti (2). Soppresse in ultimo l'odioso privilegio di cui godevano le città di Firenze e di Pisa di tesser drappi e tele di seta o filaticcio, volendo che in qualunque parte del granducato fosse lecito ad ognuno di attendere all'esercizio di tali industrie (3). Non si ritenne neppure dal sopprimere i monopolj governativi che non erano legittimati da una causa di pubblica utilità; siccome ne porse chiaro esempio con restituire alla concorrenza privata la fabbricazione del ferro (4).

363. Per stabilire il libero commercio e la libera circolazione dei prodotti manifatturati nell'interno dello stato, sancì che fosse lecito ad ognuno venderli e contrattarli a qualsivoglia prezzo e misura senza alcuna dipendenza dai pubblici magistrati, e senza altra solennità che vincolasse il consenso dei contraenti. Con l'abolizione già operata delle dogane interne li sgravò dal pagamento di molti dazj, sottoponendoli soltanto

(1) M. 3 marzo 1771.
NN. 21 gennaio 1772. 17 marzo 1773. 15 maggio 1773.
(2) M. 1 giugno 1778.
(3) M. 1 giugno 1778.
(4) M. 20 agosto 1781.

a quello d' introduzione nelle città gabellabili. Tolse gli appalti e le privative di vendita di cui godevano i particolari o il governo riguardo ad alcuni prodotti, fra cui noterò quello della vendita del pan fine in tutte le città del granducato (1). Abolì pure l'onere imposto ad ogni comune di acquistare una certa quantità di sale per rivenderlo, reputandolo nocivo in special guisa alla gente di campagna, che per non pagare un prezzo esorbitante si abbandonava facilmente al contrabbando. Ed avrebbe anco voluto render libera la manifattura e il commercio di questo prodotto di prima necessità, se gl'inconvenienti manifestatisi nella provincia inferiore senese, ove per un tempo concesse tal libertà, non lo avessero convinto della opportunità di mantenere la privativa della fabbricazione e della prima vendita. Tolse per altro la differenza dei sali coloriti, e statuì l' uguaglianza nel prezzo di essi (2).

364. Rispetto alla terza classe dei regolamenti che vincolavano il commercio con l' estero, le leggi leopoldine, come di sopra annunziai, non vi derogarono pienamente, nè resero un sincero omaggio al principio della libertà economica. Ma non si creda che il Principe e i suoi ministri avessero

(1) Regol. 19 settembre 1767. art. 1.
(2) L. 3 marzo 1788.

lcun dubbio intorno all'utilità di estenderlo anco
i questa parte del lavoro industriale. Soltanto
uron costretti a modificarlo, vinti dagli ostinati
regiudizi dei mercanti, i quali, dove fosse stata
oncessa la libera uscita a tutti i prodotti indigeni
la libera entrata a tutte le manifatture estere,
timavano impossibile il risorgimento delle to-
cane. Perlochè cedendo alla forza delle circo-
tanze, e fidando nelle lezioni della futura
sperienza, il governo si restrinse a dichia-
are libera l' estrazione soltanto dei prodotti
nanifatturati; e quanto alle materie gregge no-
trali ne permise l' uscita d'alcune secondo i tem-
i, e di altre come lane, pelli crude d' agnello, e
tagli di cenci, la vietò sempre (1). Riguardo
lle manifatture estere, permise la libera im-
ortazione di quelle sole che non si fabbrica-
rano nello stato, sottoponendole al pagamento di
n dazio. Per le altre credè opportuno distin-
guere, se erano del genere di quelle che si pro-
lucevano in Toscana in quantità costantemente
astevole al consumo, ovvero in una quantità in-
erta e variabile secondo gli annuali. Delle prime
roibì in modo assoluto l'introduzione sotto pena
li contrabbando; le seconde le sottopose al pa-

(1) N. 4 marzo 1761.
N. 9 dicembre 1771.
NN. 5 aprile 1788 e 7 aprile 1789.

gamento di un dazio protettore, affinchè trovassero difficoltà ad entrare tutte le volte che abbondassero le indigene, ed all'incontro vi entrassero quando il prezzo di queste fosse troppo elevato (1). Cotali disposizioni appagarono gli animi pregiudicati dei mercanti, incapaci ancora d' intendere che vincolando il commercio d'importazione dei prodotti esteri nocevano a quello d'esportazione dei toscani, essendo necessario che queste due quantità si pareggino più che è possibile fra loro per il maggior benessere dei popoli. E non comprendevano neppure che ostinandosi a voler fabbricare merci aventi un prezzo superiore alle straniere, esponevano i consumatori a impoverire ad esclusivo profitto di pochi speculatori. Pur convenne contentarsi di questa parziale libertà affine di non indisporre di soverchio una classe di cittadini assai irritati per la soppressione degli antichi privilegi.

365. Aveva con queste leggi il Principe riformatore abilitato ogni qualità di persone a percorrer liberamente la via che secondo i dettami della vera scienza economica dovea procurare all' universale una solida e durevole prosperità. Ma egli considerò che a vincer la indolenza in cui giacevano da lunghissimo tempo i toscani, non

(1) N. 3 giugno 1769.
N. 27 marzo 1772, art. 4.

bastava l' aver tolti gli ostacoli al lavoro, ma conveniva eziandio scuoterli dal letargo, e incitarli ad agire, onde godessero al più presto de' benefizi che loro aveva assicurati. In questa veduta, spogliata la veste di legislatore, ed assunta quella di pubblico amministratore ed operatore, usò varj modi per risvegliare nei cittadini l' attività industriale e spingerli ad imprese agricole e manifatturiere. Desta meraviglia il sapere come ordinasse in pochi anni la esecuzione di grandiosi lavori di bonificamento nelle provincie del granducato le più afflitte dalla malaria, ed occupate da acque stagnanti. Tralasciando perora di far parola della maremma senese, noterò che nella Val di Chiana fece scavar canali, costruir ponti, inalvear corsi d' acque, ed escavar letti ai torrenti, affinchè i terreni, liberati dal pericolo delle continue inondazioni, potessero coltivarsi, e quelli paludosi asciugarsi (1). Nelle pianure di Pietrasanta, di Livorno e di Pisa furono con ottimo successo formate diverse colmate colle acque del Serchio e dell' Arno, e fu intrapreso e compito il lavoro del nuovo taglio dell' Arno presso la città di Pisa. Nel Bientinese ordinò la remozione dei calloni che si opponevano allo scolo delle acque del padule, e cagionavano un più esteso spaglia-

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 11. p. 225.
Governo della Toscana sotto il regno di Pietro Leopoldo, p. 36.

mento delle medesime (1). Decretò la demolizione di una pescaia reputata la principal causa dell' alto livello cui si alzavano le acque del padule di Fucecchio che poi inondavano le pianure circostanti, e volle che l' opera fosse a spese del proprio erario eseguita (2). Compiute che ebbe tante imprese di bonificamento istituì nei diversi luoghi alcune deputazioni di possidenti, i quali assumessero la cura ed il peso di mantenerle, a ciò confortati dal loro particolare interesse (3). Fece costruire nuove e comode strade di comunicazione fra una provincia e l' altra dello stato, non che fra il nostro e quelli circonvicini (4). In tal modo accrebbe la estensione dei terreni su cui gl'industriosi potevano esercitare l'agricoltura, e favorì l' incremento del commercio fra città e campagne, fra paesi e paesi.

366. Ai miglioramenti materiali dei territorj aggiunse in alcuni luoghi la immunità temporaria da talune imposte, onde i cittadini viepiù si animassero all'esercizio delle industrie e dei traffici (5). Nè è da credere che mentre concedeva tali favori a po-

(1) Governo della Toscana ec. p. 38.
(2) Governo della Toscana ec. p. 41.
(3) Edit. 4 settembre 1780.
(4) Governo della Toscana ec. p. 22. 23.
(5) NN. 24 febbraio. 29 aprile. 26 maggio 1781.
N. 25 gennaio 1782.
N. 17 settembre 1787.

vere contrade, egli aggravasse di maggiori pesi le più ricche, come avveniva sotto il passato governo, poichè mostrai quanto avesse scemato a prò dell'universale i tributi, e come promettesse diminuirli maggiormente in futuro. Ma egli sapeva ben comprendere che poche esenzioni con opportunità elargite, non solo non recavano un dissesto al pubblico erario, ma gli promettevano un largo compenso appena i paesi così favoriti tornassero a prosperare. Condonò pure agli artefici fiorentini un rilevante debito che tenevano coi soppressi corpi d'arte per dipendenze degli antichi traffici (1). Finalmente s' indusse anche a prometter premj a coloro che fabbricassero case coloniche nei luoghi in cui mancavano affatto, o non vi erano che capanne umide e malsane. Sancì gratificazioni a prò di quelli che avessero fabbricato alcune manifatture di seta e di lana; ed ordinò che si facessero imprestiti ai mercanti tostochè li richiedessero (2). Le quali provvisioni, come contrarie in parte al principio della libertà economica adottato per base di governo, rivelano quanto grande fosse l'avvilimento e l'inerzia dei popoli, e quanto vivo ed energico il desiderio del principe di vederli al più presto risorger dalla miseria.

(1) N. 30 agosto 1777.

(2) N. 3 luglio 1769.

N. 3 settembre 1774.

NN. 7 dicembre 1778. 8 ottobre 1782. 28 luglio 1786.

367. Mi resta ora a far qualche parola intorno ai provvedimenti presi a sollievo della maremma senese, la quale non fu l' ultima a richiamare l' attenzione dei nuovi sovrani di Toscana. L' inutilità dei tentavi fatti dai Medici per risanar questa provincia derivò non tanto dall' insufficenza dei mezzi proposti dagl' idraulici a bonificarla, quanto dalla ostinazione a conservare gli ordinamenti economici che uccidevano nel suo nascere ogni industria. Della qual verità mostrò di esser ben persuaso Francesco, tostochè fin dai primi anni del suo regno concesse agli abitanti della maremma la libera tratta dei grani(1). Ma egli per la notata cagione dell' assenza dalla Toscana null' altro seppe operare a benefizio di quella infelice contrada. Ed anzi nel 1746 il Consiglio di reggenza, predominato da un cattivo influsso, pubblicò un editto con cui pretese d' ingiungere ai proprietari dei terreni d' imprenderne la cultura entro un certo tempo, spirato il quale minacciava che il governo ne sarebbe andato al possesso per farli coltivare. Fu ancora spedita colà una numerosa colonia di lorenesi, che in parte vi perì come le precedenti, e in parte si disperse (2). Pietro Leopoldo procedè con più assennati provvedimenti, e se non riuscì

(1) Tartini. Mem. sul bonificamento delle maremme, cap. 3. par 56.
(2) Tartini. Op. cit. l. cit.
Poggi Girolamo. Op. cit. par. 391.

a far prosperare la maremma, ne aprì la via ai successori, e rese possibile ad essi quel che una serie di fatali eventi gli tolse di recare ad effetto. Incominciò dal separarne il governo da quel di Siena, a cui la regione maremmana era stata fino allora unita, assoggettandola direttamente alla sua autorità onde aver agio di spiegare un' azione più efficace. Poi intese ad operarne il ristoramento con una triplice serie di mezzi, cioè removendo gli ostacoli al libero esercizio delle industrie, allettando in varj modi ogni qualità di gente a prendervi dimora, ed intraprendendo grandiosi lavori per ricondurvi la salubrità dell'aria.

368. Gli ostacoli più gravi alla riduzione a cultura del territorio nascevano dalle servitù di pascolo pubblico, le quali per antiche consuetudini spettavano agli uomini di alcune comuni tanto sulle terre private, che su quelle pubbliche. Per effetto di esse non era dato ai proprietarj di circondare di una stabile difesa i terreni, ma doveano lasciarli esposti al guasto di numerose mandre di bestie selvatiche: sicchè tranne le semente del grano in alcuni anni, null'altra opera di cultura potevano su quelli tentare. Ora Leopoldo con l'editto degli 11 aprile 1778 diede ai padroni la facoltà di affrancarli da quelle servitù mediante lo sborso del giusto prezzo, per cingerli poi di siepi, di argini, e di muri

livello perpetuo per un tenuissimo canone, alle famiglie che vi si recassero a coltivarlo. E perchè non si perdessero d' animo per mancanza di capitali e di luoghi d' abitazione, fu ordinato ai giusdicenti di assegnar loro le case abbandonate, di somministrare una parte del denaro per prenderne altre in affitto, ovvero per fabbricarne delle nuove. Volle pure che fosse rilasciato ad un tenuissimo prezzo il ferro di cui abbisognassero pei rustici arnesi (1).

370. Ma il successo di sì lodevoli ordini dipendeva essenzialmente da quello più o meno sicuro e più o meno pronto delle opere di bonificamento che nello stesso tempo faceva eseguire. E fu per questa terza serie di mezzi che le previsioni e i desiderj di Pietro Leopoldo andarono falliti, conciossiachè i lavori effettuati non mitigarono la malaria nè prosciugarono dalle acque putride e stagnanti i terreni paludosi. Al Padre Leonardo Ximenes distinto idraulico di quei tempi egli affidò l'incarico di proporre e dirigere le operazioni necessarie al ristoramento materiale della maremma. E lo Ximenes congetturando che la causa prima dell'infezione dell'aria fosse la mancanza di scoli per le acque, tutte rivolse le sue cure a riordinarne il corso. Onde fece eseguire

(1) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 392.
Governo della Toscana etc. p. 31.

una nuova escavazione di tutti i canali non espurgati da antichi tempi: con l'apertura di altri tentò l'asciugare i ristagni d'acque meno considerevoli, e per impedire altre inondazioni per parte dell'Ombrone ordinò la totale arginatura della destra sponda di codesto fiume. Fe' restaurare tutti gli antichi acquedotti, e scavar nuovi canali nella veduta di favorire la navigazione (1). Dopo questi lavori null'altro credè dover fare, fuorchè attentamente vegliare alla conservazione delle opere già compiute. Ora poichè egli non volse il pensiero ad eseguire eziandio un ben combinato sistema di colmate, il principe si vide deluso nella sua espettativa, e dopo aver sacrificato molti milioni di lire dovè convincersi della infelicità del resultato (2). Però non si astenne dall'invocare di nuovo i lumi della scienza rivolgendosi al matematico Pio Fantoni non meno distinto dello Ximenes, il quale propose un diverso modo di bonificamento più conforme alle sane teorie della scienza; ma essendo Leopoldo stato chiamato a reggere i destini dell'Impero austriaco non potè assicurarne la esecuzione. Sicchè non ottenutosi l'intento della salubrità dell'aria, anco i provvedimenti economici di sopra discorsi

(1) Tartini. Op. cit. cap. 3. par. 58.
(2) Tartini. Op. cit. cap. 3. par. 63, 64.
Governo della Toscana ec. p. 35.

portarono ben piccolo frutto, non bastando le allettative e i privilegi a spingere le moltitudini in luoghi esperimentati per tanti secoli pestiferi e micidiali (1).

§ 2.

Vicende civili dell'agricoltura.

371. Tolti gli ostacoli che le leggi economiche e politiche opponevano alla prosperità dell'agricoltura, e favoritone l'incremento con quegli aiuti ch'erano conciliabili con la libertà, il progresso continuo e indefinito di essa dipendeva ormai dalle relazioni civili che si statuissero fra i proprietarj e i coltivatori. Il sistema colonico tornava ad essere, come nei primi tempi di Roma, l'arbitro delle sorti future dell'industria agraria, ed ove posto avesse i contadini in condizione di menare una vita laboriosa ma comoda e confortata dalla lusinga di un migliore avvenire, il perfezionamento dell'agricoltura era certo ed indefettibile. Laddove se gli avesse mantenuti nelle antiche angustie, non offerendo loro altra prospettiva che quella di procacciarsi tutto al più lo stretto necessario mediante un lavoro assiduo, allora quell'arte avrebbe fatto i pochi progressi di cui la rende-

(1) Governo della Toscana etc. p. 35.

'ano capace le riforme recate ad atto, e poscia arebbesi arrestata. Della qual verità non è dubbio che fosse penetrata la mente di Pietro Leopoldo, avendo egli più volte dato un giustissimo giudizio intorno al sistema colonico toscano, e compresa la necessità di migliorare la condizione dei coltivatori. Egli infatti nella Memoria istruttiva per l'allivellazione dei beni di manomorta non mancò di notare « che il sistema colonico » vigente rendeva i lavoratori una classe di puri » operanti inservienti alla fruttificazione dei ca- » pitali altrui, e pagati con la sussistenza an- » nuale; che però non potevano sentir la passione » che fino a quel basso grado, stretto, e debole » che limita le loro mire al conseguimento del » vitto giornaliero. » Avvertì pure che contraevano spesso coi proprietarj un debito non estinguibile nè rimborsabile giammai, e rilevò in ultimo che il contratto di mezzeria li teneva tuttora in una servile dipendenza dai padroni funesta alla prosperità delle campagne (1).

372. Per rimediare a siffatti inconvenienti egli credè innanzi tutto opportuno di aprire ai mezzaioli una via ad acquistare la proprietà enfiteutica dei terreni, giudicando che senza questa non si sarebbe in essi risvegliato l'amore per l'arte, e l'interesse a svolgere l'industria nel modo il

(1) Memoria istruttiva del 23 maggio 1784.

più utile all' universale. In questa veduta non mancò di prescrivere che nel dare in enfiteusi i beni della Corona, delle comunità, e dei luoghi pii, fossero preferiti i contadini, e fra questi i residenti sui poderi da allivellarsi; volle che fosse usato a favor loro una prudente generosità e discretezza negli oneri correspettivi all' acquisto, ma non però accordate dilazioni al pagamento delle stime vive e morte, e del laudemio d' ingresso. Imperocchè considerò che se il contadino livellare si fosse costituito subito debitore del padrone diretto, difficilmente si sarebbe posto in grado di sodisfarlo in appresso; e ben presto disanimato avrebbe venduto il fondo per impotenza a soddisfare il debito (1). Con questi ordinamenti è innegabile che Pietro Leopoldo presentava ai lavoratori la prospettiva di uno stato assai migliore, e faceva servire la prediletta istituzione della enfiteusi al suo vero scopo di trasferire il parziale dominio dei beni in quella classe di persone che avevano il maggior interesse a promuoverne la cultura.

373. Ma a questo più prospero stato non potevano nel momento condursi i coltivatori, poichè la più parte di essi, oltre al non possedere alcun capitale, era debitrice per antiche dependenze dei

(1) Memoria istruttiva del 23 marzo 1781. art. 6, 7, 8, 10. Poggi Girolamo. Op. cit. par. 117, 120.

proprietarj (1). Occorreva pertanto che accumulassero risparmi sufficienti non solo ad estinguere i debiti, ma anco a formare i capitali necessari all'acquisto del livello; e ciò non era ottenibile senza eliminare dal sistema colonico gli elementi viziosi che lo aveano guastato. A tale uopo richiedevasi una legge la quale ristabilisse la gradazione del reparto dei frutti secondo la fertilità delle terre, correggesse l'abuso delle stime vive e morte, e regolasse in un modo normale le contrattazioni del bestiame: una legge infine che dichiarasse non solo i doveri dei lavoratori di terre verso i padroni, ma eziandio i loro diritti trascurati in addietro da tutti i governi. Con queste riforme i contadini avrebber potuto conseguire più larghi profitti dalle loro fatiche, e porsi in grado di acquistare sollecitamente la proprietà enfiteutica. Ma a ciò non provvide Pietro Leopoldo che in una piccola parte, e la meno feconda di utili effetti; poichè emanò soltanto alcune disposizioni dirette a regolare in miglior forma lo scioglimento delle società coloniche ed a torre gli ostacoli che vincolavano le compre e vendite dei bestiami. Nello esporre in succinto l'indole e le vicende di queste leggi, ne verrà fatto di raggiungere la vera causa per cui s'astenne da ogni ulteriore riforma.

(1) Paoletti. I veri mezzi di render felici le società. p. 117 e seg.

374. Il Motuproprio del 2 agosto 1785 relativo alle disdette comprende tre parti distinte: la prima risguarda il termine che deve intercedere fra la intimazione della disdetta e la di lei esecuzione; la seconda concerne i diritti e i doveri dei lavoratori licenziati in codesto intervallo; la terza mira ad ordinare un modo semplice di far conoscere agli interessati quali poderi in ogni contado siano da allogarsi. Rispetto alla prima parte, fu saviamente considerato che il sistema di disdire i poderi sei o otto mesi avanti lo sfratto, sebbene introdotto dalle leggi medicee in correzione di un abuso peggiore, riusciva tuttora funesto al buon andamento della cultura, perchè i coloni distratti per sei mesi dal pensiero di trovar nuovo padrone eseguivano con lentezza le faccende della campagna, e dividevano poi le loro cure fra il vecchio e il nuovo podere. Fu perciò statuito che il tempo delle licenze cominciasse dopo terminate le prime semente dei cereali, cioè al primo di novembre d'ogni anno, e durasse per tutto quel mese, e nel successivo febbraio dovesse lasciarsi vuota e libera la casa al nuovo lavoratore. Si diè per altro facoltà ai contraenti di stipulare anco un termine diverso per lo scioglimento della società; ma si dichiarò che i patti in proposito convenuti non potessero attendersi se non erano

trascritti in un registro da tenersi nel tribunale nel cui circondario era situato il fondo. E venne altresì detto che rimaneva sempre libero a ciascuno dei contraenti il disdire in tronco la colonia per causa di frode, o malaversazione, o per qualunque altro titolo doloso, purchè fosse giustificato avanti i tribunali competenti, e lo sfratto fosse eseguito per decreto di giudice e previe le stime legali (1).

375. Nella seconda parte fu rammentata l'osservanza delle disposizioni statutarie circa l'obbligo dei lavoratori licenziati di non eccedere con le prime semente la consueta estensione del terreno, per rilasciar libera ai nuovi quella destinata alle seconde. Fu loro altresì proibito di fare verun' opera di cultura sul terreno, o intorno alle piante, essendo questi lavori totalmente riservati ai nuovi contadini. E quanto alla riconsegna dell'istrumento del fondo, il legislatore tenne fermo, anzichè correggerlo, l'uso delle stime; poichè disse che a tutto febbraio il vecchio lavoratore dovea consegnare al nuovo il bestiame per le stime da farsene per mezzo d'amici comuni o di periti, e doveva altresì rilasciare le paglie e strami nella forma e quantità ricevuta nel venire a podere. Solamente aggiunse, che ove il contadino licenziato avesse portato del proprio paglie

(1) M. 2 agosto 1785, art. 1, 3.

e strami, dovesse alla partenza riaverne altrettanto. Dopo la disdetta egli aveva diritto a raccogliere i frutti nati o maturati mercè delle sue cure, purchè non recasse il più piccolo danno alle piante ed al terreno. E nella congiuntura della raccolta del grano dovea essergli somministrato dal nuovo lavoratore qualche comodo sì per albergo che per custodia della messe (1).

376. Per provvedere in terzo luogo al più facile allogamento dei fondi che rimanevano senza colono, il legislatore ordinò che in ogni tribunale di campagna il giusdicente tenesse un registro in cui fosse presa nota d'ogni podere da allogare, del proprietario cui apparteneva, della parrocchia in cui era situato, del nome e famiglia del contadino che lo rilasciava. Il padrone del fondo che dava la licenza, o il contadino che la domandava, furono obbligati a denunziare al tribunale competente la disdetta trasmessa a tutto il 3 di decembre di ciascun anno, e a farla appuntare nel registro nel modo accennato. Nessun emolumento doveva riscuotersi per questa descrizione, nessuno per dar vista del registro a chiunque l'avesse richiesto (2).

377. Gli ostacoli che si frapponevano alla stabilità delle compre e vendite dei bestiami richia-

(1) M. 2 agosto 1785. art. 1. 2, 3, 4.
(2) M. 2 agosto 1785. art. 6.

marono del pari l'attenzione di Pietro Leopoldo, amico troppo sincero della libertà commerciale. Egli dovè conoscere che le leggi medicee, quantunque avessero ristretto a ben pochi casi l'esercizio dell'azione redibitoria, pure non erano osservate, perchè una rilassata giurisprudenza a forza di sottili e sofistici argomenti aveva statuito non aver quelle leggi derogato al disposto del diritto comune se non nelle parti letteralmente contemplate. Ne seguiva da ciò che i compratori indugiavano a pagare il prezzo degli animali acquistati fino a che non gli avessero per molto tempo esperimentati immuni da qualunque vizio. E se i venditori intendevano di sottrarsi a siffatto esperimento con stipulare alcuni patti contrarj, nascevano allora le dispute sull' intelligenza ed efficacia di essi, di guisa che queste contrattazioni erano piene di pericoli (1).

378. A remuovere tali inconvenienti Leopoldo provvide con la legge del 6 novembre 1773, nella quale fissò norme certe e precise intorno a ciascuno dei capi che frequentemente fornivano materia di controversia. Dichiarò in primo luogo competere al venditore l'azione spedita al pagamento del prezzo appena fosse avvenuta la consegna della bestia, ed aver egli facoltà di rivolgersi tanto contro la persona del compratore quanto

(1) V. La Decisione intitolata *Terræ novæ redhibitor.* 20 luglio 1761.

contro i suoi beni. Nel caso che questi volesse promovere il giudizio di redibitoria, dovea depositare o in contanti, o in equivalente pegno, tutto l' intero prezzo per stare al giudicato; se ometteva di fare il deposito, decadeva subito dal diritto d' intentarlo (1). L' esercizio della redibitoria fu permesso tanto nel caso che l' animale fosse afflitto da vizj di corpo, che da vizj d' animo, purchè si verificassero le seguenti condizioni. Se si trattava dei vizj di corpo, occorreva: 1° che preesistessero al contratto; 2° che fossero occulti e d' indole mortale, come l'orinar sangue, o il mal caduco; 3° che fossero denunziati o per atto di tribunale, o stragiudicialmente al venditore, o ad alcuno di sua casa alla presenza di due testimoni, dentro il termine d'otto giorni rispetto all'orinar sangue, di trenta rispetto al mal caduco ed a tutti gli altri. Rispetto poi ai vizj d'animo si richiedeva il concorso simultaneo d'altri requisiti, cioè: 1° che le bestie fossero dome, e non esperimentate prima del contratto; 2° che i vizj ne impedissero totalmente l'uso, come il cozzare e il traggiogare; 3° che ne fossero stati dichiarati immuni nell' atto della stipulazione; 4° che fossero denunziati o per via giudiciale, o fuori di giudizio, al venditore in presenza di due testimoni nel termine di tre

(1) N. 6 novembre 1773 art. 4.

giorni dal dì della consegna (1). Fu detto altresì che era in facoltà del compratore l'esercitare invece della redibitoria l'azione tendente ad ottenere la refezione del danno. Ad ovviar in ultimo ogni disputa sulla intelligenza dei patti accidentali che si volessero aggiungere dalle parti, il legislatore fu cauto di stabilire per norma generale che non potessero presumersi nè argomentarsi da parole o termini generici, ma dovessero specialmente esprimersi e convenirsi, e la prova si dovesse raccogliere o dalla scrittura o dal deposto di due testimoni contesti al momento della vendita. Dichiarò infine che con questi ordini intendeva derogare a tutte le leggi, statuti e consuetudini diversamente disponenti circa le contrattazioni del bestiame vaccino (2).

379. Non parve però che siffatte provvisioni andassero a genio dei forensi, e nemmeno dei campagnoli abituati allo spirito di litigio, poichè sotto colore di oscurità e di incompletezza nel disposto della legge trovarono la maniera di eluderla e di richiamare in osservanza la giurisprudenza romana. Uno dei modi i più comunemente usati per intentare la redibitoria anco fuori dei casi contemplati dalla legge nuova, fu quello di riportare dal venditore la dichiara-

(1) N. 6 novembre 1773. art. 1, 2, 3, 4.
(2) N. 6 novembre 1773. art. 5, 6.

zione che la vendita si faceva *a buoni patti*. Con la qual locuzione intendevasi che fosse data la facoltà di rescindere il contratto per ogni più piccolo vizio dell' animale. Avvertito il principe di quest'abuso, con la circolare del 7 dicembre 1782 venne a dichiarare solennemente che la redibitoria non potesse intentarsi se non pei difetti di corpo o d' animo aventi l'indole e le qualità espresse nella legge del 6 novembre 1773; e che la convenzione generica di vendere e comprare *a buoni patti* s'intendesse relativa ai termini di essa, e non comprendesse altri casi fuori di quelli nella medesima contemplati.

381. Cotale interpetrazione che toglieva in avvenire il pretesto a cavillare, anzichè remuovere ogni materia di futuri litigj viepiù indisponeva gli animi, e gli fe' ribelli alla provvida legge. Pieni di venerazione i forensi pel gius romano, non sapevano persuadersi che contenesse una sola parte meritevole di menda: onde con le restrizioni imposte all'esercizio della redibitoria credevano offesi i diritti del compratore, non riflettendo che in mancanza di quel rimedio poteva cautelare i suoi interessi con altre azioni egualmente efficaci a procurargli una piena indennità senza favorirne la negligenza o la mala fede. E poichè l'autorità giudiciaria divideva le opinioni della curia, accadde che tentatasi di nuovo la conciliazione della legge leopoldina con

a romana, le controversie sui vizj d'animo e di corpo invece di scemare crebbero, e le difficoltà del commercio del bestiame aumentarono. Per la qual cosa fu rappresentato di nuovo al principe affinchè riparasse a questi mali che si dicevano derivati dal motuproprio del 1773 derogativo del diritto comune. Ed egli stanco per tante ed insistenti lagnanze, fu costretto ad esaudirle pubblicando nel 19 aprile 1788 una nuova risoluzione con la quale dichiarò « che nella contrattazione » e commercio del bestiame bovino, e special- » mente per ciò che riguarda le azioni derivanti » dai vizj d'animo o di corpo del bestiame pre- » detto, fosse in libertà dei contraenti medesimi il » convenire nei patti che credessero più confa- » centi al loro reciproco interesse, e che in difetto » di patti speciali fosse osservato non tanto per » la formazione delle prove quanto per la deci- » sione dei casi occorrenti, il disposto del gius » comune, derogando a tutto ciò che relativa- » mente a quest'oggetto si trovi determinato dagli » statuti municipali o da qualunque altra legge, » motuproprio, o rescritto. » Così per la ostinazione funesta dei giureconsulti venne revocato un provvedimento salutare, che correggeva un vecchio abuso pregiudicevole alla prosperità dell'agricoltura.

381. Da questo esempio parmi si possa ragio-

nevolmente inferire che di egual natura fossero le cause per cui Pietro Leopoldo non osò por mano alla formazione di una legge colonica, essendo verosimile che la curia toscana frastornasse i suoi disegni con altrettante riflessioni grette e meticulose. Forse si andava dicendo che una legge diretta particolarmente a favorire un più equo reparto dei prodotti rurali avrebbe tolto ai contraenti la libertà delle pazioni, la quale fu sempre e con ragione rispettata dai legislatori di tutte l'età; che il diritto romano provvedeva abbastanza nei casi non regolati dalle convenzioni o dalle consuetudini; infine che se il sistema colonico vigente conteneva alcuni elementi d'ineguaglianza e di servilità, conveniva distruggerli sol quando i coltivatori lo richiedessero, ma non prevenire un bisogno da essi non ancora sentito. Non è ufficio dello storico l'assumere una minuta discussione per rispondere a simili argomenti che probabilmente trattennero il governo dal compilare la legge colonica. Rammenterò soltanto che nella raccolta del gius romano questa legge mancava, e che gli statuti municipali non ne avevano composta che la sola parte relativa ai doveri dei coltivatori. E noterò inoltre che il legislatore avrebbe potuto e dovuto conciliare la libertà dei patti coi nuovi principj di diritto agrario che fosse per stabilire, dichiarando come avea fatto nel mo-

tuproprio del 2 agosto 1785, che questi regolerebbero gli interessi dei soci in tutti quei casi in cui non avessero stipulato in autentica forma i patti e le condizioni della comune impresa. Nè v'era certamente occasione più di questa propizia per compiere sì grave ed importante ufficio. Imperocchè i proprietarj, i quali nello spazio di pochi anni avevano veduto crescere immensamente le loro rendite mercè dell' abolizione dei vincoli economici, illuminati sui veri loro interessi non avrebbero sdegnato di mettere a parte della inaspettata fortuna anco i contadini. Di più la emanazione d'una legge colonica appariva necessaria ad integrare l'utilità delle riforme già attuate, perchè incominciandosi allora a volgere verso l' agricoltura i capitali, era opportuno che gli speculatori fossero in tempo avvertiti come il sistema di mezzeria non poteva con profitto applicarsi ad ogni qualità di terreni e ad ogni più piccolo podere. Ma l'occasione fu perduta, e così mancò una face che doveva illuminare e dirigere il movimento economico agrario che andava ad effettuarsi.

§ 3.

Stato delle campagne.

382. Non vi fu mai espettativa di principe riformatore che venisse coronata dal successo, come quella di Pietro Leopoldo. Egli si era convinto che la legislazione economica basata sulla libertà avrebbe tolto la Toscana dallo stato di miseria e di squallore a cui la schiavitù la più oppressiva l' avea condotta, e non sì tosto recava in atto i suoi disegni che ne raccoglieva i frutti sperati. Non vi fu vincolo infranto nè regolamento abolito che non facesse in un momento cessar molti mali; non vi fu grado di libertà restituita che non producesse immensi benefizj all'universale per tanto tempo perduti. E se la prosperità del paese non salì a quell'altezza a cui egli ambiva di elevarla, se alcuni inconvenienti tuttavia si manifestarono nell'ordine economico, ciò dipese dalle riforme deliberate e non portate ad effetto, non che dall' abolizione subitanea d'alcune delle già compiute. La varia indole dei fatti che brevemente compendierò sarà il testimonio più eloquente della verità delle mie asserzioni.

383. Le campagne toscane, appena gustate le prime aure della libertà, presero un tale aspetto

che mai nei secoli più splendidi dell'Etruria aveano presentato. Terreni incolti da antico tempo si dissodarono, le lande inospite tornarono a popolarsi, i folti boschi si diradarono, le abitazioni crebbero quasi a vista d'occhio in mezzo a vaste pianure una volta deserte, e sopra colline e monti prima occupati da poche capanne di pastori. Il grano si seminò là dove una volta erano acque stagnanti; le viti e gli olivi si piantarono in luoghi i più sassosi, ove mai per lo innanzi si esercitava l'opera del cultore, e i prodotti campestri in pochi anni si moltiplicarono a dismisura, di guisa che si calcola che circa un mezzo milione di staia aumentasse la sementa del grano, e di tre milioni il raccolto; e si calcola del pari che di centotredici mila anime crescesse la popolazione dello stato (1). E donde tanti prodigj se non dal fatto della libertà economica? L'abolizione dei regolamenti ricondusse il giusto prezzo d'ogni prodotto, e il libero commercio di essi con l'estero ne aumentò le richieste in guisa che i capitali si volsero in grandissimo numero verso le imprese agrarie. S'istituì pure un traffico di permuta del grano toscano con quello di Romagna sommamente utile a procurar l'abbondanza di questo genere,

(1) Confronto della ricchezza dei paesi che godono libertà nel commercio frumentario con quella dei paesi vincolati. 1793. pag. 115, 116. Botta. Stor. d'Italia dal 1789 al 1814. lib. 1.

poichè il nostro grano essendo di miglior qualità, e quindi più caro dell'altro, veniva cambiato con una maggior quantità del romano che si rivendeva fra noi ad un prezzo inferiore all' indigeno (1). E un'esperienza di venticinque anni ne fece sicuri che la sola libertà poteva impedire o attenuare i mali derivanti dalla scarsità delle raccolte, tantochè avvenute ai tempi di Leopoldo due sole carestie, le popolazioni appena se ne accorsero. Confrontata infatti la più grave di esse accaduta nel 1772 con quella del 1766 anteriore alle riforme, potè ben conoscersi quanto differenti fossero i danni arrecati, pel solo effetto della diversa legislazione. Imperocchè mentre nel 1772 il prezzo medio del grano non eccedè le lire ventuna il sacco, e il prezzo massimo le lire ventisei, nel 1766 non vi fu che un solo prezzo superiore alle lire ventinove; nel 1772 la fame non mietè alcuna vittima, nel 1766 moltissime, nonostante le provvisioni dell'annona, le cure e i dispendj gravissimi del governo per sottrarre i cittadini dal terribile flagello (2). Un altro benefico effetto della libertà si riscontrò nella cessazione dei mali epidemici, perchè la maggiore abbondanza delle vettovaglie, divezzando il popolo

(1) Confronto della ricchezza dei paesi ec. p. 41.
(2) Governo della Toscana etc. p. 17, 18.
Confronto della ricchezza dei paesi etc. p. 28.

lal mangiar pane fatto di grano cattivo e corotto per la fermentazione a cui andava soggetto nei magazzini degli ufizj di grascia, tolse una delle cause principali di quelle epidemie (1).

384. Il miglioramento dello stato materiale lei proletarj cooperò non poco a render miti i costumi toscani, e ad estinguere gli odj e le feroci passioni, perenne sorgente di delitti; per cui Pietro Leopoldo gustò la gioia da niun altro principe goluta giammai, di veder vuote per molti giorni e carceri dello stato. Questo fatto è il più splenlido argomento della potenza della libertà economica a render prospere le moltitudini, poichè olo dov'essa esisteva se n'è potuta riscontrare la verificazione. Lo studio delle scienze agronomiche congiunto a quello della pubblica economia, divenne cura gradita delle classi più colte del popolo; le quali non per vana pompa, nè per addolcire gli affanni di un politico servaggio lo imprendevano, ma per applicar le dottrine teoretiche alla riforma delle viziose pratiche agrarie, e per istruire i campagnoli ravvolti sempre nella più sconfortevole ignoranza. Si distinsero fra gli altri due ecclesiastici di chiaro ingegno, cioè il parroco Ferdinando Paoetti che non si vergognò di ritrattare i suoi

(1) Tolomei. Esame del commercio toscano, par. 4. p. 224 e seg. Firenze 1792.

errori intorno alla libertà frumentaria appena ne conobbe i massimi vantaggi (1), e il monaco Ubaldo Montelatici, al cui zelo ed amore per le discipline agrarie la Toscana deve la prima istituzione dell'accademia dei Georgofili. Tali furono i principali benefizj che dalle parti riformate della legislazione derivarono all'universale. Noterò ora i vizj che da quelle non riformate s' insinuarono per modo diretto o indiretto nell' economia campestre.

385. Il primo e più significante si fu l'eccesso nella conversione di molte terre boschive o prative in mezzerie, eccesso che distolse da un più utile impiego buon numero di capitali. Esisteva naturalmente un limite oltre del quale mancava il tornaconto a distruggere i boschi e a disfare i luoghi di pastura: e il limite si sarebbe dagli speculatori ben conosciuto, ove avessero istituito un calcolo retto ed adequato delle spese necessarie all' onesto mantenimento di una famiglia di contadini, perchè nei luoghi in cui queste assorbissero, o rendessero troppo meschini i profitti dei capitali, segno era che mancava l' interesse a coltivar le terre, ovvero ad applicarvi il sistema colonico. Ma in difetto di una legge civile che illuminasse i possidenti e i capitalisti, reputando essi che in ogni località ed in ogni fondo la metà dei frutti rappre-

(1) Paoletti. Op. cit. p. 126.

sentasse il giusto salario dei lavoratori, ciecamente si diedero a far poderi ad uso di mezzaioli dovunque e di qualunque estensione. E solo una breve esperienza li rese accorti del falso calcolo fatto, trovandosi molti di loro costretti a somministrare il vitto ai contadini per varj mesi dell' anno.

386. Il secondo inconveniente derivò dall'esser mancato in parte lo scopo cui miravano le leggi, che mediante l'uso dell'enfiteusi favorivano la più gran divisione delle proprietà fondiarie. Mentre infatti si voleva creare una classe di coltivatori proprietarj, accadde invece che si moltiplicasse il numero dei possidenti non coloni. Parecchie centinaia di famiglie acquistarono a livello varie porzioni di terreni una volta concentrati presso i corpi morali, ma pochissime di queste appartenevano alla classe ancor troppo povera dei coltivatori. Onde il sistema livellare, se contribuì per il momento a sciogliere i lati fondi ed a riporli in commercio, preparò per l'avvenire un grave ostacolo al miglioramento economico dei contadini. Imperocchè i possessori dei beni enfiteutici essendo tenuti ad anticipar tutti i capitali necessari all'annua produzione, e a divider poi le rendite coi padroni diretti e coi mezzaioli, difficilmente si potevano trovare in grado di fare a questi più larghi patti

per tema di non perdere qualunque profitto. Era anzi da presagirsi che il desiderio di accrescere i loro guadagni gli avrebbe inclinati piuttosto ad aggravare che non a render più prospera la sorte dei coloni. Turbandosi in cotal guisa la concordia che avrebbe dovuto regnar tra di loro, invece di provvedere insieme all' utile comune si sarebbero nociuti a vicenda con grave danno dell' agricoltura.

387. Il terzo inconveniente che dalla stessa causa traeva origine si fu il nascimento di un senso di benessere negli animi dei lavoratori, senza che fosse loro schiusa una via a onestamente sodisfarlo. Parificati dalle leggi a tutti gli altri cittadini, renduti capaci di alcuni uffici municipali, acquistarono ben presto la coscienza della propria personalità, e il primo voto che formarono si fu quello di condurre una vita meno trista. Se prima avevano di continuo lottato con la miseria, ora volevano di qualche comodità godere. Ma il vecchio contratto rimasto inalterato non si prestava a contentare questi desiderj, e benchè per l' abolizione dei vincoli, fosser cresciuti i loro lucri, pure l' incremento non era tale e tanto da assicurar loro in ogni tempo e in ogni luogo il necessario. Quando perciò non potevano col ritratto di lavori straordinarj procacciarsi un qualche agio, pigliavano a spe-

dere in oggetti di vana pompa o di mero comodo i valori che avrebbero dovuto erogare nelle necessità della vita: e una volta dissestati ritornavano alle arti illecite di guadagno usate in addietro (1).

388. Un quarto inconveniente consistè nella moltiplicazione dei fattori o agenti di beni rustici assai rari in passato nelle campagne nostre. Ogni proprietario di più poderi che per solo effetto delle riforme vide crescere rapidamente le sue rendite, non isdegnò di salariar persona che lo liberasse dal fastidio dell'amministrazione rurale, e vigilasse insieme la condotta dei contadini. Perniciosa usanza fu questa la quale nocque non tanto ai mezzaioli che ai padroni. Ai primi perchè sottoposti all'autorità d'un estraneo di rozze maniere, tornarono a credersi piuttosto dipendenti che socj dei proprietarj. Ed inoltre compresero che i fattori, ricevendo a titolo di mercede una parte della rendita domenicale, toglievano loro le speranze d'ottenere una più equa distribuzione di prodotti. Riuscì egualmente funesta ai padroni, avendo l'esperienza in breve dimostrato che i fattori non contenti del tenue salario loro assegnato, cercano sovente di accrescerlo con modi non retti, o angariando i contadini, o colludendo insieme con essi a danno dei lontani padroni.

(1) Paoletti. Pensieri sopra l'agricoltura, cap. 8. p. 59, nella raccolta suddetta.

389. Finalmente le industrie manifatturiere e commerciali, benchè risorte a vita novella per lo scioglimento dei corpi d'arte e mestieri, non salirono a quel grado di floridezza, a cui soltanto una completa libertà avrebbe potuto condurle. Gli speculatori non ebbero piena facoltà di volgersi alle industrie che avessero giudicato le più accomodate alle condizioni del paese per causa dei vincoli in parte conservati, nè ebbero molta copia di capitali, essendosi questi per la più parte rivolti verso l'agricoltura. Vuolsi però notare che il concorso dei capitali verso l'agricoltura in preferenza alle industrie urbane, quand'anco fosse stato soverchio, non era per arrecare quel nocumento che in altri tempi arrecò il caso opposto. I prodotti del suolo ancorchè costassero fortissime spese, trovavano sempre consumatori in Toscana, o nei limitrofi paesi oppressi sempre dai regolamenti, onde i capitali impiegati per ottenerli non erano perduti, laddove i prodotti manifatturieri e commerciali avendo nelle passate età ecceduto la somma delle richieste riuscirono un inutile peso, e i mercanti sacrificarono in false speculazioni le loro fortune.

390. Non posso chiudere il discorso intorno al regno di Pietro Leopoldo senza notare che al suo partire dalla Toscana volle divolgata per le stampe una scrittura, la quale conteneva una compendiosa esposizione dei nuovi ordinamenti,

e un rendiconto minuto e lucidissimo delle rendite percette per ben venticinque anni, e della erogazione di esse nei diversi servigj dello stato. Onorevole ed eloquente testimonio fu questo della saviezza e rettitudine del suo governo, ed insieme il più valido argomento che egli teneva la sovranità come un sommo Magistrato affidatogli per procurare il benessere del popolo, e non come proprietà da godersi e sfruttarsi privilegiatamente da lui e dai suoi discendenti. Tantochè non deve apparire strano ch' egli volesse coronar l'opera sua mediante la concessione di uno statuto politico, con cui chiamasse intorno a se un' assemblea di rappresentanti del popolo per approvare le contribuzioni, provvedere alle necessità del paese, e dare il voto nella fazione delle leggi. Certo è che il senator Gianni, ultimo e forse il più sapiente dei ministri di Pietro Leopoldo, lavorò per molti mesi nella compilazione di codesto statuto, ed è a credersi con piena soddisfazione del principe, poichè dopo averlo condotto a termine gli fu ingiunto di comporre eziandio una scrittura diretta ad annunziare ai cittadini che il sovrano onde porsi in guardia dai pericoli del potere assoluto restituiva alla nazione i suoi diritti, volendo che ella cooperasse a reggere i destini dello stato. Ma il sopravvenire della rivoluzione francese, od altra causa a noi non palese, trattenne

Pietro Leopoldo dal recare ad atto questo nobile disegno, il quale avrebbe risparmiato molti errori al governo dei suoi successori, e nuove infelicità alla Toscana.

391. Intanto egli partiva per Vienna senza aver risvegliato negli animi dei suoi popoli quel vivo sentimento di riconoscenza che egli erasi meritato pei benefizj largamente compartiti. E ciò potrebbe recar sorpresa ed apparire inesplicabile, ove la storia non mostrasse per molti esempj quanto raro sia il caso che un principe riformatore pervenga ad ottenere la gratitudine e l'amore dei contemporanei. Chi riordina uno stato, e soprattutto chi intende a ricomporre una legislazione sulle basi della civile eguaglianza, si fa nemici coloro che perdono privilegj, monopolj, e grado sociale, si fa nemici quelli che viveano dei disordini amministrativi, e di tutti gli abusi di un corrotto governo. Ma costoro essendo sempre inferiori di numero a quelli cui il ristoramento della giustizia e dell' ordine arreca immenso conforto, non osano far guerra palese al benefattore, nè rampognarlo pubblicamente di ciò che ha loro tolto. Essi lo vigilano con assidua cura, e ne osservano per minuto anco le azioni della vita privata, e se giungono a coglierlo in fallo, s'impadroniscono degli errori, delle imprevidenze, e perfino delle sue debolezze, per mettere in sospetto

all' universale le novità, e per avere un pretesto di calunniarne lo scopo. Onde a render impotenti i rancori e gli odj delle fazioni che il Riformatore spoglia dei privilegj e dei poteri usurpati, si richiederebbe che avesse o per virtù propria, o per educazione, sortito tale una rettitudine di mente e di cuore che lo preservasse da ogni traviamento anche di poca importanza, e lo mostrasse negli atti della sua vita integerrimo in guisa da torre alla ipocrisia la più vile ogni fiducia di calunniarlo con successo.

392. A Pietro Leopoldo non riuscì di francarsi da ogni errore governativo. Nelle riforme che attenevano alla disciplina ecclesiastica volle forse arrogarsi dei poteri che a lui non competevano, e tanto bastò perchè il clero irritato contro di lui per le leggi di manomorta, lo mettesse in diffidenza alle popolazioni che lo amavano, dipingendolo come un principe che mirava a manomettere il culto cattolico (1). Nel riordinare la polizia compartì attribuzioni troppo larghe agli agenti di questo terribile potere, cui adoperò a spiare i più minuti fatti nell'interno delle famiglie, bramoso di conoscerne i costumi, e le opinioni che si tenevano di lui. Cosiffatte investigazioni sollevarono più che altro le ire dei signori a cui doleva estremamente l'aver perduto autorità e privilegi di casta, onde lo accusarono di avvilire la dignità

(1) Inghirami. Op. cit. tom. 11. p. 273 e seg.

del loro ordine, e di anteporre la sbirraglia all'aristocrazia (1). La quale imputazione, se è la più grave, e la meno scusabile negli annali del suo regno, rimaneva rispetto ai signori attenuata dal contegno irreverente che tenevano verso di lui, e dalla incapacità che aveano mostrata, tranne poche eccezioni, nel trattare i pubblici affari. Finalmente qualche irregolarità nella vita privata del principe fornì ai nemici il pretesto a porre in dubbio il suo sincero affetto al pubblico bene, ed a tener vivi alcuni pregiudizj ostili alle più salutari riforme. Per queste cagioni seguì che il sovrano il quale aveva distrutto da cima a fondo l' iniquo edifizio governativo elevato da Cosimo I, e porto il primo ai Monarchi Europei l'esempio del rispetto ai diritti dei popoli, lasciò la Toscana senza che gli fosse tributato un omaggio di riconoscenza conveniente ai suoi meriti. Egli subì la sorte dei riformatori che non riescono a domar le proprie passioni, essendosi tenuto conto di pochi falli per trar motivo di screditare le sue opere, e per torgli la gratitudine dei beneficati. Ma la storia imparziale, scusando gli errori, saprà tributargli la lode la più gloriosa per un principe, quella di aver riposto nella libertà e nell'eguaglianza civile le fondamenta della sua dominazione.

(1) Memorie della vita, e peregrinazioni di Filippo Mazzei. tom. I. p. 333, 483.

PERIODO SETTIMO.

DA FERDINANDO III FINO AI NOSTRI GIORNI.

393. L'opera riformatrice riservata ai principi che succedevano a Pietro Leopoldo era naturalmente ristretta a compiere ciò che questi avea lasciato imperfetto nelle parti relative alla legislazione agraria ed alla industriale. Imperocchè la prosperità pubblica risorta per causa delle innovazioni da lui eseguite, ne facea sicuri potersi soltanto con l'applicazione intiera della libertà economica accrescere e diffondere il benessere in ogni classe del popolo. Pure l'età che restano a percorrersi ci chiamano ad assistere ad altri falli dei governi, e ad un fatale regresso verso gli antichi sistemi; dai quali se si rifuggì di nuovo, ciò fu per forza di una strabocchevole convinzione della loro malefica virtù novellamente acquistata. Solo nei tempi a noi più vicini si vide ripresa la grande opera di Pietro Leopoldo, e con vario successo condotta, senza che ancora ella apparisca in ogni sua parte compiuta e perfetta. Per maggior chiarezza del racconto stimo utile

il dividere in quattro capitoli il periodo; racchiudendo nel primo gli anni che corsero dall'inalzamento al trono di Ferdinando III, fino alla riunione della Toscana all'Impero francese; nel secondo quelli della dominazione Francese; nel terzo il ritorno di Ferdinando fino alla sua morte; nel quarto il governo di Leopoldo II fino al 1848. Le prime due età son di regresso, ma differente per le cause che lo produssero, e per gli effetti che ne derivarono; la terza è di ritorno alle leggi leopoldine; la quarta è di progresso ma non ordinato nè molto fruttuoso.

CAPITOLO I.

Da Ferdinando Terzo fino alla Dominazione Francese.

394. Non appena Leopoldo ebbe lasciato le redini del governo, che ai nemici delle riforme riuscì di risvegliare nel popolo le vecchie paure della carestia per causa della libertà frumentaria, e di eccitarlo ad inveire contro quelli che la favorivano: tantochè le case di alcuni pubblici funzionarj furono in Firenze messe a sacco, e la vita dello stesso senator Gianni corse grave pericolo. Questo bastò perchè il Consiglio di reggenza composto d'uomini deboli ed amanti dei vincoli, nel dì 8 giugno 1790 sospendesse il libero commercio dei cereali. La qual deliberazione come tosto giunse alle orecchie di Leopoldo, ne provò amaro rincrescimento, e rampognata acerbamente la Reggenza, non lasciò terminar l'anno senza revocare l'infausto decreto (1). Ma venuto al governo della Toscana Ferdinando, che alla bontà grande dell' animo non accoppiava un ingegno uguale a quello del padre, gli ostinati mini-

(1) Ed. 27 dicembre 1790.

stri gli insinuarono potere la pubblica quiete in un con la pubblica sussistenza rimanere compromesse, ove si fosse più a lungo indugiato a richiamare in vita i regolamenti annonarj. Ed egli cedendo a sì inquietanti consigli, nel 1792 proibì sotto severe pene l'uscita dal granducato dei cereali d'ogni specie, delle castagne e dell'olio; e poco dopo istituì i grascieri, e i presidenti delle vettovaglie con le stesse attribuzioni dei soppressi magistrati dell'abbondanza (1). Nel 1794 scese anco a torre ai particolari la facoltà dell'incetta dei grani e delle farine, fuorchè per proprio uso, e nei limiti del bisogno; e finalmente nel 1795 ripristinò l'obbligo delle portate dei generi (2). Ma i vincoli ristabiliti tornarono a produrre i medesimi danni che avevano in ogni tempo cagionato; le carestie ricomparvero, il commercio s'illanguidì, e il popolo illudente ed illuso ebbe di nuovo a soffrire la penuria del necessario, e il difetto del lavoro. Non mancarono distinti ingegni i quali si adoprarono a convincere con le scritture gl'ignoranti ed i pregiudicati come quei tristi effetti non da altro che dalla soppressa libertà derivassero (3). E parve che il Principe ne andasse in parte persuaso, poichè nel 17 agosto 1795 emanò

(1) Ed. 9 e 30 ottobre 1792.
(2) M. 25 giugno 1794. L. 18 maggio 1795.
(3) Confronto della ricchezza dei paesi ec. p. 17 e seg.

una nuova legge con cui, riconosciuto il malefico effetto dei vincoli, venne a restituire ai cittadini la facoltà d'incettare ogni specie di prodotto agrario nell' interno dello stato, e poco dopo abolì anco l' ufficio vessatorio dei grascieri. Ma il divieto d'estrazione fu tenuto fermo, perchè in quei tempi di torbidi universali si temè (cosa incredibile a dirsi) che i forestieri affamassero la Toscana comprando tutte le derrate indigene. Un' ultima volta nel 1799 il Senato dei 48, assente Ferdinando, volle ristabilire i grascieri e i forni normali del pane con altri regolamenti (1); ma i resultati essendo riusciti come sempre infelici, si tornò in breve alla libertà sancita dalla legge del 1795.

395. Il Governo proibì nel 1793 l' estrazione dallo stato di ogni sorta di bestiami, sotto pena della confisca, e del pagamento di una multa, e obbligò tutti i proprietarj e mercanti che dimoravano presso i confini a denunziare la quantità che ne possedevano, nella veduta d'impedirne la frodolenta estrazione (2). Volendosi però usare uno speciale riguardo all'agricoltura, fu dichiarato che nel caso in cui si desiderasse di far permute di bestie con l'estero, gl' interessati avanzassero un' istanza al governo, il quale, ove le circostanze economiche del paese il permettessero, avrebbe

(1) Decreti 25 luglio, 23 settembre e 19 novembre 1799.
(2) N. 27 giugno 1793.

aderito alle loro domande. Ridicolo provvedimento che presupponeva nei governanti una esatta notizia d'infiniti particolari inconciliabile col loro grado, e quando pur conciliabile, inutile. Temendosi inoltre che il bestiame forestiero ammesso liberamente al pascolo in alcuni territorj del granducato, potesse torre il nutrimento all'indigeno e fornire occasione ai mercanti di portarlo fuori, fu creduto necessario di sottoporre a certe cautele la introduzione degli armenti stranieri (1).

396. I vincoli investirono eziandio le industrie cittadine, e restrinsero viepiù quella libertà, che neppure a Leopoldo era riuscito concedere pienissima. Si tornò a proibire l'uscita dallo stato dei bozzoli da seta, e obbligaronsi gli abitanti degli spazj prossimi al confine che volessero attendere alla trattura della seta, ad uniformarsi a certe regole per impedirne l'estrazione, con minaccia di gravi pene. Si vietò il libero traffico dei cenci anco nell'interno, volendo che si vendessero ai soli proprietarj delle cartiere (2). Una tariffa doganale pubblicata nel 19 ottobre 1791 diminuì la tassa di alcuni dazj stabiliti da quella del 1781, ma rialzò assai il principio di protezione a favore delle industrie nazionali. Imperocchè dopo aver sanzionato il divieto d'estrarre tutte le materie

(1) M. 9 settembre 1797.
(2) N. 27 dicembre 1792. par. 13.

gregge che servivano alle manifatture toscane, dichiarò esenti dalla gabella i generi forestieri della stessa qualità che s' introducessero nello stato; e una volta entrati gli assimilò ai nostrali affinchè non potessero più ricondursi fuori.

397. Le imposte nell' universale crebbero assai: non tanto per la infelicità dei tempi che richiedevano maggiori dispendj, quanto per l'errore commesso dal governo di resuscitare i regolamenti che lo aveano costretto più d' una volta a far provviste di grani con gravissima perdita. Si tentò dapprima di aumentar le rendite con ristabilire il monopolio della fabbricazione e vendita del tabacco (1); e ciò non bastato, si revocò la legge che destinava la tassa di redenzione ad affrancare il pubblico debito, per spenderla di nuovo nei bisogni dello stato (2). Crescendo i dissesti della finanza, si chiesero ai privati imprestiti in denaro, alle chiese e ai monasteri le argenterie non necessarie al culto divino, e agli uni e alle altre si cederono in cambio cartelle del monte comune. Ma nel 1800, dopo le dilapidazioni d' ogni maniera commesse dalle armate straniere, essendo mancato all' erario ogni assegnamento, il governo prese il partito di raddoppiare la tassa per dieci anni, e di formare ad un tempo

(1) N. 18 ottobre 1791.
(2) LL. 26 settembre e 6 ottobre 1794.
L. 27 giugno 1796.

un monte redimibile del pubblico debito che allora ascendeva a circa tre milioni di scudi (1). Alle gravezze di questa età debbe pure aggiungersi quella straordinaria di tre milioni di lire imposta ai negozianti livornesi da Bonaparte nella breve occupazione che nel 1796 fece di quella città, onde fossero riparati alcuni torti che i francesi sostenevano d'avervi ricevuto.

398. Un solo provvedimento di diritto civile fu emanato in questi anni, ma non risguardante la parte sostanziale del sistema colonico. Esso è diretto a frenare la passione della caccia, già divenuta grande nei contadini dopo la recuperata libertà; perchè con quella si procuravano un qualche godimento, insieme ad un onesto lucro per supplire alla insufficenza dei loro ordinarj guadagni. Parve al governo che questa passione li sviasse di soverchio dai poderi, e li facesse trascurare le faccende campestri; onde nel regolamento generale della caccia ordinò che non si accordasse ai coloni parziarj o mezzaioli la licenza delle armi senza il consenso del padrone, stimando che egli solo fosse in grado di giudicare se uno o più dei suoi lavoratori potessero in quella esercitarsi senza danno della diligente ed industriosa cultura delle terre (2).

399. Del governo dei Borboni Parmensi suc-

(1) N. 11 luglio 1799.
M. 11 gennaio 1800.
(2) L. 15 febbraio 1793. art. 21.

ceduto a quello di Ferdinando III poche cose sono da notare. Accrebbe ancor esso le imposte dirette e le indirette; e pubblicò una legge con cui proibì l' alienazione dei beni ecclesiastici, la quale però dalle magistrature toscane non fu riconosciuta capace a derogare alle leggi leopoldine di mano-morta (1). Tolse inoltre (e questo fu atto meritevole di sommo encomio) il divieto d' estrarre dallo stato i prodotti del suolo e i bestiami, gravandoli invece del pagamento di una gabella alle dogane di confino (2). Diede infine una interpretazione autentica ai §§ 6 e 7 del motuproprio del 2 agosto 1785 relativo alle disdette coloniche. In quegli articoli era imposto l' obbligo a chi trasmetteva la disdetta di un podere di farla registrare nella cancelleria del tribunale competente a pena di nullità. Ma non si rilevava chiaramente se l' obbligo risguardava le sole disdette stragiudiciali, o quelle ancora trasmesse per via di tribunale. E fu risposto che le une e le altre vi erano soggette, senz' arrecare alcun dispendio alla parte che ne domandava la registrazione (3).

400. Dire che in questi anni l' agricoltura, le

(1) M. 15 aprile 1802.
Poggi Girolamo. Op. cit. par. 442.
(2) M. 30 aprile 1804.
(3) L. 29 luglio 1805.

manifatture e il commercio languissero, è opera vana, resultandone abbastanza la prova dalle cose notate: solo aggiungerò che anco un crudele contagio, la febbre gialla, infierì in Livorno mietendo in breve tempo molte vittime, e diffondendo il terrore per tutta la Toscana (1).

(1) Botta, Storia d'Italia del 1789 al 1814, lib. 21.

CAPITOLO II.

Dominazione Francese.

401. Cacciati i Borboni, e divenuta la Toscana provincia dell'Impero francese, l'economia rurale ebbe a subire nuove vicende, le quali se non la mantennero nella infelice condizione testè descritta, le impedirono di risalire a quel grado di prosperità cui le riforme di Leopoldo avevanla elevata. Non mancarono i francesi di notare che le leggi di questo principe avevano in modo eminente favorito l'incremento della pubblica ricchezza e della popolazione; pure non le riposero in osservanza, perchè l'Impero trovandosi in guerra coi principali potentati d'Europa, richiedeva l'applicazione di provvedimenti assai diversi, e l'utile di una piccola provincia voleva posposto al suo maggiore interesse. Onde ne avvenne che, estesa al nostro paese una legislazione straniera, molti vincoli funesti all'agricoltura risorgessero, di cui però fu attenuato il danno per alcuni benefizj che congiuntamente si operarono.

402. Fatale in primo luogo fu la legge del-

l' arruolamento militare diretta a provvedere alle necessità della guerra francese (1)! Essa toglieva ogni anno alle campagne le braccia più robuste, e scomponeva le migliori famiglie coloniche, senza che niun frutto da questo sacrifizio derivasse alla causa della libertà o della indipendenza italiana. Inoltre il sistema generale dei tributi francesi non si confaceva allo stato economico della Toscana. Ed invero il decreto della giunta governativa del 22 agosto 1808 sostituì alla tassa di redenzione ed a quella di macine, le sole imposte dirette quivi esistenti, molte altre più gravi, cioè la fondiaria, la personale, la tassa delle patenti, e quella delle porte e finestre. Con la prima s'investirono i beni di suolo onerandoli di una prestazione annua eguale, non alla semplice tassa stabilita da Pietro Leopoldo, ma alla doppia ordinata dal governo di Ferdinando III nel 1801, con più gli aumenti straordinarj aggiunti dai Borboni negli anni successivi. La seconda cadeva sopra gl' individui d' ambedue i sessi, non indigenti, e se ne fissava il quantitativo totale alla ragione del prezzo di tre giornate di lavoro moltiplicato con la sesta parte della popolazione d'ogni comune (2). Questa gravezza, come ben si comprende, veniva a colpire eziandio la classe dei con-

(1) LL 29 maggio e 13 luglio 1808.
(2) Decreto 22 agosto 1808, art. 24 e 25.

tadini e dei braccianti risparmiata da Leopoldo, rendendo più tristo il loro stato in pregiudizio dell' agricoltura. Il tributo delle patenti investiva le industrie manifatturiere e commerciali, sottoponendo al pagamento di un diritto annuo o fisso, o proporzionato ai lucri presunti coloro che esercitavano un mestiere, un'arte, una professione qualunque (1). Per esso rendevasi omaggio al principio economico che vuol repartita equamente l'imposta fra tutte le classi dei produttori senza eccettuarne alcuna. Ma in effetto i proprietarj dei beni rustici non risentirono alcun sollievo dall' estensione del tributo anco ai mercanti per lo innanzi immuni, essendo stati tassati in una quantità sempre gravosa come se fossero i soli a contribuire. L' ultima imposta investiva i beni stabili in ragione delle porte e finestre che in ognuno esisteva (2).

403. Se dalle contribuzioni dirette si passa alle indirette, conviene innanzi tutto avvertire che per la riunione del nostro territorio all'impero rimasero soppresse le dogane di frontiera e di confine. Però alle gabelle che quivi si pagavano se ne sostituirono altre pregiudicevoli al commercio interno dei prodotti campestri, conosciute sotto il nome di diritti riuniti. Si levavano questi sul bestiame, sul vino, l'olio

(1) Decreto 22 agosto 1808. art. 34 e seg.
(2) Decreto 22 agosto 1808. art. 29 e seg.

da lume, le frutte secche, le legna, la paglia, la vena, gli strami freschi e secchi, ed altri prodotti agrarj, eccetto il grano, la farina, e le frutte fresche, nell' atto che si trasportavano nel distretto di una comune per esservi consumate. Il diritto si riscuoteva o al confine del territorio, ovvero in un luogo centrale a cui doveano dirigersi codesti generi prima di esser portati al loro destino, sotto pena del frodo. Il retratto di queste gabelle costituiva una rendita meramente municipale (1). Ma è facile persuadersi come la circolazione rimanesse inceppata per siffatti balzelli, i quali ristabilirono presso a poco le dogane interne soppresse da Leopoldo. Vi erano infine i dazj imposti sulla navigazione dei fiumi che si destinavano al mantenimento degli argini, dei ponti, e delle pescaie. Di altre pubbliche gravezze che non recarono alcun pregiudizio all' industria rurale, tralascerò di far parola.

404. Finalmente il Governo francese resuscitò il divieto del taglio degli alberi di alto fusto senza la preventiva licenza dell' autorità competente, volendo essere il solo ad acquistarli per l' uso della marina di guerra (2). Richiamò in vita molti regolamenti annonarj, cioè quello che proibiva l' estrazione dei grani e delle farine

(1) Dec. Imper. del 16 maggio 1809, art. 16 e seg.
(2) Decreto 28 luglio 1808, art. 2.

dalle frontiere dell' Impero, l' incetta di essi oltre il bisogno delle respettive famiglie, l' obbligo delle portate annuali, l' ordine di esporre in vendita i cereali in certi luoghi determinati, e il vincolo più odioso di tutti, consistente nella tassazione dei prezzi (1). Il quale però fu mantenuto per poco tempo conciossiachè gl' inconvenienti che produsse costrinsero l' autorità ad abolirlo. Accadde nel mercato di Firenze che il massimo prezzo del grano e del pane fosse posto sì basso da indurre i fornai a chiuder le botteghe; perlochè si corse rischio che il popolo per qualche giorno mancasse del cibo il più necessario alla sussistenza. Volendosi perciò impedire i tumulti e removere le paure della carestia, convenne restituir subito ai privati la libertà di statuire i prezzi. A Pisa l' ingegno e l' accortezza del sotto-prefetto toscano Roberto De Nobili seppe prevenire i mali gravissimi che ivi pure l' ingiusto decreto era per cagionare; poichè avvistosi della repugnanza dei mercanti e dei fornai a vendere il grano e il pane per un prezzo non giusto, gli riuscì di ottenere dal governo la promessa della revoca del decreto, appena fossero comparsi sul mercato i prodotti della nuova raccolta. E fatto pochi dì appresso mietere

(1) L. 26. vent. an. 5. par. 1, 2. Bul. 113, ser. 2. Decreto 4 maggio 1812.

da alcuni possidenti una piccola quantità d'orzo vicino alla maturità e recare al mercato, dichiarò cominciata la raccolta, e lecito ai particolari il convenire a grado loro del prezzo; e con questo accorto strattagemma liberò il paese dal pericolo imminente della carestia (1).

405. Siffatti provvedimenti pregiudicevoli all'economia toscana furono temperati da altri che la favorirono. Primeggia fra essi quello che abolì gli antichi feudi rispettati da Leopoldo insiem con le prerogative e giurisdizioni competenti ai feudatarj, di guisa che una porzione rilevante delle proprietà terriere fin allora vincolate tornò ad esser libera (2). Fu del pari soppresso l'ordine equestre di S. Stefano, e restituito il dominio dei beni incommendati ai cavalieri usufruttuarj. Si tentò di semplicizzare il sistema enfiteutico giudicandolo poco propizio al libero svolgimento dell'industria rurale, ma il modo che si usò per conseguire l'effetto non valse all'uopo. Imperocchè il governo francese avendo osservato che le nostre enfiteusi tenevano diviso il dominio del suolo fra due distinte persone, e davano luogo ad alcune prestazioni eventuali del livellare a favore del direttario, si diede a credere che fossero vere e proprie conces-

(1) Zobi. Manuale economico-storico della Toscana, p. 327.
(2) Decreto 8 aprile 1808.

sioni di terre a titolo signorile velate sotto il nome di un contratto correspettivo. Ed era disposto a dichiararle colpite dalle leggi abolitive della feudalità, se per buona sorte le autorità toscane non avessero richiamato in tempo il consiglio di stato a viemeglio esaminare la indole dei nostri livelli (1). Il resultato delle nuove indagini consistè in un decreto sovrano che aveva l'apparenza di una transazione fra due opposti pareri, ma che non era in se stesso nè logico nè legale. Fu detto che si tenessero ferme nell'enfiteusi perpetue le prestazioni dei canoni, non però la recognizione ventinovennale nè la caducità, e che i livellari cessassero dal pagamento dei laudemi e d'ogni altro diritto casuale (2). Il che dimostrò avere il governo appreso per signorili questi soli diritti non gli altri, mentre a vero dire le enfiteusi toscane non contenevano mistura di titolo feudale e di titolo civile.

406. Ma egli avrebbe più providamente agito dichiarando immuni da qualunque nota di feudalità le enfiteusi stipulate dopo la legge del 2 marzo 1769, che tali erano in effetto, e si fosse ristretto a richiamare l'attenzione degli interessati su quelle di antica investitura, delle quali alcune potevano tuttora nascondere un'accoman-

(1) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 458.
(2) Decreto 29 agosto 1909.

digia, o una concessione signorile. Ciò fatto avrebbe dovuto arrestarsi, perchè il criterio per discernere l' indole di ciascúna enfiteusi si poteva desumere soltanto dall' esame accurato dei primitivi contratti da rilasciarsi ai particolari, non dalla stipulazione di alcuni diritti casuali. E se questi sembravangli una complicanza dannosa al libero commercio delle proprietà, (come lo erano in effetto) doveva prescriverne l' affrancazione a patti discreti, e i livellari avrebbero di buon grado obbedito a tale ordine, stimando utile l' accrescere per oneste vie il valore dei loro dominj. Laddove l' abolizione gratuita di codesti emolumenti decretata a dispetto della opinione comune che li riconosceva basati sopra un titolo correspettivo, dispiacque all' universale in guisa che la legge rimase inosservata. I livellari continuarono a pagarli spontaneamente, nè curarono una liberazione che la loro coscienza reputava ingiusta (1).

407. Le pazioni che statuivano un ordine di chiamati a succedere nel godimento dei beni livellari parevano pure colpite dalla legge francese del 1792, abolitiva delle sostituzioni, e dall' art. 896 del Codice civile, annullante qualunque disposizione, con cui il donatario o l' erede venisse incaricato di restituire i beni ad una terza perso-

(1) Poggi Girolamo, Op. cit. par. 465, pag. 420 in nota.

na. Ma pure l'autorità giudiziaria toscana valendosi del disposto di un'altra legge francese, che sebbene anteriore in tempo, fu pubblicata fra noi posteriormente a quelle, opinò per la conservazione delle pazioni. Nè potrebbesi, a vero dire, approvare questa sentenza nel suo motivo apparente, se non fosse manifesto che intese di soddisfare ad un bisogno del paese. Il Codice civile ammettendo alla successione intestata i maschi siccome le femmine senza privilegio di sesso, dava luogo ad un soverchio sminuzzamento dei beni di suolo abbastanza divisi, con pregiudizio indubitato della cultura di essi. Volendo perciò i tribunali attenuare il pernicioso effetto di questa legge malgradita all'universale, presero l'occasione che loro si offerì dei beni livellari per dichiararli, mediante un sottile ragionamento, sempre soggetti alla pazione enfiteutica favorevole ai maschi (1).

408. È pure notabile che il governo francese, decretata la soppressione dei monasteri, non che delle confraternite ed università laicali, aggiudicò al patrimonio dello stato tutte le proprietà di esse. Omettendo di esaminare se meritasse plauso l'abolizione eziandio di quegli ordini religiosi che nelle opere di carità pubblica, o nell'istruire la gioventù si esercitavano, certo è che il valore dei beni

(1) Poggi Girolamo. Op. cit. par. 476 e seg.

appartenenti a codesti corpi fu erogato non a profitto del tesoro imperiale, ma in esclusivo vantaggio della Toscana. Imperocchè Napoleone seguendo il consiglio di valenti nostri statisti lo destinò ad estinguere il debito pubblico, che da cinque secoli travagliava la nostra finanza, e mediante così cospicua risorsa potè compiersi un'impresa tentata da molti sovrani, e non riuscita ad alcuno. Lo scioglimento del monte comune fu ordinato col decreto del 9 aprile 1809, e verso la fine della dominazione francese tutto il debito era già estinto, non senza che avanzasse una rilevante somma per distribuirsi tra gli spedali i meno facoltosi. Vuolsi pure avvertire che si tornò a permettere, come ai tempi di Pietro Leopoldo, la sementa del tabacco ad ogni proprietario di terre.

409. Rispetto alle industrie manifatturiere e commerciali si cercò di favorirne con premj alcune che si giudicavano le più atte a prosperare in Toscana, siccome le manifatture dei cappelli di paglia, dei berretti, dei coralli, e degli alabastri (1). E questi favori usati in guisa da non offendere il principio della libertà, meritano lode. La giunta governativa ottenne altresì dall' Imperatore la licenza di estrarre da Livorno le sete filate e tessute, non ostante il blocco continentale che impediva qualunque commercio con l'estero; e pro-

(1) Decreto 29 agosto 1808.

curò a Firenze la pregevole istituzione del conservatorio d'arti e mestieri, mediante il quale ai popolani che si volgevano alla pratica di un' arte venne amministrato l'insegnamento gratuito.

410. Il Codice civile francese conteneva alcune disposizioni di diritto agrario meritevoli di essere segnalate. La soccida del bestiame che si dava dal proprietario del fondo al colono parziario era regolata in modo alquanto diverso dalle nostre consuetudini. Imperocchè ivi era dichiarato che il dominio delle bestie rimanesse per l'intiero presso il padrone, ed il colono ne avesse soltanto la custodia e l'uso per valersene nella cultura, o per farlo fruttare; e in forza di questo principio ne seguiva che ove si verificasse la perdita dell'animale per caso fortuito, essa ridondava in danno del solo proprietario. Inoltre si disponeva che nè il colono nè il proprietario potessero alienare il bestiame l'uno senza il consenso dell'altro, ma si richiedesse per la validità della vendita il consenso d'ambedue. E volendo poi il legislatore premunire il debole contro il forte, e sottrarre il lavoratore bisognoso all' esorbitanza dei patti, che troppo avari padroni o troppo avidi speculatori fossero per imporgli, proibì alcune convenzioni che repartissero in modo troppo ingiusto gli utili e le perdite derivanti dal traffico del bestiame. Che se questo titolo del co-

dice relativo alle soccide non è dei più chiari nè dei più completi, pure ove fosse stato osservato fra noi, avrebbe in questa parte migliorato il sistema colonico, e tolta materia a molte liti. È anco da notarsi che in esso non s' incontra articolo che sanzioni l' uso delle stime morte. Soltanto rilevasi che il concio delle stalle del podere cedeva per l' intiero al colono non come frutto, ma come ingrasso da spargersi sul fondo per eccitarne la produzione. Onde se ne argomenta che al termine della colonia egli dovesse rilasciarlo sul terreno, qualunque ne fosse la quantità, senza aver diritto a dividerne l'aumento, nè obbligo a sopportarne per metà la diminuzione (1). Rispetto alla redibitoria, il codice nulla o poco innovò intorno al disposto del gius romano, e tenne ferme le consuetudini locali circa al termine utile ad esercitarla (2).

411. Ma queste leggi non furono mai applicate alla nostra economia rurale, nè la giunta governativa seppe raccomandarne l' osservanza. Essa avvertì soltanto che al prosperamento delle campagne noceva assai la ignoranza dei lavoratori e degli agenti di beni; poichè perpetuava i vecchi e viziosi metodi di cultura, ed impediva l' applicazione degli utili ritrovati. Nel desi-

(1) Cod. Civ. art. 1804 e seg.
(2) Cod. Civ. art. 1641 e seg.

derio di rimediare ad un sì grave inconveniente pubblicò un'istruzione sommaria per uso dei campagnoli, e decretò che fossero conferite alcune medaglie d'incoraggiamento ai contadini che si distinguessero col più sapiente lavoro e con migliorare le razze del bestiame (1). Lodevoli ordini in se stessi, ma inefficaci a vincere l'inerzia dei contadini; perchè oltre i difetti permanenti del sistema colonico, che bastavano a rendergli avversi ad ogni innovazione, la qualità dei tempi ed il ripristinamento di molti vincoli commerciali toglievano loro la speranza di procurarsi, con fatiche maggiori e più accurate, maggiori profitti.

(1) Decreti 2 settembre e 7 ottobre 1808.

CAPITOLO III.

Restaurazione di Ferdinando III.

412. Pacificata Europa, e tornata Toscana sotto la dominazione di Ferdinando III, il nuovo governo aborrente degli ordini e dagli istituti francesi non si contentò di tor via quelli che manifestamente sottostavano ai nostri antichi, ma gli altri pure ciecamente proscrisse che in eccellenza li superavano, ed erano consentanei alla cresciuta civiltà. Infatti rifiutò i codici, i tribunali collegiali, i pubblici giudizi, la guardia nazionale, nella fatua speranza che per lungo volger d'anni la necessità di codeste istituzioni non si farebbe più sentire; e fu tanto pauroso d'ogni apparenza di politica libertà, che nel restaurare le leggi toscane ebbe cura di modificarle in quelle parti che ne contenevano un qualche germe. Nè ciò fu colpa del principe, ma piuttosto dei ministri che presederono al riordinamento dello stato, i quali si avvisarono che a preservare la sovranità da ogni tempesta avvenire bastasse mettere al bando

tutti i provvedimenti venuti da un paese amico alle pubbliche libertà, e chiudere alle moltitudini ogni legittima via di esprimere i propri desiderj. Curati i bisogni fisici del popolo, stimarono che dei morali non dovesse tenersi gran conto, quasi fossero fattizi e immaginari, e in conformità di queste vedute, tutto ricomposero l'edifizio governativo. Laonde le leggi economico-politiche e le civili, che attengono al mio argomento, furono ripristinate o composte di nuovo con tale spirito; larghe e sapienti in ciò che provvedeva agli interessi materiali, grette e viziose in ciò che poteva anco per modo indiretto favorire l'emancipazione politica del popolo.

413. Intorno allo stato personale dei contadini, richiamate che furono in vita le leggi esistenti prima del 1808, nessun ordinamento notabile fu promulgato, eccetto quello che li sottopose alla tratta militare. Fu esso meno rigoroso del francese, e non arrecava un aggravio molto pregiudicevole alle famiglie coloniche. Disponeva che tutti i maschi toscani appena toccato il diciannovesimo anno d'età divenissero coscritti, ma riguardo ai contadini conteneva una giusta esenzione. Si eccettuavano dal servizio militare quei mezzaioli appartenenti a famiglie in cui vi fossero due soli maschi, oltre i vecchi sessagenari, ed i fanciulli al di sotto dei dieci anni: e lo

stesso favore concedevano ai figli dei contadini livellari (1).

414. Rispetto ai terreni rammenterò che le leggi francesi avevano svincolato i beni feudali e quelli incommendati nell' Ordine di santo Stefano. Ora il governo di Ferdinando III dichiarò da prima di non voler più riprodurre alcun vincolo fondiario; e poco dopo si contradisse annunziando la volontà di ristabilire la Religione di santo Stefano (2). Ma quasi prevedesse le funeste conseguenze di una sì infelice deliberazione, tenutala sospesa per più di due anni, l' attuò soltanto nel dicembre del 1817 (3). Ed è singolare che mentre riconosceva non poter più quell' istituto servire all' antico scopo di educare abili cavalieri per la marina di guerra, non seppe indirizzarlo ad alcun nuovo fine, nè modificarne lo statuto. Dichiarò anzi che la ripristinazione di questo avrebbe contribuito a conservare la memoria dei fasti dell' Ordine, e *dando luogo* (son parole della legge) *ad una generosa emulazione tra il moderno e l' antico* avrebbe eccitato più facilmente i sensi di virtù nei cavalieri (4). Ma

(1) C. 29 aprile 1820, art. 13.
C. 25 luglio 1821.
(2) L. 15 novembre 1814.
N. 15 agosto 1815.
(3) M. 22 dicembre 1817.
(4) Def. Mot. in princ.

cosa i moderni militi dovessero operare per rendersi degni emuli degli antichi, la legge nol disse, e trent' anni già scorsi non l' hanno ancora mostrato. Onde è necessità inferirne che la restaurazione dell' Ordine non ebbe altro in mira che di fomentare la più inetta delle passioni umane, la vanità per impicciolire gli spiriti, e addormentare in essi ogni desiderio delle pubbliche libertà. Falsa sapienza degli statisti di quei tempi, i quali si persuadevano che la vecchia arte di trastullare i popoli con istituzioni fanciullesche potesse, anco dopo gli sconvolgimenti politici cagionati dalla rivoluzione francese, adoperarsi con successo.

415. Che se il risorgimento della milizia equestre di santo Stefano non avesse arrecato danno alla nazionale ricchezza, mi sarei volentieri astenuto dal censurarlo, avuto riguardo a qualche vantaggio che per mera accidentalità produsse. Ma la legge con le decorazioni e con le borie degli abiti risuscitò anco il diritto di vincolare i beni, e diè così un prezzo troppo forte ad un istituto che serviva ad un' effimera rappresentanza. Dispose infatti che ogni privato potesse costituir commende sui propri fondi ond' essere annoverato fra i membri dell'Ordine. E ne stabilì tre classi, le semplici conferenti il titolo di cavaliere, le qualificate conferenti il grado di balì, o di priore. Per le prime occorreva un capitale non minore

di scudi diecimila, per le seconde scudi quindicimila, per le ultime ventimila. I fondi su cui si costituiva la commenda dovevano, come in antico, passare nel dominio della religione, e il commendatore aveva diritto di usufruirli per tutta la vita, ma non di alienarli nè disporne in veruna guisa. Dopo la di lui morte, l' usufrutto e il possesso dei beni si devolveva ai chiamati nell'atto d'investitura; e mancati questi, si consolidava nell'Ordine. Bensì fu detto che i miglioramenti di qualunque specie operati nei terreni rimanessero a libera disposizione dell' ultimo investito (1). Con ciò si aprì l'adito ad una pericolosa riunione di beni in un corpo morale personificato nella sovranità, e si rinnovò per questa via una specie d' infeudamento del territorio nel principe, ormai proscritto dalla civiltà e dai costumi. Di più il credito fondiario che allora incominciava a sorgere veniva esposto a gravi rischi, poichè nella difficoltà di discernere quali dei beni posseduti da un cavaliere fossero affetti alla commenda e quali no, poteva talvolta accadere che i capitalisti ricevessero a garanzia dei crediti l' ipoteca dei fondi incommendati; o che per evitar questo pericolo, imponessero condizioni più onerose all' imprestito.

416. Il governo ristabilì anco i soppressi

(1) M. 22 dicembre 1817. art. 10 e seg.

conventi religiosi, ed a quelli che non avevano il voto di povertà restituì molti beni di suolo, che tornarono ad essere inalienabili (1). Nè di ciò vuolsi assolutamente riconvenire, essendo certo che sodisfece ad esigenze di vario genere, e in parte lodevoli. Ma sembrami che largheggiasse di soverchio nel numero dei monasterj ripristinati, lasciando sfuggire una propizia occasione di accrescere con le sostanze a quelli distribuîte, le troppo tenui rendite di molte parrocchie di campagna. Vero è che provvide a dare un sussidio alle più povere, ma oltrechè questo fu meschino, non si applicò che alle chiese di patronato regio. Ora non è dubbio che nella scarsezza dei mezzi di sussistenza i parrochi costretti a mendicar la vita a guisa d'artigiani, non sanno attendere come dovrebbero all'istruzione religiosa e morale dei contadini essenzialmente raccomandata alle loro cure.

417. Fu restituita ai proprietari a norma delle leggi leopoldine la piena libertà di sboscare i fondi, e di tagliare a piacere qualunque specie di piante (2); siccome ancora la facoltà di esercitarli in quella specie di produzione che avessero stimata più utile al loro interesse. Soltanto fù proibita la cultura del tabacco, volendosi ricondurre que-

(1) C. 4 giugno 1816.
(2) N. 3 giugno 1814. art. 4.

sto genere nella classe delle regalie (1). Fu proclamata di nuovo la libertà d' incettare e vendere ogni prodotto agrario tanto fuori che dentro lo stato, ed a qualunque prezzo (2). E nell' anno 1815 essendo il paese oppresso da una crudel carestia e in preda a mille paure, il governo non esitò a dichiarare che quella sola poteva assicurare al popolo la più largha sussistenza, ed attenuare, quanto era umanamente possibile, i mali delle scarse raccolte. Vietò ai giusdicenti d' intromettersi nei negozj dei pubblici mercati, e d' impedire le operazioni dei sensali incolpati stoltamente dal volgo del rincaro dei prezzi. Imperocchè avvertì non esservi contrattazione o traffico in cui non intervenissero i sensali che pur crescono il prezzo delle derrate, ma esser meglio soffrire un piccolo rincaro per questa causa, che esporre il mercato a mancar dei generi per la incertezza dei contratti e per la difficoltà di combinarli. Che se la ignoranza e il bisogno rendeano scusabile nel popolo un tal errore, non si poteva perdonarlo nei funzionarj pubblici, i quali tra i due inconvenienti, o dei prezzi aumentati o della mancanza dei generi, dovevano preferire il minore. Piuttosto conveniva provvedere ai braccianti con lavori riproduttivi nei luo-

(1) L. 15 novembre 1814.
(2) N. 17 novembre 1814. art. 3.

ghi ove la penuria era maggiore, ma non scendere a contentarli nel folle desiderio d' avere il grano a basso prezzo per ridurli a godere pochi giorni di una falsa abbondanza, ed a morire poco appresso di fame (1). E visto che nonostante siffatti avvisi alcuni giusdicenti continuavano a turbare il corso naturale delle private speculazioni, con più severe parole gl' intimò a desistere da ogni azione, rammentando non altro ufficio esser loro compartito in simili faccende fuor che la vigilanza sulla salubrità dei generi esposti in vendita (2).

418. Il governo volle eziandio sopprimere il dazio che pagavasi a tenore delle leggi borboniche nell'estrarre dal territorio riunito i prodotti del suolo ed il bestiame. Infatti nel 1818 tolse la gabella che gravava i generi frumentarj, e nel 1822 quella delle bestie, dell'olio, del lardo, e delle altre grasce (3). Ridusse pure la gabella per l' introduzione del vino nostrale nelle città, stata accresciuta di soverchio dalle leggi francese, ma non la tassò con giusta misura, nè in modo proporzionato al valore di esso (4). Restaurò il sistema d' imposte toscano e prescrisse il censi-

(1) C. 5 giugno 1815.
(2) C. 21 novembre 1815.
(3) Ord. 4 luglio 1818.
M. 12 maggio 1822.
(4) Reg. 9 maggio 1814. art. 2.

mento di tutti i beni immobili dello stato per conoscerne con esattezza le rendite, e sulle basi di queste fissare la quota delle contribuzioni di cui fossero capaci (1).

419. Ma nel mentre si dava cura di preparare un miglior ordinamento dei tributi a sollievo dei cittadini, toglieva loro con alcune sconsigliate riforme del sistema municipale la potestà di vigilarne il reparto e la esazione; e più che tutto, di minorarne l' aggravio mediante una libera e saggia amministrazione dei patrimonj ed una diligente cura degl' interessi comunitativi. Le leggi organiche dei municipj, e quelle concernenti le loro facoltà emanate da Pietro Leopoldo anzichè essere allargate, siccome richiedevano i tempi, furono ristrette e guastate nelle parti migliori per tema che i popoli abusassero delle poche libertà in esse largite (2). Il modo di composizione del magistrato fu essenzialmente cambiato e rimesso in balìa dell' autorità centrale governativa. Si ordinò che le borse dei priori si formassero dei soli proprietari che godevano di un censo doppio di quello stabilito da Leopoldo, senza curare l' interesse dei piccoli possidenti as-

(1) M. 7 ottobre 1817.

(2) È da notarsi che mentre il governo nella legge pubblicata il 15 ottobre 1814 dichiarava di voler tener fermi i regolamenti comunitativi leopoldini; circa due anni dopo allegando le variate circostanze dei tempi procedè a modificarli nella guisa esposta di sopra.

sai numerosi nelle nostre campagne. Di più fu detto che la estrazione a sorte di costoro dovesse farsi in numero doppio di quello necessario a risedere nel magistrato, perchè fosse in facoltà del soprassindaco lo scegliere tra codesti i residenti di sua maggiore soddisfazione. Rispetto al gonfaloniere fu prescritto che non più a sorte si eleggesse, ma lo nominasse il principe per stare in carica tre anni, e lo potesse riconfermare per altri tre. Distrutta così la indipendenza del capo della comune, onde renderlo anco più ossequioso ai voleri dell' autorità superiore, gli si diè un titolo ad ottenere dopo sei anni d'esercizio della carica una distinzione onorifica, ovvero un impiego (1).

420. Le attribuzioni dei corpi municipali furono ristrette assai, e vincolate da molte formalità. Si proibì loro il deliberare sopra oggetti non referibili strettamente alla gestione economica, onde non si facessero gli organi dei desiderj dei popoli presso la sovranità (2); la quale per le opinioni allora accreditate aveva la virtù di conoscerli senza esserne avvertita. Una sola adunanza ordinaria per anno fu stabilita per il consiglio generale, in cui si doveano eleggere i deputati al

(1) M. 16 settembre 1816, art. 4, 6, 7, 8, 20.
(2) N. 11 luglio 1814.
C. 14 agosto 1815.
C. 20 gennaio 1817 art. 10.

reparto della tassa familiare, confermare i medici e chirurghi, fissare o ridurre gli stipendj degl'impiegati, salva però l'approvazione superiore, per lo innanzi non necessaria (1). Nelle adunanze del magistrato il gonfaloniere, sebbene avesse voto eguale ai priori, fu rivestito del potere di sospendere i partiti per referirne all' autorità centrale. Egli non poteva presentare all' esame del collegio se non gli oggetti indicatigli in precedenza dal cancelliere, ed ai priori era impedita qualunque iniziativa d'affari (2). I bilanci di previsione per le spese annue locali dovevano esser approvati dal soprintendente alle comunità; e se occorreva effettuare una spesa prevista nel bilancio non come certa ma come eventuale, occorreva approvarla una seconda volta. In breve l' amministrazione economica dei corpi municipali fu vincolata in guisa che ogni libertà d' esame e di partito si ridusse poco meno che a una finzione. Molte facoltà che prima spettavano al magistrato si concentrarono nel solo gonfaloniere, perchè a lui fu data la vigilanza sulla polizia interna della comune, a lui la potestà di sospendere, nel concorso di gravi motivi, gl' impiegati comunitativi, di ordinare in caso d' urgenza i lavori che non ammettono dilazione, e l'arresto di chiun-

(1) L. 16 settembre 1816. art. 40 e seg.
(2) L. 16 settembre 1816. art. 26, 51.

que compromettesse la pubblica tranquillità; a lui infine fu ingiunto di rimettere ogni anno al governo un prospetto dello stato economico e politico della comune (1). Ma poichè non era sostenuto dall'autorità del corpo municipale, cui la legge l'aveva tolta affatto, nè poteva disporre d'alcuna forza sua propria, così egli si trovava nella dura alternativa o di non esercitare giammai quelle attribuzioni, ovvero di porsi sotto la immediata dipendenza della potestà governativa locale per avere gli aiuti onde attuarle (2). In siffatta guisa le comuni furono ricondotte nella prisca servitù e disposte ad esser nell'avvenire docili istrumenti e mute vittime di nuovi dissesti finanzieri.

421. Rispetto alle industrie manifatturiere e commerciali il governo di Ferdinando richiamò dapprima in vigore molte leggi che proibivano l'uscita delle materie gregge dallo stato, come cuoia, cenci, lane, pelli, bozzoli di seta, e seta soda. Ma fatto in appresso miglior senno le abolì quasi tutte, applicando anco ad esse il principio della libertà economica. Infatti nel 1816 sostituì al divieto un semplice dazio da pagarsi nell'atto della sortita dal territorio riunito delle pelli crude agnelline e pecorine; nel 1817 concesse la facoltà d'estrarre le lane gregge

(1) L. 16 settembre 1816. art. 24, 28, 33, 34, 36, 38.
(2) C. 20 gennaio 1817. art. 4, 6, 9, 10, 11.

alla stessa condizione (1). Nel 1818 tolse l'obbligo ingiunto ai trattori di seta presso i confini di procurarsi la licenza per lavorarla, dichiarando che fosser lasciati nel libero esercizio di questa industria alla pari d'ogni altro cittadino: nell' anno successivo abolì anco il divieto di far trasportar fuori di stato la seta greggia e i bozzoli, sottoponendoli al pagamento di una gabella (2). Ripristinò la tariffa doganale del 19 ottobre 1791, modificandola secondo l'occorrenza in quelle parti che venivano indicate dalla camera di commercio. Ma convien dire che la modificazione non fu conforme alle massime di libertà, vedendosi cresciute di un quarto le antiche gabelle per le sole merci estere (3); e talvolta convertito il dazio meramente fiscale in un dazio protettore delle industrie toscane. Noterò a cagion d'esempio la riforma operata nella gabella degli ombrelli di seta, i quali pel disposto della tariffa del 1791 pagavano quaranta lire ogni cento libbre tanto all'entrare che al sortire dallo stato. Or siccome nel 1816 la fabbrica degli ombrelli aveva subìto in Toscana un grandioso incremento, si volle sbassare il dazio d'escita dalle lire quaranta alle lire dieci, tenendo

(1) Not. 8 giugno 1816. art. 1.
Not. 17 maggio 1817.
(2) Not. 27 luglio 1818.
Not. 6 luglio 1819.
(3) L. 4 ottobre 1816. art. 1.

fermo quello d'introduzione per gli esteri (1). Questo provvedimento non poteva riuscir utile che ai soli fabbricanti privilegiati, mentre il pubblico, per la diminuita concorrenza della manifattura straniera, avrebbe pagato più caro la nostra. E posto il caso contrario, cioè che la straniera avesse di per se un costo maggiore, allora tornava del tutto vano il gravarla nell' entrata d'un forte dazio, poichè nessun mercante avrebbe introdotto una merce, che non poteva spacciarsi senza scapito.

422. Se dalle leggi economico-politiche si scende alle civili, debbo innanzi tutto notare che il difetto di gius agrario scritto andò dopo la restaurazione crescendo. Imperocchè il motuproprio del 15 novembre 1814 abolì insieme col codice francese anco gli statuti municipali toscani, e volle che nelle materie non contemplate dalle antiche leggi del principato si ricorresse al diritto comune. Con ciò venne a toglier quella parte del diritto colonico scritto contenuta negli statuti, che veramente concerneva le relazioni contrattuali; ed a regolare gl' interessi agrarj rimasero pochi principj generali di gius romano, ed alcune consuetudini forensi. Neppure le leggi civili che si pubblicarono in appresso risguardano la sostanza del sistema colonico, ma ne contemplano gli ac-

(1) L. 7 dicembre 1816.

cessorj, o regolano il metodo dei giudizi a cui può dar luogo.

423. Fu rinnuovata la proibizione di gravar le bestie da lavoro, e gli arnesi rustici necessari alla cultura per qualunque credito, sia dei privati, che dello stato (1). Fu confermato ai proprietari il privilegio sopra la parte colonica delle raccolte pei crediti dipendenti da somministrazioni fatte ai lavoratori, o da qualunque altra causa relativa alla società, dichiarandolo poziore ad ogni altro (2). Per favorir l' uso della scrittura nei contratti di colonia, fu stabilito che gli atti pagassero al registro il solo diritto fisso di una lira (3). E rispetto ai libri, ai quaderni, ed altri fogli originali destinati a far prova degli interessi vertenti fra i padroni, i loro agenti, e i contadini per dipendenza delle imprese agrarie, varie disposizioni furono sancite. Si dichiararono in primo luogo esenti dalla formalità preventiva del bollo, e solo nel caso che si producessero in tribunale, o se ne estraessero delle partite per prodursi, doveano bollarsi senza spesa. Inoltre fu detto che i crediti e debiti resultanti da quei libri fossero esenti dal diritto proporzionale del registro, e sol quando se ne

(1) Cod. di proced. civile, art. 829.
(2) N. 4 giugno 1817. art. 5.
(3) Tariffa dei diritti annessa al M. 30 dicemb. 1814. par. 1. art. 1.

volesse far uso in giudizio dovessero registrarsi pagando il diritto fisso di una lira, qualunque fosse la somma a cui i crediti ascendessero. Infine si ordinò che niun diritto si pagasse per l' enunciative o prove estratte dai medesimi (1).

424. Nel regolamento di procedura civile furon tracciate le norme da seguirsi nei giudizi di scioglimento delle società coloniche, e in quelli di redibitoria. Per ciò che attiene ai primi s' incominciò dal confermare la legge leopoldina del 1 agosto 1785, aggiuntovi che la trasmissione della disdetta per via di tribunale non era necessaria, quando il contadino l'avesse in qualunque modo accettata. Dipoi fu tracciato il procedimento da osservarsi per ottenere la conferma della disdetta, e lo sfratto della famiglia colonica dal podere tanto nei casi di risoluzione ordinaria del contratto che in quelli di risoluzione in tronco; e si dichiarò che la sentenza avesse l' esecuzione provvisoria nonostante appello (2). Le disposizioni contenute nel titolo dei giudizi di redibitoria, lungi da scemare le cause di rescindere i contratti, le accrebbero, e invece di render più semplici le liti le complicarono. Imperocchè fu data facoltà d' intentare la redibitoria nel termine contemplato *dalla legge* (3); con la

(1) M. 30 dicembre 1814. art. 31, 4.
(2) Cod. di proced. civ. art. 624 e seg.
(3) Cod. di proced. civ. art. 569. n. 1.

qual parola certamente s' intese designare la legge romana richiamata in osservanza dalla notificazione del 7 aprile 1788 abolitiva delle precedenti leggi toscane. E quasi ciò fosse poco, a viepiù torre ogni stabilità alle compre e vendite del bestiame, si aggiunse che ad ottenere l' annullamento di esse sarebbe bastato provare la preesistenza se non del vizio o della malattia che dava luogo alla rescissione, almeno della causa produttiva dell' uno o dell' altra (1). Il che aprì l' adito a infinite indagini e controversie scientifiche, ed a lunghi esperimenti, riuscendo estremamente difficile lo statuire in che la causa produttiva d' un vizio o d' una malattia consista, e come sia dato constatarla. E le forme tracciate per la procedura del giudizio favorirono in sommo grado la proposta di simili dispute, poichè fu prescritto che prima d'incominciare la causa si dovesse porre in un luogo di deposito l' animale e quindi si ordinasse una perizia per verificarne la infermità o il difetto; e fu dato facoltà di ammettere anco la prova testimoniale alla richiesta delle parti interessate (2). Così l' esito finale del giudizio portava a carico del soccombente tutte le spese del mantenimento dell' animale nel pubblico stabulario, delle perizie, e dei testimoni, le quali dovevano in ogni caso eccedere il prezzo di esso.

(1) Cod. di proced. civ. art. 569. n. 4.
(2) Cod. di proced. civ. art. 572, 576, 582, 584 e seg.

425. L' agricoltura in questo decennio non fece progressi notabili. I suoi prodotti ebbero un tempo alti prezzi, e un tempo vilissimi, e se in questa fluttuanza grandissima la sorte dei proletarj non si ridusse trista e miserevole come nell' età decorse, ciò fu benefizio della libertà commerciale. Il tifo che infierì nel 1817 dopo due anni di universale carestia, avrebbe probabilmente mietuto meno vittime, se i popoli per le vicende ancor fresche delle guerre francesi, non si fossero trovati in tal condizione da non poter sostenere nuovi stenti. I proprietari negli anni di carestia costretti a soccorrere i contadini, cui non bastava la metà del raccolto, non trassero un adequato compenso dal rincaro dei generi, e in quelli di grande abbondanza, atteso l' avvilimento dei prezzi, soffrirono una grave diminuzione nelle rendite; sicchè il loro stato non migliorò. Fu assai languido il commercio delle manifatture nostrali, e tranne quella dei cappelli di paglia che sommamente fiorì, le altre industrie urbane non poterono arrecare grandi soccorsi alle campestri. La pace ristabilita da poco tempo non rassicurava gli speculatori in guisa, che rinnuovassero sopra larghe basi le relazioni commerciali da un paese all' altro, e forse i capitali necessari alle grandi imprese non si erano ancor ricomposti in tal quantità da ravvivare dovunque

i traffici. Ma è da dire che alla nostra economia i vincoli superstiti in qualche guisa nocquero, siccome le nocque il soverchio aggravio delle imposte, che fruttarono al tesoro assai più del necessario.

426. Risorsero per opera di alcuni economisti le vecchie accuse contro la libertà del commercio, reputandola causa delle strettezze in cui si trovarono alcune volte i produttori d'ogni classe, ma i loro errori, abbenchè sostenuti con ingegnosi argomenti, vennero solennemente combattuti dai valenti campioni della libertà (1). Il principe fu sempre fermo nel volerla rispettata, solendo rispondere a chi lo consigliava a sospenderla, ricordarsi con amaro dolore i tristi effetti dei vincoli risuscitati nel 1792, e non voler di nuovo accrescere i mali del popolo. E il Ministero dividendo le sue convinzioni operò in guisa da sfiduciare i pochi adoratori dei vecchi sistemi.

427. Morì Ferdinando in ancor fresca età, e la di lui morte suscitò il pubblico compianto, perchè le sue personali virtù e la mitezza usata verso i cospiratori politici del 1821, gli meritarono la gratitudine universale. Ma una parte delle lacrime che furono sparse sulla sua tomba, convien pur dirlo, onorarono in lui il restauratore degli ordini economici di Pietro Leopoldo, nei quali i Toscani,

(1) Capponi. Cinque letture di economia toscana. Firenze 1845. par. 3 e seg.

travagliati per ben ventiquattr' anni dall' avvicendarsi di leggi più o meno funeste al loro ben essere, riscontrarono un' arra sicura di pace e di prosperità. Il governo di Ferdinando non può lodarsi d' altra novità legislativa che in importanza uguagli questa, nè ha molti titoli alla riconoscenza del popolo, se non li raccoglie dai meriti del governo leopoldino.

CAPITOLO IV.

Governo di Leopoldo II fino al 1848.

428. Leopoldo II imprese a reggere la Toscana con animo deliberato a progredire nella via delle riforme, e ad operare tutti i miglioramenti economici e civili che le mutabili condizioni dei tempi richiedessero. Imperocchè si persuase che la umanità destinata a percorrere un lungo cammino sulla terra non poteva in ossequio ai principi od ai ministri amatori dell' immobilità e della quiete rimanere nell' inazione; ond' era sapiente consiglio dirigerne il movimento anzichè cercare con vani ed improvidi tentativi di arrestarlo. E fino dai primi giorni del suo regno diè manifesti segni di una volontà operosa e benefica, la quale nel corso di ventiquattro anni, nonostante il vario succedersi degli eventi, non è mai venuta meno. Ma a lui mancarono gli aiuti che Pietro Leopoldo ritrasse da uomini di stato profondi conoscitori dei bisogni del popolo, e dei modi onde sodisfarli. Non ebbe chi gli ponesse innanzi un piano ordinato e progressivo di riforme da re-

carsi ad atto a seconda dei tempi, e in proporzione delle forze economiche e morali del paese: invece gli convenne studiarsi d' indovinare i pubblici desiderj per impotenza a conoscerli nella sua pienezza, ed eccitar i ministri ad agire, piuttostochè esserne eccitato. Laonde le innovazioni eseguite dal suo governo senza preventivo disegno, e senza giusta misura, produssero insieme con molte utilità due mali, che anco attualmente ci affliggono; cioè i dissesti finanzieri, e il rallentamento d' ogni civil disciplina, inevitabile ogni qualvolta l' autorità pubblica non si accinge alle riforme con maturità di consiglio e con forza proporzionata a vincere gli ostacoli. L' agricoltura e l' industrie urbane han partecipato ai benefizi e ai danni di questo modo irregolare di progresso.

429. La prima e grandiosa opera a cui Leopoldo pose mano fu il bonificamento delle maremme, tentato con infelice successo da molti suoi predecessori. Visitate ch' ei l' ebbe in compagnia del più insigne idraulico che avesse allora Italia, ed osservatone l'orrido stato, non potè non infiammarsi del desiderio di risanare una parte sì bella e sì vasta del territorio toscano, parendogli che ove l'impresa si compiesse, la popolazione e la ricchezza crescerebbero a dismisura. Eragli di conforto anco il sapere che nelle casse del pubblico erario giaceva inutile un vistoso capitale che poteva spen-

dersi colà con profitto. Perlochè nel 1828 promulgò la prima legge con cui decretò l'esecuzione dei lavori idraulici in quella provincia, e d'allora in poi le sue cure per conseguire il difficile intento non sono mai cessate. Nè io intendo discorrere degl'importanti lavori eseguiti in pochi anni per asciugar le paludi e risanar l'aere maligno e pestilenziale, essendo stato questo argomento lungamente svolto da valenti scrittori versati nelle scienze idrauliche (1). Solo dirò poche parole dei provvedimenti con cui intese a ravvivare l'agricoltura e l'industria.

430. Con due leggi pubblicate nel 1833 e nel 1840 fu ordinato lo scioglimento delle servitù di pascolo, legnatico, e macchiatico ch'esistevano sempre nel territorio della provincia grossetana e in quel di Piombino, e che impedivano il dissodamento dei fondi (2). Ma il sistema tenuto anzichè giovare al fine desiderato di popolar le campagne di coltivatori piuttosto gli nocque, poichè si cadde nel medesimo errore commesso dal governo di Pietro Leopoldo. Invece d'imporre ai proprietari il rilascio di una porzione di terreni corrispondente al valore delle servitù che li gravavano, fu statuito che gli affran-

(1) Tartini. Memorie sul bonificamento delle maremme toscane.
(2) M. 18 novembre 1833.
M. 15 luglio 1840.

cassero versandone il prezzo nelle casse delle comuni a cui appartenevano gli utenti. Perlochè questi rimasti privi dei guadagni che loro procuravano la sussistenza, si trovarono costretti ad abbandonar quelle contrade.

431. Il governo ordinò in vari tempi l'allivellazione dei terreni risanati tanto nella pianura grossetana che in quella prossima a Pisa. Volle a quest' effetto che si dividessero in tante porzioni chiamate preselle, e ad ogni acquirente una presella impose gli obblighi di edificarvi una casa da lavoratore, di ridurre a cultura le terre sterili, e di pagare al padron diretto un annuo canone quasi corrispondente alla forza produttiva del terreno (1). Delle quali condizioni l'ultima riusciva poco favorevole allo scopo del ravvivamento dell' industria agricola, perchè era da prevedersi che gli speculatori mal volentieri si sarebbero indotti a versare i capitali in luoghi deserti ed insalubri senza la fiducia di ritrarne vistosi profitti. In mal punto il governo abbandonava il sistema dell'enfiteusi tracciate da Pietro Leopoldo per la regione marittima: e se non gli era permesso di usar larghezze rispetto alle terre non sue, lo po-

(1) N. 8 aprile 1833.
N. 10 marzo 1837.
NN. 30 giugno e 17 novembre 1839.
N. 3 ottobre 1840.

teva per quelle appartenenti alle regie amministrazioni, le quali concedute a livello per un tenuissimo canone a famiglie di coltivatori provviste di qualche capitale, avrebbero dato abbondanti prodotti ed assicurata la permanenza in quei luoghi di molta gente industriosa.

432. Molte nuove strade sono state aperte che pongono la maremma in comunicazione con le altre parti della Toscana, e con lo stato pontificio. Franchigie e favori d'ogni maniera ha largito il Principe a coloro che là trasferiscono il domicilio, ed ha abolito le pene del confino, reputando sconvenevole la continua presenza dei condannati per gravi delitti, in una provincia che si voleva ripopolare (1). I buoni effetti di tante provvidenze governative si fan palesi agli occhi dei più increduli. L' industria agraria e i traffici d' ogni maniera hanno subìto un aumento notevolissimo (2). Nè è da temere che i guadagni fatti si perderanno, perchè là dove esiste una popolazione fissa, la salubrità dell' aria è assicurata e la floridezza delle campagne è raccomandata a troppi interessi. Non dubito però d'asserire che un più fe-

(1) M. 30 dicembre 1836.

(2) Salvagnoli Antonio. Memorie economico-statistiche sulle maremme toscane. Firenze 1846.

Martelli Carlo. La maremma toscana. Bastia 1846.

Bowring. Statistica della Toscana, Lucca ec. ec., Londra 1838. p. 45 e seg.

lice successo questa impresa avrebbe potuto ottenere senza disastrare, come ha fatto, la pubblica finanza, se innanzi d' instaurarla si fosse completamente studiata sotto ogni aspetto. Imperocchè il risanamento della regione marittima richiedeva il soccorso delle scienze idrauliche e fisiche, della economia finanziera, delle discipline legali e amministrative, occorrendo lavori, spese, e regolamenti per operarlo. E quantunque creda che un qualche piano venisse tracciato, i fatti mostrano che fu per lo meno incompleto. Ed invero rispetto ai lavori idraulici è da sospettarsi che nel loro complesso non fossero stati per lo innanzi sottoposti all' esame collegiale dei dotti, tostochè sonosi mosse dispute sull' utilità ed efficacia di alcuni quando già erano condotti a termine. Pare che neppur fosse in prevenzione calcolato l'ammontare approssimativo delle spese necessarie, perchè dopo esauriti i vistosi avanzi dell'erario non fu assegnata a quella impresa veruna porzione delle pubbliche rendite in guisa da non turbare l'equilibrio della finanza, o da ricomporlo con agevolezza appena turbato. E circa ai provvedimenti legali, le poche osservazioni fatte di sopra rivelano del pari come neppur questa parte dell'opera fosse largamente esaminata e discussa nel debito tempo.

433. Le leggi generali che interessano la condizione dei coloni e delle proprietà si riducono a poche, ma pur meritevoli di esser conosciute. Il motuproprio del dì 8 agosto 1826 che stabilì su nuove basi il sistema d'arruolamento militare riuscì assai funesto ai campagnoli. Imperocchè tolse l'esenzione data dalla precedente legge ai lavoratori figli di famiglia, tutte le volte che non lasciavano al podere due maschi, oltre i vecchi sessagenari e i bambini di dieci anni, e la concesse soltanto ai capi di famiglia, o mezzaioli o livellari che fossero, nel caso che non rimanessero sul fondo due maschi oltre i vecchi settuagenari ed i ragazzi minori di 12 anni. Tutti gli altri se volevano sottrarsi al caso della leva, doveano pagare una tassa onde procurare un cambio. Or se si considera che i contadini vivono in continua società di traffico fra loro, ed han comune l'impresa, i guadagni e le perdite, facile è intendere come da simil metodo di reclutamento essi risentano un danno maggiore di quello non è inferito agli artigiani. Chiamato uno di questi sotto le armi, l'economia della famiglia a cui appartiene non risente alcun disturbo dalla sua partenza, essendo per ordinario gli altri individui rivolti a industrie differenti. E se il padre di famiglia presceglie di porre un cambio al coscritto, l'aggravio della spesa non si soffre dagli altri figli, che hanno interessi e lucri separati.

Ma, quanto ai coloni, la cosa è diversa: un individuo costretto a lasciare il podere per servire molti anni nella milizia, può rendere inabile la famiglia a soddisfare gli obblighi della cultura, e se essa non supplisce con braccia mercenarie alle mancate, può correre il rischio d'esser licenziata. Se dopo il primo maschio, un altro parte nell'anno successivo, la famiglia va incontro al più grave pericolo di dover abbandonar l'arte sua. Quando invece ella si determini a pagare la tassa necessaria pel cambio, il meschino peculio, o meglio il suo debito va crescendo, e ben presto cade nell' avvilimento e nella miseria. Il perchè è d'uopo conchiudere che questo sistema di leva ove non sia prudentemente modificato, recherà sempre un ostacolo alla prosperità delle classi agricole.

434. Venendo alle proprietà, è da dire che il motuproprio del 7 gennaio 1838, tracciando il metodo della vendita coatta degli immobili alle istanze dei creditori, tra i modi sussidiari di pagamento ammette anco l'aggiudicazione del fondo in natura a tutto il collegio dei creditori che ne divengono perciò condomini (1). Tal condizione di possidenza non può che svantaggiare le sorti della cultura, essendo ben difficile che i molti proprietari, non stretti fra loro per alcun legame

(1) L. 7 gennaio 1838, art. 129.

di parentela o di società, portino uguale affetto alla cosa comune, e si trovino disposti a spendere alcunchè di più del necessario per l'annua cultura. E se pigliano il partito di scioglier la comunanza frazionando il fondo in tante parti corrispondenti alle persone dei creditori ed all' ammontare dei diversi crediti, allora la terra sminuzzata di soverchio non è più in grado di servire alla produzione agricola, o vi serve sì male da render troppo misero lo stato del contadino.

435. Al contrario è meritevole di lode la legge promulgata nel 25 aprile del 1845, con cui fu disposto che i possessori dei fondi livellari appartenenti alle comuni, ai luoghi pii ed alle regie amministrazioni, potessero affrancarli, capitalizzando il solo canone alla ragione del quattro anzichè del tre per cento, come prescriveano le antiche leggi. Fu data loro altresì la facoltà di procedere ad affrancazioni parziali pagando perfino lire duecento per rata da versarsi nella cassa del pubblico erario. I quali ordinamenti, se rivelano da un canto le gravi angustie in cui si trovava la finanza dello stato, guardati dal lato economico debbono pregiarsi come utili a prosciogliere un vincolo fondiario ancor superstite e molto nocevole al miglioramento dell' industria agraria. Fu proibita altresì la cul-

tura del riso in ogni parte del granducato senza un permesso speciale del governo (1); ma questo divieto non fu statuito ad oggetto di vincolare la libera produzione, sibbene a quello più eminente di provvedere alla pubblica salute che sovrasta ad ogni privato interesse.

436. Rispetto all'imposta fondiaria è a dire, che nel 1825 riconosciuta eccessiva quella che si levava dal precedente governo, fu reputato debito di giustizia il ribassarla di un quarto (2). Ma questo benefizio fu di corta durata; imperocchè condotta a termine poco appresso l'opera del censimento delle proprietà ordinata da Ferdinando, l'imposta fu tassata e repartita sulle basi delle nuove rendite con maggiore aggravio dei contribuenti (2). Più tardi, non bastando neppur questa a far fronte ai cresciuti bisogni del pubblico erario per i tanti dispendj fatti senza misura, piuttostochè aumentarla per via di legge si prese il partito di porre a carico delle comuni molti titoli di spese che per indole propria facevano debito al tesoro dello stato. Perlochè le comuni furono necessitate ad accrescere la quota del tributo municipale ed anco a contrarre dei debiti, aggravando esse in luogo dell'autorità centrale gli oneri dei possidenti. Nel 1834 il governo im-

(1) N. 5 aprile 1842.
(2) L. 4 dicembre 1825.

pose un piccolo dazio fiscale sulle farine e sui grani che dalla città di Livorno s'introducevano nel territorio riunito, e nel 1842 stimò opportuno estenderlo anco a quelli che vi entravano dalle parti di terra ferma (1). Sicchè cessò la piena franchigia dei generi frumentarj per molti anni goduta a norma delle leggi leopoldine. Non vuolsi però tacere che nel 1847, afflitta la Toscana dalla carestia a cui andò soggetta ogni contrada d'Europa, il dazio fu sospeso per sei mesi (2).

437. Nel riordinare l'istruzione universitaria il governo vi aggiunse l'insegnamento agrario teorico e pratico, istituendo a Pisa una cattedra d'agronomia, e destinando un luogo prossimo alla città ove a riprova delle verità esposte, ed a persuasione della gente di campagna, nemica d'ogni innovazione, il professore doveva eseguire ogni qualità d'esperimenti. Ed a quelli che frequentavano la scuola fu anco fatta abilità di conseguire un grado accademico, purchè allo studio dell'agronomia associassero quello delle scienze strettamente congiunte con essa (3).

438. Maggiori di numero e d'importanza sono gli ordini favorevoli alle industrie manifat-

(1) N. 24 luglio 1834.
N. 29 marzo 1842.
(2) N. 16 gennaio e 24 marzo 1847.
(3) N. 1 marzo 1814.

turiere ed ai traffici, emanati in questi anni, e risguardano l' abolizione di alcuni vincoli e tasse gravose, la diminuzione dei dazi doganali, l' incremento del commercio internazionale, l'apertura di nuove vie di comunicazione fra paese e paese, lo stabilimento d' alcuni istituti di credito.

439. Fu sciolto il monopolio governativo della manifattura del ferro, la quale appena restituita alla libera concorrenza subì importanti progressi e porse le più fondate speranze di potere col tempo divenire una sorgente di ricchissimi proventi (1). Si è pure revocato il divieto di estrar i cenci o stracci atti alla lavorazione della carta ed all' ingrasso dei terreni, e quello pure delle cuoia crude vaccine e somarine, sostituendo al divieto a cui erano andate soggette fino dal 1789 un discreto dazio d'uscita (2). In siffatto modo è venuto a sparire ogni rimasuglio di vincoli proibitivi; e la toscana legislazione ha spezzato e per sempre le catene della schiavitù economica, nutrice perpetua d'ogni altra specie di schiavitù.

440. Fu abolita la tassa del sigillo delle carni e del provento dei macelli che riusciva gravosa ai consumatori (3); e in diversi tempi sono state

(1) M. 12 aprile 1836.
Repetti. Introd. al dizion. geogr. stor. fisic. della Toscana. p. CLV.
(2) N. 24 ottobre 1840.
(3) N. 16 novembre 1824.

introdotte varie modificazioni nel sistema daziario. Vennero sottoposte ad una gabella d'entrata alcune nuove mercanzie che per l'innanzi non figuravano nella tariffa; mentre i dazj che gravavano le merci di molto consumo, e che non si producono fra noi, sono state diminuite (1). La protezione mantenuta dalle vecchie tariffe a favore di varie manifatture toscane fu sensibilmente scemata. Così la tariffa del 31 maggio 1844 ravvicinò assai la gabella d'entrata della seta greggia estera con quella d'uscita della nostra, il dazio d'introduzione della seta lavorata forestiera con quello d'estrazione della toscana, e ridusse assolutamente eguale la gabella d'entrata e di uscita d'alcuni articoli tanto stranieri che indigeni. Per render più florido il commercio del porto di Livorno il governo nel 1834 concesse la piena franchigia alle merci forestiere che dal mare entrassero in città. Ma non vuolsi tacere che queste riforme furono parziali e sconnesse, e più d'una volta le une derogarono alle altre; senza che l'ordinamento dei dazj indiretti dal 1791

(1) N. 11 novembre 1830.
N. 30 dicembre 1831.
N. 6 aprile 1833.
N. 9 giugno 1838.
N. 6 luglio 1839.
N. 30 giugno 1840.
N. 24 ottobre 1840.
N. 29 marzo 1842.
N. 1 luglio e 26 settembre 1843.

in poi sia stato sottoposto ad una general revisione, per conoscere se le nuove parti armonizzino con le vecchie, e se la proporzione fra il dazio e le mercanzie sia ben basata sul peso costante anzichè sul prezzo variabile di esse.

441. Il commercio di trasporto per mare e per terra ha richiamato le cure del governo, il quale mediante nuovi trattati con varie potenze, e la concessa costruzione delle vie ferrate, ne ha migliorato le sorti. Sono state strette relazioni commerciali con la Porta Ottomanna, con l'Austria, la Russia, la Gran-Bretagna, l'Isole Ioniche, la Sardegna, la Svezia e Norvegia; e le agevolezze con esse procurate al commercio ed alla navigazione consistono nell'aver parificato i diritti dei popoli degli stati paciscenti nei porti che a ciascuno appartengono. Quindi ai toscani è data facoltà d'introdurre o di estrarre da tutti codesti paesi per la via di mare, sopra legni aventi bandiera toscana, tutte le merci che possono introdurre o estrarre i nazionali, pagando le medesime gabelle di essi. Similmente in codesti porti le navi toscane sono sottoposte alle stesse spese di faro, tonnellaggio, pilotaggio e ancoraggio che pagano gl'indigeni. Uguali diritti sono concessi nei porti toscani ai bastimenti mercantili delle suddette potenze. L'unica differenza conservata dai trattati fra i

legni toscani e gli esteri risguarda la navigazione delle coste, per la quale son tenuti fermi in ogni luogo i privilegi di cui godevano i bastimenti dello stato sugli stranieri (1).

442. Molte imprese di strade ferrate nello spazio di pochi anni han ricevuto la sovrana approvazione (2), ed alcune già compiute fanno risentire il benefizio degli accelerati trasporti e delle più rapide comunicazioni tra le varie province del granducato. Se non che saviamente è stato da un illustre economista avvertito (3), come il governo prima d'annuire alla richiesta delle società speculatrici avrebbe dovuto esaminare con maggior cautela quanti capitali veramente possedevano, e quale utilità le vie che si proponevano di costruire fossero per arrecare al commercio di tutta Italia. Ed invero le imprese di tal sorta richiedendo il sacrifizio di molte proprietà rustiche, e imponendo ad altre una servitù perpetua, non dovevano esser autorizzate senza esser certi della sufficienza dei capitali a condurle a termine, e di una grande utilità pubblica capace

(1) Trat. 27 luglio 1841.
Trat. 18 maggio, 6. 12. 21. giugno, 25 ottobre 1847.
(2) M. 15 aprile 1841.
M. 22 giugno 1844.
M. 5 giugno 1845.
MM. 18 aprile, 16 maggio, 19 luglio, 9 dicembre 1846.
(3) Petitti. Delle strade ferrate italiane, disc. 3. c. 4. p. 229 e seg.

a compensare i danni che arrecavano. Ove queste due condizioni non si fossero riscontrate, la dignità e l'interesse del governo concedente rimaneva compromessa, e il sacrifizio dei particolari riusciva ingiusto. Ora egli è intervenuto appunto che di sette strade approvate, ben poche potranno condursi a termine coi soli capitali delle società. La via ferrata che da Lucca deve giungere a Pistoia non sarebbe stata nemmeno incominciata, se il governo non correva a soccorrerla fin dal suo nascere assicurando agli azionisti il frutto del quattro per cento, e sovvenendola di capitali non indifferenti (1). Rispetto alla via dell'Appennino, i capitali finora mancano, e sebbene sian corsi due anni dacchè la concessione è ottenuta, e molti possidenti son minacciati d'espropriazione, la società non ha posto mano ai lavori (2). Della grossetana si può dire che morì nel suo nascere, perchè non appena abilitata la società a costruirla, la più parte degli azionisti rifiutò di concorrere all'impresa, stimandola improvida e dannosa; onde convenne dopo un breve intervallo revocar la data facoltà per tor di mezzo una lite (3).

443. E rispetto alla utilità delle strade in co-

(1) M. 28 luglio 1847.
(2) M. 9 dicembre 1846.
(3) M. 19 luglio 1846.
M. 2 luglio 1847.

struzione, si possono elevar gravi dubbj intorno a due, cioè alla lucchese suddetta ed alla senese, siccome quelle che non formano parte della gran rete delle vie ferrate che debbono percorrere tutta Italia. E in siffatte opere ove non si guardi a tal congiunzione, vano è sperare discreti profitti dai capitali che vi si impiegano, e un compenso adequato agli incomodi perpetui che le proprietà rustiche vanno a soffrire. Bensì è vero che una differenza notevole intercede fra la via senese e la lucchese; perchè quella se attualmente non è un' impresa profittevole, può divenirlo in futuro appena sia protratta al confine dello stato pontificio. Inoltre, una giusta lode anco di presente si spetta alla società, poichè non fu mossa da privato interesse di speculare nel traffico delle azioni assai comune alle altre società, ma unicamente dal nobilissimo desiderio d'impedire che una città, a cui le memorie dell'antica grandezza, e la non mai scaduta civiltà danno un grado distinto fra le italiche, non fosse tenuta fuori dal grandioso movimento commerciale che i nuovi sistemi di trasporto promettono a tutta la penisola. Ma riguardo alla via lucchese non vedo in essa che un' emula pericolosa della leopolda, di cui scemerà i profitti senza procurarsi un tenue frutto dei capitali impiegati. E questa concorrenza è meritevole di censura, in

quanto non è l'effetto della libertà, ma di concessioni governative, che sono costate il sacrifizio di molti privati interessi. Di più, la finanza dello stato per la promessa garanzia del frutto anderà certamente incontro ad un'annua perdita, non compensata dall'utile pubblico della impresa.

444. Al progresso ed al perfezionamento delle industrie l'autorità pubblica, eccitata dall'accademia dei Georgofili, ha pur voluto contribuire in quel solo modo che la scienza economica le consentiva, cioè senza offesa della libertà. Ella ha ordinato una triennale esposizione dei prodotti delle arti e manifatture toscane in Firenze, onde risvegliar l'emulazione in ogni classe d'industriosi, promettendo premj in medaglie d'oro e d'argento a quei manifattori che da un'eletta commissione d'artefici e di commercianti ne fossero giudicati meritevoli (1).

445. Il rapido crescere dei traffici in ogni parte dello stato ha fatto pur sentire la necessità di favorire ed appoggiare a solide basi il credito privato moltiplicatosi a dismisura. E il governo vi si è prestato di buon animo, sanzionando la istituzione delle banche di sconto dei fogli negoziabili, richiesta da molte città di provincia, ed ampliando i capitali di quella creata in Firenze fino dal 1817, e garantita dal pubblico teso-

(1) M. 12 luglio 1839.

ro(1). Le casse poi di risparmio se non possono chiamarsi istituzioni di credito, certamente ne aiutano l'incremento con provvedere alla moltiplicazione dei capitali, base necessaria del credito. La proposta diquelle è pur dovuta all'accademia dei Georgofili, la quale rappresentatane al governo la utilità, ottenne che fossero stabilite in ogni parte dello stato.

446. Le riforme economiche non furono le sole a cui Leopoldo II rivolse il pensiero. L'amministrazione della giustizia e la pubblica istruzione gli parvero ordinate in modo assai inferiore alla cresciuta civiltà, onde comandò che si migliorassero. E nel 1838 fu sancita una legge organica dei tribunali; nel 1840, un nuovo sistema di studj universitarj: i quali provvedimenti se non andarono esenti da gravi mende per le cause altravolta accennate, certamente accrebbero le garanzie nei giudicabili, e i modi d'ammaestrare in ogni ramo di scienza la gioventù. Nè è da tacersi che il principe, ad agevolare la comunicazione delle idee fra i dotti, e ad accrescere l'ardore per gli studj, pel primo instaurò in Italia i congressi scientifici, chiamando a confe-

(1) M. 25 gennaio 1837.
M. 24 gennaio 1842.
M. 19 agosto 1846.
M. 5 febbraio 1847.

re insieme in una città dello stato gli scienziati ogni classe, e porgendo agli altri sovrani della enisola un nobile esempio che fu ben presto imiato. Finalmente ad aumentare la comodità e la bellezza di varie città dello stato non sono mancate opere, che reputate dai precedenti governi quasi gigantesche e temerarie, ebbero sotto Leopoldo il più pronto e il più felice compimento (1).

447. Per ciò che attiene al sistema colonico merita di esser notata una legge che attribuì ai contadini il privilegio sulla parte domenicale delle raccolte a tutela dei loro crediti contro il padrone (2). Con essa fu renduto omaggio al principio d' equità che non consentiva ai soci proprietari una condizione più favorevole di quella dei soci d' industria.

448. Inteso quali furono e come operate dal governo le riforme fino al 1848, occorre discorrere dello stato attuale dell' agricoltura. Egli è primamente a dirsi che maggiori soccorsi essa ha ricevuto dai traffici manifatturieri e commerciali accresciuti dal 1824 in poi. Poichè le industrie del ferro, del sal borace, e del marmo quasi

(1) N. 23 luglio 1834.
N. 6 marzo 1835.
N. 10 settembre 1842.
(2) N. 2 maggio 1836. art. 19. n. 3.

sorte di nuovo, e l'antica manifattura della seta tornata in qualche credito, han contribuito a moltiplicare il consumo dei prodotti territoriali, e ad accrescere la pubblica ricchezza (1). Ma questi benefizi non han giovato a ravvivare il progresso dell'arte agraria, e sono stati in breve paralizzati dai maggiori aggravj ricaduti da vari anni sulle proprietà. Chi consideri perciò minutamente la condizione dei possidenti e quella dei lavoratori, è costretto a riconoscere non avere nè l'una nè l'altra subìto miglioramento di sorta.

449. Le rendite fondiarie, al netto delle pubbliche gravezze e delle spese di cultura e di amministrazione, sono assai modiche e al disotto di quello di cui si reputano capaci i terreni. In molti luoghi vengono scemate eziandio pel guasto che alle proprietà ed ai prodotti arrecano turbe di proletari oziosi e miserabili dimoranti nei vicini borghi e castelli. Se il prezzo dei cereali e dell'olio si è mantenuto sempre in qualche credito a benefizio dei produttori, non così è avvenuto del vino; il quale ha per ordinario un prezzo vilissimo non corrispondente alle fatiche ed alle spese di coltivazione; ed oltre a ciò, non essendosi ancora trovato il modo di

(1) Repetti. Introduzione al dizionario geografico storico della Toscana, cap. 5.

Bowring. Statistica della Toscana. Lucca ec. p. 31 e seg.

perfezionarne la fattura, e di ben custodirlo, va soggetto nell'estate a deperimento. Dai bestiami nessuno o meschino frutto si ritrae, ogniqualvolta il podere non somministra abbondanti pasture per tutto il corso dell'anno. Il prodotto dei gelsi è tuttora scarso, poichè non ne sono stati piantati a sufficienza. Fra le diverse classi dei possidenti, i piccoli livellari che non lavorano da loro stessi i poderi sono in peggiore stato di tutti; quelli al contrario che li coltivano con le proprie famiglie prosperano moltissimo, e si distinguono su gli altri campagnoli pei modi civili e per la istruzione di cui sono forniti (1).

450. Neppure i mezzaiuoli hanno progredito nè fatto progredire la cultura delle terre. Essi sono sempre sprovvisti di un capitale mobile di qualche conto, indebitati coi padroni, o almeno impotenti a fare il più piccolo risparmio, sono immersi nella più crassa ignoranza, ritrosi alle novità e seguaci fedeli d'ogni vecchio metodo tradizionale: si mostrano proclivi al lusso ed ai vizi nei luoghi prossimi alle città e ai borghi popolati, pronti alle risse, e facili a commetter furti nelle campagne lontane dai centri del commercio e della vita civile. Più industriosi per ordinario

(1) Giornale agrario toscano. tom. 16. p. 87.
Sismondi. Etudes d'économie politique. tom. 1. pag. 286.

appariscono nei luoghi in cui la fertilità naturale del terreno, e l'abbondanza di qualche ricco prodotto somministrano una giusta ricompensa alle loro fatiche. Ma là dove, nonostante il continuo esercitarsi in duri lavori, stentano a ritrarre il più ristretto e il più misero vitto, rado avviene che usino nelle opere agrarie quella minuta diligenza, la quale è propria d'animi zelanti per l'arte, e di menti preoccupate dal desiderio di perfezionarla. Per supplire a quel che loro manca, ricorrono come in passato a piccole industrie estranee alla cultura, ed a molti modi occulti di compensazione che impoveriscono i possidenti più assai di quello non farebbe un più equo reparto dei prodotti. Dai servizi personali nelle case dei proprietari non sono ancora immuni, e quest'abuso li mantiene in tale avvilimento che la plebe delle città li dileggia, quasi fossero in condizione a lei inferiore. Questi tristi particolari intorno allo stato il più comune delle famiglie coloniche non possono revocarsi in dubbio; e chiunque si faccia ad esaminare le nostre campagne, o voglia gettar l'occhio sulle statistiche compilate per varj contadi da esperti osservatori, acquisterà la certezza di due fatti i più interessanti fra i molti notati, vo' dire lo indebitamento dei contadini coi proprietari, e le anticipazioni frequentissime di derrate da que-

sti a quelli, segno evidente di un vizio insito nel sistema colonico (1).

451. Ben compresero gli economisti e gli agronomi, come dovesse esistere una causa latente della immobilità a cui l'agricoltura dopo i tempi di Pietro Leopoldo pareva condannata; e le sollecitudini che nel corso di pochi anni han mostrato per scuoprirla, rivelano la necessità universalmente sentita di ravvivare il moto progressivo di quest' arte, sorgente primaria della nostra ricchezza. Grande è stato lo agitarsi delle opinioni nel seno delle accademie e nei più accreditati periodici, varie le proposte, e le esperienze tentate; ma non essendo ben chiarite in precedenza le vere cause del male, nessuno è riuscito a consigliare o ad attuare un rimedio pienamente efficace. Io voglio pertanto chiudere la mia narrazione esponendo brevemente ciò che hanno detto ed operato i privati per migliorare la condizione delle campagne.

452. La prima e più notevole discussione si

(1) Giornale agrario toscano. tom. 16. p. 84, 124, 153, 208.

Giornale dell'associazione agraria inserito nel Giornale agrario. tom. 26. p. 90 e seg.

Giuli. Statistica della Val di Chiana. tom. 2. lib. 3. cap. 1. art. 4.

Capponi. Cinque letture d'economia toscana. p. 65, 66.

Sismondi. Tableau de l'agriculture toscane. p. 207, 215.

Paolini. Discorsi intorno alle colonie e dagli affitti rurali, inseriti nel Giornale del commercio, arti e manifatture. Firenze 1840. n. 15, 16, 17.

aprì nell'accademia dei Georgofili, a cui presero parte molti Economisti per altezza d' ingegno e per vastità di sapere distinti. Due fra gli altri contesero con gagliardi e vivaci ragionamenti intorno al sistema di mezzeria, riconoscendolo come un fatto costitutivo della società toscana; ma oppostamente giudicando della sua influenza sulla rurale prosperità (1). Non sapeva il primo persuadere a sè stesso che i mali tuttora esistenti nella toscana economia avessero la loro radice nel sistema di mezzeria, ma piuttosto ne riconosceva la causa nella mancanza di aiuti che all'agricoltura avrebbero dovuto porgere, e non porgevano, le manifatture e i commerci. E quantunque ammettesse che la mezzeria non desse in molti luoghi il necessario ai lavoratori, pur ravvisava in essa tali pregi che gliela facevano preferire a ogni altro contratto colonico, almeno finchè i contadini non fossero provvisti di capitali sufficienti a prendere in affitto i poderi (2). Con ciò l'illustre Economista confondeva senz'accorgersene la colonia parziaria con la mezzeria, che è di quella un' infelice modificazione, e lodava come propri della seconda alcuni pregi che appartenevano essenzialmente alla prima. Il contradittore a questa opinione, non meno distinto per sapienza economica e politica,

(1) Il Marchese Gino Capponi e l'Avvocato Vincenzo Salvagnoli.
(2) Capponi, Cinque letture d' economia politica.

accusava a chiare note come ingiusta la mezzeria, reputandola un barbaro avanzo della feudalità; ma insieme censurava la soverchia divisione delle proprietà fondiarie, la vita oziosa e improduttiva dei possidenti d'ogni classe, la trascuranza vergognosa delle arti manifatturiere e commerciali, e nel complesso di questi mali vedeva le cause vere del mancato progresso dell' agricoltura (1). Ma non distinguendo neppur esso la mezzeria dalla colonia parziaria, consigliava in modo assoluto di sostituire a quella l' affitto, ed eccitava ad un tempo ogni ordine di cittadini a contribuire con l'opera loro al miglioramento delle condizioni universali della economia toscana. Non mancarono poco dopo altri valenti ingegni, i quali messero in chiara luce i vizi propri del sistema di mezzeria (2). Ma il loro parere non appoggiato a prove storiche intorno alla origine ed agli effetti infelici di questa maniera di reparto, passò inosservato, siccome singolare anomalia.

453. Sorse poco dopo una terza opinione

(1) I discorsi di Vincenzo Salvagnoli, pregevolissimi in special guisa per le larghe vedute intorno al sistema economico, sono per mala ventura inediti. Debbo ad un tratto segnalato della sua amicizia l'averne potuto prender cognizione.

(2) Noterò fra questi l'illustre Aldobrando Paolini, e il prof. Giuseppe Gazzeri rapito da poco tempo all'onore delle scienze naturali. Ved. Atti della R. Accademia dei Georgofili, tom. 20. p. 220, e il citato Giornale del commercio.

svolta con assai perizia, la quale al difetto di capitali nei possidenti attribuì il cessato progresso dell' agricoltura, ed a ripararvi propose la istituzione di una banca di sconto del credito fondiario con cui i proprietarj potessero procurarsi a discreti patti i capitali necessari alle loro imprese (1). Lodevole consiglio, ove la supposta causa del male fosse vera.

454. Ma altri scienziati si persuasero che la ignoranza dei contadini e il loro ostinato affetto alle antiche pratiche fossero il principale ostacolo ad ogni miglioramento agrario. E fra codesti si distinse un economista ed agronomo di egregia fama, che deliberò di ritirarsi per alcuni anni in una sua campagna ad istruire i contadini, e farli accorti con la esperienza della utilità di nuovi metodi di cultura (2). Vano è l' accertare il buon successo di sì nobile impresa che avrebbe voluto mille altri imitatori, ma è lecito credere che gli utili effetti da essa prodotti derivassero non tanto dall' insegnamento amministrato, quanto dalle continue occasioni di straordinari lavori e guadagni, che doveva porgere ai lavoratori la presenza sui fondi di un proprietario così sapiente e benefico. Fu pure di-

(1) Il Dott. Napoleone Pini. Ved. Atti della R. Accademia dei Georgofili, tom. 20. p. 304 e seg.

(2) Il marchese Cosimo Ridolfi.

scorsa nell'accademia dei Georgofili la utilità di diffondere nelle campagne la istruzione per via dei comizi agrari: e l'esperimento di questo istituto si sta ora facendo nella provincia maremmana (1).

455. Finalmente un altro zelante cittadino fattosi a considerare come la mancanza d'ogni emulazione fra i campagnoli contribuisse non poco a mantenerla nello stato d'apatia, deliberò d'istituire nel luogo di una sua tenuta un'annua festa per conferir premj di molto valore ai contadini che nelle opere della cultura o nella educazione del bestiame si distinguessero (2). Provvedimento utilissimo, che gioverebbe vedere esteso per ogni contado, ma insufficiente di per sè solo a migliorare la condizione dei coltivatori. Tale è lo stato delle opinioni espresse e dei fatti operati per removere le cause della immobilità in cui giace l'agricoltura toscana.

(1) Giornale agrario toscano. tom. 26.
(2) Il cavalier Niccolò Puccini.

CONCLUSIONE.

Io ho narrato in compendio le vicende storiche dell'agricoltura considerata come arte fondamentale della civil convivenza, e come soggetto di legislazione politica, economica e civile, senza esser guidato da verun preconcetto, ma nell'unica veduta di attinger dalla storia i migliori lumi intorno alle cagioni del malessere o della prosperità sua ad ammaestramento dei popoli e dei governi. E sebbene negli ultimi quattro periodi il mio discorso versasse soltanto sulle leggi della Toscana, non per questo è per riuscir inutile agli altri stati. Imperocchè ogni paese d'Italia e d'Europa è stato retto, come il nostro, da leggi feudali, mercantili e finanziere più o meno oppressive dell'arte agraria. E se una differenza potrà riscontrarsi nelle occasioni e nel tempo che qua o là le introdussero, certo non nella indole peculiare di esse, la quale in ogni

luogo fu identica. Altrove però non si novera un riformatore della legislazione economica come il granduca Pietro Leopoldo; sicchè la storia toscana non solo può giovare agli altri stati per quel che ha di comune con essi, sì bene e molto più per quel che ha di proprio e diverso. Pertanto reputo opportuno trar fuori dal mio racconto i resultamenti i più generali e i più certi, per quindi scendere al particolare di ciò che resta a farsi tra noi onde si restauri il moto progressivo dell' agricoltura da molti anni interrotto.

L' arte agraria prosperò nei primi secoli della repubblica romana; poi cadde nell' avvilimento e nel più miserevole stato, da cui non potè fin dopo la metà del secolo decimottavo risorgere. Ciò che la fece fiorire in antico fu la libertà civile e polica goduta dai coltivatori, la pienezza del dominio o dell' uso delle terre su cui esercitavano la industria, la proprietà ugualmente libera degli istrumenti necessari alla cultura che in loro risedeva, e la equità del reparto dei prodotti, che i costumi, i tempi, e le leggi assicuravano loro ogniqualvolta i fondi lavorati appartenevano altrui. Ciò che la fè cadere in ruina fu da prima la servitù personale degli artefici, poi la servitù della terra o dei suoi prodotti, per ultimo quella della industria; e poichè lunghissimo fu il periodo di questa multiforme schiavitù, lunghis-

sima del pari fu l' abiezione dell' arte, la quale fruttò la fame ai popoli, la barbarie alle società, e compromesse la stabilità di tutti i governi che la oppressero. E se si guarda alle cagioni di così infausti vincoli, che tutti vedemmo far capo alla fiscalità, alla feudalità, alla protezione mercantile, convien dire che furono vituperevoli, movendo quella dal desiderio di godere nell' ozio, l' altra dall' ambizione smodata di signoreggiare, l' ultima dall' avara cupidigia d' arricchire oltre misura: la prima convertì l' imposta in rapina, la seconda l'autorità in padronanza, la terza il diritto del libero lavoro in monopolio e in privilegio.

Ma non appena Pietro Leopoldo pose la libertà a fondamento della legislazione economica, l' agricoltura risorse, e a mano a mano che gli ordini politici ed amministrativi s' informarono del nuovo principio, gli agi e le comodità della vita si diffusero anco nel popolo, e i dolori degli oppressi campagnoli in un con le gozzoviglie insultanti dei facoltosi diminuirono. Volendo perciò dalle leggi argomentare lo stato delle campagne in ogni paese, si può a modo di conclusione indubitata statuire che là dove esistono feudi, fedecommessi, commende, ed altri vincoli d' inalienabilità dei beni fondi, là dove l' idolo dell' abbondanza vuole il sacrifizio del libero commercio, là dove le gravezze pub-

bliche tolgono più del giusto al produttore, e i dazi doganali recano inciampo alla concorrenza dei prodotti esteri, là dove infine i diritti personali dei coltivatori non son dichiarati e tutelati come quelli d' ogni altro cittadino, ivi l' agricoltura debb' esser languente, e il popolo tormentato dalle più dure necessità. Dove all' incontro le leggi rendono omaggio al principio della libertà, e si studiano di restituire all'arte agraria quel grado che nell' ordine naturale le spetta, ivi i segni del pubblico benessere debbono apparire evidenti. Non altre cause sociali della miseria o della prosperità economica delle nazioni possono fuori di queste assegnarsi.

Or venendo specialmente a noi, dico che i difetti del sistema colonico generati dall' antica servitù industriale e non mai corretti, sono la causa prima del cessato progresso agrario. La società a mezzo prò e a mezzo danno adottata in tutte le campagne toscane fino dal tempo dell'affrancazione dei coltivatori dal servaggio della gleba, non fu che una cieca transazione ideata per comporre ogni difficoltà intorno al modo di conferire nell' impresa il capitale circolante, e per dare ai proprietari un compenso alle perdute prestazioni signorili. Ma come cieca transazione contrariò invece di favorire l'equilibrio economico tra i socj, e diè luogo all' insinuazione di al-

tri viziosi elementi nel contratto. Per ravvivare la industria occorrerebbe adunque correggere il sistema colonico riconducendolo alla primitiva sua forma; il che richiede la cooperazione scambievole dei proprietari e del governo.

Ufficio volontario dei proprietari quello dovrebb' essere di stabilire coi lavoratori più larghi patti, affinchè provvedano al pieno sostentamento non più con imprestiti ma col frutto delle fatiche. La divisione dei cereali dovrebb' essere accresciuta a loro profitto secondo le località, l' uso delle stime morte abolito, e rispetto al bestiame dovrebbero essere assoluti dal partecipare ad ogni perdita fortuita. Converrebbe pur cessare dallo impor loro quei servizi personali estranei alla cultura che li degradano e li mantengono in condizione di vassalli. Nè mi si dica che il proprietario così facendo vedrebbe scemate in un tratto le rendite, già di soverchio assottigliate, e potrebbe forse andare incontro allo insterilimento assoluto dei suoi capitali; poichè siffatte riforme ov' ei le mettesse in atto grado a grado, e cogli aiuti che più sotto indicherò, gli frutterebbero, dopo non molto, vantaggi incalcolabili. Liberato per esse dal gravoso onere delle anticipazioni al contadino, e tolta la principal causa dei suoi crediti verso di lui, egli

acquisterebbe la vera disponibilità di tutte le rendite che gli rimanessero. E il contadino dal canto suo avvantaggiato nei profitti, facendo a poco a poco qualche risparmio, si porrebbe in grado di accumulare un capitale. Vedrebbesi allora com' ei risorgesse a vita novella, e come quell' inerzia che da tanti secoli gli si rimprovera sarebbe vinta da un fortissimo desiderio di migliorare con la industria il suo stato. Appena la esperienza lo accertasse che il lavoro gli frutta il sostentamento, e tanto più gli frutta quanto è più diligente e accurato, egli si vedrebbe schiuso un nuovo avvenire, e le colonne d' Ercole che gli erano poste innanzi dal sistema di mezzeria cadrebbero insieme con quello. Fatto più operoso e faccendiero di quel che in passato nol fosse, modererebbe d' assai il lusso improduttivo per non disperdere in prodigalità i frutti dei primi risparmj, e ben presto porgerebbe le orecchie a chi gli discorresse d'istruirsi onde correggere i viziosi metodi di cultura in benefizio della comune impresa. Allora i libri che trattassero di cose agrarie potrebbero riuscirgli di qualche profitto, e più dei libri i comizj, i quali trasportando la scienza nei campi per mezzo della viva voce dei dotti, ed avvalorandola con le prove di fatto, genererebbero nel suo animo una ferma convinzione di poter innovar con successo.

Quando poi si fosse condotto a posseder un capitale di qualche conto, ei non rifiuterebbe d' acquistar l' istrumento mobile del podere per ottenere un maggior reparto di prodotti, e ritornata così la colonia parziaria alla sua antica forma, ambedue i socj vi troverebbero la maggiore scambievole utilità. Imperocchè il proprietario volgerebbe ad altri usi il capitale circolante fin allora destinato alla terra, e ridurrebbe d' assai la spese d' amministrazione, sostituendo al fattore un semplice custode della villa che lo rappresentasse nel tempo delle raccolte. Il contadino del pari sollevato dal giogo non sempre mite della doppia autorità del fattore e del padrone, recupererebbe una libertà d' agire, di cui saprebbe far buon uso, dovendo egli principalmente risentirne il vantaggio. Dopo avere in cotal guisa trasformato i mezzaioli in coloni parziari, agevole si renderebbe il convertirli più tardi in fittuarj con l' onere di una responsione annua in derrate, e quindi in livellari, semprechè il contratto di livello fosse renduto alquanto più semplice di quello attualmente in uso. Ma il condurre le cose a questo punto richiede molto spazio di tempo, in cui le condizioni generali della economia toscana procedendo con la maggiore prosperità permettano ai lavoratori di acquistar la proprietà del fondo senza indebitarsi. In questa

sola maniera si ravviverebbe un' arte racchiusa sinora in limiti angustissimi, e si torrebbe dallo stato d' immobilità che è pregiudicevole alla privata ed alla pubblica ricchezza.

Pertanto non voglio dissimulare che uno dei probabili effetti delle innovazioni proposte, quello sarebbe di scemare il numero dei piccoli poderi, perchè i proprietari a cui non convenisse fare ai contadini migliori patti, attesa la tenuità delle loro rendite, si indurrebbero a vendere ad altri i fondi, ovvero a destinarli ad uso di pastura o di bosco. E siffatti eventi anzichè deplorarli come luttuosi per l'economia rurale, dovrebbonsi reputare profittevoli in sommo grado, in quanto ripararebbero al danno del soverchio sminuzzamento dei possessi, e dell'improvido dissodamento dei terreni meglio atti ad altro genere di produzione, verificatosi fino dai tempi di Pietro Leopoldo.

Non prendendo questa via, conviene star contenti alle attuali condizioni dell'agricoltura, nè sperare che si mutino in meglio per nuovi tentativi che si facciano dai proprietari, o pei vecchi che si ripetano. Il partito di convertire in fittuari i mezzaioli vagheggiato da alcuni, senza percorrere gli stadj intermedj da me notati, non altro resultamento porterebbe che una maggior miseria nei lavoratori, e una maggior trascuratezza

lla cultura, testimoni i pochi fittaioli del conado pistoiese. Il pensiero d'istruirli per mezzo dei libri o delle cattedre è dimostrato dall'esperienza di molti anni un' assoluta vanità. Gli studj agronomici non si intraprendono che da pochi proprietari, e talvolta da chi si dedica al mestiere di fattore; ma i contadini non hanno nè tempo nè interesse proporzionato ad assumerli. Soli i comizj, fra i diversi sistemi proposti a diffondere nelle campagne l'istruzione, sarebbero i più opportuni, ma non tali neppur essi che dispensino dalla preventiva o simultanea modificazione del contratto colonico. Ed invero i mezzaioli comprendono che il mutamento delle antiche pratiche può esporli a dei rischj fatali, senza assicurarli, in caso di buon successo, di un lucro rilevante; e ciò basta a mantenerli nell' antica inerzia.

In ultimo, non gioverebbe ad eccitare le imprese dei miglioramenti agrari la vagheggiata istituzione delle banche di credito fondiario. Imperocchè non è vero che i proprietari manchino di capitali necessari ad assumerle, o trovino difficoltà a procurarseli a discreti patti. Molti invece ne son provvisti a sufficienza, e quelli che non ne possiedono, potrebbero di leggieri ottenerli mediante l' offerta di una garanzia ipotecaria. Ed è certo che il frutto dei cambi ipotecari è fra noi assai

più basso del mercantile; ed i capitalisti cui viene offerta idonea cautela più volentieri si appigliano a questa maniera d' impiego, ch' esporsi ai rischj troppo grandi delle commerciali vicende. Ma la ragione che trattiene i prudenti proprietari dall' usar questo mezzo per imprender miglioramenti sta nella mancanza d' interesse a farlo. Essi non sanno decidersi a mutuar con frequenza denari per erogarli in costosi lavori, ai quali non contribuiscono neppur con l' opera gratuita i mezzaioli, mentre poi l'incremento dei frutti che è per derivarne profitta anco a loro. Il tornaconto in simili speculazioni per ordinario manca, nè potrà riscontrarsi, finchè i benefizi di simili imprese saranno divisi in parti eguali fra due diverse persone.

Per utilizzare la terra nel modo il più conforme alle dottrine della scienza, richiedesi che uno solo fra più cooperatori alla produzione agraria risenta il massimo, se non il totale profitto di essa. E ciò non si riscontra se non nel sistema della gran cultura, o in quello della piccola, in cui l'agricoltore sia padrone del fondo, o abbia almeno di suo tutto il capitale circolante. Ma il sistema della gran cultura, comunque potesse promettere copiose rendite a chi specula sulla fecondità dei terreni, converte l' operaio in un cieco istrumento dell' altrui volere, e po-

la le campagne di proletari affamati. E niuno certo vorrà tentare d'introdurla fra noi, per non procurare alla Toscana una condizione più miserevole di quella non soffre da molti secoli l'Irlanda infelice. Non resta quindi che a perfezionare la piccola cultura con porre in grado i coloni di acquistare prima il dominio del capitale mobile, poi quello delle terre.

Ma come accennai poc' anzi, i proprietari soli mal potrebbero addossarsi il peso di sì gravi riforme, senza che il governo venisse a torre dal canto suo molti ostacoli che rendono tuttora difficile ogni impresa riformativa, e a dare aiuti che a lui solo si spettano. Occorrerebbe in primo luogo che fosse provvisto a migliorare lo stato morale e civile dei contadini. La educazione religiosa di essi è affidata principalmente ai parrochi, i quali nelle campagne, massime le più lontane dalle città, esercitano una grande influenza sui loro costumi; talchè dove il parroco è virtuoso, dotto, ed ha agio d'occuparsi dei popolani, questi nel maggior numero corrispondono agli esempi ed agli insegnamenti ricevuti: dove interviene il contrario, essi ignari dei loro doveri, e non edificati dalla condotta del pastore, appariscono più scostumati. Or nella storia fu notato come la condizione di varie parrocchie rurali sia molto meschina, e come

riesca difficile il vederle rette da sacerdoti abili al disimpegno del gravissimo ministero, e non distratti dalla necessità di provvedersi una discreta sussistenza. Parmi pertanto che il governo dovrebbe sussidiare le chiese mal provviste, quand'anche fossero di patronato privato, salvo l'intendersi con i patroni per assicurarsi i diritti che l'aumento della dotazione gli attribuisse. E il potrebbe fare senza accrescere gli aggravi della finanza, destinando a ciò una parte delle rendite dell' Ordine di S. Stefano, le quali per siffatto modo d'erogazione meno si allontanerebbero dal pio ufficio a cui dovrebbero servire, di quello che impiegate a ricompensare servigi profani, ed a mantenere una milizia affatto inabile al mestiero delle armi.

Il sistema del reclutamento militare dovreb-b' essere meglio accomodato alla singolar posizione delle famiglie coloniche, onde il soverchio numero delle tratte non le impoverisse d' uomini o di denari. La tassa personale che grava i contadini del distretto fiorentino dovrebb' essere abolita, non verificandosi più, come in passato, che Firenze sola sia centro di ricco e facile commercio da rendere più prospera la condizione dei campagnoli circostanti. Oggidì ogni città e grossa terra ha mercati e fiere numerose che agevolano ai campagnoli lo spaccio delle derrate; e il bene-

fizio delle moltiplicate comunicazioni e degli accelerati modi di trasporto permette anche ai lontani l'invio dei più preziosi prodotti alla capitale come se fossero a questa vicinissimi; sicchè è svanito ogni plausibile motivo di aggravare i lavoratori fiorentini di un tributo che per gli altri non si reputa giusto.

Finalmente la formazione di una legge civile, che statuisca le norme generali del contratto di colonia parziaria da osservarsi in difetto di espresse convenzioni, e diminuisca i pericoli che s'incontrano nel traffico del bestiame, dovrebbe richiamare le più vive sollecitudini del governo.

Vengono in secondo luogo gli ordinamenti che possono migliorare lo stato dei possessori, affinchè fatti più ricchi non esitino a stipulare coi loro contadini più larghi patti. E intorno a ciò basterà rammentare quel che nel corso della storia notai esister tuttora d' innormale nelle leggi interessanti per modo diretto o indiretto le proprietà. La inalienabilità dei terreni incommendati dai particolari nell'Ordine di santo Stefano, e la divisione dei diritti di dominio in più parti, indotta dal sistema livellare, mantengono sempre un grave ostacolo all' incremento della prosperità rurale. Perciò le terre della prima specie dovrebbero restituirsi agli antichi padroni libere da

ogni vincolo, vietando in avvenire la fondazione d' altre commende. E rispetto ai livelli parrebbe opportuno abolire i diritti casuali mediante le debite indennità, e poscia con una nuova legge procurare di convertirli in vere compre e vendite col prezzo in mano. Il dominio dovrebbe risiedere, salva forse qualche eccezione, tutto intero presso il compratore, a patto di pagare un'annua rendita al venditore garantita sul fondo finchè non fosse affrancata.

L' alleggerire il peso troppo grave dell'imposte, e il far sicuri i possidenti che in avvenire non saran più cresciute senza il concorso di straordinari bisogni, porterebbe del pari a migliorarne la sorte. E la revisione delle tariffe daziarie, massime di quelle che risguardano l'entrata dei prodotti agrari nelle città gabellabili, potrebbe torre qualche ostacolo al loro commercio in benefizio dei produttori. Così a cagion d' esempio il gravissimo dazio che si leva sui vini nostrali alle porte di Firenze è probabilmente una delle cause che ne ha diminuito il consumo, e ne ha avvilito il prezzo.

La riforma del sistema municipale dovrebb'essere il suggello di tutte le precedenti, offrendo ai possessori idonee garanzie per evitare il ritorno dei mali passati, e per meglio provvedere alla protezione dei fondi rustici. Vorrei perciò che

la legge organica desse voce attiva nella elezione del magistrato ad ogni qualità di persone che avessero un interesse da tutelar nel comune. La legge attributiva dovrebbe restituire ai municipj la libertà di amministrar le proprie sostanze che Pietro Leopoldo aveva sanzionata; dovrebbe dar loro un' autorità di polizia, che nelle campagne si esercitasse in prevenire le offese alle proprietà, e nel vigilare al buon ordine dei mercati e delle fiere; dovrebbe concedergli il diritto di nominare gl' impiegati di qualunque sorta, e di licenziarli per giuste ragioni, di ordinare lavori locali a piacere, e di far l' economie opportune. Solo vorrei vincolata questa libertà in quel che spetta al crescere gli aggravi, al fare imprestiti e ad alienare i beni stabili, onde con operazioni e dispendj smodati le comuni non nuocessero a loro stesse. All' istruzione dovrebbero pure provvedere, la quale non vorrei circoscritta al solo leggere e scrivere, e a poche regole d' aritmetica, ma estesa agli elementi di agronomia, o ai principj di quelle arti che più fossero in uso nei singoli territori. E finalmente col diritto efficace di petizione attribuito ai municipj, vorrei che fosse aperta ai comunisti la via di far conoscere all'autorità legislativa quei bisogni che reclamassero nelle campagne nuove provvisioni.

Il perfezionamento in ultimo luogo della legi-

slazione industriale a norma dei principj di libertà, la riforma del sistema d'imposte dirette e indirette, e il riordinamento della dissestata finanza, affinchè più non assorbisca senza limite alcuno i capitali privati, contribuirebbero del pari a render prospera la condizione dei possidenti, ed a porli in grado di migliorare quella dei contadini.

Ma la nuova era costituzionale cominciata per la Toscana, siccome per gli altri stati d'Italia, ne porge una lieta speranza che le assemblee legislative rivolgeranno i loro pensieri inverso l'agricoltura. E già l'indirizzo votato dal Consiglio Generale dei deputati ne assicura che la più parte delle riforme da me accennate costituiranno il soggetto del suo esame e delle sue deliberazioni. Se non che in questi supremi momenti dell'italico riscatto la Patria vuole da tutti gli ordini di cittadini nuovi sacrifizi, che impediscono di provvedere attualmente alle necessità della economia campestre. Ma pochi anni perduti saranno compensati dagli immensi vantaggi che ad ogni stato della penisola sarà per arrecare la recuperata indipendenza.

Frattanto guardiamoci dall'imputare a grave colpa degli agricoltori la renitenza che mostrano a contribuire ai comuni sacrifizi, ed a prestare il loro braccio a sostegno della causa nazionale. Imperocchè è pure un effetto del sistema colonico vigente lo averli esclusi dal partecipare ai bene-

fizi della civiltà cittadina. Per essi non v'è che il campo, e pochi piaceri della vita domestica: alla città i più lontani di rado o mai si conducono; i vicini vi si recano per causa dei mercati, o per sodisfare ai servizi personali imposti dai padroni, o quel che è peggio, per immergersi nei vizj. Dalle nuove istituzioni politiche non risentono finora che maggiori aggravj, nè alcuno gli sa indicare qual profitto ad essi frutteranno nell'avvenire. L'amor di patria è una parola vuota di senso per loro, che vivono isolati all'aperta campagna, non hanno diritti da custodire, non beni nè capitali di sorta da difendere; gli stessi luoghi di dimora sono variabili ed incerti, in guisa che non amano piuttosto una terra che un'altra. A che dunque associarsi con calore ed energia all'esito di una causa di cui non raggiungono l'utilità? A che imbrandire le armi se niun pericolo vedono che sovrasti, se i campi non sono invasi, se le raccolte non sono danneggiate? Al momento della nemica aggressione, i padroni e il principe li chiamino alle armi, e non ricuseranno d'accorrere, perchè i sentimenti generosi non sono spenti nei loro petti; ma prima di conoscere la imminenza del pericolo stimano opera perduta l'abbandono dei fondi per secondare un movimento che non ha scopo adequato per essi. Ecco il giudizio che gl'idioti contadini

van facendo tutto dì intorno alle cose presenti, nè lo muteranno senza la prospettiva di un migliore avvenire. L'uomo che non può fare avanzi, secondo osserva l'illustre Paoletti, non travaglia precisamente che per campare. Questa semplice verità spiega tutte le cause dell'apatìa che mostrano le famiglie coloniche verso le novità o agrarie o civili che siano: volendo sinceramente vincerla occorre porle nella condizione opposta. Non si tralasci perciò di farlo, appena l'opportunità si presenti, e per questa unica via otterrassi che città e campagne fraternizzino insieme, ed abbiano comuni le speranze e i timori, le fortune e le sventure. Allora questa numerosissima parte del popolo toscano, da cui dipende l'universale ben essere, fornirà i più gagliardi difensori dell'ordine pubblico; e una nuova coorte di militi agricoltori, rinnovando gli esempi della plebe romana, sarà il più forte baluardo delle patrie istituzioni, e il più valido sostegno delle libertà nazionali.

FINE.

TAVOLA SOMMARIA DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO VOLUME.

PERIODO TERZO.

MEDIO EVO FINO ALLE REPUBBLICHE.

I Barbari, occupata l' Italia, impresero l' esercizio dell' agricoltura, senza liberarla dalla schiavitù. . . . . *Pag.* 1

Ciò dipese non dall' aver essi portato di Germania nuovi usi economici, ma dall' aver mantenuto gli antichi, informandoli di un nuovo spirito. 2

I vincoli che oppressero l' arte agraria nel medio evo debbonsi chiamare *feudali* o *signorili*. — Loro indole. 3

Divisione del periodo in cinque capitoli. ivi

CAPITOLO PRIMO.

ERULI, GOTI, GRECI.

Gli Eruli arrecarono ben piccola modificazione all' economia campestre. 5

Teodorico re dei Goti distribuì il terzo delle terre tra i suoi, lasciando le altre ai romani. 6

Mantenne le imposte fondiarie in natura, ma fu discreto nel tassarne la quantità. 7

Gli esattori dei tributi e i facoltosi cittadini vessarono i campagnoli, come sotto l'Impero, per ridurli sotto la loro dipendenza. 8

Severe leggi emanate per frenare l'abuso dei patrocinj privati. 9

Il servaggio della gleba rivolto ad uno scopo diverso dal primitivo. . . . . *Pag.* 10
Nuove disposizioni per distribuir la prole tra i servi della gleba, e per regolarne la sorte. ivi
Agricoltori liberi in scarso numero. — I Monaci Benedettini primeggiano su tutti. 13
Legge contro i danneggiatori del bestiame. — Tassazione dei prezzi. 13
Gl' Imperatori greci, dopo un' atroce guerra, riconquistano l' Italia 14
Le leggi imperiali relative al colonato, applicate alla penisola. Non alterano l' indole delle precedenti. ivi
Testamento tra i rustici introdotto da Giustiniano. 16
I rettori greci opprimono barbaramente le provincie. — Refugio degli oppressi al patrocinio dei potenti sì laici che ecclesiastici. ivi
I longobardi vincono i Greci nel 568, ed occupano la più parte dell' italiche contrade. 17

CAPITOLO SECONDO.

DOMINAZIONE DEI LONGOBARDI.

Necessità di conoscere i costumi dei Longobardi al tempo della conquista. 18
Come vivessero in condizione di nomadi. 19
L' ordine dei magnati era composto dei seniori e dei compagni (*comites*). Questi erano diversi dai fedeli e gasindj del medio evo. ivi
Industriosi semi-schiavi, differenti ancor essi dai fedeli e gasindj: affrancati al tempo della conquista, formarono l' ordine dei liberi *esercitali* 21
Tutti gli uomini liberi partecipavano al governo della tribù, e maneggiavano le armi. 23
I longobardi più barbari e più fieri degli altri nomadi. ivi
La costituzionedi essi noncontiene altri istituti ed usi notevoli. 24

I longobardi entrati in Italia intrapresero la vita agricola ordinandosi nel modo stesso dei romani al tempo dei re. . . . . *l'aj.* 25
Questa maniera d'ordinamento ebbe corta durata, perchè tutti i pubblici funzionari ambirono di signoreggiare nei loro distretti giurisdizionali. 26
I tentativi di Rotari e di Liutprando non valsero a ricomporre l'unità dello stato, nè a riattivare la vita nazionale. 28
Prima causa di questi eventi, l'occupazione di una soverchia quantità di provincie per parte dei longobardi, pochi di numero 29
Seconda causa, la presenza dei romani vinti nei territorj da essi occupati. ivi
Necessità di esaminare la controversia insorta intorno alla condizione dei romani vinti dai longobardi, per ritrovar l'origine del sistema delle signorie e quindi dei vincoli signorili o feudali. 30
Due opposte opinioni fin qui tenute intorno allo stato dei romani vinti. 31
La prima li crede convertiti in aldj o semi-schiavi. Ne è antesignano il Troya. 32
Gli argomenti da cui il Troya desume lo stato servile dei romani, o sono inconcludenti, o equivoci. 33
Esame critico dei principali. — Mancanza di guidrigildo, e di tribunali, niuna menzione dei romani nell'editto di Rotari, silenzio degli storici su di essi dopo il regno d'Autari. 34
La seconda opinione crede che i romani si mantenessero nello stato in cui erano prima della conquista dei longobardi, ma non dice qual relazione stringessero con loro. Savigny n'è l'antesignano. 38
Balbo e Capponi comprendono la necessità di una terza opinione conciliativa delle due, ma non pervengono a formularla. 39
Opinione mia. Necessità di distinguere i romani in tre classi. 41

Romani artefici. Rimasero sempre ascritti ai collegi: di essi altrove. . . . . *Pag.* 42
Romani coloni sempre servi della gleba. — Come e perchè prendessero il nome di aldj quelli di loro dimoranti sui fondi passati nel dominio dei barbari. ivi
Romani possessori. — La condizione di questi è soggetta a grave controversia. — Due luoghi di Paolo Diacono che li riguardano. 45
Stando al primo, essi furon fatti tributari dei duchi, ma conservarono la libertà personale e il dominio dei terreni. 46
Il secondo luogo ha diverse lezioni. — Quella dei codici romani scoperta dal Troya non può essere accolta. 47
La lezione del codice ambrosiano, la più corretta di tutte, esprime che una divisione di terre fu fatta tra i romani e i longobardi sotto Autari, senza danno della libertà dei primi. 49
Un' altra lezione contenuta in un maggior numero di codici, benchè inesatta, esprime lo stesso concetto. 50
Qualunque delle due si voglia preferire, la testimonianza di Paolo è favorevole alla libertà dei romani possessori. . 52
Altre prove della libertà di essi estratte dalle leggi di Rotari e dalle poche notizie storiche di quei tempi. 54
Non furono però compresi nello stato longobardo, ma rimasero abbandonati a se stessi. 56
Per non sapere come difendersi ricorsero di nuovo al patrocinio dei privati potenti, e singolarmente a quello dei vescovi. Primi *fedeli* e *commendati*. 57
Le accomandigie personali dei romani possessori praticate in breve anche coi re e coi funzionari longobardi. 58
Servigi da loro promessi al protettore, e per qual causa. *Angarie* e *perangarie*. 59
I raccomandati conservarono la libertà e il dominio dei beni. 60
Come e perchè i longobardi chiamassero *gasindj* i romani che a loro si raccomandavano. 61
Questo modo di relazione tra vincitori e vinti diede origine al sistema delle signorie, e al discioglimento dei poteri dello stato. ivi

I gasindj ottennero dai loro protettori l'uso della legge romana privata. . . . . *Pag.* 62
Più tardi anco la nomina di giudici della loro nazione 64
Come i funzionarj longobardi cercassero di rendersi indipendenti dalla sovranità a proporzione del potere che acquistavano per mezzo dei gasindj. 65
Come i re si adoperassero per rafforzare la loro autorità scaduta. ivi
I vescovi e gli abati dei monasteri non essendo rivestiti d'alcun potere politico studiaronsi d'ottener favori dai re, onde esercitare sui commendati un autorevole patrocinio. 66
Ai tempi di Luitprando o poco dopo ottennero l'immunità per se e pei loro fedeli dalla giurisdizione diretta dei magistrati longobardi. 69
Progressi del sistema delle accomandigie negli ultimi anni del regno longobardo. ivi
Anco gli uomini del popolo conquistatore costretti talvolta a raccomandarsi alla pari dei romani. 70
Primi esempj delle accomandigie dei beni. 71
Uso dei *benefizj* introdotto dal clero. 73
Come le accomandigie si costituissero nell'Italia greca. . . . 74
Queste semplici notizie intorno alla storia politica dell'età longobardica bastano a far conoscere la condizione speciale dei coltivatori, delle terre e dei rustici istrumenti. 75
Tre classi di agricoltori. — Liberi longobardi detti *arimanni o esercitali*. Vicende di essi. ivi
Liberi di nazione romana. Qual fosse il loro stato. 77
Servi della gleba discendenti da quelli romani. — Alcuni conservarono gli antichi nomi; altri presero quelli di terziatori o di aldj. 78
Aldj. — Leggi che regolavano le loro sorti e quelle dei figli. 79
In quanti modi si affrancassero. 80
Nuova classe di servi della gleba detti *manenti*. 81
Servi rustici. Come vivessero e come si manomettessero. . . 82

Proprietà fondiarie dei longobardi di due specie. *libere* e *tributarie*. . . . . *Pag.* 84
Proprietà libere quali fossero. — Chiamavansi anco *sorti* e *arimannie*. ivi
Proprietà *tributarie* così dette, perchè sottoposte alla prestazione signorile delle angarie. 85
A questa classe appartenevano le masse, le corti regie e ducali presiedute dal gastaldo. — Facoltà e poteri di esso. ivi
Proprietà dei romani, soggette alla prestazione delle angarie, e perciò tributarie. — Più tardi date in accomandigia. 87
Fondi della Liburia, a cui si referisce il patto d'Arechi. — Uguali di condizione ai precedenti. 88
Uso del pascolo sulle terre non chiuse permesso a chiunque. 90
I bestiami e gli arnesi rustici vincolati alla pari dei coloni, al debito delle prestazioni angariali. 91
Indole e qualità di queste prestazioni. — Costituentina rendita signorile e non civile. ivi
Servizi straordinari imposti talvolta dai re a tutti gli abitanti del regno, a titolo di tributo. 92
Nell'Italia greca i coloni prestano sempre le angarie al fisco, eccetto quelli delle chiese. — Moderazione raccomandata dai Pontefici agli amministratori delle tenute della chiesa romana. 93

CAPITOLO TERZO.

DOMINAZIONE DEI FRANCHI E DEI TEDESCHI.

I Franchi in origine erano un popolo nomade, come tutti gli altri germanici, meno barbari dei longobardi. . . . 94
Conquistate le Gallie, rispettarono gli antichi abitatori senza incorporarli nello stato. 95
Ciò fè sì che i vinti si trovassero nella stessa necessità dei romani italici, di raccomandarsi ai re e ai conti franchi per aver protezione e difesa. ivi
Ma il patronaggio signorile ebbe nelle Gallie un procedimento diverso che nocque meno all'autorità regia. 96

Alle accomandigie personali tennero dietro le concessioni dei benefizi, e non le accomandigie dei beni. . . . . *Pag.* 97
I commendati colà si chiamarono *vassi* e *vassalli*. ivi
La conquista d'Italia fatta dai franchi fu diretta a dilatare i confini dell'impero, non a procurar loro un nuovo stabilimento. 98
Come la potenza degli antichi duchi, conti e gastaldi longobardi recasse ostacolo alla dominazione dei monarchi dimoranti fuori d'Italia. ivi
Arti che questi adoperarono per abbatterla. — Smembrarono i ducati e contadi più vasti. — Crearono nuovi conti con giurisdizioni eguali agli antichi. 99
Pareggiarono lo stato politico dei romani a quello dei longobardi. 100
Queste arti valsero ad impedire che alcuno dei signori longobardi si facesse re d'Italia, ma non rafforzarono l'autorità del monarca straniero. 101
I vecchi funzionari longobardi in odio ai franchi aspirarono allora a convertire la giurisdizione in signoria.—I nuovi imitarono presto il loro esempio. 102
Primo espediente da loro usato; la trasformazione di tutti i liberi giurisdizionali in vassalli o gasindi. ivi
Secondo espediente: la ritirata nelle castella per farle centro dei nuovi stati. 103
Terzo espediente: l'esercizio di tutti i poteri sovrani nei territori una volta soggetti alla loro giurisdizione. 104
Quarto espediente: la creazione di una forza armata mediante l'obbligo del servizio militare imposto ai vassalli. . . . 105
I dignitari ecclesiastici che aveano ottenuto dai primi re franchi la giurisdizione comitale, non tardarono ancor essi a trasformarsi in sovrani. ivi
Le signorie così costituite si chiamarono *feudali*. — Origini latine delle voci *feudo, feudatario, feudale*. — Carattere distintivo della sovranità feudale. 107
Le leggi emanate in più tempi dai re e dagl'imperatori per reprimere le usurpazioni dei funzionari riuscirono inutili. 109

Piuttosto giovò loro concedere carte di conferma delle giurisdizioni, regalie, ed altri diritti usurpati, per convertire i signori feudali in grandi vassalli della corona. . *Pag.* 111
Costituzione di Corrado il Salico diretta a riporre sotto la dipendenza mediata dei re anco i vassalli dei feudatari ch'esercitavano in nome loro un pubblico ufficio. 113
Nonostante che così si compiesse l'ordinamento feudale dello stato, i monarchi non acquistarono gran consistenza in Italia. ivi
Poco dopo furon costretti a conceder carte di franchigia e di giurisdizione anco ai comuni per opporre un nuovo argine all'ambizione soverchiante dei signori castellani. ivi
Mutazioni avvenute nella condizione dei coltivatori e delle terre dietro i progressi della feudalità. 114
Gli agricoltori arimanni convertiti tutti in vassalli. — Loro stato. ivi
Molti servi della gleba pure convertiti in vassalli. 116
I servi rustici diminuiti di numero. Nuove leggi che li riguardano. ivi
Proprietà fondiarie. — Nuova distinzione di esse in *signorili* e *allodiali*. 117
Le prime appartenevano al feudatario, per titolo di signoria, ed erano tutte più o meno soggette a vincoli. ivi
Le boscaglie e i luoghi di pastura, spettanti al signore, erano per lo più soggette alle servitù di pascolo, legnatico. macchiatico, a favor del pubblico. ivi
Le terre destinate alla cultura venivano concesse dal signore ai vassalli a titolo di feudo o d'enfiteusi, con molti oneri che ne vincolavano la disponibilità e l'uso. 118
Le proprietà allodiali erano quelle che appartenevano ai signori o ai privati, in forza di un titolo puramente civile. 119
I signori le facevano coltivare o da schiavi o da coloni, ovvero le concedevano in enfiteusi. 120
Criterio per distinguere l'enfiteusi che avevano per subietto i beni signorili, da quelle che risguardavano i beni allodiali ivi

Le terre allodiali dei privati, sottoposte ancor esse a varj oneri a favor del feudatario. . . . . *Pag.* 121
Le prestazioni signorili a danno dei possidenti, dei coloni e dei bestiami, sommamente cresciute in questa età. . . 122

CAPITOLO QUARTO.

VICENDE CIVILI DELL'AGRICOLTURA.

Modi contrattuali praticati nel medio evo fra i possessori dei terreni e i coltivatori. Colonia parziaria e locazione. 125
L'enfiteusi come contratto colonico rarissimamente usata. . ivi
Nome di livello dato alle convenzioni stipulate con gli agricoltori pienamente liberi della persona. 126
Colonia parziaria. — Patti d'uso comune intorno alla collazione del capitale mobile nella società, ed al reparto dei frutti. 127
La mezzeria sconosciuta. 128
Prestazioni accessorie imposte ai parziari per un titolo correspettivo. 129
Durata della colonia protratta fino a ventinove anni, con facoltà di rinnovarla. 130
Patti soliti a stipularsi circa all'istrumento del fondo nel caso di scioglimento del contratto. 132
Locazione detta anche affitto. — Sue vicende quanto alla durata ed alle prestazioni accessorie uguali a quelle della colonia. ivi
I servi della gleba coltivavano essi pure i fondi in qualità di parziari o di fittaioli. 133
Facoltà loro concesse intorno al traffico del bestiame. ivi
Leggi di Teodorico e di Giustiniano che raffrenano le soverchie esigenze dei creditori dei coloni, e sottraggono alle loro azioni la roba dei proprietari. 134
La redibitoria probabilmente non fu in uso. 135

CAPITOLO QUINTO.

STATO DELLE CAMPAGNE.

L'aspetto delle campagne squallido e tristo, ma non come ai tempi dell'Impero. . . . . *Pag.* 136
L'agricoltura esercitata con più successo sotto i goti che non sotto i longobardi, sotto questi che non sotto i franchi e tedeschi. 137
Boscaglie estesissime. Territorj insalubri. ivi
Infelice condizione delle maremme toscane e delle campagne napoletane. 138

PERIODO QUARTO.

REPUBBLICHE TOSCANE.

I municipj distrussero i vincoli feudali, e ne sostituirono altri. — Cause del loro risorgimento, necessarie a conoscersi per spiegar questi fatti. 141
Gli artefici d'ogni classe distribuiti in collegj ed obbligati in perpetuo all'esercizio delle loro arti negli ultimi secoli dell'impero romano ivi
Le diverse consorterie ricongiunte per mezzo di un comune reggimento municipale. — Sua forma. 142
La costituzione municipale si mantenne in Italia anco sotto il dominio dei goti e dei greci. 143
Dispute intorno alla conservazione di essa sotto il regno dei longobardi. 144
Ragioni e fatti conducenti a ritenere che non fu mai abolita. 145

È falso ch'esistesse un reggimento comunale longobardo. *Pag.* 147
I municipj divennero soggetti ai re longobardi e alle leggi pubbliche dello stato. 148
In ogni rimanente fu lasciata loro la primitiva libertà civile. 149
Ciò fè sì che i romani delle città e dei borghi non ebbero necessità di invocare il patrocinio privato dei longobardi, come i romani di campagna, trovando un forte appoggio nel comune. ivi
Sotto i franchi e i tedeschi, i municipj acquistarono nuovi poteri, mercè delle convocazioni dei placiti che convenne fare nelle città. 150
Si opposero alle usurpazioni della sovranità tentate dai conti, costringendoli a ritirarsi nelle castella. 152
Partiti costoro, si arrogarono l'esercizio delle funzioni comitali. 153
Carte di conferma delle giurisdizioni concesse loro dagl'Imperatori di Germania. 154
Come i municipj pigliassero poco dopo ad esercitare i poteri sovrani. 155
Gelosie dei conti rurali contro essi, che diedero luogo a gravi contese, ed eziandio a gravi guerre, secondo la diversa condizione dei comuni. ivi
Le città lombarde popolate di molte famiglie germaniche soffrirono assai contrarietà nella loro emancipazione, ma l'elemento aristocratico in breve prevalse. 156
Le città delle Romagne molestate meno delle altre dai feudatarj, grandeggiarono ben poco. ivi
Le città toscane, in cui gli antichi artefici predominarono sempre, furono più osteggiate dai conti rurali. Di queste sole d'ora innanzi sarà fatto parola. 157
I conti incominciarono da interdire ai vassalli ogni traffico di prodotti agrari coi municipj. 159
Questi si volsero all'esercizio di nuove industrie per aver dall'estero ciò che negavan loro i vicini contadi. Ed ebbero propizia la sorte. 160
I feudatarj allora si appresero a disturbare il commercio dei municipj per via di balzelli e di rapine. 161

Come le repubbliche venute alla prova delle armi, abbattessero la potenza dei conti, e demolissero le castella. *Pag.* 161
Quali provvedimenti prendessero per impedir loro di recuperare la signoria delle campagne. 162
Provvedimenti *politici* con cui li costrinsero a viver nelle città ed esercitare un' arte. ivi
Firenze fu la più severa di tutte le repubbliche del medio evo contro la nobiltà. 165
Provvedimenti *economici* con cui agli antichi vincoli ne sostituirono dei nuovi del pari funesti all'agricoltura, e che debbono chiamarsi *mercantili*. 166

§ 1.

Legislazione economico-politica.

Legge della repubblica di Firenze che restituì la libertà ai servi della gleba ed ai coloni vassalli, ed annullò ogni diritto di signoria competente sui beni rustici, ed ogni prestazione d' angarie e di servizj personali. 167
Come questa legge fosse adottata dagli altri municipj toscani, o applicata più tardi anco ai loro territorj. 170
Come i giureconsulti la interpretassero in guisa da impedire lo svincolamento completo delle proprietà fondiarie. . . 171
Le repubbliche animate esse pure da spirito di signoria, regolarono la successione intestata dei beni in modo poco favorevole agl' interessi agrarj. 172
Regolamenti annonarj con cui intesero a procurare l' abbondanza e il basso prezzo delle derrate a pro dei mercanti. 173
Istituzione degli ufizj di grascia. 174
Divieto alle famiglie dei campagnoli di locar l'opera a giornata, invece di prender fondi a colonia. — Formalità che doveano osservare nel disdire i poderi. — Scarsità di coltivatori ivi
Leggi che regolarono la cultura dei fondi nel modo creduto il più utile a procurar l' abbondanza dei generi di prima necessità. 176

Leggi che vincolavano il commercio dei prodotti agrari. — Proibita circolazione di essi nell' interno, e proibita estrazione. — Portate dei generi. . . . . *Pag.* 178
Tassazione dei prezzi. — Facoltà data ai privati d' incettare all' estero i commestibili per introdurli nello stato. . . 180
Il commercio dei bestiami fu pur vincolato, vietandosene l' uscita dallo stato, e la macellazione prima che avessero una certa età. 182
Il sistema d' imposte non fu molto oppressivo per le campagne. — Dogane. — Decima. — Estimo. — Catasto. . . . ivi

§ 2.

Legislazione agraria-civile.

I coloni pienamente liberi della persona migliorarono di condizione, convertendo i contratti di colonia o di fitto a lungo tempo in contratti di censo, rendita, colonia o fitto perpetuo. 184
I servi della gleba affrancati presero il nome di lavoratori e contadini, ma non mutarono in meglio le loro sorti. . 186
Ricevettero le terre in affitto, o a colonia. — L'affitto fu assai raro. — Con quali condizioni praticato. ivi
La colonia parziaria ben poco usata nel modo sin allora invalso. Fu convertita in mezzeria, e in questa forma diffusa per tutte le campagne toscane. 187
Cause di questa mutazione; la miseria dei coltivatori, e l'interesse dei proprietarj. ivi
Patto che il capitale mobile della impresa agraria facesse debito per metà a ciascuno dei socj. 188
Consegna a stima del bestiame ai contadini. — Incongruità di questo sistema. ivi
Patto della divisione di tutti i prodotti a perfetta metà. — Come alterasse l'indole primitiva del contratto a pregiudizio dei lavoratori. 190
Le prestazioni accessorie assai diminuite. 192

Il sistema di mezzeria fu subito esperimentato insufficiente a fornire il necessario ai contadini. . . . . *Pag.* 192
I padroni li soccorsero con imprestiti, o con somministrazioni di lavori ivi
Uso introdotto di una doppia scrittura per registrare le molte pendenze d' interessi, a cui diè causa la mezzeria. . . . 193
Gli agricoltori che non erano soccorsi dai padroni si gittarono a far guadagni per vie illecite, danneggiando il podere e il suo istrumento. 194
I legislatori municipali provvidero a tutelare l' interesse dei possidenti e della produzione. 195
Ordinamenti con cui dichiararono gli obblighi dei lavoratori circa alla cultura dei poderi. ivi
Ordinamenti con cui regolarono il tempo e il modo di scambiare i fondi. 197
Ordinamenti con cui provvidero alla conservazione del capitale mobile. 199
Nulla però statuirono circa ai diritti dei lavoratori, e delle loro famiglie. 200
Richiamarono in vita l' azione redibitoria senza modificarla sostanzialmente. 201
Sistema di cultura praticato nelle maremme senesi. 202

§ 3.

Stato delle campagne toscane.

Falsa opinione di molti storici ed economisti che l' agricoltura prosperasse, desunta dal fatto di molti lavori e bonificamenti eseguiti in alcuni contadi. 204
Grandissimi erano i guadagni che i mercanti repubblicani traevano dai traffici in vista del monopolio da loro esercitato. 205
Non sapendo come impiegare i tanti risparmi che facevano, si volsero a dirozzare le campagne più vicine alle città, e a renderle deliziose. 206
Tutte la altre rimasero nella pristina condizione. 207

È certo che l'agricoltura oppressa dai regolamenti non potè mai sostenere le industrie urbane, nè dare agli artefici viveri o materie gregge sufficienti al consumo. . *Pag.* 208

PERIODO QUINTO.

PRINCIPATO MEDICEO.

Il principato mediceo si propose di mantenere i vincoli mercantili, e di ravvivare i finanzieri e i feudali. 211
La politica instaurata da Cosimo I e seguitata da tutti i suoi successori fu avversa al popolo e favorevole unicamente agl'interessi dinastici. 212
Nemmeno le scienze, le lettere, le arti, prosperarono sotto i Medici. Le lodi ad essi tributate anco in questa parte son bugiarde 213
Come il ripristinamento di tutti i vincoli pregiudicevoli all'agricoltura giovasse ai disegni dei principi di avvilire il popolo e di ridurlo debole e schiavo. 216
Come giovasse nello stesso tempo a porger loro propizie occasioni per arricchire e fortificarsi. 218

§ 1.

Vicende economico-politiche dell'agricoltura.

L'azione malefica dei vincoli fiscali, feudali e mercantili si esercitò per modo distinto a carico dei lavoratori, delle terre, dei bestiami. 219
Contribuzioni.—Comandate.—Divieti imposti ai contadini di lavorare le lane e di recarsi fuori di stato a locare la loro opera. 220

Vincoli signorili a carico dei terreni. — Infeudamento di molte proprietà libere per procurare ai ricchi titoli e diritti giurisdizionali. . . . . *Pag.* 221
Terre incommendate nell'Ordine di santo Stefano. — Scopo di questa istituzione. 222
Proprietà enfiteutiche e fedecommissarie moltiplicate nella veduta di saziar le vanità signorili d' ogni classe del popolo. 223
Beni acquistati in grandissima quantità dalle corporazioni religiose. 224
Danni che l' agricoltura risentiva dal concentramento di tutti questi terreni in poche mani. ivi
Bandite regie e signorili risorte con la feudalità. — Numero immenso delle medesime. 225
Vincoli mercantili a carico dei fondi e loro prodotti. — Servitù di pascolo imposta nelle pianure di Prato. 226
Obbligo di piantar gelsi ingiunto ai proprietari e ai contadini. ivi
I regolamenti annonarj mantenuti, nonostante che si conoscessero i malefici effetti di essi. 227
Vincoli finanzieri nocevoli più degli altri alla produzione dei terreni. 229
Inibizione del taglio dei boschi senza licenza del governo. . . ivi
Monopolio del commercio delle vettovaglie esercitato dai principi per arricchire. 230
Ordini aggiunti al sistema annonario a tutela del loro interesse. — Uffizj di grascia ad essi sottoposti. — Rigori per aver le portate. — Intimazione a prendere il grano. ivi
Incetta dei cereali all' estero fatta da essi soli. 231
Imposto ai produttori l' obbligo di vendere il grano superfluo agli ufizj di grascia, anzichè ai particolari 232
Tassazione dei prezzi esercitata in un modo affatto ingiusto. 234
Tributo fondiario gravoso per l' esenzioni accordate ai più ricchi possidenti. 235
Gravezze municipali infinite, erogate a piacere del governo per essere stata tolta alle comuni ogni facoltà di amministrar le proprie rendite. ivi

Tassa delle farine e del macinato. . . . . *Pag.* 236
Tassa del bollo del pane 237
Vino gravato di una gabella nell' atto della vendita. — Proibito lo spaccio di esso a minuto, eccetto che ai vinattieri. ivi
L' olio pure sottoposto ad una gabella nell' atto della vendita. 239
Dazj sui prodotti agrarj che si levavano nelle dogane interne. — Tre classi di queste. ivi
Vincoli mercantili che disturbavano il commercio dei bestiami. — Divieti di macellarli in certi tempi. — Obblighi ingiunti di tenere alcune specie di essi sui poderi. 240
Vincoli fiscali che li gravavano. — Dazio d'entrata nello stato. 242
Dazio delle bestie del piè tondo, convertito negli ultimi tempi in un' imposta diretta. ivi
Dazio della macellazione convertito più tardi in un monopolio. 243
Tasse, balzelli e regalie nocevoli a tutte le industrie.—Giuoco del lotto. — Gabella dei contratti. — Privative della pesca e della escavazione delle miniere. 244
Durezze spiegate dai finanzieri nell'esiger le imposte. — Pene feroci contro i defraudatori di esse. 245

§ 2.

Vicende civili dell'agricoltura.

Pochissimi contadini presero a lavorare terre in qualità di parziarj o di fittaioli: quasi tutti mezzaioli. 247
Soffrirono maggior penuria del necessario, che non ai tempi delle repubbliche. ivi
I proprietari, benchè costretti più d' una volta dal governo, non furono in grado di aiutarli con lavori straordinarj. 248
Non li soccorsero utilmente neppure con le anticipazioni dei generi frumentari. 249
Partiti a cui si appresero i contadini per campar la vita in mezzo a tante strettezze. ivi

Esercizio d'industrie estranee alla cultura. — Traffico dei polli e colombi. — Vetture. — Bucati. . . . . *Pag.* 249
Vendita furtiva delle paglie, degli strami, del concio, del grano da seme e del bestiame. 250
Come i proprietari estendessero l'uso della consegna estimativa già introdotta pel bestiame a tutte le altre parti dell'istrumento del fondo. — Distinzione delle stime in *vive* e in *morte*. 251
Come l'uso delle stime morte fosse improvido e nocevole all'interesse della rurale economia. 252
Severe pene minacciate dalle leggi contro i contadini che vendevano il grano da seme. 253
Rimedj e compensi adoperati dal governo e dai proprietari per impedire la distrazione furtiva del bestiame. 256
I mezzaiuoli i più angustiati dalla fame abbandonavano i poderi. — Scarsità conseguente delle famiglie coloniche. . . . ivi
Abuso introdotto di disdire i poderi un anno o diciotto mesi avanti. — Legge emanata dal governo che non valse a correggerlo. 257
L'azione redibitoria ristretta entro angusti limiti. 258

§ 3.

Stato delle campagne.

L'aspetto delle campagne dovunque orrido e tristo. — Difetto di sicurezza e di salubrità in molti territorj. 259
Le maremme ridotte affatto incolte e pestilenziali. 260
Le abitazioni dei contadini in molti luoghi erano meschine capanne. ivi
Penuria continua di generi frumentarj. — Carestie e contagi frequentissimi. ivi
È falso che Ferdinando I favorisse l'agricoltura, mentre le nocque forse più dei suoi predecessori. 261
È falso del pari che la copia degli scrittori di cose rustiche sia un testimonio della prosperità dell'arte agraria in questi tempi. 262

I Medici amarono e favorirono sinceramente la sola cultura dei fiori e dei giardini. . . . . *Pag.* 263
La miseria delle campagne contribuì ben presto alla rovina assoluta delle manifatture e industrie urbane. ivi
Queste si sostennero ancora un poco sotto i regni dei primi granduchi per alcune eventualità propizie alla Toscana. 264
Per mantenerle in credito anco nei tempi successivi occorreva proclamare il principio della libertà economica. 265
Invece si credè di soccorrerle con aumentare le protezioni e i privilegj, e ciò le fè rovinare più presto. 266
L'esempio di Pisa e di Livorno, città favorite dai granduchi, dimostrò quanto fosse precaria ed infruttuosa la prosperità derivante da ingiusti privilegj. 267
I Medici raggiunsero l'intento di ridurre il popolo nella più spaventevole miseria. Frutti che ne raccolsero. 268
Umiliazione vergognosa a cui gli ultimi della dinastia andarono incontro per parte della diplomazia estera. ivi
Desiderio di rivendicare il popolo in libertà riuscito vano. . 269

PERIODO SESTO.

GOVERNO DI FRANCESCO II E DI LEOPOLDO I.

Ottimi propositi della Casa di Lorena nel prendere le redini del governo toscano. 271
Aiuti che trovò in uno scelto numero di sapienti a ben meditare ed attuare le necessarie riforme dello stato. . . ivi
Francesco costretto a risedere a Vienna, non potè giovar molto alla Toscana. 272
Pietro Leopoldo si propose di mutare ogni legge ed ordine antico. — Piano riformativo tracciatogli dai ministri, e da lui seguitato. 273

Deliberò di restituire all agricoltura ed alle industrie urbane la piena libertà; con far della prima la sorgente principale della ricchezza toscana. — Ma tutto il suo disegno non fu recato ad atto. . . . . *Pag.* 274

§ 1.

Legislazione politico-agraria.

Abolizione dei vincoli fiscali, signorili e mercantili che opprimevano gli agenti della produzione agraria. 275
I contadini esentati da qualunque gravezza, eccetto quelli del contado fiorentino. ivi
Abolite le comandate. — Tolto il divieto di lavorare per gli opificj urbani. 276
I capi delle famiglie coloniche ammessi a far parte delle rappresentanze municipali. 277
I soli lavoratori dimoranti nei territorj feudali rimasti soggetti a qualche onere personale. ivi
Leggi svincolatrici dei terreni distinte in quattro classi. . . . 278
Classe Prima. — Leggi dirette a renderli pienamente disponibili. ivi
Provvedimenti relativi ai corpi morali, ed ai beni in essi concentrati. 279
Incapacità civile dei medesimi sanzionata da Francesco e confermata da Leopoldo. — Eccezioni. ivi
Proscioglimento delle grandi masse di proprietà mediante la vendita, o allivellazione dei terreni, consigliata alle manimorte ecclesiastiche, imposta alle laiche. 281
Svincolamento delle proprietà enfiteutiche, medianti alcuni nuovi caratteri impressi nel contratto d' enfiteusi. . . . 283
Svincolamento dei beni fedecommessari incominciato da Francesco, e terminato da Leopoldo. 285
I soli beni feudali esenti dalle riforme. 287
Classe seconda. — Leggi dirette a render libera la produzione dei terreni. 288

Abolizione delle servitù di pascolo e delle seconde semente. — Tolto il divieto di coltivare il tabacco. . . . . *Pag.* 288
Abolito l'obbligo di piantar gelsi, e il privilegio di cacciare sui fondi altrui. — Ristrette le bandite regie. 289
Restituita ai proprietarj la libertà di tagliare i boschi e le piante cedue: — di far uso delle acque dei fiumi per le colmate: — di scavar le miniere: — di vendemmiare nel tempo che credessero più opportuno. 290
Classe terza. — Leggi dirette a svincolare il commercio dei prodotti agrarj. 291
Come Leopoldo consigliato dai più illustri economisti toscani si proponesse la piena abolizione del sistema annonario. ivi
Primo atto di riforma, la libertà assoluta del commercio interno dei prodotti del suolo, parziale del commercio esterno. 293
Istruzioni e notizie diffuse nel popolo per prepararlo al sistema della piena libertà. ivi
Libertà completa proclamata nel 1775. — Abolizione successiva dei residui regolamenti. 294
Classe quarta. — Leggi dirette a render giusta ed equa la prelevazione di una parte dei prodotti del suolo a pro delle pubbliche necessità. 296
Riforma del sistema finanziero deliberata da Pietro Leopoldo. ivi
Fu iniziata col riordinamento dei municipj. 297
Istituzione di due collegj rappresentanti le comuni. — Magistrato. — Consiglio generale. — Modi di comporli, di adunarli, e di farli agire. ivi
Facoltà concesse all'uno ed all'altro. 299
Nuova imposta fondiaria detta *tassa di redenzione*, ordinata con l'aiuto dei municipj. 300
Son tenute ferme le antiche masse della rendita imponibile, affinchè la tassa non riuscisse gravosa. ivi
È fissata in modo costante la quota annua dell'imposta dovuta all'erario regio; e sono statuiti diversi titoli di spesa municipale. 301
Sono abolite l'esenzioni dall'imposta di cui godevano molti proprietarj, e tutti vengono sottoposti al contributo. . . 302

Il reparto e l'esazione dell'imposta affidati alle cure dei municipj. . . . . *Pag.* 302
Leopoldo non accrebbe mai la contribuzione fondiaria, ed anzi negli ultimi anni la impiegò nello scioglimento del pubblico debito. 304
Riformò la tassa di macina istituita da Francesco suo padre, affidandone l'esazione alle comuni. ivi
Il sistema dei dazj indiretti fu pure sostanzialmente variato. 305
Vennero abolite le dogane interne che impedivano la libera circolazione delle derrate, e si formò un solo territorio di tutte le provincie dello stato. ivi
Dazio unico d'entrata, d'uscita e di transito dallo stato, stabilito con la tariffa del 1781. — Esentati i soli generi frumentari. 306
Dazio d'entrata d'ogni merce nelle principali città. ivi
Riforme nelle leggi risguardanti il bestiame. — Libertà piena di negoziarlo dentro e fuori di stato, e di macellarlo. . 307
Abolita la tassa del piè tondo. — Rinnovato il divieto di sequestrar gli animali da lavoro. ivi
Negli ultimi anni del regno Leopoldo fu costretto a proibire l'uscita dallo stato delle pecore non tosate. ivi
Egli si propose di restituire la piena libertà anco alle manifatture e ai traffici urbani, per la utilità scambievole di essi e dell'agricoltura, ma non lo potè che in parte. . 308
Soppresse i tribunali e le magistrature delle arti di Firenze, creando in vece loro una camera di commercio. 309
Soppresse le antiche corporazioni degli artefici, e restituì ad ogni cittadino la libera facoltà di esercitar qualunque mestiere. 310
Abolì tutti i monopolj di fabbricazione spettanti ai privati, e molti di quelli riservati al governo. 311
Dichiarò libera la circolazione di tutti i prodotti manifatturati nell'interno dello stato. ivi
Abolì tutte le privative di vendita godute dai particolari o dal governo, eccetto quella del sale. 312
Riguardo al commercio con l'estero, dovè transigere coi pregiudizj e concedere una media libertà. ivi

Estrazione libera di tutte le manifatture indigene. – Divieto d'uscita per molte materie gregge. — Divieto d'entrata per varie manifatture estere. — Dazio assai gravoso imposto sopra alcune di queste. . . . . *Pag.* 313
Per risvegliare l'attività industriale nel popolo, Pietro Leopoldo fece eseguire molti lavori in varie provincie, e costruir nuove strade. 314
Concesse ad alcuni paesi l'immunità temporaria da certe imposte. — Condonò debiti. — Sancì premj e gratificazioni a chi fabbricava case coloniche, e manifatture di seta e di lana. 316
Provvedimenti presi per risanare le maremme senesi. . . . 318
Abolizione delle servitù di pascolo. 319
Esenzione dei maremmani dal pagamento di molte tasse. . 320
Favori concessi ai forestieri che là trasferivano il domicilio. 321
Istituzione delle pene di confino in quella provincia pei rei di gravi delitti. ivi
Concessione di terre in enfiteusi per un tenuissimo canone. — Aiuti del governo per procurar case ai lavoratori. . ivi
Opere di bonificamento commesse da Leopoldo al padre Ximenes per disinfettar l'aria. 322
Come lo Ximenes mancasse all'espettativa del principe, rendendo vani tutti i di lui provvedimenti economici. . . . 323

§ 2.

Vicende civili dell'agricoltura.

Il progresso indefinito dell'agricoltura dipendeva ormai dal sistema colonico. 324
Pietro Leopoldo si accorse che quello vigente riduceva i lavoratori una classe di puri operai. 325
Per migliorar la loro sorte ordinò che nell'acquisto dei beni a livello fossero preferiti a tutti gli attendenti. ivi
Ma i contadini mancavano dei capitali necessari a tale acquisto, ed erano di più indebitati coi padroni. 326

Occorreva porli in grado di far risparmi, mediante alcune riforme del sistema colonico. . . . . *Pag.* 327
Il principe a ciò non provvide fuorchè in una parte la meno interessante. ivi
Motuproprio relativo alla trasmissione delle disdette. — Sua analisi. 328
Termine che deve intercedere tra la intimazione della disdetta e la di lei esecuzione. ivi
Diritti e doveri dei lavoratori licenziati. 329
Sistema di pubblica notificazione dei poderi da allogarsi in ogni contado. 330
Legge del 1773, con cui fu ristretto a pochi casi l'esercizio dell'azione redibitoria, in conformità degli ordini medicei rimasti inosservati. 331
Come i privati si studiassero d'eludere questa legge dichiarando di comprare e vendere a buoni patti. 333
Circolare, con cui fu represso codesto arbitrio. 334
Nuovi reclami dei forensi e dei campagnuoli contro la legge del 1773. ivi
Il governo fu costretto ad abolirla, richiamando in vigore il diritto comune. 335
Ciò mostra che il granduca fu distolto dai curiali dal por mano alla formazione della legge colonica. 336
Fu così perduta l'occasione la più propizia per riempire un vuoto sempre esistito nella legislazione civile. 337

§ 3.

Stato delle campagne.

La Toscana risorse a nuova vita mercè delle sapienti riforme di Leopoldo. 338
Aspetto ridente delle campagne. — Dissodamento di moltissimi terreni. — Aumento delle raccolte e della popolazione. 339
Come l'esperienza mostrasse che la sola libertà poteva attenuare i mali delle carestie. 340

Cessazione dei mali epidemici. . . . . *Pag.* 340
I costumi delle plebi divenuti più miti. — Scemati i feroci delitti. 341
Lo studio delle scienze agronomiche congiunto a quello della pubblica economia, e coltivato con sommo ardore. . . . ivi
Inconvenienti che derivarono all'economia campestre per causa delle riforme non compiute. 342
Eccesso nella conversione di molte terre boschive o prative in mezzerie. ivi
I fondi dei corpi morali furon dati in enfiteusi a chi non li coltivava, invece che ai contadini, con danno futuro di questi. 343
I lavoratori impotenti a procurarsi col frutto dell'industria qualche agio della vita, si abbandonarono al lusso. . . 344
I fattori e gli agenti di beni crebbero assai, togliendo ai contadini la speranza di maggiori profitti. 345
Le industrie manifatturiere e commerciali non prosperarono quanto avrebbero potuto, atteso i vincoli conservati. . 346
Rendiconto dell'amministrazione pubblicato da Leopoldo prima di partire. ivi
Proposito di dare una costituzione ai suoi popoli non recato ad effetto per cause non ben note. 347
Come e perchè egli partisse dalla Toscana senz'aver risvegliato un vivo sentimento di gratitudine nei suoi popoli. 348
Difficoltà che incontrano tutti i riformatori. — Errori commessi da Leopoldo. — Giudizio imparziale della storia. ivi

PERIODO SETTIMO.

DA FERDINANDO III FINO AI NOSTRI GIORNI.

I successori di Leopoldo doveano compire l'opera lasciata da lui interrotta. — Come vi abbiano sodisfatto. 351
Divisione del periodo in quattro capitoli. ivi

CAPITOLO PRIMO.

DA FERDINANDO TERZO FINO ALLA DOMINAZIONE FRANCESE.

Tumulti in Firenze per causa della libertà frumentaria. *Pag.* 353
Legge del Consiglio di reggenza che ristabilisce i vincoli, revocata dopo pochi mesi da Leopoldo. ivi
Ferdinando venuto al governo della Toscana, proibisce di nuovo l'estrazione dei prodotti agrarj dallo stato, e la libera incetta nell'interno. 354
Danni immediati che ne derivarono. — Ritorno al sistema di libertà del commercio interno. ivi
Leggi che vietano l'uscita del bestiame dallo stato, e impongono certe cautele all'entrata di quello estero. 356
Leggi che accrescono i vincoli al commercio delle materie greggie indigene e delle manifatture estere. — Tariffa del 1791. ivi
Imposte aumentate. — Accatti dai privati. 357
Divieto di rilasciare ai contadini la licenza delle armi per la caccia senza il consenso dei padroni. 358
Il governo borbonico accrebbe le imposte. — Sostituì alla proibizione d'estrarre i generi agrarj dallo stato una semplice tassa. — Schiarì alcuni articoli della legge leopoldina sulle disdette. ivi
Condizione infelice dell'agricoltura e delle industrie urbane in questi anni. 359

CAPITOLO II.

DOMINAZIONE FRANCESE.

Nuove vicende funeste all'economia rurale, ma non quanto le precedenti. 361
Legge sull'arruolamento militare pregiudicevole ai contadini. ivi
Sistema d'imposte dirette assai più gravoso del toscano. . . 362

Contribuzioni indirette. — Dazj municipali, dazj sulla navigazione dei fiumi. . . . . *Pag.* 364
Divieto del taglio degli alberi d' alto fusto. — Regolamenti annonarj. — Tassazione dei prezzi per poco tempo mantenuta. ivi
Abolizione dei feudi e dell' Ordine di santo Stefano. 366
Come si tentasse di semplicizzare il sistema enfiteutico, senza riuscirvi. ivi
Soppressione di tutti i monasteri e confraternite laicali. — Estinzione del debito pubblico col prezzo dei loro beni. 369
Premj statuiti pei manifattori. — Facoltà d'estrarre dallo stato alcune merci indigene nonostante il blocco continentale. — Istituzione del conservatorio d'arti e mestieri. 371
Disposizioni del codice civile relative alla soccida del bestiame ed alla conservazione dell' istrumento del fondo assai migliori delle nostre, ma non osservate. ivi
Memoria istruttiva per uso dei campagnoli pubblicata dal governo. — Medaglie d' incoraggiamento. 372

CAPITOLO III.

RESTAURAZIONE DI FERDINANDO III.

Falso spirito da cui fu animato il nuovo governo di Ferdinando. — Con quali vedute ricostituisse il sistema economico. 374
Legge sull' arruolamento militare meno funesta ai contadini della francese. 375
Ristabilimento dell' Ordine di santo Stefano insieme con la facoltà di fondar commende. — Incongruità di quest' atto. 376
Patrimonj resi ai monasteri con soverchia larghezza. 378
Restituita la facoltà di tagliare i boschi. - Divieto della cultura del tabacco. 379
La libertà del commercio agrario proclamata nella sua pienezza. 380
Abolita la tassa d' uscita che gravava i prodotti del suolo secondo la legge borbonica. 381

Restaurato il sistema d'imposte toscane. — Ordinato un nuovo censimento dei beni. . . . . *Pag.* 381
Alterazione funesta arrecata agl' istituti municipali leopoldini. 382
Tolto il divieto d'uscita imposto dalle leggi precedenti a molte materie gregge, e sostituito un dazio. 385
Modificazioni introdotte nella tariffa doganale del 1791 contrarie al principio della libertà economica. 386
Il gius colonico statutario rimasto insieme con gli statuti abolito nel 1814. — Mancanza quasi assoluta di leggi agrarie scritte. 387
Le leggi emanate in questi anni non riguardano la sostanza del sistema colonico, ma gli accessorj, o i giudizj. . . . ivi
Divieto di gravar gl' istrumenti dei poderi per debiti. — Privilegio sulla parte colonica delle raccolte confermato ai padroni 388
Esenzione dei libri e quaderni relativi agl' interessi colonici dal pagamento di alcuni diritti fiscali. ivi
Metodo tracciato dal codice di procedura civile per ottener la conferma della disdetta dei poderi. 389
Metodo pei giudizj di redibitoria assai difettoso. ivi
Condizione stazionaria dell' agricoltura e del commercio in questo decennio. 391
Accuse risorte contro la libertà economica combattute con pieno successo. 392
Morte di Ferdinando. — Operazioni del suo governo. ivi

CAPITOLO III.

GOVERNO DI LEOPOLDO II, FINO AL 1848.

Leopoldo II, disposto a progredire nella via delle riforme secondo l' esigenze dei tempi. 394
Come gli mancassero uomini di stato atti a convertire i suoi desiderj in sapienti disegni, ed a bene ordinare le opere riformative. ivi
Modo irregolare di progresso e sue conseguenze. 395

Bonificamento delle maremme, prima cura di Leopoldo. *Pag.* 395
Grandiosi lavori idraulici. — Scioglimento delle servitù di pascolo.—Allivellazione dei terreni risanati. – Apertura di nuove strade. — Abolizione delle pene di confino. . . 396
Prosperi effetti di tante provvidenze governative. 398
Come l' impresa si sarebbe potuta condurre con miglior successo. ivi
Legge sulla leva militare molto pregiudicevole alla classe dei contadini. 400
Aggiudicazione dei fondi in natura a favor del collegio dei creditori, statuita nei giudizj di vendita coatta, con danno dell' agricoltura. 401
Affrancazione dei livelli dei corpi morali laici facilitata. . . . 402
Cultura del riso proibita. ivi
Imposte fondiarie sommamente accresciute. 403
Dazio sui cereali esteri ch'entrano nello stato. 404
Insegnamento agrario instituito nell'università di Pisa. . . . ivi
Ordini diversi per favorire lo svolgimento delle industrie manifatturiere e commerciali. ivi
Monopolio governativo della manifattura del ferro disciolto. 405
Revocato il divieto di estrar cenci atti alla lavorazione della carta ed all'ingrasso dei terreni, e con esso sparito ogni vincolo proibitivo. ivi
Tassa del sigillo delle carni abolita ivi
Modificazioni nelle tariffe daziarie favorevoli al principio di libertà. 406
Trattati commerciali stipulati con varie potenze. — Vantaggi di essi. 407
Vie ferrate intraprese da società private.—Soverchia correntezza del governo nel concederle. — Danni che ne sono derivati, o ne possono derivare. 408
Triennale esposizione dei prodotti manifatturati in Firenze. – Collazione di premj. 411
Banche di sconto. — Casse di risparmio. ivi
Riforme del sistema giudiziario e della pubblica istruzione. 412
Congressi scientifici. — Opere di abbellimento in molte città. ivi

Privilegio sulla parte domenicale delle raccolte concesso ai contadini pei loro crediti contro i padroni. . . . . *Pag* 413
L'agricoltura, benchè favorita dall'incremento delle industrie manifatturiere e commerciali, è rimasta sempre stazionaria. ivi
La condizione dei possidenti poco prospera. — Scarsità delle loro rendite. 414
I livellari coloni in migliore stato di tutti. 415
I mezzaiuoli sempre ignoranti, e indebitati coi padroni, sempre soggetti ai servizj personali. — Nemici d'ogni novità. ivi
Come gli economisti toscani abbiano compreso la necessità di ravvivare il moto progressivo dell'agricoltura. . . . 417
Opinioni diverse, ed esperimenti tentati per scuoprir le cause di questo male e rimediarvi. ivi

CONCLUSIONE.

Scopo della mia storia, l'ammaestramento dei popoli e dei governi intorno alle cause del malessere o della prosperità dell'agricoltura. 423
Benchè la narrazione negli ultimi quattro periodi sia ristretta alle sole leggi toscane, può riuscir utile a tutti i paesi. ivi
Resultati generali della storia. — Leggi che fecero prosperar l'arte agraria ai tempi della repubblica romana. — Leggi che la fecero cadere in rovina nei secoli successivi. 424
Cause ingiuste e vituperevoli di queste. 425
Con qual principio Pietro Leopoldo di Toscana operò il risorgimento dell'agricoltura. ivi
Come dall'indole delle leggi vigenti in un paese si possa con sicurezza argomentare qual debba essere lo stato delle campagne. ivi

I vizj del sistema colonico non ancora corretti sono la causa principale dell'immobilità in cui giace l'agricoltura toscana. . . . . *Pag.* 426
Per rimediarvi è necessaria la cooperazione scambievole dei proprietari e del governo. 427
I proprietari dovrebbero stipulare coi contadini più larghi patti. ivi
Come i contadini meglio retribuiti si porrebbero in grado di far dei risparmi per acquistare gl'istrumenti del fondo. 428
Ricondotta la colonia parziaria alla sua antica forma, la condizione di ambedue i soci migliorerebbe d'assai. 429
Passaggio graduato agli affitti ed ai livelli. ivi
Scomparsa di molti piccoli fondi, ed altri vantaggi di queste innovazioni. 430
Come niun'altra via, fuori di questa, possa restaurare il progresso dell'agricoltura. ivi
Come non manchino i capitali all'imprese agrarie, ma l'interesse ad utilizzarli. 431
Di ciò che dovrebbe far il governo per rendere possibili ai proprietari le riforme. 433
Istruzione religiosa e morale dei contadini da migliorarsi mediante una più giusta sistemazione delle parrocchie di campagna. ivi
Legge del reclutamento militare, da corregersi a favore dei campagnoli. — Tassa gravante i coloni del contado fiorentino da abolirsi. 434
Formazione della legge colonica. 435
Soppressione delle commende private. – Riforme nel sistema livellare. ivi
Diminuzione dell'imposte fondiarie, e di alcuni dazj indiretti che investono i prodotti del suolo. 436
Riforma del sistema comunitativo. ivi
Perfezionamento della legislazione industriale. — Riordinamento della pubblica finanza. 438
Difficoltà di attuar subito queste riforme, atteso i sacrifizj imposti allo stato dalla causa dell'indipendenza nazionale. ivi
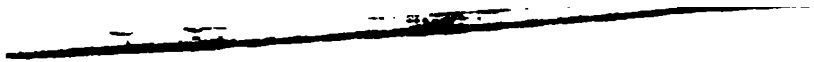
La renitenza dei contadini a partecipare a questi sacrifizj è pure un effetto funesto del sistema colonico. . . . *Pag.* 439
Riformato che sia, le campagne si affratelleranno con le città, e le libertà politiche saranno apprezzate e difese da quelle come da queste. 440